REGALI DISPACCI,

NELLI QUALI

Si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, e che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli,

DAL DOTTOR

D. DIEGO GATTA

RACCOLTI,

E per Materie e Rubriche disposti.

PARTE SECONDA,

CHE RIGUARDA IL CIVILE.

TOMO PRIMO.

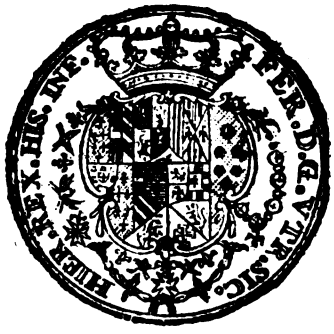

NAPOLI MDCCLXXV.

A SPESE DI

GIUSEPPE-MARIA SEVERINO-BOEZIO,

Nel nuovo Rione della Pace.

CON REGAL PRIVILEGIO.

Digitized by Google

Omnibus Mortalibus a natura inditus est amor Patriae ; & Legum Patriarum religio , Phil. legat. ad Caium.

Digitized by Google

DELLI

REALI DISPACCI

PARTE SECONDA,

CHE RIGUARDA IL CIVILE.

TITOLO I.

Della Sagra Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio sempre conservi e feliciti.

DISPACCIO I.

Essendo venuta la Maestà di Carlo Borbone al dominio e governo de' Regni delle due Sicilie, assunse il Real Titolo nel presente dispaccio contenuto.

EL Rey me manda remitir à V.S. el papel impresso adjunto, en que se contienen sus Reales Titulos; para que en todas las expediciones, que se hayan de hazer por el Tribunal del Sacro Consejo, en que

IL Re mi comanda rimettere a V.S. la ingiunta carta stampata, nella quale si contengono li suoi Reali Titoli, affinche in tutte le spedizioni, che si abbian da fare nel Tribunale del Sagro Consiglio,

Digitized by Google

coresponde poner sus Reales Titulos, se pongan los, que comprehende el mismo impresso. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 21. de Setiembre 1734.

Ioseph-Ioachin de Montealegre.

Señor D. Domingo Castelli.

Exsequatur, & registretur.

Die 22. Septembris 1734.

Castelli.

in cui corrisponde mettere li suoi Reali Titoli, si mettano quelli, che si comprendono nella medesima carta stampata. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 21. di Settembre 1734.

Giuseppe-Gioacchino di Montealegre.

Signor D. Domenico Castelli.

D. CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS REY DE LAS DOS SICILIAS, DE YERUSALEM &c. YNFANTE DE ESPANA, DUQUE DE PARMA, PLACENCIA, Y CASTRO &c. Y GRAN PRINCIPE HEREDITARIO DE TOSCANA &c.

D. CARLO PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, E CASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA. &c.

II.

Ne' giorni di Baciamani, i Ministri nello entrare debbono lasciare fuori la cappa; fuorche i Capi di Ruota della Camera di Santa Chiara, o altri Ministri, che avessero tal prerogativa.

INformato il Re che ne' giorni di Baciamani in Corte sieno entrati i Ministri in camera della Regina nostra Signora, a baciare la sua real mano, senza usare la dovuta attenzione di lasciar fuori la cappa, o sia mantello. Mi comanda Sua Maestà dire ad V. S. Illustrissima prevenga a' Ministri del suo Tribunale che in avvenire si astengano di commettere tal mancanza; concedendo la Maestà Sua tal facultà di entrare con cappa a' soli Capi di Ruota della Camera di Santa Chia-

Digitized by Google

Chiara, ed a quei Miniſtri, che godono tal prerogativa.

Palazzo, 13. Luglio 1748.

Bernardo Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Sagro Conſiglio.

III.

Per la morte del Re Cattolico Ferdinando Seſto fratello del Re Carlo Borbone noſtro Signore; Sua Maeſtà, come ſucceſſore legitimo immediato alla Corona di Spagna, ordina che, fino a nuova ſua real determinazione, ſi chiami col titolo di Re Cattolico e Noſtro Signore.

ESſendo quì giunta l'amara novella della morte del Re Cattolico Ferdinando VI. amatiſſimo Fratello del Re noſtro Signore; Sua Maeſtà penetrata grandemente dal dolore di tale lagrimevole perdita, mi ha impoſto di farla ſapere a V. S. Illuſtriſſima, com' eſeguiſco; e di dirle nel medeſimo tempo che la Maeſtà Sua ha riſoluto che, come ſucceſſore legitimo immediato alla Corona di Spagna, in avvenire ſi chiami col titolo di RE CATTOLICO E NOSTRO SIGNORE, fino a che Sua Maeſtà non determinerà diverſamente; affinche V.S. Illuſtriſſima ne paſſi gli aviſi, e gli ordini corriſpondenti.

Palazzo, alli 22. Agoſto 1759.

El Marques de Squilaci.

Señor Marques Cito.

IIII.

Per la eſaltazione della Maeſtà del Re Carlo Borbone al Trono di Spagna, ſi ordina il Baciamano e Gala.

HAviendo reſuelto el Rey nueſtro Señor tener general Beſamanos el Jueves primo venturo 4. del entrante mes;

AVendo riſoluto il Re noſtro Signore tener generale Baciamano nel Giovedì proſſimo venturo 4. dello entrante

Digitized by Google

de que assi aquel dia ; como el Viernes y el Sabado siguentes, se vista la Corte de Gala, en celebridad de su exaltacion al Trono de España. Lo participo à V. S. de orden de Su Magestad, para su inteligencia, govierno, y cumplimiento, en la parte, que corresponde à su inspecion. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 30. Setiembre 1759.

Bernardo Tanucci.

Señor Marques Cito.

mese; e che così in quel giorno, come nel Venerdì e Sabbato seguenti, si vesta la Corte di Gala, nella celebrazione della sua esaltazione al Trono di Spagna. Lo partecipo a V.S. di ordine di Sua Maestà, per la sua intelligenza, governo, e adempimento, nella parte, che corrisponde alla sua inspezione. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 30. di Settembre 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Cito.

V.

Si ordinano ancora i luminari per la Città, e Castelli, per tre giorni.

Haviendo resuelto el Rey, con motivo de la exaltacion al Trono de la Monarquia de España, que por tres dias, empezando desde mañana Jueves, y continuando el Viernes y Sabado subcesivos, se hagan luminarias en esta Capital, y Castillos de la misma. Manda que la Camara dè luego la disposicion por lo, que respecta à los Castillos, para que se iluminen en la forma solita en las noches de las tres expresadas dias, dando principio à las veinte y quatro horas de cada

Avendo risoluto il Re, a motivo della esaltazione al Trono della Monarchia di Spagna, che per tre giorni, incominciando dalla matina Giovedì, e continuando il Venerdì e Sabbato successivi, si facciano li luminari in questa Capitale, e Castelli della medesima. Comanda che la Camera disponga subito quel, che riguarda li Castelli, affinche s' illuminino nella forma solita nelle notti delli tre espressati giorni, dando principio alle ventiquattr' ore di ciascuna. Dio guardi a V.S.

Digitized by Google

ma . Dios guarde à V.S. muchos años , como deſſeo .

Palacio , 3. Octubre 1759.

El Marques de Squilaci.

Señor Marques Cito .

V.S. molti anni , come deſidero .

Palazzo, 3. Ottobre 1759.

Il Marcheſe di Squillace.

Signor Marcheſe Cito .

V I.

Il Re Carlo III. Re di Spagna cede tutti li Regni , Stati , e Beni Italiani , a Ferdinando ſuo degniſſimo Figlio Terzogenito , oggi noſtro feliciſſimo Regnante .

CARLO III.

Per la grazia di Dio Re di Caſtiglia , Leone , Aragona , delle due Sicilie , Geruſalemme , Navarra , Granata , Toledo , Valenza , Galizia , Maiorca , Siviglia , Sardegna , Cordova , Corſica , Murcia , Jaen, Algarves, Algezira , Gibilterra , delle Iſole Canarie , delle Indie Orientali ed Occidentali , delle Iſole e Continente del Mare Oceano ; Arciduca di Auſtria ; Duca di Borgona , Brabante , Milano e Parma , Piacenza , e Caſtro ; Gran Principe Ereditario di Toſcana ; Conte di Abſpurg , Fiandra , Tirolo , e Barcellona ; Signore di Biſcaglia , e Molina , &c.

FRa le gravi cure , che la Monarchia delle Spagne e delle Indie , dopo la morte dello amatiſſimo mio Fratello il Re Cattolico Ferdinando VI. , mi ha recate , è ſtata quella, che è venuta dalla notoria imbecillità della mente del mio Regal Primogenito . Lo ſpirito de' trattati di queſto ſecolo moſtra che ſi deſideri dalla Europa , quando ſi poſſa eſeguire ſenza opporſi alla giuſtizia , la diviſione della Potenza Spagnuola dalla Italiana . Vedendomi perciò nella convenienza di provedere di legitimo ſucceſſore i miei Stati Italiani , nello atto di paſſare alla Spagna, e di ſceglierlo tra i molti Figli , che Dio mi ha dato , mi trovo nella urgenza di decidere qual de' miei Figli ſia preſentemente quel Secondogenito atto al governo de' Popoli , nel quale ricadono gli Stati Ita-

Digitized by Google

ti Italiani, senza la unione delle Spagne e delle Indie. Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perchè non si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella mia persona la Potenza Spagnuola e Italiana; richiede che fin da ora io prenda il mio partito, rispetto alla Italia. Un Corpo considerabile composto da me de' miei Consiglieri di Stato, di un Cameristа di Castiglia, che quì si trova, della Camera di Santa Chiara, del Luogotenente della Sommaria di Napoli, e di tutta la Giunta di Sicilia, assistito da sei Medici da me deputati, mi ha riferito che, per quanti esami e sperienze abbia fatto, non ha potuto trovare nello infelice Principe uso della ragione, ne principio di discorso, o di giudizio umano; e che tale essendo stato fin dalla infanzia, non solamente non è capace ne di Religione ne di raziocinio presentemente, ma ne pure apparisce ombra di speranza per lo avvenire: conchiudendo questo Corpo il suo parere uniforme, che non si dee di lui pensare e disporre, come alla natura, al dovere, ed allo affetto paterno, si converrebbe. Vedendo io dunque in questo momento fatale cadere per Divina Volontà il diritto e la capacità di Secondogenito, nel mio Terzogenito per natura lo Infante D. Ferdinando, e insieme la di lui età pupillare; a lui ed alla di lui tutela ho dovuto pensare per la traslazione de' miei Stati Italiani, come Sovrano, e Padre, che non intimb di esercitare la tutela e la cura del Figlio, che divenga Sovrano Italiano, mentre io lo sono di Spagna.

Costituito dunque lo Infante D. Ferdinando, mio Terzogenito per natura, nello stato di ricevere da me la cessione de gli Stati Italiani, passo in primo luogo, ancorche forse senza necessità, ad emanciparlo con questo presente mio atto, che io voglio riputato il più solenne, e con tutto il vigore di atto legitimo, anzi di legge; e voglio che egli sia fin da ora libero, non solamente dalla mia Potestà Paterna, ma ancora della Somma e Sovrana. In secondo luogo stabilisco e ordino il Consiglio di Reggenza per la pupillare e minor età di esso mio Terzogenito, che dee essere Sovrano de' miei Stati, e padrone de' miei Beni Italiani, acciò amministri la Sovranità, e il Dominio, durante la età pupillare e minore, col metodo da me prescritto in una Ordinazione

zione in questo stesso giorno firmata di mia mano, sigillata col mio sigillo, e refrendata dal mio Consigliero e Segretario di Stato del Ripartimento di Stato e della Casa Reale; la quale Ordinazione voglio che sia e s'intenda parte integrale di questa, e si riputi in tutto e per tutto quì ripetuta, acciò abbia la stessa forza di legge. In terzo luogo decido, e costituisco per legge stabile e perpetua de' miei Stati e Beni Italiani, che la età maggiore di quelli, che dovranno come Sovrani e Padroni averne la libera amministrazione, sia il decimosesto anno compito. In quarto luogo voglio ugualmente per legge costante e perpetua della successione dello Infante D. Ferdinando, anche a maggiore spiegazione delle Ordinazioni anteriori, che la successione sia regolata a forma di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio di maschio. A quello della linea retta, che manchi senza figli maschi, dovrà succedere il Primogenito maschio di Maschio della linea prossima allo ultimo Regnante, di cui sia zio paterno, o fratello, o in maggior distanza, purche sia primogenito nella sua linea, nella forma già detta, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato, dalla linea retta primogeniale dello Infante D. Ferdinando, o da quella dello ultimo Regnante. Lo stesso ordino nel caso di mancare tutti i Maschi di Maschio della discendenza dello stesso Infante D. Ferdinando mascolina, e di Maschio di Maschio, rispetto allo Infante D. Gabriele mio Figlio, al quale dovrà allora passare la successione, e ne' di lui Discendenti maschi di Maschio, come sopra. In mancanza di esso Infante D. Gabriele, e de' di lui Discendenti maschi di Maschio, collo stesso ordine passerà la successione nello Infante D. Antonio, e suoi Discendenti maschi di Maschio, come sopra. E in mancanza di questo, e della di lui Discendenza mascolina di Maschi di Maschio, la successione collo stesso ordine passerà allo Infante D. Saverio; e dopo esso, e la di lui Discendenza tale mascolina, come sopra, a gli altri Infanti Figli, che Dio mi desse, secondo l' ordine della natura, e loro Discendenze tali mascoline. Estinti tutti i Maschi di Maschio nella mia Discendenza, dovrà succedere quella Femina del sangue, e dell' agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, o sia questa mia Figlia, o sia di altro Principe maschio di Maschio della mia Discendenza, la quale sia la più prossima allo ultimo Re, e allo

Digitized by Google

allo ultimo Maſchio dell' agnazione, che manchi, o di altro Principe, che ſia prima mancato. Sempre ripetuto, che nella linea retta ſia oſſervato il dritto di rappreſentazione, col quale la proſſimità e la qualità di primogenita ſi miſuri, e ſia eſſa dell' agnazione. Riſpetto a queſta, e a' Diſcendenti maſchi di Maſchio di eſſa, che dovranno ſuccedere, ſi oſſervi l' ordine ſtabilito. Anche queſta mancando, vada la ſucceſſione al mio Fratello Infante D. Felippo, e ſuoi Diſcendenti Maſchi di Maſchio in infinito. E queſti ancora mancando, allo altro mio Fratello Infante D. Luigi, e ſuoi Diſcendenti maſchi di Maſchio. E dopo mancanti queſti, alla Femina dell' agnazione, coll' ordine preſcritto di ſopra. Ben inteſo, che l' ordine di ſucceſſione da me preſcritto non mai poſſa portare la unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domìni Italiani. In guiſa che o i Maſchi, o le Femine, di mia Diſcendenza di ſopra chiamati, ſieno ammeſſi alla Sovranità Italiana, ſempre che non ſieno Re di Spagna, o Principi di Aſturias, dichiarati già, o per dichiararſi, quando ſia altro Maſchio, che poſſa ſuccedere in vigor di queſta Ordinazione ne gli Stati e Beni Italiani. Non eſſendovi, dovrà il Re di Spagna, ſubito che Dio lo proveda di un altro Maſchio figlio, o nipote, o pronipote, a queſto trasferire gli Stati e Beni Italiani. Stabilita così la ſucceſſione della mia Diſcendenza a gli Stati e Beni Italiani, raccomando umilmente a Dio lo Infante D. Ferdinando, e dandogli la mia paterna benedizione, e incaricandogli la Religione ſanta Criſtiana Cattolica, la giuſtizia, la manſuetudine, la vigilanza, lo amor de' Popoli, i quali ſono, per avermi fedelmente ſervito e ubbidito, benemeriti della mia Caſa Reale, cedo, trasferiſco, e dono, allo ſteſſo Infante D. Ferdinando, mio Figlio Terzogenito per natura, i Regni delle Sicilie, e gli altri miei Stati, e Beni, e Ragioni, e Diritti, e Titoli, e Azioni Italiane; e ne ſo allo ſteſſo in queſto punto la piena tradizione, sì che in me non rimanga alcuna parte di eſſi. Egli però fin dal momento, nel quale io partirò da queſta Capitale, potrà col Conſiglio di Stato, e di Reggenza, amminiſtrare tutto quel, che ſarà da me a lui trasferito, ceduto, e donato. Spero che queſta mia legge di emancipazione, di coſtituzione di età maggiore, di deſtinazione di tutela, e di cura del Re pupillo, e minore; di ſucceſſione nelli detti Stati, e Beni Italiani, di ceſſione, e dona-

Digitized by Google

donazione, ridonderà in bene de' Popoli, in tranquillità della mia Famiglia Reale, e finalmente contribuirà al riposo di tutta anche la Europa. Sarà la presente Ordinazione soscritta da me, e dal mio Figlio Infante D. Ferdinando, munita del mio sigillo, e referendata da gl' infrascritti Consiglieri, e Segretario di Stato, anche nella qualità di Reggenti, e Tutori dello stesso Infante D. Ferdinando.

Napoli, sei Ottobre 1759.

CARLO. FERDINANDO.

Loco ✠ Signi

Domenico Cattaneo = Michele Reggio = Giuseppe Pappacoda = Pietro Bologna = Domenico di Sangro = Bernardo Tanucci.

Questa legge, stando il Re Cattolico Carlo III. nel suo Trono collo Infante D. Ferdinando suo Figlio, ed alli piedi i suoi Consiglieri di Stato, fu letta dal Marchese D. Bernardo Tanucci Consigliere e Segretario di Stato, dopo avere Sua Maestà Cattolica detto che quel, che si leggerebbe, era la sua ordinazione, e comandato che si leggesse. Stavano nello stesso tempo presenti i Membri della Real Camera di Santa Chiara, cioè il Marchese D. Giannantonio Castagnola, il Marchese D. Nicolo Fraggianni, D. Carlo Gaeta, D. Giuseppe Romano, e D. Francesco Rapolla Segretario di detta Real Camera. Vi stavano presenti pure tutti i membri della Giunta Consultiva di Sicilia, cioè, D. Pietro Bologna Principe di Campo Reale Presidente, il Duca D. Domenico Landolina, D. Onofrio Scassa, D. Domenico Cardillo, e D. Gasparo Bianchini Segretario e Fiscale della medesima Giunta. Vi stavano presenti ben anche il Sindaco e gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli, cioè per Sindaco [al quale fu ordinato lo intervenire a nome di tutte le Universita e Baronaggio del Regno] D. Nicolo-Maria Mormile Duca di Castel Pagano; e per Eletti, D. Luigi Caracciolo di Santobuono Principe della Villa, D. Giuseppe Carmignani, D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte, D. Mario Mastrillo Conte della Rocca Marigliano, D. Carlo Acquaviva di Aragona, il Presidente di Camera D. Pietro Lignola. Finalmente

Digitized by Google

vi ſtavano i Deputati del Senato e Città di Palermo, cioè: D. Gaſparo Roccadelli da Bologna Marcheſe della Sambuca, D. Domenico di Napoli Principe di Monteleone, ed in oltre moltiſſime altre Perſone de gli Ordini e Gradi più qualificati e diſtinti. E perche tanto in oggi, quanto in ogni futuro tempo, coſti della verità dello atto ſuddetto, io D. Lelio Caraffa Marcheſe di Arienzo Protonotaro del Regno, che mi trovai preſente alla lettura di detta legge, certifico ed atteſto che intervennero tutt' i ſopradetti nelle qualità ſopradeſcritte; e che i Conſiglieri di Stato, dopo letta la ſudetta legge, come ſopra, e firmata dalla Maeſtà del Re Cattolico, e da Ferdinando di lui figlio, ſoſcriſſero la medeſima, e ſono tali quali ſi dinominano. E in fede mano propria &c.

Napoli, 6. Ottobre, mille ſettecento cinquantanove.

Io D. Lelio Caraffa Gran Protonotaro di queſto Regno.

Vidit Danza Praeſes Vice-Protonotarius.

Dominus Rex mandauit mihi D. Franciſco Rapolla a Secretis.

A dì 15. Ottobre, 1759. Io Nicola Maiorino lettore de' regi bandi dico di aver pubblicato la ſopraſcritta legge reale colli trombetti reali nelli luoghi ſoliti e conſueti di queſta fedeliſſima Città di Napoli, con avere affiſſato copia della ſudetta legge reale.

Nicola Maiorino.

VII.

Per la eſaltazione della Maeſtà di Ferdinando al Trono de' Regni delle due Sicilie, ſi ordinano gale, e luminari per tre giorni, e la uſcita in forma pubblica a viſitare il glorioſo San Gennaro.

HAviendo reſuelto el Rey celebrar ſu exaltacion al Trono de eſtes Reynos, con tres dies de gala, y luminarias generales, eſto es Miercoles, Jueves, y Viernes, 17., 18., y 19. del corriente mes, te-

AVendo riſoluto il Re celebrare la ſua eſaltazione al Trono di queſti Regni con tre giorni di gala, e luminari generali, cioè Mercordì, Giovedì, e Venerdì, 17., 18., e 19., del corrente meſe, tenendo

niendo en el primero dias Besamanos , y en el segundo yendo Su Mageſtad à las quatro horas de la tarde en forma publica à San Genaro , en cuya Capilla ſe cantarà ſolemnemente il Te Deum . *Lo prevengo à V. S. de real orden , para inteligencia de eſa Camara de la Sumaria , y ſu govierno , en la parte , que le toca . Dios guarde à V. S. muchos años , como deſſeo .*

Palacio, 12. Octubre , 1759.

Julio-Ceſar de Andrea .

Señor Marques Cito .

tenendo il primo giorno Baciamano , e nel ſecondo andando Sua Maeſtà alle quattr' ore dopo mezzo giorno in forma pubblica a San Gennaro , nella cui Cappella ſi canterà ſolennemente il *Te Deum* . Lo prevengo a V.S.di real ordine , per intelligenza di eſſa Camera della Sommaria , e ſuo governo , nella parte , che le tocca . Dio guardi a V. S. molti anni , come deſidero .

Palazzo , a' 12. di Ottobre , 1759.

Giulio-Ceſare di Andrea .

Signor Marcheſe Cito .

VIII.

Con real diſpaccio rimeſſo alla Regia Camera della Sommaria comanda la Maeſtà del Re Ferdinando noſtro Signore che li ſuoi Reali Titoli ſieno gli ſteſſi uſati in queſti Regni dal ſuo Auguſtiſſimo Padre.

SOdisfacendo alla domanda , che fa la Camera della Sommaria , con rappreſentanza di queſta data , acciò ſe le preſcriva la preciſa formola da uſarſi nello apporre il nome e Titoli del Re noſtro Signore ; ſono a dire a V. S. Illuſtriſſima , di real ordine , che tal formola eſſer dee nella ſteſſa guiſa , che l' ha uſata lo Auguſtiſſimo Padre di Sua Maeſtà , colla ſola variazione del Nome , cioè : *FERDINANDO QUARTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA , &c.* Lo che ſervirà di regola a coteſto Tribunale circa tal punto .

Palazzo, 13. Ottobre , 1759.

Giulio-Ceſare di Andrea .

Signor Marcheſe Cito .

Digitized by Google

VIIII.

Con altro real dispaccio si ordina lo stesso al Sagro Regio Consiglio.

AVendo il Re Cattolico Carlo III., dopo il suo felicissimo avenimento alla Corona di Spagna, ceduti questi Regni, e gli altri suoi Stati e Beni Italiani, colle loro ragioni, diritti, titoli, e azioni, al Re Nostro Signore. Ha la Maestà Sua assunto il titolo di FERDINANDO QUARTO, RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c. Di real ordine lo prevengo a V.S. Illustrissima, per sua intelligenza; e perche ne passi gli avisi corrispondenti.

Palazzo, 19. Ottobre 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese D. Carlo Danza.

X.

Relazione della felicissima esaltazione e proclamazione al Trono e Monarchia delle Spagne della Maestà di D. Carlo III.

STato prefisso dalla Maestà Cattolica la Regina vedova Governatrice delle Spagne, il dì 11. Settembre per solennizzare nelle solite forme la proclamazione e la felicissima esaltazione a quel Trono del Re Carlo III., suo amatissimo Figlio, e nuovo Sovrano di quella Gran Monarchia, ebbe la Maestà Sua il piacere di vederla eseguita con tutta la maggior dovuta magnificenza; e di essere concorsi a tal solenne atto i Grandi della Monarchia, i Titolati, e Personaggi distinti della Corte, con somma universale consolazione dimostrata da tutto il Popolo di Madrid, ove tal funzione è seguita della maniera seguente. Alle ore tre dopo mezzo dì di detto stabilito giorno, il Conte di Altamira, a cui come Alfiere Maggiore, e Reggitore perpetuo di detta Città, tocca l'ono-

Digitized by Google

l' onore di ſpiegare lo Stendardo Reale, paſsò dalla ſua caſa ſita a San Bernardo a quella detta della Giunta, col più nobile corteggio, e maeſtoſo ſeguito a cavallo delli Grandi, Titolati, e Cavalieri, tutti veſtiti di gala, e che comparvero ſcortati ciaſcuno da ricche livree, e numeroſi Staffieri. Si unì a detto Signore ed alla nobile ſua Comitiva, nella caſa della Città, D. Gian-Franceſco de Luxan y Erce, Correggitore della medeſima, ed altri Capitolari; ed occupando ciaſcuno i riſpettivi poſti inſieme con quattro Re di Armi veſtiti con abiti di cerimonia, e colle di loro cotte, s' incaminò tutta la Comitiva del Reale Stendardo, preceduto da' Mazzieri, Timbali, e Trombe, al Palazzo del Buon Ritiro, la dove su di alto palco ſtato eretto davanti alli balconi reali, ove aſſiſteva la Regina inſieme col Sereniſsimo Real Infante D. Luigi ſuo Figlio, ſi praticò il primo atto della proclamazione, con eſſerſi dopo lo impoſto ſilenzio da uno delli Re di Armi al numeroſo Popolo accorſovi, pronunziato ad alta voce dallo Alfiere Maggiore: *Caſtiglia, Caſtiglia, Caſtiglia, per lo Re D. Carlo III. Noſtro Signore, che Dio guardi*; ed in proferendo tali allegre voci fece tremolar lo Stendardo Reale, cui corriſpoſe tutto il Popolo, ed i Nobili aſtanti con replicati *Viva*; dimoſtrando ciaſcuno sì la propria, che la univerſale allegria. Lo atto medeſimo fu della maniera ſteſſa ripetito ſucceſsivamente nella Piazza Maggiore, in quelle delle Reverende Monache Scalze, e finalmente nell' altra della Città; e ſiccome terminava in ciaſcun poſto la funzione, così buttavanſi al Popolo delle gran quantità di monete di argento e di oro, ſtate coniate collo impronto del novello Sovrano. Terminato il giro, il Conte di Altamira ſi reſtituì alla caſa della Giunta, in cui ripoſe il Reale Stendardo; e da queſta paſsò alla ſua caſa, ſempre accompagnato dal Seguito medeſimo, che fu da eſſo trattato con abbondanti ſquiſiti rinfreſchi. Furono nella ſeguente ſera fatti grandi fuochi artifiziali tanto nella ſtrada ferrata del Buon Ritiro, che furono goduti dalla Regina, e dal Sereniſsimo Real Infante, quanto in quella della Città. Nel giorno ſeguente fu cantato nella Chieſa e Real Cappella di San Girolamo, in rendimento di grazie al Signore, lo *Inno Ambrogiano*, eſſendovi intervenuta la Maeſtà Sua, il ſudetto Sereniſsimo Real Infante, ed i Grandi, Titolati, e Nobiltà, che furono ammeſsi da detta Maeſtà al bacio della mano. Il giorno 13. godero-

no

no del simile onore i Consigli, e Tribunali di Corte; ed in tutti tre i sudetti giorni, stante la sospensione del lutto, vi fu gala, illuminazione generale, e pubblica caccia di tori.

In seguela di tal proclamazione, di cui si ebbe quì riscontro, e del resto della squadra navale di Spagna, sotto il comando del Marchese della Vittoria, giunta in questa rada, si accinse la Maestà del Re Cattolico e tuttavia Re ancora di questi due Regni, alla sua partenza; ma prima di lasciare questi suoi, che gli furon sempre carissimi sudditi e vassalli, volle loro manifestare la grande sua real clemenza e magnanimità, conferendo onori, e disponendo impieghi nella Milizia, e nel Ministero. Annoverò tra' Consiglieri di Stato il Principe di Campofiorito, il Marchese di Arienzo, ed il Marchese Tanucci. Creò Capitan Generale lo stesso Marchese di Arienzo, il quale era Tenente Generale, e Capitano delle sue Guardie del Corpo; e dopo di questo fece ben anche Capitan Generale da Tenente Generale, qual era, il Principe di Campofiorito, che trovavasi col carattere di Ambasciadore della Maestà Sua a Madrid. Dichiarò dieci Tenenti Generali, il Marchese di San Pasquale, il Conte Vigolini, D. Andrea Montoya, D. Giuseppe-Antonio Tschoudy, il Duca di Rubetton, il Duca di Telese, il Duca di Vaticana, il Duca di Losada, il Marchese Villafuerte, ed il Marchese di Squillace. Dieci Marescialli di Campo, il Conte Masi, D. Luigi Tschoudy, D. Giuseppe-Antonio Caravita, il Marchese di Montevergine, il Marchese di Torreblanca, D. Giuseppe Marino y Gurrea, D. Antonio Cortada, D. Giulio Caiafa, il Conte Gazzola, D. Giambattista Bigotti. Nominò ancora Ceffo della Squadra Navale D. Giambattista Danero, e 33. Brigadieri; cioè il Marchese Acciaioli, il Conte Marazzani, il Marchese di Casa Reale, D. Lorenzo-Maria Neroni, D. Bartolomeo Falconcini, D. Luigi Marescotti, D. Giuseppe-Antonio Scorni, il Conte di Stratigica, il Conte Finocchietti, il Principe di Pettoranello, D. Carlo Floriano Jauck, il Marchese Dusmet, D. Domenico Lopez y Almagro, D. Francesco Losa, D. Alonzo Pasqual, D. Guglielmo Carrecci, D. Emanuele Coronado, il Marchese Gomez Oliveyra, D. Flavio Finetti, D. Ignazio Petroni, D. Tomaso Ruffo, D. Faorizio Ruffo, D. Gaetano Caracciolo, D. Ascanio Bologna, D. Domenico Lettieri, il Marchese Capredoni, D. Pietro Baena, Il Conte di Aquila, D. Michele Valiente, D. Andrea

drea Spinelli, D. Bernardo Aguado, D. Giovanni-Emanuele Arriola, e D. Amato Poulet.

Dichiarò Cavalieri dello insigne Ordine di San Gennaro il Principe di Camporeale, il Principe di Campoſiorito, il Principe della Cattolica, il Marcheſe di Girace, il Principe di Belmonte Ventimiglia, il Principe di Carini, il Capitano Generale D. Domenico di Sangro, il Marcheſe di Trepuzzi, il Marcheſe della Vittoria, D. Andrea Reggio, D. Pietro Stuard, il Marcheſe de los Balbaſes, il Duca di Caſtropignano, il Principe Pio, il Principe di Aragona, il Duca di Laurino, il Duca Sforza-Ceſarini, il Principe di San Pietro, il Tenente Generale D. Raimondo de Bourgh, il Principe Doria, ed il Principe della Scalea.

Decorò della Chiave di Oro il Marcheſe Tanucci, attual Conſigliere di Stato, e Segretario nel tempo ſteſſo per gli Affari Stranieri, e Caſa Reale; e D. Giulio-Ceſare di Andrea de' Marcheſi di Pieſcopagano, attual Segretario di Stato per la Real Azienda, Sopraintendenza, e Commercio; ed il Marcheſe di Squillace, che fu ſuo Segretario di Stato per detta Real Azienda, Sopraintendenza, e Guerra, e Marina.

Promoſſe a Segretario di Stato per gli affari di Guerra, e Marina, D. Antonio del Rio, il quale era Intendente Generale del Real Eſercito; ed a Segretario di Stato per la Grazia, Giuſtizia, ed Affari Eccleſiaſtici, D. Carlo Demarco, il quale era Commeſſario di Campagna.

Dichiarò per Confeſſore e Precettore del noſtro Real Sovrano Monſignor D. Benedetto Latilla Veſcovo di Avellina.

Accrebbe con ſuo real editto i ſoldi menſuali a tutto il Miniſtero. Al Reggente della Gran Corte della Vicaria concedè docati 200. il meſe. A ciaſcuno de' Capiruota del Conſiglio di Santa Chiara docati 133., ed a ciaſcuno Conſigliero 116. il meſe; ad ogni Giudice di Vicaria docati 58.; ed a gli Avocati Fiſcali, e de' Poveri, docati 67. il meſe, per ciaſcheduno. Al Luogotenente della Camera docati 250. il meſe; a' Preſidenti 125.; a gli Avocati Fiſcali 133.; A' Preſidi Provinciali 83., ed a gli Uditori, ed Avocati Fiſcali, 33. il meſe per ognuno.

Ciò ſeguito, e fiſſata già dalla Maeſtà Sua la ſua partenza, volle ancora quì ſolennizzare la ſua eſaltazione al Trono delle Spagne con tre giorni conſecutivi di gala, e generale illuminazione non ſolo del Real Palazzo, ma di tutte le

Regie

Digitized by Google

Regie Fortezze, e della Città tutta, che fece risplendere in tale occasione il grande di lei amore, rispetto, e venerazione. Il primo de' sudetti tre giorni fu il dì 4. del corrente, in cui ammise la Maestà Sua, e la Regina sua Real Consorte, al bacio delle Reali Destre prima gli Eletti di questa Fedelissima Città, e poi tutta la Nobiltà, sì dello uno, che dello altro sesso, che con abiti di straordinaria sfarzosa gala, in segno di dovuta attenzione ed ossequio, si portò alla Corte collo accompagnamento di numerosi Staffieri, ricche livree, e treni corrispondenti di carozze e sedie. Volle in tale occasione la Maestà Sua accrescere la pubblica gioia, insignendo del Toson di Oro il Terzogenito suo Real Figlio, e dando la permissione non solo a' piccoli Teatri della Città, che per la continuazione del lutto stavano chiusi, ma anche a quello di San Carlo, di potervisi rispettivamente rappresentare: lo che venne eseguito da' rispettivi Impressari, i quali non mancarono in ciascun Teatro, per segno del pubblico giubilo, di rendere più magnifiche le feste con generali e straordinarie illuminazioni; nelle quali si segnalò e contradistinse lo Impressario del sudetto Real Teatro di San Carlo D. Gaetano Grossa-Testa con una delle maggiori e più dilettevoli illuminazioni, e con aver adornati di ricchi e ben concertati parati tutti i palchi.

Nel Venerdì, secondo giorno di gala, ammisero le Maestà Loro al bacio delle Reali Destre la Piazza di questo Fedelissimo Popolo, in di cui nome, e come Deputato a tal effetto, orò lo Avocato D. Ignazio Mancini; che per li due quanto rispettosi ed amorevoli discorsi fatti, altretanto riusciti grati e di sodisfazione ad ambedue le Loro Maestà, fu dalla somma real beneficenza, e per dimostrare a questo Popolo gli atti del suo paterno amore, dichiarato Consigliere sopranumerario col soldo.

Fu il discorso recitato al Re il seguente.

ALLA MAESTA' DELRE,

„ SACRA REAL CATTOLICA MAESTA'.

„ SIGNORE

„ „ SOno così divisi e combattuti gli affetti di questo fede-
„ lissimo Popolo tra l'allegrezza, ed il dolore, per la vostra vi-
„ cina

Digitized by Google

„ cina partenza, che io non saprei chi di loro possa ottenere
„ più vantaggiosa la gloria del combattimento. L'allegrezza, poicho
„ vede la Maestà Vostra chiamata alla Monarchia delle Spa-
„ gne, al Reame di tanti Popoli, e di tanti Regni, al Do-
„ minio di un nuovo Mondo, retaggio dovuto al glorioſiſſimo
„ vostro Sangue, non meno che allo impareggiabile vostro me-
„ rito, ed al merito di quelle doti, che sì altamente Vi ador-
„ nano di clemenza, e di Religione.

„ Allo incontro, SIGNORE, chi puo rattenere le lagri-
„ me, e la triſtezza su la fronte di queſto fedeliſſimo Popolo
„ per la vostra lontananza da queſta Regia, dove la Maeſtà
„ Vostra era lo idolo più venerato de' noſtri cuori? Io veggo
„ la Città tutta immerſa nella profondità di un immenſo dolo-
„ re; poichè, avendo sì lungamente ſoſpirato tra queſte mura la
„ Real Preſenza di un ſuo legitimo SIGNORE, ottenne dal
„ Cielo la Maestà Vostra a ſerenare la turbata fronte dalle paſ-
„ ſate amarezze. Quì la Maestà Vostra nel felice corſo de' ſuoi
„ dolciſſimi anni acquiſtò robuſtezza e vigore. Quì impal-
„ mò la Deſtra Reale alla Sereniſſima Principeſſa di Polonia.
„ Quì diede alla luce del Mondo tanti Sereniſſimi INFANTI,
„ noſtri amabiliſsimi concittadini. Quì fe riſplendere la idea
„ della Grandezza e delle Magnificenze Reali; per cui la
„ Maestà Vostra ha uguagliato l' antica gloria della Romana
„ Potenza. Ed ora puo farſi che non ſi attriſti ne ſi ad-
„ dolori la fedeltà di queſto Popolo per la vostra inevitabil
„ partenza?

„ Partirete, o SIGNORE, [già che non puo la fedel-
„ tà di queſto Popolo impedire il felice corſo al vostro Sov-
„ rano Deſtino]. Partirete; ma vi accompagneranno ſino a i
„ lidi di Spagna le noſtre lagrime, e i noſtri cuori. In quel-
„ le Regie Soglie, su quel Cattolico Trono rammentatevi
„ della noſtra fedeltà, del noſtro dolore. Noi imploreremo
„ dal Cielo la felicità de' vostri giorni, la conſervazione de' voſ-
„ tri Regni, e ci rammenteremo tuttora che dalla Regia
„ delle Sicilie paſsò al Trono delle Spagne CARLO amabiliſ-
„ ſimo noſtro Principe, amantiſsimo noſtro Padre, clemen-
„ tiſsimo noſtro RE'. „

„ Quello recitato alla Regina fu di queſto tenore.

Digitized by Google

ALLA MAESTA' DELLA REGINA.

„ SACRA REAL CATTOLICA MAESTA'.

„ SIGNORA

„ DOvrebbero più le noſtre lagrime, che le noſtre lingue, „ umiliare a pie' della Maeſtà Voſtra i vivi ſentimenti di queſ- „ to fedeliſſimo Popolo, per la voſtra inevitabile vicina parten- „ za. E chi può ſenza lagrime eſprimere la inconſolabile pena, „ lo immenſo dolore di una lontananza, che ci divide da gli „ occhi voſtri, ci ſepara dal voſtro cuore, ci toglie la voſtra „ amabile Sovrana Real Preſenza? Dopo tanti anni, che la fe- „ deltà di queſto Popolo vi accolſe tra queſte mura, tenera „ Principeſſa del Trono di Polonia, allorche venne la Maeſ- „ ta Voſtra ad impalmare al Monarca delle Sicilie la vincitrice „ Deſtra Reale; dopo tanti anni che ſotto queſto Cielo, ſot- „ tó queſto aere, e queſto clima, benediſſe il ſommo Iddio „ il voſtro fertile ſeno, fecondandolo di tanti Sereniſſimi Infan- „ ti, per dare a noi tanti amabili concittadini; dopo tanti an- „ ni, che i voſtri ammirabili eſempi di pietà e di Religione, „ di zelo, e di coſtanza, compoſero i noſtri affetti, inſinuan- „ do loro uno innocente illibato candore; ed ora ſi ha da ſof- „ frire da noi in pace, e ſenza lagrime, la voſtra amara par- „ tenza? E' vero, o SIGNORA, che ſi doveva al voſtro „ merito un Impero più vaſto, che non era lo anguſto ſeno di „ queſto Regno. Partite dunque, e regnate. Conveniva alla „ Voſtra Grandezza la Monarchia delle Spagne, la Corona di „ tanti Popoli e di tanti Regni. Regnate pure. Noi non in- „ vidieremo alla Spagna le ſue fortune; piangeremo le noſtre „ perdite. Partite, e regnate felice. Ma rammentatevi, SI- „ GNORA, che Napoli un tempo è ſtata voſtra Padria, e voſ- „ tra Sede. Noi ſiamo ſtati voſtri figli, e figli primogeniti del „ voſtro cuore; e ſe oggi la lontananza ci divide da gli oc- „ chi voſtri, la voſtra clemenza non ci allontana dal voſtro „ cuore.

Sabato matina, ultimo giorno della ordinata gala, aſ- ſiſa la Maeſtà di detto Sovrano ſul ſuo Real Trono, aven- do a' Reali Fianchi il Terzogenito ſuo Real Figlio D. Fer- dinando, ed aſſiſtito dal ſuo Real Conſiglio di Stato, in pre-

Digitized by Google

preſenza del Sindaco del Regno, de gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città, della intera Giunta, e Deputati del Regno di Sicilia, del Tribunale della Camera di Santa Chiara, e del Luogotenente della Camera della Sommaria, reſe nota nella forma più ſolenne, e con pubblico real atto, la ſua intenzione, rinunziando al ſudetto Real Suo Figlio Terzogenito, che gli era a' fianchi, la Corona e Dominio aſſoluto di ambedue queſti Regni, dichiarandolo in ſua vece noſtro Re, e legitimo Monarca: qual atto, perche conceputo con teneri ed eſpreſſivi ſentimenti, intenerendo gli aſtanti, traſſe da tutti univerſalmente le lagrime. Nel dopo delinare, dopo avere le Maeſtà Cattoliche abbracciato il novello Sovrano, e preſo dal medeſimo comiato, ſi avviarono inſieme con gli altri Reali Principi e Principeſſe loro Figli per la ſcala ſegreta del Real Palazzo nella Regia Darſena, ove ſtavano preparate a riceverle le ricche gondole, e ſulle quali imbarcate inſieme con tutto il ſeguito, in mezzo alla comune triſtezza, e de' felici voti d' immenſo Popolo, e di Soggetti ben anche ragguardevoli accorſivi, ſi conduſſero alla Regia Squadra combinata di Spagna, e di Napoli, che ſtava ancora nella vicina rada, e che fece una triplicata ſcarica di tutto il cannone.

Si trattennero le Maeſtà Loro in rada ſino alla ſeguente matina, nella quale verſo le ore 13. d' Italia, levando le ancore, e ſpiegando le vele, ſi poſe la ſquadra alla partenza. L' ordine della marcia, e che dee eſſer ſeguito in tutto il camino a Spagna, fu il ſeguente. Marciavano come vanguardia, e battitori, lungi un tiro di cannone da tutte le vele della ſquadra, tre de' noſtri ſciabecchi, San Paſquale, San Gennaro, e San Ferdinando. Indi marciava la Fenice, nella quale erano imbarcati i Reali Sovrani, ſeguitata, per poter fare i ſegnali della notte, dal noſtro ſciabecco San Gabriele, e dalla Repititora de' ſegnali nel centro delle colonne la nave Venere, e da quella per le code delle colonne la Pallade. Alla colonna di dritta marciavano lo uno dopo l'altro i vaſcelli, il Trionfante, il Glorioſo, il Fermo, il Vincitore, ed il Conquiſtatore, e la metà de' vaſcelli del corpo di riſerba corriſpondente a detta colonna, la Galizia, il Sovrano, e la Concezione. Alla ſiniſtra colonna furono deſtinati altretanti cinque vaſcelli, la Principeſſa, il Fortunato, San Filippo, il Monarca, ed il Guerriero, coll'altra metà

Digitized by Google

del corpo di riserva composto de' tre Vascelli, il Terribile, lo Atlante, e Sant' Amalia. E finalmente formavano la retroguardia le due nostre navi, San Filippo, e San Carlo, seguitate da'restanti nostri sciabecchi, Santo Antonio, e San Luigi.

Il vento era favorevole; sì che, proseguendo con tal ordine la marcia, fu ben presto la Regia Squadra fuori dal nostro cratere, e che fino allo ultimo venne accompagnata da' voti d' immenso innumerabile Popolo accorso in tutte le marine; il quale, se perde di vista Sovrani cotanto amati e venerati, non ha punto nel cuore cancellata la di loro sempre costante rimembranza, e per li quali non si lascia da tutti universalmente, e dalle Case Religiose, di fare cotidiane preci, implorando Loro dallo altissimo Signore felicissimo viaggio, lunghi anni, prosperità, e celestiali benedizioni.

XI.

Si stabilisce il numero de' Compleannos *Reali.*

IN vigore di sovrana reale deliberazione trovasi per punto generale stabilito e prescritto doversi in ogni anno celebrare ne' tempi debbiti sei *Compleannos*, e pubbliche solenni funzioni, cioè due per la Maestà del Re, due per la Regina, e due per il primo Real Infante. Essendo ora che le Maestà Sue son passate alla Monarchia di Spagna, insorto il dubbio in alcune Università del Regno circa il metodo da osservarsi nello avvenire su questo assunto. Ha il Re nostro Signore risoluto e comandato che tali funzioni si continuino come prima, e che alle medesime si aggiungano quelle della Maestà Sua. Lo prevengo di real ordine a V. S. Illustrissima, acciò disponga che così si eseguisca.

Napoli, 3. Novembre, 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Preside di Lucera.

Si

XII.

Si ſtabiliſce ancora che due ſoli ſono i Sovrani, che ſi anno a feſteggiare, il Re Cattolico, ed il Re noſtro Signore delle due Sicilie.

HA ſentito il Re il dubbio, che ſi è propoſto da V. S. Illuſtriſſima, e da coteſta Udienza, con relazione delli 23. paſſato circa la celebrazione delli *Compleannos*, e delle pubbliche ſolenni funzioni. E mi ha quindi ordinato di far intendere a V. S. Illuſtriſſima, ed alla ſteſſa Udienza, come lo eſeguiſco, che due ſoli eſſer debbono li Sovrani, che ſi anno a feſteggiare, IL RE CATTOLICO, ed IL RE NOSTRO SIGNORE DELLE DUE SICILIE.

Napoli, 20. Giugno, 1761.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſide e Udienza di Trani.

XIII.

Nelli giorni ſolenni di Compleannos *della Maeſtà del Re noſtro Signore, ed altri di pubblica letizia, ſi ammettono in caſa del Preſide e dello Uditor Decano delle Regie Udienze Provinciali, anche li Dottori ed Avocati, a moſtrare l' oſſequio dovuto al Sovrano.*

GIuſta il ſentimento di coteſta Real Camera, ha il Re preſcritto alla Udienza di Lucera che ne' giorni ſolenni di pubblica letizia ſi ammettano in caſa del Preſide, e dello Uditor Decano, anche li Dottori e gli Avocati, a moſtrare l' oſſequio dovuto al Sovrano; ancorche non ſieno invitati dalla Città. Ne prevengo di ordine della Maeſtà Sua le Signorie Voſtre Illuſtriſſime, acciò lo ſappiano.

Palazzo, 5. Novembre, 1768.

Carlo Demarco.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Real Camera.

Si

Digitized by Google

XIIII.

Si preſcrive la metodo da tenerſi da' Miniſtri delle Regi e Udienze Provinciali, circa il trattamento, nelli giorni di Compleannos, *e di altre funzioni regali.*

ENterado el Rey nueſtro Señor de las diferencias ſubſcitadas entre los Miniſtros de eſſe Tribunal, y eſa Nobleza, con motivo del tratamento en los dias de Compleannos *y funciones reales ha ſido ſolito praticarſe. Ha reſuelto Su Mageſtad que en adelante en los dias de* Compleannos, *y demas funciones reales, ſe obſerve el ſiguiente metodo. Que el Preſide expecte en ſu caſa los Miniſtros del Tribunal, los quales ſeparadamente ſe confieran à la miſma, à paſar con el los debidos actos de congratulacion. Que todos unidos atiendan la Ciudad compueſta del Sindico, Electos Nobles y Populares, que con el Governador, que haze parte en la miſma, ſe conferirà en cuerpo, y precedente aviſo, à la caſa del Preſide, à paſar los miſmos actos de congratulacion. Que en eſte entervalo, antes de unirſe los Miniſtros y Ciudad, ſe conferiran à la caſa del dicho Preſide, y al miſmo efecto de congratularſe, la Nobleza, Abogados, y demas perſonas*

INformato il Re noſtro Signore delle differenze inſorte tra li Miniſtri di eſſo Tribunale e codeſta Nobiltà, a motivo del trattamento, che nelli giorni di *Compleannos* e funzioni regali è ſtato ſolito praticarſi. Ha riſoluto Sua Maeſtà che in avenire nelli giorni di *Compleannos*, ed altre funzioni regali, ſi oſſervi la ſeguente metodo. Che il Preſide aſpetti nella ſua caſa li Miniſtri del Tribunale, li quali ſeparatamente ſi conferiſcano alla medeſima, a paſſare con lui li dovuti atti di congratulazione. Che tutti uniti aſpettino la Città compoſta del Sindaco, ed Eletti Nobili e Popolari, che con il Governadore, il quale faccia la parte nella medeſima, ſi conferirà in corpo, e precedente aviſo, alla caſa del Preſide, a paſſare li medeſimi atti di congratulazione. Che in queſto intervallo, prima di unirſi li Miniſtri, e la Città, ſi conferiſcano alla caſa del detto Preſide, e per l'medeſimo effetto di congratularſi, la Nobiltà, Avocati,

Digitized by Google

de diſtincion de la Ciudad ; las quales , eſto es la Nobleza , Abogados , y perſonas de diſtincion , cumplidos eſtos actos , paſaran à la Yglesia , en donde deve celebrarſe la funcion , en la forma , que mas quiſieren . Saliràdeſpues de ſu caſa el Preſide , dando la derecha à los Miniſtros del Tribunal , y la yzquierda à la Ciudad y Governador ; y pervenidos juntos à la dicha Yglesia recibiran à la puerta de la miſma un acto de cumplimiento de la Nobleza . Y deſpues de terminada la funcion , y recibido à la puerta de la Yglesia otro acto de cumplimiento de la Nobleza , ſe reſtituiran con la miſma orden y metodo à la caſa del Preſide . Y , pervenidos à la puerta principal de la miſma , ſe deſpidirà el Preſide del acompañamento .

Napoles , y Junio 30. , de 1753.

El Marques Tanucci .

Señor Preſide y Audiencia de Trani .

cati , e le altre perſone di diſtinzione della Città ; le quali , ciò è la Nobiltà , Avocati , e perſone di diſtinzione , adempiti queſti atti , paſſeranno alla Chieſa , ove dee celebrarſi la funzione nella forma , che più vorranno . Partirà dopo dalla ſua caſa il Preſide , dando la diritta alli Miniſtri del Tribunale , e la ſiniſtra alla Città e Governadore ; e , giunti uniti alla detta Chiesa , riceveranno alla porta della medeſima un atto di complimento dalla Nobiltà . Dopo terminata la funzione , e ricevuto alla porta della Chieſa un altro atto di complimento dalla Nobiltà , ſi reſtituiranno col medeſimo ordine e metodo alla caſa del Preſide . E , giunti alla porta principale della medeſima , ſi ſcioglierà il Preſide dallo accompagnamento .

Napoli , a' 30. Giugno , del 1753.

Il Marcheſe Tanucci .

Signor Preſide e Udienza di Trani .

Digitized by Google

Digitized by Google

TITOLO II.

Delli Segretari di Stato.

I.

Dispaccio, con cui si rimette alla Real Camera di Santa Chiara il decreto della istituzione di quattro Segretari di Stato.

PAra la adjunta copia del real decreto rubricada de mi mano, reconocerà la Camara de Santa Clara la resolucion, que el Rey ha tomado de nombrar quatro Secretarios de Estado y del Despacho, destinando à cada uno los negocios del departimiento, que deve tener indipendente el uno del otro, segun se explican en dicho decreto. Y de orden de Su Magestad la remito à V. S., para que la referida Camara se halle enterada de esta real deliberacion con todas sus circunstancias; y execute lo, que fuere de su inspecion. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio à 30. de Julio 1737.

D. Joseph Joachin de Montealegre.

Señor D. Vincente de Ipolito.

DAlla ingiunta copia del real decreto segnato di mia mano riconoscerà la Camera di Santa Chiara la risoluzione, che il Re ha presa di numerare quattro Segretari di Stato e del Dispaccio, destinando a ciascuno di essi li negozi del Ripartimento, che dee tenere indipendentemente lo uno dallo altro, secondo in detto decreto sta spiegato. Di ordine di Sua Maestà la rimetto a V. S., affinche la riferita Camera si ritrovi informata di questa reale determinazione con tutte le sue circostanze; ed eseguа quel, che sarà di sua ispezione. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 30. di Luglio 1737.

D. Giuseppe-Gioacchino di Montealegre.

Signor D. Vincenzo d'Ipolito.

Digitized by Google

II.

Decreto della creazione di quattro Segretari di Stato. De gli affari, che a ciascuno di essi rispettivamente appartengono indipendentemente lo uno dallo altro. E della maniera, colla quale così da' Tribunali, come dalle parti, e quelli si diriggono.

HAviendomo parecido expediente oportuno, para establecer el mas prompto despacho, para el meyor servicio mio, y utilidad publica de estos Reynos, la creacion de quatro Secretarios, y que cada uno tenga à su cargo el despacho de los negocios de su departimiento, indipendentemente el uno del otro. He resuelto destinar sus incombencias en la forma sieguiente.

Al Marques de Salas Don Joseph-Joachin de Montealegre Secretario de Estado y del Despacho, por lo, que toca à Estado, Guera, Marina, Casa Real, Sitios Reales, Cazador Mayor de Corte, Montero Mayor de este Reyno, Junta de Guerra, Auditores Generales de Guera, y de Marina, Grande Almirante, Audiencia General de lo Exercito, Superintendente de los Correos, excepto lo, que toca à administrar la Real Hazienda, que procede de ellos; mercedes de Pensiones sobre el producto de los Castillos, y lo, que toca à su admini-

ESsendomi sembrato spediente opportuno, per istabilire il più pronto disbrigo, per il maggior servigio mio, e utilità pubblica di questi Regni, la creazione di quattro Segretari, e che ciascuno tenga a suo carico la spedizione de'negozi del suo ripartimento, indipendentemente lo uno dallo altro. Ho risoluto destinare le loro incombenze nella maniera seguente.

Il Marchese di Sala D. Giuseppe-Gioacchino Di Montealegre Segretario di Stato e del Dispaccio, per quel, che tocca a Stato, Guerra, Marina, Casa Reale, Siti Reali, Cacciadore Maggiore di Corte, Montiero Maggiore di questo Regno, Giunta di Guerra, Uditori Generali di Guerra, e di Marina, Grande Almirante, Udienza Generale dello Esercito, Soprintendenza de' Corrieri, eccetto quel, che appartiene ad amministrare la Regale Azienda, che deriva da quello; mercedi di Pensioni sopra il proddotto delli Castelli,

Digitized by Google

miniſtracion , y recaudacion ; como tambien lo perteneciente à mis intereſes en los Eſtados de Parma , y Placencia , llamados comunemente Alodiales; *como tambien los demas intereſes, que por la miſma raçon tengo en Roma ; coreſpondencias con los Miniſtros mios , que reſiden en las Cortes eſtrangeras , y con los, que de ella reſidieren en la mia; con los quales quando ſe haya de tratar , ò comunicar negocio, aunque ſea perteneciente à las otras tres Secretarias, los Secretarios de eſtas, examinado y dirigido que hayan el negocio, lo paſaran al Secretario de la Negociacion , y Coreſpondencia con los Miniſtros Eſtrangeros , paraque eſte lo trate , y comunique con ellos, y deſpues me de cuenta ; para que , examinandolo en mi Conſejo de Eſtado , pueda tomar la reſolucion , que fuere ſervido .*

Don Bernardo Tanucci por Secretario de Eſtado , y del Deſpacho , por lo tocante à Juſticia y Gracia ; como ſon los del Govierno interior de eſtes Reynos , que pertenecen à la Gran Corte de la Vicaria , Conſejo de Santa Clara, Comiſario de Campaña , Audiencias de eſte Reyno , Superintendencia de Campaña , y todo lo, que toca al reglamiento de la Viſita de los Protocolos , y Aſſenſos Feudales ; los Feu-

li , e ciò, che tocca alla ſua amminiſtrazione,e riſcuotimento;ſiccome ancora a ciò, che appartiene alli miei intereſsi nelli Stati di Parma e Piacenza , chiamati comunemente *Allodiali* ; ſiccome ancora gli altri intereſsi, che per la medeſima ragione tengo in Roma ; corriſpondenze colli Miniſtri miei , che riſiedono nelle Corti Straniere , e con quelli , che di quelle riſiederanno nella mia ; colli quali quando ſi abbia da trattare o comunicare affare , abbenche ſia appartenente alle altre tre Segreterie , li Segretari di queſte , eſaminato e digerito che avranno lo affare , lo paſſeranno al Segretario della Negoziazione , e Corriſpondenza colli Miniſtri Stranieri , affinche queſto lo tratti , e communichi con quelli , e dopo me lo farà preſente ; affinche , eſaminandolo nel mio Conſiglio di Stato , poſſa prendere la riſoluzione , che biſognerà .

D. Bernardo Tanucci per Segreteria di Stato e del Diſpaccio per quel , che riguarda Giuſtizia e Grazia ; come ſono quelli del governo interiore di queſti Regni, che appartengono alla Gran Corte della Vicaria, Conſiglio di Santa Chiara, Commeſſario di Campagna, Udienze di queſto Regno , Soprintendenza di Campagna , e tutto ciò , che appartiene al regola-

men-

Digitized by Google

Feudos, que me pertenecen en eſte Reyno de Napoles por mi Caſa Materna, por lo, que toca à lo Governativo; pues por lo, que toca à la Hacienda de ellos, deverà correr eſta por el Secretario de Eſtado de eſta Negociacion; la Corte Pretoriana, la Gran Corte, el Tribunal del Conſiſtorio, la Audiencia de Meſina en Sicilia, y los Preſidios de Toſcana, y Plaça de Longon, por lo tocante à lo Politico.

Don Juan Brancacho Secretario de Eſtado y del Deſpacho, por lo tocante à la Real Hazienda, y Comercio, Camara de la Sumaria, Aduana de Foxa, Junta del Alivio, y del Comercio, Annona de eſta Capital, Superintendencia de la Sanidad, Delegacion de Cambios, Adminiſtracion del producto de los Correos, y de los Feudos, que en eſte Reyno me pertenecen por mi Caſa Materna, Tribunal del Patrimonio en Sicilia, y Conſulado de Meſina, y la Adminiſtracion, y Recaudacion de la Cruzada en à quel Reyno.

Don Gaetano Brancone Secretario de Eſtado y del Deſpacho, por lo, que toca à lo Eccleſiaſtico, Delegacion de la Real Juriſdicion, Capelan Mayor, y su Curia, Capilla Real de mi Palacio, Exſequatur *de la Real Camara de Santa Clara, las Univerſitades de los Eſtu-*

mento della Viſita de' Protocolli, e Aſſenſi Feudali; li Feudi, che mi appartengono in queſto Regno di Napoli dalla mia Caſa Materna, per quel, che riguarda al governo; poiche per rapporto alla rendita di quelli, dovrà queſta caminare per il Segretario di Stato di queſto Affare; la Corte Pretoriana, la Gran Corte, il Tribunale del Conciſtoro, la Udienza di Meſsina in Sicilia, e li Presìdi di Toſcana, e Piazza di Longone, per quel, che riguarda il Politico.

D. Giovanni Brancaccio Segretario di Stato e del Diſpaccio, per quel, che appartiene alla Reale Azienda, e Commercio, Camera della Sommaria, Dogana di Foggia, Giunta dello Allevio, del Commercio, Annona di queſta Capitale, Soprintendenza della Salute, Delegazione de' Cambi, Amminiſtrazione del proddotto delle Poſte, e delli Feudi, che in queſto Regno mi appartengono per la mia Caſa Materna, Tribunale del Patrimonio in Sicilia, e Conſolato di Meſsina, e l' amminiſtrazione e riſcuotimento della Cruciata in quel Regno.

D. Gaetano Brancone Segretario di Stato e del Diſpaccio toccante allo Eccleſiaſtico, Delegazione della Reale Giuridizione, Cappellano Maggiore e ſua Curia, Cappella Reale

Digitized by Google

Estudios Reales de esta Ciudad, y de la de Catania en Sicilia, Licencias para el examen, impresion de Libros, consultas y provistas para los Empleos y Beneficios Eclesiasticos Regios, la Negociacion del Nuncio por lo tocante à lo Eclesiastico de este Reyno de Napoles, y Juez de la Monarchia, y Tribunal de la Inquisicion en Sicilia, y Cruzada; excepto la Administracion de sus Caudales; que esto deberá correr por el Secretario de Estado de Hacienda.

Que, en caso de legitimo impedimento de algun de los referidos quatro Secretarios de Estado, passe el Despacho interinamente del Secretario de Estado por lo tocante à Negocios Estrangeros al de Justicia, el de Justicia al de Hacienda, el de Hacienda al de lo Eclesiastico, y de este à el de los Negocios Estrangeros, y assi subcesivamente.

Qualquiera orden, que yo diere à qualquiera de los quatro Secretarios, que no sea de su inspecion, deberà dirigirsela con papel al Secretario, à quien tocare el negocio, de que se trata en ella; para que por el dicho se me de cuenta, y se execute lo, que yo mandare.

Las pragmaticas, y leyes, que se publicaren, y las patentes, y privilegios de Ministros, y Go-

le del mio Palazzo, *Exequatur* della Real Camera di Santa Chiara, la Università degli Studi Reali di questa Città, e di quella di Catania in Sicilia, Licenze per lo esame, stampa di Libri, consulte e provviste per gl' Impieghi, e Benefizi Ecclesiastici Regi, il trattamento col Nunzio per quel, che appartiene allo Ecclesiastico di questo Regno di Napoli, e Giudice della Monarchia, e Tribunale della Inquisizione in Sicilia, e Crociata, eccetto l'amministrazione e riscuotimento de capitali di quella: poichè questo dovrà caminare per il Segretario di Stato dell' Azienda.

Che, in caso di legittimo impedimento di alcuno delli riferiti quatro Segretari di Stato, passi il Dispaccio interinamente del Segretario di Stato toccante a gli Affari Stranieri a quello di Giustizia; quello di Giustizia a quello di Azienda; quello di Azienda a quello dello Ecclesiastico, e questo a quello de gli Affari Stranieri; e così successivamente.

Ogni ordine, che io darò a qualsiha delli quatro Segretari, che non sia di sua ispezione, dovrà diriggersi con biglietto al Segretario, a cui apparterrà il negozio, del quale si tratterà in quello; affinche

y Governadores Politicos de estos mi Reynos, y los papeles de oficio, se expediran y firmaran por el Secretario de la Negociacion, à quien tocare. Pero, quando para esto se necessitare mi Real Estampilla, deberà esta ponerse por el Secretario de Estado y del Despacho por lo tocante à los Negocios Estrangeros, en cuya Secretaria està la Estampilla; al qual se remitirà solamente à este fin el despacho. Bien entendido que se deberà continuar la pratica del vidit del Presidente del Consejo de Santa Clara, como Vice-Protonotario, y de la firma del Secretario de la Camara de Santa Clara.

Todos los Tribunales, Juntas, y Ministros, deberan dirigir sus consultas y representaciones por los respectivos quatro Secretarios de Estado, à quien tocare, segun el negocio, que se tratare en ellas; las que examinadas y digeridas en mi Consejo de Estado, tomare las resoluciones, que fuere servido.

Las partes, ò pretendientes, dirigiran sus memoriales por los respectivos quatro Secretarios, à quien tocare el negocio, de que se tratare en ellos. Y, si sucediere que los dichos memoriales contengan varios capitulos, ò instancias diferentes, pertenecientes à distinctos Secretarios; el, que reciviere el memorial, despacharà lo, que tocare

dal medesimo mi si dia conto, e si eseguisca quel, che io comanderò.

Le prammatiche, e le leggi, che si pubblicheranno, e le patenti e privilegi de' Ministri, e Governadori Politici, di questi miei Regni, e li biglietti di avviso, si spediranno e firmeranno dal Segretario de gli Affari, a cui apparterrà. Però, quando per questo bisognerà la mia Reale Stampiglia, dovrà questa mettersi dal Segretario di Stato e del Dispaccio per lo toccante a gli Affari Stranieri, nella cui Segreteria sta la Stampiglia, al quale si rimetterà a questo sol fine il dispaccio. Ben inteso che si dovrà continuare la pratica del *Vidit* del Presidente del Consiglio di Santa Chiara, come Vice-Protonotario, e della firma del Segreteria della Camera di Santa Chiara.

Tutti li Tribunali, Giunte, e Ministri, dovranno dirigere le loro consulte e rappresentanze per li quattro Segretari di Stato, a' quali toccherà, secondo il negozio, che si tratterà in quelle; le quali esaminate e digerite nel mio Consiglio di Stato, prenderò le risoluzioni, che resterò servito prendere.

Le parti, o pretendenti, diriggeranno li loro memoriali per li rispettivi quattro Segretari, a' quali apparterrà lo affare,

Digitized by Google

se à su Negociacion, y prevendrà à la parte recurra con nuevo memorial por lo, que toca à las otras instancias à la Secretaria, adonde tocaren. Y los memoriales, que en derechura se me presentaren, se remitiran à la Secretaria de Estado tocante à los Negocios Estrangeros, para que de esta se distribuiscan à las otras, segun los negocios, que contengan; para que por cada una se me de cuenta de sus contenidos, quedandose la de Estado de los Negocios Estrangeros con los, que fueren de su inspecion.

El Tribunal de la Real Camara de Santa Clara me consultarà todos los Emplos de Toga de este Reyno, Presidados, Gaviernos Politicos por la Secretaria de Justicia y Gracia, proponiendo tres Sugetos para cada uno de los Empleos. A cuyo efecto presenteran las Partes interesadas relaciones de sus graduaciones, meritos, y servicios en la Secretaria de la Camara de Santa Clara; la qual Camara tendrà assi mismo la facultad de consultarme, y proponerme todos aquellos Sugetos, que, aunque nò pretendan, sean benemeritos: pudiendo los pretendientes dar memorial à los Ministros de la Camara, para informarles de sus pretensiones; y lo mismo executaran por la respective à los Consejeros de Estado. Però nò memore, di cui si tratterà in quelli. E, se accadrà che li detti memoriali contengano vari capi, o istanze differenti, appartenenti a distinti Segretari; colui, il quale riceverà il memoriale, dispaccerà quello, che apparterrà al suo Carico, e preverrà alla parte, che ricorra con novo memoriale, per quel, che appartiene alle altre domande, alla Segreteria, a cui toccherà. E li memoriali, li quali mi si presenteranno a dirittura, si rimetteranno alla Segreteria di Stato toccante a gli Affari Stranieri, acciò da questa si distribuiscano alle altre, secondo li negozi, che contengono; affinche da ciascuna mi si dia conto del contenuto in quelli: restando in quella di Stato de gli Affari Stranieri quelli solamente, che saranno di sua ispezione.

Il Tribunale della Real Camera di Santa Chiara mi consulterà tutti gl'Impieghi di Toga di questo Regno, Presidati, Governi Politici, per la Segreteria di Giustizia e Grazia, proponendo tre Soggetti per ciascuno de gl' Impieghi. A qual'effetto presenteranno le parti interessate le relazioni delle loro graduazioni, meriti, e servigi, nella Segreteria della Camera di Santa Chiara, la quale avrà parimente la facultà di consultarmi, e pro-

Digitized by Google

moriales, por que estos deveran presentarmese en derechura, ò por los respectivos Secretarios.

Lo mismo deverà praticar el Tribunal del Presidente, y Consultor de Sicilia, embiando las consultas por medio del Virrey de aquel Reyno; quien deberà exponerme su parecer sobre ellas, passando despues à la Junta de la Consulta de Sicilia establecida en esta Capital; para que la misma me exponga su dictamen sobre todo.

El referido Virrey de Sicilia deverà darme cuenta de todo lo, que esta à su cargo, como hasta à qui por medio de los respectivos quatro Secretarios de Estado, segun el negocio que tocara à cada uno.

El Tribunal de la Camara de la Summaria me consulterà en la propria forma que la Camara de Santa Clara, solo las Plaças de Presidentes de Capa y Espada; y el Tribunal del Real Patrimonio en Sicilia, los de Maestros Racionales de dicho Tribunal: dirigiendo sus consultas al Tribunal de la Camara de la Summaria por la Secretaria de Hacienda; y el del Real Patrimonio por el Virrey de Sicilia; y este por la misma Secretaria de Hacienda.

En las causas de validacion, ò invalidacion de los Administradores de las Universidades de

propormi tutti quelli Soggetti, che benche non pretendano, sieno meritevoli: potendo li pretensori dar le memorie alli Ministri della Camera, per informarli delle loro pretensioni; ed il medesimo faranno per rispetto alli Consiglieri di Stato. Non daranno però alli medesimi memoriali; poicche questi dovranno presentarsi a me a dirittura, o per li rispettivi Segretari.

Il medesimo dovrà praticare il Tribunale del Presidente e Consultore di Sicilia, mandando le consulte per mezzo del Vicerè di quel Regno; il quale dovrà espormi il suo parere sopra quelle, passando dopo alla Giunta della Consulta di Sicilia stabilita in questa Capitale, affinche la medesima mi esponga il suo parere sopra tutto.

Il rifferito Vicerè di Sicilia dovrà darmi conto di tutto quel, che è di suo Carico; siccome finora, per mezzo delli rispettivi quattro Segretari di Stato, secondo il negozio, che toccherà a ciascuno.

Il Tribunale della Camera della Sommaria mi consulterà, nella propria forma che la Camera di Santa Chiara, solamente le Piazze di Presidenti di Cappa e Spada; ed il Tribunale del Real Patrimonio in Sicilia, quelli de' Maestri Razionali del detto Tribunale; diri-

Digitized by Google

de eſte Reyno, continuerà à proceder el Conſejo de Santa Clara. Excepto en aquellas, cuyo Patrimonio eſta deducido en la Camara de la Sumaria ; en las quales deberà proceder dicha Camara de la Sumaria.

La Camara de Santa Clara me dirigerà ſus conſultas por la Segretaria deſtinada al negocio, de que ſe tratare en ellas. Y, para obviar confusion y dilacion en los negocios, deverà dirigir ſus decretationes al Tribunal de la Camara de la Sumaria, en virtud de mi conſtitucion de 8. de Julio del 1735. ; citando dicha Camara de Santa Clara en todas las decretaciones la fecha y año.

Deverà tambien la miſma Camara de Santa Clara continuar à decidir las competencias juriſdicionales de los Tribunales, ſean de Seglar à Seglar, ò de Seglar à Eccleſiaſtico ; embiandoſe à la referida Camara de Santa Clara por los referidos quatro Secretarios de Eſtado las relaciones, que por dichos Tribunales ſe le remitieſſen, para la deciſion.

El Secretario de la Camara, en lugar de las dos liſtas, que antes hazia de memoriales de lectura, deberà remitir una ſola à la Secretaria de Juſticia.

Tendraſe entendido aſsì, para ſu execucion y cumplimiento, en

dirigendo le loro conſulte al Tribunale della Camera della Sommaria per la Segreteria dell' Azienda ; e quello del Real Patrimonio per mezzo del Vicerè di Sicilia, e queſti per la medeſima Segreteria dell' Azienda.

Nelle cauſe di validità o invalidità della elezione de gli Amministradori delle Univerſità di queſto Regno continuerà a procedere il Conſiglio di Santa Chiara. Eccetto in quelle, il cui patrimonio ſi ritroverà dedotto nella Camera della Sommaria ; nelle quali dovrà procedere la detta Camera della Sommaria.

La Camera di Santa Chiara mi diriggerà le ſue conſulte per la Segreteria deſtinanda al negozio, di cui ſi tratterà in quelle. E, per ovviare la confuſione e la dilazione nelli negozi, dovrà diriggere le ſue decretazioni al Tribunale della Camera della Sommaria, in virtù della mia coſtituzione de' 8. di Luglio del 1735. ; citando la detta Camera di Santa Chiara in tutte le decretazioni la data, ed anno.

Dovrà ancora la medeſima Camera di Santa Chiara continuare a decidere le competenze giuridizionali de' Tribunali, ſieno da Secolare a Secolare, o di Secolare a Eccleſiaſtico ; inviandoſi alla riferita Camera di Santa Chiara dal-

Digitized by Google

en la parte, que tocare à cada uno. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad.

En Napoles à 30. de Julio 1737.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

li riferiti quattro Segretari di Stato le relazioni, le quali dalli detti Tribunali se le rimetteranno per la decisione.

Il Segretario della Camera, in luogo delle due liste, che prima faceva de' memoriali di lettura, dovrà rimetterne una sola alla Segreteria di Giustizia.

Così si resterà inteso, per la sua esecuzione e adempimento, nella parte, che toccherà a ciascuno.

Segnato dalla Real Mano di Sua Maestà.

In Napoli a' 30. di Luglio 1737.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

III.

Occorrendo farsi dispaccio dalle Reali Segreterie, che porti dispensa di legge, deesi in quello esprimere che il Re dispensa.

PEr ovviare a qualunque inconveniente, che le regali risoluzioni mal intese da' Tribunali potrebbero produrre. Ha risoluto il Re per punto generale, e vuole, che sempre che occorra farsi dalle sue Regali Segreterie qualche dispaccio, che porti dispensa alla legge, si rammenti, e si esprima, che Sua Maestà dispensa; poicche senza tale espressa dispensa resterebbe alli Tribunali il dubbio, se la tal legge sia stata fatta presente alla Maestà Sua. Lo significo di real ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza, e governo della Real Camera.

Portici 12. Aprile 1766.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Spiriti.

TI-

Digitized by Google

IIII.

Reale Determinazione fatta dalla Maestà del Re Cattolico Carlo Terzo, prima della sua partenza per le Spagne, per li quattro Segretari di Stato.

DOpo avere il Re promosso me alla Carica di Consigliere di Stato, e dopo aver determinato che il Marchese di Squillace Segretario di Stato, Guerra, e Marina, e della Reale Azienda, e Ramo del Commercio, e Sopraintendente, vada servendo Sua Maestà a Spagna; si è servito, confermando me nella Carica di Segretario di Stato e della Casa Reale, alla quale ha unito il Ramo de' Teatri, di far passare D. Giulio-Cesare di Andrea, Segretario di Stato e del Dispaccio Ecclesiastico, ad occupare la Carica di Segretario di Stato e della Reale Azienda, e del Ramo del Commercio, e di Sopraintendente; e di conferire la Carica di Segretario di Stato, Guerra, e Marina, a D. Antonio del Rio; e quella di Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, e del Dispaccio Ecclesiastico, a D. Carlo Demarco. Di ordine sovrano lo significo a V. S. Illustrissima e alla Udienza, affinchè stia in questa intelligenza, per suo governo e regolamento.

Napoli, 6. Ottobre, 1759.

Bernardo Tanucci.

Signori Preside e Uditori di Lucera.

V.

Consimile dispaccio rimesso alla Regia Camera della Sommaria.

QUeriendo el Rey Catholico nuestro Señor, antes de partir para España, dexar

VOlendo il Re Cattolico nostro Signore, prima di partire per la Spagna, lasciare so-

Digitized by Google

sobre otro pie sus Reales Secretarias, y proveer las, que estan à mi Cargo, respecto de haver determinado que le vaya sirviendo en aquella Monarquia. Ha resuelto que el Marques Tanucci quede con el Cargo de aquella de Estado y de la Real Casa. Que D. Julio-Cesar de Andrea pase de aquella de Estado y del Despacho Eclesiastico à la Secretaria de Estado y del Despacho de la Hazienda, y Superintendencia General de la misma. Ha elegido à D. Antonio del Rio por Secretario de la Real Secretaria de Estado, Guerra, y Marina. Y ha hecho Secretario de Estado, Justicia y Gracia, y del Despacho Eclesiastico, à D. Carlos Demarco.. Lo participo à V. S. de orden de Su Magestad, para inteligencia de la Sumaria. Deviendo estar en la inteligencia de que el mencionado D. Julio-Cesar de Andrea, como Superintendente General de la Real Hazienda, deve disfrutar de la tercera parte de toda suerte de controbandos, y de todos los derechos y emolumentos anexos al empleo, y gozar de todas las prerogativas, facultades, honores, y exempciones, que yò he gozado, como tal Superintendente General de la Real Hazienda: por ser èsta

pra altro piede le sue Reali Segreterie, e proveder quelle, che stanno a mio Carico, per aver egli determinato che io lo vada servendo in quella Monarchia. Ha risoluto che il Marchese Tanucci resti con il Carico di quella di Stato e della Real Casa. Che D. Giulio-Cesare di Andrea passi da quella di Stato e del Dispaccio Ecclesiastico alla Segreteria di Stato e del Dispaccio dell' Azienda, e Soprantendenza Generale della medesima. Ha eletto D. Antonio del Rio per Segretario della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina. E ha fatto Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, e del Dispaccio Ecclesiastico, D. Carlo Demarco. Lo partecipo a V. S. di ordine di Sua Maestà, per intelligenza della Camera della Sommaria. Dovendo stare nella intelligenza che il menzionato D. Giulio-Cesare di Andrea, come Sopraintendente Generale della Reale Azienda, dee percepire la terza parte di ogni sorta di controbandi, e di tutti li diritti ed emolumenti annessi allo impiego; e godere di tutte le prerogative, onori, ed esenzioni, che io ho goduto come tal Sopraintendente Generale della Reale Azienda: per essere così la real volontà di Sua Maestà. Dio guardi a

Digitized by Google

la real voluntad de Su Magestad . Dios guarde à V. S. muchos años , como deſſeo .

Palacio , à 9. de Octubre , 1759.

El Marques de Squilaci.

Señor Marques Cito .

di a V. S. molti anni , come deſidero .

Palazzo , a' 9. di Ottobre , 1759.

Il Marcheſe di Squillace .

Signor Marcheſe Cito .

V I.

Occorrendo ad alcuno de' Segretari di Stato , per materia della propria inſpezione , notizie o conſulte di affari attinenti ad altra Segreteria , da' Tribunali non dipendenti dalla propria ; debba diriggerne la richieſta non già al Tribunale , che potrà darle , ma al riſpettivo Segretario di Stato , da cui quel tal Tribunale dipenda .

IL Re ha determinato che , qualora a taluno de'ſuoi Segretari di Stato occorra per materia della propria inſpezione aver conſulte o notizie da' Tribunali , che non dipendano dalla propria Segreteria , di affari dipendenti o attinenti ad altra Segreteria ; debba diriggerne la richieſta non già al Tribunale , che dovrà e potrà darle , ma al riſpettivo Segretario di Stato , da cui quel tale Tribunale dipenda , per darſi dallo ſteſſo le diſpoſizioni corriſpondenti : fermo reſtando per le materie , che non riguardano la propria inſpezione di ciaſcun Segretario di Stato , quanto ſi è praticato finora . Di real ordine lo partecipo a V. S. Illuſtriſſima , per regola e governo della Camera , nella parte , che le tocca .

Palazzo , 23. Febbraio , 1761.

Giulio-Cefare di Andrea .

Signor Marcheſe Cito .

Digitized by Google

§. UNICO.

Di alcune altre Reali Determinazioni appartenenti a' Segretari di Stato, ed a gli Uffiziali delle Reali Segreterie.

VII.

Dispaccio, con cui si manda al Sagro Regio Consiglio la real determinazione che non solamente li Ministri, i loro figli, e congiunti fino al quarto grado, ed i loro servitori; ma eziandio li Segretari di Stato, e gli Uffiziali delle Reali Segreterie, non possano accettar procure di sorta alcuna.

EN despacho de 21. de Octubre del año proximo pasado, cuya copia es la adjunta, se sirve Su Magestad prevenir al Conde mi Señor la resolucion, que ha tomado de que se comprehendan en la prohibicion de que los Ministros, sus hijos, y parientes, no admitan poderes de particulares; los Secretarios y Oficiales de las dos Secretarias de Guerra y Justicia de este Reyno. Y me manda Su Excelencia se la rimita à V. S., para que en el Sacro Consejo se tenga entendido. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 9. de Febrero, de 1693.

Antonio de Veter.

Señor Regente Presidente del Sacro Consejo.

CON dispaccio de' 21. di Ottobre dello anno prossimo passato, la cui copia è la ingiunta, si serve Sua Maestà prevenire al Conte mio Signore la risoluzione, la quale ha presa, che si comprendano nella proibizione che li Ministri, li suoi figli, e congiunti, non ammettano procure di particulari; anche li Segretari ed Uffiziali delle due Segreterie di Guerra e Giustizia di questo Regno. E mi comanda Sua Eccellenza che si rimetta a V. S., affinche il Sagro Consiglio stia in questa intelligenza. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 9. di Febbraio, 1693.

Antonio de Veter.

Signor Reggente Presidente del Sagro Consiglio.

Dispac-

Digitized by Google

VIII.

Dispaccio della Maestà del Re su tale assunto.

El Rey.

Ilustre Conde de Santo Estevan, Virey, Lugarteniente, y Capitan General, en mi Reyno de Napoles.

EN despacho de 23. de Setiembre del año proximo pasado, y de primero de Julio de este presente año, tube por bien prohibir à todos mis Ministros, sus hijos, y parientes dentro del quarto grado, y à criados de Ministros, admitan poderes de particulares, por los motivos, que en ellos se expresan. Y atendiendo à los mismos. Ha parecido deziros aora, por mas declaracion y extencion de las mencionadas ordenes, que tambien se han de comprehender en dicha prohibicion los Secretarios y Oficiales de las dos Secretarias de Guerra y Justicia de este mi Reyno; por ser justo evitar con esto se ocupen, y gasten el tiempo, en usar de los poderes, que les dieren, para cobranzas, y otras cosas. Y para el cumplimiento y observancia de esta orden dareis la conveniente à las partes, donde toca, como os lo encargo y mando; y me avisareis del recibo, y quedar notada en las partes, donde fuere nece-

Il Re.

Illustre Conte di Santo Stefano, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale, nel mio Regno di Napoli.

CON dispaccio de' 23. di Settembre del prossimo passato anno, e del dì primo di Luglio di questo presente anno, ebbi per bene proibire a tutti li miei Ministri, a' loro figli, e congiunti dentro il quarto grado, ed a' servitori di Ministri, lo ammettere procure di particulari, per li motivi, che in quelli si esprimono. E riguardando li medesimi. Mi è parso dirvi ora, per maggior dichiarazione ed estensione delli menzionati ordini, che si debbano ancora comprendere in detta proibizione li Segretari, ed Ussiziali, delle due Segreterie di Guerra e Giustizia di cotesto mio Regno: per esser giusto evitar con questo si occupino e spendano il tempo in esercitare le procure, che gli daranno, per esiggenze, ed altre cose. E per il compimento ed osservanza di quest' ordine darete quel, che conviene alle parti, a' quali appartiene, come ve lo incari-

co

ſario, para que aſsì ſe obſerve en lo adelante.

De San Lorenzo, à 21. de Octubre, 1692.

Yo el Rey.

Zarate Secretarius.

Con las ſeñales del Conſejo.

Es copia ſacada del deſpacho original, que con los demas ſe conſerva en eſta Secretaria de Eſtado y Guerra.

Palacio, à 9. de Febrero, 1693.

Antonio de Veter'.

co e comando; e mi aviſerete il ricevo, e di rimanere regiſtrato nelle parti, ove ſarà neceſſario, affinche così ſi oſſervi in avenire.

Da San Lorenzo, a' 21. di Ottobre, 1693.

Io il Re.

Zarate Segretario.

Colli Segni del Conſiglio.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal diſpaccio originale, che con gli altri ſi conſerva in queſta Segreteria di Stato e Guerra.

Palazzo, a' 9. di Febbraro, del 1693.

Antonio de Veter.

Dalli libri *Notamentorum* del Sagro Regio Conſiglio.

VIIII.

Si ordina che gli Uffiziali delle Reali Segreterie, al pari di tutti gli Uffiziali Regi, e di qualunque carattere, non poſſono eſercitare Aggenzie.

HO fatto preſente al Re la conſulta della Camera della Sommaria de' 6. del paſſato Aprile, colla quale ha raſſegnato quanto è occorſo nella cauſa tra D. Tomaſo Birouſti fittuario de' Feudi di Cirignola e Biſaccia, e il Conte di Egmont, così per quello riguarda il ſequeſtro, che fu diſpoſto de gli animali, ed altri beni ſiſtenti in detti Feudi, come per quello concerne al ſuceſſivo decreto emanato dal Tribunale, con cui ſi ordinò che, ſenza pregiudizio della diſcuſſione de' capi di nullità prodotti per parte del Birouſti, ſi prendeſſe una ſommaria informazione della convenzione paſſata poco prima del detto ſequeſtro, tra eſſo Birouſti, e gli Avocati ed Aggente del Conte, così che fratanto doveſſero conſegnarſi gli animali, vittovaglie, ed altro; e ciò eſeguito niente ſi foſſe innovato. E la Maeſtà Sua, ſiccome è rimaſta in-

for-

Digitized by Google

formata di tutto ciò, così ha risoluto e vuole che la Camera attenda al sollecito disbrigo della enunciata causa.

E rispetto poi alla seconda parte, che contiene la detta consulta, relativa alle prammatiche in essa accennate dalla Camera, col motivo dell'Aggenzia, che tiene di detti Feudi D. Michele Acciardi Uffiziale della Real Segreteria di Stato e del Dispaccio di Giustizia. Mi comanda la Maestà Sua dire a V.S. Illustrissima, per intelligenza della Camera, e adempimento, che non occorreva che le mentovate prammatiche precisamente interloquissero de gli Uffiziali delle Reali Segreterie di Stato, quando in esse per punto generale se ne prescrive il divieto a qualsivogliano Uffiziali Regi, e di qualunque carattere. E perciò Sua Maestà intende che gli Uffiziali di Segretarie di Stato non possano, ne direttamente ne indirettamente, esercitare tali Aggenzie.

Palazzo, 11. Giugno, 1772.

Giovanni di Goyzuetta;

Signor Marchese Cavalcanti.

Digitized by Google

Digitized by Google

TITOLO III.

Della Pianta della Real Camera, e del Sagro Regio Consiglio, di Santa Chiara.

I.

Il Re Carlo oggi Monarca delle Spagne, avendo formata la Pianta della Real Camera, e del Sagro Regio Consiglio, di Santa Chiara, e le leggi, colle quali debbonsi questi due Supremi Tribunali dirriggere e governare, ne rimise la copia al Presidente, che allora destinò, per la esecuzione ed osservanza.

HAviendo Su Magestad [Dios lo guarde] sido servido declarar la Planta, que le ha parecido dar al Consejo de Santa Clara, y las leyes, bajo de las quales se deve para aora governar, y dirigirse. Lo participo à V. S., remitiendole la copia adjunta, afin de que se firme con el solito vidit *al pie del despacho, y que se haga luego publicar en los lugares, y forma acostumbrada. Y me manda Su Magestad comuniçarlo señaladamente à V.S., à quien tiene yà nombrado y declarado por el Presidente del Consejo de Santa Clara, de cuyo empleo le considera à V.S. en*

ESsendo Sua Maestà [che Dio guardi] stata servita dichiarare la Pianta, che l'è sembrata dare al Consiglio di Santa Chiara, e le leggi, sotto le quali si dee per ora governare, e dirriggere. Lo partecipo a V. S., rimettendole la ingiunta copia, affinche si firmi col solito *vidit* in piedi del dispaccio, e che si faccia subito pubblicare nelli luoghi e forma soliti. Mi comanda Sua Maestà comunicarlo spezialmente a V. S., a chi ha già numerato e dichiarato per Presidente del Consiglio di Santa Chiara, del cui impiego considera V. S. in possessione; affin-

en poſſeſſion; para que, al tiempo de las declaraciones de su real voluntad, le de luego la devida execucion, formandoſe ſegun ella el Conſejo y Camara de Santa Clara, arreglando ſus funciones. Lo que participo à V. S., para que mañana 23. del corriente ſe de su cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Napoles à 22. de Junio 1735.
El Conde De Charny.
Señor Duque de Lauria.

affinche, nel tempo delle dichiarazioni della ſua real volontà, le dia ſubito la dovuta eſecuzione, formandoſi ſecondo quella il Conſiglio e la Camera di Santa Chiara, regolando le ſue funzioni. Il che partecipo a V. S., affinche domattina 23. del corrente le dia la ſua eſecuzione. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Napoli a' 22. Giugno 1735.
Il Conte di Charny.
Signor Duca di Lauria.

II.

Nuova Pianta della Real Camera, e del Sagro Conſiglio, di Santa Chiara.

Nueva Planta, y formacion, del Conſejo llamado de Santa Clara.

Preſidentes

El Duque de Lauria D. Adrian Calà de Lanzina, y Ulloa.

Caporuedas, ò Preſidentes de Sala, que deven formar con el Preſidente la nueva Camara de Santa Clara.

D. Domingo Caſtelli.
D. Oracio Rocca.
D. Antonio Mayocco.
D. Franciſco Ventura.

Conſejeros.

D. Franciſco Lanario.
D. Ceſar Invitti.
D. Vitale de Vitale.

D. Tho-

Nuova Pianta, e formazione, del Conſiglio chiamato di Santa Chiara.

Preſidente

Il Duca di Lauria D. Adriano Calà di Lanzina, e Ulloa.

Caporuota, o Preſidenti di Sala, che debbono formare col Preſidente la nuova Camera di Santa Chiara.

D. Dommenico Caſtelli.
D. Orazio Rocca.
D. Antonio Maggiocco.
D. Franceſco Ventura.

Conſiglieri.

D. Franceſco Lanario.
D. Ceſare Invitti.
D. Vitale di Vitale.

D. Tom-

Digitized by Google

D. Thomas Vargas.
D. Franciſco Crivelli.
D. Domingo Bruni.
D. Franciſco de Onofrio.
D. Nicolas Fragiani.
D. Fernando Porcinari.
D. Juanantonio Caſtañola.
D. Marcio Cirilo.
D. Joſeph-Maria Andreaſſi.
D. Carlos Gaeta.
D. Ceſar Buenvicini.
D. Baltaſſar Cito.
D. Franciſco Guerracio.
D. Joſeph Capezzuto.
El Abogado D. Franciſco-Nicolas Placentino.
N.N. *Que deſpues ſe declararan.*
N.N.
El Abogado D. Vicente de Ipolito.
El Abogado D. Carlos Danza.
El Abogado D. Thomas Caravita.

Governador de Capua.
El Conſejero D. Franciſco de Onofrio.

Caporuedas de la Vicaria Criminal.
El Conſejero D. Joſeph-Maria Andreaſſi.
El Conſejero D. Marcio Cirilo.

Secretario del Conſejo, y Camara, de Santa Clara.
D. Gaetano-Maria Brancone, que actualmente ſirve de Secretario de la fidelisſima Ciudad de Napoles.

D. Tommaſo Vargas.
D. Franceſco Crivelli.
D. Dommenico Bruni.
D. Franceſco di Onofrio.
D. Niccola Fraggianni.
D. Ferdinando Porcinari.
D. Giannantonio Caſtagnola.
D. Marzio Cirillo.
D. Giuſeppemaria Andreaſſi.
D. Carlo Gaeta.
D. Ceſare Buonvicini.
D. Baldaſſarre Cito.
D. Franceſco Guerraccio.
D. Giuſeppe Capezzuto.
Lo Avvocato D. Franceſco-Niccola Piacentino.
N. N.] Che dopo ſi dichia-
N. N.] reranno.
Lo Avvocato D. Vincenzo di Ippolito.
Lo Avvocato D. Carlo Danza.
Lo Avvocato D. Tommaſo Caravita.

Governador di Capua.
Il Conſigliero D. Franceſco di Onofrio.

Capiruota della Vicaria Criminale.
Il Conſigliere D. Giuſeppemaria Andreaſſi.
Il Conſigliere D. Marzio Cirillo.

Segretario del Conſiglio, e Camera, di Santa Chiara.
D. Gaetano-Maria Brancone, il quale attualmente ſerve da Segretario della fedeliſsima

Digitized by Google

Palermo à 8. de Junio de 1735.

Yo el Rey.

D. Joseph-Joachin de Monteallegre.

El Conde de Charny.

Vidit Ulloa Praeses S.C.

Vidit Paternò Magni Camerarii Locumtenens.

Vidit Marcellus Carafa Regens Magnae Curiae Vicariae.

ma Città di Napoli.

Palermo a' 8. di Giugno del 1735.

Io il Re.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Il Conte di Charny.

III.

Il Re concede al Segretario della Real Camera di Santa Chiara il titolo, gli onori, e le preminenze di Giudice della Gran Corte della Vicaria.

A D. Gaetano-Maria Brancone se ha dignado el Rey conceder, con el empleo de primer Secretario de la Camara de Santa Clara, el titulo, honores, y preeminencias, de Juez de la Gran Corte de la Vicaria. Y lo prevengo à V. S. de orden de Su Magestad; para que con la dicha Camara de Santa Clara se halle en esta noticia. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio à 22. de Julio de 1735.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Duque de Lauria.

A D. Gaetano-Maria Brancone si è degnato il Re concedere, collo impiego di primo Segretario della Camera di Santa Chiara, il titolo, gli onori, e le preminenze, di Giudice della Gran Corte della Vicaria. Lo prevengo a V. S. di ordine di Sua Maestà; affinche colla detta Camera di Santa Chiara si ritrovi in questa notizia. Dio guardi a V. S. molti anni, come delidero.

Palazzo a' 22. di Luglio del 1735.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor Duca di Lauria.

Digitized by Google

III.

Per ricevere la Parola Regia il Re destina il Segretario della Real Camera di Santa Chiara.

POr la materia de las palabras regias, que se deven dar; ha resuelto el Rey nuestro Señor que el Secretario de esta Real Camara sea en esto substituido al Secretario del Reyno, y la misma Camara al Colateral. Y de orden de Su Magestad lo prevengo à V.V.S.S., para que, entendidas de esta real deliberacion, dispongan que el dicho Secretario reciva las, que deven darse unos à otros el Duque de Cerza Piccola D. Roberto Terribile, y D. Xavier Brunassi; dando despues por esta Secretaria aviso de haverse assì executado, afin de que se pase à la noticia del Regente de la Vicaria, para que les quite el mandato, que les tiene empuesto. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio à 24. de Julio de 1735.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Presidente, y Consejeros, de la Real Camara de Santa Clara.

PEr la materia delle parole regie, che si debbono dare; ha risoluto il Re nostro Signore che il Segretario di cotesta Real Camera sia sostituito in questo al Segretario del Regno, e la medesima Camera al Collaterale. Di ordine di Sua Maestà lo prevengo alle Signorie Vostre, affinche, intese di questa reale determinazione, dispongano che il detto Segretario riceva quelle, che debbono darsi lo uno allo altro, il Duca di Cerza Piccola D. Roberto Terribile, e D. Saverio Brunassi; dando dipoi per questa Segreteria lo avviso di essersi così eseguito, affinche si passi alla notizia del Reggente della Vicaria, perche gli tolga il mandato, che gli ha imposto. Dio guardi alle Signorie Vostre molti anni, come desidero.

Palazzo a' 24. di Luglio 1735.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Presidente, e Consiglieri, della Real Camera di Santa Chiara.

Per

Digitized by Google

V.

Per ricevere il giuramento di fedeltà, e omagio, si destina il Segretario della Real Camera di Santa Chiara.

CON papel de 3. del corrente expresa V.S. que con motivo de haverse suprimido el Colateral, y por consiguiente el empleo de Secretario del Reyno, nò hay quien haga las vezes de Secretario en la funcion de recivir V.S. el juramento de fidelidad, y omenage, del Principe de Cariati. Y haviendolo hecho presente al Rey. Me ha mandado diga à V. S. ha venido en destinar à D. Gaetano-Maria Brancone; para que assista à V.S. en calidad de Secretario en la dicha funcion. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio à 7. de Agosto de 1735.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Duque de Lauria.

CON relazione de' 3. del corrente fa presente V. S. che, essendosi suppresso il Collaterale, e per conseguenza lo impiego di Segretario del Regno, non vi sia chi faccia le veci di Segretario nella funzione di ricevere V. S. il giuramento di fedeltà, e omagio, dal Principe di Cariati. Ed avendolo fatto presente al Re. Mi ha comandato che dica a V. S. essere venuta la Maestà Sua a destinare Don Gaetano-Maria Brancone; affinche assista a V. S. in qualità di Segretario nella detta funzione. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 7. di Agosto 1735.

D. Giuseppe-Gioacchino di Montealegre.

Signor Duca di Lauria.

VI.

Si ordina che dalli diritti, che si esiggono del real suggello della Real Camera, si provvegga alla spesa della carta, libri, ed altro, per servigio de' Ministri, ed Uffiziali, della Real Camera di Santa Chiara.

CON papel de 5. del corrente da cuenta V.S. que, quando

CON rappresentanza de' 5. del corrente da conto V. S. che

Digitized by Google

do havia el Colateral, y la Secretaria del Reyno, ſe ſubminiſtrava por el Proprietario del Real Sello el papel, libros, y demas coſas, que expreſa, aſsì à los Regentes, como al Secretario, y Oficiales de dicha Secretaria; lo que aora nò ſe puede executar, con motivo de que los derechos del referido Real Sello ſe depoſitan en publico Banco à diſpoſicion del Perceptor; como tampoco de ſatisfacerſe el gaſto hecho en la nueva Cartera con dos Caxitas, y llavas correſpondientes, para llevar las conſultas à la firma. Y haviendolo hecho preſente al Rey. Me ha mandado diga à V. S. que por la Camara de Santa Clara ſe haga ſatisfacer el gaſto del papel, y demas recaudos, que cita, de lo, que ſe fuere exigiendo de dicho Real Sello; aſsì como ſe praticava quando havia el Colateral, y Secretaria del Reyno. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 8. de Agoſto de 1735.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

che, quando vi era il Collaterale, e la Segreteria del Regno, ſi ſomminiſtrava dal Proprietario del Real Suggello la carta, i libri, e le altre coſe, che enuncia, così alli Reggenti, come al Segretario, ed Uffiziali della detta Segreteria; il che oggi non puo farſi, per motivo che li diritti del riferito Real Suggello ſi depoſitano in pubblico Banco, a diſpoſizione del Percettore; ſiccome neppure puo ſoddisfarſi la ſpeſa fatta nella nuova Cartiera colle due Caſſette, e chiavi corriſpondenti, per portare le conſulte alla firma. Ed avendolo fatto preſente al Re. Mi ha comandato dire a V. S. che dalla Camera di Santa Chiara ſi faccia ſoddisfare la ſpeſa della carta, e del dippiù, che rappreſenta, da quel, che ſi eſiggerà dal detto Real Suggello: ſiccome ſi praticava quando vi era il Collaterale, e la Segreteria del Regno. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 8. di Agoſto 1735.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

Digitized by Google

VII.

Si ordina che al Preſidente e Capiruota della Camera di Santa Chiara ſi ſomminiſtrino in ciaſcun anno ducati quaranta per ragion del porto delle lettere, relazioni, e ſcritture; ed annui ducati ſeſſanta al Segretario di quella, per la medeſima cauſa.

HA reſuelto el Rey que aſsì al Preſidente Duque de Lauria Cabo de la Camara de Santa Clara, como à los quatro Cabos de Rueda de ella, ſe ſubminiſtre à cada uno, por raçon del porte de las cartas, la ſumma de quarenta ducados; y que por la miſma cauſa ſe paguen al Secretario de la referida Camara de Santa Clara ſeſenta ducados el año. Y me ha mandado Su Mageſtad lo prevenga à V.S., para su puntual cumplimiento, y obſervancia en lo venidero. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 13. de Agoſto de 1735.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor Duque de Lauria.

HA riſoluto il Re che così al Preſidente Duca di Lauria Capo della Camera di Santa Chiara, come alli quattro Capiruota di quella, ſi ſomminiſtri a ciaſcuno, per ragione del porto delle lettere e relazioni, la ſomma di docati quaranta; e che per la medeſima cauſa ſi paghino al Segretario della riferita Camera di Santa Chiara ſeſſanta ducati in ciaſcun anno. Mi ha comandato Sua Maeſtà prevenirlo a V. S., per il ſuo puntuale adempimento, ed oſſervanza per lo avvenire. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 13. di Agoſto 1735.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor Duca di Lauria.

VIII.

Si ſtabiliſce la formola, colla quale il Segretario in nome della Real Camera nelle occaſioni dee ſcrivere al Reggente della Gran Corte della Vicaria.

HAviendo reſuelto el Rey que, ſiempre que ſe ofreſca eſcrivir

AVendo riſoluto il Re che ſempre e quando ſi da la occaſio-

Digitized by Google

vir V.S., por parte de la Camara de Santa Clara, al Regente de la Vicaria, por dependencias pertenecientes à aquel Tribunal, lo execute V.S., empezando el villette por Señor mio, *y acabando con* muchos años, como deſſeo, *y firmando con* B. L. M. de V.S. su mayor ſervitor, *por haverſe conſiderado nò ſer correſpondiente el eſcrivirle V.S. con firma ſeca: como lo executava el Secretario del Reyno, quando havia el Colateral, por que entonces aſſiſtian en el los Virreyes. Lo prevengo à V.S. de orden de Su Mageſtad, para que aſsì lo execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.*

Palacio à 12. de Marzo de 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

caſione di ſcrivere V. S., per parte della Camera di Santa Chiara, al Reggente della Vicaria, per dipendenze appartenenti a quel Tribunale, lo faccia, incominciando il viglietto da *Señor mio*, e terminando con *muchos años*, *como deſſeo*; e firmando con *B.L.M. de V.S. ſu mayor ſervitor*, per eſſerſi conſiderato non eſſere corriſpondente lo ſcrivere V. S. con firma ſecca: ſiccome faceva il Segretario del Regno, quando vi era il Collaterale, perche prima in quello aſſiſtivano li Vicerè. Lo prevengo a V. S. di ordine di Sua Maeſtà, affinche così lo eſeguiſca. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 12. di Marzo 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

VIIII.

Maniera, colla quale il Preſidente della Real Camera, e Sagro Regio Conſiglio, di Santa Chiara dee preſtare il giuramento nella ſua promozione.

PAra que V.S. pueda tomar el Lunes proximo 17. de corriente la poſeſſion del empleo de Preſidente del Conſejo, y de la Camara, de Santa Clara, que el Rey ſe ha dignado conferirle. Ha mandado Su Mageſtad

AFfinche poſſa V. S. prendere nel Lunedì proſſimo 17. del corrente il poſſeſſo dello impiego di Preſidente del Conſiglio, e della Camera, di Santa Chiara, che il Re ſi è degnato conferirle. Ha comandato Sua

Digitized by Google

ſtad que, juntandoſe luego D. Luys Paterno, como Cabeza del Tribunal de la Camara, con D. Oracio Rocca, como Decano que es preſentemente del Conſejo, y de la Camara, de Santa Clar a, y D. Marcel Carafa como Cabo de la Vicaria, en la caſa del Miniſtro mas antiguo, y mas graduado, reciban de V.S. el juramento: por ſer la real voluntad de Su Mageſtad que V. S. lo de en manos de los Gefes de los Tribunales. Y lo prevengo à V.S. de su real orden; para que ſe halle con eſta noticia para su cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 15. de Septiembre 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Vicente de Ipolito.

Sua Maeſtà che, unendoſi ſubito D. Luigi Paternò, come Capo del Tribunale della Camera della Sommaria, con D. Orazio Rocca, come Decano qual'è preſentemente del Sagro Conſiglio, e della Camera, di Santa Chiara, e D. Marcello Carafa come Capo della Vicaria, nella caſa del Miniſtro più antico, e più graduato, ricevano da V. S. il giuramento: per eſſere la real volontà di Sua Maeſtà che V. S. lo dia in mano delli Capi de' Tribunali. Lo prevengo a V. S. di ſuo real ordine; affinche ſi ritrovi con queſta notizia per il ſuo adempimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 15. di Settembre 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Vincenzo d'Ipolito.

X.

Maniera, colla quale tutti li Capi di Tribunali nel principio di ciaſcun anno debbono dare il giuramento.

DEviendo V. S., como Preſidente del Sacro Conſejo de Santa Clara, preſtar el juramento en la forma acoſtumbrada, en cada principio de año, de obſervar el ſecreto, y de ſervir lealmente su empleo con la devida fedeltad. Ha reſuelto el Rey que, juntandoſe V. S. con el Lugartheniente de la Camara

DOvendo V.S., come Preſidente del Sagro Conſiglio di Santa Chiara, preſtare il giuramento nella forma ſolita, nel principio di ciaſcun anno, di oſſervare il ſegreto, e di ſervire lealmente al ſuo impiego colla dovuta fedeltà. Ha riſoluto il Re che, aggiuntandoſi V. S. col Luogotenente della

Digitized by Google

mara de la Sumaria D. Luys Paternò, y con el Duque de Jovenazo Regente de la Gran Corte de la Vicaria, preſte en ſus manos el dicho juramento; y que conſeguentemente le reciva V. S. con el mencionado Duque de Jovenazo del expreſado Lugartheniente; y ſiguidamente con eſte Miniſtro lo reciva tambien del dicho Regente de la Vicaria: pues con otros villetes de eſta miſma fecha ſe ha dado el aviſo de eſta real deliberacion à los enunciados Cabos de Tribunales, para su inteligencia. Dios güarde à V.S. muchos años, como deſeo.

Palacio à 7. de Enero de 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

della Camera della Summaria D. Luigi Paternò, e col Duca di Giovinazzo Reggente della Gran Corte della Vicaria, preſti nelle ſue mani il detto giuramento; e che conſeguentemente lo riceva V. S. col menzionato Duca di Giovenazzo dal detto Luogotenente; e ſuſſeguentemente con queſto Miniſtro lo riceva ancora dal detto Reggente della Vicaria: poicche con altri viglietti di queſta medeſima data ſi è mandato lo avviſo di queſta reale determinazione a gli enunciati Capi di Tribunali, per la loro intelligenza. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 7. di Gennaio 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

XI.

La dieta del Segretario della Real Camera di Santa Chiara nelle occorrenze è di docati ſei, uguale a quella di Giudice della Gran Corte della Vicaria.

HO fatta preſente al Re la conſulta della Camera di Santa Chiara formata ſul ricorſo del Dottor Giuſeppe Chiatti Procuratore di D. Franceſco Maramonti, D. Gaetano Mancarella, e di altri; il quale ſi duole della taſſa delle diete vacate dal Preſidente D. Franceſco Rapolla allora Segretario della Camera di S. Chiara, e di eſſergli aſſegnati dodici Soldati come a Conſigliere; nella quale conſulta ſi conchiude che, eſſendoſi proddotte le nullità avverſo il decreto proffe-rito nella Camera di S. Chiara, non ſi mancherà di diſcutere le medeſime in termini di giuſtizia. In ſeguito mi co-man-

Digitized by Google

manda il Re dire alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime che rimane informato. Fa però ſapere alla Camera di Santa Chiara che Sua Maeſtà Cattolica deciſe tal controverſia ſulla graduazione del Segretario della medeſima Camera di Santa Chiara, dichiarandolo uguale a un Giudice di Vicaria, in occaſione della controverſia acceſa tra il Segretario di quel tempo D. Giuſeppaurelio di Gennaro, e il fu Preſidente di Donato allora Uditore de gli Eſerciti. In tale intelligenza faccia giuſtizia nella diſcuſſione delle nullità, tenendo preſente che la dieta dee eſſere di ſei docati; e ſi paghino que' ſoldati, che effettivamente atteſterà il Preſidente Rapolla di averſi portati nello acceſſo.

Palazzo alli 17. Gennaio 1761.

Carlo Demarco.

Signor Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

XII.

Il Re crea nella Real Camera lo Avvocato Fiſcale della Real Corona.

COnſiderando il Re che in coteſta ſua Real Camera di Santa Chiara ſi trattano per lo più affari, che anno rapporto ſtrettiſſimo collo Stato, e poſſono anche tal volta riguardare direttamente la Sovranità. Ha riſoluto, anche ſullo eſempio de gli altri Sovrani, i quali anno li loro Avvocati della Corona per promuoverne in ogni occaſione, e ſoſtenerne i diritti, e vuole che in coteſta Real Camera ſia un Avvocato Fiſcale, il quale proponga, ſempre che occorra, e ſoſtenga le ragioni regali in qualunque affare ſi eſamini in coteſta Real Camera; il quale invigili a gl' intereſſi dello Stato, ed alli diritti della Sovranità; e dia in conſeguenza conto di tutto a dirittura per queſta prima Segreteria di Stato. Ed avendo la Maeſtà Sua fatto tale Avvocato Fiſcale di coteſta Real Camera il Duca di Turitto. Lo prevengo nel real nome alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, per intelligenza e governo della ſteſſa Real Camera.

Perſano 23. Dicembre 1768.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente e Conſiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

Il

Digitized by Google

XIII.

Il Re comanda che lo Avvocato Fiscale della Real Corona sia inteso di tutto ciò, che si tratti, concluda, e consulti, dalla Real Camera, senza eccezione alcuna.

NEl comunicarsi alle Signorie Vostre Illustrissime con dispaccio de' 23. di Dicembre dello anno scorso, la sovrana risoluzione, con cui il Re dichiarava suo Avvocato il Duca di Turitto, si spiegò espressamente essere volontà della Maestà Sua che il Suo Avvocato sostenesse le ragioni regali in qualunque affare si esaminasse in cotesta Real Camera, invigilando a gl' interessi dello Stato, ed a' diritti della Sovranità. Avendo poi rappresentato il Duca di Turitto che, non ostante questa espressa real volontà, incontravasi riparo nel fargli vedere le consulte, che dalla Real Camera si facevano; in questa intelligenza, con dispaccio de' 16. del corrente, si spiegò nuovamente, ed in termini precisi, che voleva Sua Maestà e comandava che al suo Avvocato si facessero dalla Real Camera vedere tutte le consulte; e che in tutte egli firmasse col rito de gli Avvocati Fiscali. Credeva il Re di avere bastantemente dichiarata e spiegata la sua real mente con questi due dispacci, senza lasciar luogo a' nuovi dubbi. Ma le Signorie Vostre Illustrissime, con rappresentanza de' 17. di questo stesso mese, facendosi carico dell' ordine suddetto de' 16., riferiscono la richiesta fatta dal Duca di Turitto al Segretario della Real Camera di mandargli a firmare le consulte della medesima, la difficultà incontrata dal Segretario, e la opposizione del Marchese Presidente, che avea opinato spettare allo Avvocato del Re soltanto il vedere e sofcrivere le consulte riguardanti gli affari, in cui avvesse egli fatto istanza, ed interloquito, e non già nel rimanente; ed uniformatesi le Signorie Vostre Illustrissime ad un tal sentimento, chiedono il sovrano oracolo. Lettasi da me al Re questa consulta, non ha potuto la Maestà Sua non rilevare senza rincrescimento dalla stessa consulta quanto chiaramente contraria sia a' suoi reali ordini la oppinione del Presidente, e successivamente delle Signorie Vostre Illustrissime; quanto sia vera la querela del suo Avvocato, il quale non puo fare istanza, ne interloquire su quello, che gli si occulta, ne proporne i ripari, che abbia

Digitized by Google

bia a qualche oppinione, o a qualche espressione, che in qualunque consulta, anche su punti indifferenti, la quale non gli si mostra, potrebbe scorrere; e quanto sospetto finalmente nasca da sofismi avvanzati nella consulta suddetta su questo assunto del Fiscale, il quale dee sapere tutto, ed essere ascoltato su tutto e quanto tratti, concluda, e consulti la Camera, senz' alcuna eccettuazione. Prevengo tutto ciò nel real nome alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza della Real Camera; e perche così si eseguisca.

Venafro 25. Febbraio 1769.

Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Real Camera di S.Chiara.

XIIII.

Il Re crea ancora il Promotor Fiscale della Real Corona, il quale di concerto collo Avvocato della Corona assista per le cause de' Padronati Regi.

AVendo il Re disposto che lo Avvocato della Corona faccia le parti fiscali nella Curia del Cappellan Maggiore, così per le cause già promosse de'Regi Padronati, come per quelle, che si abbiano a promuovere, collo speciale incarico di dovere attendere alla ricerca di tali Regalie; ha considerato Sua Maestà essere del real servigio, ed importare al buon ordine, ed alla speditezza di tali cause, che vi sia un Promotor Fiscale della Corona, il quale unisca e raccolga i monumenti, e le promuova, introdduca i giudizi, assista per la compilazione de gli atti, notifiche, ed altro, andando in tutto di concerto collo Avvocato della Corona, a cui dovrà dare riscontro di tutto, e rispettivamente operare colla di lui intelligenza e direzione; volendo anche la Maestà Sua che il Promotor Fiscale della Corona intervenga in tal qualità nella Curia del Cappellan Maggiore pel disimpegno della sua carica. E sulle costanti ripruove date da V. S. nella professione di Avvocato, che per tanti anni lodevolmente esercita nel Foro, di somma onestà, e soda dottrina, e di vero zelo nel sostenere, e promuovere colla maggior fermezza, i dritti della Sovranità; ha conferito a V.S. tal carica di Promotor Fiscale della Corona. Glie lo prevengo nel real nome; perche, intendendosela collo Avvocato della Corona, si applichi al disimpegno della medesima.

Portici 18. Novembre 1769.

Bernardo Tanucci.

Signor D. Sebastiano Albani.

Digitized by Google

TITOLO IIII.

Delle precedenze e trattamenti de' Miniſtri della Real Camera di Santa Chiara, per rapporto così a loro, come a gli altri Miniſtri.

I.

Il Re comanda che allo Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria ſi dia nella Real Camera ſedia uguale a quella de gli altri Conſiglieri.

MAnda el Rey nueſtro Señor que el Abogado Fiſcal de la Gran Corte de la Vicaria, en ocaſion de venir en la Real Camara por las cauſas criminales, ſe le dee ſilla igual à la de los demas Conſejeros; y ſe trate en todo, como le tratan en el Conſejo de Santa Clara, ſin que ſe tenga alguna raçon de lo, que ſe hazia en Colateral. Y de orden de Su Mageſtad lo prevengo à V. S. Iluſtriſſima, para que lo tengan entendido, y aſsì lo executen. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 2. de Septiembre de 1735.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Preſidente y Conſejeros de la Real Camara de Santa Clara.

COmanda il Re noſtro Signore che allo Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria, in occaſione di venire nella Real Camera per le cauſe criminali, ſe gli dia ſedia uguale a quella de gli altri Conſiglieri; e ſia trattato in tutto, come lo trattano nel Conſiglio di Santa Chiara, ſenza che ſi tenga ragione alcuna di quel, che ſi faceva nel Collaterale. Di ordine di Sua Maeſtà lo prevengo a V. S. Iluſtriſſima, affinche ne reſtino inteſi, e così lo eſeguiſcano. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 2. di Settembre 1735.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

Digitized by Google

II.

Nella Real Camera il Segretario di quella, il Fiscale, e lo Avvocato de' Poveri, della Gran Corte della Vicaria, dovendo ivi convenire, siedono in sedie uguali a quelle de' Capiruota.

ENterado el Rey de lo que la Camara de Santa Clara representa, en consulta de 14. de Marzo proximo pasado, sobre que, para quitarse la controvercia entre V.S. como Secretario de ella, y el Fiscal, y Abogado de Pobres, de la Vicaria, que deve intervenir en dicha Camara por algunas causas criminales, acerca de la silla, en que se han de sentar; se pudiera dignar Su Magestad ordenar que se sientan todos tres en sillas iguales à las de los Cabos de Ruedas: assì como lo executan los referidos Fiscales, y Abogado de Pobres, en el Consejo de Santa Clara. Me ha mandado Su Magestad diga à V.S., y à la Camara, ha venido en ordenar que, manteniendose V.S. en el mismo lugar, que tiene en ella, como primer Secretario del Consejo, y de la Camara, de Santa Clara, se sientan todos tres en sillas iguales à las de los Cabos de Ruedas, con la qual nò quedan perjuzgados ni los unos, ni los otros. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio à 18. de Mayo de 1738.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

INformato il Re di quel, che la Camera di Santa Chiara rappresenta, con consulta de' 14. di Marzo prossimo passato, sopra del che, per toglierssi la controversia tra V.S. come Segretario di quella, il Fiscale, e lo Avvocato de' Poveri, della Vicaria, che dee intervenire nella detta Camera per alcune cause criminali, circa la sedia, nella quale si anda sedere; si potrebbe degnare Sua Maestà ordinare che si sedano tuttettre in sedi uguali a quelle de' Capiruota, siccome fanno li rifferiti Fiscale, ed Avvocato de' Poveri, nel Consiglio di Santa Chiara. Mi ha comandato Sua Maestà dire a V. S., ed alla Camera, esser venuta ad ordinare che, mantenendosi V. S. nel medesimo luogo, che tiene in quella, come primo Segretario del Consiglio, e della Camera, di Santa Chiara, si sedano tuttettre in sedi uguali a quelle de' Capiruota, colla quale non restano pregiudicati ne gli uni, ne gli altri. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 18. di Maggio 1738.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

Il

Digitized by Google

III.

Il Re ha dichiarato che il Caporuota della Real Camera, ed il Consultore della Giunta di Sicilia, sono di ugual rango e graduazione; e perciò, dovendo questi concorrere, la precedenza seguiti l' anzianità.

HA il Re sentita la controversia di precedenza nata tra il Marchese Consigliere Caporuota Castagnola, che dee intervenire nella Giunta di Sicilia, come Aggiunto nella causa tra il Duca di Cesareo, e il Marchese di Fiume di Nisi, e il Consultore della Giunta suddetta il Duca Landolina. Considerando Sua Maesta per uguale graduazione quella di Caporuota del Consiglio di Napoli, come membro della Camera di Santa Chiara, e quella di Consultore e membro della Giunta di Sicilia; ha comandato che questi tali Ministri di ugual graduazione e rango, dovendo concorrere, seguitino l' ordine dell' anzianità, che ciascuno abbia della sua rispettiva carica, e preceda il più Anziano, senz' altra distinzione. Di ordine sovrano comunico alle Signorie Vostre Illustrissime questa sovrana risoluzione, affinche stieno nella intelligenza di essa. Caserta 15. Marzo 1755.

Il Marchese Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

IIII.

I Capiruota Onorari della Camera di Santa Chiara non anno precedenza.

AVendo il Consigliere D. Tiberio de Fiori ottenuto gli onori di Caporuota e di Consigliere della Camera di Santa Chiara, ha preteso di precedere al Consigliere Duca D. Francescantonio Perrelli Decano del Consiglio. Informato il Re delle ragioni della una, e dell' altra parte, dice che non ha luogo la pretentione del Consigliere Caporuota Onorario de Fiori di aver la precedenza sopra il Consigliere Duca Perrelli; e mi ha quindi imposto di dire a V. S. Illustrissima disponga che il medesimo Consigliere de Fiori continui a sedere nella sede, che secondo la sua anzianità di Consigliere gli spetta nel Consiglio.

Palazzo alli 26. Settembre 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

Lo

Digitized by Google

V.

Lo Avvocato della Real Corona e Fiscale della Real Camera di Santa Chiara gode tutte le preminenze, che godono gli altri Ministri della medesima.

AVendo il Re dichiarato, a consulta della Real Camera, che lo Avvocato della Corona e Fiscale della stessa Real Camera debba godere tutte le preminenze, che godono gli altri Ministri, che compongono la medesima; e che per conseguenza debba egli come Ministro della stessa Real Camera precedere in tutte le occasioni del suo intervento a qualunque altro Ministro di altri Tribunali del Regno di Napoli. Lo partecipo di real ordine a V.S.Illustrissima, perche ne faccia inteso il Consiglio. Palazzo 6.Settembre 1770.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

VI.

Lo Avvocato della Real Corona nel Magistrato del Commercio precede a tutti li Ministri di quel Tribunale, fuori del Presidente. Nella Giunta di Stato non precede al Decano.

IN seguito della consulta di cotesta Real Camera de' 13. del cadente Ottobre, per rapporto alla rappresentanza fatta dal Presidente del Magistrato di Commercio, sulle pretensioni del Marchese Paternò di precedere nel Magistrato, come Ministro della Giunta di Guerra, al Duca di Turitto Avvocato della Corona e Ministro della Real Camera; e per rapporto all' altra rappresentanza dello Avvocato del Real Patrimonio D. Giovanni Ferrara, che pretende anch' esso, come Decano della Giunta di Stato, di precedere al suddetto Duca di Turitto nella detta Giunta di Stato; le quali rappresentanze è di parere cotesta Camera che non abbiano sussistenza, e che debba il mentovato Duca di Turitto precedere a tutti li Ministri del Magistrato di Commercio in quel Tribunale, dal Presidente in fuori; e nella Giunta di Stato avere parimente la precedenza sullo stesso Presidente D. Giovanni Ferrara. Mi comanda il Re dire alle Signorie Vostre Illustrissime che, quanto al Tribunale di Commercio, si è la Maestà Sua uniformata; quanto alla Giunta di Stato dichiara Decano di essa, e primo, il Presidente Ferraro.

Portici 30. Ottobre 1770. Bernardo Tanucci.

Signori Marchese Presidente e Consiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

TI-

Digitized by Google

TITOLO V.

Delli Subalterni della Segreteria della Real Camera di Santa Chiara.

I.

Il Re comanda che nella Segreteria della Real Camera di Santa Chiara ſieno tre Uffiziali, e due Aiutanti, per la ſpedizione de gli affari, che accadranno in Idioma Spagnuolo; un altro Uffiziale per gli affari in Idioma Italiano; e quattro Portieri.

HE hecho preſente al Rey la propoſicion, que en papel de 18. *del corrente haze V.S. de los tres Oficiales, y dos Ayudantes, que juzga neceſſarios y inteligentes para la Secretaria de la Camara de Santa Clara, que ſe deben formar para la expidicion de los negocios, que ſe ofrecieren en Idioma Eſpañolo; expreſando V.S. al miſmo tiempo los motivos, por que conviene el que tenga otro Oficial Italiano, para las repreſentaciones, que ocurrieren hazerſe ſobre dependencias de Italiano, y que eſte nò ſea ſiempre uno fixo. Y Su Mageſtad, ente-*

HO fatta preſente al Re la propoſizione, che nella relazione de' 18. del corrente fà V. S. delli tre Uffiziali, e due Aiutanti, li quali ſtima neceſſari ed intelligenti per la Segreteria della Camera di Santa Chiara, che ſi debbono formare per la ſpedizione delli negozi, che accadranno in Idioma Spagnuolo; eſprimendo nel medeſimo tempo li motivi, per li quali conviene che vi ſia un altro Uffiziale Italiano, per le rappreſentanze, le quali occorreranno farſi ſopra le dipendenze in Italiano, e che coſtui non ſia ſempre uno fiſſo

Digitized by Google

enterado de todo, me ha mandado diga à V.S. ha venido en aprobar la proposicion de los tres Oficiales, y dos Ayudantes, para la dicha Secretaria, por lo que toca à lo Españolo; y que V.S. represente el sueldo, que le parece poderse señalar respectivamente à cada uno, segun su graduacion, y travajo, afin de que Su Magestad pueda resolver lo, que fuere de su real agrado. Y en quanto al otro Oficial Italiano, haviendose considerado que pueden resultar graves inconvenientes de nò ser siempre uno, parece mas acertado que V.S. proponga uno, que sea de toda su mayor satisfaccion, y que tenga las circumstancias, que se requieren de abilidad, capacidad, y puntualidad, para el desempeño de lo, que V. S. le encargarà; pues, siendo uno fixo, y assentado con sueldo mensual [que tambien V.S. explicarà,] harà muy mucho de cumplir con su obligacion, como lo executan los otros. Y que por lo, que mira à los Porteros, que se necesitan, para assistir à todo lo, que se ofrece, como se praticava quando havia el Colateral; ha venido tambien Su Magestad en ordenar que quedan los mismos quatro Porteros, que tenia el dicho Colateral, para el efecto, que V.S. cita: con proponer lo, que à cada uno se les dève dar por sus trabajos.

fisso. Sua Maestà, informata del tutto, mi ha comandato dire a V. S. ch' è venuta ad approvare la propositione delli tre Uffiziali, e due Aiutanti, per la detta Segreteria, per quel, che appartiene allo Spagnuolo; e che V. S. rappresenti il soldo, che le pare potersi stabilire rispettivamente a ciascuno, secondo la sua graduazione, e fatica, affinche la Maestà Sua possa risolvere quel, che le piacerà. Ed in quanto allo altro Uffiziale Italiano; essendosi considerato che possono risultare gravi inconvenienti dal non essere sempre uno, sembra più proprio che V. S. proponga uno, il quale sia di ogni sua maggior soddisfazione, e che abbia le circostanze, le quali si richieggono, di abilità, capacità, e puntualità, per il disimpegno di ciò, che V. S. gl'incaricherà; poicche essendo uno fisso, e posto con soldo al mese [che V. S. ancora spiegherà], sarà costui per adempire molto più alla sua obbligazione, siccome l' adempliscono gli altri. E per quel, che riguarda alli Portieri, che bisognano per assistere a tutto ciò, che accade, siccome si praticava quando vi era il Collaterale; ha ordinato ancora Sua Maestà che restino li medesimi quattro Portieri, che avea il detto Collaterale, per lo

Digitized by Google

jos. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 23. de Julio de 1735.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

lo effetto, che V. S. accenna: con proporre quel, che ſi dee dare a ciaſcuno per le ſue fatiche. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 23. Luglio 1735.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Montelleagre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

II.

Si permette alla Real Camera di Santa Chiara il ſervirſi di alcuni Subalterni di quelli, ch' erano nello abolito Collaterale, per caggione della loro pratica nello attitare, interporre decreti, ed altro, che potrebbe accadere.

HE puesto en la real inteligencia del Rey lo, que la Camara de Santa Clara repreſenta, en conſulta de 20. del corriente, acerca de la preciſa neceſſitad, que tiene de valerſe de algunos Subalternos de los, que havia en el Colateral, reſpecto à su inteligencia, pratica, y experiencia en actuar los autos, interponer los decretos, y lo demas, que ſe ofreciere, afin de que los negocios tengan ſu curſo reglar; ſin que devan gozar otra coſa, que los ſolitos emolumentos correſpondientes à ſus trabajos. Y Su Mageſtad me ha mandado diga à V.S. ha venido en ordenar que la dicha Camara de Santa Clara pueda ſervirſe de algu-

HO posto nella reale intelligenza del Re quel, che la Camera di Santa Chiara rappreſenta con conſulta de' 20. del corrente, circa la preciſa neceſſità, che tiene di avvalerſi di alcuni Subalterni di quelli, che erano nel Collaterale, riſpetto alla loro intelligenza, pratica, e ſperienza nello attitare gli atti, interporre li decreti, ed altro, che accadeſſe, affinche gli affari tengano il loro corſo regolare; ſenza che debbano godere altra coſa, che li ſoliti emolumenti corriſpondenti alle loro fatiche. E Sua Maeſtà mi ha comandato dire a V. S. avere accordato che la detta Came-

Digitized by Google

algunos de los Subalternos, que havia en el Colateral abolido, que tengan las circunstancias de abilidad, y puntualidad, que se requieren para el efecto expresado; pero nò yà con el titulo de Escrivanos de Mandamiento, Chancilleres, ò otro, que tenian antes: conforme à lo, que Su Magestad tiene resuelto y mandado en la abolicion del Colateral; hasta que Su Magestad tome otra resolucion. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio à 28. de Julio de 1735.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

ra di Santa Chiara possa servirsi di alcuni Subalterni, che erano nello abolito Collaterale, li quali anno le circostanze di abilità, e puntualità, che si richiedono per il detto effetto; però non già col titolo di Scrivani di Mandamento, Cancellieri, o altro, che avevano prima: conforme a quel, che Sua Maestà ha risoluto e comandato nell' abolizione del Collaterale; finche Sua Maestà prenda altra risoluzione. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 28. di Luglio 1735.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

III.

Stabilimento del soldo alli suddetti Uffiziali, Aiutanti, e Portieri.

Haviendo hecho presente al Rey lo, que V. S. expresa en papel de 26. del pasado, sobre el sueldo, que se puede señalar à los tres Oficiales, y dos Ayudantes por el Idioma Español, y à un Oficial Italiano de la Secretaria de la Camara de Santa Clara, y à los quatro Porteros de la misma, segun la proposicion, que hizò V. S. antecedentemente. Se ha dignade

Avendo fatto presente al Re quel, che V. S. dice nella rappresentanza de' 26. del passato, sopra il soldo, che si puo assegnare alli tre Uffiziali, e due Aiutanti per lo Idioma Spagnuolo, e ad uno Uffiziale Italiano della Segreteria della Camera di Santa Chiara, ed alli quattro Portieri della medesima, secondo la proposizione, che fece V. S. antecedentemente. Si è degnato

Digitized by Google

do Su Mageſtad mandar à la Eſcrivania de Racion haga el aſſiento à D. Luys de Velaſco de Oficial Mayor de ella, con el ſueldo de 45. ducatos al mes. De Oficial Segundo, à D. Miguel Eſcudero con 30. ducatos al mes. Y por Oficial Terzero à D. Franciſco Campobrin con 25. ducatos. Y de Ayudantes à D. Luys Triviño, y D. Nicolas Campobrin, con 16. ducatos à cada uno. Y à D. Miguel-Angel Aquilanti de Oficial Italiano con el ſueldo de 20. ducatos. Y aſsì miſmo à Malchos Santa-Maria, Carlos Fontanaroſa, Chriſtoval Roſſetti, y Phelipe Roſsetti, de Porteros de la Camara de Santa Clara, con el ſueldo de 10. ducados al mes à cada uno, deſde el dia, que conſtare haver empezado à ſervir. Y lo prevengo à V. S. de orden de Su Mageſtad, para que ſe halle con eſta noticia; en la inteligencia que deſde luego han de ceſsar todos los derechos, que ſe tiene entendido ſe exigian antes en la, que era Secretaria del Reyno, y ſe havian introducido ſin juſto titulo; como tambien los Porteros de las partes. En lo que invigilarà V. S. con toda atencion; pues de lo contrario nò ſolo ſerà del deſgrado de Su Mageſtad, però tomarà las reſoluciones correſpondientes. Dios guarde à V. S. mu-

cedentemente. Si è degnata Sua Maeſtà ordinare alla Scrivania di Razione che faccia lo ſtabilimento a D. Luigi di Velaſco di Uffiziale Maggiore di quella, col ſoldo di quarantacinque docati al meſe. Di Secondo Uffiziale, a D. Michele Scudiero, con trenta ducati al meſe. E per terzo Uffiziale, a D. Franceſco Campobrin, con venticinque ducati al meſe. E di Aiutanti a D. Luigi Trevigno, e D. Niccola Campobrin, con ſedici ducati per ciaſcuno. Ed a D. Michelangelo Aquilanti di Uffiziale Italiano, col ſoldo di venti ducati. E parimente a Marco Santamaria, Carlo Fontanaroſa, Criſtofero Roſſetti, e Filippo Roſſetti, di Portieri della Camera di Santa Chiara, col ſoldo di dieci docati il meſe a ciaſcuno, dal giorno, che coſterà avere incominciato a ſervire. Lo prevengo a V. S. di ordine di Sua Maeſtà, affinche ſi ritrovi in queſta notizia; nella intelligenza che da allora ſubito abbiano da ceſſare tutti li diritti, li quali ſi è appurato che ſi eſiggevano prima nella Segreteria del Regno, e ſi erano introddotti ſenza giuſto titolo; ſiccome ancora li Portieri delle parti. Nel che invigilerà V. S. con tutta l' attenzione; altrimenti non ſolamente ſarà di diſpiacere a Sua Mae-

Digitized by Google

muchos años, como deſſeo.

Palacio à 10. de Agoſto de 1735.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

Maeſtà, ma prenderà le riſoluzioni corriſpondenti. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 10. di Agoſto 1735.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Sig. D. Gaetano-Maria Brancone.

IIII.

Li Subalterni della Real Camera di Santa Chiara per tutte le cauſe, che riguardano il loro Uffizio, ed Impiego, ſon ſoggetti alla Real Camera; per tutte le altre, alli Tribunali Ordinari.

LOs ſeis Eſcrivanos del Regiſtro de la, que fue Real Chancilleria, al preſente de la Camara de Santa Clara, han dado ſuplicas al Rey en el incluſo memorial, ſolicitando ſe los deſtine por Juez competente el Secretario de la miſma. Y en viſta de ello me manda Su Mageſtad dezir à V.S. que en las cauſas civiles, y criminales, tanto de los ſuplicantes, quanto de los demas eſtablecidos al ſervicio de la Real Camara, tocante à ſu Oficio, y Empleo, proceda la miſma Camara; y en todas las demas, aſsì civiles como criminales, procedan los Tribunales Ordinarios. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 2. de Diziembre de 1737.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Preſidente y Conſejeros de la Camara de Santa Clara.

LI ſei Scrivani del Regiſtro della fu Real Cancelleria, ora della Camera di Santa Chiara, anno data ſupplica al Re nello incluſo memoriale, facendo premura che loro ſi deſtini per Giudice competente il Segretario della medeſima. Ed in viſta di quello mi comanda Sua Maeſtà dire a V. S. che nelle cauſe civili, e criminali, tanto delli ſupplicanti, quanti degli altri ſtabiliti al ſervigio della Real Camera, che riguardano il loro Uffizio, ed Impiego, proceda la medeſima Camera; in tutte le altre, così civili, come criminali, procedano li Tribunali Ordinari. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 2. Dicembre 1737.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

TI-

Digitized by Google

TITOLO VI.

Delli diritti del Regiſtro, ed altri, della Real Camera di Santa Chiara.

I.

Il Re comanda che da gli Uffiziali del Regiſtro della Real Camera di Santa Chiara, nella eſazione de' diritti, ſi oſſervi la Prammatica II. De Officio Secretarii, *eſiggendoſi li diritti di due tarì per ciaſcun foglio in pergamena, e di un tarì per ciaſcun foglio in carta corrente; abbenche ivi ſi contengano diverſe perſone, e diverſi negozi: non oſtante qualunque poſſeſſo, o provvidenza contraria. E che di tali diritti ſi formi una Nota, ſi ſtampi, e ſi tenga perpetuamente affiſſa in pubblico, nello Uffizio del Regiſtro.*

HE hecho preſente al Rey todo lo, que V. S. diſuſamente repreſentò en cumplimiento de ſus ſoberanos reales ordenes, con relacion de veinte de Febrero proximo paſado, en viſta del recurſo que hizieron à Su Mageſtad los Oficiales del Regiſtro de la ſuprimida Chancilleria, y preſentemente de la Camara de Santa Clara, expreſſando que en la pragmatica 2. de Officio Secretarii fue taſſado el derecho, que ſe devia exigir en el regiſtro de las eſcripturas. Y por que las partes en

HO fatto preſente al Re tutto quel, che V. S. diffuſamente rappreſentò in adempimento de' ſuoi ſovrani reali ordini, con relazione de' venti di Febbraio proſſimo paſſato, in viſta del ricorſo, che fecero a Sua Maeſtà gli Uffiziali del Regiſtro della ſuppreſſa Cancelleria, e preſentemente della Camera di Santa Chiara, eſprimendo che nella prammatica 2. *de Officio Secretarii* fu taſſato il dritto, che ſi dovea eſiggere nel regiſtro delle ſcritture. E perche le

Digitized by Google

en lo ſubceſſivo. introducieron la fraude de hazer expedir un ſolo aſſienſo, ò proviſion, por materias de intereſes de muchas perſonas particulares, fue eſtablecido con varios decretos de los, que fueron Regentes Sanfelice, y Provenzale, como tambien de los Secretarios del Reyno Duque de Caivano D. Domingo Fiorillo, y D. Franciſco-Maria Lanario, aun en execucion de decretos de las reales viſitas, que toda vez que los aſſienſos miravan el util e interes de mas perſonas, como eſtas nò formaſſen Cuerpo Politico de Univerſidad, Colegio, ò otro, ſe devieſſe por cada uno de ellos hazer la expedicion ſeparada, y pagar tantos derechos, quantas fueſſen las perſonas, à favor de las quales ſe hazia la expedicion. E añadiendo que tales derechos miravan el util y ventaja del Regio Fiſco, por la propriedad y precio de dichos Oficios, en ocaſion de vacantes, dieron ſuplicas, para que Su Mageſtad ſe dignaſſe mandar ſe obſervaſſen dichos decretos ſegun su ſerie, continencia, y thenor. Y en viſta de todo lo, que V. S. ha eſpreſſado ſobre eſte aſumpto. Me manda Su Mageſtad dezir à V.S. que, ſin embargo de qualquier poſſeſſo, ò providencia contraria, ſe obſerve por los Oficiales de Regiſtro la pragmatica 2., §. 8., y 9., y 10. De officio Secretarii,

le parti ſucceſſivamente introdduſſero la frode di fare ſpedire un ſolo aſſenſo, o provviſione, per materie d' intereſſi di molte perſone particulari, fu ſtabilito con vari decreti delli furono Reggenti Sanfelice, e Provenzale, ſiccome altreſsì delli Segretari del Regno Duca di Caivano D. Dommenico Fiorillo, e D. Franceſco-Maria Lanario, anche in eſecuzione di decreti delle reali viſite, che ogni qualvolta gli aſſenſi riguardavano lo utile ed intereſſe di più perſone, come queſte non formavano Corpo Politico di Univerſità, Collegio, o altro, ſi doveſſe per ciaſcuno di quelli fare la ſpedizione ſeparata, e pagare tanti diritti, quante foſſero le perſone, a favore delle quali ſi faceva la ſpedizione. Ed aggiugnendo che tali diritti riguardavano lo utile ed il vantaggio del Regio Fiſco, per la proprietà e prezzo di detti Uffizi, in occaſione di vacanze, diedero ſupplica, affinche Sua Maeſtà ſi degnaſſe ordinare che ſi oſſervaſſero li detti diritti, ſecondo la loro ſerie, continenza, e tenore. Ed in viſta di tutto quel, che V.S. ha eſpreſſo su queſto aſſunto. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V.S. che, non oſtante qualunque poſſeſſo, o provvidenza contraria, ſi oſſervi da gli Uffiziali di Regiſtro la pragmati-

Digitized by Google

tarii, *exigendoſe los derechos en la forma expreſſada de dos tarìes por cada folio en pergamin, y de' uno por cada folio en papel corriente, con las declaraciones del dicho §. 10., aunque ſe contengan diverſas perſonas, y diverſos generos de negocios: pues los dichos Oficiales nò tienen otro derecho, que' el del trabajo, el qual ſe paga con diſtribuir el pagamento por folios. Y manda aſsì miſmo Su Mageſtad que, à thenor de eſte real orden, ſe forme por V.S. Nota de eſtos derechos, que ſe imprima, y eſtè perpetuamente afigida en publico en el Oficio del Regiſtro; y que V.S., y el Preſidente del Sacro Conſejo, cuyden ſobre la obſervancia de eſte real orden, caſtigando ſeveramente los controventores, principalmente con las penas convenientes, y privacion del empleo. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.*

Palacio à 18. de Abril de 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Señor D. Joſeph de Borgia.

matica 2., §. 8., 9., e 10. *De Officio Secretarii*, eſiggendoſi li diritti nella forma eſpreſſata di due tarì per ciaſcun foglio in carta corrente, colle dichiarazioni del detto §. 10., abbenche ivi ſi contengano diverſe perſone, e diverſi generi di negozi: poicche li detti Uffiziali non anno altro diritto, che quello della fatica, il quale ſi paga con diſtribuire il pagamento per fogli. E comanda ancorà Sua Maeſtà che, a tenore di queſto real ordine, ſi formi da V.S. una Nota di tali diritti, la quale ſi ſtampi, e ſtia perpetuamente affiſſa in pubblico, nello Uffizio del Regiſtro; e che V.S., ed il Preſidente del Sagro Conſiglio, abbiano cura della oſſervanza di queſto real ordine, caſtigando ſeveramente li controventori, principalmente colle pene convenienti, e privazione dello impiego. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 18. di Aprile 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Signor D. Giuſeppe Borgia.

Digitized by Google

II.

Il Re comanda che si esigga il diritto per la Parola Regia.

HA visto el Rey lo, que la Camara de Santa Clara, en observancia de sus suberanos reales ordenes, le propone, en consulta de 19. Abril proximo pasado, con motivo de haverse propuesto en dicha Camara el memorial, que se le remitio y restituio, de Antonio Curtopassi Regio Aduanero de la Ciudad de Bexella, en el qual se queja de la summa exorbitante de derechos, que de el pretende el Cabo de Rueda de la Audiencia de Trani, con motivo de haver pasado en aquella Ciudad à quitarle el mandato, que se le havia impuesto por las diferencias, que passò con D. Jacinto Experti su primo hermano, y para recivir de el la palabra regia de nò ofenderse ad invicem. Y habiendose Su Magestad uniformado al dictamen de esta Camara. Me manda dezir à V. S. en respuesta que yà, por la Secretaria de Estado de mi Cargo, se han dado las ordenes correspondientes à la Audiencia de Trani; haviendo añadido Su Magestad que el Preside de Trani, al tiempo de executar lo, que propone esta citada Camara, se informe, y ave-

HA visto il Re quel, che la Camera di Santa Chiara, in osservanza de' suoi sovrani reali ordini, gli propone, con consulta de' 19. di Aprile prossimo passato, sul motivo di essersi proposto in detta Camera il memoriale, che se gli rimise e restituì da Antonio Cortopassi Regio Doganiero della Città di Biseeglia, nella quale si lagnava della somma esorbitante de' diritti, che da lui pretende il Caporuota della Udienza di Trani, sul motivo di esser passato in quella Città a togliergli 'l mandato, che se gli era imposto per le differenze, che passò con D. Giacinto Esperti suo primo fratello, e per ricevere da lui la parola regia di non offendersi *ad invicem*. Ed essendosi Sua Maestà uniformata al parere di essa Real Camera. Mi comanda dire a V.S. in risposta che già, per la Segreteria di mio Carico, si son dati gli ordini corrispondenti alla Udienza di Trani; avendo aggiunto Sua Maestà che il Preside di Trani, nel tempo di eseguire ciò, che propone la suddetta Real Camera, s' informi e verifichi

Digitized by Google

y averigue ſi la pretencion de aquel Cabo de Rueda ha ſido qual y quanta ſe dize en el memorial: imponiendome Su Mageſtad al miſmo tiempo diga à eſta referida Camara [como lo hago] que quando el derecho de la palabra regia, que ſe cobrava por los Secretarios, ſea juſto, ſe cobre, y nò ſe perjuzgue à tal Regalia, que ſea devida ò al Rey, ò al Secretario. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſeo.

Palacio à 8. de Mayo 1742.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Preſidente y Conſejeros de la Camara de Santa Clara.

chi ſe la pretenſione di quel Caporuota è ſtata quale e quanta ſi dice nel memoriale: imponendo Sua Maeſtà nel medeſimo tempo che dica ad eſſa Real Camera [ſiccome fo] che quando il diritto della parola regia, che ſi eſiggeva dalli Segretari, ſia giuſto, ſi eſigga, e non ſi pregiudichi a tal Regalia, la quale ſia dovuta o al Re, o al Segretario. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a'8. di Maggio 1742.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

Digitized by Google

Digitized by Google

TITOLO VII.

Delle cause appartenenti alla Real Camera di Santa Chiara.

I.

La Real Camera, nel formare le consulte, e nel dare il parere, al Re, dee spiegare i motivi, le ragioni, e le circostanze, sulle quali lo fonda.

HAviendose reparado que la Camara de Santa Clara, en las consultas, que haze al Rey de resuelta de los papeles, que se le remiten por informe, explica simplemente su parecer, y sin expresar las leyes, pragmaticas, ordenes, y raçones, en que le funda. Y queriendo Su Magestad estar enterado de ellos, siempre que dè algun dictamen, para poder resolver lo, que tubiere por mas conveniente. Me ha mandado diga à V. S. que la dicha Camara en todas las consultas, que formare, y diere su parecer, añade los motivos, y circumstancias, que se requieren para fundarlo. Dios

ESsendosi osservato che la Camera di Santa Chiara, nelle consulte, che fa al Re delle risoluzioni delle scritture, che se le rimettono per informo, spiega semplicemente il suo parere, senza spiegare le leggi, prammatiche, ordini, e le ragioni, nelle quali lo fonda. E volendo Sua Maestà essere informato di quelli, sempre che da alcun parere, per potere risolvere quel, che stimerà più conveniente. Mi ha comandato dire a V. S. che la detta Camera in tutte le consulte, nelle quali formerà e darà il suo parere, aggiunga li motivi, e le circostanze, che

Digitized by Google

Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Ariano à 31. de Enero 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

che ſi richiedono per fondarlo. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Ariano a' 31. di Gennaro 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

II.

Il Re comanda che, per disbrigarsi le dipendenze criminali si tenga in ciascuna settimana una Camera straordinaria: non bastando li due giorni stabiliti in ciascun mese, per poterle disbrigare.

Haviendo reſuelto el Rey que por ora, y haſta nueva orden, ſe tenga cada ſemana una Camara de Santa Clara extraordinaria, à demas de las, que yà eſtan eſtablecidas, para deſpacharſe las dependencias criminales. Lo prevengo à V. S. de orden de Su Mageſtad, para què luego lo publique en la dicha Camara, y diſponga aſsì ſe execute. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 17. de Febrero de 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor Duque de Lauria.

Avendo riſoluto il Re che, per ora fino a nuovo ordine, ſi tenga in ciaſcuna ſettimana una Camera di Santa Chiara ſtraordinaria, oltre di quelle, che già ſtanno determinate, per disbrigarſi le dipendenze criminali. Lo prevengo a V. S. di ordine di Sua Maeſtà, affinche ſubito lo pubblichi nella detta Camera, e diſponga che così ſi eſegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 17. di Febbraio 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor Duca di Lauria.

Con

Digitized by Google

III.

Consimile regale determinazione.

INformado el Rey del exceſſivo numero de cauſas criminales, que ſe deven referir y diſcutir en la Camara de Santa Clara, y ſe hallan atraſadas por falta de tiempo; nò baſtando el de dos dias en cada mes, para poderlos deſpachar. Me ha mandado dezir à V.S. dipute un dia mas, en que ſe junte la Camara cada ſemana, para deſpachar las cauſas criminales atraſadas. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 17. de Febrero de 1736.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

INformato il Re dello eccessivo numero delle cause criminali, che si debbono riferire e discutere nella Camera di Santa Chiara, e si ritrovano attrassate per mancanza di tempo; non bastando quello di due giorni in ciascun mese per poterle disbrigare. Mi ha comandato dire a V. S. che destini un giorno dippiù, nel quale si unisca la Camera in ogni settimana, per disbrigare le cause criminali attrassate. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 17. di Febbraio 1736.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

IIII.

Il Re con altra sua real determinazione comanda che la Camera si tenga tre giorni in ciascuna settimana, delli quali uno sia sempre assegnato per le cause criminali.

HA viſto el Rey la diſuſa repreſentacion, que ha hecho la Camara, en execucion de ſus ſoberanos reales ordenes, en la qual pondera los motivos, por los quales ſe dilata el exito de las cauſas criminales, y propo-

HA vista il Re la diffusa rappresentanza, che ha fatta la Camera, in esecuzione delli suoi sovrani ordini, nella quale riflette li motivi, per li quali si differisce lo esito delle cause criminali, e propone il mez-

zo,

ne el medio, que ha eſtimado mas oportuno, para ir deſpachando las mas atraſadas, ſin retardar el deſpacho de las corrientes. Y enterado de quanto refiere. Me manda Su Mageſtad dezir à V. S. que, por lo, que toca à los dias de Camara, quiere el Rey que ſean tres en cada ſemana, en los quales ſe juntaran SS. VV., aſignando un dia todo por las materias criminales. Por lo que mira al atraſſo, ordena Su Mageſtad que la mitad de los proceſſos atraſados ſe remitan al Juez D. Joſeph Romano, para referirlas un dia de cada mes; la otra mitad al Juez D. Nicolas de Miranda, para relatarlas otro dia de cada mes, à thenor de lo, que la Camara propone. Por lo corriente, executaran SS. VV. lo, que propen. Y en lo venidero, por lo, que concierne à las Delegaciones, el Rey darà la providencia conveniente. Y me manda prevenirlo à SS. VV., para que quedan de ello entendidos. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 13. de Mayo de 1736.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Preſidente y Conſejeros de la Camara de Santa Clara.

zo, che ha ſtimato più opportuno, per andare disbrigando le più attraſſate, ſenza ritardare il disbrigo delle correnti. Ed informato di quanto riferiſce. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V. S. che, per quello riguarda alli giorni di Camera, vuole il Re che ſieno tre in ciaſcuna ſettimana, nelli quali ſi uniſcano le Signorie Voſtre, aſſegnando una giornata intera per le materie criminali. Per quel, che riguarda lo attraſſo, ordina Sua Maeſtà che la mettà delli proceſsi criminali attraſſati ſi rimettano al Giudice D. Giuſeppe Romano, per riferirli un giorno di ciaſcun meſe; l' altra mettà al Giudice D. Niccola Miranda, per riferirle in un altro giorno di ciaſcun meſe, a tenore di quel, che la Camera propone. Per le correnti, eſeguiranno le Signorie Voſtre quello, che propongono. E per lo avvenire, per quel, che riguarda le Delegazioni, il Re darà la provvidenza conveniente. Mi comanda prevenirlo alle Signorie Voſtre, affinche reſtino del tutto inteſe. Dio guardi alle Signorie Voſtre molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 13. di Maggio 1736.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

La

Digitized by Google

V.

La Real Camera, dovendo ſentire le parti per conſultare al Re, lo faccia da se, ſenza real ordine.

BUelvo de orden del Rey à manos de V. S. el adjunto memorial, y papel, que ſe acompaña, tocante à la ſuplica, que haze el Procurador de los Ciudadenos de la Cava, para que Su Mageſtad ſe digne ordenar que continue à proceder el Conſejo de Santa Clara en la cauſa de la eleccion, ſin embargo del aſſenſo, y orden, que repreſenta haverſe expedido para ello; afinque la Camara de Santa Clara pueda oyr la parte, como lo ha propueſto en su papel de 11. del corrente. Teniendo la miſma entendida que, ſiempre que huvieſſe neceſſitad de oyr las partes, lo haga, para deſpues informar, ſin aguardar otro orden: como le eſtà yà prevenido; afin que nò ſe dilate la expidicion de los negocios. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio y Mayo 21. de 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

RItorno di ordine del Re in mano di V. S. lo ingiunto memoriale, e relazione, che ſi accompagna, riguardo alla ſupplica, che fa il Proccuratore delli Cittadini di Cava, affinche Sua Maeſtà ſi degni ordinare che continui a procedere il Conſiglio di Santa Chiara nella cauſa della elezione, non oſtante lo aſſenſo, ed ordine, che rappreſenta eſſerſi ſpedito per tale affare; affinche la Camera di Santa Chiara poſſa udire la parte, ſiccome lo ha propoſto con ſua rappreſentanza de' 11. del corrente. Reſtando la medeſima inteſa che ſempre e quando vi foſſe neceſſità di udire le parti, lo faccia, per dopo informare, ſenz' aſpettare altr' ordine: ſiccome le ſta già prevenuto; affinche non ſi dilati la ſpedizione de gli affari. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 21. di Maggio 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

Digitized by Google

V. I.

In qualunque unione della Camera di Santa Chiara ſi faccia indiſpenſabilmente nella medeſima, alla prima ora, la lettura de' memoriali da gli Attitanti; dando ſpezialmente corſo a gli aſſenſi dotali.

EL Rey ha reſuelto que en qualquiera union de la Camara de Santa Clara ſe haga indiſpenſablemente por la miſma, à la primera hora, la lectura de los memoriales de los Actitantes, como ſe praticava en el abolido Colateral; dando eſpecialmente curſo à los aſſenſos dotales. Y me ha mandado Su Mageſtad prevenga V.S. de ello, como executo; para que la Camara de Santa Clara, hallandoſe entendida de ſu ſoberana reſolucion, pueda diſponer ſu debido cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 18. de Junio 1736.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

IL Re ha riſoluto che in qualunque unione della Camera di Santa Chiara ſi faccia indiſpenſabilmente nella medeſima, alla prima ora, la lettura de' memoriali da gli Attitanti, ſiccome ſi praticava nello abolito Collaterale; dando ſpezialmente corſo a gli aſſenſi dotali. Mi ha comandato Sua Maeſtà prevenirla di tutto ciò, ſiccom' eſeguiſco; affinche la Camera di Santa Chiara, ritrovandoſi inteſa della ſua ſovrana riſoluzione, poſſa diſporre il ſuo dovuto adempimento. Dio guardi a V. S. moltianni, come deſidero.

Palazzo a' 18. di Giugno 1736.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Montealegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

V I I.

Il Re con altro diſpaccio incarica la oſſervanza della ſuddetta ſua reale determinazione, in riguardo alla lettura de' memoriali, e ſpedizione de gli aſſenſi dotali.

TEniendo el Rey reſuelto y or-

AVendo il Re riſoluto ed ordi-

Digitized by Google

y ordenado que en qualquiera union de la Camara de Santa Clara se haga indispensablemente por la misma, à la primera hora, la lectura de los memoriales de los Actitantes, como se praticava en el abolido Colateral; dando especialmente curso à los assensos dotales. Me ha mandado Su Magestad prevenirlo assì mismo à V.S., y dezirle que serà de su real agrado que nò se dexe de executar la dicha lectura en todos los dias, que se tendrà Camara, afin que pueda V.S. disponer tambien su debido cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio à 29. de Junio 1736.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Duque de Lauria.

ordinato che in qualunque unione della Camera di Santa Chiara si faccia indispensabilmente dalla medesima, alla prima ora, la lettura de' memoriali da gli Attitanti, siccome si praticava nello abolito Collaterale; dando spezialmente corso a gli assensi dotali. Mi ha comandato Sua Maestà prevenirlo ancora a V. S., e dirle che sarà di suo real piacere che non si lasci da fare la detta lettura in tutti li giorni, ne' quali si terrà Camera, affinche possa V. S. disporre ancora il suo dovuto adempimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 29. di Giugno 1736.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor Duca di Lauria.

VIII.

Per la più pronta spedizione delli memoriali e de gli assensi dotali, il Re comanda che la lettura, spedizione, e firma di quelli possa farsi collo interuento di due soli Capruota, abbenche il Presidente non interuenga.

Movido el Rey de la justa y natural propension de que sus vasallos experimenten el prompto despacho en las causas, y expedientes, que se agitan en la Camara de Santa Cla-

Mosso il Re dalla giusta e naturale propensione, che li suoi vassalli sperimentino il pronto disbrigo nelle cause, e spedienti, che si agitano nella Camera di Santa Chiara, e che

Digitized by Google

Clara, y que en manera alguna se les atrasse la espedicion de los negocios. Se ha dignada su Real Piedad de resolver que en la citada Camara se pueden leer los memoriales, y despachar los assensos dotales, quando se hayan juntado dos Cabos de Rueda, aunque el Presidente Duque de Lauria nò intervenga. Y assimismo que puedan concluir las informaciones por los quatro Cabos de Rueda juntos, aunque nò assista el referido Presidente: deviendose tambien entender esta disposicion por lo, que concierne à la firma en uno y otro caso. Y me ha mandado Su Magestad avisar à V. S. esta deliberacion, à efecto que la Camara de Santa Clara la ponga en execucion; previniendo à V. S. que, con papel de esta misma fecha, la he participado al citato Presidente Duque de Lauria. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio à 25. de Julio de 1736.

D. Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

che in maniera alcuna non si attrassi la spedizione de gli affari. Si è degnata la sua Real Pietà risolvere che nella detta Real Camera si possano leggere li memoriali, e disbrigare gli assensi dotali, quando sienſi uniti due Capi di Ruota, abbenche il Presidente Duca di Lauria non intervenga. E parimente che si possano conchiudere gl' informi dalli quattro Capi di Ruota uniti, abbenche non assista il rifferito Presidente: dovendosi ancora intendere questa dispossizione per quel, che riguarda la firma nello uno e nello altro caso. Mi ha comandato Sua Maestà avvisare a V.S. questa determinazione, affinche la Camera di Santa Chiara la metta in esecuzione; prevenendo a V. S. che, con dispaccio di questa medesima data, la ho partecipata al detto Presidente Duca di Lauria. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 25. di Luglio 1736.

D. Giuseppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

Digitized by Google

VIIII.

La Real Camera, nel consultare al Re sulle competenze giuridizionali tra' Tribunali Laicali, oppure tra un Tribunale Laicale, ed un Ecclesiastico, dee sentire le parti, e dirigere la consulta per il canale di quel Segretario, a cui sarà aggiudicato il Tribunale, che abbia da procedere; abbenche l'ordine di trattarsi la competenza giuridizionale sia stato dato alla Real Camera da altro Segretario di Stato: nel qual caso se gli manderà dal Segretario della Real Camera il solo viglietto di avviso.

EN coherencia del establecimiento de los quatro Secretarios de Estado y del Despacho, hecho en 30. de Julio del año proximo passado, y del decreto, que, para mayor distincion y claridad de la distribucion de negocios, se ha servido el Rey rubricar en el dia de oy, en el qual va inserto en el Articulo II. el metodo, que la Camara de Santa Clara deverà observar para consultar à Su Magestad sobre las competencias jurisdiccionales, que frequentemente se experimentan entre los Tribunales de este Reyno, y tal vez entre Tribunal Regio, y Ecclesiastico. Me manda Su Magestad pasar à manos de V.S. rubricada de la mia copia del citado Articulo II., para qua la expressada Camara se halle en inteligencia de lo, que en el se previene, y tenga su devido cumplimiento. Dios

IN coerenza dello stabilimento delli quattro Segretari di Stato e del Dispaccio, fatto nel dì 30. di Luglio dello anno prossimo passato, e del decreto, che, per maggior distinzione e chiarezza della distribuzione de' negozi, si è servito il Re segnare nel giorno di oggi, nel quale va inserita nello Articolo II. la metodo, che la Camera di Santa Chiara dovrà osservare per consultare a Sua Maestà sulle competenze giuridizionali, che frequentemente si sperimentano tra i Tribunali di questo Regno, e tal volta tra un Tribunale Regio, ed Ecclesiastico. Mi comanda Sua Maestà passare in mano di V.S. firmata dalla mia una copia del detto Articolo II., affinchè la suddetta Real Camera si ritrovi nella intelligenza di quel, che in quello si previene, ed abbia

Digitized by Google

Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 22. de Marzo de 1738.

El Marques de Salas.

Señor D. Vicente de Ipolito.

abbia il ſuo dovuto adempimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 22. di Marzo del 1738.

Il Marcheſe di Sala.

Signor D. Vincenzo d'Ipolito.

ARTICULO II.

RESpecto de ſer la Camara de Santa Clara el Tribunal deſtinado para tratar y conſultarme ſobre las competencias juriſdicionales, que frequentemente nacen, y ſe executan entre los Tribunales Regios de eſte Reyno, y tal vez entre Tribunal Regio, y Eccleſiaſtico; deverà para mayor facilidad y claridad obſervarſe en adelante que la Camara de Santa Clara, para tomar juycio de la materia, y dezirme su dictamen, haya de oyr las partes intereſadas, ò tener preſentes las repreſentaciones, que cada una de ellas huviere executado, en defenſa de su derecho; y la conſulta reſpectiva me la dirigirà por el canal de aquel Secretario, aquien eſtubiere adjudicado el Tribunal, que haya de proceder. Y eſto, aunque la orden de tratar la competencia ſe aya dada à la Camara por otras de las Secretarias, ſolo ſi deverà el Secretario de la enunciada Camara de Santa Clara aviſar por un villete al Secretario que tubieſſe

ARTICOLO II.

ESſendo la Camera di Santa Chiara il Tribunale deſtinato per trattare e conſultarmi ſulle competenze giuridizionali, che frequentemente naſcono, e ſi fanno tra li Tribunali Regi di queſto Regno, e tal volta tra un Tribunale Regio, ed Eccleſiaſtico; dovrà, per maggior facilità e chiarezza oſſervarſi per lo avvenire che la Camera di Santa Chiara, per far giudizio della materia, e dirmi il ſuo parere, abbia da ſentire le parti intereſſate, o tenere preſenti le rappreſentanze, che ciaſcuna di quelle avrà fatte, in difeſa della ſua ragione; e mi diriggerà la riſpettiva conſulta per il canale di quel Segretario, al quale ſarà aggiudicato il Tribunale, che abbia da procedere. Ed abbenche l'ordine di trattare la competenza ſiesi dato alla Real Camera da altro Segretario, dovrà ſolamente il Segretario della ſuddetta Camera di Santa Chiara avviſare per mezzo di un biglietto al Segretario di Stato, che avrà

biesse dado la orden, para tratar de la competencia de aquel hasido el dictamen sobre ella de la expresada Camara, para que se halle en esta inteligencia, y se evite en esta forma toda confusion, contrariedad, y embarazo, sabiendo por donde deve correr la materia.

El Marques de Salas.

rà dato l'ordine per trattare della competenza, sulla quale è caduto il parere della Real Camera, affinche si ritrovi in tale intelligenza, e si eviti in questa maniera ogni confusione, contrarietà, ed imbarazzo, sapendo per dove dee correre la materia.

Il Marchese di Sala.

X.

In tempo di Ferie la Real Camera si unisca una volta la settimana.

HAviendo el Secretario de la Camara de Santa Clara representado al Rey la necessitad, que havia de que se juntasse un dia de Camara extraordinaria, para poderse resolver algunas dependencias, que necessitavan prompto reparo; y que, haviendolo prevenido à V.S., le respondio que nò tenia facultad para ello. Informado Su Magestad que V.S., y el Cabo de Rueda D. Antonio Maggiocca, se hayan quedado en esta Ciudad, y los demas Camaristas se hayan conferido en las cercanias de ella, de forma que una vez la semana, sin incomodarse, puedan hallarse en Naples tres Camaristas. Ha venido Su Magestad en ordenar que se junte la Camara una vez la semana, para dar curso à los negocios

AVendo il Segretario della Camera di Santa Chiara rappresentato al Re la necessità, che vi era, di tenersi un giorno di Camera straordinaria, per potersi risolvere alcune dipendenze, che richiedevano pronto riparo; e che, avendolo prevenuto a V.S., gli rispose che non avea facultà per questo. Informata Sua Maestà che V.S., ed il Caporuota D. Antonio Maggiocca, fieno rimasti in questa Città, e gli altri Consiglieri della Real Camera fiensi portati nelle vicinanze della suddetta Città, in guisa che una volta la settimana, senza incomodarsi, possiano ritrovarsi in Napoli tre Consiglieri della Real Camera. E' venuta Sua Maestà ad ordinare che si unisca la Camera una volta la set-

gocios, que nò ſufran dilacion. Y me ha mandado prevenirlo à V. S., para que diſponga que aſsì ſe execute. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 5. de Octubre de 1788.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

ſettimana, per dar corſo a gli affari, che non ſoffrono dilazione. E mi ha comandato prevenirlo a V.S., affinche diſponga che così ſi eſeguiſca. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Napoli a' 5. di Ottobre del 1788.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

XI.

Il Re comanda che dalla Real Camera di Santa Chiara' ſi ſeparino li negozi e cauſe, che avea prima a se tirate lo abolito Collaterale, e ſi rimettano a que' Tribunali, a' quali riſpettivamente appartengono.

RE ſpecto à que nò ſon de la inſpeccion de la Camara de Santa Clara infinitos negocios, y cauſas de la multitud, que ſe havia atraydo à ſi el Colateral, y quando le havia, cuyos papeles ſe remitieron à ella. Y nò queriendo el Rey que ſe embaraze la dicha Camarà en lo, que pertenece à otros Tribunales; de lo qual reſulta que nò ſe pueden deſpachar las dependencias de la mayor entitad, que Su Mageſtad manda ſe examinen y traten en la miſma, ſin una grandiſſima dilacion, en grave perjuycio del real ſervicio, y de las partes, que eſtan de-

POicche non ſono della iſpezione della Camera di Santa Chiara infiniti negozi e cauſe delle molte, le quali avea a se tirate il Collaterale, quando vi era, li proceſſi e ſcritture delle quali ſi rimiſero alla detta Real Camera. E non volendo il Re che s'imbarazzi la detta Camera in quel, che appartiene ad altri Tribunali, dal che riſulta che non ſi poſſono sbrigare le dipendenze di maggiore importanza, le quali Sua Maeſtà comanda ſi eſaminino e trattino nella medeſima, ſenza una grandiſſima dilazione, che recherebbe grave pre-

teni- giu-

Digitized by Google

renidas. Y ſiendo la real voluntad que experimenten con la mayor brevedad la juſticia, que les aſſiſtiere. Me ha mandado Su Mageſtad diga à V.S. que la Camara haga luego la diviſion de todos los papeles, que haſta aora ſe le han embiado de los, que havia en el Colateral, ſeparando los, que tocan al Conſejo de Santa Clara, à la Camara de la Sumaria, à la Vicaria, y otros Tribunales. Y me remitan una nota con la diſtincion expreſſada, afin que Su Mageſtad mande que cada uno reſpectivamente proceda en lo, que ſea de su particular incumbenſa. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 6. de Noviembre 1738.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Gaetano-Maria Brancone.

giudizio al real ſervigio, ed alle parti, che ſtanno trattenute. Ed eſſendo la real volontà che ſperimentino le parti colla maggiore brevità la giuſtizia, che loro aſſiſte. Mi ha comandato Sua Maeſtà dire a V.S. che la Camera faccia ſubito la diviſione di tutti li proceſſi e ſcritture, che finora ſe le ſono inviate di quelle, che erano nel Collaterale, ſeparando quelle, che appartengono al Conſiglio di Santa Chiara, alla Camera della Sommaria, alla Vicaria, e ad altri Tribunali; e mi rimettano una nota colla diſtinzione eſpreſſata, affinche Sua Maeſtà poſſa comandare che ciaſcuno riſpettivamente proceda in quel, che ſia di ſua particulare incombenza. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a'6. di Novemb. 1738.

D. Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Gaetano-Maria Brancone.

XII.

La Real Camera di Santa Chiara, per la ſpedizione di certi memoriali, baſta ottenere, per mezzo della liſta, la licenza e l'abilitazione dal Re per la Segreteria di Stato e del Diſpaccio di Grazia e Giuſtizia. Ma della liſta dee mandare copia alle altre tre Segreterie.

ME manda el Rey dezir à V.S. que de la liſta de memo-

MI comanda il Re dire a V.S. che della liſta de' memo-rie

Digitized by Google

moriales, que ſuele remitir à eſta Secretaria de Eſtado y del Deſpacho de Gracia y de Juſticia, para la licencia y habilitacion de deſpacharſe por la Camara de Santa Clara, haga V.S. otras tres copias, remitiendolas à las otras tres Secretarias de Eſtado y del Deſpacho de Su Mageſtad; aunque podrà continuar la Camara à deſpachar los memoriales contenidos en dichas liſtas, con la ſola abilitacion de la Secretaria de Eſtado y del Deſpacho de Gracia y de Juſticia: haviendolo aſsì reſuelto Su Mageſtad. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio à 4. de Enero de 1739.

D. Bernardo Tanucci.

Señor D. Joſeph Borgia.

riali, che ſuole rimettere a queſta Segreteria di Stato e del Diſpaccio di Grazia e Giuſtizia, per la licenza ed abilitazione di ſpedirſi dalla Camera di Santa Chiara, faccia V.S. altre tre copie, rimettendole alle altre tre Segreterie di Stato e del Diſpaccio di Sua Maeſtà; abbenche potrà continuare la Camera a ſpedire li memoriali contenuti nelle dette liſte, colla ſola abilitazione della Segreteria di Stato e del Diſpaccio di Grazia e di Giuſtizia: avendo così riſoluto Sua Maeſtà. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a' 4. di Gennaro 1739.

D. Bernardo Tanucci.

Signor D. Giuſeppe Borgia.

XIII.

Accadendo competenze giuridizionali tra gli altri Tribunali, e quello della Camera della Sommaria; il Re comanda che, per facilitare il disbrigo delle medeſime, aſſiſta nella Real Camera di Santa Chiara, nel tempo della deciſione di tali competenze, un Preſidente della Camera della Sommaria, facendo da Fiſcale le parti del ſuo Tribunale. E, biſognando, la Real Camera abbia ancora la facultà di chiamare lo intervento dello Avvocato Fiſcale della Prima Ruota della Gran Corte della Vicaria.

INformado el Rey del conſiderable retardo que, con ſuma afflicion de los recurrentes, ſe cauſa por la malicia de los litigan-

INformato il Re del conſiderevole ritardamento, che con ſomma afflizione de' ricorrenti ſi caggiona dalla malizia de' litigan-

Digitized by Google

tigantes à la expedicion de los afares, que reſguardan competencias juriſdicionales, que ſon frequentiſſimas entre los Tribunales Ordinarios de Juriſdicion univerſas, y los particulares de la Camara de la Sumaria, y dependientes de ella; afin de evitarſe eſte retardo tan perjuycial con la mas ſolicita deciſion de dichas competencias juriſdicionales, y para que ſe ahorren muchos embarazos, que ſe han experimentado deſpues de la formacion de eſta Real Camara de Santa Clara, à las deciſiones de la qual ſe han hecho muchas opoſiciones por la de la Sumaria.

Ha venido el Rey en reſolver que en lo venidero fixamente aſiſta en eſta Real Camara de Santa Clara, al tiempo de decidirſe tales competencias, un Preſidente de la Sumaria, haziendo como Fiſcal las partes de su Tribunal, y de los dependientes de el; concediendo tambien Su Mageſtad à eſta Real Camara la facultad de llamar en los caſos, que le neceſiten el Abogado Fiſcal de la Prima Rueda de la Gran Corte de la Vicaria, para que intervenga en eſta referida Camara. Y haviendo determinado Su Mageſtad que en las relaciones de tales dependencias, que ſe habrian de hazer por dicha Camara de Santa Clara à Su Mageſtad, ſe expreſen la inſtancia,

tiganti al disbrigo de gli affari, che riguardano le competenze giuridizionali, le quali ſono frequentiſſime tra li Tribunali di Giuridizione univerſale, e li particulari della Camera della Sommaria, e dipendenti da quella; affine di evitarſi queſto ritardamento sì pregiudiziale colla più ſollecita deciſione delle dette competenze giuridizionali; ed affinche ſi tolgano molti imbarazzi, li quali ſi ſono ſperimentati dopo la formazione di eſſa Real Camera, alle deciſioni della quale ſi ſon fatte molte oppoſizioni da quella della Sommaria.

Ha riſoluto il Re che nello avvenire fiſſamente aſſiſta in eſſa Real Camera di Santa Chiara, nel tempo della deciſione di tali competenze, un Preſidente della Sommaria, facendo da Fiſcale le parti del ſuo Tribunale, e delle dipendenze da quello; concedendo ancora Sua Maeſtà a coteſta Real Camera la facultà di chiamare nelli caſi, che abbiſogna, lo Avvocato Fiſcale della Prima Ruota della Gran Corte della Vicaria, affinche intervenga nella detta Real Camera. Ed avendo determinato Sua Maeſtà che nelle relazioni di tali dipendenze, le quali ſi avrebbero a fare dalla detta Camera di Santa Chiara a Sua Maeſtà ſi eſprimano la

iſtan-

Digitized by Google

cia, y los motivos fiscales, que se habrian producido por dicho Presidente; el qual, para que nò se haya de distraher indefinitamente de Su Tribunal. Quiere Su Magestad que se establezca un dia por cada semana, en el qual solo indefectiblemente se hayan de despachar tales controversias. Y afin que se dè à esta soberana resolucion la mas pronta execucion; ha querido al mismo tiempo Su Magestad declarar que el Presidente D. Carlos Ruoti sea el qual, como tal Fiscal, haya de intervenir en la Camara de Santa Clara con la expresada incumbencia. Me ha mandado participar à V.S. esta soberana real deliberacion, para que assì se execute. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio à 25. de Julio de 1739.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Presidente y Consejeros de la Real Camara de Santa Clara.

istanza, e li motivi fiscali, li quali si saranno proddotti dal detto Presidente; il quale, affinche non si abbia da distrarre indeterminatamente dal suo Tribunale. Vuole Sua Maestà che si stabilisca un giorno per ciascuna settimana, nel quale solamente indispensabilmente si abbiano da disbrigare tali controversie. Ed acciocche si dia a questa sovrana risoluzione la più pronta esecuzione; ha voluto nel medesimo tempo Sua Maestà dichiarare che il Presidente D. Carlo Ruoti in qualità di Fiscale abbia da intervenire nella Camera di Santa Chiara colla suddetta incombenza. Mi ha comandato partecipare a V.S. questa sovrana real determinazione, affinche così si eseguisca. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 25. di Luglio 1739.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

XIIII.

Li giorni destinati, ne' quali deesi unire la Real Camera, sono il Martedì, il Giovedì, ed il Sabbato.

Haviendo resuelto el Rey que, hasta nueva su real orden, esta Real Camara se junte en los

Avendo risoluto il Re che, fino a nuovo suo real ordine, coteста Real Camera si unisca nelli

Digitized by Google

los dias de Martes, Jueves, y Sabado; afin de combinar el Cabo de Rueda Marques Fraggianni con la Junta de Sicilia, y con esta referida Real Camara. De su real orden lo prevengo à VV. SS., para que assì lo executen. Dios guarde à VV. SS. muchos años, como desseo.

Palacio à 12. de Agosto de 1740.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Presidente y Consejeros de la Camara de Santa Clara.

nelli giorni di Martedì, Giovedì, e Sabato; affine di combinare il Capo di Ruota Marchese Fraggianni colla Giunta di Sicilia, e con cotesta Real Camera. Di suo real ordine lo prevengo alle Signorie Vostre, affinche così lo eseguiscano. Dio guardi alle VV. SS. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 12. di Agosto 1740.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

X V.

S'incarica la osservanza della reale determinazione di dovere la Real Camera, nella risoluzione delle competenze giuridizionali, rimettere la consulta e le scritture a quella Segreteria, alla quale sta aggiudicato il Tribunale, che si è consultato dovere procedere.

Muy Señor mio.

SU fecha de 19. del corriente se sirve V.S. prevenirme que, aunque la resolucion tomada por la Camara de Santa Clara sobre la instancia del Procurador de la Universidad de Casabona contra D. Ignazio Morraco, y D. Josepho Martino, haya sido que deva proceder el Sacro Consejo, sin embargo por que el Presidente Ruoti dexò que el devia hazer consulta particular sosle-

Signor mio.

COlla data de' 19. del corrente si serve V.S. prevenirmi che, sebbene la risoluzione presa dalla Camera di Santa Chiara sulla istanza del Procuratore della Università di Casabona contro D. Ignazio Morraco, e D. Giuseppe Martino, sia stata che debba procedere il Sagro Consiglio, non ostante che il Presidente Ruoti disse che egli dovea fare con-

Digitized by Google

ſoſteniendo su inſtancia, y dirigida por la Segretaria de Eſtado de la Real Hazienda; havia eſtimado V.S. remitir à la miſma las eſcripturas originales, que le havia remitido, y el ſuplicado de la Conſulta de la Camara de Santa Clara, que con las copias de dichas eſcripturas me incluio V.S. con su apreciable villete de la fecha expreſſada. Yo en reſpueſta del miſmo devo dezir à V. S. que, haviendo dado el Rey claramente à la Camara de Santa Clara la ley de embiar à la Secretaria de mi Cargo las conſultas de competencias juriſdicionales, quando la Camara haya ſido en voto de que tenga de proceder el Sacro Conſejo, nò era de la inſpeccion de V.S. el mudar eſte decreto de Su Mageſtad; y devia ciegamente obedecer. Y eſperando que en lo venidero V.S. nò hará ſemejante coſa, ſin tener para ella alguna orden poſitiva de Su Mageſtad; me repito para ſiempre à la diſpoſicion de V. S.; cuya vida guarde Dios muchos años, como deſſeo.

Palacio à 25. de Agoſto de 1740.

B. L. M. de V.S.
Su mayor ſervidor
D. Bernardo Tanucci.

Señor Secretario de la Real Camara de Santa Clara.

conſulta particulare, ſoſtenendo la ſua iſtanza, e dirigerla per la Segreteria di Stato della Reale Azienda; avea ſtimato V. S. rimettere alla medeſima le ſcritture originali, che le avea rimeſſe, ed il duplicato della conſulta della Camera di Santa Chiara, la quale colle copie delle dette ſcritture m' incluſe V. S. con ſuo pregiato biglietto della detta data. In riſpoſta del medeſimo debbo dire a V. S. che, avendo dato chiaramente il Re alla Camera di Santa Chiara la legge d'inviare alla Segreteria di mio Carico le conſulte di competenze giuridizionali, quando la Camera ſia ſtata in voto di dover procedere il Sagro Conſiglio, non era della iſpezione di V.S. il mutare queſto decreto di Sua Maeſtà; e dovea ciecamente ubbidire. E ſperando che nello avvenire V. S. non farà più ſimil coſa, ſenza per quella avere alcun' ordine poſitivo di Sua Maeſtà; mi ripeto per ſempre alla diſpoſizione di V.S.; la cui vita guardi Iddio per molti anni, ſiccome le deſidero.

Palazzo a' 25. di Agoſto 1740.

B. L. M. di V.S.
Suo maggior ſervitore
D. Bernardo Tanucci.

Signor Segretario della Camera Reale di Santa Chiara.

Digitized by Google

XVI.

Il Re comanda che le cause criminali si trattino indispensabilmente due volte in ogni settimana nella Real Camera.

HE puesto en la soberana inteligencia del Rey lo, que V.S. me ha participado con papel de 10. del corriente, tocante à las causas, que en aquel dia se havian tratado en la Camara de Santa Clara. Y Su Magestad, enterada de ello, me manda dezir à V.S. que la Camara nò ha executado la orden de tratar las causas criminales dos vez cada semana. Y que por qualesquier despachos, que se dirigan à la misma de tratar alguna materia con preferencia à las demas, siempre se entienda reservadas las causas criminales, las quales siempre indefectiblemente se traten. Guarde Dios à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio à 14. de Diziembre 1742.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Secretario de la Real Camara D. Joseph Verduzi.

HO posto nella sovrana intelligenza del Re quel, che V. S. mi ha partecipato con relazione de' 10. del corrente, in riguardo alle cause, che in quel giorno si erano trattate nella Camera di Santa Chiara. E Sua Maestà, informata di ciò, mi comanda dire a V.S. che la Camera non ha eseguito l'ordine di trattare le cause criminali due volte in ogni settimana; e che per qualsivogliano dispacci, che si dirigano alla medesima di trattare alcuna materia con prefferenza alle altre, sempre s'intenda riservate le cause criminali, le quali sempre indispensabilmente si trattino. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo a' 14. di Dicembre 1742.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Segretario della Real Camera D. Giuseppe Verduzi.

Digitized by Google

XVII.

Li Miniſtri della Real Camera di Santa Chiara per le Soprintendenze e Delegazioni, che riſpettivamente tengono, non poſſono rifferire li gravami nella Real Camera; ma debbono rifferirli, e proporli nella Ruota del Sagro Conſiglio, nella quale riſieggono.

Haviendo hecho preſente al Rey el papel de V. S. de 20. de el, que acaba, en que, en obſervancia de ſus reales ordenes, acompaña la nota de los documentos, que en la Secretaria de su Cargo ſe han encontrado pertenecientes à las Superintendencias, y Delegaciones concedidas à las Univerſidades, Arrendamientos, Caſas de Cavalleros particulares, y de Lugares Pios. En reſpueſta paſo à dezir à V.S. que el Rey ha obſervado que la Camara de Santa Clara ha procedido en grado de los gravamenes de los decretos proferidos por los Cabos de Ruedas en calidad de Delegados de Lugares Pios, Graſſera, y otro. Y nò teniendoſe en liſta alguna real deliberacion, por la qual ſe diſponga que la Camara de Santa Clara proceda en grado de eſtos gravamenes. Manda Su Mageſtad que, quando la referida Camara de Santa Clara nò tenga alguna real deliberacion, que autorize eſte proceder,

AVendo fatta preſente al Re la relazione di V.S. de' 20. del cadente meſe, nella quale, per oſſervanza de' ſuoi reali ordini, accompagna la nota de' documenti, che nella Segreteria del ſuo Carico ſi ſono incontrati appartenenti alle Soprintendenze e Delegazioni conceſſe alle Univerſità, Arrendamenti, Caſe de' Cavalieri particulari, e de' Luoghi Pii. In riſpoſta paſſo a dire a V.S. che il Re ha oſſervato che la Camera di Santa Chiara ha proceduto in grado de' gravami dalli decreti, che anno profferiti li Capiruota in qualità di Delegati di Luoghi Pii, Graſſiero, ed altro. E non tenendoſi in liſta alcuna reale determinazione, per la quale ſi diſponga che la Camera di Santa Chiara proceda in grado di queſti gravami. Comanda Sua Maeſtà che, quando la rifferita Camera di Santa Chiara non tenga alcuna reale deliberazione, che autorizzi queſto procedimento, per lo avve-

Digitized by Google

der , en lo venidero los Cabos de Rueda hayan de proponer en la Rueda, en la qual reſiden del Sacro Conſejo, los decretos proferidos, en vigor de particulares juriſdiciones ; afin de que en las reſpectivas Ruedas ſe traten y deſpachen las cauſas , en grado de gravamenes . Con que por la cauſa de Xavier Schinoſi , y la del Duque de Martina , ſe deveran tratar en las Ruedas del Conſejo , en las quales reſida el ſucceſſor del difunto Marques Rocca , y el Marques Fraggianni . Dios guarde à V. S. muchos años , como deſſeo .

Palacio à 30. de Dizembre 1743.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Secretario de la Real Camara de Santa Clara.

avvenire li Capiruota abbiano da proporre nella Ruota del Sagro Conſiglio, nel quale riſieggono, li decreti profferiti, in vigore di particulari giuridizioni ; affinche nelle riſpettive Ruote ſi trattino, e ſi ſpediſcano le cauſe in grado di gravami. Con che la cauſa di Saverio Schinoſi , e quella del Duca di Martina, ſi dovranno trattare nelle Ruote del Conſiglio, nelle quali riſieda il ſucceſſore del fu Marcheſe Rocca, ed il Marcheſe Fraggianni . Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo a'30. Dicembre del 1743.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Segretario della Real Camera di Santa Chiara.

XVIII.

Affinche non ſi tralaſci il disbrigo delle cauſe criminali , dovendo un Miniſtro della Real Camera, nel giorno ſtabilito per la unione della medeſima, andare in qualche Giunta ; una ſi tenga di mattina , e l'altra dopo il mezzo dì.

NElla rappreſentazione de' 26. del proſſimo paſſato meſe Settembre eſpone coteſta Camera i motivi , che concorrono , e le difficultà che s' incontrano , tra le quali quelle di ritardarſi il disbrigo delle cauſe criminali ; perche uno di coteſti Miniſtri Camerali , deſtinati ad aſſiſtere alla Giunta di Sicilia, laſci per una ſola volta la ſettimana lo intervenire nella Camera, per aſſiſtere col Conſultore Marcheſe Buglio alla ſpedizione de gli affari commeſſi alla Giunta della Conſulta

Digitized by Google

sulta di Sicilia. Ed avendone dato conto al Re; mi comanda in risposta dire alle Signorie Vostre Illustrissime che Sua Maestà, che non vede che rarissima la spedizione, che la Camera faccia, delle cause criminali, si è maravigliata in sentire tra le occupazioni della Camera esaggerata la criminalità; ciò non ostante ha ordinato che ne' giorni, ne' quali si dovrebbe tenere la Camera di Santa Chiara, e la Giunta di Sicilia, si dee o la una, o l'altra, tener la mattina, per poi tenersi l'altra il dopo mezzo dì. E mi comanda la Maestà Sua parteciparlo alle Signorie Vostre Illustrissime, perche così osservino.

Palazzo 7. Novembre 1747.

Il Marchese Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

XVIIII.

Con altro dispaccio il Re comanda che la Real Camera si tenga una volta la settimana, in tempo delle Ferie.

NOn potendo lo alto Governo stare senza qualche continuazione. Mi comanda Sua Maestà dire alle Signorie Vostre Illustrissime che, durante il tempo delle Ferie, tengano Camera una volta la settimana.

Palazzo a' 2. Ottobre 1751.

Il Marchese Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

XX.

Con altro dispaccio il Re comanda che nelle Ferie Autunnali la Real Camera fissamente ed ordinariamente si tenga una volta la settimana; e, bisognando, si unisca ancora altra volta straordinariamente.

AVendo V. S. rappresentato in data de' 12. del corrente tutto ciò, che si era disposto in esecuzione de' reali ordini distri-

Digitized by Google

distribuiti in data de' 2. del corrente che, non potendo lo alto Governo ſtare ſenza qualche continuazione, la Camera di Santa Chiara ſi uniſſe una volta la ſettimana, durante il tempo delle correnti Ferie Autunnali. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V. S. che vuole che fiſſamente una volta la ſettimana ſi tenga la Camera di Santa Chiara; e per la urgenza, che ſopravveniſſe, ſi uniſca anche ſtraordinariamente.

Palazzo 15. Ottobre 1751.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Segretario della Camera di Santa Chiara.

XXI.

Il Re comanda per punto generale che in tutte le cauſe, che nella Real Camera ſi trattano collo intervento dello Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, nelle quali creda la Real Camera nella deciſione doverſi appartare dalle iſtanze fiſcali; ſi debbano ſempre trattare collo intervento del detto Avvocato Fiſcale, ed udire a voce ciò, che gli occorre allegare.

EL Rey ha reſuelto y manda por punto general que en todas las cauſas, que en la Real Camara de Santa Clara ſe tratan con la intervencion del Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, y crea deſpues la miſma Camara en las deciſiones ſepararſe de las inſtancias fiſcales, las deva tratar con la concurrencia e intervencion del enunciado Abogado Fiſcal, para oyrle à boz lo, que le ocurra que alegar. Cuya determinacion comunico à V.S. de orden de Su Mageſtad, para inteligencia y puntual cum-

IL Re ha riſoluto e comanda per punto generale che in tutte le cauſe, che nella Real Camera di Santa Chiara ſi trattano collo intervento dello Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, e dopo creda la medeſima Camera nelle deciſioni appartarſi dalle iſtanze fiſcali, le debba trattare colla concorrenza ed intervento del detto Avvocato Fiſcale, affine di udire a voce quel, che gli occorre allegare. Queſta determinazione comunico a V.S. per ordine di Sua Maeſtà, per intelligenza e puntuale adempimen-

Digitized by Google

cumplimiento, por la Camara Real. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Portici 19. de Abril 1758.

El Marques de Squilaci.

Señor D. Franciſco Rapolla.

pimento, in riguardo alla Camera Reale. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Portici a' 19. di Aprile del 1758.

Il Marcheſe di Squillace.

Signor D. Franceſco Rapolla.

XXII.

Lo Avvocato della Real Corona, per le Delegazioni particulari, che tiene, dee proporre li gravami in quella ſteſſa Ruota del Sagro Conſiglio, ove ſtava, prima di eſſere promoſſo a tal Carica.

AVendo riſoluto il Re che lo Avvocato della Corona Duca di Turitto proponga i gravami, che ſi portano avverſo i decreti da lui fatti per Delegazioni particulari, nel Conſiglio, in quella ſteſſa Ruota, ove ſtava. Lo partecipo nel real nome a V. S. Illuſtriſſima, per intelligenza e governo ſuo, e del Conſiglio.

Palazzo 22. Luglio 1769.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Del Presidente e Consiglieri del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara. Delle loro precedenze e trattamenti; e de gli altri Ministri, i quali debbono in quello intervenire.

I.

Si rimette al Sagro Regio Consiglio il real dispaccio, per rapporto alla precedenza circa il sedere i Presidenti di Camera, quando si univano per qualche causa nel Consiglio Collaterale.

Muy Ilustre Señor.

SU Excelencia ha mandado embiar à V. S. esta copia de carta de Su Magestad, acerca de como se han de asentar los Consejeros de Capuana, y Presidentes de Camara, quando se juntan por alguna causa; para que vea V.S., y haga entender à los Señores Consejeros, lo, que Su Magestad manda; y aquello se execute.

De Cancilaria, à 20. de Abril, 1595.

Muy Ilustre Señor.

Besa las manos à V. S. su servitor

Don Berardino De Barrion.

Molto Illustre Signore.

SUa Eccellenza ha comandato mandarsi a V. S. questa copia di dispaccio di Sua Maestà, per rapporto alla maniera, colla quale an da sedere li Consiglieri di Capuana, e li Presidenti di Camera, quando si unisconо per alcuna causa; affinche veda V. S., e faccia intendere alli Signori Consiglieri, quel, che Sua Maestà comanda; e quello si esegua.

Dalla Cancelleria, a' 20. di Aprile, del 1595.

Molto Illustre Signore.

Bacia la mano a V. S. il suo servidore

D. Berardino De Barrion.

Digitized by Google

II.

Il Re comandò che, giuntandosi in Collaterale li Consiglieri del Sagro Regio Consiglio, e li Presidenti della Regia Camera della Sommaria, quelli tengano la mano diritta, e questi la finistra.

El Rey.

Iluſtre Conde, primo nueſtro Virey, Lugarteniente, y Capitan General.

POr la carta, que me eſcriviſtes à 19. de Noviembre proximo paſado, y los papeles, que con ella venian, ſe ha entendido particularmente la diferencia, que havia nacido entre los Conſejeros de Capuana, y los Preſidentes de la Camara de la Sumaria, acerca del modo de aſentarſe en el Conſejo Colateral, quando ſon llamados como adjuntos algunos de ambos Tribunales; y las raçones, en que cada uno funda ſu pretencion; con lo demas, que à eſte propoſito dezis. Y porque eſtas diferencias nunca ſirven, ſino de eſtorno para à los negocios; y es bien eſcuſarlas en quanto fuere poſſible. Os encargo y mando proveays, y deys orden muy preciſa, que ſe obſerve y guarde la, que eſta dada, para que ſiempre que los dichos Tribunales fuere al Colateral en forma de Conſejo, tengan los de Capua-

na

Il Re.

Illuſtre Conte, primo noſtro Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

DAlla lettera, che mi ſcriveſte a' 19. di Novembre proſſimo paſſato, e dalle relazioni, che con quella vennero, ſi è inteſa particularmente la differenza inſorta tra li Conſiglieri di Capuana, e li Preſidenti della Camera della Sommaria, per rapporto alla maniera di ſederſi nel Conſiglio Collaterale, quando ſon chiamati come aggiunti alcuni di ambidue li Tribunali; e le ragioni, nelle quali ciaſcuno fonda la ſua pretenſione; con il di più, che a queſto propoſito dite. E poichè queſte differenze ad altro non ſervono, ſe non d' impedimento alle cauſe, ed è di bene ſcuſarle per quanto ſia poſſibile. V' incarico e comando affinche provediate, e diate ordine molto preciſo, che ſi oſſervi e pratichi quello, che ſta dato, affinche ſempre che li detti Tribunali ſaranno nel Collaterale in forma di Conſi-

glio,

Digitized by Google

na la mano derecha, y la Sumaria la yzquierda. Y que lo mismo hagan quando alguno dellos fueren en particular como adjuntos; de manera que cada uno ocupe el lugar, que le toca, en un coro ò lado, sin tomar el otro, ni dar lugar à estas diferencias; pues con esto cesaran, y sabran todos lo, que en esta parte deven hazer: que esta es mi voluntad, y lo, que conviene à mi servicio.

De Madrid, à 26. de Enero, 1595.

Yo El Rey.

glio, quelli di Capuana abbiano la mano diritta, e quelli della Sommaria la finistra. E che lo stesso facciano quando alcuni di essi saranno in particulare come aggiunti; in maniera che ciaicuno occupi il luogo, che gli spetta in un coro o lato, senza prender lo altro, ne dar luogo a queste differenze; poichè così cesseranno, e tutti sapranno quel, che in questa parte debbono fare: essendo questa la mia volontà, e quel che conviene al mio servigio.

Da Madrid, a'26. di Gennaro, 1595.

Io il Re.

Vidit Cadena Regens.
Vidit Scudero Regens.
Vidit De Ponte Regens.
Vidit Saladinus Regens.
Vidit Brugnolus Regens.
Vidit Lanz Regens.

Idiaque Secretarius.

III.

In assenza del Presidente del Sagro Consiglio, il Consigliere più antico eserciti da Pro-Presidente.

Dize Su Excelencia que, estando ausente de esta Ciudad el Presidente del Sacro Consejo Don Pedro de Vera y Aragon, haga Vuestra Magnificencia, como el mas antiguo del dicho Consejo, el ofizio de Pro-Presidente

Dice Sua Eccellenza che, stando assente da questa Città il Presidente del Sagro Consiglio D. Pietro De Vera y Aragon, eserciti Vostra Magnificenza, come il più antico del detto Consiglio, lo

Digitized by Google

ſidente de el, durante la auſencia del dicho Don Pedro de Vera. De que aviſo à Vueſtra Magnificencia, para que aſſi ſe execute.

De Cancilaria, à primero de Mayo, 1603.

Antonius de Salazar.

Al Doctor Juan-Thomas de Salamanca del Conſejo de Su Mageſtad.

uffizio di Pro-Preſidente di quello, durante l' aſſenza del detto D. Pietro de Vera. Del che aviſo a Voſtra Magificenza, affinche così ſi eſegua.

Dalla Cancelleria, a' 1. di Maggio, del 1603.

Antonio de Salazar.

Al Dottor D. Giantomaſo de Salamanca del Conſiglio di Sua Maeſtà.

IIII.

In qualunque luogo li Conſiglieri del Sagro Conſiglio precedano alli Preſidenti della Regia Camera della Sommaria.

HAviendoſe tratado en Colateral ſobre la pretencion, que tenian de precedencia los Conſejeros del Conſejo de Capuana con los Preſidentes de la Regia Camara, oydas las partes, ſe ha reſuelto. Que los Conſejeros tanto en las Ruedas del Sacro Conſejo, quanto en qualeſquier otro lugar, o camara del dicho Sacro Conſejo, precedan à los Preſidentes de la Regia Camara, tanto en caſo que vengan por adjuntos, quanto por qualquier otra cauſa. De manera que los dichos Conſejeros ſe ſienten en el uno y en el otro lado, y los Preſidentes en el poſtero lugar. Y de eſta manera ſe obſerue en la cauſa del Abogado de los Pobres,

ESſendoſi trattato in Collaterale ſopra la pretenſione, che aveano di precedenza li Conſiglieri del Conſiglio di Capuana colli Preſidenti della Regia Camera, inteſe le parti, ſi è riſoluto. Che li Conſiglieri tanto nelle Ruote del Sagro Conſiglio, quanto in qualunque altro luogo, o camera del detto Sagro Conſiglio, precedano alli Preſidenti della Regia Camera, tanto in caſo, che vengano per aggiunti, quanto per qualunqne altra cauſa. In maniera che li detti Conſiglieri ſi ſedano nello uno e nello altro lato, e li Preſidenti nello ultimo luogo. E di queſta maniera ſi oſſervi nella cauſa dello Avocato de' Poveri

Digitized by Google

bres, de la qual se haya de tratar en el dicho Sacro Consejo, donde hayan de acudir los Consejeros, y los Presidentes, que se han señalado por Juezes. Lo aviso à V. S., para que dè orden que assi se tenga entendido, y quede notado en esse Sacro Consejo.

De Cancilaria, à 22. de Setiembre, 1625.

El Baron de Santo Arcangel.

Señor Pro-Regente Lopez Presidente.

ri, della quale si abbia da trattare nel detto Sagro Consiglio, ove abbiano da accudire li Consiglieri, e li Presidenti, che sono stati designati per Giudici. Lo aviso a V. S., acciò dia ordine che così resti inteso, e registrato in esso Sagro Consiglio.

Dalla Cancelleria, a' 22. di Settembre, del 1625.

Il Barone di Santo Arcangelo.

Signor Pro-Regente Lopez Presidente.

V.

Un Consigliero del Sagro Regio Consiglio, essendo Presidente della Regia Camera della Sommaria, ed andando in Consiglio per la spedizione di qualche causa, o per aggiunto; precede alli Consiglieri, li quali an preso il possesso dopo di lui.

Haviendose tratado en Colateral sobre la pretencion, que tenia el Consejero Salinas Presidente de la Regia Camara, de precedencia con los Consejeros del Sacro Consejo, que han tomado possession despues de el; oydas las partes, se ha resuelto. Que, quando el dicho Consejero Salinas fuere en Consejo, para la expedicion de las causas del dicho Sacro Consejo, que se le han cometido, preceda à todos los Consejeros, que han tomado la posesion despues de

Essendosi trattato in Collaterale sopra la pretensione, la quale avea il Consigliero Salinas Presidente della Regia Camera, della precedenza colli Consiglieri del Sagro Consiglio, li quali an preso il possesso dopo di lui; inteso le parti, si è risoluto. Che, quando il detto Consigliero Salinas sarà in Consiglio, per la spedizione delle cause del detto Sagro Consiglio, le quali gli sono state commesse, preceda a tutti li Consiglieri, li quali

an

de el, aunque el Conſejero ſea Cabeza de la Rueda. Y dadoſe parte de eſto à Su Excelencia, ha mandado que aſſi ſe execute. Lo aviſo à V. S., para que dè orden que aſſi ſe tenga entendido, y obſerve en eſſe Sacro Conſejo.

De Cancilaria, à 22. de Setiembre, 1625.

El Varon de Santo Arcangel.

Señor Pro-Regente Lopez Preſidente del Conſejo.

an preſo il poſſeſſo dopo di lui, ancorche il Conſigliere ſia Capo della Ruota. E datoſi parte di ciò a Sua Eccellenza, ha comandato che così ſi eſegua. Lo aviſo a V. S., affin che dia ordine che così ſi reſti inteſo, e ſi oſſervi in eſſo Sagro Conſiglio.

Dalla Cancelleria, a' 22. di Settembre, del 1625.

Il Barone di Santo Arcangelo.

Signor Pro-Regente Lopez Preſidente del Conſiglio.

VI.

Si conferma con altro diſpaccio che li Conſiglieri precedano alli Preſidenti della Sommaria.

HAviendoſe tratado en Colateral de la diferencia entre los Miniſtros de eſſe Sacro Conſejo con los de la Regia Camara, en materia de aſſiento; y oydoſe lo, que por la una y otra parte ſe ha propueſto. Su Excelencia dize que ſe obſerven las ordenes dadas con villete de 22. de Setiembre paſſado, acerca la precedencia entre el dicho Sacro Conſejo, y la Regia Camara, que es que. Quando ſe huvieren de juntar en las Ruedas del Sacro Conſejo, ò otro lugar, ò camara del dicho Sacro Conſejo, los Conſejeros precedan à los Preſidentes

ESſendoſi trattato in Collaterale della differenza tra li Miniſtri di eſſo Sacro Conſiglio con quelli della Regia Camera, nella materia di ſedere; ed uditoſi quel, che per la una e l'altra parte ſi è propoſto. Sua Eccellenza dice che ſi oſſervino gli ordini dati con diſpaccio de' 22. di Settembre paſſato, in riguardo alla precedenza tra il detto Sagro Conſiglio, e la Regia Camera, ciò è che. Quando ſi avranno da giuntare nelle Ruote del Sagro Conſiglio, o altro luogo, o camera del detto Sagro Conſiglio, li Conſiglieri

Digitized by Google

ſidentes de la Regia Camara, tanto en caſo que vengan por adjuntos, quanto por qualquier otra cauſa. De manera que los dichos Conſejeros ſe ſienten en el uno y en el otro lado, y los Preſidentes en el poſtero lugar. Y que de eſta manera ſe obſerve en la cauſa del Abogado de Pobres, la qual ſe haya de tratar en el dicho Sacro Conſejo, donde hayan de acudir los Conſejeros, y los Preſidentes, que ſe han ſeñalado por Juezes. Y que conforme lo, que aora ſe ha reſuelto, quando ſe ofreciere juntarſe los dichos Tribunales y Miniſtros en qualquier otro lugar, fuera del dicho Sacro Conſejo y Regia Camara, el dicho Sacro Conſejo ſe tome el lado derecho, y la Regia Camara el yzquierdo. Lo aviſo à V.S., para que dè orden que aſſi ſe tenga entendido, y obſerve; y quede notado en eſſe Sacro Conſejo.

De Cancillaria, à 7. de Noviembre, 1625.

El Baron de Santo Arcangel.

Señor Preſidente de Conſejo.

glieri precedono alli Preſidenti della Regia Camera, tanto nel caſo, che vengano per aggiunti, quanto per qualunque altra cauſa. In maniera che li detti Conſiglieri ſi ſedano nello uno e nello altro lato, e li Preſidenti nello ultimo luogo. E che di queſta maniera ſi oſſervi nella cauſa dello Avocato di Poveri, la quale ſi abbia da trattare nel detto Sagro Conſiglio, dove abbiano da accudire li Conſiglieri, e li Preſidenti, li quali ſono ſtati ſtabiliti per Giudici. E che uniforme a quel, che ora ſi è riſoluto, quando ſi da la occaſione di unirſi li detti Tribunali e Miniſtri in qualunque altro luogo, fuora del detto Sagro Conſiglio, e della Regia Camera, il detto Sagro Conſiglio ſi prenda il lato deſtro, e la Regia Camera il ſiniſtro. Lo aviſo a V. S., affinche dia ordine che così reſti inteſo, e ſi oſſervi; e reſti notato in eſſo Sagro Conſiglio.

Dalla Cancelleria, a' 7. di Novembre, del 1625.

Il Barone di Santo Arcangelo.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Digitized by Google

VII.

Il Luogotenente della Regia Camera dello Sommaria in concorso precede al Pro-Presidente del Sagro Consiglio.

HE referido al Conde mi Señor el reparo, que Vuestra Magnificencia hè hecho en concurrir con el Lugarteniente de la Camara en las Juntas, respecto de la precedencia. Y haviendo Su Excelencia hecho consideracion sobre las raçones, en que lo funda Vuestra Magnificencia. Me ha mandado dexirle que puede Vuestra Magnificencia concurrir en las, que se tuvieren con el Señor D. Diego de Uzeda; pues siendo Lugarteniente de la Camara en propriedad, y Vuestra Magnificencia Pro-Presidente del Sacro Consejo, no hay duda en que, deve preceder en las Juntas, donde concurrieren. Y assi que sin embargo de lo referido, Vuestra Magnificencia intervenga en la, que Su Excelencia ha ordenado, sin dilatar un punto la Junta: que assi conviene al servicio de Su Magestad. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 9. de Noviembre, 1648.

G. Romero de Moraba.

Señor Pro-Presidente Diego de Varela.

HO riferito al Conte mio Signore il riparo, che Voſtra Magnificenza ha avuto in concorrere col Luogotenente della Camera nelle Giunte, riſpetto alla precedenza. Ed avendo Sua Eccellenza fatta conſiderazione ſulle ragioni, nelle quali lo fonda Voſtra Magnificenza. Mi ha comandato dirle che puo Voſtra Magnificenza concorrere in quelle, che terranno col Signor D. Diego di Uzeda; poichè, eſſendo egli Luogotenente della Camera in proprietà, e Voſtra Magnificenza Pro-Preſidente del Sagro Conſiglio, non vi è dubbio in chi dee precedere nelle Giunte, ove concorreranno. Ed in quella guiſa, non oſtante il riferito Voſtra Magnificenza intervenga in quella, che Sua Eccellenza ha ordinato, ſenza dilatare un punto la Giunta: così convenendo al ſervigio di Sua Maeſtà. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 9. di Novembre, del 1648.

G. Romero di Moraba.

Signor Pro-Preſidente D. Diego di Varela.

Il

Digitized by Google

VIII.

Il Consigliere Ordinario precede all' Onorario, così nel votare, come nelle altre funzioni.

ENterado el Rey de las diferencias, que sobre precedencia en el voto se ha subcitado entre los Consejeros D. Joseph Romano, y D. Tiberio de Fiore, que lo es honorario; y de las raçones, que cada uno alega en su favor: Ha resuelto Su Magestad que el referido Consejero D. Joseph Romano, que lo es ordinario, preceda al dicho D. Tiberio de Fiore, assi en el votar, como en las otras funciones, en las quales deberan unidamente concurrir. Y Su Magestad me manda avisarlo à V.S., para que lo tenga entendido, y disponga que assi se execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deseo.

Palacio, a' 21. de Junio, 1740.

Bernardo Tanucci.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

Die 22. mensis Junii, 1740.

Exsequatur regalis ordo.

De Ipolito Praeses.

INformato il Re delle differenze, le quali sulla precedenza nel votare si sono suscitate tra li Consiglieri D. Giuseppe Romano, e D. Tiberio di Fiore, il qual' è onorario; e delle ragioni, che ciascuno allega in suo favore. Ha risoluto Sua Maestà che il riferito Consigliere D. Giuseppe Romano, il qual' è ordinario, preceda al detto D. Tiberio di Fiore, così nel votare, come nelle altre funzioni, nelle quali dovranno unitamente concorrere. E Sua Maestà mi comanda avisarlo a V.S., affin che ne resti inteſa, e disponga che così si esegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 21. di Giugno, 1740.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Digitized by Google

VIIII.

Il Re ha destinata la Sagristia della Chiesa della Pace per luogo di darsi li giuramenti da tutti li Capi di Tribunali.

DOvendosi prestare il giuramento al Re nostro Signore dal nuovo Presidente del Consiglio Marchese D. Carlo Danza; mi comanda Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima che ella, il Reggente della Vicaria, ed il Capo della Ruota Decana del Consiglio, uniti insieme ricevano il giuramento sudetto nella Sagristia della Chiesa della Pace, luogo destinato dalla Maestà Sua a riceverli in avenire tutti li giuramenti, che saran per dare i nuovi Capi di Tribunali. Ed io lo partecipo a V. S. Illustrissima, acciò per la esecuzione di questo suo real ordine possa intendersela col sudetto nuovo Presidente del Consiglio, col Reggente della Vicaria, e col Capo della Ruota Decana del Consiglio.

Palazzo, a' 22. Aprile, 1748.

Il Marchese Tanucci.

Signor Luogotenente della Regia Camera della Sommaria.

X.

Il distribuir le sedi a' Consiglieri è libero del Presidente del Sagro Consiglio.

AVendo il Re avuta notizia del decreto da V.S. Illustrissima fatto di dover passare il Consigliere D. Giuseppe Verduzi in luogo del Consigliere D. Francesco Carfora, poichè così si era espressato nel real dispaccio; e avendo nel medesimo tempo sentita la pretensione del sudetto Consigliere Verduzi di essere situato in luogo del Consigliere D. Luigi Petroni, che passa in Camera della Sommaria. Mi comanda la Maestà Sua di dire a V. S. Illustrissima che la distribuzione delle sedi è libera al Presidente, e questo per regola generale; benche nella patente sia, che il Re crea il nuovo, e gli da la piazza del morto o promosso. Questa regola tanto più

Digitized by Google

più dee valere nel preſente caſo, nel quale il diſpaccio del Re è chiaro per darſi a Verduzi la ſede di Carfora già datagli da V.S. Illuſtriſſima; e vuole il Re che ſi ſoſtenga quel, che ella ha fatto, e rimanga Verduzio nella ſede di Carfora.

Caſerta, alli 18. Gennaio, 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

XI.

Dovendo il Promotor Fiſcale della Real Corona intervenire nel Sagro Conſiglio, è trattato nella ſteſſa maniera, colla quale è trattato il Procuratore Fiſcale nella Regia Camera della Sommaria.

IN ſeguito del real ordine di darſi al Promotor Fiſcale della Corona il trattamento corriſpondente nelle cauſe ordinarie, in cui vi debba intervenire; ha riferito V.S. Illuſtriſſima, con ſua carta de' 3. del corrente, di aver comunicato il ſudetto real ordine alli Capiruota del Conſiglio nella Real Camera di Santa Chiara, e di avere ſentito anche ſullo aſſunto lo Avocato Fiſcale della Corona, e di eſſerſi creduta coſa propria che il Promotor Fiſcale, nel dovere intervenire nel Conſiglio, ſi doveſſe trattare nella maniera ſteſſa, come è trattato il Procuratore Fiſcale nel Tribunale della Sommaria: del di cui propoſto trattamento è contento il Promotore. Ed avendo fatto preſente al Re quanto di ſopra ha V.S. Illuſtriſſima rappreſentato; mi comanda dirle che bene ſta.

Portici, 12. Novembre, 1771.

Bernardo Tanucci.

Signor Marcheſe Cito.

Die 18. *Nouembris*, 1771.

Exſequatur, & conſeruetur in libris Notamentorum Sacri Regii Conſilii.

Citus Praeſes.

Digitized by Google

Digitized by Google

TITOLO VIIII.

Del Segretario del Sagro Regio Consiglio.

I.

Il Segretario del Sagro Consiglio al solo Scrivano della causa dee consegnare il processo col voto del decreto fatto dal detto Tribunale, con farsi fare da quello la ricevuta.

EL Cardenal mi Señor dize que V. S. provea que este Sacro Consejo observe el solito sobre las apelaciones, que la vinieren de otra Corte en caso de gravamen; y que costandole de el, haga justicia como Tribunal Superior, aunque sea omisso medio *de Vicaria, por que se ahorren los trances y gastos de ella.*

Assi mismo dize que V. S. ordene al Secretario de este Sacro Consejo que, haviendo formado el voto en los processos del decreto, que se huviere proveido en dicho Tribunal, no el consigne à otro, si nò al Escrivano de la causa, tomando en un libreto recibida de el. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 15. de Noviembre, 1621.

Juan Beltran De Ocacta.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

IL Cardinale mio Signore dice che V. S. proveda che cotesto Sagro Consiglio osservi 'l solito sulle appellazioni, che gli verranno da altra Corte in caso di gravame; e che, costandogli di ciò, faccia giustizia, come Tribunale Superiore, benche sia *omisso medio* della Vicaria, perche si risparmiano le fatiche e le spese di quella.

Dice parimente che V. S. ordini al Segretario di cotesto Sagro Consiglio che, essendosi fatto il voto ne' processi del decreto, che si sarà provisto nel detto Tribunale, non lo consegni ad altro, se non allo Scrivano della causa, prendendo dal medesimo in un libretto la ricevuta di quello. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 15. di Novembre, 1621.

Giovanni Beltran De Ocacta.

Signor Presidente del S. C.

Le

Digitized by Google

II.

Le cauſe del Segretario del Sagro Conſiglio ſi debbono trattare nel Sagro Conſiglio.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Spectabiles & Magnifici Viri Collateralis Conſiliarii fideles dilectiſſimi.

Eſſendoſi viſta nel Regio Collateral Conſiglio la conſulta delli 5. del proſſimo paſſato meſe Ottobre fattaci da coteſto Tribunale del Sagro Regio Conſiglio, per la rimiſſione domandataci della cauſa di Gennaro Mobilia Segretario del medeſimo Tribunale, e quanto in eſſa ſi contiene; ci è parſo rimettere, ſiccome colla preſente rimettemo, a coteſto predetto Tribunale del Sagro Regio Conſiglio la cauſa predetta: che tal' è noſtra volontà.

Datum Neapoli, die 20. Nouembris, 1706.

El Marques &c.

Vidit Gaſcon Regens.
Vidit Mercado Regens.
Vidit Ulloa Regens.
D. Franciſcus Ardia Secretarius.

In Curiae 56., fol. 61.
Longobardus. *Maſtellonus.*

Soluit tarenos duos.
Ottone pro Magnifico Ruſſo
Adeſt regium ſigillum.

Voſtra Eccellenza con viſta della conſulta fattale dal Sagro Regio Conſiglio rimette al detto Tribunale la cauſa di Gennaro Mobilia Segretario del medeſimo Tribunale.

I reali

Digitized by Google

III.

I reali dispacci, che si mandano al Sagro Consiglio, debbono dal Presidente passare immediatamente al Segretario, il quale alla prima ora dee leggerli rispettivamente in ogni Ruota.

DAlli replicati ricorsi, che il Re ha veduto porgersi a lui per le cause pendenti in Consiglio, ha conosciuto che ciò derivi dal passarsi immediatamente da V. S. Illustrissima li dispacci, che le capitano, nelle mani de' Commissari, li quali non curano di eseguire gli ordini, e di dare le providenze opportune col Consiglio. Quindi, volendo Sua Maestà dare riparo, m' impone dire a V. S. Illustrissima che, capitando nelle sue mani li reali dispacci, li passi subito in potere del Segretario del Consiglio, il quale alla prima ora del Tribunale vada in ogni Ruota di esso Consiglio, e quivi legga li dispacci rispettivi; affinche si possano colla maggiore brevità eseguire gli ordini della Maestà Sua.

Palazzo, alli 15. Luglio, 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

IIII.

Il Dottor D. Cono Capobianco fu promosso allo uffizio di Segretario del Sagro Consiglio, col peso di annui ducati secento.

RItrovandosi vacante lo uffizio di Segretario del Sagro Consiglio di Santa Chiara per morte di D. Francesco Porcelli, che lo possedeva; e informato il Re de' buoni requisiti di abilità, indefessa applicazione, ed onestà, che concorrono nella persona di V. S., si è degnato conferirle il sudetto uffizio con tutti li lucri, dritti, ed emolumenti annessi al medesimo,

Digitized by Google

desimo, come li an goduti li di lei anteceſſori, e con il peſo di annui ducati 600., che Sua Maeſtà con precedente real determinazione vi tiene impoſto; quattrocento de' quali sì debbono ſodisfare al ſuo Aiutante di Camera D. Giuſeppe Santaſilia, al quale li tiene conceſſi: Lo che partecipo a V. S. di real ordine, per ſua intelligenza: eſſendoli ſpediti per tal' effetto li correlativi.

Palazzo, 30. Aprile, 1770.

Giovanni di Goyzuetta.

Signor D. Cono Capobianco.

Digitized by Google

TITOLO X.

Delli Tavolari del Sâgro Consiglio.

I.

Le cause d' inspezione delli Tavolari si debbono commettere in primo luogo alli Tavolari, in secondo luogo la revisione di quelle al Primario; e quando dal Primario si riclama, il Commessario della causa riveda le relazioni del Primario, e de' Tavolari; senza fare intromettere altre persone non privilegiate ed approvate nelle cause spettanti alli detti Uffizi.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, vz. = Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore = Gli Eletti di questa fedelissima Città supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolari, acciò avessero da apprezzare beni burgensatici e feudali, terminare differenze di sasine, ed anco di misurare territori e fabbriche, sì in detta Città, come per il Regno, ed altro, come appare per privilegi sopra ciò spediti. E nello esercizio di detti uffizi osservatosi che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno delli Tavolari; e quando da esso si riclama, *secundo loco* si commette al Primario, e dallo stesso *tertio loco* si rivede per il Giudice Ordinario, e sopra ciò gli anni passati fu provisto per la gran Corte della Vicaria per

Digitized by Google

decreto diffinitivo. E come al presente si abusa che in detto esercizio si sono ingeriti altri, li quali non anno privilegio da detta Città, e continuamente procurano commissioni sopra le cose predette: il che non si dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegi conceduti per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolari, nascendo da ciò gran confusione delle loro relazioni, gran dispendio de'litiganti, e danno anco del Pubblico, per non essere approvati da detta Città. Supplicano perciò Vostra Eccellenza sia servita ordinare a tutti li Regi Tribunali che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri; acciò si tolga tanto gran disordine ed abuso, e che le cause non si facciano immortali: il che solo ha da stabilirsi da Vostra Eccellenza, e lo Collaterale Consiglio, come per benefizio pubblico sempre si è degnata di provedere. Il che, oltre fia giusto, si riputerà a grazia, *vt Deus &c.* = Gian-Vincenzo Pignone = Gian-Vicenzo Macedonio = Luise della Marra = Gian-Vicenzo di Ligorio. E desiderando che il sopradetto buon ordine e stilo per lo avenire si osservi, ancorche da certi tempi in qua si sia abusato per il benefizio pubblico; ed a talche nessuno s' intrometta ne gli uffizi toccanti alli detti Primario e Tavolari, Vi dicemo, ed ordinamo, che da oggi avanti dobbiate far osservare l' ordine e stilo, che per avanti si osservava, ciò è, che *primo loco* le sopradette cause le dobbiate commettere ad uno delli Tavolari; e *secundo loco* la revisione al Primario; e *tertio loco*, quando dal Primario si riclama, che il Commessario della causa riveda le relazioni del detto Primario, e Tavolari: non facendo intromettere altri non privilegiati ed approvati in simili sopradette cause spettanti a gli uffizi di detti Primario, e Tavolari. E per osservanza del presente nostro ordine faret e mandati espressi alli Mastridatti, ed Attitanti, ordinandogli, siccome noi con questa gli ordiniamo, che non facciano ne scrivano provisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena di venticinque once, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle dichiaramo: e così l' eseguirete, e farete eseguire. E comandamo anco con la presente a gli Spettabili e Magnifici Uffiziali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che, per quello, che a loro spetta, eseguano e facciano eseguire;

facen-

Digitized by Google

facendo il medesimo sopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di essi tocca, alli Mastridatti e Attitanti di qualsivoglia delli Tribunali sopradetti, che osservino quanto di sopra ita ordinato, siccome anco noi ce lo ordinamo, sotto le dette pene *vt supra* dichiarate. La presente resti al presentante.

Datum Neapoli, die ultimo mensis Decembris, 1576.

Il Marchese De Mondezar.

Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens.

Puente Pro-Secretario.

In Partium 11., folio 135.

Al Sagro Consiglio per gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli, &c.

Illustribus & Magnificis Viris huius Regni Prothonotario, Vice-Prothonotario, & Deputatis in Sacro Regio Consilio; nec non Magno huius Regni Camerario eiusque Locumtenenti, Praesidentibus & Rationalibus Regiae Camarae Summariae; & Spectabili Illustri Regenti & Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, Collateralibus & Consiliariis Regiis fidelibus dilectissimis *in solidum*.

Die 15. *mensis Ianuarii*, 1577. *Neapoli*.

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Viceregis fuerunt praesentatae in Sacro Regio Consilio, & coram Excellente & Magnificis Dominis Antonio Orificio Regio Consiliario & Pro-Praesidente dicti Sacri Consilii, ac aliis Consiliariis, per Magnificum Ioannem-Franciscum Sargente Primarium, & nobilem Ioannem Matthaeum Venezia Tabularium Neapolitanum, per quos Dominos receptae fuerunt cum ea, qua decet, reuerentia; & mandatum fuit illas notificari Actorum Magistris eiusdem Sacri Consilii, ad hoc ut debitae exsequutioni demandentur, iuxta eorum seriem, continentiam, & tenorem.

Anibal Cesarius Secretarius.

Die 19. *Ianuarii*, 1577. *Neapoli*.

Io Prospero Spadaro Regio Portiero ho intimato li nobili Mastrodatti del Sagro Consiglio, videlicet, *Magnifico Gianpietro Subeno* personaliter, *Magnifico Gianalfonso de Capua* personaliter, *Magnifico Antonio Milone* personaliter, *Magnifico Giacomo Figliola* personaliter, *Magnifico Gianroberto Scannapiecoro* personaliter, *Magnifico Gianandrea De Caro* personaliter, *Magnifico Giulio-Cesare Gantiere* personaliter, *Ma-*

Digitized by Google

gnifico Giuseppe Roppolo personaliter , *Magnifico Giarangelo Civitella* personaliter , *Magnifico Gianfimone Balsamo* personaliter , *Magnifico Ascanio Luongo* personaliter ; *e gli Scrivani del nobile Marcello di Sarno* personaliter .

II.

Con altr' ordine del Regio Collaterale Consiglio si conferma l' antecedente determinazione .

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collateralis , & Consiliarii Regii , fideles dilectissimi .

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, vz. = Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore = Gli Eletti di questa fedelissima Città riducono in memoria a Vostra Eccellenza che li mesi passati la supplicarono restasse servita ordinare alli Regi Tribunali avessero da commettere li negozi di apprezzi di Stati , case , e territori , e differenze di misure e di sasine, alli Magnifici Primario e Tavolari a questo uffizio eletti e deputati per essa Città , come anticamente si è costumato , e conforme l' ordine spedito per l' Illustrissimo *quondam* Signor Marchese de Mondezar. E benche per Vostra Eccellenza si ordinasse al *quondam* Signor Presidente del Sacro Consiglio per alcuni impedimenti di detto ordine , non anno notizia forse li Mastridatti delli detti Regi Tribunali , massime che la maggior parte sono nuovi . Per questo supplicano Vostra Eccellenza resti servita farli grazia che con prammatica particolare voglia ordinare a tutti li detti Regi Tribunali vogliano inviolabilmente fare osservare l' ordine di detto Illustrissimo *quondam* Signor Marchese, la copia del quale con questo si da a Vostra Eccellenza *quam Deus* = Gian-Battista Caracciolo = Luise Macedonio = D. Giovanni de Gueuara = Gian-Battista Crispo = Marius Paganus Secretarius. Tenor regiarum prouisionum est, vz. Philippus Dei gratia Rex &c. Illustres & Magnifici Viri

Digitized by Google

Viri Collateralis & Conſiliarii Regi fideles dilectiſſimi. A noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, vz. Illuſtriſſimo ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta fedeliſſima Città ſupplicando fanno intendere a Voſtra Eccellenza come da tempo inmemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolari, acciò aveſſero d' apprezzare beni burgenſatici e feudali, terminare differenze di ſaſine, ed anco di miſurare territori e fabbriche, sì in detta Città, come per il Regno, ed altro: come appare per privilegi ſopra ciò ſpediti. E nello eſercizio di detto uffizio oſſervatoſi che *primo loco* le cauſe ſi ſono commeſſe ad uno delli Tavolari; e quando da eſſo ſi riclama, *ſecundo loco* ſi commette al Primario; e dallo ſteſſo *tertio loco* ſi rivede per il Giudice Ordinario; e ſopra ciò gli anni paſſati fu proviſto per la Gran Corte della Vicaria, per decreto diffinitivo. E come al preſente ſi abuſa che in detto eſercizio ſi ſono ingeriti altri, li quali non anno privilegio da detta Città, e continuamente procurano commiſſioni ſopra le coſe predette: il che non ſi dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegi conceſſi per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolari, naſcendo da ciò gran confuſione delle loro relazioni, gran diſpendio de' litiganti, e danno anco del Pubblico, per non eſſere approvati da detta Città. Supplicano per ciò Voſtra Eccellenza ſia ſervita ordinare a tutti li Regi Tribunali che le cauſe predette ſi abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri; acciò ſi tolga tanto gran diſordine ed abuſo, e che le cauſe non ſi facciano immortali: il che ſolo ha da ſtabilirſi da Voſtra Eccellenza e Regio Collaterale Conſiglio, come per benefizio pubblico, ſempre ſi è degnato di provedere. Il che, oltre ſia giuſto, ſi riputerà a grazia *vt Deus &c.* = Gian-Vincenzo Pignone = Gian-Vincenzo Macedonio = Luiſe della Marra = Gian-Vincenzo de Ligorio. E deſiderando che il ſopradetto buon ordine e ſtilo per lo avenire ſi oſſervi, ancorche da certi tempi in qua ſi ſia abuſato per il benefizio pubblico; e a tal che neſſuno s' intrometta ne gli uffizi toccanti alli detti Primario e Tavolari. Vi dicemo ed ordinamo che da oggi avanti dobbiate far oſſervare gli ordini e ſtilo, che per avanti ſi oſſervava, cioè, che *primo loco* le ſopradette cauſe le dobbiate commettere ad uno delli Tavolari, e *ſecundo loco* la reviſione al Primario, *e tertio loco*, quando

Digitized by Google

quando dal Primario ſi riclama, che il Commeſſario della cauſa riveda la relazione di detto Primario e Tavolari, non facendo intromettere altri non privilegiati e approvati in ſimili ſopradette cauſe ſpettanti a gli uffizi di detti Primario e Tavolari. E, per oſſervanza del preſente noſtro ordine farete mandati eſpreſſi alli Maſtridatti e Attitanti, ordinandoli, ſiccome noi con queſta li ordinamo, che non facciano ne ſcrivano proviſione contro la forma predetta, ſotto pena di once venticinque, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forſe ſi faceſſero per altri non privilegiati, le quali per nulle le dichiaramo. E così lo eſeguirete e farete eſeguire; e comandamo anco colla preſente a gli Spettabili Magnifici Uffiziali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che, per quello, che a loro ſpetta, eſeguano e facciano eſeguire, facendo il medeſimo ſopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di eſſi tocca, alli Maſtridatti e Attitanti di qualſivoglia delli Tribunali ſopradetti, che oſſervino quanto di ſopra ſta ordinato, ſiccome anco noi ce l'ordinamo, ſotto le dette pene *vt ſupra* dichiarate. La preſente reſti al preſentante. Datum Neapoli, die vltimo menſis Decembris, 1576. = El Marques De Mondezar = Vidit Reuerendus Regens = Vidit Salazar Regens = Vidit Salernitanus Regens = Puente Pro-Secretario = In Partium XI., folio 135. Al Sacro Conſiglio per gli Eletti di queſta fedeliſſima Città di Napoli. A tergo. Illuſtribus & Magnificis Viris huius Regni Prothonotario, Vice-Prothonotario, & Deputatis in Sacro Conſilio, nec non Magno huius Regni Camerario, eiuſque Locumtenenti, Praeſidentibus & Rationalibus Regiae Camarae Summariae, & Spectabili & Magnificis Regenti & Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, Collateralibus & Conſiliariis Regiis, fidelibus dilectiſſimis in ſolidum. Die 15. menſis Ianuarii, 1577., praeſentatae in Sacro Conſilio &c. Concordat, ſalua meliori collatione &c. Anibal Ceſarius Sacri Conſilii Secretarius &c. Ed inteſo per noi il tenore del preinſerto memoriale, eſſendo la dimanda giuſta, ci è parſo farvi la preſente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che, *inſpecto* per voi il tenore e forma delle dette preinſerte proviſioni *vt ſupra* ſpedite, dobbiate quelle, e quanto in quelle ſi contiene, *ad unquem & inuiolabiliter* oſſervare ed eſeguire, far oſſervare ed eſeguire, giuſta la loro forma, continenza, e tenore, ſenza dubbio, ne contradizione alcuna:

che

che tal è nostra volontà e intenzione; non facendosi altrimenti, per quanto si ha cara la grazia e servizio di Sua Maestà. La presente resti al presentante.

Datum Neapoli, Die 31. Octobris, 1591.

El Conde De Miranda.

Vidit Moles Regens. Vidit Ribera Regens,
Vidit Goroſtiola Regens.

Barrion Secretarius.

In Partium 62., folio 97.

Al Sacro Consiglio per la osservanza delle sopradette provisioni *vt supra* spedite ad istanza di questa Città di Napoli, circa la commissione delli sopradetti negozi di apprezzi al Primario e Tavolari &c.

Die 13. *Nouembris*, 1591., *Neapoli*.

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Proregis praesentatae & lectae fuerunt in Sacro Regio Consilio, per quos fuerunt receptae cum ea, qua decet, reuerentia; & paratos se obtulerunt regiis obedire mandatis.

Anibal Cesarius Secretarius.

III.

E dopo con altr' ordine del sudetto Regio Collaterale Consiglio.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, vz. = Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore =. Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza come detta Città è stata e sta in pacifica e quieta possessione di creare il Primario e Tavolari, alli quali spedisce privilegi, acciò quelli attendano a gli apprezzi di feudi, beni burgensatici, ed altre robe, che alla giornata per li Regi Tribunali occorre farsi apprezzare, acciò si sappia il ve-

ro

Digitized by Google

ro valore di quelli, ed anche alle misure de' territori, fabbriche, piante, terminar fasine, ed altre sorte di differenze appartenenti a' detti Primario e Tavolari, alli quali la detta Città ha spedito e soluto spedire privilegi, in virtù de' quali detto Primario e Tavolari anno atteso ed attendono allo esercizio predetto. E perche per gli Uffiziali delli Regi Tribunali si abusava in comettere indifferentemente gli apprezzi e differenze predette, senza l' ordine, che si doveva osservare in commettersi le cose predette a' detti Tavolari, e la revisione di detta relazione al detto Primario; ed in caso che le parti restassero gravate, che il Commessario della causa dovesse lui riconoscere lo aggravio predetto, e si commettevano ad altri non approvati nel numero di detti Tavolari, occorrendo molte volte la relazione fatta per uno di detti Tavolari e Primario commettersi ad uno fabbricatore, o altro esperto, li quali non avendo facultà di scrivere e leggere, si facevano scrivere le relazioni da Notari, e altre persone, dal che molte volte n' è risultato essersi fatto errore notabilissimo, in pregiudizio delle parti; fu per detta Città supplicato nello anno 1591. che si dovesse osservare un ordine dato nello anno 1576. per la Eccellenza del Signor Marchese di Mondezar, e così fu ordinato: come appare per la quì inclusa provisione, la quale essendo anche adesso ridotta in poco uso, e succedendo disordine e danno eccessivo dal non osservarsi il contenuto nella provisione predetta. Essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano si degni ordinare alli Regi Tribunali, ed Uffiziali di quelli, che debbiano osservare le quì preinserte provisioni spedite a supplicazione di detta Città: dal che oltre ne risulta il buon ordine, anco ne risulta il benefizio pubblico, e se ne tenerà obbligo a Vostra Eccellenza = Alfonso De Ligoro = Fabio Cicinello = Andrea Macedonio = Antonio Carlo = Placido di Sangro = Gian-Andrea Auletta. Il tenore della precalendata provisione spedita nello anno 1576., e confermata nello anno 1591., è vs. = Philippus Dei gratia Rex &c. = Illustres & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi = A noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, vs. = Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore = . Gli Eletti di questa fedelissima Città riducono in memoria a Vostra Eccellenza che li mesi passati supplicarono restasse servita ordi-

nare

care alli Regi Tribunali che avessero da commettere li negozi di apprezzi di Stati, case, territori, e differenze di misure, e di fasine, alli Magnifici Primario e Tavolari a questo uffizio eletti e deputati per essa Città, come anticamente si è osservato, e conforme all' ordine spedito per il *quondam* Signor Marchese di Mondezar. E benche per Vostra Eccellenza si ordinasse al *quondam* Signor Presidente del Sacro Consiglio per alcuni impedimenti di detto ordine, non ne anno notizia forse li Mastridatti delli detti Regi Tribunali, massime che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza resti servita ordinare di fargli grazia che con prammatica particolare voglia ordinare a tutti li Regi Tribunali vogliano inviolabilmente far osservare l' ordine di detto Illustrissimo *quondam* Signor Marchese, la copia del qual ordine con questa si da a Vostra Eccellenza, *quam Deus* = Gian-Battista Caracciolo = Luise Macedonio = Don Giovanni de Gueuara = Gian-Battista Crispo = Marius Paganus Secretarius. Tenor regiarum prouisionum est, vz. = Regii fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, vz. = Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore = Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolari, acciò avessero da apprezzare beni burgensatici e feudali, terminare fasine, differenze, e anche di misurare territori e fabbriche, sì per detta Città, come per il Regno; ed altro, come appare per privilegi sopra ciò spediti. E nello esercizio di detto uffizio osservatosi che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno delli Tavolari; e quando da esso si reclama, *secundo loco* si comette al Primario; e dallo stesso *tertio loco* si rivede per il Giudice Ordinario; e sopra ciò gli anni passati fu provisto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo. E come che al presente si abusa che in detto esercizio si sono ingeriti altri, li quali non anno privilegio da detta Città, e continuamente procurano commissioni sopra delle cose predette: il che non si dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegi concessi per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolari, nascendo da ciò gran confusione delle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno anco del Pubblico, per non esse-

essere approvati da detta Città. Supplicano perciò Vostra Eccellenza sia servita ordinare a tutti li Regi Tribunali che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciò si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause non si facciano immortali: il che solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, e Regio Collaterale Consiglio, come per benefizio pubblico sempre si è degnato di provedere. Il che, oltre sia giustizia, lo riputeranno a grazia *vt Deus* = Gian-Vincenzo Pignone = Gian-Vincenzo Macedonio = Luise della Marra = Gian-Vincenzo de Liguoro. E desiderando che, per il buon ordine e stilo, per lo avenire si osservi, ancorche da certi tempi in quà si sia abusato per il benefizio pubblico, ed a tal che nessuno s' intrometta ne gli uffizi toccanti a' detti Primario e Tavolari. Vi dicemo ed ordinamo che da oggi avanti debbiate far osservare l' ordine e stilo, che per avanti si osservava, ciò è che *primo loco* delle sopradette cause le dobbiate commettere ad uno delli Tavolari; e *secundo loco* la rivisione al Primario; e *tertio loco*, quando dal Primario si riclama, che il Commessario della causa riveda le relazioni delli detti Primario e Tavolari, non facendo intromettere altri non privilegiati ed approvati in simili sopradette cause spettanti allo uffizio di detti Primario e Tavolari. E, per la osservanza del nostro presente ordine, farete mandato espresso alli Mastridatti e Attitanti, ordinandogli, siccome noi con questa gli ordinamo, che non facciano ne scrivano provisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena di once venticinque, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle dichiaramo: e così lo eseguirete, e farete eseguire. E comandamo anche per la presente alli Magnifici Spettabili Uffiziali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che, per quello, che a loro spetta, eseguano e facciano eseguire, facendo il medesimo sopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di essi tocca, alli Mastridatti ed Attitanti di qualsivoglia delli Tribunali sopradetti che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome anche noi ce l' ordinamo, sotto le dette pene *vt supra* dichiarate. La presente resti al presentante. Datum Neapoli, die ultimo mensis Decembris, 1576. = El Marques de Mondezar.

Vidit

Vidit Reuerterius Regens . Vidit Salazar Regens . Vidit Salernitanus Regens . Puente Pro-Secretario . In Partium 11. , *fol.* 135. Al Sagro Consiglio per gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli . A tergo , Illustribus & Magnificis Viris huius Regni Prothonotario , Vice Prothonotario , & Deputatis in Sacro Consilio ; nec non Magno huius Regni Camerario , eiusque Locumtenenti , Praesidentibus & Rationalibus Regiae Camarae Summariae , & Spectabili & Magnificis Regenti &. Iudicibus Magnae Curiae Vicariae , & Collateralis Consiliariis Regiis , fidelibus dilectissimis in solidum. Die 15. mensis Ianuarii , 1577. , praesentata in Sacro Regio Consilio &c. Concordat , salua meliori collatione &c. Aniol Cesarius Secretarius Sacri Consilii . E inteso per noi il tenore del preinserto memoriale , essendo la dimanda giusta , ci è parso farvi la presente , per la quale vi dicemo ed ordinamo che , inspetto per voi il tenore e forma delle dette preinserte provisioni *ut supra* spedite , dobbiate quelle , e quanto in esse si contiene , *ad unguem & inuiolabiliter* eseguire ed osservare , far osservare ed eseguire , giusta la forma , continenza , e tenore , senza dubbio , ne contradizione alcuna , che tal' è nostra volontà ed intenzione ; non facendosi il contrario , per quanto si avrà cara la grazia e servigio di Sua Maestà . La presente resti al presentante . Datum Neapoli , die 31. Octobris , 1591. El Conde de Miranda . Vidit Moles Regens . Vidit Ribera Regens . Vidit Gorostiola Regens . Barrion Pro-Secretario . In Partium 62. , *fol.* 97. Ed inteso per noi il preinteso memoriale e provisioni , convenendo che quelle si osservino e si eseguano , con effetto ci è parso farvi la presente , per la quale vi dicemo ed ordinamo che debbiate osservare ed eseguire , far osservare ed eseguire , le dette preinserte provisioni , e quante in esse si contiene *ad unguem* , giusta la forma , continenza , e tenore , senza alterazione , ne contradizione alcuna , per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà . La presente resti al presentante ,

Datum Neapoli , die 10. Septembris , 1603.

El Conde de Errera .

Digitized by Google

Vidit Gonsttiola Regens. Vidit De Ponte Regens.
Vidit Constantinus Regens. Vidit Castellet Regens.
Salazar Secretarius.
In partium 11., *fol.* 11.
✠ Loco signi.

Die 17. mensis Octobris, 1603. Neapoli.
Praesentes litterae Illustrissimi Domini Proregis praesentatae & lectae fuerunt in Sacro Regio Consilio, & coram Magnifico & Circumspecto D. Petro de Vera ab Aragonia Praesidente Vice-Prothonotario, ac aliis Regiis Consiliariis dicti Sacri Regii Consilii, per quos fuerunt cum ea, qua decet, reverentia receptae, & paratos se obtulerunt regiis obedire mandatis; pro ipsarumque exsequutione fuit ordinatum illas intimari Actorum Magistris dicti Sacri Consilii.
Anibal Cesarius Secretarius.
Die 20. Decembris, 1603., Neapoli.
Io Carlo Maello Regio Portiero ho notificato li Mastridatti del Sagro Consiglio numero tredici.

LIII.

Con decreto del Presidente del Sagro Consiglio si ordina la osservanza delle sopradette determinazioni del Regio Collaterale Consiglio; e che li Tavolari non si possano intromettere nelle cause al loro uffizio appartenenti, se non per mezzo della bussola.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Spectabilem Regium Consiliarium Andream Marchesium Pro-Regentem Regiam Cancellariam, Pro-Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Prothonotarium, viso retroscripto memoriali porrecto praefato Spectabili Pro-Praesidenti pro parte fidelissimae Ciuitatis Neapolis; visa regia pragmatica 2. *de Magistris Artium*, edita sub die 16. Aprilis, 1608.; visis etiam prouisionibus per Regium Collaterale Consilium expeditis sub diebus 7. Iulii 1623., 28. Mai 1632.,

Digitized by Google

1632., & 28. Februarii 1633., ac aliis regiis litteris expeditis per idem Regium Collaterale Consilium ad instantiam dictae fidelissimae Ciuitatis in beneficium Magnifici Primarii, sub die 4. Augusti 1632.; viso etiam decreto interposito per Spectabilem Regentem Vrsinum olim dicti Sacri Consilii Praesidentem sub die vltimo Octobris 1639., pro exsequutione aliarum regiarum prouisionum expeditarum per dictum Collaterale Consilium, ad relationem Illustris Regentis Branciae Ducis Beluederis sub die 30. Augusti 1638., cum inserta forma omnium praedictarum mentionatarum regiarum prouisionum. Mandetur omnibus Actorum Magistris & Scribis Sacri Regii Consilii, Magnae Curiae Vicariae, & aliorum Tribunalium huius fidelissimae Ciuitatis quod omnino obseruent dictam regiam pragmaticam, dictasque regias prouisiones, ac decretum dicti olim Spectabilis Praesidis Sacri Consilii, & omnia ac singula in eis contenta iuxta ipsorum seriem, continentiam, & tenorem, & praecise quod appretia, relationes, mensurationes, differentiae, & omnia alia in dicta regia pragmatica ac regiis prouisionibus contenta, commitantur primo loco Tabulariis huius fidelissimae Ciuitatis, eligendis praeuia buxula, iuxta formam in eis adpositam. Secundo loco Magnifico Primario reuisiones ipsorum. Et tertio loco reuideantur per Magnificos Commissarios causarum. Nec audeant scribere decreta contra formam praedictam contentam in dicta regia pragmatica, & regiis prouisionibus praenarratis, sub poena in eis contenta, & a contrauenientibus irremisibiliter exigenda a persona in eis deputata, vltra nullitatem & inualiditatem dictorum decretorum, appretiorum, relationum, mensurationum, & aliorum in dictis regiis prouisionibus ac regia pragmatica adpositam. Et insuper mandatur dictis Tabulariis quod minime conficiant appretia praedicta, nec alia concernentia eorum officium in causis vertentibus in praedictis Tribunalibus, nisi eis primo loco tetigerit per buxulam. Nec se ingerant in appretiis, mensurationibus, relationibus, differentiis, & aliis committendis secundo loco Magnifico Primario, sed illa reuideantur per ipsum, seruata forma dictarum regiae pragmaticae & regiarum prouisionum, sub poenis in eis contentis irremisibiliter a contrauenientibus exigendis. Et proinde praesens prouisio notificetur omnibus praedictis Actorum Magistris, Scribis, & Tabulariis, & publicetur in

quali-

quatuor Aulæ Sacri Consilii, & dictæ Magnæ Curiæ Vicariæ; & copia ipsius affigatur tam in valvis Sacri Consilii, quam Magnæ Curiæ.

Neapoli, die 13. Martii, 1642.

Andreas Marchesius Pro-Præsidens.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

V.

Con altro decreto si conferma lo stesso; e si ordina che li Mastridatti, e Scrivani, non ricevano le relazioni da' Tavolari, ne da qualunque altra persona, se non sarà preceduta la bussola. E che li memoriali, li quali si danno per commettersi gli apprezzi in partibus, per caggione di povertà, o piccolezza di causa, non si possano eseguire, senza prima sentirsi i Tavolari.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore.

LI sottoscritti Tavolari di questa fedelissima Città fanno supplicando intendere alla Eccellenza Sua come per più prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza o suo Collaterale è stata introdotta la regia bussola de Tavolari, il tutto in osservanza delli privilegi di essa fedelissima Città. Ed acciò quella si osservasse conforme ha comandato Vostra Eccellenza e suo Collateral Consiglio, sono state imposte pene pecuniarie a' medesimi Tavolari che non ardissero fare apprezzi così feudali, come burgensatici, se ad essi non gli saranno commessi mediante la detta regia bussola, ed a' Mastridatti e Scrivani che non ammettessero apprezzi fatti da nessuno, ne anco da Tavolari, se quelli non fossero stati commessi in virtù di detta regia bussola; quali prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza e suo Collateral Consiglio sono state notificate a' detti Tavolari, Mastridatti, e Scrivani: il che non ostante, alcuni di detti Tavolari sotto variati colori non solo fanno cause contro la forma de gli ordini predetti, ma quelli fatti non ne danno nota al Magnifico Segretario del Sagro Consiglio

Digitized by Google

glio conservatore di detta regia bussola, conforme in quella sta ordinato: il tutto perche le pene predette, contro quelli sono incorsi, non si esiggono dal detto Magnifico Segretario, a chi sta commessa la esazione predetta. Per ciò essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano si degni ordinare che le pene predette contro di essi incorsi, e che *in futurum* incorreranno, si esiggano dal Magnifico Percettore della Gran Corte della Vicaria a favore del Regio Fisco; il che, oltre che la Regia Corte ne avrà gli emolumenti, si darà anco esecuzione a gli ordini di Vostra Eccellenza e suo Collaterale, e questo tanto a rispetto de' Tavolari, quanto a rispetto de' Mastridatti, Attitanti, e Scrivani, alli quali sta proibito che non ardiscano scrivere commesse, ne commettere apprezzi, se non saranno, mediante la detta regia bussola, *etiam* che le facessero con commesse, e decreti di Uffiziali, contro gli ordini di Vostra Eccellenza.

E perche, Signore Eccellentissimo, nelle predette prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza e suo Collaterale sta data facoltà alli Signori Uffiziali che in qualsivoglia accesso si potessero eleggere il Tavolario, il quale poi dovrà dare a nota al detto Magnifico Secretario lo accesso fatto, e questo in caso di accessi momentanei, che non patiscono occasione di aspettare la giornata stabilita alla divisione della regia bussola; dal che è nato abuso che molti di essi Tavolari procurano, sotto figurati colori, che le parti cerchino lo accesso de' Signori Uffiziali, colludendo (*cum reu.*) con dette parti, per essi andare a' detti accessi, in pregiudizio delle dette regie prammatiche ed ordini; e da ciò nasce dissertizio del Nostro Signore Dio, della giustizia, ed interesse formato delle parti, poiche a tal tempo esse parti si eleggono il Tavolario a loro divozione.

In oltre dicono a Vostra Eccellenza come da alcuni di essi Tavolari contro la forma di dette regie prammatiche, ordini, e decreti ordinati per Vostra Eccellenza e suo Collaterale, si è contravenuto alli detti ordini; poiche da essi si è inventata fraude (*cum reu.*) e si anno fatto spedire licenze di potere far cause, che gli saranno commesse dalli Signori Uffiziali, sotto figurati colori, non ostante che essi medesimi abbiano sottoscritto petizione per la osservanza delle dette regie prammatiche, per lo che si viene a derogare a quan-

Digitized by Google

quanto sta ordinato per Vostra Eccellenza, e suo Collaterale. Perciò la supplicano restar servita ordinare, che delli detti memoriali e decreti non si possano avalere, sotto le pene contenute in dette regie prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza.

Dicono in oltre essi Tavolari a Vostra Eccellenza come per detti regi ordini sta proibito che non si ammettano apprezzi, ne altro concernente al detto loro uffizio, se quelle non saranno fatte da essi Tavolari precedente la regia buffola; e da alcuni Scrivani e Mastridatti così di Consiglio, come di Vicaria, e di altri Tribunali, si è inventata nuova fraude (*cum reu.*) colludendo con le parti, e sotto diversi colori fanno che le parti dieno memoriale a Vostra Eccellenza in Collaterale, asserendo essere apprezzi di poca somma, e li procuranti essere poveri; e quelli rimessi a detti Tribunali, spediscono poi provisione, e commettono *in partibus* li detti apprezzi, in pregiudizio di dette regie prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza, ed interesse di essi supplicanti. Perciò ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano commettere al Circospetto Signor Presidente del Sagro Consiglio, che in tutto quello, che concerne la osservanza di dette regie prammatiche ed ordini, dia oportuno rimedio, facendo *ad unguem* osservare lo, che sta ordinato per dette regie prammatiche ed ordini, *vt supra*; non ostante qualsivoglia ordine in contrario sorrettizio (*cum reu.*) ottenuto: ed oltre sia giusto, lo riceveranno a grazia, *vt Deus*.

Io Gian-Bernardino Ottaiano Tavolario supplico, *vt supra*.

Io Gian-Pietro Gallerano Tavolario supplico, *vt supra*.

Io Salvatore Pinto Tavolario supplico, *vt supra*.

Io Francesco Venosa Tavolario supplico, *vt supra*.

El Señor Presidente del Sacro Consejo haga observar en esto, que está despuesto por las regias pragmaticas.

Consultado à 25. de Junio, 1642.
Cespedes.

Dic

Die quinto mensis Nouembris, 1642., Neapoli.

PEr Spectabilem Vtriusque Iuris Doctorem Andream Marchesium Regii Collateralis Consiliarium, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, &c.

Viso memoriali porrecto Illustrissimo & Excellentissimo Domino Protegi pro parte Tabulariorum huius fidelissimae Ciuitatis Neapolis, pro obseruantia & exsequutione regiarum pragmaticarum editarum circa regiam buxulam ipsorum Tabulariorum, remisso Praefato Spectabili Praesidenti sub die 25. Iunii praesentis anni 1642., visisque regiis prouisionibus expeditis per Regios Collaterales Consiliarios sub die 30. Augusti 1638., cum inserta forma aliarum regiarum prouisionum, pro effectuali obseruantia praedictae regiae buxulae.

Prouisum est quod omnes Tabularii infra dies quatuor praecise & peremtorie dent notam claram & distinctam omnium accessuum per ipsos factorum tam intus quam extra Ciuitatem Neapolis cum Magnificis Officialibus dicti Sacri Consilii, Magnae Curiae Vicariae, & aliorum Tribunalium, absque regia buxula, tam respectu appretiorum, quam omnium differentiarum, quomodolibet factorum, siue burgensaticorum, siue feudalium, Magnifico Secretario Sacri Consilii conseruatori praedictae regiae buxulae, absque tamen vlla protestatione reseruatiua, seruata forma ordinis adpositi in cap. 10. & 19. dictarum regiarum prouisionum.

Insuper prouisum est quod ex nunc in antea nullus ex dictis Tabulariis audeat accedere cum dictis Magnificis Officialibus, nec conficere relationes appretiorum & aliarum quarumuis differentiarum, nisi eis tetigerit per buxulam praedictam, seruata forma ordinis contenti in cap. 8. & 19. dictarum regiarum prouisionum, sub poena ducatorum mille per quemlibet in casu contrauentionis, ac suspensionis officii, & falsitatis actorum, exsequendis poenis praedictis irremissibiliter per dictum Magnificum Secretarium Sacri Consilii, seruata forma contenti in cap. 15. dictarum regiarum prouisionum. Et proinde quando acciderit casus momentaneus pro faciendo aliquo accessu cum dictis Dominis Officialibus, debeat dictus Magnificus Secretarius diuidere dictam causam in qualibet die, non expectatis diebus praefixis pro facienda dicta regia buxula.

Digitized by Google

Nec non prouiſum eſt quod omnes Actorum Magiſtri dictorum Tribunalium, & Scribae actitantes cauſas, non recipiant vllam relationem a praedictis Tabulariis, nec a partibus litigantibus, ſiue a quauis alia perſona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, niſi facta fuerit praecedente dicta regia buxula, ſeruata forma capitum 9. & 20. contentorum in eiſdem regiis prouiſionibus, ſub poena nullitatis dictarum relationum, ac ducatorum mille, ſuſpenſionis officii, & falſitatis actorum: prout expreſſe ordinatum fuit in dictis capitibus 9., 15., & 20., in dictis regiis prouiſionibus contentis.

Et nihilominus prouiſum eſt quod memorialia, quae porriguntur pro committendis appretiis in partibus ex capite paupertatis, vel modicitatis cauſae, ſiue cuiuſuis figuratae aſſertionis, & illa remiſſa Magnificis Officialibus, vel dictis Tribunalibus, quod prouideant, vel iuſtitiam faciant, non mandentur exſequutioni, niſi auditis praedictis Tabulariis pro eorum intereſſe, data notitia praefato Spectabili Praeſidenti Sacri Conſilii. Hoc ſuum, &c.

Andreas Marcheſius Sacri Regii Conſilii Praeſidens.

Franciſcus-Antonius De Mercatis Secretarius.

VI.

Con altro decreto del Preſidente del Sagro Conſiglio ſi conferma lo ſteſſo, e ſe ne ordina la eſecuzione.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Didacus De Varela Regius Conſiliarius Decanus, & Pro-Praeſidens Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarius, &c.

PEr Spectabilem Didacum Varela Regium Conſiliarium, Decanum, & Pro-Praeſidentem Sacri Regii Conſilii, Viceque Pro-

Digitized by Google

Protonotarium &c. Viſo memoriali porrecto ipſi Spectabili Pro-Praeſidi per Tabularios huius fideliſſimae Ciuitatis tenoris ſequentis = Allo Spettabile Signore Pro-Preſidente del Sacro Regio Conſiglio. Li Tavolari di queſta fedeliſſima Città ſupplicando dicono a V. S. come la oſſervanza delle regie prammatiche emanate intorno al loro uffizio ſta rimeſſa da Sua Eccellenza allo Spettabile Signor Preſidente del Sacro Conſiglio, per il che per lo Spettabile Signor Preſidente Marcheſe fu fatto ordine a tutti li Maſtridatti del detto Sacro Conſiglio, della Gran Corte della Vicaria, Attuari, e Scrivani, ſi oſſervaſſero le dette prammatiche per la oſſervanza della regia buſſola. Al preſente alcuni di detti Maſtridatti e Scrivani commettono alcuni negozi, che ſpettano ad eſſi ſupplicanti *in partibus*, ad altre perſone ineſperte, ſotto figurati colori, inauditi eſſi ſupplicanti intereſſati, a tempo ch' eſſi ſupplicanti, precedente ordine di V. S., rinunzano li negozi fuora Napoli, tanto quelli di modica ſomma, quanto anco quelli ſono molto diſtanti dalla Città, & anco de' poveri litiganti. Per tanto, citra pregiudizio delle pene incorſe contro li tranſgreſſori di detto prammatiche ed ordini, la ſupplicano reſti ſervita di nuovo ordinare a tutti li detti Maſtridatti, Attuari, e Scrivani di tutti li Tribunali, *etiam* per le cauſe de' Signori Miniſtri Delegati, le quali dette prammatiche non eſcludono neſſuno Tribunale, ne neſſuno Miniſtro, e così ſe includono allo uffizio di eſsi ſupplicanti tutti li negozi, che occorrono da commettere a gli eſperti, s' intende a favore di eſsi ſupplicanti, con la oſſervanza di detta regia buſſola, acciò per lo avenire ſi oſſervino inviolabilmente ſotto le pene in quelle contente, e lo riceveranno a grazia.

Viſo praecalendato decreto praefati Spectabilis olim Praeſidentis Andreae Marcheſii tenoris ſequentis. Die 5. menſis Nouembris, 1642. Neapoli. Per Spectabilem Vtriuſque Iuris Doctorem Andream Marcheſium Regium Collateralem Conſiliarium, Praeſidentem Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarium &c. Viſo memoriali porrecto Illuſtriſsimo & Excellentiſsimo Domino Proregi pro parte Tabulariorum huius fideliſsimae Ciuitatis Neapolis, pro obſeruantia & exſequutione regiarum pragmaticarum editarum circa regiam buxulam ipſorum Tabulariorum, remiſso praefato Spectabili Praeſidenti ſub die 25. Iunii praeſentis anni 1642.; viſiſque regiis prouiſi-

Digitized by Google

nibus expeditis per Regium Collaterale Consilium sub die 30. Augusti 1638., cum inserta forma aliarum regiarum prouisionum pro effectuali obseruantia praedictae regiae buxulae. Prouisum est quod omnes Tabularii infra dies quatuor praecise & peremtorie dent notam claram & distinctam omnium accessuum per ipsos factorum, tam intus quam extra Ciuitatem Neapolis cum Magnificis Officialibus dicti Sacri Consilii, Magnae Curiae Vicariae, & aliorum Tribunalium, absque regia buxula, tam respectu appretiorum, quam omnium differentiarum, quomodolibet factorum, siue burgensaticorum, siue feudalium, Magnifico Secretario Sacri Consilii conseruatori praedictae regiae buxulae, absque tamen vlla protestatione reseruatiua, seruata forma ordinis adpositi in capitibus 10. & 19. dictarum regiarum prouisionum. Insuper prouisum est quod ex nunc in antea nullus ex dictis Tabulariis audeat accedere cum dictis Magnificis Officialibus, nec conficere relationes appretiorum, & aliarum quarumuis differentiarum, nisi eis tetigit per buxulam praedictam, seruata forma ordinis contenti in capitibus 8. & 19. dictarum regiarum prouisionum, sub poena ducatorum mille per quemlibet in casu contrauentionis, ac suspensionis officii, & falsitatis actorum, exsequendis poenis praedictis irremissibiliter per dictum Magnificum Secretarium Sacri Consilii, seruata forma ordinis contenti in capite 15. dictarum regiarum prouisionum; & proinde, quando acciderit casus momentaneus pro faciendo aliquo accessu cum dictis Dominis Officialibus, debeat dictus Magnificus Secretarius diuidere dictam causam in qualibet die, non expectatis diebus praefixis pro facienda dicta regia buxula. Nec non prouisum est quod omnes Actorum Magistri dictorum Tribunalium, & Scribae actitantes causas, non recipiant vllam relationem a praedictis Tabulariis, nec a partibus litigantibus, siue a quauis alia persona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, nisi facta fuerit praecedente dicta regia buxula, seruata forma ordinis contenti in capitibus 9. & 20. dictarum regiarum prouisionum, sub poena nullitatis dictarum relationum, ac ducatorum mille, suspensionis officii, & falsitatis actorum: prout expresse ordinatum fuit in dictis capitibus 9., 15., & 20., in dictis regiis prouisionibus contentis. Et nihilominus prouisum est quod memorialia, quae porriguntur pro committendis

Digitized by Google

dis appretiis in partibus ex capite paupertatis, vel modicitatis causae, siue cuiusuis figuratae adsertionis, & illa remissa Magnificis Officialibus, vel dictis Tribunalibus, quod prouideant, vel iustitiam faciant; non mandentur exsequutioni, nisi auditis praedictis Tabulariis pro eorum interesse, data notitia praefato Spectabili Praesidenti. Hoc suum. Andreas Marchesius Sacri Regii Consilii Praesidens. Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius. Prouisum & declaratum est quod praedictum decretum praefati Spectabilis Praesidentis Sacri Consilii Andreae Marchesii omnino obseruetur, & exsequutioni demandetur, iuxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio & difficultate cessantibus, sub poenis in eo contentis. Hoc suum, &c.

VARELA PRO-PRAESIDENS.

Franciscus Antonius De Mercati Secretarius.

VII.

E con altro decreto lo stesso si conferma.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Didacus-Bernardus Zusia Regens Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius &c. & Commissarius Delegatus per Suam Excellentiam.

Allo Illustre Signor Reggente Zusia, Presidente del Sacro Regio Consiglio, e Commessario Delegato per Sua Eccellenza.

LI Tavolari di questa fedelissima Città supplicando ricordano a V. S. Illustrissima come si ritrovano in pacifica possessione *ab antiquo* di fare tutti gli apprezzi de' beni feudali, e burgensatici, misure, decidere differenze, ed altro spettante al loro uffizio, con la osservanza della regia bus-

sola,

Digitized by Google

sola, in conformità di più prammatiche sopra di ciò emanate, ed ordini de' Signori Presidenti predecessori di V. S. Illustrissima. Intendono essi supplicanti che alcuni Signori Consiglieri, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Signori Ministri Delegati, commettono li detti negozi a persone non privilegiate, ne perite, senza la osservanza di detta regia bussola, in grave danno e pregiudizio di essi supplicanti, e del pubblico di non essere servito da persone privilegiate e perite, oltre la nullità di atti. Supplicano V. S. Illustrissima come Delegato per Sua Eccellenza, per la osservanza delle dette regie prammatiche, ordinare che da oggi avanti non ardiscano li Mastridatti, Attuari, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale, *etiam* nelle cause di Delegazione, di stendere decreti, ne firmarli, ne farci presentate, ne riceverè nessuna relazione fatta o facienda da qualsivoglia persona esperta, ancorche vi fosse ordine de' Signori Commessari, senza la osservanza della regia bussola, sotto le pene contenute in dette precalendate prammatiche ed ordini, acciò da oggi avanti così osservino, *citra praeiudicium* delle pene incorse contro li trasgressori; e lo riceveranno a grazia, *vt Deus*.

Die 29. Nouembris, 1651., Neapoli.

Viso memoriali porrecto per Magnificos Tabularios huius fidelissimae Ciuitatis Neapolis, ac visis prouisionibus Collateralis Consilii, & Spectabilium Praesidentium Sacri Regii Consilii, qui pro tempore fuerunt.

Per Spectabilem Didacum-Bernardum Zusia Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium &c., prouisum est quod, pro obseruantia & exsequutione dictarum prouisionum & ordinum, omnes Actorum Magistri dictorum Tribunalium, Actuarii, & Scribae actitantes causas, non recipiant vllam relationem a partibus litigantibus, nec a quauis alia persona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, nisi illa facta fuerit praecedente regia buxula, seruata forma ordinis contenti in capitibus 9. & 20. dictarum regiarum prouisionum. Et insuper prouisum est quod dicti Actorum Magistri, Actuarii, & Scribae dictorum Tribunalium non conficiant vllum decretum, quod sit contra formam dictae regiae buxulae, & dictarum prouisionum, quamuis a Dominis Commissariis eis fuisset ordinatum, etiam in causis dele-

Digitized by Google

delegatis, sub poena nullitatis actorum, ducatorum mille, & suspensionis officii: prout expresse ordinatum fuit in dictis capitibus 9., 15, & 20., in dictis regiis prouisionibus contentis. Hoc suum, &c.

Zusia Regens Regiam Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Regii Consilii.

De Mercatis Secretarius.

VIII.

E se ne ordina la notificazione a tutti li Mastridatti, e Scrivani.

LI Tavolari supplicano V. S. Illustrissima restar servita ordinare che il sopradetto ordine di V. S. Illustrissima di nuovo si notifichi alli sopradetti, per esserne molti entrati ad attitare dopo del passato contaggio, acciò non possano allegare causa d' ignoranza; e lo riceveranno a grazia, *ut Deus*, &c.

Die 13. mensis Martii, 1658., Neapoli.

Per Illustrissimum Marchionem Matonti Didacum-Bernardum Zusia Regentem Regiam Cancellariam, & Praesidentem Sacri Regii Consilii, prouisum est quod retroscriptum decretum interpositum per dictum Illustrissimum Dominum Praesidentem sub die 27. mensis Nouembris anni 1651. exsequatur & debitae exsequutioni demandetur; & proinde decretum praedictum de nouo notificetur praedictis Magnificis Actorum Magistris, Actuariis, & Scribis actitantibus causas, quod illud obseruent iuxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, sub poena in dicto decreto contenta. Hoc suum, & intimetur.

Didacus-Bernardus Zusia Regens & Praeses.
Iacobus Figliola Secretarius pro Curia.

Per

VIII.

Per esecuzione delli sudetti decreti si ordina che tutti li Tavolari, li quali avranno fatti gli apprezzi contro la determinazione della regia prammatica, e delli detti decreti, ne consegnino la copia in potere del Segretario del Sagro Consiglio.

Allo Illustrissimo Signor Reggente Zusia, Presidente del Sagro Regio Consiglio, e Commessario Delegato.

LI sottoscritti Tavolari di questa fedelissima Città riducono a memoria di V. S. Illustrissima come la regia bussola fu introdotta per togliere le fraudi *cum reuerentia*, che si facessero dalle parti litiganti in procurare il Tavolario a loro divozione, sì anche acciò ogni uno delli compagni avesse la uguaglianza delle cause, esecutoriato detto buon ordine per più decreti di V. S. Illustrissima, e de' suoi predecessori, per li quali sta ordinato espressamente che nessun Tavolario ardisca di fare apprezi *extra* bussola sotto pena di un anno di sospensione di uffizio, e docati cinquanta applicandi al Regio Fisco, *etiamsi* li fossero commessi da' Signori Uffiziali Delegati. E perche alcuni Tavolari anno contravenuto a' detti ordini in avere fatti molti apprezzi e relazioni differenze, commessegli da' detti Signori Ministri, per li quali n' è risultato grandissimo danno ad essi supplicanti. Perciò ricorrono da V. S. Illustrissima, e la supplicano restar servita ordinare a tutti li Tavolari, che anno fatta la detta controvenzione, che fra il termine, che parrà a V. S. Illustrissima, debbiano *sub poena falsi* dar nota al Magnifico Segretario del Sagro Consiglio, conservatore di detta regia bussola, di tutti gli apprezzi e relazioni fatte *extra* bussola con decreti ed ordini *oretenus* di detti Signori Ministri, *citra praeiudicium* delle dette pene incorse; ed elasso detto termine, e non avendo data la detta nota, supplicano V. S. Illustrissima degnarsi ordinare al detto Magnifico Segretario che, portandosi la copia de gli apprezzi e relazioni fatte per detti Tavolari *extra* bussola, li deb-

debbia levare da tutti li circoli della detta buffola così li beni burgenſatici, come feudali, per un anno, per eſecuzione delle dette regie proviſioni, ed ordini di V. S. Illuſtriſſima; e lo riceveranno a grazia, *vt Deus* = Io Franceſco Venoſa Tavolario ſupplico *vt ſupra*. = Io Pietro di Apuzzo Tavolario ſupplico *vt ſupra* = Io Antonio Galluccio Tavolario ſupplico *vt ſupra*.

Die 22. menſis Nouembris, 1664., Neapoli.

Per Illuſtrem Regentem Didacum-Bernardum de Zuſia Marchionem Matonti, Sacri Regii Conſilii Praeſidentem, Viceque Protonotarium, viſa regia pragmatica emanata ſub die 30. Auguſti 1638. ad beneficium Regiorum Tabulariorum Sacri Regii Conſilii, viſiſque decretis interpoſitis per Spectabiles Praeſidentes eiusdem Sacri Regii Conſilii, qui pro tempore fuerunt, prouiſum eſt quod omnes Tabularii dicti Sacri Regii Conſilii, qui contra formam dictae regiae pragmaticae, ac dictorum ordinum, fecerunt appretia, tam intus quam extra hanc Ciuitatem, abſque regia buxula, infra dies decem debeant exhibere in poſſe Magnifici Secretarii eiuſdem Sacri Regii Conſilii notam dictorum appretiorum per unumquemque ipſorum factorum, ad hoc vt poſſit de eis haberi notitia pro illis notandis in libris dictae regiae buxulae; alias, dicto termino elapſo, exſequatur contra eos poena in dicta regia pragmatica & dictis ordinibus contenta, iuxta ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem.

Didacus-Bernardus Zuſia Regens & Praeſes.

De Mercati Secretarius.

Die 9. Ianuarii, 1665.

Vincenzo Caſtelli Portiero del Sacro Conſiglio ho notificato li Magnifici Tavolari Franceſco Venoſa, Pietro di Apuzzo, Salvatore Pinto, Giuſeppe Gallorano, Antonio Galluccio, Domenico Sabatino, Pietro di Marino, e Carlo Pepe *perſonaliter*.

Digitized by Google

X.

Con altro decreto del Presidente del Sagro Consiglio si confermano li sopra registrati decreti.

CAROLVS DEI GRATIA REX &c.

ET REGINA MATER, TVTRIX, ET GVBERNATRIX.

D. Felix De Lanzina y Vlloa Regens Regiam Cancellariam, Praesidens Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius, &c.

All' Illustrissimo Signor Presidente del Sacro Consiglio.

LI Tavolari di questa fedelissima Città di Napoli supplicando ricordano a V. S. Illustrissima come si ritrovano in pacifica possessione *ab antiquo* di fare tutti gli apprezzi de' beni feudali, e burgensatici, misure di fabbriche e territori, decidere differenze, ed altro spettante a detto loro uffizio per tutto il presente Regno, con la osservanza della regia bussola, in conformità di più prammatiche sopra di ciò emanate, ed ordini e decreti del Sacro Regio Consiglio e de' Signori Presidenti predecessori di V.S. Illustrissima. Al presente contro la forma di dette regie prammatiche, ed ordini de' Signori Consiglieri, Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Signori Ministri Delegati, si commettono li detti negozi a persone non privilegiate, ne perite, senza la osservanza della regia bussola, in grave danno e pregiudizio di essi supplicanti, e del Pubblico, per non essere servito da persone privilegiate e perite, oltre le nullità di atti: il tutto causato da' Magnifici Mastridatti e Scrivani del Sacro Consiglio, e Gran Corte della Vicaria, li quali in nessun modo vogliono ubbidire ed osservare le dette regie prammatiche, ed ordini de' Predecessori di V. S. Illustrissima circa li capi contenuti in essi, concernenti al detto loro uffizio. Ricorrono perciò essi supplicanti da V. S. Illustrissima, e la supplicano restar

Digitized by Google

tar ſerwita ordinare che *in omnibus* ſi debbiano oſſervare le dette regie prammatiche, ed ordini. Ed il tutto riceveranno a grazia ſingulare, *vt Deus*, &c.

Pietro De Marino Tavolario ſupplica vt ſupra.
Pietro Di Apuzzo Tavolario ſupplica vt ſupra.
Carlo Pepe Tavolario ſupplica vt ſupra.
Domenico-Antonio Sabatino Tavolario ſupplica vt ſupra.
Antonio Galluccio Tavolario ſupplica vt ſupra.
Gennaro Pinto Tavolario ſupplica vt ſupra.

Die 30. menſis Maii, 1672. Neapoli.

PEr Spectabilem Regentem D. Felicem De Lanzina y Vlloa Praeſidentem Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarium, &c.

Viſo ſupradicto memoriali porrecto per Magnificos Tabularios huius fideliſsimae Ciuitatis, viſaque regia pragmatica edita ſub die 30. menſis Auguſti 1638., ac etiam decretis Sacri Conſilii & Spectabilis Praeſidentis eiuſdem Andreae Marcheſii, & Didaci-Bernardi De Zuñiga, ſub diebus quinta menſis Nouembris 1642., 27. Aprilis 1646., & 29. Nouembris 1651.

Prouiſum eſt quod, pro obſeruantia dictae regiae pragmaticae, & dictorum decretorum, tam Actorum Magiſtri, quam Scribae Sacri Conſilii, ac etiam Actorum Magiſtri, Actuarii, & Scribae Magnae Curiae Vicariae ad vnquem obſeruare debeant & habeant inſcripta capita concernentia officium dictorum Magnificorum Tabulariorum.

Primo. Quod non recipiant vllam relationem concernentem officium praedictum a partibus litigantibus, nec a quauis alia perſona, ſub quouis praetextu; niſi relatio praedicta facta fuerit per vnum ex dictis Magnificis Tabulariis, praecedente regia buxula.

Secundo. Quod Scribae Sacri Conſilii, Actorum Magiſtri, Actuarii & Scribae Magnae Curiae Vicariae, non audeant conficere decreta concernentia appretia, & differentias, contra formam regiae buxulae, quamuis a Dominis cauſae Commiſſariis etiam Delegatis fuerit eis ordinatum.

Tertio. Quod memorialia, quae porriguntur a partibus Regio Collaterali Conſilio pro committendis appretiis in par-

Digitized by Google

tibus, praetextu paupertatis vel modicitatis ſummae, ſiue cuiuſuis figuratae adſertionis, & illa per praedictum Regium Collaterale Conſilium remiſſa dictis Tribunalibus, quod prouideant, vel iuſtitiam faciant; non mandentur exſequutioni, niſi auditis praedictis Magnificis Tabulariis pro eorum intereſſe, data prius notitia praefato Spectabili Praeſidenti, quae ſupradicta capita ad vnquem obſeruentur, ſub poena nullitatis actorum, ſuſpenſionis officii, & ducatorum quinquaginta irremiſsibiliter exigendis a quouis contraueniente: & hoc pro exſequutione tam dictae regiae pragmaticae, quam dictorum decretorum, *vt ſupra* enunciatorum. Et ne cauſam ignorantiae allegare poſſint, intimetur praeſens decretum omnibus ſupradictis perſonaliter. Hoc ſuum, &c.

VLLOA REGENS ET PRAESES.

De Mercati Secretarius.

XI.

I Tavolari, li quali vanno in acceſſo per ſervigio di Sua Maeſtà, debbono eſſere rifatti delle cauſe di buſſola nel loro ritorno.

MI comanda il Re noſtro Signore dire a V. S. Illuſtriſſima che, durante l' aſſenza da queſta Capitale del Tavolario D. Giuſeppe Pollio, che di ordine di Sua Maeſtà dee portarſi allo apprezzo de beni de' ſoppreſſi Conventi della Congregazione Coloritana nelle Provincie di Calabria Citra, e Baſilicata, unicamente col ſuſſidio, che gli biſogna per il viaggio e ſpeſe di vitto, rilaſciando in benefizio del Reale Albergo de' Poveri di queſta Capitale tutto ciò, che legitimamente dovrebbe ſpettargli per detto acceſſo; debba il Segretario del Conſiglio di Santa Chiara nelle occorrenze delle commiſſioni così gravi, come lievi, de' Tavolari, porlo in buſſola, come ſe foſſe preſente. E toccando al Pollio per ſorte la uſcita, a fin che non s' impediſca il corſo de' giudizi, dovrà

Digitized by Google

rà nuovamente far la buſſola, notando la cauſa uſcita per ſorte al Pollio ; per poterlo rifare al ſuo ritorno colle prime cauſe , che vengano in appreſſo , ſenza farſi altra buſſola , per rimpiazzarlo della già uſcita a ſorte a ſuo favore .

Palazzo , 25. Marzo , 1755.

Il Marcheſe Tanucci .

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio .

Die 4. Aprilis, 1755.

Exſequatur regalis ordo ; & proinde Magnifico Secretario Sacri Conſilii .

Danza Praeſes .

XII.

Le piazze de' Tavolari del Sagro Conſiglio ſi provedano per concorſo.

HA chieſto Nicola Attanaſio lo uffizio di Tavolario, che eſercitava il defunto ſuo padre Franceſco Attanaſio . Avendo il Re ſaputo, dalla conſulta di V.S. Illuſtriſſima, che la Deputazione della Città abbia affiſſi li cartelli per il concorſo . Mi comanda Sua Maeſtà di dire a V. S. Illuſtriſſima che faccia ſentire al ſupplicante Nicola Attanaſio che biſogna fare il concorſo con altri , perche poſſa ottenere queſta piazza di Tavolario .

Palazzo , alli 23. Agoſto , 1758.

Bernardo Tanucci .

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio

Die 28. Auguſti , 1758.

Exſequatur regis ordo .

Danza Praeſes .

Digitized by Google

TITOLO XI.

De gli Esaminatori del Sagro Regio Consiglio.

I.

Si ordina che gli Esaminatori possano esaminare li testimoni per tutte le cause di dentro e di fuori la Città, vertenti nel Sagro Consiglio, con farsene tra loro la divisione per bussola.

Philippus Dei gratia Rex &c.

Illustres & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

PEr parte de gli Esaminatori di questo Sacro Regio Consiglio ci è stato presentato lo infrascritto decreto per noi interposto del tenor seguente, vz. Visis memorialibus Illustrissimo & Excellentissimo Domino Proregi porrectis per Examinatores Sacri Regii Consilii; visa etiam relatione in scriptis facta praedicto Excellentissimo Domino Proregi per Magnificum & Circumspectum Praesidentem dicti Sacri Consilii sub die 13. Iunii praesentis anni 1598.; visisque videndis, & consideratis considerandis, &c., ac de omnibus facta relatione praefato Excellentissimo Domino Proregi, in Regio Collaterali Consilio, per Magnificum & Circumspectum Regentem Marthos de Gorostiola Regium Collateralem Consiliarium &c. Die 15. mensis Octobris 1598., Neapoli; praefatus Illustrissimus & Excellentissimus Dominus Prorex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. prouidet, decernit, atque mandat quod praedicti Examinatores Sacri Regii Consilii valeant examinare testes intus & extra fidelissimam Ciuitatem Neapolis in omnibus causis vertentibus in dicto Sacro Regio Consilio

mo-

Digitized by Google

motis & mouendis, pro quauis causa; & inter ipsos Examinatores fiat diuisio causarum per buxulam, iuxta ordinem datum sub die 29. mensis Nouembris, 1593. Verum in causis infra summam ducatorum mille non soluatur ipsis Examinatoribus accessus nec recessus, iuxta eorum oblationem, & regiam decretationem factam sub die 27. proximi praeteriti mensis Mai instantis anni: tale Sua Excellentia interponendo decretum praedictum, & illud obseruari ad unquem ex causis in dicto Regio Consilio Collaterali discussis. Hoc suum &c. = Gorostiola Regens = De Ponte Regens = De Castellet Regens. E per esecuzione del detto preinserto decreto siamo stati supplicati per parte di detti Esaminatori di detto Sagro Regio Consiglio ci degnassimo spedire le lettere osservatoriali. E perciò ci è parso farvi la presente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che debbiate osservare ed eseguire, far osservare ed eseguire, il detto preinserto decreto, e quanto in esso si contiene, giusta la sua forma, continenza, e tenore, cessando ogni dubbio e difficultà, e di maniera che conseguisca il suo debbito effetto: che tal è nostra volontà. La presente resti al presentante.

Datum Neapoli, die 31. Octobris, 1598.

El Conde De Olivares.

Vidit Gorostiola Regens = Vidit De Ponte Regens = Vidit De Castellet Regens.

Barrion Pro-Secretarius.

In partium 46., *fol.* 39.

✠ Loco Signi.

Al Sagro Regio Consiglio che osservi e faccia osservare il preinserto decreto interposto per Vostra Eccellenza, ad istanza de gli Esaminatori del Sagro Consiglio.

Die 19. Novembris, 1598., Neapoli.

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Proregis praesentatae fuerunt in Sacro Regio Consilio, & coram Magnificis & Circumspecto Vincentio De Franchis Praesidente, & aliis Regiis Consiliariis, per quos fuit dictum quod obseruentur, & notificentur Actorum Magistris eiusdem Sacri Consilii.

Anibal Gesarius Secretarius.

Digitized by Google

II.

Si ordina che toccata per sorte la causa ad uno Esaminatore, questi possa cederla ad un altro Esaminatore alle parti non sospetto, ma con decreto del Presidente del Sagro Consiglio.

Allo Spettabile Signor Presidente del Sagro Consiglio.

GLi Esaminatori del Sacro Consiglio ricordano a V. S. come, sebene nello anno 1616. per lo Illustre quondam Marcantonio de Ponte Presidente del detto Sacro Consiglio fu fatto ordine ad essi Esaminatori, proibendogli che, quando nelle cause esaminande *extra Ciuitatem*, lo Esaminatore eletto fosse impedito, di nuovo la detta causa fosse tornata in bussola, senza potersi rinunziare ad altro Esaminatore, che fosse di prossimo discessuro, overo si ritrovasse *in partibus*. Dipoi, perche il dett' ordine non caminava bene, *cum reuerentia*, ed era di gran detrimento alle parti, e ad essi Esaminatori; si ebbe ricorso nello anno 1621. al detto *quondam* Illustre Marcantonio de Ponte Presidente di detto Sacro Consiglio, esponendogli tutto ciò. E costatasi questa verità, restò servita far decreto generale che, quando alcuna causa *extra Ciuitatem* fosse uscita a sorte per bussola ad alcuno Esaminatore del Sacro Consiglio, il quale era impedito, e non poteva vacare in detto esame, che fosse stato lecito al detto Esaminatore rinunziarla ad altro Esaminatore non sospetto; non però detto decreto si fosse per il detto Illustre Presidente, come si vede per le regie prammatiche e decreti; e così si è osservato per il passato. Pertanto si supplica V. S. resti servita ordinare che, stante il detto decreto, *vt supra*, si possano fare per essi supplicanti le dette rinunzie, con decreto però di V. S., non ostante ordine in contrario, a fin che li negozi non patiscano dilazione, e si faccia il servigio del Pubblico cristianamente; e lo riceveranno a grazia &c.

Io Francesco Lerno Regio Esaminatore del Sacro Consiglio supplico *vt supra*.

Io

Io Giamberardino Ottaiano Esaminatore del Sacro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Domenicantonio Girardo Esaminatore del Sagro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Felice Salsano Esaminatore del Sagro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Gian-Domenico Siniscalco Esaminatore del Sagro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Tomaso-Aniello Raniero Esaminatore del Sagro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Giovanni Scieles Esaminatore del Sagro Consiglio supplico *vt supra*.

Io Pietro-Paolo della Porta Esaminatore del Sacro Consiglio supplicd *vt supra*.

Io Paolo Fralleno supplico *vt supra*.

Io Pietro-Anello Petrosino Esaminatore del Sagro Regio Consiglio supplico *vt supra*.

Io Aniello Boezio confermo *vt supra*.

Die 5. Mai, 1642., Neapoli.

Per Spectabilem Militem Vtriusque Iuris Doctorem Andream Marchesium Pro-Regentem Regiam Cancellariam, Praesidentem Sacri Regii Consilii, & Vice-Protonotarium, fuit prouisum & decretum quod, pro exsequutione decreti Perillustris Marchionis Sancti Angeli, olim Praesidentis dicti Sacri Consilii, lati sub die 23. Ianuarii 1621., in exsequutione ordinis Sacri Consilii, quando tetigit per sortem alicui Examinatori dicti Sacri Consilii aliqua causa in partibus, liceat & licitum sit dicto Examinatori cedere causam praedictam alteri Examinatori, qui erit accessurus in partibus. Verum cessio praedicta fiat per decretum Spectabilis Praesidentis dicti Sacri Consilii, iuxta dictum decretum. Hoc suum. Dummodo tamen cessio non fiat in personas Examinatorum suspectorum.

Marchesius Pro-Praeses, & Viceprotonotarius.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

III.

Gli Scrivani del Sagro Consiglio in nessun modo possono commettere gli esami in partibus, *ne pure di cause minime, le quali possono rinunziarsi; ne intromettersi in tali esami, senza intelligenza de gli Esaminatori.*

Allo Illustrissimo Signor Presidente del Sacro Consiglio.

LI Regi Esaminatori del Sagro Regio Consiglio supplicando espongono ad V. S. Illustrissima, come Sua Maestà Cattolica, che Dio guardi, attenta la gravità del detto uffizio, e li requisiti, che in esso si ricercano, si è servito riservarsi ad esso la provista del detto uffizio, come *de facto* lo provede con suo regal privilegio, precedente nomina dello Illustrissimo Signor Presidente *pro tempore* esistente; e comanda espressamente con detto real privilegio che in tutte le cause in esso Sacro Consilio vertenti si abbia da esaminare per essi Regi Esaminatori, e da nessun altro; ed a tal effetto vi sono regie prammatiche emanate ed ordini de gl' Illustrissimi Signori Presidenti, noti ad V.S. Illustrissima. Al presente, Signore Illustrissimo, per la miseria de' tempi, e numero di essi Esaminatori, non si può con detto uffizio vivere, essendo che in quello non si giunge lo anno a guadagnare docati venti; miseria, Illustrissimo Signore, inudita, ed incredibile. Però quello, ch' è peggio, è che il detto uffizio affatto viene ad essere dismesso, e ne occorre più che lo proveda Sua Maestà, che Dio guardi, ne faccia la nomina V. S. Illustrissima, essendo che per gli Scrivani del Sagro Consiglio si è ritrovato bellissimo, acciò essi Esaminatori non servano più; ed è che nelle cause, che ha d' andare fuori Napoli un Esaminatore, fanno far memoriale dalle parti in Collaterale, asserendo che li litiganti sono poveri, o altra causa, che loro vogliono figurare, e domandano che si possa la causa commettere *in partibus* senza rinunzia di essi supplicanti, contro la forma del detto real privilegio, regie prammatiche, e decreti di esso Sagro Consiglio; e con detta asser-

Digitized by Google

ſervita ottengono dal Collaterale : *Spectabilis Praeſes Sacri Conſilii ſuper ſupplicatis prouideat* ; e da V. S. Illuſtriſſima , *Domino Commiſſario* , avanti del quale vanno a provedere con detto memoriale , ſenza che li ſupplicanti ne ſappiano cos' alcuna , e commettono la cauſa *in partibus* a loro guſto ; e di queſta maniera ſono eſſi ſopra ogni perſona , e derogano prammatiche , ed ogni altro ordine , e lo uffizio di Eſaminatore è già eſtinto . Che però ricorrono ad V.S. Illuſtriſſima , e la ſupplicano reſtar ſervita, ſotto pene, che a V. S. Illuſtriſſima parranno, ordinare alli detti Scrivani , e ad altri , che quando vengono ſimili memoriali, che ſono ſorrettizi *cum reuerentia* , e li ha d' andare a provedere avanti il detto Signor Commeſſario , richiedano lo Eſaminatore , affinche ſi poſſano difendere nelle loro ragioni , e non andare a provedere *ſurdo aure* , e levare quello ſpetta allo Eſaminatore , contro ogni dovere ; o pure , per evitarſi maggiormente la fraude *cum reuerentia* , ſervirſi V. S. Illuſtriſſima ordinare in piedi del detto memoriale che s' intimino gli Eſaminatori, conforme ſi coſtuma colli Portieri del detto Sagro Conſiglio , ſtante che ad V. S. Illuſtriſſima , come Capo del Tribunale, e rappreſentante la perſona propria di Sua Maeſtà , ſpetta prima di ognuno fare grazia e giuſtizia alli ſupplicanti , che già non poſſono più vivere con detto uffizio ; tanto maggiormente che , oltre che ſi commettono le dette cauſe del modo *vt ſupra* , vanno anche eſſi Scrivani ad eſaminare , come di fatto lo Scrivano Simone Nozza , in Banca del Magnifico Laviano , è andato nella Città di Sant' Agata de Goti, ed ivi ha eſaminato in una cauſa vertente in Sagro Conſiglio con iſtanza del Curatore del patrimonio del *quondam* D. Franceſco , Giambattiſta , ed altri di Florietta , e ſi ha preſo il guadagno , che giuſtamente ſpettava ad uno delli ſupplicanti, alli quali di queſta maniera non occorre più fare lo uffizio predetto . Che però ſono a piedi di V. S. Illuſtriſſima, e la ſupplicano reſtar ſervita ordinare che contro il detto Scrivano non ſolo ſi eſeguano le dette pene contenute nelle regie prammatiche , decreti , ed ordini , che ſono pecuniarie , ed arbitrarie ad V. S. Illuſtriſſima , della privazione del ſuo uffizio , ma anche che eſibiſca in potere del Magnifico Secretario del Sagro Conſiglio il detto eſame fatto , come nullo ed invalido , e di neſſun valore , come fatto da perſona incompeten-

Digitized by Google

petente, contro la forma del real privilegio, e regie pramatiche, *vt ſupra*. Ed il tutto riceveranno a grazia *vt Deus*.

Die 5. menſis Iunii, 1677. Neapoli.

Per Spectabilem Regentem D. Felicem Lanzina y Vlloa Sacri Regii Conſilii Praeſidentem, Viceque Protonotarium, viſis decretis latis per Illuſtrem Marchionem Matonti, tunc temporis Sacri Regii Conſilii Praeſidentem ſub diebus 15. Ianuarii 1657., 5. Iunii, & 5. Novembris 1658., & 30. Iulii 1667., pro exſequutione regiae pragmaticae, & aliorum decretorum latorum per Spectabiles Praeſidentes, qui pro praeterito fuerunt, prouiſum eſt quod omnes Scribae dicti Sacri Conſilii vllo modo committant, nec committere debeant, examina ipſius Sacri Conſilii in partibus, niſi auditis Regiis Examinatoribus; & ſimiliter non procedant ad receptionem teſtium in cauſis tam dicti Sacri Conſilii, quam delegatis, pro exſequutione ſupraſcriptorum decretorum, & regiae pragmaticae, ſub poenis in dictis decretis contentis. Nec non caueant examinare teſtes in cauſis *vt ſupra* ſub quouis colore, vel praetextu, contra formam dictae regiae pragmaticae, & decretorum *vt ſupra* enarratorum, ſub poenis in iiſdem decretis contentis; ſed ſcripturas concernentes dicta examina tradere debeant Magnifico Buxulatori, vt valeat illas diuidere inter Regios Examinatores, praeuia buxula, ſeruata forma regia pragmaticae. Verum ſi acciderit aliqua cauſa minima, quae poteſt renunciari, non poſsint dicti Scribae eam committere in partibus, niſi auditis dictis Regiis Examinatoribus, vel Examinatore, ad quem cauſa praedicta ſpectat, ſub poenis in dictis decretis contentis. Et proinde Simeon Nozza Scriba dicti Sacri Conſilii ſoluat ducatos viginti, pro poena iam incurſa, reſpectu examinis per eum factae in partibus, in cauſſa Magnifici Curatoris patrimonii quondam D. Franciſci de Florietta, contra formam dictorum decretorum, & regiae pragmaticae. Hoc ſuum &c.

Vlloa Regens & Praeſes.

De Mercati Secretarius.

Die viceſima octava menſis Iunii, 1677.

Fulvio De Paola Portiero del Sagro Regio Conſiglio ho notificato tutti li Magnifici Maſtriddatti e Scrivani di detto Sacro Conſiglio, & in particulare lo Scrivano Simone Nozza, in Banca del Magnifico Laviano; e tanto alli detti Magnifici Maſtridatti, quanto alli detti Scrivani gli ho laſciata copia

Digitized by Google

pia ſtampata di detto decreto, ed affiſſa la copia per le Banche; ed al Secretario del detto Sacro Regio Conſiglio.

IIII.

Nelle cauſe de gli Eſaminatori procede il Sacro Conſiglio.

Haviendo referida à Su Excellencia en Colateral la conſulta, que el Sacro Conſejo le hà hecho en 6. del corriente, en viſta de una relacion, que hizò à Su Excellencia el Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria ſobre una inhibitoria, que el Conſejo hizò à aquel Tribunal, para que nò procedieſe en la cauſa de la pendencia, que huvo entre Nicolas Piſano Examinador del Conſejo con Sabato Janataſio. Ha reſuelto Su Excellencia que en eſta cauſa proceda el Sacro Conſejo. De que manda aviſar à V. S., cuya vida guarde Dios.

Palacio, 22. de Setiembre, 1690.

Don Luccas de Taccas Nino.

Señor Regente Preſidente Don Felix De Lanzina y Vlloa.

Avendo riferito a Sua Eccellenza in Collaterale la conſulta, che il Sagro Conſiglio le ha fatto nel dì 6. del corrente, in viſta di una relazione, che fece a Sua Eccellenza il Tribunale della Gran Corte della Vicaria ſopra una inibitoria, che il Conſiglio fece a quel Tribunale, a fin che non procedeſſe nella cauſa della pendenza, che verte tra Nicola Piſano Eſaminatore del Conſiglio con Sabbato Giannattaſio. Ha riſoluto Sua Eccellenza che in queſta cauſa proceda il Sagro Conſiglio. Del che mi comanda aviſare a V. S., la cui vita guardi il Signore Iddio.

Palazzo, a' 22. di Settembre, 1690.

Don Luca di Tacca Nino.

Signor Reggente Preſidente D. Felice di Lanzina y Ulloa.

Con

Digitized by Google

V.

Con altro decreto ſi ordina che li Maſtridatti, Scrivani, e qualſivogliano altri Attitanti del Sagro Conſiglio in neſſun modo ardiſcano intrometterſi ne gli eſami delle cauſe in detto Supremo Tribunale vertenti, anche con Delegazione; ne ad altri commetterli, ſenza la intelligenza delli Regi Eſaminatori: ancorche vi foſſe il conſenſo de' litiganti.

Die 8. menſis Februarii, 1700., Neapoli.

PEr Spectabilem Regentem D. Felicem Lanzinam y Vlloa Sacri Regii Conſilii Praeſidentem, Viceque Protonotarium, viſis memoriali porrecto Suae Excellentiae a Regiis Examinatoribus Sacri Regii Conſilii, & per praefatam Excellentiam, eiuſque Collaterale Conſilium, remiſſo dicto Spectabili Praeſidenti, decretis latis per Illuſtrem Marchionem Matonti tunc temporis Sacri Regii Conſilii Praeſidentem, ſub diebus 15. Ianuarii 1657., 5. Iunii 1658., 30. Iulii 1667.; & decreto praefati Spectabilis Regentis ſub die 5. menſis Iunii 1677., pro exſequutione regiarum pragmaticarum, & ſignanter contentorum ſub titulo Sacri Regii Conſilii 56., 57., 58., 68., 74., & 75., aliorumque decretorum latorum per praefatos Spectabiles Praeſidentes, quibus fuit ſancitum atque decretum non poſſe vllo modo per Actorum Magiſtros, & Scribas, ſiue quoſuis alios Actitantes cauſarum vertentium, tam in dicto Sacro Conſilio, quam coram quibuſuis Delegatis, committi, nec committi facere, examina dictarum cauſarum in partibus, niſi auditis Regiis Examinatoribus dicti Sacri Conſilii, nec per ipſos procedi poſſe ad receptionem teſtium in dictis cauſis, ſub poenis in dictis pragmaticis, decretiſque contentis, fuit prouiſum & decretum quod dicti Actorum Magiſtri, Scribae, quiuiſue alii Actitantes, non audeant ab hodie in antea & in futurum examinare teſtes, nec principalium depoſitiones recipere, in omnibus cauſis in dicto Sacro Conſilio vertentibus, & coram Magnificis Delegatis, motis & mouendis pro quauis cauſa, tam intus hanc Ciuitatem, quam in cauſis, in quibus fieret teſtium nomina-

Digitized by Google

minatio in partibus, licet minimis, ſummariis, & Delegationum, etiamſi intereſſerit conſenſus partium litigantium. Et caueant deinceps ſub quouis praetextu, vel quaeſito colore, etiamſi partes aſſenſerint, committere in partibus examina praedictarum cauſarum, niſi prius auditis ipſis Regiis Examinatoribus, & ſignanter cui cauſa tetigit per ſortem, contra formam dictarum regiarum pragmaticarum, & decretorum, ſub poenis in iiſdem regiis pragmaticis, decretiſque, contentis; a quibus ſe excuſare nequeant; etiamſi produxerint fuiſſe ipſis ordinatum a Magnificis Commiſſariis dictarum cauſarum, ſed teneantur ac debeant omnes cauſas praedictas tradere Regio Examinatori pro tempore hebdomadario pro eligendo Examinatore in dictis cauſis, praevia regia buxula, ne dum ſub poena nullitatis examinum, verum etiam ſub poena ducatorum viginti pro qualibet vice, cuius poena lucretur quartam partem perſona denuncians contrauenientes praeſenti decreto, citra tamen praeiudicium poenarum forte incurſarum per tranſgreſſores pro praeterito huc vſque. Et vt plena notitia praeſentis decreti habeatur, cauſamque ignorantiae allegare nequeant, liceat praeſens decretum depromere typo, & adfigere in omnibus locis, ubi opportunius videbitur. Hoc ſuum.

Vlloa Regens, & Praeſes.

Figliola Secretarius.

VI.

Ma colla prammatica del 1738., *nel* §. 8. Per il Sagro Regio Conſiglio, *num.* 5., *fu ſtabilito che il Commeſſario della cauſa può commettere lo eſame de' teſtimoni in Regno a chi ſtimerà, nelle cauſe di ducati tremila a baſſo. Nelle cauſe più di tremila è ancora in di lui arbitrio, quando lo Eſaminatore eletto non voleſſe uſcire. E queſti eſaminando, non può eſiggere più di due carlini per ogni teſtimonio.*

IN quanto alla commeſſa dello eſame de' teſtimoni in Regno, vogliamo che il Commeſſario della cauſa, ſenza aver bi-

ſogno

ſogno della rinunzia de' Regi Eſaminatori del Sacro Regio Conſiglio, poſſa commettere detto eſame a chi ſtimerà più proprio, nelle cauſe, che importano la ſomma di ducati tremila a baſſo. E reſti parimente in arbitrio del Commeſſario nelle cauſe, che eccedono la detta ſomma di ducati tremila, qualora lo Eſaminatore eletto non voglia uſcire ad eſaminare, di commettere ad altri lo eſame; ſenza che il detto Eſaminatore eletto poſſa pretendere altro ſotto qualſiſia preteſto. E per le cauſe in queſta Città, e Caſali, e per tutto il Regno, nelle quali ſi faccia lo acceſſo de' Miniſtri, poſſa il Giudice far eſaminare i teſtimoni dallo Scrivano della cauſa. E nelle altre, nelle quali dovranno eſaminarſi da gli Eſaminatori, non poſſano queſti eſiggere più di carlini due per teſtimonio.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XII.

Delli Maſtridatti del Sagro Regio Conſiglio.

I.

Li Maſtridatti in capite *del Sacro Regio Conſiglio precedano alli Soſtituti, o Affittatori de gli altri uffizi di Maſtridatti, oſſervandoſi fra loro la prerogativa della priorità del poſſeſſo. Riſpetto alli negozi, i Soſtituti o Affittatori eſercitano quelli, che alli loro principali competono. Ed in ultimo luogo coloro, li quali amminiſtrano in nome della Regia Corte, in occaſione di vacanza.*

SVper differentia orta inter Actorum Magiſtros Sacri Regii Conſilii tam in capite, quam Subſtitutos, ſeu Affictatores, circa diſtributionem, ſeu ordinem menſis cauſarum criminalium cuilibet ipſorum contingentis, & praecedentias ipſorum.

Die tertio menſis Iunii, 1594., Neapoli.

Per Illuſtrem V.I.Doctorem D. Vincentium De Franchis dicti Sacri Conſilii Praeſidentem, Viceque Protonotarium, prouiſum eſt quod Actorum Magiſtri in capite eiuſdem Sacri Conſilii in omnibus concernentibus praecedentiam tam in lectura ſententiarum, quam in ſcriptura nominum Magiſtrorum Actorum, & in ſedendo, ac diſceptando, inſimùl praecedant Subſtitutos, ſeu Affictatores, aliorum officiorum Magiſtratus Actorum ne dum mortuorum, ſed etiam viuentium, ſeruata tamen inter omnes ipſos reſpectiue prioritate poſſeſſionis captae. Verum circa diſtributionem, ſiue ordinem menſis, cauſarum criminalium, & alia exercitia concernentia lucra,

Digitized by Google

& emolumenta officii ipsorum omnium Actorum Magistrorum ; Substituti , seu Assictatores praedicti , exerceant & seruiant eo tempore & mense eorum principalibus Magistris Actorum competente , nomine quorum iam viuentium exercent . Iis vero , qui nomine Regiae Curiae ob mortem aliquorum Magistrorum Actorum administrant , pro vt hodie est Ioannes-Iacobus de Abundo in officio quondam Ioannis-Angeli Ciuitella , in omnibus vltimo loco exercentibus , & administrantibus. Hoc suum .

Vincentius De Franchis Praeses & Vice-Protonotarius .
Anibal Cesarius Secretarius .

II.

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio , nello entrare li Consiglieri nelle Ruote , debbano tutti trovarsi pronti nelle loro rispettive Banche .

De mandato regio .

EX prouisione facta per Spectabilem Ioannem-Baptistam Valenzuela Velasquez Regium Collateralis Consiliarium , Regentem Regiam Cancellariam , & Officium Praetidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarii .

Quoniam pluries per Spectabiles Praesides dicti Sacri Consilii fuit ordinatum Actorum Magistris & Scribis dicti Sacri Consilii tam oretenus , quam in scriptis , quod in ingressu Dominorum Consiliariorum eiusdem Sacri Consilii ad Aulas ipsius quolibet mane adesse deberent dicti Actorum Magistri , & Scribae in eorum Bancis , vt quum de ipsorum seruitiis in eodem Sacro Consilio necessitudo haberetur , promte ad id reperirentur , sub poenis adpositis & iniunctis , videlicet pro prima vice vnciarum auri duarum ; pro secunda vice vnciarum quatuor , & pro tertia vice suspensionis ab officio per mensem ; qui ordo minime formiter & inuiolabiliter obseruatus fuit , nec obseruatur . Qua de re , citra praeiudicium exactionis poenarum praedictarum pro praeterito incursarum , tenore praesentium mandatur omnibus praedictis Actorum Magistris & Scribis dicti Sacri Consilii praesentibus & successiue futuris ,

qua-

Digitized by Google

quatenus ommino & abſque mora aliqua, in ingreſſu praedictorum Dominorum Conſiliariorum ad Aulas praedictas, ipſi in Bancis adeſſe debeant, tam Actorum Magiſtri, quam Scribae, pro effectu praedicto, ſub poenis iam ſupra dictis irremiſſibiliter exigendis; alias &c.

Datum Neapoli, die quarto Iunii, 1624.

Ioannes-Baptiſta Valenzuela Velaſquez, Regens Cancellariam & officium Praeſidis Sacri Conſilii.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

III.

Li Maſtridatti del Sagro Conſiglio non poſſono eſiggere più di carlini cinque per ciaſcuna volta ne gli acceſſi dentro Napoli, ancorche le parti voleſſero dargli volontariamente ſomma maggiore.

Haviendo tenido noticia Su Excellencia, y eſte Conſejo Colateral, del abuſo introducido por los Maſtrodatas de eſſe Sacro Conſejo de exigir, por derecho de los aceſos, mas de lo, que juſtamente les pertenece; veendoſe obligadas las partes à pagar lo, que nò deven por dicha cauſa. Y deviendoſe reparar eſte inconveniente, como perjudicial al bien del Publico. Ha reſuelto Su Excellencia que los dichos Maſtrodatas de eſſe Sacro Conſejo no cobren por los aceſos de dentro de Napoles, y Jus Burgos, mas de cinco reales por cada vez, aunque las partes ſe lo quieran dar voluntariamente; y eſto ſe entienda que,

Avendo avuta notizia Sua Eccellenza, e queſto Conſiglio Collaterale, dello abuſo introdotto dalli Maſtridatti di coteſto Sagro Conſiglio di eſiggere, per diritto de gli acceſſi, più di quel, che giuſtamente a loro appartiene; vedendoſi obbligate le parti a pagare quel, che non debbono per detta cauſa. E dovendoſi riparare a tal inconveniente, come pregiudiziale al bene del Pubblico. Ha riſoluto Sua Eccellenza che li detti Maſtridatti di coteſto Sagro Conſiglio non eſiggano per gli acceſſi di dentro Napoli più di cinque carlini per ciaſcuna volta, benche le parti lor voleſſero darlo, ſo-

Digitized by Google

que, hazendo lo contrario, encurran en las penas extablecidas en las regias pragmaticas contra los, que hazen y cometen extorciones, y otras à arbitrio de Su Excellencia. Y me manda aviſar à V.S. de eſta deliberacion, para que aſſi ſe obſerve; haziendo fixar dicha orden en las puertas de eſſe Sacro Conſejo, afin que ſea notorio à todos. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 12. de Octubre, de 1701.

Domingo Fiorito.

Señor Regente Preſidente del Sacro Conſejo.

lontariamente; e queſto s'intenda che, facendo il contrario, incorrano nelle pene ſtabilite nelle regie prammatiche contro coloro, li quali fanno e commettono eſtorſioni, ed altre ad arbitrio di Sua Eccellenza. E mi comanda aviſare a V.S. queſta determinazione, a fin che così ſi oſſervi, facendo affiggere il dett' ordine nelle porte di coteſto Sagro Conſiglio, a ciò ſia notorio a tutti. Dio guardi a V. S. molti anni come deſidero.

Palazzo, a' 12. di Ottobre, 1701.

Domenico Fiorito.

Signor Regente Preſidente del Sagro Conſiglio.

IIII.

Si ordina che ſi formi la Tariffa delli diritti, che debbono eſſiggere li Maſtridatti e gli Scrivani del Sagro Conſiglio, e di tutti li Tribunali di queſta Capitale; e ſi tenga affiſſa nelle porte di quelli, per intelligenza di tutti.

HAviendoſe propueſto a Su Eminencia en Colateral un real deſpacho de 10. de Iunio de eſte año 1709., cuya copia es la adjunta, con el qual encarga Su Mageſtad (Dios le guarde) à Su Eminencia que ſe forme Tarifa de los derechos, que ſe deven exigir en los

ESſendoſi propoſto a Sua Eminenza in Collaterale un regal diſpaccio de' 10. di Giugno di queſto anno 1709., la cui copia è l' anneſſa, col quale incarica Sua Maeſtà (Dio lo guardi) a Sua Eminenza che ſi formi una Tariffa delli diritti, che ſi debbono

Digitized by Google

los Tribunales de eſte Reyno por los Maſtrodatas, y otros Oficiales, y Eſcribanos, fixandoſe en las puertas de dichos Tribunales, para intelligencia de todos; cometiendo Su Mageſtad eſta Delegacion al Señor Regente Duque de Lauria, y la facultad de formar dicha Tarifa, la qual habrà de ſer uniforme à la diſpoſicion de la regia pragmatica, y à la juſticia; con la circumſtancia de que dicho Señor Regente invigile ſobre la execucion de las penas, y hazer juſticia à las partes, y en caſo de gravamen lo refiera en eſſe Conſejo Colateral: con lo demas, que contiene el dicho real deſpacho. Ha reſuelto Su Eminencia ſe remita a V.S. la expreſſada copia de la dicha real orden; y que, por lo, que toca à eſſe Tribunal de Sacro Conſejo, ſe eſtè en ſu inteligencia, cumpla, y execute, ſegun lo manda Su Mageſtad. La Divina guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 16. de Julio, 1709.

El Marques de Santo Lauro.

Señor Regente Preſidente del Sacro Conſejo D. Pedro-Jacome Rubini.

bono eſiggere nelli Tribunali di queſto Regno dalli Maſtridatti, ed altri Uffiziali, e Scrivani, affiggendoſi nelle porte delli detti Tribunali, per intelligenza di tutti, commettendo Sua Maeſtà queſta Delegazione al Signor Reggente Duca di Lauria, e la facultà di formare la detta Tariffa, la quale avrà da eſſere uniforme alla diſpoſizione della regia prammatica, ed alla giuſtizia; colla circoſtanza che il detto Signor Reggente invigili ſulla eſecuzione delle pene, e nel far giuſtizia alle parti, ed in caſo di gravame lo riferiſca in queſto Conſiglio Collaterale: col di più, che contiene il detto regal diſpaccio. Ha riſoluto Sua Eminenza che ſi rimetta a V. S. la eſpreſſata copia del detto regal ordine; e che, per quel, che appartiene ad eſſo Tribunale del Sagro Conſiglio, ſi ſtia in tale intelligenza, ſi adempia, ed eſegua, ſecondo comanda Sua Maeſtà. La Divina guardi a V. S per molti anni, ſiccome le deſidero.

Palazo, a' 16. di Luglio, 1709.

Il Marcheſe di San Lauro.

Signor Reggente Preſidente del Sagro Conſiglio Don Pietro-Giacomo Rubini.

Digitized by Google

V.

Dispaccio venuto da Spagna su tale assunto.

El Rey.

Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

Haviendo crecido y augmentandose en sumo grado la cobranza de los derechos en todos los Tribunales de esse Reyno, con mucho dispendio, y descomodidad de mis subditos. Y combenendo poner en el lo remedio, para que no passe en adelante un tanto abuso. Ha resuelto que se forme una Tassa de todos los derechos, assi del Colateral, como del Consejo de Santa Clara, de la Regia Camara, y de la Vicaria Civil y Criminal, que sea uniforme à la disposicion de la regia pragmatica, y à la justicia; y despues de formada y aprovada, se imprima en marmol, y se tenga expuesta en los lugares publicos, y à las puertas de los Tribunales, para que

Il Re.

Molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Grimani, mio molto caro ed amato amico, del mio Consiglio di Stato, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli.

Essendo cresciuto ed aumentandosi in sommo grado la esazione de' dritti in tutti li Tribunali di questo Regno, con molto dispendio ed incomodo de' miei sudditi. E convenendo a quello rimediare, a fin che non passi avanti un tale abuso. Ha risoluto che si formi una Tassa di tutti li diritti, così del Collaterale, come del Consiglio di Santa Chiara, della Regia Camera, e della Vicaria Civile e Criminale, che sia uniforme alla disposizione della regia prammatica, ed alla giustizia; e, dopo formata ed approvata, s' imprima in marmo, e si tenga esposta nelli luoghi pubblici, ed alle porte de' Tribunali a fin che tutti possano sapere

Digitized by Google

que todos puedan ſaber lo, que deven pagar por cada derecho. Y aſſi miſmo que todos los Oficiales, à quienes toca la preception de los miſmos derechos, como ſon los Secretarios de los Tribunales, Eſcrivanos de Mandamiento, Chancileres, Maeſtros de Autos, y Eſcrivanos del Conſejo de Santa Clara, Actuarios y Eſcrivanos de la Regia Camara, y de la Vicaria, y todos los demas Oficiales Subalternos, ſin exception de ninguno, devan no ſolo exigir los derechos ſegun la Taſſa, que ſe harà, ſi nò tambien notar en los decretos, y proviſiones, que ſe eſpedieren, la cantidad de dinero, que cobraren. Y en caſo de probarſe lo contrario, ſean apremiados los, que contravinieren, à pagar cinquenta ducados cada vez, que faltaren à ello: quedando los Eſcrivanos de Mandamiento ſugetos à la dicha pena al arbitrio del Secretario del Reyno; y los Maeſtros de Autos, Actuarios, y Eſcrivanos, igualmente ſugetos à ella, y à otras penas, al arbitrio de los Cabos de los mencionados Tribunales: nombrando, como nombro, para el mas puntual cumplimiento y obſervancia da eſta mi real deliberacion, por Delegado y Superintendente de eſta dependencia al Regente Don Adrian De Ulloa Duque de Lauria; para cuyo

pere quel, che debbono pagare per ciaſcun diritto; e parimente che tutti gli Uffiziali, a' quali appartiene la percezione delli medeſimi diritti, come ſono li Segretari delli Tribunali, Scrivani di Mandamento, Cancellieri, Maſtridatti, e Scrivani del Conſiglio di Santa Chiara, Attuari e Scrivani della Regia Camera, e della Vicaria, e tutti gli altri Uffiziali Subalterni, ſenza eccezione di neſſuno, debbano non ſolo eſiggere li diritti ſecondo la Taſſa, che ſi farà, ma eziandio notare nelli decreti e proviſioni, che ſi ſpediranno, la qualità del danaio, che eſiggeranno. E nel caſo di provarſi 'l contrario, ſien coſtretti coloro, che controverranno, a pagare cinquanta docati per ogni volta, che mancheranno: reſtando gli Scrivani di Mandamento ſoggetti alla detta pena, allo arbitrio del Segretario del Regno; e li Maſtridatti, Attuari, e Scrivani, ugualmente ſoggetti a quella, e ad altre pene, allo arbitrio delli Capi delli detti Tribunali: nominando, ſiccome nomino, per il più puntuale adempimento ed oſſervanza di queſta mia reale deliberazione, per Delegato e Sopraintendente di tal dipendenza il Reggente D. Adriano Ulloa Duca di Lauria; per il cui effetto lo deputato e gli da

la

Digitized by Google

cuyo efeto lo diputo y le doy la facultad de reformar la referida Taſſa de los derechos, con la calidad de que haya de vellar ſobre la execucion de las penas, y hazer juſticia à las partes; y en caſo de gravamen referirlo en el Colateral. Y en conſeguencia dello, os encargo y mando deis las ordenes conbenientes, para que aſſi ſe cumpla y execute todo lo, que va expreſado, dandome cuenta de los perjuycios, que os repreſentare el Colateral pudieren originarſe de ello à mis ſubditos, para aplicar el prompto remedio, que combenga. Y ſea Muy Reverendo en Chriſto Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado Amigo, nueſtro Señor en vueſtra continua guardia.

De Barcellona, à 10. de Junio, de 1709.

Yo el Rey.

D. Juan-Antonio Romeo y Anderaz.

Executoriado en 10. de Julio, de 1709.

Concuerda con ſu regiſtro original, que ſe conſerva con los demas papeles de eſta Secretaria del Reyno; de que certifico yo Don Franciſco de Ardia Marques de Santo Lauro del Conſejo de Su Mageſtad, y ſu Secretario de eſte miſmo Reyno.

Napoles, à 14. de Julio, de 1709.

El Marques de Santo Lauro.

la facultà di riformare la riferita Taſſa de' diritti, colla qualità che abbia da invigilare ſopra la eſecuzione delle pene, e far giuſtizia alle parti, ed in caſo di gravame riferirlo nel Collaterale. Ed in conſeguenza di ciò v' incarico e comando che diate gli ordini convenienti, a fin che così ſi adempiſca ed eſegua tutto ciò, che va eſpreſſo, dandomi conto de' pregiudizi, che vi rappreſenterà il Collaterale potranno originarſi da ciò alli miei ſudditi, per applicare il pronto rimedio, che convenga. E ſia, Molto Reverendo in Criſto Padre Cardinal Grimani, mio molto caro e molto amato amico, noſtro Signore in voſtra continua guardia.

Da Barcellona, a' 10. di Giugno, del 1709.

Io il Re.

D. Giannantonio Romeo y Anderaz.

Eſecutoriato nel dì 10. di Luglio del 1709.

Concorda col ſuo regiſtro originale, che ſi conſerva colle altre ſcritture di queſta Segreteria del Regno; del che certifico io D. Franceſco di Ardia Marcheſe di Santo Lauro del Conſiglio di Sua Maeſtà, e ſuo Segretario di queſto medeſimo Regno.

Napoli, à 14. di Luglio, del 1709.

Il Marcheſe di Santo Lauro.

Nel-

Digitized by Google

V. L.

Nelle liti tra Maſtridatti e Maſtridatti del Sagro Conſiglio, riguardo all' appartenenza de' negozi delle loro riſpettive Banche, procede il Preſidente del Sagro Conſiglio, non già la Regia Camera della Sommaria.

Haviendo viſto el Rey la conſulta, con la qual la Real Camara de Santa Clara, ſu fecha de 14. del corriente, hà hecho preſente à Su Mageſtad los motivos, por los quales la cauſa, que vierte entre los Maſtredatas del Sacro Conſejo Don Thomas Rubino, y Don Nicolas Gerace, no puede ſer abogada en el Tribunal de la Regia Camara de la Sumaria. Y enterado Su Mageſtad de los motivos, y del decreto, que dicha Regia Camara de Santa Clara hà interpueſto de que provea de juſticia V. S. en eſta cauſa; ha venido Su Mageſtad en uniformarſe à dicho decreto. Y me ha mandado participarlo à V. S., para que aſsì ſe execute. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 27. de Mayo, 1740.

Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

Avendo viſto il Re la conſulta, colla quale la Real Camera di Santa Chiara, in data de' 14. del corrente, ha fatti preſenti a Sua Maeſtà li motivi, per li quali la cauſa, che verte tra li Maſtridatti del Sagro Conſiglio D. Tomaſo Rubino, e D. Nicola Gerace, non può eſſer trattata nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Ed informato Sua Maeſtà delli motivi, e del decreto, che la detta Regal Camera di Santa Chiara ha interpoſto che V. S. proveda di giuſtizia in queſta cauſa; è venuto Sua Maeſtà ad uniformarſi al detto decreto. E mi ha comandato parteciparlo a V.S., a fin che così ſi eſegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 27. di Maggio, 1740.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Digitized by Google

VII.

Lo ſteſſo con altro real diſpaccio ſi conferma.

PUſe à noticia del Rey la conſulta, que V. S. le reſignò con el Preſidente Don Carlos Ruoti, en 21. de Noviembre del año proximo paſado, ſobre el recurſo de Don Nicolas Gerace Maſtredatta del Sacro Conſejo, tocante à que ſe vea en la Camara de la Sumaria, oydo el Regio Fiſco, la dependencia, que vierte con el Maſtredata D. Thomas Rubino, concerniente à evitar los negocios de la Delegacion de los Religioſos Dominicanos; referiendo V. S. que eſta materia yà ſe vió en la Camara de Santa Clara y con el intervento del referido Preſidente ſe votò; y reſolviò Su Mageſtad que V. S. provea de juſticia. Y atendiendo nuevamente Su Mageſtad à lo, que V. S. con el miſmo Preſidente le hà propueſto en ſu dictamen. Ha reſuelto que nò tiene lugar la peticion del expreſado Gerace; y que V. S., à tenor de la citada real deliberacion, provea de juſticia. Lo que de real orden aviſo à V. S., para ſu cumplimiento; remitiendo à tal efecto el memorial del citado Nicolas

POſi a notizia del Re la conſulta, che V. S. gli raſſegnò col Preſidente D. Carlo Ruoti, a' 21. di Novembre dello anno proſſimo paſſato, ſopra il ricorſo di D. Nicola Gerace Maſtrodatti del Sagro Conſiglio, per rapporto a che ſi veda nella Camera della Sommaria, inteſo il Regio Fiſco, la dipendenza, che verte col Maſtrodatti D. Tomaſo Rubino, concernente ad evitare li negozi della Delegazione de' Religioſi Domenicani; con riferire V. S. che queſta materia già ſi vide nella Camera di Santa Chiara, e collo intervento del riferito Preſidente ſi votò; e riſolvette Sua Maeſtà che V. S. provegga di giuſtizia. Ed attendendo nuovamente Sua Maeſtà a quel, che V. S. col medeſimo Preſidente gli ha propoſto colla ſua conſulta. Ha riſoluto che non ha luogo la petizione del detto Gerace; e che V. S. a tenore della detta regale deliberazione proveda di giuſtizia. Il che di real ordine aviſo a V. S., per ſuo compimento; rimettendo a tal effetto il memo-

Digitized by Google

colas Gerace : preveniendo à V.S. que participe esta real deliberacion al referido Presidente Don Carlos Ruoti ; Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo .

Palacio , à 24. de Enero, 1742.

Don Juan Brancacho .

Señor Marques Ipolito .

moriale del detto Nicola Gerace : prevenendo a V. S. che partecipi questa reale deliberazione al riferito Presidente D. Carlo Ruoti . Dio guardi a V. S. molti anni , come desidero .

Palazzo , a' 24. di Gennaio , 1742.

D. Giovanni Brancaccio .

Signor Marchese Ipolito .

VIII.

Alle Banche de' Mastridatti del Sagro Consiglio si debbono mantenere senza diminuzione alcuna tutte le Delegazioni , e negozi addetti , e radicati nelle medesime , nel tempo della vendita . Le cause nuove si possono introdurre ove si voglia .

DOpo essere stato il Re a pieno informato di tutto lo accaduto nella dipendenza tra D. Nicola Gerace, al quale nello anno 1738. fu dalla Regia Corte venduta una delle Banche de' Mastridatti del Consiglio, vacata per morte di D. Vincenzo Lombardo, per prezzo di ducati 5600., oltre altri ducati 280. per la facultà di poter sostituire ; e D. Tomaso Rubino, il quale interinamente avea esercitato il detto impiego , ed avea ripugnato consegnare le scritture attinenti alla Delegazione de' Monisteri e Luoghi Pii , addetti a quella Banca , ed espressamente comprese nella vendita sudetta, per il di cui motivo non ha pagato ancora il Gerace alla Regia Corte ducati 1800., resto del prezzo della Banca sudetta ; e di non essersi da V. S. Illustrissima date le providenze per la reintegrazione dell' espressate Delegazioni nella Banca di Gerace, intendendo che la volontà de' litiganti dee essere libera nello attitar le cause nelle Banche, che sieno del loro piacimento , col supposto che perciò non si caggionava interesse alcuno alla Regia Corte , essendo sue tutte le Ban-

Digitized by Google

che; e che il prezzo, che si diminuiva per una si accresceva in un' altra. Ha perciò Sua Maestà risoluto, e comanda per punto generale, che alle Banche de' Mastridatti del Consiglio si mantengano senza diminuzione alcuna tutte le Delegazioni, e negozi addetti, e radicati nelle medesime al tempo delle loro vendite; ed, in esecuzione di detta regal deliberazione, si reintegrino nella sudetta Banca di Gerace tutti i negozi addetti e radicati in essa, quando vacò, e si vendè al medesimo: siccome si degnò Sua Maestà ordinare con sua regal deliberazione de' 27. Marzo, 1747. nella Banca conceduta al Marchese Isastia, la quale si stima dee servir di regola, e fondamento per la valutazione del giusto prezzo di somiglianti uffizi, ed i Luoghi Pii non possano pretendere attitare a loro arbitrio i negozi delle loro Delegazioni nelle Banche, che loro piaccia, mentre di tal facoltà solamente possono usare la prima volta; ma, ritrovandosi ora introdotti i negozi in una Banca, non possono mutarle a loro arbitrio, come non potrà mutarle qualunque altro litigante. E di ordine di Sua Maestà lo prevengo a V. S. Illustrissima, perche, intesa di questa regal deliberazione, disponga la inviolabile perpetua osservanza e compimento della medesima.

Palazzo, 29. Gennaio, del 1749.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

VIIII.

Con altro real dispaccio lo antecedente si conferma.

In consulta de' 22. del passato Febraio rappresentò V. S. Illustrissima minutamente al Re tutto ciò, che se le offeriva in vista del regal ordine, che se le comunicò con regal biglietto della data de' 29. Gennaio antecedente, in occasione delle controversie insorte fra i Mastridatti Nicola Gerace, e Giovanni Rubino, intorno alle Delegazioni de' Monasteri, e Luoghi Pii, che il Gerace pretendea addette alla Banca da lui comprata, e alle istanze de' Luoghi Pii, che pretendeano fosse in loro libertà servirsi di quel Mastrodatti che loro piacesse;

Digitized by Google

ceſſe ; eſſendoſi Sua Maeſtà ſervita ordinare, che ſi oſſervaſ. ſe per regola fiſſa di non potere i Luoghi Pii pretendere a loro arbitrio attitare i negozi delle loro Delegazioni nelle Banche, ove lor piaceſſe , potendo di tal facoltà ſolamente uſare la prima volta nella introduzione delle loro cauſe : come la Maeſtà Sua ſi degnò ordinare con regal diſpaccio della data de 27. Marzo 1747., in occaſione della grazia fatta di una Banca di Conſiglio al Marcheſe Iſaſtia; qual ſiſtema credè la Camera della Sommaria doveſſe ſervir di regola per la valutazione del prezzo di tali Uffizi , quando rimeſſa ſul principio al fu Preſidente Marcheſe d' Ipolito la pretenſione del Gerace, in volere che rimaneſſero nella Banca da lui comprata i negozi de' Moniſteri , e Luoghi Pii ; eſaminati in trè giornate i fatti nella Camera di Santa Chiara, collo intervento del Preſidente Ruoti deſtinato a far le parti del Fiſco , e fattaſene poi conſulta a Sua Maeſtà , ſi degnò la medeſima , con real biglietto de' 27. Maggio 1740. , ordinare che nella cauſa fra i Maſtridatti Nicola Gerace , e Tomaſo Rubino , procedeſſe di giuſtizia il Preſidente del Conſiglio ; e con altro real biglietto in data de'24. Gennaio 1742., in viſta di altre iſtanze fatte dal Gerace nella Camera della Sommaria, ſi degnò Sua Maeſtà manifeſtare, per la Segreteria della Reale Azienda, che non avea luogo la petizione del Gerace ; e che il medeſimo Preſidente del Conſiglio a tenore dell' antecedente regal deliberazione provedeſſe di giuſtizia , e così lo ſteſſo Preſidente d' Ipolito lo partecipaſſe al Preſidente Ruoti . E reſtando Sua Maeſtà a pieno inteſa di tutti i fatti da V.S. Illuſtriſſima pienamente eſpreſſati nella citata ſua conſulta ; e che ſia ragionevole che a V. S. Illuſtriſſima non ſi tolga quella giuriditione confermatale con due ſuoi regali diplomi con tanta cognizione di cauſa , permettendo che tal affare dalla Camera di Santa Chiara regolatamente ſi decida , ove non è vietato allo Avocato Fiſcale intervenire, con ſentire le parti, per poi in viſta della di lei deciſione , che la Camera Reale dovrà umiliare a Sua Maeſtà, riſolvere ciò , che più convenga , e ſia di giuſtizia. Mi comanda dire a V. S. Illuſtriſſima che la Maeſtà Sua dichiara che , per motivo particolariſſimo di ampliar la grazia al Marcheſe Iſaſtia, diede l' ordine precitato in data de' 17. Marzo 1747. ; ma non fu ſua regal mente di ſtabilire alcun nuovo ſiſtema giuridizionale , che alteraſſe lo ſtabilito colli due citati antecedenti diſpacci , i quali comanda

che

Digitized by Google

che ſtieno in oſſervanza, e che perpetuamente abbiano la loro eſecuzione.

Palazzo, 2. Aprile, 1749.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

X.

E con altro diſpaccio ancora.

AVendo dato al Re le acchiuſe ſuppliche li Governadori della Caſa Santa de gl' Incurabili, e di altri Luoghi Pii, di queſta Città, chiedendo che ſi doveſſe decidere la controverſia inſorta fra li medeſimi, ed il Maſtrodatti del Conſiglio Nicola Gerace, che pretendea doverſi attitare nella ſua Banca le cauſe delle delegazioni di detta Caſa Santa e Luoghi Pii. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V. S. Illuſtriſſima che ha già deciſo, per la Segreteria del Diſpaccio di Azienda, che le Banche rimangano colle cauſe, che aveano nel tempo della vendita, o affitto; e che le nuove cauſe ſi poſſano introdurre ove ſi voglia.

Palazzo, 28. Settembre, 1750.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 3. *Octobris*, 1750.
Exſequatur regalis ordo.
Danza Praeſes.

XI.

Si conferma lo ſteſſo con altra regale determinazione.

IN conſeguenza della regal riſoluzione preſa per punto generale, che a tutte le Banche del Conſiglio, e a' loro Maſtridatti

Digitized by Google

datti si mantengano senza diminuzione o innovazione alcuna tutte le Delegazioni, e negozi radicati in esse, in tempo della loro vendita. Ha Sua Maestà risoluto che, essendo vero che la Delegazione della Nazion Greca sia addetta alla Banca di Mastrodatti del Consiglio, conceduta al Marchese D. Giacinto Iasstia, si reintegri alla medesima, anche in esecuzione della regal risoluzione presa per questa Segreteria del mio Carico, che tutte le Delegazioni del Monte de' Poveri, ed altre smembrate da detta Banca, si reintegrassero alla medesima. Prevengo ad V. S. Illustrissima di ordine della Maestà Sua, perche, intesa di questa real deliberazione, disponga che così si eseguisca.

Palazzo, 3. Aprile, 1752.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Sagro Consiglio.

Die 9. Aprilis, 1752.

Exsequatur regalis ordo.

Danza Praeses.

XII.

Si conferma con altra regale determinazione; e si ordina ancora doversi alle Banche reintegrare tutti li negozi forse dismembrati in occasione della vacanza di quelle.

Essendo al Re ricorso D. Michele-Maria Testa, chiedendo la reintegrazione nella Banca del Consiglio a lui conceduta dopo la morte del proprietario Aniello De Litto, delle Delegazioni de' Banchi della Pietà, e del Santissimo Salvatore, smembrate in tempo della vacanza, in notabile suo pregiudizio, e del Regio Fisco, per lo interesse della vendita di tali uffizi. Ha Sua Maestà risoluto che la Camera della Sommaria, tenendo presenti gli antecedenti regali ordini spediti in tale assunto, e particolarmente ciò, che si ordinò nel mese Gennaio 1749., e Settembre 1750., e per il Mastrodatti Geracc, che la Camera faccia reintegrare nella Banca conceduta a D. Michele-Maria Testa tutte le Delegazioni, e negozi, che si ri-

Digitized by Google

ſi ritrovavano nella medeſima anteriormente incorporati, non oſtante qualunque diſpoſizione fatta da ſudetti Luoghi Pii a benefizio di altri Attitanti. Ed eſſendoſi già ſpediti alla Camera della Sommaria gli ordini corriſpondenti per il compimento di queſta ſovrana regal determinazione; lo prevengo a V. S. Illuſtriſſima, di ordine della Maeſtà Sua, perche ne rimanga inteſa, e non dia il menomo impedimento alle diſpoſizioni, che darà la Camera dello Sommaria su tale aſſunto; facendole puntualmente eſeguire.

Palazzo, 2. Luglio, 1753.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 4. Iulii, 1753.

Exſequatur regalis ordo.

Danza Praeſes.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XIII.

De gli Scrivani del Sagro Regio Consiglio.

I.

Nessuno Scrivano del Sagro Consiglio puo attitare cause fuori della Banca, in cui risede, ed in nome di altro Mastrodatti, sotto la pena della privazione dello uffizio.

PEr ordine dello Spettabile Signor Presidente del Sagro Consiglio sta ordinato che si osservino li capi ordinati per il Regio Collateral Consiglio, e dallo Spettabile allora Presidente Signor D. Alfonso Perez de Araciel, sotto li 5. di Dicembre dello anno 1703., fra li quali vi è il seguente secondo capo, il quale ha espressamente ordinato si osservi, sotto le pene in quello contenute.

Secondo. Che da oggi avanti niuno Scrivano del Sagro Consiglio debbia o possa attitare cause fuora della Banca, in cui risede, ed in nome di altro Mastrodatti, sotto pena della privazione dello uffizio, e della devoluzione delle dette cause *ipso tunc* a benefizio del loro proprio Mastrodatti, il quale se la possa immediatamente e *propria auctoritate* appropriare ed aggregare al suo uffizio; e questo per benefizio del Pubblico, a ciò che in ogni tempo si possa ritrovare il

Digitized by Google

processo nello Archivio di detto Mastrodatti, ed anche per la osservanza e rispetto dovuto da' detti Scrivani al proprio loro Mastrodatti, il quale già si vedeva perduto colla detta permissione. Ed allo incontro non possano essi Mastridatti servirsi di altri Scrivani, se non di quelli delle loro Banche, ed a questi debbiano distribuire le cause, com' è di ragione, sotto la sudetta pena della devoluzione di esse a benefizio di quel Mastrodatti, di cui sarà lo Scrivano, nel modo *vt supra*; eccetto però le cause di unioni determinate.

Die sexta mensis Septembris, 1708.

Felice Palumbo Portiero del Sagro Consiglio ho notificato tutti li Mastridatti del Sagro Consiglio personaliter, *eccetto che il Mastrodatti di Onofrio, che si trova fuori Napoli.*

II.

Ciascun Mastrodatti del Sagro Consiglio non può tenere più di sei Scrivani nella sua Banca.

En Napoles, à doze dias del mes de Enero, de mil y seis scientos y ocho años.

EL Illustrissimo Senor Visitador, en virtud de la orden, que tiene particular de Su Magestad, para la reforma del excesivo numero de Escrivanos, que tienen los Mastredatas en sus Bancas contra lo proveydo por las pragmaticas de este Reyno. Y haviendo Su Señoria Illustrissima hecho orden à los de la Vicaria Civil y Criminal, para que nò tengan ni se sirvan demas de los, que mandan las dichas pragmaticas y ordenes de Su

In Napoli, a' dodeci de mese Gennaro, del 1608.

LO Illustrissimo Signor Visitatore, in virtù dell' ordine, che ha particulare di Sua Maestà, per la riforma dello eccessivo numero de' Scrivani, li quali anno li Mastridatti nelle loro Banche, contro le providenze delle prammatiche di questo Regno. Ed avendo Sua Signoria Illustrissima fatto ordine a quelli della Vicaria Civile e Criminale, a fin che non tengano ne si servano più di quelli, che ordinano le dette prammatiche ed

Digitized by Google

Su Mageſtad, baxò las penas en dicho mandato contenidas; y informado del mucho numero de Eſcrivanos, que aſſi miſmo tienen en ſus Bancas los Maſtredatas del Sacro Conſejo (à los quales eſta mandado que nò tengan, ſi nò ſolo ſeis); y conſiderado los inconvenientes grandes, que deſto reſultan. Manda Su Señoria Illuſtriſima en virtud de la dicha orden de Su Mageſtad, que los dichos Maſtredatas de dicho Sacro Conſejo, cada uno de ellos, aſſi los quales preſente ſon, como los, qui ſeran por avenir, hagan eleccion de ſeis Eſcrivanos entre los, que al preſente tienen, que ſean de buena opinion y fama, y de los aprobados, abiles, y expertos en ſus oficios; y que nò ſean inquiſidos de hurtos, eſtorciones, ni falſedades, ni de otro genere de delictos en dichos oficios; y de eſtos ſeis, que eligeran, conforme à dicha orden, ſe ſirban, y tengan en ſus Bancas, y nò mas, baxo pena de ciento ducatos por la primera vez, y por la ſegunda baxo pena de docientos, la tercera parte por el denunciador, y las otras dos para los gaſtos de eſta Regia Viſita, y deſpues de ella para el Regio Fiſco; y por la tercera vez, qui contravinieren, incurran en ſuſpencion de officio, por quanto fuere la voluntad

ed ordini di Sua Maeſta, ſotto le pene nel detto mandato contenute; ed informato del molto numero de gli Scrivani, li quali ancora tengono nelle loro Banche li Maſtridatti del Sagro Conſiglio (alli quali ſta ordinato che non ne tengano, ſe non ſolamente ſei); e conſiderati gl' inconvenienti grandi, che da ciò riſultano. Comanda Sua Signoria Illuſtriſſima, in virtù del dett' ordine di Sua Maeſtà, che li detti Maſtridatti del Sagro Conſiglio, ciaſcuno di quelli così preſenti, come futuri, facciano elezione di ſei Scrivani tra quelli, che al preſente anno, ché ſieno di buona opinione e fama, e de gli approvati, abili, ed eſperti ne' loro uffizi, e che non ſieno inquiſiti di furti, eſtorſioni, ne falſità, ne di altra ſorta di delitti nelli detti uffizi; e di queſti ſei, che eleggeranno, conforme al dett' ordine, ſi ſervano, e tengano nelle loro Banche, e non più, ſotto pena di cento docati per la prima volta, e per la ſeconda ſotto pena di ducento, la terza parte al dinunziante, e le altre due per le ſpeſe di queſta Regia Viſita, e dopo di quella per il Regio Fiſco; e per la terza volta, che controverranno, incorrano nella ſoſpenſione dello uffizio per

Digitized by Google

luntad de Su Mageſtad. Todo lo qual executen y cumplan, baxo las dichas penas, dentro de ſeis dias deſde la data de eſte. Declarando demas que dichos Maſtredatas nò reciban dinero alguno, ni otras coſas, por la nomina de los dichos ſeis Eſcrivanos, baxo pena que ſe les harà cargo en eſta Regia Viſita, y ſeran caſtigados por todo rigor de derecho.

quanto ſarà la volontà di Sua Maeſtà. Tutto lo che eſeguano e adempiſcano, ſotto le dette pene, tra ſei giorni dalla data del preſente. Dichiarando in oltre che li detti Maſtridatti non ricevano danaro alcuno, ne altre coſe, per la nomina delli detti ſei Scrivani, ſotto quella pena, che a loro s' incaricherà in queſta Regia Viſita, e ſaran caſtigati con ogni rigore di legge.

Data die, vt ſupra, en el Palacio de nueſtra reſidencia.

Dato nel giorno, come ſopra, nel Palazzo della noſtra reſidenza.

El Arçobiſpo de Salerno Viſitador General.

Lo Arciveſcovo di Salerno Viſitatore Generale.

Por mandado de ſu Señoria Illuſtriſſima el Señor Viſitador Juan-Jeronymo de Palacio.

Per comando di Sua Signoria Illuſtriſſima il Signor Viſitatore Gian-Girolamo di Palazzo.

Arcadondo Secretario.

Arcadondo Segretario.

III.

Si conferma lo ſteſs' ordine.

EN virtud de la orden, que tengo de Su Mageſtad, para la reforma del numero exceſivo de Eſcrivanos, que los Maſtredatas tienen en ſus Bancas, contra las pragmaticas de eſte Reyno, y ordenes de Su Mageſtad; he hecho del ecreto y mandato, que ſerà con eſte à los

IN virtù dell' ordine, che ho di Sua Maeſtà, per la riforma del numero eccefſivo de gli Scrivani, che li Maſtridatti tengono nelle loro Banche, contro le prammatiche di queſto Regno, ed ordini di Sua Maeſtà; ho fatto il decreto e mandato, che farà con

Digitized by Google

los Maeſtredatas de eſſe Sacro Conſejo. V. S. mandare que ſe obſerve y guarde en el Conſejo dicho, baxo las penas en el expreſadas; pues es tan del ſervicio de Su Mageſtad, y beneficio publico, reſpecto à los inconvenientes grandes, que de eſto ſe ſiguian.

De Caſa, 16. de Enero, de 1608.

El Arçobiſpo de Salerno.

Señor Don Juan Sanchez.

con queſto, alli Maſtridatti di coteſto Sagro Conſiglio. V. S. ordinerà che ſi oſſervi e guardi nel detto Sagro Conſiglio, ſotto le pene in quello eſpreſſe; poiche è del ſervigio di Sua Maeſtà, e beneſizio pubblico, riſpetto a gl' inconvenienti grandi, che da ciò ſeguivano.

Da Caſa, à' 16. di Genaro, del 1608.

Lo Arciveſcovo di Salerno.
Signor D. Giovanni Sanchez.

LIII

Gli Scrivani del Sagro Conſiglio non poſſono eſercitare da Scrivani di Vicaria.

ESſendo pervenuto alla notizia dello Spettabile Signor Preſidente del Sagro Regio Conſiglio che molti Scrivani del detto Sagro Conſiglio eſercitano anche da Scrivani della Gran Corte della Vicaria Civile. Per tanto, per ordine del prefato Signor Preſidente del Sagro Regio Conſiglio, ſi ordina alli Magnifici Maſtridatti del medeſimo Sagro Regio Conſiglio che ſubbito facciano deſiſtere li detti Scrivani da eſercitare da Scrivani di Vicaria; e ritrovandoſi infraganti, ciò è attitando pa Scrivani di Vicaria, s' intendano *ipſo facto* privati dello ufficio di Scrivani del detto Sagro Regio Conſiglio.

Dato dal detto Sagro Conſiglio, li 26. Marzo, 1737.

De Ipolito Praeſes.

Philippus Figliola.

Die

Die vicesima sexta mensis Martii, 1737.

Io Angelo Gargano Portiero del Sagro Regio Consiglio, ho notificati li Magnifici Mastridatti del Sagro Regio Consiglio, ciò è il Magnifico Geremia Priscolo personaliter; *il Magnifico Francesco-Antonio Buonocore* personaliter; *il Magnifico Gennaro Ricupero* personaliter; *il Magnifico Filippo Auriemma* personaliter, *in luogo del Magnifico Aniello*; *il Magnifico Giuseppe Custolo* personaliter; *il Magnifico Tomaso Rubino* personaliter; *il Magnifico Francesco Bova* personaliter; *il Magnifico Isaia Priscolo* personaliter, *in luogo del Magnifico Giacomo Priscolo*; *il Magnifico Antonio Vicedomini* personaliter; *il Magnifico Aniello dello Litto* personaliter; *il Magnifico Ignazio Gerace* personaliter; *il Magnifico Michele Palermo* personaliter. *Ed ho notificato e dimostrato il sudett' ordine a tutti li sudetti.*

V

Con altr' ordine si stabilisce che gli Scrivani del Sagro Consiglio non attitino cause fuori delle loro Banche.

CAROLVS DEI GRATÌA

Vtriusque Siciliae Rex, Hispaniarum Infans, Dux Parmae Placentiae, & Castri, & Magnus Princeps Hereditarius Etruriae &c.

Marchio D. Vincentius de Ipolito Spectabilis Sacri Regii Consilii Praeses, Viceque Protonotarius.

SI ordina a tutti gli Scrivani del Sacro Regio Consiglio che da oggi avanti non ardiscano di attitar cause fuori delle loro proprie Banche sotto altri Mastridatti; ma sieno tenuti quelle attitare sotto il proprio loro Mastrodatti, e far firmare al medesimo tutte le scritture, sotto pena di ducati cento per ogni volta, che al presente ordine controverranno, di carcerazione, ed altre pene a nostro arbitrio. Ed ordiniamo simil-

Digitized by Google

ſimilmente a tutti li Magnifici Maſtridatti che da oggi avanti non permettano che Scrivani di altre Banche, fuori della propria di ciaſcuna di eſſi, attitino cauſe ſotto di loro, ne gli ſottoſcrivano ſcrittura di qualſivoglia ſorta, ſotto pena di ducati cinquecento per ciaſcuno, e di altre a noſtro arbitrio, per ogni volta, che controverranno. *Riſerbandoci di dare la providenza così per quel, che riguarda il paſſato, come per altri inconvenienti, che occorreſſero. Qual preſente noſtro ordine vogliamo che inviolabilmente ſi eſeguiſca.*

Napoli, li 22. Aprile, 1747.

Vincenzo d' Ipolito Preſidente del Sacro Regio Conſiglio.
Franceſco Porcelli Segretario.

VI.

I luoghi di Scrivani del Sagro Conſiglio vacanti ſi dieno gratis *colla intelligenza del Preſidente a perſone abili e coſtumate, preferendo gli allievi, chiamati* Scrivanotti, *i figli de gli Scrivani, e i loro ſtretti congiunti.*

AVendo il Re ſentite le providenze date da V. S. Illuſtriſſima per lo uffizio di Scrivano ordinario del Conſiglio, vacato nella Banca del Maſtrodatti Aniello Auriemma; ed avendo ſentita la ſcandaloſa venalità, che pratica la maggior parte de' Maſtridatti del Conſiglio, de' luoghi de' Scrivani, in pregiudizio de gli allievi del Tribunale, e de' figli de' Scrivani, de' loro congiunti, e della buona diſciplina, di cui tra gli altri è oſſervante lo Auriemma. Mi comanda dire a V. S. Illuſtriſſima che approva le providenze date, e che vuol dare; e nel medeſimo tempo vuole Sua Maeſtà che in avvenire li Maſtridatti del Conſiglio, ſotto la pena della perdita del loro uffizio, e delle altre ad arbitrio della Maeſtà Sua, non ardiſcano di ricevere coſa alcuna, così in danaro, come in roba di qualſiſia genere, ne pur da coloro, che voleſſero darlo di loro ſpontanea volontà, per conferire e far le nomine de' luoghi de' Scrivani delle loro Banche; ma quelli colla intelligenza del Preſidente debbano darſi *gratis* a perſone

Digitized by Google

ſone abili ed intelligenti, preferendo gli Allievi (chiamati *Scrivanotti*) del Conſiglio, e ſpezialmente i figli de' Scrivani, e li loro ſtretti congiunti abili e coſtumati: a qual effetto formi ella le iſtruzioni per rimediare al male, e riferiſca. Soggiugnendole che Sua Maeſtà comanda che intendonſi *ipſo facto* decaduti coloro dalle loro nomine, li quali colli ſudetti mezzi venali, e non *gratis*, le otteneſſero nella forma ſudetta.

Portici, alli 19. Aprile, 1758.

Bernardo Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 25. *Aprilis*, 1758.

Exſequantur regales ordines.

Danza Praeſes.

VII.

Regali Iſtruzioni per conferirſi li luoghi de' Scrivani del Sagro Conſiglio.

I. DOvendoſi, in eſecuzione de' regali ordini, i luoghi de' Scrivani delle Banche del Sagro Regio Conſiglio darſi *gratis* a perſone abili, ed intelligenti, preferendo gli Allievi (chiamati *Scrivanotti*) di eſſo Sagro Conſiglio, e ſpecialmente i figli de' Scrivani, e li loro ſtretti congiunti abili, e coſtumati; ſi faccia nota diſtinta di tutti gli Allievi, che attualmente ſi trovano in ciaſcheduna Banca, per nomi, e cognomi, ſpecificando lo Scrivano, preſſo di cui aſſiſtono, e la loro anzianità, e quali di eſſi ſieno figli o ſtretti congiunti di Scrivani della Banca. Le quali note ſottoſcritte così da' Maſtridatti, come da Scrivani, che tengono i ſudetti Allievi, ſi conſegnino al Segretario del Sagro Regio Conſiglio, il quale debba ordinatamente regiſtrarle in un libro a ciò deſtinato, per farne uſo nelle vacanze de' Luoghi.

II. Riguardo a' nuovi Allievi, che vorranno riceverſi, convenendo rimpiazzare il Conſiglio di Subalterni intelligenti, e forniti di tutto ciò, che biſogna a ben' eſercitare lo uffizio di Scrivani nel detto Tribunale; debbano eſſi avere i ſeguenti requiſiti.

1. Quan-

Digitized by Google

1. Quando non sieno figli di Scrivani, sieno nati di onesti genitori, e bene costumati.

2. Abbiano almeno la età di 18. anni.

3. Sappiano sufficientemente la lingua latina ad essi necessaria, non solamente perche le sentenze, e decreti, e tutti gli atti del Tribunale si stendono in detta lingua, ma anche per intendere le scritture, che nella medesima lingua sono presentate ne' processi.

4. Sieno istrutti passabilmente nell' Arimmetica.

5. Ed abbiano un carattere intelligibile, e corretto.

Sopra de' quali requisiti sieno esaminati da chi destinerà il Presidente, al quale mostreranno gli Esaminatori i saggi fatti del giovane esaminato avanti di essi, nel tempo dello esame, quando il Presidente non voglia farlo fare in sua presenza.

III. Lo Scrivano, che vorrà prendere il nuovo Allievo, ancorche gli sia figlio, o stretto congiunto, debba averne prima il consenso del Mastrodatti, il quale per tal consenso non possa ricevere ne danaro, ne qualunque altra cosa; ma debba darlo *gratis*, sotto le pene contenute nel regal ordine; ed unitamente ricorreranno dal Presidente, per ottenere il permesso, e perche ne commetta lo esame; ed essendo approvato, ordini, che sia descritta nel loro, per averne ragione a suo tempo.

IIII. Occorrendo la vacanza, e trovandosi per lo Allievo il figlio, o altro congiunto stretto dello Scrivano, il di cui luogo vaca, se sia il medesimo in età legitima da poter esercitare lo uffizio, ordinerà il Presidente che sia esaminato sopra gli atti ordinatori, e la pratica del detto uffizio. E qualora sia in età minore, e non abbia avuto bastevol tempo a potersi in esso istruire, sia esaminato sopra i requisiti enunciati nel Capo secondo; e trovandosi abile, sia preferito ad ogni altro, e colla intelligenza del Presidente gli si conferisca il luogo, che vaca, con farglisi a tal' effetto dal Mastrodatti *gratis* la nomina nella forma consueta. Nel caso però, che sia minore, debba essere regolato da uno Scrivano della Banca, il quale debba farlo scrivere, e dettargli, se bisogna, gli atti, che farà. Però la sottoscrizione di detti atti e scritture debba farsi dal detto Scrivano, sino a tanto, che detto suo Allievo arriverà alla legitima età, e si troverà capace ad esercitare da se.

Digitized by Google

V. Non essendovi tal figlio, o stretto congiunto, o pure qualora vi sia, non trovandosi abile, e costumato; commetterà il Presidente lo esame de gli altri Allievi della Banca, dov'è la vacanza, e si dia il luogo al più abile, concorrendovi gli altri requisiti; e nel caso solamente di uguale abiltà, sia preferito il più anziano.

VI. Se mai tra li detti Allievi della Banca, in cui vaca il luogo di Scrivano, non se ne incontrasse alcuno, che fosse abile; in tal caso ordinerà il Presidente che sia esaminato di ciascuno delle altre Banche lo Allievo più anziano, non già riguardo alla età, ma al tempo, dal quale sta impiegato nella Banca; e si dia luogo al più abile di detti Allievi.

VII. La nomina del nuovo Scrivano nella sudetta maniera eletto si dia secondo lo antico solito al Segretario del Consiglio, per conservarsi ne' libri *Notamentorum* del medesimo, dal quale Secretario potrà il nominato riceverne copia estratta, o vero autentica. Ed al mentovato nuovo Scrivano si consegneranno dal Mastrodatti tutti i processi e scritture del suo predecessore, inventariate, facendo riporre nello Archivio della Banca i processi terminati, e gli antichi; come ancora quelli, che da molto tempo non avessero avuto corso, a fin che i litiganti più facilmente ne possano aver notizia. De' quali processi debba lo Archivario farne la ricevuta allo Scrivano, al quale debba poi restituirli, occorrendo darsi nuovamente camino alla causa; con farsene fare ricevuta, sotto la pena di ducati 25. per ciascuna volta, ed anche di dover rifare allo Scrivano tutti gl' interessi.

Carlo Danza Presidente.

VIII.

Con regal dispaccio si approvano le Istruzioni sudette.

AVendo il Re osservate le Istruzioni, che V.S. Illustrissima ha formate e rimesse, con consulta delli due del corrente, per toglierssi la scandalosa venalità, che pratica la maggior parte de' Mastridatti del Consiglio de' luoghi de' Scrivani, in pregiudizio de gli Allievi del Tribunale, e de' figli de' Scri-

Digitized by Google

Scrivani, de' loro congiunti, e della buona disciplina. Mi comanda dirle che la Maestà le approva; e vuole che V. S. Illustrissima procuri la osservanza di dette Istruzioni, per regola stabile e perpetua del Consiglio.

Palazzo, alli 9. Agosto, 1760.

Carlo Demarco.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

VIIII.

Le regali determinazioni di doversi alle Banche mantenere li negozi, che si trovano radicati in tempo della vendita, riguardano li Mastridatti proprietari; ma non sono da estendersi a gli Scrivani, li quali graziosamente e senza dispendio occupano i luoghi de' loro antecessori: eccetto le cause de' patrimoni.

IN vista delli ricorsi umiliati al Regal Trono da Andrea Ripoli Scrivano successore di Giuseppe Civitella in cotesto Tribunale, colli quali vuol sostenere doversi reintegrare alla sua Sede li negozi delle Commesse Generali delle Arti, e delle Delegazioni de'Luoghi Pii, non meno che le cause de' patrimoni, che gli altri due Scrivani Giuseppe Manna e Pasquale Imparato an proccurato far aggregare alle Sedi loro; avendo il Re considerato che la determinazione dello augusto suo Padre del 1749. su lo assunto riguarda solo li proprietari delle Banche, che le anno acquistate a titolo oneroso, alle quali è troppo giusto che rimangano fissamente addetti li negozi, ed affari, che vi si trovano aggregati, per ritrarsene il legitimo profitto corrispondente all' onerofo acquisto; e che mal si voglia estendere a gli Scrivani delle Banche medesime, che gratuitamente e senza dispendio occupano li luoghi de gli antecessori, e debbono col buon nome, onestà, ed abilità richiamare alle Sedi, che ottengono, le facende del Tribunale; ed essendo in oltre informata Sua Maestà che li Delegati de' Luoghi Pii abbiano des-

Digitized by Google

tinati li Subalterni a di loro disposizione ; e che li Consoli delle Arti, e li Governatori delle Cappelle, in occasione di vacanza , abbiano sempr' essi eletti li successori Scrivani , collo assenso de' Commessari . Vuole , e dichiara , che rimanga a ciascuno illesa la libertà , che ha avuta , nelle sole Commesse Generali , e Delegazioni , di eleggere gli Scrivani successori . Ma considerando al tempo stesso la Maestà Sua esser li patrimoni nel genere delle cause , che addette una volta alla Sede di uno Scrivano, non possono da quella separarsi , senza giusta causa , o senza che lo Scrivano non si sia reso sospetto . Ha quindi per punto generale risoluto , e comanda, che il Consiglio non permetta toglierssi senza giusta causa dalle rispettive Sedi de gli Scrivani li patrimoni : non dovendo rispetto alli medesimi valere li consensi de' Procuratori a favore di altro Scrivano ; e dovendo li Commessari astenersi di decretare in forza di tali consensi . E nel tempo di prevenir tutto a V. S. Illustrissima per lo adempimento ; mi comanda Sua Maestà dirle , di far dare dalli Commessari le providenze corrispondenti a questa sua sovrana risoluzione su le istanze fatte dal ricorrente Scrivano Ripoli .

Palazzo , primo Maggio , 1773.

Carlo Demarco .

Signor Presidente del Consiglio .

Die 6. Mai , 1773.

Exsequatur regalis ordo , registretur in libris Notamentorum Sacri Regii Consilii , & detur copia Dominis Consiliariis eiusdem .

Citus Praeses .

Praesens regale rescriptum per me lectum est omnibus Regiis Consiliariis quatuor Audarum Sacrii Regii Consilii , eisque data sunt copiae .

Neapoli , die 7. Mai , 1773.

Doctor Conus Capiblancus Sacri Regii Consilii per Suam Maiestatem a Secretis .

TI-

Digitized by Google

TITOLO XIIII.

Delli Portieri del Sagro Regio Consiglio.

I.

Ciascuno de' Portieri del Sagro Consiglio, il quale sarà di guardia, dee conservare le chiavi delle Ruote, ed aver cura di tutte le scritture, sedie, panni, ed altre robe, che in quelle si conservano.

PEr ordine dello Eccellente Signore Antonio Orefice Regio Consigliere, e Pro-Presidente del Sacro Regio Consiglio si comanda ed ordina a tutti li Portieri di detto Sacro Consiglio che le chiavi delle Ruote del Consiglio predetto ciascuno di essi Portieri, li quali *pro tempore* saranno di guardia, le debbiano ritenere, e conservare appresso di loro, e non ardiscano di lasciarle in potere di persona alcuna; e perciò sieno obbligati, ed abbiano da aver pensiero di tutte le scritture, processi, segge, panni, ed altra roba qualsivoglia, che restano, e si conservano dentro le dette Ruote, con averne a dar conto di quelle, sotto pena di privazione de' loro uffizi, e di pagare il prezzo di quelle si ritrovassero manco nelle Ruote predette, e ciascuna di esse.

Datum Neapoli, die 11. Martii, 1577.

Antonius Orificius Pro-Praeses.

Anibal Cesarius Secretarius.

Digitized by Google

LI.

Ne gli accessi de' Consiglieri alle parti del Regno dee intervenire un Portiero del Sagro Consiglio, per giro, ed ordine di anzianità.

Die 2. mensis Octobris, 1595. Neapoli.

PEr Illustrem Vtriusque Iuris Doctorem Dominum Vincentium De Franchis Sacri Regii Consilii Praesidentem, Viceque Protonotarium, fuit prouisum pariter & decretum quod in accessu Magnificorum Regiorum Consiliariorum ad partes huius Regni pro quibuslibet differentis, seu negotiis, Porterii dicti Sacri Consilii per ordinem quilibet ipsorum comitari debeant dictos Regios Consiliarios, eisque in negotiis praedictis inseruire. Itaque nemo ipsorum Porteriorum tam praesentium, quam successorum futurorum, accedere debeat pro causis praedictis, nisi is, cui secundum ordinem antianitatis qualibet vice contigerit, sub poena vnciarum auri duarum pro prima vice a contraueniente exigenda; & pro secunda, suspensionis ab officio per mensem. Hoc suum &c.

Vincentius De Franchis.
Annibal Cesarius Secretarius.

LII.

Li Portieri del Sacro Consiglio debbono servire a due a due in ciascuna settimana in casa del Presidente.

EX prouisione facta per Spectabilem D. Ioannem-Baptistam Valenzuelam Velasquez, Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarii, mandetur Porteriis eiusdem Sacri Consilii, debeant bini ipsorum seruire qualibet hebdomada in domo praefati Spectabilis Praesidis, nec

Digitized by Google

nec ab èa discedere, nisi cum licentia eiusdem, sub poenà carolenorum decem qualibet vice a contraueniente irremisibiliter exigenda, & commodis praedicti Sacri Consilii adplicanda.

Neapoli, die 26. Aprilis, 1623.

Valenzuela Regens Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

IIII.

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono subito dismpegnare le notificazioni.

De mandato regiò.

EX prouisione facta per Spectabilem Didacum Lopez, Regium Consiliarium, & Pro-Presidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, ac Pro-Regentem Regiam Cancellariam, mandatur Porteriis dicti Sacri Regii Consilii quod omnes scripturas ipsis datas pro intimandis Procuratoribus, siue Principalibus, debeant statim notificare & intimare dictis personis, absque vlla exceptione personarum, alias, si contrarium fecerint, & ad aures praefati Spectabilis Pro-Praesidis peruenerit, sit eis interdicta suspensio officii per mensem, aliaque poena ipsi reseruata.

Neapoli, die 3. Octobris, 1625.

Lopez Pro-Regens, & Pro-Praeses.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Fabrizio Ascolese, Francesco Garigliota, Francesco de Legoro, Muzio Trobiano, Girolamo Capobianca, Francesco Capogrosso, Micco Iossa, Masillo Portariello, Vito-Antonio-Costantino de Ferrante, Pietro-Antonio Lamerto, Francesco de Nitto.

Die 3. mensis Octobris, 1625.

Io Giuseppe Miccone Portiero del Sagro Consiglio honorificato tutti li sopraddetti Portieri del Sacro Consiglio personaliter.

Li

Digitized by Google

V.

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono servire personalmente a due a due nelle Ruote ; uno avanti la porta della Ruota , e lo altro in chiamar le cause sullo scabello .

Die 16. Ianuarii, 1649., Neapoli .

PEr Illustrem Regentem D.Franciscum Merlinum Marchionem Ramontis , Regium Collateralis Consiliarium , Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, prouisum & decretum est quod, pro exsequutione regiarum pragmaticarum, & tot ordinum Spectabilium Praesidentium ipsius, Porterii dicti Sacri Regii Consilii deseruiant bini *personaliter* per hebdomadam in Aulis , vnus assistendo ante ianuam Aulae , vt sit promptus parere ordinibus & mandatis dicti Sacri Consilii , & alter in vocando causas in eius scabello , alta & intelligibili voce ; nec permittant illas vocari per alios , nisi per ipsos , sub poenis in dictis regiis pragmaticis & ordinibus contentis , aliisque praefato Illustri Marchioni Praesidenti reseruatis . Hoc suum .

Franciscus Merlinus Praeses Sacri Regii Consilii .

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius .

Ne

Digitized by Google

VI.

Ne gli acceſſi de' Conſiglieri dee intervenire un Portiero del Sagro Conſiglio. Non ſi ammettono relate, ſe non fatte dalli Portieri del detto Tribunale. Tutti li ſequeſtri ſi debbono fare dalli ſudetti Portieri. Ne ſi ammettono rinunzie de' medeſimi in piedi di qualunque ſcrittura, ſe quella non ſarà ſoſcritta dal Portiere Decano.

CAROLVS II. DEI GRATIA REX &c.

Illuſtris D. Felix Lanzina, y Vlloa, Regens Regiam Cancellariam, Praeſidens Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarius huius Regni.

Die 2. Menſis Iunii, 1677., Neapoli.

PEr Spectabilem D. Felicem Lanzina y Vlloa, Regiam Cancellariam Regentem, Regium Collateralis Conſiliarium, Praeſidentem Sacri Conſilii, Viceque Protonotarium, viſa littera Suae Catholicae Maieſtatis exſequutoriata per Regium Collaterale Conſilium in beneficium Regiorum Porteriorum Sacri Conſilii, ac decretis interpoſitis tam per Spectabilem Dominum Praeſidentem, quam per Spectabiles praedeceſſores Praeſidentes, prouiſum eſt quod, pro exſequutione tam dictae litterae, quam dictorum decretorum, omnes Scribae eiuſdem Sacri Conſilii, tam ordinarii de numero ſenario, quam duo actitantes, inuiolabiliter obſeruare debeant infraſcripta capita, ſub poenis in eis contentis exigendis pro qualibet vice a contrauenientibus, applicandis Regali Conſeruatorio Diuae Mariae Lauretanae Puerorum Orphanorum.

I. Quod in acceſſibus faciendis per Magnificos Regios Conſiliarios Commiſſarios interuenire debeat unus ex Regiis Porteriis Sacri Conſilii; & proinde Scribae praedicti teneantur includere in liberationibus ratam tangentem praedicto Porteiio, cui tetigerit aſſociare dictum cauſſae Commiſſarium. Verum, ſi depoſitum fuerit in pecunia numerata, retinere debeant

Digitized by Google

portionem dicti Porterii, quamuis Magnificus causae Commissarius illum secum non duxerit ; alias teneantur dicti Scribae soluere ratam Porterio tangentem, de proprio.

II. Non admittant quascumque relationes factas in calce scripturarum, ad instantiam quorumcumque Monasteriorum, siue Piorum Locorum, nisi illae factae fuerint a dictis Regiis Porteriis ; & hoc tam in causis vertentibus coram Magnificis Regiis Commissariis Ordinariis, quam Delegatis, sub poena ducatorum triginta pro prima vice, & quinquaginta pro secunda vice, exigenda irremissibiliter, seruata forma decreti Regii Collateralis Consilii, lati sub die primo Decembris 1588., adplicanda vt supra.

III. Non admittant litteras exsequutoriales expeditas tam in forma Cancellariae, quam per Sacrum Consilium, cum relationibus in calce ipsarum, nisi illae factae sint a dictis Porteriis. Et similiter non admittant scripturas concernentes exsequutionem decretorum eiusdem Sacri Consilii, cum relationibus in eis factis, nisi fuerint dictorum Porteriorum, pro exsequutione regiae pragmaticae 27. de *Officio Sacri Consilii*, sub eadem poena desuper imposita, adplicanda vt supra.

IIII. Quod omnia sequestra facienda tam in Bancis, & aliis locis, huius fidelissimae Ciuitatis, quam alibi extra Ciuitatem, vigore tam decretorum eiusdem Sacri Regii Consilii, quam Dominorum causae Commissariorum, domi latorum, & capturae possessionum, fieri debeant per eosdem Porterios, sub eadem poena vt supra exigenda a contrauenientibus ; & hoc pro exsequutione litterae Suae Catholicae Maiestatis, exsequutoriatae per Regium Collaterale Consilium sub die 9. Septembris 1530., praeuia consultatione Regiae Camarae Summariae.

V. Non recipiant scripturas concernentes renunciationem Porteriorum dicti Sacri Consilii, tam in calce litterarum exsequutorialium, quam aliarum scripturarum, nisi renunciatio dictorum Porteriorum fuerit subscripta propria manu Porterii Decani, sub poena ducatorum viginti. Et vt omnibus innotescat, & ignorantiae causam allegare non possint, adfigatur copia praesentis decreti in omnibus Bancis eiusdem Sacri Regii Consilii. Hoc suum &c.

Vlloa Regens & Praesidens.

Ianuarius de Litto Actorum Magister.

Li

Digitized by Google

VII.

Li Portieri del Sagro Consiglio, e della Vicaria, quando vanno a fare esecuzioni nelli Luoghi del Regno, non possono esiggere per diete più di carlini dodici il giorno; ed essendo più esecutori e debbitori in un medesimo Luogo, si dee fare il ratizzo fra quelli.

Essendosi rappresentato al Re che da' Portieri de' Tribunali di questa Capitale, e specialmente da quei del Consiglio, quando si portano ad eseguire varie lettere esecutoriali nella Città, e Luoghi del Regno, esiggono per loro diete carlini 26. il giorno, quando in vigor di prammatica non possono esiggere tal somma; e che, portandosi i medesimi in uno stesso Luogo con più esecutori, esiggono da ciascheduno de' debbitori le intere diete, che si dovrebbero ratizzare, dal che nasce la rovina de i debbitori: al quale assurdo non an mai le Udienze voluto dar riparo, per il riguardo a i Tribunali superiori. Ha perciò Sua Maestà risoluto che, quando sieno più debbitori in uno stesso Luogo, si faccia il ratizzo per le diete; e che a' Portieri del Consiglio, e della Vicaria, non si tolga il dritto di andare a far l' esecuzioni. Però vuole la Maestà Sua che la tassa di 12. carlini il giorno sia uguale, o vadano ad istanza del Fisco, o vadano ad istanza di parte; e che la medesima tassa di 12. carlini sia per i Portieri del Consiglio, e della Vicaria, ugualmente e senza distinzione; e che i Presidi e gli Avocati Fiscali delle Udienze del Regno, in vista delle giornate vacate provate collo attestato de i Governanti delle rispettive Università, facciano la tassa, la quale eseguita, possa poi rivedersi dal Consiglio, o dalla Vicaria. Mi comanda Sua Maestà prevenirlo a V.S. Illustrissima; a fin che, intesa di questa regal deliberazione, disponga che così si esegua.

Palazzo, 9. Settembre, 1747.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Sagro Consiglio.

Die 19. Septembris, 1747.

Exsequatur regalis ordo, & Magnificus Secretarius Sacri Consilii conseruet praesens diploma in libris Notamentorum dicti Sacri Consilii. *De Ipolito Praeses.*

Digitized by Google

VIII.

Benche col ſudetto diſpaccio ſi foſſe ordinato che li Portieri del Conſiglio, e quelli della Vicaria, non poſſano eſiggere più di carlini dodici per le diete; tutta volta, avendoſi riguardo che tali uffizi del Conſiglio ſono vendibili, ſi ordina che li Portieri del Conſiglio ſolamente poſſano eſiggere carlini ſedici.

ESſendo ricorſi al Re i Portieri del Conſiglio, eſponendo il pregiudizio, che loro s'inferiva colla regal deliberazione di ridurſi da ſedici a dodici carlini le diete, che lucravano nella eſecuzione delle commiſſioni del detto Tribunale, e che lo ſteſſo ſi praticaſſe con i Portieri della Vicaria; chiedendo che ſi oſſervaſſe lo antico ſtabilimento del Conſiglio, non potendo con tal reſtrizione da ſedici a dodici carlini ſoffrire il peſo delle riſpettive compre, e affitti de gli uffizi ſudetti. Ha Sua Maeſtà riſoluto, in viſta di una conſulta della Camera della Sommaria, che le diete attinenti a' Portieri del Conſiglio rimangano nello antico piede di ſedici carlini, per eſſere i loro uffizi vendibili, e doverſi così per ora mantenere; poiche i ricorrenti così li an compiati o affittati dalla Regia Corte, a fin che non ſi diminuiſca il prezzo delle ulteriori vendite di tali uffizi collo ſteſſo ſtabilimento, che ſi è oſſervato per il paſſato; praticandoſi ſolamente il ratizzo delle ſudette diete fra i differenti debbitori di uno ſteſſo Luogo, a tenore della regal deliberazione de'9. del paſſato Dicembre; la quale dovrà eſeguirſi nella parte, che tocca alla moderazione delle diete, alla ragione di dodici carlini ſolamente, con li Portieri della Vicaria: per non eſſere uffizi vendibili, come quelli del Conſiglio. E di ordine di Sua Maeſtà lo prevengo ad V. S. Illuſtriſſima, perche, inteſa di queſta regal deliberazione, diſponga che così ſi eſeguiſca.

Palazzo, 19. Maggio, 1749.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 22. *Mai*, 1749.

Exſequantur regales ordines; & proinde Magnifico Secretario.

Danza Praeſes. Li

Digitized by Google

VIIII.

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono esercitare di persona il loro uffizio, non per mezzo di altri.

FERDINANDO IIII.

Per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme &c. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

D. Giuseppe Romano

Presidente del Sagro Regio Consiglio, e Vice-Protonotario.

Essendo pervenuto a nostra notizia che da molti anni s'è introdotto da' Portieri del Sagro Consiglio il biasimevole abuso di far fare le notificazioni, esecuzioni, e gli altri atti pertinenti al loro uffizio, da alcune persone, che presso di loro tengono sotto il nome di Aiutanti, sulla fede de' quali fanno poi li detti Portieri le relate, come se essi personalmente (secondo sono indispensabilmente tenuti) avessero fatte le notificazioni, ed eseguiti gli atti accennati; dallo che ne son derivati molti inconvenienti, e molte frodi ancora si son commesse, in pregiudizio delle parti litiganti, e della retta amministrazione della giustizia; a ciò che in avvenire resti abolito e totalmente estirpato il sudetto pernicioso abuso. Ordiniamo che, senza pregiudizio delle pene incorse per la inosservanza de' decreti de' Spettabili Presidenti nostri predecessori su di tale assunto, da oggi in avvenire tutte le suppliche, istanze, memoriali, decreti, e tutti gli atti, e scritture qualsivogliano del Sagro Regio Consiglio, si notifichino solamente da gli attuali Portieri di esso Sagro Consiglio, approvati dallo Spettabile Presidente, e da' medesimi attuali Portieri solamente sieno eseguite le lettere esecutoriali, e gli altri

Digitized by Google

altri ordini qualsivogliano loro commessi, tanto in questa Capitale, quanto ne gli altri Luoghi del Regno; li quali Portieri debbano esercitare i propri uffizi personalmente, senza che affatto possano tenere, nè servirsi di altre persone sotto nome di Aiutanti, e sotto di qualunque altro pretesto, e colore, ancorche fossero loro padri, figli, o fratelli, o in altro qualsivoglia grado congiunti; e debbano ancora stendere di loro propria mano intieramente così le relate delle notificazioni, come ogni altro atto. E facendoli altrimenti, il Portiere, il quale tiene lo Aiutante, ancorche congiunto, incorra nella pena di ducati dieci, e lo Aiutante di ducati cinque, in benefizio del Regio Fisco, ed in oltre amendue sien sottoposti alle pene di carcerazione, privazione di uffizio, ed altre ad arbitrio dello Spettabile Presidente, per ciascuna volta, che controverranno al presente nostro ordine; e le notificazioni, esecuzioni, ed altri atti, che saranno fatti per mezzo de' sudetti Aiutanti, come nulli di lor natura per lo difetto della persona non legitima, non si ricevano, ne si ammettano da' Mastridatti, Scrivani, ed altri Uffiziali, sotto la pena di ducati venticinque per ciascheduno di essi per ogni volta: nelle quali pene incorrano ancora così gli stessi Mastridatti, Scrivani, ed altri Uffiziali, qualunque volta commetteranno la esecuzione di qualche affare alle sudette persone, che non sono attuali Portieri approvati del Sagro Consiglio; come le parti, che se ne avalessero. Ed a fin che questo nostro ordine sia a tutti noto, ne si possa in avvenire allegare causa di ignoranza, se ne affiggano copie nelle porte del Tribunale del Sagro Consiglio, e delle Ruote, e Segreteria del medesimo.

Napoli a' 12. di Settembre del mille settecento sessantuno.

GIUSEPPE ROMANO PRESIDENTE.

Francesco Porcelli Segretario del Sagro Regio Consiglio.

TITO-

Digitized by Google

TITOLO XV.

Del Suggello del Sagro Regio Consiglio.

I.

Pandetta del Regio Suggello del Sagro Regio Consiglio, secondo la diminuzione dello anno 1649.

32 IN *primis* tutte le controsupplicate, che si spediscono con inserta forma di supplica di comparsa, da intimarsi fuori Napoli, si debbano siggillare, e pagare grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono *pro notificatione comparitionis, & ad omnes actus, & ad constituendum Procuratorem, vel ad depositandum, vel ad soluendum*, da notificarsi fuori Napoli, grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono da' Signori Consiglieri, o sieno per esecuzione de' decreti da essi interposti, o per il Sagro Consiglio, o sieno di qualsifia sorte, *etiam vigore capitulorum Regni*, grana cinque.

Tutte le commissioni, che si spediscono *pro examinandis testibus*; o in persona di Esaminatori, o Mastridatti, o Scrivani, o altri, per esaminare *in partibus*, o si commettano *in partibus* ad Ussiziali Regi, o Baronali, o altre persone di qualsivoglia sorta, grana cinque.

Tutte le provisioni *pro adnotatione, pro sequestro, pro venditione, pro capienda informatione*, per fuori Napoli, grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono in persona de' Regi

Portie-

Digitized by Google

Portieri, Scrivani, o altre persone private, dalli Signori Consiglieri, o dal Signor Presidente, o sieno di sequestro, o di annotazione, o di vendita, *vt supra*, o vero queste commissioni si commettessero *in partibus*, o sia per esecuzione di sentenza o decreti de' Signori Consiglieri, o del Sagro Consiglio, grana cinque.

Per le provisioni *pro consignanda possessione*, si esiggano per qualsivoglia stabile carlini cinque.

Per la possessione di qualsivoglia feudo, carlini dieci.

Tutte le lettere esecutoriali, che si spediscono in Consiglio, per esecuzione di sentenza, o sieno *in forma Sacri Consilii*, o sieno le minute *in forma Regiae Cancellariae*, tanto se si dovessero eseguire dentro Napoli, quanto fuori, si debbano siggillare, e così anco tutte altre sorte di lettere esecutoriali, che si spediscono in detto Sagro Consiglio *ad soluendum*, per qualsivoglia causa, tanto dentro questa Città, che fuori, si paga da ducati dieci a basso grana dieci.

Da ducati dieci sino a cento, grana venti.

Da cento sino a cinquecento, grana trenta.

Da cinquecento sino a qualsivoglia somma, grana quaranta.

Tutti li mandati, che si spediscono al Banco, o ordine a debitori, che dalla quantità debbita paghino a tal creditore, si debbano siggillare, e pagare colla stessa tassa delle lettere esecutoriali, come sopra; e s' è uno il mandato, ed uno il credito, e la causa, per la quale si fa la liberazione, ancorche sieno diverse persone, come rappresentanti una persona, ed uno credito, ed una causa, non si paghi più di un dritto, come se fosse un mandato. Però se fossero diversi li crediti, e cause, ancorche fosse uno mandato, ogni persona particolare debba pagare il suo dritto per la somma a ciascuna liberata.

Tutti gli esecutori *ad faciendum depositum*; *vel ad exhibendum*, *vel ad carcerandum*, grana cinque.

Tutte le commissioni, che si spediscono per qualsivoglia causa per fuori Napoli, grana cinque.

Per le commissioni, che si spediscono in persona de' Tavolari, quando li sudetti vanno fuori di Napoli, e perciò si esiggono il salario delle loro giornate, paghino per ciascuna commissione, che si spedisce in loro persona, per lo dritto del siggillo, grana venticinque.

Tutte

Digitized by Google

Tutte le ortatorie, che si spediscono *extra Regnum pro examinandis testibus*, e così anco *pro notificatione supplicationis, aut sententiae, notificationis, vel decreti*, grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono a gli Arrendamenti della Regia Corte, o vero Città, *ad correspondendum, vel ad soluendum, vel ad recognoscendum*, quando, detti assegnamenti sono di ducati dieci a basso, si esiggano grana dieci.

Da dieci sino a cento, grana venti.

Da cento sino a cinquecento, grana trenta.

Da cinquecento in su per qualsivoglia somma, carlini quattro.

Tutte le provisioni, che si spediscono a gli Arrendamenti della Regia Corte, o Città, *ad depositandum*, o di sequestro o di altra spezie, grana cinque.

Tutte le provisioni di aggiudicazioni di robe fuori Napoli, o sieno de' Signori Consiglieri, o firmate dal Signor Presidente, o si commettono a persone private, o *in partibus* a Signori Uffiziali, grana cinque.

Tutte le copie, che si fanno de gli atti, quando si rimette alcuna causa civile, o criminale, tanto a Tribunali Regi, quanto a Baronali, o vero qualsivoglia debbitoria, grana dieci.

Tutte le copie di scritture, che vanno *extra Regnum*, grana cinque.

Tutte le altre provisioni, che si spediscono per imporre collette, o per esiggere *in partibus*, o per costringere debbitori, o per pigliare informazione di controvenzione *prouisionum Sacri Consilii*, tanto se si commettono a persone, che anno a partire da questa Città, quanto *in partibus*, grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono di aggravi decisi *contra Barones*, grana cinque.

Tutte le provisioni, che si spediscono a' Tribunali Regi, o Baronali fuori Napoli, o *veniant acta, & interim non procedatur*, grana cinque.

Tutte le inibitorie, che si spediscono a' Tribunali di questa Città, o vero alle Corti di fuori questa Città, grana dieci.

Tutte le salveguardie, che si spediscono per assecuzione a debitori, per esecuzione di sentenza, o decreto del Sagro Consiglio *de moratoria*, grana dieci.

Per le Salveguardie, che si spediscono per assicurazioni di doti, e dilazioni quinquennali, in virtù di decreti, o sen-

Digitized by Google

tenze del Sagro Consiglio, si esiggano grana cinque.

Tutte le liberatorie di Sindicato grana dieci.

Tutte le altre provisioni non specificate di sopra, di qualsivoglia modo, che si spediscono per fuori Napoli, grana cinque.

Tutte le copie di scritture, che si fanno in detto Sagro Consiglio, si debbano sigillare, e si debba pagare per ciascuna estratta grana cinque.

II.

Si manda al Sagro Consiglio il Regal Suggello, per farne uso nelle spedizioni, che occorrono farsi.

EL Rey nuestro Señor me ha mandado remitir à V.S. el adjunto Sello de sus Reales Armas puesto en papel, para que esse Tribunal del Sacro Consejo, arreglandose à el, haga abrir el, que deve tener, del tamaño, que es solito usar para las expediciones, que se le ofrecieren hazer. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 3. de Octubre, 1734.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Domingo Castelli.

IL Re nostro Signore mi ha comandato rimettere a V.S. l'ingiunto Suggello delle sue Regali Armi posto in carta, a fin che esso Tribunale del Sagro Consiglio regolandosi a quello, faccia scolpire quel, che dee tenere della grandezza, che è solito usare per le spedizioni, che gli occorrono fare. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 3. Ottobre, 1734.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

Signor D. Domenico Castelli.

Die 4. Octobris, 1734.

Exsequatur.

Castelli.

Il

III.

Il Re comanda che nel Sagro Consiglio si assegni un luogo separato allo affittatore del Regio Suggello, ove stia affissa stampata la Tariffa sudetta; la quale inviolabilmente si osservi; e che in tutti li giorni giuridici del detto Tribunale debba ivi intervenire, vicino a quello abitare, ed in ogni Sabbato fino al tardi assistere in casa del Presidente del detto Tribunale.

Haviendo el Rey tenido varios recursos, assi tocante la exaccion de los derechos del Sello del Sacro Consejo, como sobre la incomodidad de los litigantes, en dever yr à buscar el arrendador del dicho derecho, que vive en el barrio de Santa Maria de la Vita muy lexos de los Tribunales. Se ha dignado resolver que se asigne un lugar separado en el Sacro Consejo al dicho arrendador del Sello; y en el se pongan las Armas de Su Magestad en lugar eminente, y à vista de todas se ponga impressa, y se tenga afixida en publico, la Tarifa de lo, que se deverà exigir por el Sello, segun la diminucion, que se hizò en el año de 1649., a fin que en tal forma se eviten las fraudes, y extorciones, que hasta ahora se han praticado; ordenandose al odierno Arrendator que precisamente nò se atreva à exigir dere-

Avendo il Re avuti varì ricorsi, così toccante la esazione delli diritti del Suggello del Sagro Consiglio, come sullo incomodo de' litiganti, in dovere andar cercando lo affittatore del detto diritto, che abita nella contrada di Santa Maria della Vita, molto lontano dalli Tribunali. Si è degnato risolvere che si assegni un luogo separato nel Sagro Consiglio al detto affittatore del Suggello, ed in quello si mettano le Armi di Sua Maestà in luogo eminente, ed a vista di tutti si ponga stampata, e si tenga affissa in pubblico, la Tariffa di quel, che si dovrà esiggere per il suggello, secondo la diminuzione, che si fece nello anno 1649., a fini che in tal maniera si evitino le fraudi, e le estorsioni, le quali fino ad ora si sono praticate; ordinandosi all' odierno affittatore che preci-

derechos contra la forma y tenor de la Pandecta; y esta se observe literalmente, sin alguna interpretacion, y alteracion. Manda tambien Su Magestad que el dicho arrendador del Sello asista todos los dias de Consejo en su proprio lugar, desde la hora, que empeza, hasta el toque de la campana, que acaba el Tribunal. Que en lo venidero busque casa ò dentro de esta Ciudad, y en algun Arrabal mas cercano al Tribunal. Y finalmente que asista en casa de V.S. todos los dias de Sabado por la tarde, como lo haze el arrendador del Sello de la Camara de la Sumaria en la del Lugarteniente, a fin que pueda sellar las escripturas, que alli se firman. Cuya soberana zeal deliberacion prevengo a V.S. de orden de Su Magestad, para que disponga que indefectiblemente assi se execute. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à primero de Diziembre, de 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

precisamente non ardisca eſiggere contro la forma e tenor della Pandetta; e questa si osservi letteralmente, senz' alcuna interpretazione, ed alterazione. Comanda ancora Sua Maestà che il detto affittatore del Suggello assista in tutti li giorni di Tribunale del Sagro Consiglio nel suo proprio luogo, dalla ora, che comincia, fino al tocco della campana, in cui finisce il Tribunale. Che in avvenire procuri casa o dentro la Città, o in alcun Borgo più vicino al Tribunale. E finalmente che assista in casa di V. S. in tutti li giorni di Sabbato fino al tardi, siccome fa lo affittatore del Suggello della Camera della Sommaria, in quella del Luogotenente, a fin che possa suggellare le scritture, che ivi si firmano. La qual sovrana regal deliberazione prevengo a V.S. di ordine di Sua Maestà, a fin che disponga che indifettibilmente così si offervi. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 1. di Dicembre, del 1738.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Per

IIII.

Per eſecuzione del ſudetto regal diſpaccio, con decreto del Preſidente ſi aſſegna lo angolo dalla parte ſiniſtra della Cappella del detto Tribunale per luogo di reſidenza allo affittatore del Regal Suggello ; collo incarico di dover eſeguire tutto il di più, che nel detto regal diſpaccio ſi contiene.

Die 22. Decembris, 1738.

PEr Illuſtrem Marchionem Spectabilem Praeſidentem Sacri Regii Conſilii Dominum D. Vincentium de Ipolito , viſo retroſcripto regali diplomate , fuit prouiſum & decretum quod exſequatur ; & proinde adſignetur conductori Iuris Regii Sigilli Sacri Regii Conſilii angulus a parte ſiniſtra Capellae dicti Sacri Regi Conſilii, in quo Magnificus hodiernus Conductor eiuſdem Iuris infra dies decem conſtruere faciat ſibi ſedem, ſupra quam in loco eminenti ſint Regalia Inſignia Suae Maieſtatis ; ibique , ita vt ab omnibus legi poſſint , detineat Pandectam directuum, qui exigi debent pro ſigillo , iuxta diminutionem factam in anno 1649., impreſſam, & ſubſcriptam a Magnifico Secretario Sacri Conſilii, quam litteraliter obſeruet, abſque ulla interpretatione, vel alteratione, & contra eius formam non audeat exigere, ſub poena ducatorum mille, Fiſco Regio , ac priuationis officii , aliiſque ad arbitrium Spectabilis Praeſidis. Nec non qualibet die non feriata adſiſtat in loco praedicto , ab hora, qua Sacrum Conſilium regi incipit, uſquequo per pulſationem campanae definit ; & habitet aut intra hanc Ciuitatem , vel in aliqua regione Tribunali proxima ; ac etiam adſiſtat qualibet die Sabati de ſero in domo Spectabilis Praeſidis, ſub poena ducatorum quinquaginta, Fiſco Regio qualibet vice, aliiſque ad arbitrium Spectabilis Praeſidis , in caſu deficientiae &c. Hoc ſuum &c.

De Ipolito Praeſes.

Porcelli Secretarius.

Die viceſima ſecunda menſis Decembris , 1738.

Stefano Caccia Portiero del Sagro Regio Conſiglio ho notificato il Magnifico D. Nicola Varela perſonaliter , *e laſciatogli copia.*

TITO.

Digitized by Google

TITOLO XVI.

Del Luogo, ove risede il Tribunale del Sagro Regio Consiglio.

I.

Nelle Banche delli Mastridatti e Scrivani non possono sedere altre persone, ne meno gli Avocati e Procuratori.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Illustrem Vtriusque Iuris Doctorem Dominum Antonium Orificium, Regium Consiliarium, Sacrique Regii Consilii Praesidentem, & Vice-Protonotarium, quum expedit per Actorum Magistros dicti Sacri Consilii, & eorum Scribas tempore, quo residunt in eorum Bancis, scribi sententias, & alia acta, quae saepe saepius occurrunt in causis dicti Sacri Consilii, cum omni debita diligentia, secreto, & taciturnitate, quod huc vsque non vt conuenit seruatum fuisse, ad aures praedicti Domini Praesidentis peruenit occasione quamplurium personarum in dictis Bancis sedentium, vltra Scribas, scilicet Magnificorum Doctorum, Procuratorum, & aliorum, qui ob negotia, quae gerunt cum eorum clientibus, nedum perturbant dictos Actorum Magistros, & Scribas, ipsosque impediunt in tractandis expeditionibus prouisionum & actorum cum litigantibus in dictis Bancis, sed etiam secreta dictarum sententiarum, & aliorum, quae occurrunt, aliquando patefiunt, in maximum indecorum dicti Sacri Consilii. Volens igitur idem Dominus Praesidens super praedictis de opportuno iuris remedio prouidere, maxime quum iam de proxi-

mo

Digitized by Google

mo Sacrum Consilium regitur in Palatio Castri Capuanae noviter resarcito, & ampliato, ubi Magistri Actorum habent loca particularia extra salam, quae sala integra remanet Magnificis Doctoribus, Procuratoribus, & aliis negotia gerentibus, vltra alias commoditates logiarum ibi factas pro collegiandis causis, cum scabellis circum circa, ita vt non sit necesse apud Actorum Magistros, & in eorum Bancis, alias personas sedere, praeter Scribas ipsorum Magistrorum Actorum. Harum serie committit Regiis Porteriis in solidum, vt requirendus eorum mandet omnibus infrascriptis Actorum Magistris dicti Sacri Consilii, quatenus quam primum Sacrum Consilium ipsum regi coeperit in dicto Palatio Capuanae, nullatenus sinant, nec permittant, in eorum Bancis sedere & permanere alias personas, praeter eorum Scribas, siue sint Doctores, siue Procuratores, nec quilibet alii negotia gerentes cum clientibus, vel alias quoquo modo, sub poena, pro prima vice contrauentionis, vnciarum auri decem; pro secunda vero, alia grauiora & corporali poena arbitrio dicti Sacri Consilii, seu praefati Domini Praesidentis reseruata.

Datum Neapoli, die secundo mensis Octobris, 1578.

Idemque seruetur per Secretarium dicti Sacri Consilii, quod in eius Banca non sinat sedere alios, praeter eius Scribas, & Coadiutores in eius officio.

Datum *vt supra*.

Antonius Orificius Praeses, & Vice-Protonotarius.

Anibal Cesarius Secretarius.

II.

Li Cocchieri non possono entrare colle carrozze nel Cortile del Tribunale; eccetto solamente quelle de' Ministri, ed Uffiziali del Tribunale.

PEr ordine dello Spettabile Regente Ursino Presidente del Sagro Consiglio si comanda a tutti e qualsivogliano Cocchieri che vengono colle carrozze a questi Regi Tribunali, che sotto pena di quattro tratti di corda, per ogni volta, che contraver-

Digitized by Google

troverranno, non ardiſcano entrare nel Cortile di detti Tribunali colle carrozze; eccettuando ſolamente le carrozze delli Signori Uffiziali delli Tribunali predetti. Non ſi faccia il contrario, ſotto la pena predetta.

In Napoli, a' 16. di Gennaro, 1627.

Vrſinus Regens & Praeſes.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

A 16. *di Gennaro*, 1627. *in Napoli*.

Io Giangiacomo Romano Trombetta della Gran Corte della Vicaria dico avere pubblicato il ſopradetto bando, e proprio dentro il Cortile della Vicaria, alta & intelligibili voce, *ed a ſuono di trombetta, nel modo e forma* vt ſupra.

III.

Altr' ordine per lo ſteſſo.

De mandato regio.

PEr parte dello Spettabile Reggente D. Pietro Giordano Urſino Preſidente del Sagro Regio Conſiglio ſi fa di nuovo ordine a tutti e qualſivogliano Cocchieri, eccettuando ſolamente quelli, che vengono colli Regi Miniſtri, che oltre la pena corporale nello altro ordine appoſta, ſotto pena di pagare ogni volta carlini dieci, che per loro e ciaſcuno di eſſi ſi entrerà e ſi fermerà nel cortile ed archi di queſto Tribunale, nel tempo, che quello ſi regge.

Dato nel Sagro Conſiglio, a'30. di Gennaro, 1629.

Vrſinus Praeſes.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

A di 30. *di Gennaro*, 1629.

Antonio Squillace Trombetta di Vicaria riferiſce avere buttato bando dentro la Vicaria al Cortile, e avanti la Vicaria, conforme lo ſcritto di ſopra, modo vt ſupra.

Neſſu-

Digitized by Google

IIII.

Neſſuno puo paſſare o trattenerſi nel Correturo, e ne' camerini, o per la camera del Segretario entrare o paſſare per le Ruote; eccetto li Conſiglieri, e Giudici della Vicaria.

Die tertio Octobris, 1629., Neapoli.

PEr Sacrum Regium Conſilium prouiſum & decretum eſt quod nemo, ſiue nobilis, ſiue ignobilis ſit, audeat pertranſire ſeu morari in loco dicto *lo Correturo*, ſiue in cameris, nec in atriis Aularum dicti Sacri Conſilii, vel per cameram Secretarii introire & accedere ad loca & atria praedicta, exceptis tamen Magnificis Regiis Conſiliariis, & Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, ac Secretario praedicto. Nec etiam introire debeant in Aulas praedictas, niſi fuerint vocati, ſub poena ducatorum duorum qualibet vice a contrauenientibus exigenda, & commodis ipſius Sacri Conſilii adplicanda, ac alia arbitrio Sacri Conſilii, ſeu Spectabilis Praeſidis ipſius, reſeruata. Et Porterii eiuſdem Sacri Conſilii deſeruiant bini per hebdomadam in qualibet Aula, iuxta antiquum conſuetum, & curam habeant circa exſequutiones omnium praedictorum; & ſtent prompti & parati, quando vocabuntur per tintinnabulum, in parendo mandatis & ordinibus Sacri Conſilii, ſub eadem poena. Verum Actorum Magiſtri & Scribae dicti Sacri Conſilii, quando fuerint vocati in Aulas, introire debeant per ianuas dictarum Aularum a parte publica ſalae dicti Sacri Conſilii. Et vt omnibus innoteſcat, affigatur copia praeſentis decreti in valuis dicti Sacri Conſilii. Hoc ſuum.

Vrſinus Praeſes	A. Franciſcus Sauius
Caravita	Ioſeph Brancolinus
D. G. De Angelis	Andreas Provenzalis
D. Diego Varela	Scipio Theodorus
Camillus Pettius	Angelo Mendicto
D. Franciſco Salgadō	Conſtantinus
Diego-Bernardo Zufia	Thomas de Franchis
A. Ianuarius	Ioannes-Baptiſta Apicella

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

V.

Non si può entrare con armi in detto Tribunale.

PEr Sacrum Regium Consilium, etiam pro exsequutione nouissimi ordinis Illustrissimi & Excellentissimi Domini Proregis, prouisum est quod ingredientes tam dictum Sacrum Regium Consilium, quam Aulas eiusdem, cuiusuis gradus, qualitatis, & conditionis existant, non audeant secum deferre arma cuiusuis generis, sub poena relegationis per triennium nobilibus, itidemque triremium ignobilibus, vltra poenas alias adpositas per decreta eiusdem Sacri Consilii, & Spectabilium Praesidentium ipsius.

Neapoli, die quinto Decembris, 1634.

Vrsinus Regens & Praeses Sacri Consilii.

Franciscus-Ianuarius De Mercati Secretarius.

VI.

Si proibisce il buttare immondezze, e tirar pietre alle finestre del detto Tribunale, sotto le comminate pene.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX

Andreas Marchesius, Regius Collateralis Consiliarius, Praesidens Sacri Regii Consilii, & Vice-Protonotarius.

PErche tenemo notizia che nelle mura del Regio Palazzo della Gran Corte della Vicaria, e particularmente dove risedono le Ruote del Sagro Regio Consiglio, si buttano immondizie, e si tirano pietre alle finestre del detto Sagro Consiglio, rompendo le vetriate, che vi sono, con ispesa del Regio Fisco. E convenendo che simili danni si evitino. Abbiamo fatto il presente bando, *omni tempore valituro*, che da oggi

Digitized by Google

oggi avanti nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione sia, ardisca, ne permetta, buttar pietre, terreno, animali morti, ne alcuna sorta d' immondezza nelle mura del Palazzo di detta Gran Corte; ne tirar pietre alle finestre, dove risedono le Ruote del detto Sagro Consiglio, sotto pena di onze diece, da applicarsi a benefizio del Regio Fisco; ed alli figliuoli, sotto pena della frusta per attorno il detto Palazzo. Ordinamo ancora a gli abitatori allo incontro il detto Palazzo che non facciano tirar pietre, altrimenti sieno tenuti al danno, che ne risulta; e che ne dieno subito notizia alle genti di Corte, le quali debbano carcerare quelli, che tirano le dette pietre, e darne notizia al Magnifico Secretario del Sagro Consiglio, acciò si dia esecuzione alla pena. Ed acciò non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che si pubblichi il presente bando per li luoghi debbiti con regie trombette.

Datum Neapoli, die 22. Decembris, 1643.

Andreas Marchesius Sacri Regii Consilii Praeses.

Vincentius Sclauus Actorum Magister.

A 24. di Dicembre, 1643., in Napoli.

Io Francesco di Fusco Regio Trombetta, e miei compagni, ho pubblicato il presente bando in due parti sotto la Vicaria, e proprio allo incontro le Ruote del Sagro Regio Consiglio, modo vt supra.

Io Francesco De Russo affermo vt supra.

VII.

Si proibisce il potere entrare con armi nel detto Tribunale.

Ha visto el Marques mi Señor lo, que le ha representado esse Tribunal del Sacro Consejo, con consulta de 5. de este mes, tocante à que haviendo

HA visto il Marchese mio Signore quel, che gli ha rappresentato esso Tribunale del Sagro Consiglio, con consulta de' 3. di questo mese, per ri-

Digitized by Google

viendo ordenes diverſas vezes renobadas, con las quales ſe prohibe à qualeſquiera perſonas la entrada en el miſmo Tribunal armadas aun de eſpadas en los dias, que nò ſon feriados, y en que ſe adminiſtra juſticia, por repreſentarſe en eſſe lugar de Su Mageſtad (Dios le guarde), y deberſe tener todo reſpecto en el, y evitarſe qualquier gener de inquietudes, e incombenientes, que pueden ſubceder en tiempo de Tribunal, ſiendo en el preſente mas neceſſaria la preciſa execucion de dichas ordenes por la gran moltitud de gente, que concurre los dias, que nò ſon feriados veſtida de campaña con eſpadas. Pues aunque los Porteros del Tribunal ſe esfuerçan à impedir la entrada en el, nò ſe les obedece; ademas que, ocurriendo muchas vezes dar el Tribunal ordenes de carcelaciones por accidentes de poco reſpecto, ò deſobediencia, y otros que ſubceden, nò hay quien pueda executarlas; como tambien quando hay ruidos entre Eſcribanos, y otras perſonas, lo qual les facilita el tener temor de ſer carcelados, por eſtar dichos Porteros ocupados en las Ruedas, y ſin armas. Y en reſpueſta me manda Su Excellencia dezir à V. S., y al Tribunal, que con villete de la data de eſte ha dado al Regente de la Gran

guardo a che, eſſendovi ordini diverſe volte rinovati, colli quali ſi proibiſce a qualſivogliano perſone lo entrare nel medeſimo Tribunale con armi, ſe bene di ſpada, nelli giorni non feriati, e nelli quali ſi amminiſtra la giuſtizia, eſſendo quello luogo di Sua Maeſtà, (che Dio guardi), e doverſi avere ogni riſpetto in quello, ed evitarſi qualunque ſorta d' inquietitudini, e inconvenienti, che poſſono ſuccedere in tempo di Tribunale, eſſendo ora più neceſſaria la preciſa eſecuzione delli detti ordini, per la gran moltitudine di gente, che concorre nelli giorni, che non ſono feriati, veſtita di campagna. E benche li Portieri de' Tribunali ſi sforzino per impedire la entrata in quello, non ſe gli ubbidiſce; oltre che, occorrendo molte volte dare il Tribunale ordini di carcerazioni per accidenti di poco riſpetto, o diſubbidienza, ed altri, che ſuccedono, non vi è chi poſſa eſeguirle; ſiccome ancora quando vi ſono rumori tra Scrivani, ed altre perſone, il che loro facilita lo aver timore di eſſere carcerati, per trattenerſi li detti Portieri occupati nelle Ruote, e ſenz' armi. In riſpoſta mi comanda Sua Eccellenza dire a V. S., ed al Tribunale, che con vigletto

Digitized by Google

Gran Corte de la Vicaria la orden, que han propueſto de que haga que todos los dias de Tribunal aſiſta à las puertas de eſſe un Capitan de Juſticia con Soldados, para hazer obedecer las ordenes, que tiene dadas ſobre lo expueſto, y para que ſirva en las ocaſiones, que en el ſe ofrecieren, à fin de evitar las inquietudes, y ruidos, que inſinua ocurren de ordinario. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 11. de Noviembre, de 1706.

D. Joſeph-Miguel de Macaya.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

glietto della data di queſto ha dato al Reggente della Gran Corte della Vicaria l' ordine, che ſi è propoſto, che faccia che in tutti li giorni di Tribunale aſſiſta alle porte di quello un Capitano di Giuſtizia con ſoldati, per far ubbidire a gli ordini, che ha dati ſullo eſpoſto, ed a fin che ſerva nelle occaſioni, che in quello ſi preſenteranno, per evitare le inquietitudini e rumori, li quali inſinua che ordinariamente occorrono. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 11. di Novembre, 1706.

D. Giuſeppe Michele di Macaya.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Altr

Digitized by Google

VIII.

Altr' ordine che li Cocchieri non possano entrare colle carrozze nel Cortile del Tribunale, eccetto quelle de' Ministri.

CAROLVS

Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & Hispaniarum Rex.

Spectabilis D. Caietanus Argento Regiam Cancellariam Regens, Sacri Regii Consilii Praeses, Viceque Protonotarius.

SI fa ordine e mandato a tutti e singoli Cocchieri di qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione, che da oggi avanti non ardiscano di entrare nel Cortile della Gran Corte della Vicaria colle carrozze, sotto pena di carcere per sei mesi, irremissibilmente da eseguirsi; eccettuatene però le carrozze de' Signori Ministri: ne anche fermarsi con dette carrozze avanti del Palazzo, *seu* portone di detta Gran Corte, sotto la medesima pena. Ed a ciò che a tutti sia noto, ne si possa allegare causa d' ignoranza, il presente si pubblichi dal Regio Trombetta *alta & intelligibili voce*, ed a suono di tromba, e si affigga copia del medesimo avanti la sudetta porta di detta Gran Corte.

Napoli, li 21. Luglio, 1722.

Caietanus Argento Regens & Praeses.

Philippus Figliola Secretarius.

Con

Digitized by Google

VIIII.

Con altr' ordine si dice che nessuno, di qualunque grado sia, possa trattenersi nel luogo chiamato il Correturo, ne nelli camerini attaccati alle Ruote; eccetto i Ministri, ed il Segretario del Sagro Consiglio.

Die 15. mensis Ianuarii, 1723., Neapoli.

PEr Spectabilem Dominum D. Caietanum Argento, Regentem Regiam Cancellariam, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, fuit prouisum & decretum quod, pro exsequutione aliorum ordinum expeditorum per praedecessores Spectabiles Dominos Praesidentes Sacri Regii Consilii, ab hodie in antea nullus cuiusuis sit qualitatis, gradus, & conditionis, audeat morari in loco dicto lo *Correturo*, neque in camerinis contiguis Aulis Sacri Regii Consilii, nec in atriis dictarum Aularum; vel per cameram Magnifici Secretarii introire & accedere ad loca & atria praedicta; exceptis Magnificis Regiis Consiliariis, & Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, Fisci Patrono, & Pauperum Aduocato, & praedicto Secretario, sub poena ducatorum centum qualibet vice a contrauenientibus exigenda, & alia arbitrio praefati Spectabilis Domini Praesidis reseruata. Et sic Actorum Magistri, Scribae dicti Sacri Regii Consilii, & omnes aliae personae, quando fuerint vocati in Aulas, introire debeant per ianuas dictarum Aularum a parte publicae salae dicti Sacri Regii Consilii. Et Porterii tam dictarum Aularum, quam Secretariae, curam habeant circa exsequutionem omnium praedictorum, sub poena carcerationis, & aliis arbitrio dicti Spectabilis Domini Praesidis. Et ad hoc vt omnibus innotescat, & ignorantiae causa minime adduci possit, copia authentica praesentis decreti affigatur in valuis Aularum, & Secretariae, eiusdem Sacri Regii Consilii.

Argento Regens & Praeses.
Philippus Figliola Secretarius.

Si

X.

Si proibisce il giocare a qualunque sorta di gioco nel Cortile o sulle grada, del Tribunale.

INformado el Cardinal mi Señor del escandalo, y graves daños, que resultan del juego de Baseta, y otros, que se hazen en el Palacio, ò Cortil de la Vicaria, siendo causa de tales inconvenientes los Capitanes de Justicia por un corto interes, que les contribuan del juego. Me manda Su Eminencia decir à V.S. prescriva à los Capitanes de Justicia de Su Tribunal que de oy en adelante nò permitan ningun juego en el Cortil, ni en las gradas de la Vicaria, pues en caso de controbenir à la orden, seran castigados. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 23. de Enero, 1728.

El Conde Peyri.

Señor Regente Presidente del Sacro Consejo.

INformato il Cardinale mio Signore dello scandalo, e gravi danni, che risultano dal gioco della Bassetta, ed altri, che si fanno nel Palazzo, o Cortile della Vicaria, essendo causa di tali inconvenienti li Capitani di Giustizia per un vile interesse, che ricavano dal gioco. Mi comanda Sua Eminenza dire a V.S. che prescriva alli Capitani di Giustizia del suo Tribunale che da oggi in avanti non permettano nessun gioco nel Cortile, ne nelli gradi della Vicaria, poiche, in caso di controvenire all' ordine, saranno gastigati. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 23. di Gennaro, 1738.

Il Conte Peyri.

Signor Reggente Presidente del Sagro Consiglio.

Si

Digitized by Google

XI.

Si dichiara che l' ordine ſpedito contro coloro, li quali entrano con armi nel Tribunale del Sagro Conſiglio, s' intenda anche contro coloro, che entraſſero con pugnali.

Die 19. Decembris, 1728., Neapoli.

PEr Spectabilem Regentem Ioannem-Petrum Iordanum Vrſinum Praeſidentem Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarium, prouiſum eſt quod ordo alias expeditus contra ingredientes ſalam & Aulas eiuſdem Sacri Regii Conſilii cum armis intelligatur etiam contra ingredientes cum pugionibus abſolute, cuiuſcumque gradus & conditionis exiſtant, ſub poena in eorum ordine contenta irremiſibiliter exigenda. Et affigatur praeſens ordo in valuis eiuſdem Sacri Conſilii. Datum vt ſupra.

Vrſinus Praeſes.
Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

XII.

Nelli calamari, ſedie, e porte de' Tribunali ſi mettano le Armi Regali.

HAviendo reſuelto el Rey que en los tinteros, ſalvaderas, ſillas, meſas, y puertas de los Tribunales de eſta Corte ſe pongan ſus Reales Armas. Lo prevengo à V.S. de orden de Su Mageſtad, para que diſponga aſsì ſe execute, por lo, que toca à la Camara, y Conſejo de Santa Clara. Dios guarde à V.S.

AVendo riſoluto il Re che nelli calamari, polverini, ſedie, banchi, e porte delli Tribunali di coteſta Corte ſi pongano le ſue Regali Armi. Lo prevengo a V.S. di ordine di Sua Maeſtà, a fin che diſponga che così ſi eſeguta, per quel, che tocca alla Camera e Conſiglio di Santa Chiara. Dio

Digitized by Google

à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 12. de Julio, de 1736.

Joſeph-Joachin de Montealegre
Señor Duque de Lauria.

guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 12. di Luglio, del 1736.

Giuſeppe-Gioachino de Montealegre.
Signor Duca di Lauria.

Die 14. menſis Iulii, 1736.

Exſequatur ordo Suae Maieſtatis iuxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem; pro cuius exſequutione committatur Magnifico Regio Conſiliario D. Carolo Gaeta, cui adſiſtat Magnificus Secretarius Sacri Regii Conſilii pro obſeruantia ipſius.

Vlloa Praeſes.

XIII.

Ed ancora negli apparati della Meſſa, e Cappella del Sagro Conſiglio, e dovunque potranno ſtare con decenza, e venerazione.

HA parecido bien al Rey que ſus Reales Armas ſe pongan en los aparados de la Miſa y Capilla del Conſejo de Santa Clara, y en los tinteros, ſalvaderas, y demas partes, donde puedan eſtar con la decencia y veneracion, que ſe requiere, ſegun V.S. lo repreſenta en papeles de 18., y 21. del corriente. Y aſsì lo prevengo à V.S. de orden de Su Mageſtad, para que diſponga su complimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 24. de Julio, de 1736.

Don Joſeph-Joachin de Montealegre.
Señor Duque de Lauria.

E' Sembrato bene al Re che le ſue Regali Armi ſi pongano ne gli apparati della Meſſa e Cappella del Conſiglio di Santa Chiara, e nelli calamari, polverini, ed altre parti, ove poſſano ſtare colla decenza e venerazione, che ſi richiede, ſecondo V.S. lo rappreſenta nelle relazioni de' 18. e 21. del corrente. E così lo prevengo a V. S. per ordine di Sua Maeſtà, a fin che diſponga il ſuo complimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 24. di Luglio, del 1736.

D. Giuſeppe-Gioachino de Montealegre.
Signor Duca di Lauria.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XVII.

Dello ſtilo del Sagro Regio Conſiglio in generale; e per rapporto al Preſidente e Conſiglieri di quello.

I.

Ne gli eſecutori da ſpedirſi delle ſentenze del Sagro Conſiglio ſi mettano queſte due clauſole : Quid quid exſequetur tam pro debito principali, quam pro expenſis, debeat adnotari in dorſo ipſarum litterarum exſequutorialium. *L' altra* : Dummodo per talem exſequutionem nullo modo inducatur diuiſio feudi.

CAROLVS QVINTVS

Romanorum Imperator ſemper Auguſtus Rex Germaniae, Ioanna mater, & idem Carolus eius filius, Reges Caſtellae Aragonum, utriuſque Siciliae, Ieruſalem, Vngariae, Dalmatiae, Croatiae &c.

Illuſtres & Magnifici Viri Collaterales Conſiliarii Regii, fideles dilectiſſimi.

PEr alcuni riſpetti moventi la mente noſtra, e *maxime* per quello conviene al ſervigio della Maeſtà Ceſarea, volemo, e così per la preſente vi ordinamo, che da quà avanti, pubblicate che ſaranno le ſentenze per queſto Sagro Conſiglio, l' eſecutorie, che ſi averanno da ſpedire, e ſi faranno per

Digitized by Google

la esecuzione di esse sentenze, si ci abbiano da porre queste clausole, videlicet: *Quidquid exsequetur, tam pro debito principali, quam pro expensis, debeat adnotari in dorso ipsarum litterarum exsequutorialium*. Nec non, quando erunt faciendae exsequutiones contra feudatarios, adponatur haec clausula, videlicet: *Dummodo per talem exsequutionem nullo modo inducatur diuisio feudi*. Per questo vi dicemo ed ordinamo debbiate provedere si abbia così ad eseguire, e non altramente; che tal' è nostra volontà, per complire così, come si è detto, al servigio della predetta Maestà Cesarea.

Datum in Castro nouo Neapolis, die 10. Iunii, 1544.

Don Pedro de Toledo.

Vidit De Colle Regens. Vidit Martialis Regens

Vidit Loffredus Regens.

Martiranus Secretarius.

II.

Si ordina che le cause de' Monasteri si ripartiscano tra li Consiglieri, senza che vi sia per tali cause special Commessario.

Eccellente Signor Presidente del Sacro Regio Consiglio.

SUa Eccellenza ordina che tutte le cause de' Monasteri, che si solevano rimetter a uno speciale Commessario, che da quì avanti si debbiano per V. S. ripartire per li Magnifici Consiglieri del detto Sagro Regio Consiglio, siccome si ripartono le altre cause; e questo per molti buoni rispetti, che muovono la mente di Sua Eccellenza, eccettuandosi però li Venerabili Ospedali dell' Annunziata, e de gl' Incurabili di questa Città, le cause delli quali vuole che si debbiano rimettere a speciale Commessario, siccome già sta ordinato. E questo s' intenda fino a tanto che altramente sarà ordinato per Sua Eccellenza. Lo fo intender a V.S., acciò così lo possa mandar effettuare.

Da Casa, a 10. di Maggio, 1549.

Alli servigi di V. S. Eccellente

Coriolano Martirano.

Per

Digitized by Google

III.

Per il disbrigo delle cause di appellazioni dalla Vicaria nel Sagro Consiglio, si ordina che il detto Tribunale si tenga anche nel Giovedì la sera.

PHILIPPVS

Dei gratia Rex Castellae Aragonum, Angliae, Franciae, Vtriusque Siciliae, Ierusalem, Vngariae, & Hiberniae.

Illustres & Magnifici Viri Collaterales Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

PErche semo informati che in questo Sacro Regio Consiglio pendono molte cause di appellazioni delle sentenze, e decreti, che si proferiscono nella Gran Corte della Vicaria, tanto Criminale, come Civile, la spedizione delle quali si viene a ritardare, & va molto a lungo per gli altri negozi, e occupazioni delle altre cause, che si agitano in questo predetto Sacro Consiglio, dal che si viene a ritardare la spedizione di dette cause di appellazioni, ed esecuzione della giustizia. Al che volendo noi debbitamente provedere, come conviene, sì per il servigio di Sua Maestà, come per il benefizio pubblico, ci è parso con matura deliberazione di questo Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente farvi la presente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che da quì avanti ogni settimana il Giovedì, oltre d' intender la matina, com' è solito, gl' incidenti e cause di dette appellazioni, debbiate ancora la sera a venti ore ritornare, e congregarvi in questo predetto Sacro Consiglio, e là assistere per tre ore continue, ed intendere alla spedizione di dette cause di appellazioni tanto civili, come criminali, lasciando ogni altro

Digitized by Google

altro negozio da parte. E così eseguirete, e non altramente; non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia della predetta Maestà.

Datum in Palacio Regio prope Castrum Nouum, Neapoli, die quinto Novembris, 1558.

Bartholomeus de la Cueua Cardinalis

Vidit Albertus Regens Vidit Villanus Regens

Vidit Reuerterius Regens

Ioannes de Soto Secretarius.

IIII.

Essendo il Presidente del Consiglio sospetto nel votare in una causa, può decretare le suppliche così per la commessa, come per li gravami, che accadono proporsi dalle parti; purche non sia sospetto per causa di uemicizia, o perche si trattasse di suo interesse.

Die 11. mensis Iulii, 1581., Neapoli.

Super articulo relato per Magnificum & Circumspectum Regentem Thomam Salernitanum, Regium Collateralem Consiliarium, Suae Excellentiae, in Regio Collaterali Consilio, scilicet.

An Magnificus & Circumspectus Praesidens Sacri Regii Consilii possit decretare supplicationes, quae coram Praesidente legi solent, causasque in eis contentas committere et distribuere inter Magnificos Regios Consiliarios eiusdem Sacri Regii Consilii in causis, in quibus ipse Magnificus et Circumspectus Praesidens est suspectus in votando.

ILlustrissimus et Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis prouidet, mandat, atque decernit quod dictus Magnificus et Circumspectus Praesidens, non obstante quod sit suspectus in decisione causarum, possit & valeat causas ipsas iuxta solitum committere & distribuere inter eiusdem Sacri Regii Consilii Magnificos Regios Consiliarios, supplicationesque porrigendas a grauaminibus praetensis per partes praetendentes esse grauatas a Magnificis Consiliariis eius-

Digitized by Google

eiusdem Sacri Consilii decretare, & super eis prouidere quod causae Commissarius *verbum faciat* in Sacro Consilio; exceptis causis, in quibus contigerit dictum Magnificum & Circumspectum Praesidentem fore suspectum ex capite inimicitiae, vel ex eo quia ageretur de suo interesse. Hoc suum.

Salernitanus Regens. Daroca Regens.
Salazar Regens.

Bastida De Muriatones.

V.

Essendo il Presidente del Consiglio sospetto etiam in delegando, *si ordina da chi e come si debbano provedere le suppliche.*

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

ESsendo li giorni passati succeßa alcuna difficultà circa lo stilo solito osservarsi in questo Sagro Consiglio di Capuana nel provedere le supplicazioni, quando il Magnifico e Circospetto Presidente del detto Sagro Consiglio non vi puo intervenire come sospetto *etiam in delegando*. E volendo noi sopra di ciò provedere accertatamente, ci siamo particularmente informati di quello, ch' è stato solito in questo; e ritroviamo che lo stilo antico solito osservarsi in questo predetto Sagro Consiglio circa il decretare di dette supplicazioni è stato nel modo seguente, ciò è. Che la supplicazione si porta dentro quella Ruota, dove risede il Decano del detto Sagro Consiglio, purche lui si ritrovi nella Ruota, e si propone al detto Magnifico Decano, ed a gli altri Magnifici Consiglieri della sua Ruota, che si ha da leggere quella supplicazione, nella quale non puo intervenire il predetto Magnifico e Circospetto Presidente *etiam in delegando*, sia qualsivoglia sorta di supplicazione, o causa principale, che si ha da commettere, o di appellazione, o vero d' incidente di ogni qualità, *etiam* di aggra-

Digitized by Google

aggravio di alcuno delli detti Magnifici Conſiglieri, tanto ſe la cauſa è di una Ruota, quanto ſe è di due Ruote; e letta che ſi ſia la detta ſupplicazione, il Decano la commette, o decreta, come gli pare più convenire, dandone parte alli compagni: la quale decretazione e proviſta ſi nota eſſer fatta *per Sacrum Regium Conſilium*, ſenza firmarſi altrimenti dal detto Decano. E quando ad alcuni delli Magnifici Conſiglieri della Ruota occorre alcuna coſa circa la detta decretazione, lo ha ſoluto dire, e ſe ne ſuole ragionare fra loro; e ſecondo reſtano di accordio, così ſi ſuole ſcrivere la decretazione. Ed, in aſſenza del Decano predetto, ſi porta la ſupplicazione nella Ruota, dove riſede il Capo di Ruota, che ſegue immediatamente al detto Decano. Ed in aſſenza del detto Capo di Ruota, che *vt ſupra* ſegue immediatamente al Decano, ſi porta nell' altra Ruota, dove riſede l' altro Capo di Ruota; e ſi provede nel medeſimo modo, come ſi è detto, che ſi fa nella Ruota, dove riſede il Decano. Ed abbiamo anche inteſo che, per decretare le dette ſupplicazioni, quando il Commeſſario della cauſa è in altra Ruota, o vero la cauſa è di due Ruote, ſi ſieno alcune volte unite le due Ruote. E perche lo unirſi le dette Ruote, per queſto effetto ſolamente, ſarebbe di molto impedimento; vogliamo che da quì avanti non ſi abbiano da unire per decretare le dette ſupplicazioni. Ma che, quando il Commeſſario della cauſa riſede in alcuna delle altre due Ruote, o la cauſa è di due Ruote, e ſi tratta di qualche punto d'importanza, e per la buona amminiſtrazione della giuſtizia parrà comunicare il Decano predetto per pigliare buona riſoluzione circa la detta riſoluzione, abbia non ſolo da ragionare alli compagni della ſua Ruota, ma anche mandare all'altra Ruota, che interviene nella cauſa, o dove riſede il Commeſſario, ad intendere quel, che gli occorre; e, quello inteſo, ſi abbia da pigliarne riſoluzione, ſenza unirſi altrimenti le Ruote. E convenendo per la buona amminiſtrazione della giuſtizia che ſi guardi ed oſſervi la ſopradetta forma; ci è parſo farvi la preſente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che circa il decretare le dette ſupplicazioni, dove il predetto Magnifico e Circoſpetto Preſidente non puo intervenire per cauſa di eſſere ſoſpetto *etiam in delegando*, debbiate oſſervare e far oſſervare *ad unguem* il predetto antico ſolito di queſto predetto Sagro Conſiglio nel

modo

Digitized by Google

modo ſopradetto, ſenz' alterarlo in coſa neſſuna: che tal è la noſtra volontà. E così ſi eſegua, per quanto ſi ha cara la grazia e ſervigio della predetta Maeſtà.

Datum Neapoli, die 15. Menſis Februarii, 1596.

El Conde De Olivares.

Vidit Ribera Regens Vidit Goroſtiola Regens
Vidit Gallus Regens

Barrion

In Curiae 2. Sacri Conſilii
fol. 223.

Al Sagro Regio Conſiglio di Capuana circa la oſſervanza del ſolito antico nella forma ſopradetta nel provedere le ſupplicazioni, dove il Magnifico e Circoſpetto Preſidente del detto Sagro Conſiglio non puo intervenire *etiam in delegando, vt ſupra*.

Die 16. *menſis Februarii*, 1596., *Neapoli*.

Praeſentes regiae litterae fuerunt praeſentate in Sacro Conſilio.

Anibal Ceſarius Secretarius.

VI.

Delle ſentenze del Sagro Conſiglio non puo dirſi Verbum faciat, *ſe non per via di reſtituzione* in integrum *di perſona privilegiata preſente in giudizio. Così delli decreti interlocutori, purche non partoriſcano pregiudizio irreparabile nella diffinitiva; e nelle cauſe criminali, ſe non quando il decreto è difforme da quello della Vicaria.*

Le cauſe commeſſe non ſi poſſono togliere a' Conſiglieri Commeſſari ſenza legitima cauſe.

Manda el Cardenal mi Señor que V. S. obſerve lo contenido en los infraſcriptos capitulos, por convenir aſſi al ſervicio de Su Mageſtad, à la recta y buena adminiſtracion de la juſticia, y al breve y buen deſpacho de las cauſas, que

Comanda il Cardinale mio Signore che V. S. oſſervi il contenuto ne gl' infraſcritti capitoli, per convenire così al ſervigio di Sua Maeſtà, alla retta e buona amminiſtrazione della giuſtizia, ed alla breve e buona ſpedizione delle

Digitized by Google

que se tratan en esse Sacro Consejo.

I. Que de las sententias del Consejo V.S. nò diga Verbum faciat, *aunque una de las partes no aya sido oyda; si nò por via de restitucion* in integrum *à instancia de personas privilegiadas, que sean en juycio.*

II. Que de los decretos interlocutorios del Consejo nò se diga Verbum faciat, etiam *por via de reclamacion; si nò en caso, que* parit praeiudicium irreparabile in diffinitiva.

III. Que de los decretos interlocutorios del Sacro Consejo en las causas criminales nò se diga Verbum faciat *por via de reclamacion, si nò quando es disforme del decreto de la Vicaria.*

IIII. Que despues que una causa estuviere cometida, nò la quite V. S. à quien se huviere cometida, sin legitima causa.

Todo lo dicho es servido Su Señoria Illustrissima que V.S. observe con puntualidad; y que V. S. haga registrar este villette al Secretario de esse Sacro Consejo, para que en el haya noticia de ello. Dios guarde à V. S. muchos años come desseo.

De Palacio, à 9. de Enero, 1621.

Juan-Beltran de Ocacta.

Señor Presidente del Consejo.

cause; le quali si trattano in cotesto Sagro Consiglio.

I. Che delle sentenze del Consiglio V. S. non dica *Verbum faciat*, se bene una delle parti non sia stata intesa; se non per via di restituzione *in integrum* ad istanza di persone privilegiate, che sieno in giudizio.

II. Che delli decreti interlocutori del Consiglio non si dica *Verbum faciat*, anche per via di riclamazione; se non nel caso, che partorisce pregiudizio irreparabile nella diffinitiva.

III. Che delli decreti interlocutori del Sagro Consiglio nelle cause criminali non si dica *Verbum faciat* per via di riclamazione; se non quando è difforme dal decreto della Vicaria.

IIII. Che dopo che una causa sarà commessa, non la tolga V. S. a colui, che sarà commessa, senza legitima causa.

Tutto ciò, che si è detto, si è servito Sua Signoria Illustrissima che V. S. osservi con puntualità; e che V. S. faccia registrare questo viglietto al Segretario di cotesto Sagro Consiglio, a finche se ne abbia notizia. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero. Palazzo, a' 9. di Gennaro, 1621.

Gian-Beltran De Ocacta.

Signor Presidente del Consiglio.

Le

Digitized by Google

VII.

Le cauſe de' Conſiglieri, o di ſoſpezione data contro di eſſi, non ſi commettono nella Ruota, ove eſſi aſſiſtono; ne in quella puo farſene relazione dalla Vicaria, quando accadeſſe.

EL Cardenal mi Señor dize que las cauſas, aſſi civiles, como criminales, de los Conſejeros, ſean actores ò reos, nò ſe cometan en la Rueda, donde ellos aſiſten; ni ſe refiera en ella por la Vicaria. Y aſſimiſmo las cauſas de ſoſpecha, que ſe dieren contre dichos Conſejeros, ne ſe refieran en dicha Rueda: por que aſſi conviene à la buena y recta adminiſtracion de la juſticia.

Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

De Palacio, à 17. de Enero, 1621.

Juan-Beltran De Ocacta.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

IL Cardinale mio Signore dice che le cauſe, così civili, come criminali, delli Conſiglieri, o che ſieno attori, o rei, non ſi commettano nella Ruota, ove eſſi aſſiſtono; ne ſe ne faccia relazione in quella dalla Vicaria. Ed in oltre le cauſe di ſoſpezione, le quali ſi daranno contro li detti Conſiglieri, non ſi riferiſcano nella detta Ruota: perche così conviene alla buona e retta amminiſtrazione della giuſtizia. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 17. di Gennaro, 1621.

Gian-Beltran De Ocacta.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Praeſens cedula fuit lecta in qualibet Aula Sacri Conſilii. Die 21. Ianuarii 1621.

De Mercati a Secretis.

Digitized by Google

VIII.

Vari regolamenti per li Conſiglieri, Portieri del Sagro Conſiglio, e per li Procuratori.

EL Cardenal mi Señor dize que de parte de ſu Señoria Iluſtriſſima ordene V. S. à todos los Conſejeros lo, que contienen los capitulos ſiguientes.

I. Que cada principio de mes pongan à la puerta de la Rueda la liſta de todas las cauſas, aſsì principales, como de incidentes, que hayan de deſpachar aquel mes, conforme la pragmatica.

II. Que nò deſpachen cauſa principal de ſentencia difinitiva en dia comun, ſi nò ſolo en los ordinarios.

III. Que la dia comun ſea una ſola por cada ſemana, y de ordinario de Sabado. Y, ſi à caſo fuere fieſta, ſea el Miercoles. Y en eſta dia comun ſe hagan los incidentes, y los Verbum faciat.

IIII. Que V.S. ordene à los Procuradores que dentro dos dias à lo mas largo reſtituyan las eſcripturas, que ſe les intiman, ſo pena de ſuſpenderles el oficio por ſeis meſes.

V. Que tambien ordene V.S. à los Porteros que nò tomen mas del ſalario acoſtumbrado por la intimacion de las eſcripturas.

IL Cardinale mio Signore dice che da parte di Sua Signoria Illuſtriſſima ordini a tutti li Conſiglieri quel, che contengono li capitoli ſeguenti.

I. Che nel principio di ciaſcun meſe pongano alla porta della Ruota la liſta di tutte le cauſe così principali, come d' incidenti, le quali abbiano da ſpedirſi in quel meſe, conforme alla prammatica.

II. Che non iſpediſcano veruna cauſa principale di ſentenza diffinitiva in giorno comune, ma ſolamente ne gli ordinari.

III. Che il giorno comune ſia un ſolo per ciaſcuna ſettimana, ed ordinariamente il Sabbato. E ſe mai ſarà feſta, ſia il Mercordì. Ed in queſto giorno comune ſi trattino gl' incidenti, e li *Verbum faciat*.

IIII. Che V.S. ordini alli Procuratori che tra due giorni al più lungo reſtituiſcano le ſcritture, che ſe gl'intimano, ſotto pena di ſoſpenderli dallo uffizio per ſei meſi.

V. Che V.S. ordini ancora alli Portieri, che non eſiggano più del ſolito ſalario per la intimazione delle ſcritture; altri-

Digitized by Google

pturas ; y que ſi nò incurran tambien en la pena de la ſuſpencion de oficio .

Y ordena Su Señoria Iluſtriſſima que todo lo referido ſe obſerve con puntualitad , por convenir aſſi à la buona adminiſtracion de la juſticia . Dios guarde à V. S. muchos años , como deſſeo .

De Palacio , à 19. de Enero , 1621.

Iuan-Beltran De Ocacta.

Señor Marques de Sant Angel.

trimenti incorrano ancora nella ſoſpenſione dallo uffizio.

Ed ordina Sua Signoria Illuſtriſſima che tutto ciò ſi oſſervi con puntualità , per così convenire alla buona amminiſtrazione della giuſtizia . Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero .

Palazzo, 19. Gennaro, 1621.

Gian-Beltran De Ocacta.

Signor Marcheſe di Santo Angiolo .

Praeſens cedula fuit lecta in qualibet Aula Sacri Conſilii. Die 21. Ianuarii , 1621.

VIIII.

Orario ſtabilito per il Tribunale del Sagro Conſiglio.

SU Señoria Illuſtriſſima manda que de aquì adelante eſſe Sacro Conſejo obſerve , acerca las horas , en que ha de entrar en el en todos los meſes del año , la nota , que va aqui incluſa ; las quales horas han ſer tres de ordinario , y quatro en los tiempos eſtablecidos , conforme à la pragmatica ; y todas han de ſer limpias para el ſervicio del dicho Tribunal , excluyda la Miſſa , la qual ha de comenzar media hora primero , y otro tanto antes tocar la cani-

SUa Signoria Illuſtriſſima comanda che da oggi in avanti coteſto Sagro Conſiglio oſſervi , in riguardo alle ore, nelle quali ha da entrare in tutti li meſi di ciaſcun anno, la nota , che va quì incluſa , le quali ore an da eſſere tre ordinariamente , e quattro nelli tempi ſtabiliti , conforme alla prammatica ; e tutte an da eſſere intere per il ſervigio del detto Tribunale , eſcluſa la Meſſa , la quale ha da incominciare mezza ora prima , ed al-

Digitized by Google

campana ; y al tiempo de la Miſſa tocarſe un poco mas rezio, para que de todos ſe ſienta, y ſe hallen los Miniſtros luego en començarſe la primera hora ; y aſſi tambien por fin al ſe haya de tocar la campana al ſalir del dicho Tribunal. Y para execucion de todo eſto en lo venidero, manda Su Señoria Illuſtriſſima que ſe haga notamento de eſta orden en eſſe Sacro Conſejo, y ſe fixe nota in valuis *del dicho Tribunal, para que vaya à noticia de todos. Y aſſi lo aviſo à V. S., para que dè orden ſe execute.*

De Chancillaria, à 14. de Mayo, 1622.

Fernando Rovito.

Señor Preſidente del Conſejo.

altrotanto prima di toccare la campana ; e nel tempo della Meſſa toccarſi un poco più forte, a fin che da tutti ſi ſenta, e ſi ritrovino li Miniſtri ſubito pronti nel cominciarſi la prima ora ; e così ancora fin che ſi abbia da toccare la campana allo uſcire dal detto Tribunale. E, per la eſecuzione di tutto ciò per lo avvenire, comanda Sua Signoria Illuſtriſſima che ſi regiſtri queſt' ordine in coteſto Sagro Conſiglio, e ſe ne affigga copia alle porte del detto Tribunale, a fin che pervenga a notizia di tutti. E parimente lo aviſo a V. S., a ciò dia ordine che ſi eſegua.

Dalla Cancelleria, a' 14. di di Maggio, 1622.

Ferdinando Rovito.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Nota de las horas, en que han de entrar los Tribunales en los meſes del año.

Diziembre	*a*	15.
Noviembre	*a*	14.
Octubre	*a*	13.
Setiembre	*a*	12.
Agoſto	*a*	11.
Julio	*a*	10.
Junio	*a*	10.
Mayo	*a*	11.
Abril	*a*	12.
Marzo	*a*	13.
Febrero	*a*	14.
Enero	*a*	15.

Adver-

Nota delle ore, nelle quali anno da entrare li Tribunali nelli meſi di ciaſcun anno.

Dicembre	a'	15.
Novembre	a'	14.
Ottobre	a'	13.
Settembre	a'	12.
Agoſto	a'	11.
Luglio	a'	10.
Giugno	a'	10.
Maggio	a'	11.
Aprile	a'	12.
Marzo	a'	13.
Febbraro	a'	14.
Gennaro	a'	15.

Avver-

Digitized by Google

Advertiendo que, en variar las horas en qualquier mes, nò se havrà de hazer ſenſiblemente, paſando de un extremo à otro, ſin medio: como ſeria el ultimo dia del mes, y primero del otro, con una hora ſenſible de intervalo. Però eſtò ſe harà inſenſiblemente, augmentando y deminuyendo las partes de la hora entre los dias del mes: lo que ſe dexa à la diſcrecion del Tribunal.

El Conſejo en las jornadas, que buelve deſpues de comer, dura haſta al en las horas, que apunta, y ſonerà la campana al entrar, y ſalir.

Avvertendo che, nel variar le ore in qualunque meſe, non ſi avrà da fare ſenſibilmente, paſſando da un eſtremo all' altro ſenza mezzo: come ſarebbe nello ultimo giorno del meſe, e primo dello altro, con una ora ſenſibile d' intervallo; ma queſto ſi farà inſenſibilmente, accreſcendo e diminuendo le parti della ora tra li giorni del meſe: il che ſi laſcia alla diſcrezione del Tribunale.

Il Conſiglio, nelle giornate, nelle quali ritorna dopo pranſo, dura fino alle ore, che ſtabiliſce, e ſonerà la campana nello entrare, e nello uſcire.

X.

Eſſendo li Conſiglieri entrati nelle Ruote, debbono gli Avocati e Procuratori aſſiſtere nella ſala del Sagro Conſiglio, per eſſere chiamati.

Die 21. menſis Februarii, 1623., Neapoli.

EX prouiſione facta per Spectabilem Ioannem-Baptiſtam Valenzuela Velaſquez, Regium Collateralem Conſiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praeſidentis Sacri Conſilii, ac Vice-Protonotarii.

Quoniam experientia docuit quod, quando Magnifici Regii Conſiliarii ingreſſi ſunt Aulas dicti Sacri Conſilii pro expediendis cauſis, non reperiuntur Magnifici Aduocati, nec Procuratores, ob quod cauſae praedictae dilatantur in eorum expeditione. Ideo, tenore praeſentis edicti affigendi in valuis dicti Conſilii, mandetur dictis Magnificis Aduocatis & Procu-

rato

ratoribus quatenus ex nunc in antea reperiri debeant in dicto Sacro Consilio valde mane, tempore, quo vocabuntur; nec ab eo discedere, nisi discessis omnibus Magnificis Consiliariis, alias procedetur ad expeditionem causarum. Hoc suum.

Valenzuela Regens Regiam Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Consilii, Viceque Protonotarii.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

XI.

Le suppliche da leggersi avanti il Presidente del Sagro Consiglio debbono essere soscritte da gli Avocati, che le formano.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Spectabilem Ioannem-Baptistam Valenzuelam Velasquez, Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarii, mandetur omnibus Actorum Magistris dicti Sacri Consilii, quatenus ex nunc in antea minime recipere debeant, neque legere, coram praefato Spectabili Praeside quasuis supplicationes, neque illas recipere, nisi subscriptas propriis nominibus & cognominibus illorum, qui ipsas concipiunt, & hoc post finitas dictas supplicationes in calce illarum, & non a tergo, sub poena ducatorum duodecim a contraueniente irremisibiliter exigenda, & commodis dicti Sacri Consilii adplicanda. Et, vt omnibus innotescat, intimetur praesens ordo Actorum Magistris & Scribis dicti Sacri Consilii, & copia ipsius affigatur in valuis eiusdem.

Neapoli, die octauo Martii, 1623.

Valenzuela Regens Cancellariam & officium Presidis Sacri Consilii, Viceque Protonotarius.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Le

Digitized by Google

XII.

Le ſuppliche, le quali ſi danno al Preſidente del Sagro Conſiglio, debbano eſſere ſoſcritte da gli Avocati, o dalli Procuratori de' litiganti.

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Illuſtrem Regentem Marcum-Antonium De Ponte Sancti Angeli Marchionem, Regium Collateralem Conſiliarium, Praeſidem, & Vice-Protonotarium &c. Quum ſaepe ſaepius contingat negotia & cauſas dilatari ob nonnulla mendacia, quae in ſupplicationibus, quae coram praedicto Illuſtre Marchione & Praeſide Sacri Conſilii leguntur, & propter ſubreptiones & obreptiones, quae in eiſdem ſupplicationibus continentur; & ne in futurum id fieri contingat, & negotia & lites poſſint, iuſtitia mediante, debito fine terminari abſque calumniis. Ea propter Regiis Porteriis eiuſdem Sacri Conſilii in ſolidum committitur & mandatur quatenus, receptis praeſentibus, vnus ipſorum requiſitus mandet Actorum Magiſtris praedicti Sacri Conſilii, ſub poena ducatorum ſex per quemlibet Fiſco Regio qualibet vice per ipſos incurrenda & ſoluenda, quatenus ex nunc in antea & in futurum ſupplicationes offerendas coram praedicto Illuſtre Praeſide, & per eoſdem Actorum Magiſtros coram eodem legendas, minime recipere debeant, niſi ſubſcriptas ab Aduocatis, ſeu Procuratoribus, partium litigantium, vt ſi in eis mendacia, ſubreptiones, ſeu obreptiones, adeſſe compertum fuerit, poſſit a praedictis Aduocatis, ſeu Procuratoribus ipſas ſupplicationes ſubſcribentibus exigi poena vnciarum duarum irremiſibiliter. Et vt eiſdem Aduocatis, & Procuratoribus, etiam praeſens ordo innoteſcat, & ignorantiae cauſam allegare non valeant, ſi poenas praedictas exigi contigerit, praeſens mandatum affigatur in valuis eiuſdem Sacri Conſilii.

Datum Neapoli, die 8. Aprilis, 1615.

De Ponte Praeſes, & Vice-Protonotarius.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

XIII.

Non si possono eseguire dal Sagro Consiglio lettere ortatoriali spedite fuori Regno, e quì venute per la implorazione del braccio, senza cognizione di causa.

Suborta difficultate in Sacro Regio Consilio: An sint exsequendae litterae hortatoriales Tribunalium exsistentium extra praesens Regnum in mandatis exsequutiuis, absque causae cognitione, per Sacrum Consilium, occasione implorationis brachii. Et an procedi possit in causa reconuentionis.

Die 23. mensis Martii, 1623., Neapoli.

COngregato dicto Sacro Regio Consilio, ordine Spectabilis Ioannis-Baptistae Valenzuelae Velasquez, Regii Collateralis Consiliarii, Regentis Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Consilii, Viceque Protonotarii, pro decidenda praedicta difficultate, interuenientibus praefato Spectabile Praeside, una cum infrascriptis Magnificis Regiis Consiliariis, prouisum & declaratum est. Non esse concedendum brachium praedictum imploratum absque causae cognitione, in qua habeatur ratio, quae de iure habenda erit de reconuentione forsan facienda. Hoc suum.

Valenzuela Regens Cancellariam & officium Praesidis Sacri Consilii.

Paganus
Villalobos
Patiño
Scipio Rouitus
Ioannes-Franciscus Sanfelicius
Camillus Petius
Pomponius Saluus
Didacus De Salines
Iaonnes-Baptista Melio
Ferdinandus Brancia.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

In

Digitized by Google

XIIII.

In assenza del Presidente, li quattro Capi di Ruota dispacciano le suppliche.

HAviendo resuelto el Duque mi Señor que V. S. vaya hazer el aprecio del Estado del Principe de Sansibier, y ordenadole parta luego; por que nò aya falta à los negocios, que se ofrecen en el Sacro Consejo, que despache V. S. como Presidente. Es servido Su Excellencia mandar que las suplicas se despachen por los quatro Cabos de Ruedas, durante la ausencia de V. S.; y que el oficio de Prothonotario le exerca el Consejer Hector Capecelatro. Y assi lo aviso à V.S., para que antes de su partada quede dispuesto esto de manera, que nò se falte al despacho de los negocios publicos, y dè para su execucion la orden, que convenga.

Palacio, à 12. de Marzo, 1638.

Sancho de Cespedes.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

AVendo risoluto il Duca mio Signore che V. S. vada a fare lo apprezzo dello Stato del Principe di San Severo, ed ordinatole che parta subito; a fin che non si manchi alli negozi, che occorrono nel Sagro Consiglio, li quali spedisce V. S. come Presidente. Si è servito Sua Eccellenza ordinare che le suppliche si spediscano dalli quattro Capi di Ruota, durante l'assenza di V. S.; e che lo uffizio di Protonotario si eserciti dal Consigliere D. Ettore Capece-Latro. Ed in questo modo lo aviso a V. S., a fin che prima della sua partenza resti ciò disposto in maniera che non si manchi al disbrigo de' negozi pubblici, e dia per la sua esecuzione l' ordine, che convenga.

Palazzo, a' 12. di Marzo, 1638.

Sangio de Cespedes.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Digitized by Google

XV.

In tempo, che si celebra la Messa nella Cappella del Sagro Regio Consiglio, non si può negoziare.

Die 27. Mai, 1649.

PEr Illustrem Regentem D. Franciscum Merlinum Regium Collateralis Consiliarium, Marchionem Ramontis, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium ipsius &c. prouisum est quod tempore, quo celebratur Sacrificium Missae in Capella Sacri Regii Consilii, nullus audeat negotiari in sala ipsius, siue sit Actorum Magister, vel Scriba in eorum Bancis, sed morari debeant cum silentio, vt dictum Sacrificium audiri possit ea, qua decet reuerentia, & deuotione. Et Porterii eiusdem Sacri Consilii de eo curam habeant vt sic obseruetur sub poena ducatorum duodecim a contrauentoribus irremissibiliter exigenda, quorum medietas adplicetur denuncianti, & alia medietas commodis dicti Sacri Consilii. Hoc suum. Et vt omnibus innotescat, affigatur copia praesentis decreti in valuis dicti Sacri Consilii.

Franciscus Merlinus Praeses Sacri Consilii.
Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

XVI.

Finita la Messa nella Cappella del Sagro Regio Consiglio, gli Avocati debbonsi ritrovare pronti per la spedizione delle cause.

De mandato regio.

PEr Spectabilem Didacum-Bernardum De Zusia, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium. Ex quo Magnifici Aduocati

Digitized by Google

cati non adsunt pro expeditione causae, mandatur omnes Magnificos Aduocatos adesse, completo Diuino Sacrificio, ad hoc vt causae expediri possint; alias expedientur causae absque ipsis, ac alia poena arbitrio dicti Spectabilis Praesidentis. Et vt omnibus innotescat, affigatur copia in valuis dicti Sacri Regii Consilii.

Neapoli, die 3. mensis Nouembris, 1651.

Zusia Regens Regiam Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Consilii.

Didacus De Mercati Secretarius.

XVII.

Ordini circa li processi del Sagro Consiglio.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

D. Felix de Lanzina y Vlloa, Regens Regiam Cancellariam, Regius Collateralis Consiliarius, Praesidens Sacri Regii Consilii, Viceque huius Regni Protonotarius.

L'Obligo, che la nostra carica c' impone d' invigilare incessantemente ne gli affari e buon reggimento del Sagro Regio Consiglio, ci fa avvertire ne gli anni trascorsi di molti abusi nel medesimo introdotti di non poco pregiudizio del Pubblico, e particolarmente per li molti processi, che si perdono, e alle volte si occupano, per il che con nostro ordine e decreto, sotto la data de' 19. di Novembre 1681., procurammo, per quanto era possibile, porsi freno, con darvi opportuno rimedio. E come che al presente la esperienza ci fa accorti che il sudetto ordine, col decorso del tempo, pian piano abbia perso il suo vigore, e siesi affatto trascurata la di lui osservanza, con dispreggio non solo de' nostri decreti, e de' nostri Antecessori, ma ancora delle regie prammatiche. Perciò, volendo in ogni conto porre argine al torrente de' sudetti pregiudiziali abusi, ci è parso di nuovo ordinare, conforme col presente con somma premura imponemo ed ordiniamo, la inviolabile osservanza ed esecuzione del menzionato nostro ordine nella seguente forma; cioè. I. Pri-

Digitized by Google

I. Primieramente, che tutti li detentori de' proceſſi, o atti originali di eſſo Sagro Conſiglio, in qualſivoglia modo pervenuti in loro potere, debbano fra il termine di giorni 15., decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente, reſtituirli in potere de' Magnifici Maſtridatti delle cauſe, o de' loro Archivari, ſotto pena di ducati 15. per ciaſchedauo proceſſo, *Fiſco Regio &c.*: qual pena irremiſſibilmente debbia eſeguirſi contro qualſivoglia perſona. E, a fin che ciò fortiſca il ſuo debbito effetto, ordiniamo a tutti gli Scrivani ed Archivari di detto Sagro Conſiglio che debbano dar nota al Magnifico Segretario del medeſimo Sagro Conſiglio di tutti quelli, che per avere controvenuto al preſente ordine, ſaranno incorſi nella ſudetta pena; altrimenti debbiano eſſi pagarla *de proprio*.

II. *Item*, per quelli proceſſi, o atti originali, de' quali non appariſce ricevuta, e foſſero ſtati occupati, o in qualſivoglia modo ſi ritrovaſſero in potere di qualunque perſona, come de' Magnifici Avocati, Procuratori, Notari, ed altri eſibitigli da clienti, contraenti, o altre perſone, per qualſiſia cauſa, o pure rimaſti a' loro eredi, come anche rimaſti in potere di eredi de' Miniſtri. Ordiniamo che, paſſato il detto termine di giorni 15., comparendo perſona, che rivelaſſe e poneſſe in chiaro il detentore di ciaſcheduno proceſſo, acquiſti la metà della pena, la quale dal detto detentore o occupatore ſi debbia eſiggere per il ſudetto Magnifico Segretario per la ſumma de' ducati 50. per ciaſcheduno proceſſo, quale metà incontinente debbiaſi pagare al detto rivelante.

III. *Item*, ordiniamo che neſſuno Procuratore poſſa ritenere in ſuo potere proceſſi, che da oggi avanti ſe gli preſteranno da Scrivani ed Archivari, più de' giorni 15., fra il quale termine debbano reſtituirli alla Banca, anche ſenza richieſta delle parti, o de' medeſimi Scrivani ed Archivari, ſotto pena de' ducati 12. per ciaſcuno proceſſo; purche non ſia altrimenti ordinato da noi, o da' Signori Commeſſari delle cauſe. Che però ordiniamo a gli Scrivani, ed Archivari, che ſotto obbligo di pagar eſſi *de proprio* detta pena, debbiano dar la notizia della controvenzione al detto Magnifico Segretario, a ciò poſſa ſubito quella eſiggere.

IIII. *Item*, ordiniamo che neſſuno Scrivano debba tenere proceſſi in ſuo potere, ſotto pena de' duc. 15., ma quelli debbano conſervarſi da gli Archivari, da' quali, occorrendo averne di biſogno, ſe li faranno improntare, e poi ſubito reſtituirceli: eccetto però quelli proceſſi, li quali per attitarſi giornalmente ne tengono continuo biſogno.

V. *Item*,

Digitized by Google

V. *Item*, che li medesimi Archivari, o Scrivani, sotto pena de' duc. 12., non debbano prestare processi, esame, o altre scritture, se non a' Procuratori matricolati, con farsene fare ricevuta.

VI. *Item*, che tutti li depositi debbano conservarsi da' Magnifici Mastridatti delle cause, ed in verun conto da' Scrivani, sotto le pene contenute ne gli ordini de' nostri Antecessori; de' quali depositi se ne consegnerà copia, per porsi ne' processi delle loro cause.

VII. *Item*, che nessuno Scrivano debba ricevere, ne cosire nelli processi, qualsisia scrittura, senza la presentata o firma del suo Magnifico Mastrodatti, sotto pena di ducati 10. la volta, e di più di pagare *de proprio* il deritto, che spetta al detto Magnifico Mastridatti, senz' ammettersi scusa alcuna.

VIII. *Item*, acciò li negozianti non vengano trapazzati, ordiniamo che gli Scrivani debbano accodire nelli loro studi ne' giorni di feste di Corte, e ferie, sotto le pene contenute in detti ordini; ed in caso di legitimo impedimento debbano farlo noto a' loro Magnifici Mastridatti.

VIIII. *Item*, ordiniamo alli medesimi Scrivani che, subito spedita la controsupplicata, e quella intimata, debbano notar la causa nel registro, che si conserva nello studio di ciascuno Magnifico Mastridatti, sotto pena di ducati 12., a ciò li negozianti possano averne notizia. E finalmente ordiniamo a' medesimi Scrivani che, prima di portare li processi in ispedizione, debbano notarli in un libro, che per tal' effetto si conserverà ne' loro studi, sotto pena di duc. 10. la volta; ed anche sotto la medesima pena sieno tenuti notare sopra li processi gli attuali Signori Consiglieri delle cause.

X. *Item*, che per le cause vertenti in esso Sagro Consiglio, ed in quello introdotte, le quali poi si compromettono, non possano eleggersi Attuari assunti, dovendosi esercitare tale uffizio dal medesimo Magnifico Mastrodatti del Sagro Consiglio, e delle cause; ed in caso di controvenzione lo Attuario, che sarà eletto, ed attitasse la causa, incorra nella pena di ducati 15. per ogni volta, da esiggersi a benefizio del Regio Fisco, come di sopra.

Ed a ciò non si alleghi causa d' ignoranza, ordiniamo che il presente si affigga nelle porte di esso Sagro Consiglio, e nelle Banche de' Magnifici Mastridatti.

Datum Neapoli, die 23. mensis Martii, 1702.

Ulloa Regens & Praeses.

Marcellus Figliola Secretarius.

Digitized by Google

XVIII.

Si ordina la ſpedizione delle cauſe, e che ſe ne conſultino al Re i mezzi, e gli eſpedienti.

Conſiderando el Marques mi Señor la ſingular piedad, chriſtiano zelo, y recta intencion, que el Rey nueſtro Señor (Dios le guarde) manifieſta en el real decreto, con que ha mandado en todos ſus Reynos que en ſus Tribunales ſe adminiſtre juſticia con la rectitud, vigilancia, y brevedad, que tanto conviene para aplacar la ira de Dios nueſtro Señor, que experimenta la Monarquia en las guerras, trabajos, y turbolencias, que la afligen y contraſtan, atribuyendolas Su Mageſtad juſta, y piedoſamente, à la falta en la adminiſtracion de juſticia, unico indubitado motivo de la perdicion y ruhina de todos los Imperios. Y reconociendo Su Excellencia quan generales ſon las quexas y recurſos en eſte Reyno; por la dilacion, que experimentan las partes en el deſpacho de las cauſas civiles, y criminales, con diſpendio y perjuycio de los intereſados, y de la vindicta publica. Y deſſeando cumplir exactamente con la obligacion de ſu miniſterio, y obſervar en eſta ſolicitud la principal

Conſiderando il Marcheſe mio Signore la ſingulare pietà, criſtiano zelo, e retta intenzione, che il Re noſtro Signore (che che Dio guardi) manifeſta nel regal decreto, col quale ha comandato in tutti li ſuoi Regni che nelli ſuoi Tribunali ſi amminiſtri la giuſtizia colla rettitudine, vigilanza, e brevità, che tanto conviene per placare la ira di Dio noſtro Signore, la quale ſperimenta la Monarchia nelle guerre, travagli, e turbolenze, che l'affliggono e contraſtano, attribuendolo Sua Maeſtà giuſtamente e piamente alla mancanza nell' amminiſtrazione della giuſtizia, unico indubitato motivo della perdita e ruina di tutti gl' Imperi. E riconoſcendo Sua Eccellenza quanto generali ſono le lagnanze e ricorſi in queſto Regno, per la dilazione, che ſperimentano le parti nel disbrigo delle cauſe civili e criminali, con diſpendio e pregiudizio de gl' intereſſati, e della vendetta pubblica. E deſiderando adempire eſattamente colla obbligazione del ſuo miniſte-

Digitized by Google

cipal inſtruccion, que Su Mageſtad le dio para el govierno de eſte Reyno. Ha reſuelto Su Excellencia encargar à eſſe Tribunal del Sacro Conſejo (como lo haze con la mayor preciſion) que en la expedicion de las cauſas pratique todas las providencias dadas por las leyes, para ſu abreviacion, obſervandolas inalterablemente, a fin de evitar las dilaciones, que introducen las partes fomentadas de los Abogados, y Miniſtros inferiores; y que los Superiores den puntualmente audiencia à las partes con el agrado y atencion, que ſe requieren, y ſegun lo preſcriben las reales pragmaticas: pues dependen la ſatisfaccion de los intereſados, y el acierto de las determinaciones, que ſolo pueden facilitar el cuydadoſo examen de los negocios, y la mayor aplicacion à ſu eſtudio, ſin aſiſtir à otras converſaciones, y entretenimientos, que puedan diſtraherlos de tan precija obligacion. Previniendo à V.S. que, para el logro de tan importante fin, diſcurra eſſe Tribunal, y conſulte à Su Excellencia, que medios y expedientes podran aplicarſe; que le faciliten y aſeguran; para que, deſempeñando todos la propria obligacion, ſe conſigua el ſervicio y agrado de Dios nueſtro Señor, la devida obediencia à las reales ordenes de Su Mageſtad, y el alivio

niſtero, ed oſſervare in queſti travagli la principale iſtruzione, che Sua Maeſtà gli diede per il governo di queſto Regno. Ha riſoluto Sua Eccellenza incaricare a coteſto Tribunale del Sagro Conſiglio (ſiccome lo fa colla maggior preciſione) che nella ſpedizione delle cauſe pratichi tutte le providenze date dalle leggi, per la loro abbreviazione, oſſervandole inalterabilmente, a fine di evitare le dilazioni, che introducono le parti fomentate da gli Avocati, e Miniſtri inferiori; e che li Superiori dieno puntualmente udienza alle parti con piacere ed attenzione, che ſi richiedono, e ſecondo lo preſcrivono le regie prammatiche: dal che dipende la ſodisfazione de gl'intereſſati, e lo accerto delle determinazioni, che ſolamente poſſono facilitare il diligente eſame delli negozi, e la maggior applicazione allo ſtudio di quelli, ſenz'aſſiſtere ad altre converſazioni, e divertimenti, che poſſono diſtrarli da sì preciſa obbligazione. Prevenendo a V.S. che, per conſeguire un sì importante fine, diſcorra eſſo Tribunale, e conſulti a Sua Eccellenza, quali mezzi ed eſpedienti potranno applicarſi, che lo facilitano ed aſſicurano; a fin che, diſimpegnando tutti la propria obbligazione, ſi conſeguiſca il ſervigio, e piacere di Dio noſ-

Digitized by Google

vio y consuelo de tan fieles vassallos. De que aviso à V. S., de orden de Su Excellencia, para su puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 1. de Marzo, de 1706.

Don Juan de Forny, y Mechana.

Señor Regente Presidente del Consejo.

tro Signore, la dovuta ubbidienza alli regali ordini di Sua Maestà, ed il sollievo e consuolo di tanti fedeli vassalli. Del che aviso a V. S. di ordine di Sua Eccellenza, per il suo puntuale compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a 1. di Marzo, 1706.

D. Giovanni de Forny, y Mechana.

Signor Reggente Presidente del Consiglio.

XVIIII.

Si propongono al Re gli espedienti per la spedizione delle cause.

PRimieramente si è stimato insinuarsi a Sua Eccellenza che sarebbe bene stabilirsi che dalla decretazione dello Spettabile Presidente sopra le quistioni de' Commessari con effetto si dovesse osservare la regia prammatica 99. §. 3. *De officio Sacri Regii Consilii*, ciò è, che dalle parti appellanti si dovesse inalterabilmente procurare fra quindeci giorni la relazione dello Spettabile Presidente, e questa fra altri giorni quindeci decidersi in esso Collateral Consiglio; altrimenti, elasso detto tempo, il decreto del detto Spettabile Presidente debbia tenere la sua esecuzione, come se la detta appellazione non fosse proposta: e questo, non ostante qualsivoglia ordine in contrario del Regio Collateral Consiglio, sotto qualunque pretesto d' impedimento.

II. Che le quistioni di Giudice dovessero decidersi nel Regio Collaterale non a semplice lettura de' memoriali, per evitarsi la contrarietà delle decretazioni, che si sperimentano di esso Regio Collateral Consiglio, toccanti la distinzione de' Tribunali, ed il pregiudizio, che per tal causa si reca alle parti litiganti; ma le dette quistioni di Commessari si dovessero decidere a relazione di uno Spettabile Reggente Commessario, citate

Digitized by Google

le parti; e che dal decreto del Regio Collateral Consiglio emanato in detta maniera non si dia rimedio veruno, anche di nullità, o restituzione *in integrum*: come si pratica nelli decreti di sospezioni.

III. Che le cause così esecutive, come ordinarie, non si dovessero trattare per qualunque pretesto in Tribunali alieni, ma rimettersi tutti alli loro propri; essendosi conosciuto colla sperienza che la principale dilazione nasce, mentre, rimettendosi dopo le cause a' propri Tribunali, com' è di ragione, bisogna cominciare da capo, ancorche il giudizio si trovi compilato.

IIII. Che la quistione del Commessario non potesse proporsi elasso un mese dal giorno, che legitimamente si è venuto in cognizione della commessa *infra Regnum*, e fra due mesi nella Italia, e fra tre mesi fuori d'Italia; restringendo in ciò la prammatica 7. *De Dilationibus*.

V. Che la parte, che ha ottenuta la decretazione di una supplica, non potesse pretendere il *recipiatur*, passato il *biduo* dopo notificato il decreto per qualsivoglia causa: perche il tempo è bastante per presentarsi al Mastrodatti della causa; ed in altra maniera la parte opposta si trova defraudata, presentandosi la supplica con il *recipiatur*, quando le viene comodo, osservandosi in questo la prammatica 86., §. 3., e la prammatica 42., e 43. *De officio Sacri Regii Consilii*.

VI. Che le suppliche non si potessero soscrivere, se non dal Procuratore della causa, che sia Dottore, o dallo Avocato, sotto pena di docati dodeci a chi la presenta, in osservanza della prammatica 67. *De officio Sacri Regii Consilii*.

VII. Che si dovesse eseguire la pena di docati ventiquattro contro chi presentasse supplica, nella quale vi fosse sorrezione, o orrezione, aumentando in questo la pena stabilita dalla regia prammatica.

VIII. Che li decreti della Gran Corte di docati cinquecento *infra*, essendo diffinitivi *dato termino*, portandosene l'appellazione, si debbia commettere nel Sagro Consiglio, *exsequuto tamen decreto cum cautione*, anche in osservanza della regia prammatica 74., §. 3., *De officio Sacri Regii Consilii*.

VIIII. Che, per quel, che tocca alle cause del Sagro Consiglio, o si tratterà di atti ordinatori, ed opponendosi nullità di essi, così nella compilazione del termine, come quello compilato, un solo decreto del Sagro Consiglio emanato *monitis partibus*, ributtante le opposte nullità, fosse sufficiente, ne si do-

Digitized by Google

veſſe ammettere qualunque altro rimedio. Ma ammettendoſi la nullità de gli atti, e chi ſuccumbe volendo gravarſene, un altro decreto del Sacro Conſiglio confirmante il primo doveſſe baſtare, o ſia in grado di riclamazione, o di nullità, o di reſtituzione *in integrum*, ſe ſarà privilegiata; dovendovi eſſere differenza tra quello, che propone la nullità de gli atti, che ſi preſume portarla *ad dilatandum*, e quello, che ſuccumbe in dette nullità, ceſſando in queſto la preſunzione della calunnia. E così li decreti, che ammettono la detta nullità di atti, dovrebbero eſſere almeno due.

X. Per gli altri decreti poi del Sacro Conſiglio, che non ſono *circa acta*, come interlocutori, o che anno forza di diffinitivi, ciò è decreti di *ſoluat*, reintegrazione, manutenzione, e ſimili, interpoſti ſenza termine; due di queſti decreti uniformi doveſſero partorire coſa giudicata, ſenz' ammetterſi altro rimedio, che di nullità *ex ſolo defectu iuriſdictionis*, o di reſtituzione *in integrum*, così interpetrando la prammatica 4., 5., e 19., *De Dilationibus*.

XI. Che nelli rimedi, che ſi portano da' decreti interlocutori così del Sacro Conſiglio, come della Gran Corte della Vicaria, doveſſero ſpiegarſi le cauſe del gravame; ed in altro caſo non riceverſi.

XII. Che quelli, che portano rimedio dalli decreti de' Commeſſari, ſe ſi rigettano nel Sacro Conſiglio come calunniosi, doveſſero ſoggiacere alle multe arbitrande da eſſo Sagro Conglio.

XIII. Che da' decreti del Sacro Conſiglio ordinanti che *non recipiantur nullitates abſque depoſito* non ſi poteſſe concedere riclamazione, ne altro rimedio di nullità, o di reſtituzione *in integrum*.

XIIII. Che così nelle ſentenze del Sacro Conſiglio, come nelli decreti eſecutivi, ed interlocutori dello ſteſſo, ſi doveſſe aſſolvere o condannare il ſuccumbente alle ſpeſe anche del *ius ſententiae*, e dello Avocato e Procuratore del vincitore, ſecondo la taſſa facienda dal Sagro Conſiglio, o Commeſſario della cauſa, la quale doveſſe irremiſſoilmente eſeguirſi, anche in oſſervanza della regia prammatica 1. *De Expenſis*.

XV. Che i Procuratori, che in tre cauſe diverſe anno propoſto eccezioni, che ſi ſono ributtate come calunnioſe, doveſſero ſoggiacere alla pena della privazione e ſoſpenſione, ad arbitrio del Sacro Conſiglio, aumentando a queſto effetto

lo

lo ſtabilito nella prammatica 1. *De Procuratoribus*.

XVI. Che trovandoſi ne gli ſcritti, o notamenti, aſſeriti fatti contrari, o diverſi da quelli, che appariſcono in proceſſo; chi li firma doveſſe incorrere nella pena arbitranda dal Sagro Conſiglio. E che li detti ſcritti, e notamenti, ſi aveſſero preciſamente da ſoſcrivere dallo Avocato, o Procuratore.

XVII. Che, in oſſervanza della prammatica 72., §. 3., *De Officio Sacri Conſilii*, nella fine di ciaſcun meſe ſi doveſſe porre in fronte di ogni Ruota la nota delle cauſe, che ſi dovranno sbrigare nel meſe *immediate* ſeguente. Intendendoſi però delle cauſe, che ſono in iſtato di decretarſi con ſentenze, o decreti diffinitivi; e le prime di eſſe doveſſero eſſere quelle delle ſoſpezioni, e cacciate le dette liſte, ſe gli Avocati non interverranno, le cauſe ſi decideranno ſenza il loro intervento.

XVIII. Che le cauſe di nullità, o ſoſpezioni, doveſſero sbrigarſi prima di tutte le altre. E per quello tocca alle cauſe di ſoſpezioni, rinovarſi le prammatiche ordinanti che due volte il meſe, nelle prime e terze ſettimane di eſſo, ſi vada in eſſo Tribunale dopo pranſo, per trattarle, quando foſſe mancato il tempo nelle giornate ſolite del Tribunale.

XVIIII. Che ſi oſſervino puntualmente le noſtre prammatiche, che anno riſtretto il termine da deciderſi le cauſe di ſoſpezioni, e particularnente la 18. *De Suſpicione Officialium*; qual termine elaſſo, abbia da averſi per deciſa a favore del Miniſtro ricuſato.

XX. Che le cauſe introdotte doveſſero ſeguitarſi a trattare irremiſibilmente, ancorche non foſſe la ſeguente giornata del Commeſſario; rinovandoſi a queſto effetto l' ordinato nella prammatica 70. *De Officio Sacri Conſilii*, la prammatica 4. §. 2., *De Dilationibus*; ed altre.

XXI. Che, fatta la concluſione nelle cauſe, doveſſero dalle parti appurarſi i fatti in caſa del Commeſſario, ed a tal' effetto deſtinarſi la giornata ed ora; ed appurati li detti fatti, ſoſcriverſi da gli Avocati, a fin che poi in Ruota non poteſſe naſcere controverſia contro di eſſi.

XXII. Che dopo lo ſpazio di ſeſſanta anni neſſuno poſſeſſore poteſſe eſſere inquietato per qualſivoglia azione così dominicale, come ipotecaria, ſotto qualunque preteſto, ma ſi doveſſe irremiſibilmente denegare la udienza, con aver luogo la preſcrizione; eccetto ſe ſi allegaſſe cauſa di meto cadente

Digitized by Google

dente *in virum constantem*, per il quale non avesse potuto intentare la detta azione, a fin che alla fine potesse dopo il lungo corso di sessanta anni qualunque possessore esimersi dalle vessazioni, che svegliano regolarmente le malizie de' litiganti.

XXIII. Che nel giudizio di assistenza intentato per le sole terze dovesse anche sentirsi il principale debbitore, accadendo molte volte che il debbito è sodisfatto, e, con sentirsi il principale debbitore, si puo venire in chiaro di detta verità, e toglersi la ingiusta vessazione al possessore.

XX.

S' incarica al Sagro Consiglio la spedizione delle cause.

EL Cardenal mi Señor me manda dezir à V. S. que Su Magestad (Dios le guarde) se ha servido con su real despacho de 21. de Julio proximo passado bolver à encargar à Su Eminencia aya memoria al celo de todos los Ministros, que componen el Sacro Consejo, el cuydado, que deven poner en la recta administracion de la justicia, y estudioso desuelo en el despacho y conclusion de las causas y pleytos, sin que las eternizen las dilaciones legales, ni padezcan vexacion las partes con estos estornos, dando à cada una la raçon, que la compitiere: como mas ampliamente se admira y reconoce de la christiana y piadosa intencion del Rey, y del amor, que conserva à sus vasallos, y que descarga su conciencia en la de sus Ministros, con la autoridad, que

IL Cardinale mio Signore mi comanda dire a V. S. che Sua Maestà (Dio lo guardi) si è servito con suo regal dispaccio de' 21. di Luglio prossimo passato nuovamente incaricare a Sua Eminenza che ricordi al zelo di tutti li Ministri, li quali compongono il Sagro Consiglio, l' attenzione, che debbono avere nella retta amministrazione della giustizia, e la volontaria negligenza nel disbrigo e conchiusione delle cause e liti, senza che queste sieno eternate dalle dilazioni legali, ne patiscano vessazione le parti con tali calunnie, dando a ciascuno la ragione, che gli competerà: siccome più ampiamente si ammira e riconosce dalla cristiana e pia intenzione del Re, e dallo amore, che conserva alli suoi vassalli, ed il quale discarica la sua

Digitized by Google

que para juzgar y decidir le ha depositado. En cuyo cumplimiento y obediencia de lo, que advierte Su Magestad, buelve à acordar Su Eminencia las mismas expresiones del Rey, como repeticion del paternal amor, que comparte a todos, afin que V. S. las comunique al Sacro Consejo, y se dè execucion por el à las expresadas ordenes reales; pues de la execucion de ellas ha dado cuenta Su Eminencia à Su Magestad. Dios guarde à V. S. muchos años, como deseo.

Palacio, 8. de Octubre, de 1708.

Domingo Fiorito.

Señor Regente y Presidente del Sacro Consejo.

sua coscienza in quella de' suoi Ministri, coll' autorità, che per giudicare e decidere gli ha depositato. In compimento di che, e nella ubbidienza di quel, che avverte Sua Maestà, ritorna a ricordare Sua Eminenza le medesime espressioni del Re, come una ripetizione del paterno amore, che compartisce a tutti, a fin che V. S. le comunichi al Sagro Consiglio, e si dia esecuzione per ciò alli sopra detti regali ordini; poiche della esecuzione di quelli Sua Eminenza ha dato conto a Sua Maestà. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 8. di Ottobre, del 1708.

Domenico Fiorito.

Signor Reggente e Presidente del Sagro Consiglio.

XXII.

Ne gli ultimi sette giorni precedenti alle ferie di Carnevale dee tenersi il Tribunale del Sagro Consiglio per quattr' ore.

Die 19. Februarii, 1615., Neapoli.

SVborta difficultate in Sacro Regio Consilio inter Regios Consiliarios, si in ultimis septem diebus ferias Carnispriuii praecedentibus debeant praefati Magnifici Regii Consiliarii assidere in dicto Sacro Regio Consilio per tres, vel quatuor horas? Fuit tandem per Illustrem Regentem Marcum-Antonium De Ponte Marchionem Sancti Angeli, Regium Collateralem Con-

Digitized by Google

Conſiliarium, & Praeſidem eiuſdem Sacri Conſilii, Viceque Protonotarium, ordinatum quod debeant aſſidere per quatuor horas, iuxta conſuetum.

De Ponte Praeſes, & Vice-Protonotarius.

XXII.

Nelle ſuppliche, le quali ſi danno al Preſidente del Sagro Conſiglio, ſi metta il titolo, e ſi dica Sagra Regia Maeſtà.

RE ſpecto de haver deliberado Su Alteza Real que en las ſuplicas, que ſe dieren en eſſe Sacro Conſejo, ſe ponga el titulo, y ſe diga Sacra Regia Mageſtad; *y que las ſentencias, que ſe hayan de proferir, ſe hagan en nombre de Su Mageſtad Reynante. Me ordena Su Excellenzia, precedente deſpacho de 9. del corriente, participarlo à V. S., afin que ſe halle en eſta intelligencia, y diſponga que en eſſe Sacro Conſejo aſsì ſe execute inviolablemente. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.*

Palacio, à 13. de Mayo, de 1734.

D. Claudio Villani.

Señor Regente Preſidente del Sacro Conſejo D. Domingo Caſtelli.

AVendo deliberato Sua Altezza Regale che nelle ſuppliche, le quali ſi daranno in coteſto Sagro Conſiglio, ſi metta il titolo, e ſi dica *Sagra Regia Maeſtà*; e quelle ſentenze, le quali ſi abbiano da proferire, ſi facciano in nome di Sua Maeſtà Regnante. Mi ordina Sua Eccellenza, precedente diſpaccio de' 9. del corrente, che lo participaſſi a V. S., a fin che ſi trovi in queſta intelligenza, e diſponga che in coteſto Sagro Conſiglio così inviolabilmente ſi eſegua.

Palazzo, a' 3. di Maggio, del 1734.

D. Claudio Villani.

Signor Reggente Preſidente del Sagro Conſiglio D. Domenico Caſtelli.

Die 13. Mai, 1734.

Exſequatur.

Il

Digitized by Google

XXIII.

Il Sagro Consiglio, nel mandare le consulte alla Maestà del Re, dee rimandare anche li ricorsi, e tutte le scritture.

RE specto de haverse observado que en los informes, que de orden del Rey nuestro Señor executan los Tribunales, nò se buelven algunas vezes los recursos, y papeles, que se les remiten, sobre los quales recahen los mismos informes; y ser necessario, en el tiempo de resolver lo conveniente, en vista de estos, tenerlos presente. Me ha mandado Su Magestad prevenirlo à V. S., para que el Tribunal del Sacro Consejo, en las ocasiones, que se ofrezcan, buelva siempre con sus consultas los memoriales, y papeles, que se le remiten, executando la misma diligencia cada uno de los Ministros de dicho Tribunal por los informes particulares, que se les cometen. Dios guarde a V.S. muchos años, como desseo.

Campo Real de Gaeta, à 4. de Agosto, del 1734.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Domingo Castelli.

ESsendosi osservato che ne gl' informi, che per ordine del Re nostro Signore eseguiscono li Tribunali, non si ritornano alcune volte li ricorsi, e le scritture, che se gli rimettono, sulli quali ricadono li medesimi informi, ed esser necessario nel tempo di risolvere il conveniente, in vista di questi, tenerli presenti. Mi ha comandato Sua Maestà prevenirlo a V. S., a fin che il Tribunale del Sagro Consiglio, nelle occasioni, che se gli presentano, ritorni sempre colle sue consulte li memoriali, e scritture, che se gli rimettono, usando la medesima diligenza ciascuno delli Ministri del detto Tribunale per gl' informi particulari, che se gli commettono. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Campo Regale di Gaeta, a' 4. di Agosto, del 1734.

Giuseppe - Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Domenico Castelli.

Die 13. Augusti, 1734.
Exsequatur.

Digitized by Google

XXIIII.

Occorrendo doversi unire due Ruote del Sagro Consiglio, la ultima dee unirsi colla prima; la prima colla seconda; la seconda colla terza; e la terza colla quarta ed ultima. E vacando alcuna Piazza di Caporuota, si ottano le altre secondo l'antichità, e nella ultima subentra il nuovo provisto dalla Maestà del Re.

CO n motivo de lo, que previne à V.S., de orden del Rey, con villete de 19. de Marzo proximo pasado, acerca de como se deben situar las Ruedas del Consejo de Santa Clara, representa V. S. en papeles de 20. del mismo, y 14. de Abril siguiente, lo, que se le ofrece sobre este assumpto. Y haviendolo hecho presente à Su Magestad. Me ha mandado diga à V.S. que lo, que expresa en el dicho papel de 14., es muy conforme à la resolucion, que Su Magestad tomò, y yo comunique à V. S. con el citado villete, de que, siempre que se ofreciere de deberse unir dos Ruedas, se ha de executar la del ultimo con la del primero; la de este con la del segundo; esta con la tercera; y esta con la ultima: quedando para siempre en esta conformidad la situacion de dichas Ruedas. Y en caso de vacar alguna Plaza de Cabo de Rueda por promo-

CO n motivo di quel, che prevenni a V. S. per ordine del Re, con viglietto de' 19. di Marzo prossimo passato, circa la maniera, colla quale si debbono situare le Ruote del Consiglio di Santa Chiara, rappresenta V. S. con relazioni, de' 20. del medesimo, e 14. di Aprile seguente, quello, che se gli offerisce su questo assunto. Ed avendolo fatto presente a Sua Maestà. Mi ha comandato dire a V.S. che quel, che esprime nella detta relazione de' 14., è molto conforme alla risoluzione, che Sua Maestà prese, ed io comunico a V. S. col citato viglietto, che, sempre che occorresse doversi unire due Ruote, quella dello ultimo dee unirsi con quella del primo, quella del primo con quella del secondo; questa con quella del terzo; e questa colla ultima: restando per sempre in questa conformità la situazione delle dette

mocion, o por muerte, han de yr obtando los otros ſegun ſu antiguedad, y en la ultima ſubentrar el, que Su Mageſtad nombrare. Y que V.S. en eſta inteligencia diſponga ſu cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 23. de Mayo, de 1736.

Joſeph-Joachin de Monteglegre.

Señor Duque de Lauria.

dette Ruote. E nel caſo di vacare alcuna Piazza di Capo di Ruota per promozione, o per morte, an da andare ottando gli altri ſecondo la loro antichità, e nella ultima ſubentrare quello, che Sua Maeſtà nominerà. E che V.S. in queſta intelligenza diſponga il ſuo complimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 23. di Maggio, del 1736.

Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor Duca di Lauria.

Die 26. menſis Mai, 1736.

Regiſtretur & conſeruetur in libris Notamentorum Sacri Regii Conſilii.

Ulloa Praeſes.

XXV.

Regali determinazioni per la ſpedizione delle cauſe.

Haviendo el Rey nueſtro Señor conſiderado por muy utiles y provechoſas al deſpacho de las cauſas las pragmaticas, y reales ordenes, que ſus Sereniſſimos Reyes anteceſſores, y los Vireyes pro tempore *de eſte Reyno havian eſti-*

Avendo il Re noſtro Signore conſiderate molto utili e profittevoli al disbrigo delle cauſe le prammatiche e li regali ordini, che li ſuoi Sereniſſimi Re anteceſſori, e li Vicerè *pro tempore* di queſto Regno, aveano ſtimato ema-

Digitized by Google

eſtimado emanar , para que las cauſas introducidas en el Sacro Conſejo nò ſe devieſſen interrumpir por la introduccion de otras ; y à eſte fin mandado en ſu ultima real conſtitucion , publicada en 24. de Junio de eſte año , ſe obſervaſſen indefectiblemente todas las dichas pragmaticas y reales ordenes , como fueron la del Rey Fernando I. , que es la XII. De Officio Sacri Conſilii ; *la del Duque de Alcalà , que es la* XIII. *baxo el miſmo titulo ; la del Rey Phelipe II. con real carta expedida en el año de* 1583. *alegada en la pragmatica* XI. de Officialibus , & his quae eis prohibentur ; *la del Conde De Miranda , que es la LXX. baxo titulo* De Officio Sacri Regii Conſilii ; *y finalmente las del Conde De Lemos , y D. Pedro-Antonio de Aragon , todas concernientes à que nò ſe dilataſſen las cauſas ya introducidas, por las dañoſas conſeguencias , que de ello reſultavan , Sin embargo informado Su Mageſtad de los abuſos introducidos en la execucion de tales reales ordenes , y pragmaticas , como ſon el valerſe los Abogados de los reos de los ragiros de hablar difuſamente ſobre las cauſas , para impedir la deciſion de ellas en el dia miſmo , que ſe havia hablado ; en dilatar de in-*

nare perche le cauſe introdotte nel Sagro Conſiglio non ſi doveſſero interrompere per la introduzion delle altre ; e per queſto fine comandato nella ſua ultima regal coſtituzione , pubblicata a' 24. di Giugno di queſto anno , che ſi oſſervaſſero inviolabilmente tutte le dette prammatiche , e regali ordini , come furon quella del Re Ferdinando I. , ch' è la 12. *De Officio Sacri Conſilii* , quella del Duca di Alcalà , ch'è la 13. ſotto lo ſteſſo titolo ; quella del Re Filippo II. con regal carta ſpedita nello anno 1583. allegata nella prammatica 11. *De Officialibus , & his , quae eis prohibentur* ; quella del Conte Miranda , la quale è la 70. ſotto il titolo *De Officio Sacri Regii Conſilii* ; e finalmente quelle del Conte De Lemos , e D. Pietrantonio Di Aragona , tutte concernenti a fin che non ſi dilataſſero le cauſe di già introdotte , per le dannoſe conſeguenze , che da ciò riſultavano . Ciò non oſtante , informata Sua Maeſtà de gli abuſi introdotti nella eſecuzione di tali regali ordini e prammatiche , come ſono , il ſervirſi gli Avocati delli rei de' ragiri di parlare diffuſamente ſopra le cauſe , per impedire la deciſione di quelle nel giorno medeſimo ,

che

Digitized by Google

informar los Miniſtros, y preſentar las alegaciones, pidiendo deſpues tiempo para informar, y eſcrivir ſobre los meritos de las cauſas; y finalmente en proponer afectados capitulos de recuſaciones de Miniſtros. Se ha dignado Su Mageſtad juſtificadamente reſolver

Primero. Que ſe obſerven indefectible y exactamente las citadas reales ordenes, y pragmaticas; y para ſu execucion las cauſas empezadas ſe deban continuar ſin interupcion haſta ſu total deciſion, aun en los dias ſiguientes; ſin que ſe pueda diſpenſar à eſte reglamiento, con motivo que en ellos toque la jornada de proponer ſus cauſas à otro Comiſario.

II. Que las narradas cauſas nò ſe difieran de votar luego; y que cada Miniſtro haga fixar en todos los dias de Sabado à la puerta de ſu Rueda la nota de las cauſas, que ha de proponer en la ſemana ſiguiente; afin que los Abogados nò tengan motivo de excuſas en decir que nò eſtan prevenidos, ò de nò haver informado, ò hecho las alegaciones.

III. Y haviendo el Rey conſiderado que tal vez pueda ocurrir cauſa de urgencia, que neceſite prompta y expedida determinacion, y nò admita di-

che ſi era parlato; in dilatare d' informare li Miniſtri, e preſentare le allegazioni, cercando dopo tempo per informare e ſcrivere ſopra li meriti delle cauſe; e finalmente in proporre affettati capi di ricuſa de' Miniſtri. Si è degnata Sua Maeſtà giuſtificatamente riſolvere

I. Che ſi oſſervino indiſpenſabilmente ed eſattamente li citati regali ordini e prammatiche; e per la loro eſecuzione le cauſe cominciate ſi debbano continuare ſenza interruzione ſino alla totale deciſione eziandio nelli giorni ſeguenti; ſenza che ſi poſſa diſpenſare a queſto regolamento, a motivo che in quelli tocca la giornata di proporre le ſue cauſe ad altro Commeſſario.

II. Che le dette cauſe non ſi differiſcano di votar ſubito; e che ogni Miniſtro abbia a fiſſare in tutti li giorni di Sabbato alla porta della ſua Ruota la nota delle cauſe, che ha da proporre nella ſettimana ſeguente, a fin che gli Avocati non abbiano motivo di ſcuſa, con dire che non ſtando prevenuti, o di non avere informato, e formare le allegazioni.

III. Avendo il Re conſiderato che tal volta poſſa occorrere cauſa di urgenza, che richieda pronta e ſpedita determinazione, e non ammetta dila-

Digitized by Google

dilacion ; en eſte caſo manda Su Mageſtad que, ſiempre que ſe reconozca una tal urgencia de doverſe interrumpir una cauſa ya introducida, ſe haga con el permiſo del Preſidente del Sacro Conſejo, y nò en otra forma . Con que però inmediatamente, deſpues de determinada tal cauſa, ſe deba bolber a tomar, y continuar haſta ſu deciſion, la, que ſe hallava empezada .

IIII. Y eſtimandoſe por los Miniſtros tener neceſidad, en alguna cauſa intricata, de algun tiempo para prevenirſe à votar, o à los Abogados para reſponder à algun motivo nò prevehido por ellos, que ſe les hubieſſe hecho en el acto de hablarſe la cauſa; eſte ſe dè, ſiempre y quando eſte nò exceda el de ocho dias, que ſe deveran numerar deſde el, que ſe haya acabado de hablar, qualquiera que ſea la gravedad, y dificultad de la cauſa ; y acabado el dicho termino, con efecto, y ſin otra poſpocicion de tiempo, ſe deba votar y decidir la cauſa .

Cuyas ſoberanas reales deliberaciones prevengo à V. S. de orden de Su Mageſtad, para que quede en intelligencia de ellas, y diſponga que efectivamente aſſi ſe executen, y cumplan . Dios guarde à V. S.

mas

dilazione ; in queſto caſo comanda Sua Maeſtà che, ſempre che ſi riconoſca una tale urgenza di doverſi interrompere una cauſa di già introdotta, ſi faccia col permeſſo del Preſidente del Sagro Conſiglio, e non in altra forma. Con che però immediatamente, di poi determinata tal cauſa, debba ripigliarſi, e continuare fino alla ſua deciſione, la cauſa, che ſi trovava incominciata .

IIII. E ſtimandoſi dalli Miniſtri biſognare, in alcuna cauſa intrigata, qualche tempo, per prevenirſi a votare, e a gli Avvocati per riſpondere a qualche motivo non preveduto da loro, che ſi foſſe fatto nello atto di parlarſi la cauſa ; queſto ſi dia, ſempre e quando non ecceda il termine di otto giorni, che ſi dovranno numerare dal giorno, che ſi ſia finito di parlare, qualunque ſia la gravezza e la difficultà della cauſa . E finito il detto termine, con effetto e ſenz'altra poſpoſizion di tempo, ſi debba votare e decidere la cauſa .

Quali ſovrane regali deliberazioni prevengo a V.S. di ordine di Sua Maeſta; a fin che reſti nella intelligenza di quelle, e diſponga che effettivamente così ſi eſeguiſcano e adempiſcano .

Dio

Digitized by Google

muchos anos, como deſſeo.
Palacio, à 24. de Noviembre, 1738.
Bernardo Tanucci.
Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

Dio guardi V. S. molti anni, come deſidero.
Palazzo, à' 24. Novembre, 1738.
Bernardo Tanucci.
Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Die 25. menſis Novembris, 1738.
Exſequatur.
De Ipolito Praeſes.

XXVI.

Dovendo paſſare un Conſigliere da una Ruota all' altra, ed eſſendoſi appuntata una cauſa per votarſi, puo intervenire nella deciſione di quella.

HE pueſto en la real inteligencia del Rey lo, que V.S. le ha rapreſentado en conſulta de 12. del corriente, expreſſando el motivo, por el qual el Conſejero honorario D. Tiberio De Fiore puede intervenir como Comiſſario por eſta cauſa, que pende en el Sacro Conſejo entre el Duque de Popoli, y ſus acrehedores: cuya deciſion eſta apuntada para el dia 15. del corriente. Y haviendoſe uniformado Su Mageſtad con el parecer de V. S. Me manda decirle que el enunciado Conſejero De Fiore intervenga en dicha cauſa como Comiſſario en la deciſion de ella, y deſpues paſſe

HO poſto nella regale intelligenza del Re quel, che V.S. gli ha rappreſentato con conſulta de' 12. del corrente, eſprimendo il motivo, per il quale il Conſigliero onorario D. Tiberio Di Fiore puo intervenire come Commeſſario per coteſta cauſa, che pende nel Sagro Conſiglio tra il Duca di Popoli, e li ſuoi creditori: la qual deciſione ſta appuntata per il dì 15. del corrente. Ed eſſendoſi uniformato Sua Maeſtà col ſentimento di V.S. Mi comanda dirle che lo enunciato Conſigliere Di Fiore intervenga nella detta cauſa, come Commeſſario, nella

Digitized by Google

pueſſe al ſubceſor Comiſſario, ſegun eſta deſpueſto por la pragmatica. Y por todo, que mira lo de mas, que V.S. propone, tocante à que en lo ſubceſſivo ſe quite la occaſion à los litigantes de interpetrar la pramatica, y de dilatar la expedicion de las cauſas, que eſtan iminentes por votar; manda el Rey que la pramatica ſe entienda en la forma, que V.S. propone por punto general. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 14. de Junio, 1740.

Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

nella deciſione di quella; e dopo paſſi al ſucceſſore Commeſſario, e ſecondo ſta diſpoſto per la prammatica. E per tutto quel, che riguarda al di più, che V.S. propone, toccante a che per lo avvenire ſi tolga la occaſione alli litiganti d' interpetrar la prammatica, e di dilatare la ſpedizione delle cauſe, le quali ſtanno imminenti per votarſi; comanda il Re che la prammatica s' intenda ſempre nella forma, che V.S. propone, per punto generale. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 14. di Giugno, 1740.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

XXVII.

Il Sagro Conſiglio, dovendo inibire il Magiſtrato del Commercio, ſi ſerva d' imbaſciate ed ortatorie.

AVendo il Re diſapprovato che il Conſigliere di Santa Chiara D. Domenico-Antonio Roſſi ſpedì, già per ingannevole artifizio del ſuo Scrivano, un ordine irregolare al Maſtrodatti del Supremo Magiſtrato di Commercio, in certa cauſa vertente tra i Greci foreſtieri Giorgio Valmudi, e Temeli di Giovanni; prudentemente poſcia ritrattato da eſſo Conſigliero. Ed eſſendo mente della Maeſtà Sua che da gli altri Tribunali ſi abbiano i dovuti riguardi a quello del detto Magiſtrato. Mi ha la Maeſtà Sua ordinato d' ingiungere, come

me fo, a codesto Sagro Consiglio che in avanti abbia la debbita attenzione che più non seguano simili inconvenienti. E che, insorgendo controversie sulla competenza di quel Tribunale, si permettano verso lo stesso amichevoli imbasciate, ed ortatorie. E nel caso, che queste non fossero attese, non si devenga dal predetto Signor Consigliero ad atti autoritativi; ma esso rappresenti l' occorrente a Sua Maestà, per attenderne i suoi sovrani oracoli. E tanto appunto partecipo di regal ordine a V.S. Illustrissima, per intelligenza, e regola del preaccennato Sagro Consiglio.

Palazzo, 18. Luglio, 1748.

Il Marchese Fogliani.

Signor D. Carlo Danza.

Die 19. Iulii, 1748.
Exsequantur regales ordines.
Danza Praeses.

XXVIII.

Il Sagro Consiglio puo procedere nelle pendenze criminali annesse alle cause civili ivi introdotte, e da quelle dipendenti: come sarebbero lesione di giuridizioni, danneggiamenti di territori, ed altri simili attentati; purche non contengano omicidio, tumulto, o altro grave eccesso.

AVendo il Re risoluto che il Consiglio di Santa Chiara, per quelle pendenze criminali, le quali sono annesse al giudizio civile dedotte nel Consiglio dalla Università dello Stato di Aquino, e da esso dipendenti, e che non contengono omicidio, tumulto, o altro grave eccesso, ma soltanto lesione di giuridizioni, e danneggiamenti di territori, o altri simili attentati, possa procedere il detto Consiglio di Santa Chiara, e la Vicaria Criminale in esse non s' intrometta; restando solo alla medesima, ed a gli altri Tribunali competenti la facoltà di procedere ne' sudetti casi eccettuati, ed in quelle criminalità, che non anno connessione con il giudizio civile. Lo preveni-

Digitized by Google

go a Voſtra Eccellenza di ordine della Maeſtà Sua, perche, inteſa di queſta regale ſovrana determinazione, diſponga che la Gran Corte della Vicaria così la eſegua.

Palazzo, 9. Agoſto, 1751.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Principe di Centola.

XXVIIII.

Nelle porte delle Ruote del Sagro Conſiglio ſi dee affiggere la nota delle cauſe, che dovran proporſi nella ſettimana.

Eſſendoſi umiliata ſupplica a Sua Maeſtà, perche da V.S. Illuſtriſſima ſi faccia inviolabilmente oſſervar l'ordine di affiggere alle porte delle Ruote del Conſiglio la nota delle cauſe, che dovran proporſi nella ſettimana. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V.S. diſponga che così ſi eſeguiſca.

Palazzo, 17. Aprile, 1752.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 24. Aprilis 1752.

Exſequatur regalis ordo; & proinde Magnificus Secretarius certiores faciat omnes Regios Conſiliarios.

Danza Praeſes.

XXX.

Le conſulte non ſi formino da' Subalterni attitanti le cauſe, ma da' Commeſſari.

Informatoſi Sua Maeſtà che le relazioni, ſi umiliano da coteſto Tribunale del Conſiglio, ſi formano da i Subalterni attitanti le cauſe, da che ne deriva il poco ſervigio della Maeſtà

Digitized by Google

tà Sua, del Pubblico, e della giuſtizia, per le incoerenze ſi fanno, e per il tempo lungo ſi ricerca a formarle da i Subalterni, i quali per ordinario ſono imperiti, e vogliono anche approfittarſi col comunicarle alle parti. La Maeſtà Sua, volendo riparare a tali diſordini, m'impone dire a V. S. Illuſtriſſima diſponga che, dovendoſi dal Conſiglio umiliare relazioni, queſte irremiſſibilmente ſi formino da i Commeſſari delle cauſe.

Palazzo, 18. Giugno, 1755.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

XXXI.

Accadendo infermità del Preſidente, la Ruota Decana del Sagro Conſiglio fa le ſue veci.

POiche la grave infermità, che ha ſofferto il Preſidente del Conſiglio, gl'impediſce nella ſua convaleſcenza di poter diſimpegnare le commeſſe delle ſuppliche, che ſi danno per le introduzioni delle cauſe, e la firma delle altre ſuppliche di gravami, e rimedi, che ſi chiedono, come ancora li contradittori, che debbono farſi in tali occaſioni. Sua Maeſtà vuole che, ſiccome in vigor della prammatica, la Ruota Decana del Conſiglio, quando il Preſidente è ſoſpetto *in delegando*, fa la commeſſa nella forma da detta prammatica preſcritta; nella ſteſſa guiſa, e ſecondo la diſpoſizione della medeſima prammatica, la premenzionata Ruota Decana, fino a che duri lo accennato impedimento, faccia anche le commeſſe delle ſudette ſuppliche, e firmi tutte le altre di gravami e rimedi, e le altre ſcritture, che dovrebbono dal Preſidente firmarſi, e dia ancora in contradittorio le providenze, che da eſſo Preſidente ſi darebbono, qualora non ſi trovaſſe impedito. Di regal ordine lo prevengo a V. S. Illuſtriſſima, e alla Ruota Decana, a fin che ſi eſeguiſca queſta ſovrana determinazione.

Palazzo, alli 27. Aprile, 1761.

Carlo Demarco.

Signor Marcheſe Fraggianni.

Digitized by Google

XXXII.

Si ordina che lo ſteſſo debba praticarſi nella morte del Preſidente; e la Regal Camera di Santa Chiara ſi tenga nella Ruota piccola del Conſiglio.

AVendo il Re ſentito con rincreſcimento la morte del Preſidente del Conſiglio Marcheſe D. Carlo Danza. Ha riſoluto che la Ruota Decana del Conſiglio faccia interinamente tutto ciò, che era della iſpezione di detto Preſidente del Conſiglio; e che la Camera di Santa Chiara ſi tenga nella Ruota piccola del Conſiglio. Di regal ordine lo prevengo a V. S. Illuſtriſſima, per la eſecuzione di queſta ſovrana riſoluzione.

Palazzo, 1. Giugno, 1761.

Carlo Demarco.

Signor Marcheſe D. Nicola Fraggianni.

XXXIII.

Nel Sagro Conſiglio gli appuntamenti, per le conſulte da farſi al Re, debbono regiſtrarſi.

AVendo fatto preſente al Re quanto coteſto Tribunale ha rappreſentato, in propoſito dell' ordine datogli alla notizia, di non aver diſteſo ne ſcritto lo appuntamento fatto, di farſi relazione alla Maeſtà Sua riſpetto al riceverſi, o no, le nullità prodotte da' creditori del Principe di Scilla. M' impone dire a V. S. Illuſtriſſima, per intelligenza e governo del Conſiglio, che non rimane perſuaſo. Vuole che ne gli affari non ſi commetta alla memoria quel, che ſi puo più ſicuramente mettere in iſcritto; ed attende la eſecuzione de gli ordini datigli.

Palazzo, 23. Febbraio, 1765.

Carlo Demarco.

Signor Preſidente del Conſiglio.

De 25. Februarii, 1765.

Exſequatur, & in futurum appuntamenta Sacri Regii Conſilii pro conſultationibus faciendis Suae Regiae Maieſtati regiſtrentur in libris Sacri Regii Conſilii.

Citus Praeſes. Quan-

Digitized by Google

XXXIII.

Quando il mandato de parendo *non puo notificarsi personalmente alle parti, si notifica personalmente al Procuratore costituito ne gli atti.*

AVendo il Re inteso il motivo di non potersi notificare a Monsignor Acquaviva di Conversano Presidente in Urbino il mandato *de parendo* del Consiglio, in seguito della sentenza dal medesimo proferita nella causa tra il Seminario di Ostuni, ed il Conte di Conversano e suoi fratelli. Vuole la Maestà Sua che tal mandato *de parendo* si notifichi personalmente al Procuratore costituito presso gli atti da esso Monsignor Acquaviva, con darsigli competente termine a denunciare; a fin che questo elasso, e non essendovi legitimo gravame, possa quindi eseguirsi la sentenza. E mi ha imposto prevenirne V.S. Illustrissima ed il Consiglio, per la esecuzione.

Palazzo, 8. Agosto, 1772.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 16. *Octobris*, 1772.
Exsequatur regalis ordo, & conseruetur in actis.
Citus Praeses.

Digitized by Google

TITOLO XVIII.

Dello Stilo del Sagro Regio Consiglio per rapporto alli Mastridatti, Scrivani, ed altri Subalterni di quello; ed agli Avocati e Procuratori.

I.

Li Mastridatti ed Attitanti del Sagro Consiglio nelle commesse in persona de' Subalterni e Commessari dal detto Tribunale destinandi debbano mettere le clausole nel quì descritto ordine contenute.

Die 18. mensis Nouembris, 1558., Neapoli.

PEr Sacrum Regium Consilium statutum est pro obseruantia regiae pragmaticae nouissime editae super transmissione Exsequutorum, siue Commissariorum, quod Actuarii eiusdem Sacri Consilii in commissionibus Exsequutorum, & quorumcumque Commissariorum in posterum destinandorum per dictum Sacrum Consilium, debeant ponere in verbis exsequutiuis dictarum commissionum ibi *committimus, & mandamus*, infrascripta verba videlicet: *Mandamus quatenus, praestito a te prius Sacramento quod per te, vel per alium, sub spe vel occasione habendi hanc commissionem aliquod non dedisti, nec intendis aliquod dare, nec aliquis pro te; nec promisisti quidquid alicui Officiali, vel eius vxori, aut alteri cuicumque personae, nec sub colore mutui, vel alterius fraudis, nec ante exsequutionem praesentis commissionis, vel post. Quapropter nihil recipies etiam a sponte dantibus, vel offerentibus, vltra salarium infrascrip-*

Digitized by Google

ſcriptum per nos taxatum , praeſtitaque per te fideiuſſione idonea vnciarum quinquaginta de legaliter & fideliter exercendo eamdem commiſſionem ; & infra viginti dies , poſt illius exſequutionem , perſonaliter comparendo in dicto Sacro Conſilio ad dandum computum & rationem dictae commiſſionis , & illius adminiſtrationis , ac deſtando ibidem iuri cum Fiſco & partibus , & ab inde non diſcedendo ſine licentia abſolutoria obtenta ab eodem Sacro Conſilio . Et ſecundum formam praedictam capere debeant eorum riſico fideiuſſionem , & in calce dictarum litterarum eorum propria manu adnotare qualiter praeſtitum eſt iuramentum , et capta eſt fideiuſſio ſecundum formam praedictam , & regiae pragmaticae ; adponendo nomen proprium & cognomen ipſius Actuarii . Et quod nullatenus dictas commiſſiones expediant , nec partibus adſignent , aut ad ſubſcribendum Regiis Conſiliariis aſportent , vel tranſmittant , niſi taxato prius ſalario pro exſequutione cuiuslibet dictarum commiſſionum , ſeruata forma dictae regiae pragmaticae , per Magnificum & circumſpectum Praeſidentem dicti Sacri Conſilii , ſiue gerentem illius vices , eoque in dictis literis commiſſionalibus deſcripto , ac coram eodem Praeſidente praeſtito dicto iuramento . Caueantque de contrario , ſub poe is in dicta pragmatica contentis , & aliis arbitrio Sacri Conſilii reſeruatis.

Ioannes-Andreas De Curtis Pro-Praeſidens.

Antonius Patignus	Gonſaluus Bermudez
Felix De Rubeis	Bernardus Aſtudillo
Ioannes-Baptiſta Manſus	Michael De Villanoua

Ceſarius Secretarius.

II.

Le pleggerie ſi debbono ſubito regiſtrare da' Maſtridatti nel libro da conſervarſi in potere del Segretario .

De mandato regio .

EX prouiſione facta per Excellentem Vtriuſque Iuris Doctorem Thomam Salernitanum Regium Conſiliarium , Sacrique Regii Conſilii Praeſidentem . Quum

Digitized by Google

Quum expediat fieri librum, in quo per quemlibet ex Actorum Magistris dicti Sacri Consilii notentur succincte fideiussiones, quae per ipsos capiuntur, apud acta eiusdem Sacri Consilii, virtute decretorum ipsius Sacri Consilii, vel Magnificorum causarum Commissariorum de restituendo pecuniam, quae liberatur creditoribus quibus & quando fuerit ordinatum debere restitui, vltra quod fideiussiones praedictae per extensum adnotentur in actis & processibus causarum, prout hactenus in dictis processibus adnotari consueuerunt, quilibet vt supra conficientes conseruare habeant per Secretarium dicti Sacri Consilii. Ea de re mandatur omnibus Actorum Magistris eiusdem Sacri Consilii inferius descriptis, sub poena vnciarum vigintiquinque per quemlibet, Regio Fisco in casu contrarii adplicanda, & alia grauiori poena arbitrio Illustrissimi Domini Viceregis reseruata, quatenus omnes fideiussiones praedictas per eos recipiendas penes acta dicti Sacri Consilii, eadem die, qua illas receperint, & stipulati fuerint, vel saltem sequenti iuridica, notare & describere debeant in dicto libro eorum propriis manibus *infrascripto succincto modo, videlicet = Die tali, talis promisit restituere ducatos tot sibi liberari prouisos vt creditori talis personae de precio talis rei; fideiussit, seu fideiusserunt, tales, in forma Sacri Consilii*; & in pede huius adnotamenti adponat nomen & cognomen suum quilibet causae Actorum Magister. Et sic obseruare habeant ex nunc in antea, vltra fideiussiones ipsas scribendas, prout hactenus consueuit in actis & processibus causarum; alias &c.

Datum Neapoli, die nono mensis Februarii, 1570.

Salernitanus Praeses.

Annibal Cesarius Secretarius.

Digitized by Google

III.

Li Maſtridatti nel regiſtrare lo atto del lecta lata *delle ſentenze, debbono ivi notare ancora i teſtimoni, in preſenza de' quali ſi è fatta la lettura.*

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Illuſtrem Vtriuſque Iuris Doctorem Dominum Antonium Orificium, Regium Conſiliarium, Sacrique Regii Conſilii Praeſidentem, & Vice-Protonotarium, mandatur Actorum Magiſtris dicti Sacri Conſilii praeſentibus, & ſucceſſiue futuris, quatenus in qualibet ſententia, per eos & vnumquemque ipſorum legenda ex nunc in antea in dicto Sacro Conſilio, adnotare debeant in pede ipſarum, ſcilicet in actu *lectae latae*, quibus praeſentibus lectae fuerint; & contrarium non faciant, ſub poena vnciae vnius auri pro qualibet vice contrauentionis a quolibet ipſorum irremiſibiliter exigenda.

Datum Neapoli, die 15. Nouembris, 1578.

Antonius Orificius Praeſes, & Vice-Protonotarius.
Annibal Ceſarius Secretarius.

IIII.

Li Maſtridatti e Scrivani del Sagro Conſiglio ſubito debbono portare li decreti interpoſti facto verbo *al Segretario, a fine di regiſtrarſi.*

De mandato regio.

Ex prouiſione facta per Illuſtrem Vtriuſque Iuris Doctorem Dominum Antonium Orificium, Regium Conſiliarium, Sacrique Regii Conſilii Praeſidentem, & Vice-Protonotarium &c.

QVum ob incuriam Magiſtrorum Actorum, ſeu Scribarum, dicti Sacri Conſilii aliquando accidit quod aliqua decreta

Digitized by Google

per eos ſcripta, a Dominis Regiis Conſiliariis interpoſita, *facto verbo* in Sacro Conſilio, quae non potuerunt per eoſdem Dominos Conſiliarios conſignari, in Rota, Secretario dicti Sacri Conſilii, ex aliquibus occupationibus ſeu impedimentis, dicti Actorum Magiſtri, ſeu Scribae, non integre & incontinenti illa aſportant & conſignant praedicto Secretario regeſtranda in libro Decretorum eiuſdem Sacri Conſilii, iuxta regias ordinationes, & antiquum morem ſemper obſeruatum, ob quod nonnulla inconuenientia oriuntur, quibus non parum auctoritatis & decoris dicti Sacri Conſilii diminuitur. Iis propterea prouidendo, mandetur dictis Actorum Magiſtris, ſub poena vnciarum auri decem per quemlibet, Regio Fiſco pro qualibet vice contrauentionis adplicanda, quatenus omnia decreta per eos, & eorum Scribas, forte recipienda, & ferenda a praedictis Dominis Regiis Conſiliariis, quae interponuntur *facto verbo* in Sacro Conſilio, ſtatim & incontinenti eodem die interpoſitionis ipſorum aſportare & conſignare debeant praefato Secretario, vel ad ſummum ſequenti die valde mane, vt per eumdem Secretarium regiſtrari valeant ſub dicta die, qua fuerunt interpoſita, antequam coeperit alia decreta ſequentis diei regeſtrare; alias procedetur contra eos ad exſequutionem dictae poenae, & alia, prout iuris fuerit.

Datum Neapoli, die quinto menſis Mai, 1579.

Antonius Orificius Praeſes, & Vice-Protonotarius.

Annibal Ceſarius Secretarius.

V.

Incuſandoſi le pene delle obbliganze, e pleggerie, fatte e preſtate preſſo gli atti del Sagro Conſiglio, o pure dovendoſi eſiggere altre pene incorſe nelle cauſe in quello vertenti; i Maſtridatti ſubito debbono darne aviſo al Preſidente, o al Segretario, per poterſi eſiggere la pena a beneſizio del Regio Fiſco.

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Sacrum Regium Conſilium mandetur Actorum Magiſtris eiuſdem Sacri Conſilii, praeſentibus & ſucceſſi-

Digitized by Google

ne futuris, ſub poena unciarum auri viginti quinque per quemlibet, Regio Fiſco in caſu contrarii adplicanda, & citra praeiudicium aliarum de praeterito incurſarum, quatenus, quando fuerint incuſſatae poenae obligationum & fideiuſſionum factarum & praeſtitarum penes acta dicti Sacri Conſilii, incontinenti illas notificare debeant Magnifico & Circumſpecto Praeſidenti, ſeu Secretario, ipſius Sacri Conſilii, vt poſſit exigi poena debita Regio Fiſco; & idem obſeruare habeant circa alias poenas incurſas & incurrendas, in cauſis in eodem Sacro Conſilio vertentibus, ſeruata forma aliorum ordinum, & mandatorum, ac regiarum pragmaticarum deſuper expeditarum. Nec ſocus faciant; alias &c.

Datum Neapoli, die 26. menſis Mai, 1592.

Vincentius De Franchis Praeſes, & Vice-Protonotarius.

Annibal Ceſarius Secretarius.

VI.

Con altr' ordine ſi preſcrive che li Maſtridatti debbano indiſpenſabilmente regiſtrare per extenſum *nelli proceſſi, e nel libro ſeparato, le obbliganze, e pleggerie.*

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Magnificum & Circumſpectum Vtriuſque Iuris Doctorem Vincentium De Franchis, Sacri Regii Conſilii Praeſidem, Viceque Protonotarium.

Quum in nonnullis proceſſibus dicti Sacri Conſilii repertum ſit per Actorum Magiſtros ipſius non fuiſſe extenſas obligationes & fideiuſſiones, ac indemnitates per litigantes factas & praeſtitas. Et quum deceat ipſos omnes cautelas per extenſum notari, & ſcribi, ne dum in proceſſibus, ſed etiam in libris particularibus per vnumquemque ex Actorum Magiſtris faciendis, poſtquam multoties deperduntur aliqui proceſſus, & ab experto viſum fuit etiam fuiſſe combuſtos. Ea de re mandetur dictis Magiſtris Actorum Sacri Conſilii praeſentibus & ſucceſſiue futuris, ſub poena vnciarum auri ſex per quemlibet Regio Fiſco in caſu contrarii adplicanda, quatenus ex nunc in antea

Digitized by Google

omnes & quaſcumque obligationes, fideiuſſiones, & independentias, ac alias quaslibet cautelas per eos recipiendas & ſtipulandas penes acta dicti Sacri Conſilii, notare & deſcribere debeant per extenſum tam in proceſſibus cauſarum, in quibus occurrerit illas ſtipulari, quam etiam in libro ſeparato, per vnumquemque ex ipſis faciendo; quem librum quilibet Actorum Magiſter infra duos dies praeſentare habeat coram praedicto Circumſpecto Praeſidente, cum rubrica in forma, & deinde qualibet hebdomada ſemel ſaltim illum exhibere, vt inſpici poſſit obſeruantia praeſentis ordinis, & mandati; alias procedetur contra eas ad exſequutionem praedictae poenae, & ad alia, prout erit iuris.

Datum Neapoli, 18. Nouembris, 1596.

Vincentius De Franchis Praeſes, & Vice-Protonotarius.

Annibal Ceſarius Secretarius.

VII.

Li Calcolatori debbono fare le relazioni di tutto ciò, che dalli proceſſi appariſce, così a favore, come contro, de gli attori; ancorche per parte de' rei non foſſero informati.

Die 26. menſis Mai, 1600., Neapoli.

DEcreto Sacri Regii Conſilii prouiſum eſt. Ex quo per aliquos ex Calculatoribus, quibus committuntur calculi conficiendi in cauſis dicti Sacri Conſilii, ſub colore quod pars conuenta non comparuerit ad proponendum eius iura, omittitur fieri relatio de iis, quae in proceſſu, vel per teſtes, vel per ſcripturas, adparent in fauorem conuentorum, ſed tantum fit calculus de eo, quod actores praetendunt, alia ſilendo. Quod Calculatores praedicti ex nunc in antea relationem faciant de omnibus in proceſſu adparentibus, tam pro actoribus, quam pro conuentis, ſiue fuerint ab altera parte informati, ſiue non: quum deceat Magnificos Regios Conſiliarios cauſarum Commiſſarios, ex relatione dictorum Calculatorum plenam habere informationem deductorum in proceſſu, pro, & contra; alias

alias in casu contrauentionis interdictum sit, pro vt ex nunc interdicitur, contrauenientibus exercitium dictorum Calculorum, in quibus nullatenus valeant vlterius se immiscere. Hoc suum &c. Et vt omnibus innotescat, adfigatur copia praesentis decreti in valuis Sacri Consilii.

Vincentius De Franchis Praeses & Vice-Protonotarius.
D. Petrus De Vera ab Aragonia.
Octauius Cesarius
Scipio De Curte
Alphonsus Ximenes
Marcus-Antonius De Ponte
Carolus Tapia
Fabius De Anna
Ioannes-Dominicus Imparatus.
Franciscus-Antonius Gizzarellus.
D. Ioannes Sanchez De Luna.
Fuluius De Palermo.
D. Didacus De Vera & Prado.
Scipio Constantinus.

Annibal Cesarius Secretarius.

VIII.

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio non possono portare provisioni di controsupplicata *per firmarsi da' Consiglieri, senza prima aversi la commessa firmata di propria mano del Presidente nella supplica.*

Si ordina ancora doversi accomodare, o sia prestare, li processi solamente alli Procuratori costituiti ne' processi, e non ad altri.

In oltre, che le presentate nelle istanze, memoriali, ed altre scritture, debbano farsi solamente di propria mano de' Mastridatti, e non di altri.

De mandato regio,

EX prouisione facta per Spectabilem Militem Pro-Regentem Didacum Lopez Suarez Pro-Praesidentem Sacri Consilii, & Pro-Protonotarium, per vnum ex Porteriis Regiis mandetur

Digitized by Google

tur omnibus Magiſtris Actorum & Scribis eiuſdem Sacri Conſilii quod ex nunc in antea minime nec modo aliquo audeant aſportare prouiſiones dictas *Contra ſupplicata* ad Magnificos Conſiliarios pro illis firmandis, abſque originali ſupplicatione cum commiſſione ſignata propria manu eiuſdem Spectabilis Pro-Praeſidentis.

Inſuper ex nunc in antea minime accomodent proceſſus originales partibus litigantibus, nec eorum Magnificis Aduocatis, ſed illos, ſi ſint proceſſus antiqui, accomodent Procuratoribus conſtitutis in eiſdem proceſſibus, facta tamen receptione propriis manibus eorumdem Procuratorum, vt contra illos exſequi poſſit irremiſibiliter poena imponenda a praefato Spectabile Pro-Praeſidente, ſeu Magnifico cauſae Commiſſario, caſu quo retardauerint ipſorum proceſſuum reſtitutionem. De cetero obſeruent decretum interpoſitum per Spectabilem Regentem Valenzuela circa nouos proceſſus. Addentes quod praeſentationes comparitionum, memorialium, aliarumque ſcripturarum, fiant manu ipſorum Actorum Magiſtrorum, & non alterius: quae comparitiones, memorialia, & aliae ſcripturae nullatenus in proceſſibus ſuantur abſque ipſorum praeſentatione manu Actorum Magiſtri, vt dictum eſt.

Scribae eiuſdem Sacri Conſilii ſtatim poſt prandium accedant ad domum, ſiue ſtudium, Actorum Magiſtri; & poſt peracta negotia cum Magnificis Conſiliariis, ſtatim ad ipſum ſtudium reuertantur, ibique adſiſtant. Et caueant de contrario, ſub poena ducatorum decem ſingulis vicibus exigenda a contrauenientibus.

Neapoli, die 21. Iulii, 1611.

Lopez Pro-Regens & Pro-Praeſes.

Si

Digitized by Google

VIIII.

Si ordina che li Maſtridatti e Scrivani del Sagro Conſiglio nello ſtendere le obbliganze e pleggerie, debbano ſubito farle ſoſcrivere dagli obbligati, e fedeiuſſori; e non laſciarvi il vacuo, per poi farle ſoſcrivere.

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Illuſtrem Regentem Marcum-Antonium De Ponte Marchionem Sancti Angeli, Regium Collateralem Conſiliarium, & Praeſidentem Sacri Regii Conſilii, Viceque-Protonotarium, mandatur Actorum Magiſtris Sacri Conſilii praeſentibus, & ſucceſſiue futuris, quatenus, pro obſeruantia regiarum pragmaticarum, tempore obligationum & fideiuſſionum per eos recipiendarum apud acta dicti Sacri Conſilii, debeant incontinenti obligationes & fideiuſſiones ipſas adnotare, & in actis deſcribere per extenſum, & in pede ipſarum deſcribi faciant eodem tempore perſonas, quae ſe obligauerunt, & fideiuſſerunt, cum ſubſcriptionibus propria manu ipſorum Magiſtrorum Actorum; non autem relaxent ſpatium pro deſcribendis obligationibus & fideiuſſionibus praedictis, ſubſcribi faciendo in pede dicti ſpatii ipſas perſonas obligatas, & quae fideiuſſerunt; ne per lapſum memoriae, aut alia negligentia, remaneant ſpatia praedicta vacua in damnum partium pro debitis, & Regii Fiſci poenis ipſum tangentibus; & contrarium non faciant. Alias, quando euenerit caſus incuſationis, & ſolutionis debiti promiſſi & obligati, teneantur de proprio ipſi Actorum Magiſtri ſoluere debita partibus, & poenas Regio Fiſco, vltra aliam poenam arbitrio praedicti Illuſtris Marchionis Praeſidentis.

Datum Neapoli, die 20. Decembris, 1613.

De Ponte Praeſes, & Vice-Protonotarius.

Annibal Ceſarius Secretarius.

Si or-

X.

Si ordina che tutte le commessioni per eseguire, che si spediscono così dal Sagro Regio Consiglio, come dalla Regia Camera della Sommaria, si registrino dal rispettivo Segretario delli detti Tribunali, dopo tassate le giornate nel corpo delle stesse commessioni. Così ancora tutte le sentenze diffinitive, obbliganze, e pleggerie, così civili, come criminali.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Sacrum Regium Consilium, inter alia capita contenta in pragmatica edita sub die 31. Mai 1616. adsunt capita 63., & 79. tenoris sequentis, videlicet. Ordinamo ancora che tutte le commessioni per eseguire, tanto quelle, che si espediranno per il Sagro Consiglio, quanto quelle della Regia Camera della Sommaria, si registrino per il Segretario delli Tribunali predetti, il quale non le debbia altrimenti registrare, se prima non saranno tassate le giornate *in corpore* delle stesse commessioni; lasciando di ordinar questo, a rispetto della Gran Corte della Vicaria, per essere per lo più commessioni di poca quantità. *Et in capite 79. adest.* Nel Sacro Consiglio comandamo che si registrino tutte le sentenze diffinitive civili per il Segretario di detto Tribunale, e così anche dal medesimo tutte le pleggerie civili e criminali, che si daranno nelle cause vertenti in detto Sagro Consiglio, tenendo obbligo li Mastridatti di darne notizia al detto Segretario, sotto pena di sospensione a nostro arbitrio, oltre di essere tenuti ad interesse delle parti. Et quia experientia docuit capita praedicta non obseruari per dictos Actorum Magistros, eorumque Scribas, ex quo repertae fuerunt in aliquibus processibus nonnullae sententiae, fideiussiones, & commissiones non regestratae a dicto Secretario, contra formam dictae regiae pragmaticae. Ea de re, citra praeiudicium poenarum incursarum, mandetur dictis Actorum Magistris, eorumque Scribis, quatenus ex nunc in antea, eadem die, vel sequenti ad plus, quo fuerunt subscriptae dictae sententiae

Digitized by Google

tiae a Magnificis causarum Commissariis, & eadem die, quo fuerunt captae dictae fideiussiones, et expeditae commissiones pro exsequendo, debeant illas asportare ad dictum Secretarium pro eis registrandis; nec debeant expeditiones dictarum sententiarum, & fideiussionum, ac dictas commissiones partibus consignare, nisi prius sint registratae a dicto Secretario, sub poena contenta in dicta regia pragmatica. Et nihilominus sub eadem poena mandetur eisdem Actorum Magistris, et Scribis, quatenus, infra dies quatuor, omnes sententias, fideiussiones, & commissiones expeditas pro praeterito, & adhuc non registratas, debeant illas dicto Secretario asportare, vt possint per eumdem registrari, seruata forma dictae regiae pragmaticae. Et praesens mandatum notificetur omnibus dictis Actorum Magistris, eorumque Scribis, ne in futurum ignorantiae causam allegare possint.

Neapoli, die 14. Iunii, 1622.

De Ponte Praeses & Regens.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

XI.

Li depositi non si ricevano in contanti, ma per mezzo de' publici Banchi di questa Capitale.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Spectabilem D. Ioannem-Baptistam Valenzuelam Velasquez, Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque-Protonotarii, mandetur Actorum Magistris & Scribis eiusdem Sacri Consilii quatenus ex nunc in antea minime recipere debeant depositi facienda de contantis, nisi per medium publicorum Bancorum in hac fidelissima Ciuitate Neapolis residentium, sub poena suspensionis ab eorum officiis pro vno anno, ac inualiditatis et nullitatis dictorum depositorum, quae de contantis sient.

Neapoli, die 26. Aprilis, 1625.

Valenzuela Regens Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Consilii, Viceque Protonotarius.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

XII.

Si ordina che li Maſtridatti del Sagro Conſiglio debbano ſubito conſegnare allo ultimo Conſigliere di ciaſcuna Ruota tutte le ſentenze, che ſi proferiſcono, il quale tiene il libro per notare li voti. Ed in fine di ciaſcun meſe ogni uno di eſſi conſegni la liſta delle ſentenze, che ſi fanno preſſo loro, al Preſidente.

De mandato regio.

EX prouiſione facta per Spectabilem D. Petrum-Iordanum Vrſinum, Praeſidentem Sacri Conſilii, Viceque-Protonotarium, mandatur omnibus & ſingulis Actorum Magiſtris eiuſdem Sacri Conſilii quatenus omnes ſententias, quae in diem proferuntur per Sacrum Conſilium, debeant in continenti aſportare & conſignare Illuſtri Magnifico Regio Conſiliario cuiuslibet Aulae magis nouo, qui tenet librum pro ſcribendis votis ſuae Aulae, ſub poena ducatorum quatuor pro qualibet vice irremiſibiliter exigenda. Nec non in fine cuiuslibet menſis debeant confiſcere liſtam quilibet ſuarum ſententiarum in ipſo menſe prolatarum, eamque ſtatim conſignare praefato Spectabili Praeſidenti Sacri Conſilii, ſub eadem poena; alias &c.

Neapoli, die 28. Ianuarii, 1628.

Vrſinus Praeſes.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

Die 28. Ianuarii, 1628.

Io Franceſco De Nittis Regio Portiero del Sagro Conſiglio ha notificati tutti li Maſtridatti del Sagro Conſiglio.

Li

XIII.

Li Commeſſari anche del Sagro Conſiglio debbono moſtrare le loro commeſſe alli Governadori de' Luoghi, ne' quali debbono eſercitarle; purche non vi ſia coſa ſegreta, o indizi, delli quali per qualche ſtrada poteſſe giugnere lo aviſo alli debbitori, o delinguenti.

EL Duque mi Señor dize que, quando por eſſe Sacro Conſejo ſe deſpacharen algunos Comiſarios, ſe les advierta que mueſtran ſus comiſſiones à los Governadores de los Lugares, donde fueren ad eſercitarlas, quando nò huviere en ellas coſa ſecreta, ò indicios de que por algun camino ſe aviſare al deudor, ò delinquente, contra quien fuere deſpaehado; para que ſe excuſen los enguentros, que ordinariamente ſuelen tener con los Governadores, por nò tener noticia de ellas, ni de la autoridad, que llevan. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

De Caſtil Novo, à 4. de Noviembre, 1630.

Juan-Miguel Igun De la Lana.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

IL Duca mio Signore dice che, quando da eſſo Sagro Conſiglio ſi ſpediranno alcuni Commeſſari, ſi avverta a' medeſimi che moſtrino le loro commeſſe alli Governadori de' Luoghi, ove dovranno eſercitarle, quando non vi foſſe coſa ſegreta, o indizi, delli quali per qualche ſtrada ſi aviſaſſe al debbitore, o delinguente, contro del quale ſi ſarà diſpacciato; e ciò a fine di evitarſi gl' incontri, li quali ordinariamente ſogliono avere colli Governadori, per non aver notizia delle commeſſe, ne dell' autorità, che portano. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Dal Caſtello Nuovo, a' 4. di Novembre, 1630.

Gian-Michele Igun della Lana.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Die ſeptima Nouembris, 1630., Neapoli.

Praeſens cedula fuit lecta in qualibet Aula Sacri Regii Conſilii.

Franciſcus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

XIIII.

Si ordina che tutte le ſentenze, e pleggerie ſi regiſtrino dal Segretario.

SU Excellencia es ſervido ordenar que, en execucion de la regia pragmatica, todas las ſentencias de eſſe Sacro Conſeio, y fianças, que ſe tomen en el, ſe regiſtren por el Secretario de eſſe Tribunal, en el regiſtro, que por el ſe conſerva: conforme eſtà deſpueſto por la dicha regia pragmatica, y ſe ha obſervado por lo paſado, ſin que en eſto ſe contravenga por ningun caſo; por evitar los inconvenientes, que de lo contrario pueden reſulter en daño conocido de las partes. De que aviſo à V. S., para que dè orden que ſe execute con toda puntualidad en todo tiempo. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 30. de Marzo, 1637.

El Duque de Caivano.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

SUa Eccellenza ſi è ſervita ordinare che, per eſecuzione della regia prammatica, tutte le ſentenze di coteſto Sagro Conſiglio, e pleggerie, che in quello ſi prendono, ſi regiſtrino dal Segretario di coteſto Tribunale, nel regiſtro, che a tal fine ivi ſi conſerva: ſiccome ſta diſpoſto dalla detta regia prammatica, e ſi è oſſervato per il paſſato, ſenza che in queſto ſi controvenga per neſſun caſo; per evitare gl' inconvenienti, li quali dal contrario poſſono riſultare in danno evidente delle parti. Del che aviſo a V. S., a fin che dia ordine che ſi eſegua con ogni puntualità in ogni tempo. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, 30. Marzo, 1637.

Il Duca di Caivano.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Si

XV.

Si ordina che gli Scrivani del Sagro Consiglio non ardiscano proporre cause avanti li Consiglieri, se non saranno Commessari, o legitimi successori nelle commesse.

EX prouisione facta per Spectabilem Andream Marchesium, Regium Collateralem Consiliarium, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, mandatur omnibus Scribis ordinariis dicti Sacri Consilii quod minime audeant proponere causas coram Magnificis Regiis Consiliariis, nisi sint eis causae principaliter commissae, vel sint legitimi successores in eis, sub poena pro prima vice ducatorum triginta, pro secunda suspensionis ab officio per sex menses, & pro tertia priuationis ac alia pena corporali arbitrio praefati Spectabilis Praesidentis. Et, vt eis innotescat, adfigatur copia praesentis ordinis in valuis dicti Sacri Consilii.

Neapoli, die 28. Septembris, 1644.

Andreas Marchesius Sacri Regii Consilii Praesidens.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Concordat, meliori semper salua &c.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Die 6. Octobris, 1644.

Fuit adfixus ordo praedictus in valuis Sacri Consilii per Mathiam De Benedictis.

De Mercati Secretarius.

XVI.

Con altr'ordine si dice doversi tutte le sentenze, fideiussioni, ed obbliganze consegnare al Segretario per registrarsi; e di non doversi proporre cause a' Consiglieri, se non sono Commessari, o legitimi successori nelle cause.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Spectabilem Regentem Didacum Bernardum Zusia, Sacri Regii Consilii Pro-Praesidentem, Viceque Protonotarium. Quo-

Digitized by Google

Quoniam ob experientiam hucusque habitam comperti fuerunt nonnulli abusus, qui opportuno indigent remedio, pro faciliori celerique causarum expeditione; ea propter, ad extirpandos dictos abusus & dilationes, prouisum est quod pro nunc obseruentur infrascripta capita.

Primo quod, pro exsequutione decretorum & ordinum tam dicti Sacri Consilii, quam Dominorum Praesidentium ipsius, qui pro tempore fuerunt, prouisum est quod omnes Actorum Magistri teneantur sententias Sacri Consilii subscriptas & adnotatas transmittere Magnifico Secretario ipsius Sacri Consilii pro illis regiſtrandis, ac etiam omnes fideiussiones ciuiles & criminales, pro exsequutione regiae pragmaticae; nec debeant consignare partibus expeditiones, nisi illis transmissis dicto Magnifico Secretario pro eis regiſtrandis. Nam experientia visum fuit repertas fuisse nonnullas sententias & fideiussiones in fasciculis Scribarum demortuorum, & alias laceratas, ac vitiatas, & non fuisse regiſtratas, in damnum partium; sub poena ducatorum triginta a contraueniente exigenda, vltra alias contentas in dicta regia pragmatica.

Secundo. Mandatur omnibus Scribis ordinariis Sacri Regii Consilii quod minime audeant proponere causas coram Militibus Regiis Consiliariis, nisi sint eis causae principaliter commissae, vel sint legitimi succeſſores in eis, sub poena pro prima vice ducatorum triginta, pro secunda vice suspensionis ab officio per sex menses, & pro tertia vice priuationis, ac alia poena corporali, arbitrio praefati Spectabilis Praesidis. Et, vt eis innotescat, adfigatur copia praesentis ordinis in valuis dicti Sacri Consilii.

Neapoli, die 22. Aprilis, 1651.

Didacus-Bernardus Zusia Regens & Praeses Sacri Consilii.

XVII.

Vari ordini circa lo ſtilo del Sagro Conſiglio.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Illustrem Regentem D. Benedictum Trelles, Marchionem Toraluae, & Bononori, Regium Col-

Digitized by Google

Collateralem Consiliarium, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium.

Quoniam ob experientiam huc vsque habitam comperti fuerunt nonnulli abusus, qui oportuno indigent remedio, pro faciliori celerique causarum expeditione. Ea propter, ad extirpandos dictos abusus, dilationes, & calumnias, prouisum est quod pro nunc obseruentur infrascripta Capita.

Primo. Quod, pro exsequutione decretorum & ordinum tam dicti Sacri Consilii, quam Dominorum Praesidentium ipsius, ac Dominorum Visitatorum, qui pro tempore fuerunt, fiat omnino diuisio causarum inter Actorum Magistros Sacri Consilii qualibet die Sabathi, in domo ipsius Spectabilis Praesidentis, sub poenis in dictis ordinibus contentis, ac etiam sub poena, quod si reperiatur aliqua causa penes aliquem Actorum Magistrum non diuisa, ipse illam amittat, & diuidatur inter alios Magistros Actorum, absque vlla replicatione.

II. Quod nullus ex dictis Actorum Magistris audeat recipere & legere supplicationes coram praefato Illustrissimo Praesidente, nisi illae subscriptae sint ab vno ex Magnificis Aduocatis manu intelligibili, seruata forma regiarum pragmaticarum, sub poena ducatorum quinquagina a contraueniente exigenda, vltra poenas in dictis regiis pragmaticis contentas.

III. Quod praedicti Actorum Magistri non debeant supplicationes lectas & subscriptas consignare absque (*vulgo la proviſta*) & illae debeant praesentari eadem die, vel sequenti, pro exsequutione aliorum ordinum; alias de eis nulla habeatur ratio, sub poena ducatorum duodecim, vltra alias in dictis ordinibus contentas.

IIII. Quod mandetur omnibus Scribis dicti Sacri Consilii quatenus ex nunc in antea non detineant in eorum domibus processus, & depositа originalia; sed illa infra biduum consignare debeant eorum Actorum Magistris, sub poena ducatorum duodecim, aliisque praefato Illustri Marchioni Praesidenti reseruatis.

V. Quod iisdem Scribis Sacri Consilii quando fit liberatio alicuius quantitatis sequestratae ordine aliorum Regiorum Consiliariorum, non debeant ponere in decreto: *Non obstante sequestro facto per talem Commissarium*; sed adire teneantur illum Commissarium, qui ordinauit dictum sequestrum, sub poena ducatorum duodecim, aliisque praefato Illustri Marchioni Praesidenti reseruatis.

VI.

Digitized by Google

VI. Quod praedicti Actorum Magistri teneantur statim sententias Sacri Consilii subscribi facere a Dominis Commissariis causarum, & in eis adnotare *lecta lata*, non obstante quod non sit solutus eis dirictus dictarum sententiarum, pro cuius consequutione remaneant ipsis semper salua iura, sub poena ducatorum vigintiquatuor a contraueniente inremisibiliter exigenda, & aliis praefato Illustri Marchioni Praesidenti reseruatis.

VII. Quod prædicti Actorum Magistri teneantur tam sententias Sacri Consilii subscriptas, & adnotatas, transmittere Magnifico Secretario Sacri Consilii pro illis registrandis, quam etiam omnes fideiussiones ciuiles, & criminales, pro exsequutione regiae pragmaticae 10. *De officio Iudicum*, num. 79.; nec debeant consignare partibus expeditiones, nisi illis transmissis dicto Secretario pro eis registrandis. Nam experientia visum fuit repertas fuisse nonnullas sententias & fideiussiones in fasciculis Scribarum demortuorum, & alias laceratas, & vitiatas, & non fuisse registratas, in damnum partium, sub poena ducatorum triginta a contraueniente exigenda, vltra alias contentas in dicta regia pragmatica tam pro praeterito, quam in futurum, pro exsequutione ordinum Suae Excellentiae, & Dominorum Praesidentium.

VIII. Quod nullus ex praedictis Actorum Magistris valeat recipere & legere supplicationes, vel memoriales pro vnione Aularum, vel Adiunctorum, seu pro interuentu Illustris Marchionis Praesidentis, nisi Magister Actorum causae tantum, sub poena ducatorum duodecim, vltra alias praefato Illustri Praesidenti reseruatas.

VIIII. Quando inter dictos Actorum Magistros est facienda vnio processuum, statim facta electione hebdomadariorum fiat cum effectu dicta vnio infra terminum statutum; alias ille Actorum Magister, per quem remanet facienda vnio praedicta, soluat pro poena ducatos sex, & amittat dictam causam, & teneatur restituere dirictus, quos a principio percepit ex dicta causa.

X. Quod omnes Magnifici Aduocati, Procuratores, Scribae, litigantes, & omnes alii, qui habent processus in eorum posse, debeant infra dies decem illos restituere, & consignare Actorum Magistris causarum, vt possit per eos haberi ratio ipsorum, & adnotari in Regesto pro partium indem-

Digitized by Google

demnitate, ſub poena ducatorum duodecim, aliiſque Illuſtri Marchioni Praeſidenti reſeruatis.

XI. Quod Actorum Magiſtri dicti Sacri Conſilii omnino obſeruent regiam pragmaticam editam ſub die 21. Ianuarii 1632., quae eſt 79. *De Officio Sacri Conſilii*, & praecipue lecturam ſupplicationum faciendam coram praefato Illuſtre Praeſidente per quatuor tantum Actorum Magiſtros hebdomadarios, per circulum eligendos iuxta eorum antianitatem, & etiam circa regeſta dictarum ſupplicationum in libris ligatis, & numeratis, ac etiam reſpectu diuiſionis cauſarum faciendae per dictos quatuor hebdomadarios deſcribendam in alio libro, praeter autem caput 18. contentum in dicta regia pragmatica, quod fuit reformatum ad petitionem & inſtantiam huius fideliſſimae Ciuitatis, vigore regiarum prouiſionum expeditarum ſub die 30. Ianuarii 1638., quas ad vnquem obſeruare debeant iuxta earum ſeriem, & tenorem, ſub poena in dicta regia pragmatica & regiis prouiſionibus contenta, aliiſque arbitrio praefati Illuſtris Marchionis Praeſidentis reſeruatis.

XII. Quod Actorum Magiſtri, qui ſunt Subſtituti, vel Affectatores, ex nunc in antea ſe ſubſcribant in omnibus actis & ſcripturis pro eorum Actorum Magiſtris proprietariis, exprimendo illorum nomina & cognomina, ad tollendas in futurum tot confuſiones, ſub poena ducatorum duodecim a contraueniente pro qualibet vice irremiſibiliter exigendorum.

XIII. Quod Scribae cauſarum dicti Sacri Conſilii, ſubſcriptis decretis & prouiſionibus à Dominis Conſiliariis, teneantur dicti Scribae eadem die, vel ſequenti, dare de eis notitiam dictis Actorum Magiſtris, vt poſſint per eoſdem exigi illorum directus, ſub poena ducatorum duodecim, aliaque praedicto Illuſtri Praeſidenti reſeruata.

XIIII. Quod Scribae praedicti non conſignent preceſſus Magnificis Aduocatis, nec Procuratoribus pro illis percunctandis, niſi prius deſcribantur in libro detinendo per Archiuarium ſtudii cum receptione illius, cui conſignantur, ſub poena ducatorum duodecim, aliiſque praefato Illuſtri Marchioni Praeſidenti reſeruatis.

XV. Quod tam Actorum Magiſtri, quam Scribae Sacri Conſilii, qui exercuerunt eorum officia in vna Banca, quando tranſeunt in aliam Bancam, ſiue ad aliud officium, debeant conſignare omnes proceſſus & ſcripturas eorum ſucceſſoribus per inuentarium faciendum, ſub poena ducatorum

Digitized by Google

vigintiquatuor a contraueniente exigenda .

XVI. Quod Actorum Magistri Sacri Consilii non debeant tenere in eorum Bancis nisi sex Scribas ordinarios, & duos extraordinarios in qualibet Banca, seruata forma ordinum tam Suae Excellentiae , quam Spectabilium Praesidentium, & Regiarum Visitationum , etiam pro exsequutione litterarum Suae Catholicae Maiestatis ; qui duo Scribae extraordinarii debeant , sicut Scribae ordinarii , actitare causas, accedere ad domos Dominorum Consiliariorum ad prouidendum, processus adsportandum , illosque recipiendum a dictis domibus , ac etiam a Camara Magnifici Secretarii quando sunt expediti , receptionesque illorum in *libretto* adnotare, iuxta ordinem Suae Excellentiae, & non mittere pueros inexpertos & imperitos pro illis recipiendis , ad euitandum continuos errores , sub poena ducatorum duodecim a contraueniente omnino exigenda , vltra poenas contentas in dictis ordinibus . Verum dictis duobus Scribis extraordinariis prohibetur se ipsos subscribere in calce decretorum per eos extensorum , ac adnotare in imargine reassumptum decreti, iuxta supradictum ordinem Suae Excellentiae . Et proinde dicti Actorum Magistri infra quatuor dies debeant dare notam dictorum Scribarum ordinariorum , & duorum extraordinariorum , dicto Magnifico Secretario Sacri Consilii , vt possint per eumdem describi in libro Notamentorum Sacri Consilii , prout fuerunt in eo descripti tempore Visitationis Domini D. Francisci-Antonii De Alarcon . Qui Secretarius debeat statim dictam notam tradere praefato Illustri Praesidenti , vt valeat de eis habere notitiam ; alias ipso termino elapso procedatur per praefatum Illustrem Praesidentem ad illorum electionem .

XVII. Quod nullus ex Scribis ordinariis dicti Sacri Consilii audeat proponere causas coram Regiis Consiliariis , nisi sint eis causae principaliter commissae , vel sint legitimi successores in eis , sub poena pro prima vice ducatorum triginta ; pro secunda , suspensionis ab officio ; & pro tertia , priuationis , ac alia poena corporali arbitrio praefati Illustris Praesidentis .

XVIII. Quod praedicti Actorum Magistri & Scribae Sacri Consilii nullatenus debeant consignare processus percunctandos aliis personis , quam Procuratoribus notis, & matriculatis, sub poena ducatorum duodecim , aliisque Illustri Praesidenti reseruatis .

XVIIII.

Digitized by Google

XVIIII. Quod praedicti Actorum Magiſtri & Scribae Sacri Conſilii nullo modo recipere debeant depoſita in pecunia numerata, ſeruata forma regiae nouellae pragmaticae, ſub poena ducatorum vigintiquatuor, vltra poenam in dicta regia pragmatica contentam.

XX. Quod Scribae cauſarum dicti Sacri Conſilii non debeant ſuere in proceſſibus ſcripturas, niſi in eis ſit per Actorum Magiſtrum cauſae adnotata dies praeſentationis, ſub poena ducatorum duodecim, & de ſoluendo de proprio dictis Actorum Magiſtris dirictus dictarum ſcripturarum praeſentatarum.

XXI. Quod praedicti Scribae cauſarum non debeant tenere in eorum poſſe & faſciculis ſcripturas, fides crediti, ſententias, fideiuſſiones, examen teſtium, aliaſque ſcripturas cuiuſuis qualitatis eorum officium concernentes, ſed illas conſignare debeant Actorum Magiſtris cauſarum, & ſuere in proceſſibus, ac ponere in eis copiam dictarum fidium crediti, ſub poena ducatorum vigintiquatuor, aliiſque praefato Illuſtri Marchioni Praeſidenti reſeruatis.

XXII. Quod Porterii dicti Sacri Conſilii debeant ſeruire per hebdomadam bini in domo praefati Illuſtris Marchionis Praeſidentis Sacri Conſilii, & non diſcedere ab ea, niſi cum eius licentia; ac etiam bini in qualibet Aula, ſcilicet vnus adſiſtendo ante ianuam Aulae, vt ſit promptus parere ordinibus & mandatis Dominorum Conſiliariorum, & alter in vocando cauſas in eius ſcabello alta & intelligibili voce; nec permittant illos vocari per alios, niſi per ipſos, nec ingredi faciant perſonas ad negotiandum, & firmandum ſcripturas, ſed illas expellant, ac exire compellant, ne impediatur cauſarum expeditio. Et nihilominus curam habeant ne quis moretur in Camerinis & Curretorio Sacri Conſilii, pro cuſtodia ſecreti: & hoc pro exequutione tot ordinum dicti Sacri Conſilii & regiarum pragmaticarum, ſub poenis in eis contentis, ac etiam poena corporali pro prima vice carcerationis per menſem; pro ſecunda, etiam ſuſpenſionis per duos menſes; & pro tertia, priuationis officii.

XXIII. Quod praedicti Porterii ſint fideles in intimandis ſcripturis tam perſonaliter, quam domi, abſque querela; & relationes fiant clarae & intelligibiles tam diei, menſis, & anni, quam nominum & cognominum intimatorum, & locorum, ſub poena ducatorum ſex pro qualibet vice, a con-

Digitized by Google

traueniente exigenda, aliaque praefato Illustri Praesidenti reseruata. Qui Porterii nullatenus admittantur ad exercendum eorum officia, nisi cum adprobatione & licentia praefati Illustris Praesidentis; & illi, qui tenent eorum licentias expiratas, desistant.

XXIIII. Quod tam praedicti Porterii, quam Scribae, Examinatores, Actorum Magistri, & omnes alii, debeant exigere eorum directus iuxta taxam contentam in Regia Pandecta adfixa in Camara dicti Magnifici Secretarii Sacri Consilii, absque partium querela, sub poena in ea contenta, aliisque dicto Illustri Praesidenti etiam corporalibus reseruatis.

XXV. Quod omnes Magnifici Aduocati & Procuratores, quando non fuerint legitime impediti, adesse debeant in dicto Sacro Consilio completo diuino Sacrificio, vt procedi possit ad celerem causarum expeditionem, pro exsequutione regiarum pragmaticarum, & aliorum ordinum; alias procedetur ad illarum expeditionem absque eorum interuentu.

XXVI. Quod ex nunc in antea nullus audeat adsportare processus ad domum Domini causae Commissarii pro illius expeditione, sed illi adsportentur per Scribam causae ordinarium, sub poena ducatorum duodecim a contraueniente irremisibiliter exigenda.

XXVII. Quod nullus audeat exercere exercitium procurationis in Tribunalibus huius fidelissimae Ciuitatis, nisi adprobatus fuerit per dictum Sacrum Consilium, iuxta formam regiae nouellae pragmaticae; nec debeant Actorum Magistri & Scribae dictorum Tribunalium illos admittere absque dicta adprobatione, quae constare debeat per fidem matriculae dicti Magnifici Secretarii Sacri Consilii, seruata forma dictae regiae nouellae pragmaticae, & ordinum factorum per dictum Sacrum Consilium pro illius exsequutione, sub poenis in eis contentis, aliisque praefato Illustri Praesidenti reseruatis.

XXVIII. Quod omnes scripturae in futurum praesentandae siue a partibus, aut Procuratoribus, vel Magnificis Aduocatis, non praesententur in Aulis Sacri Consilii tempore expeditionis causarum, sed praesententur Actorum Magistris causarum, qui teneantur in eis adnotare diem praesentationis, iuxta formam traditam per regiam pragmaticam per extensum, & postea illas sui facere in processibus, siue reperiantur in posse Dominorum Consiliariorum, siue Magnificorum Aduocatorum, vel Pro-

Digitized by Google

Procuratorum ; & non reſtituere illas praeſentantibus , ſed fiat copia ipſarum , & intimetur alteri parti , ſub poena pro prima vice ducatorum vigintiquatuor ; pro ſecunda , ſuſpenſionis ab officio per menſem ; & pro tertia , priuationis officii contra dictos Actorum Magiſtros contrauenientes irremiſibiliter exſequenda .

XXVIIII. Quod nullus cuiuſuis gradus, qualitatis , & conditionis exſiſtens audeat deferre arma cuiuſuis generis in ſala dicti Sacri Regii Conſilii , nec cum illis ingredi Aulas , Camerina , & Curretorium ipſius , ſub poena carolenorum viginti adplicandorum pro medietate expenſis dicti Sacri Conſilii , & pro altera medietate Alguzeriis illos capientibus , & amiſſionis ipſorum armorum , vltra alias poenas in regia pragmatica contentas .

XXX. Quod exigantur omnino & irremiſibiliter omnes poenae nominationum , beneficiorum , repulſarum , nouarum conuentionum , ſatisfactionum , fideiuſſionum incuſatarum , ſubreptionum & obreptionum , ſupplicationum , & omnes aliae poenae impoſitae , prout mandant regia pragmatica , decreta ipſius Sacri Conſilii , & ordinationes Spectabilium Praesidentium ; & proinde Actorum Magiſtri dicti Sacri Conſilii debeant ſtatim dare notam dictarum poenarum incurſarum Magnifico Secretario Sacri Conſilii , vt per eumdem procedi poſſit ad illarum exactionem , ſub poena ducatorum duodecim , vltra alias contentas in dictis pragmaticis , decretis , & ordinibus .

Et, vt omnibus innoteſcat , adfigatur copia praeſentis ordinis in valuis dicti Sacri Conſilii , ne in futurum ignorantiae cauſa allegari poſſit .

Neapoli , die tertio Aprilis , 1653.

Trelles Regens & Praeſidens .

Didacus De Mercati Secretarius .

Digitized by Google

XVIII.

Con altr' ordine si dice che li Mastridatti debbano subito notare il lecta lata *nelle sentenze.*

Die 9. mensis Ianuarii, 1654.

EX prouisione facta per Spectabilem Regentem Didacum-Bernardum De Zusia, Sacri Regii Consilii Praesidentem, Viceque Protonotarium, mandatur omnibus Actorum Magistris eiusdem Sacri Consilii quod, sub poena ducatorum quinquaginta irremisibiliter exigenda, debeant notare *lecta lata* in calce cuiuslibet sententiae, statim ac quod eis fuerint traditae per Magnificum Secretarium Sacri Consilii, seruata forma regiae pragmaticae 13., *num. 7. De Officio Sacri Regii Consilii*, ad hoc vt non impediatur cursus causarum.

De Zusia Regens & Praeses Sacri Consilii.
Didacus De Mercati Secretarius.

Die decima quarta mensis Martii, 1654.
Io Domenico Pepe Portiero del Sagro Regio Consiglio ho notificati tutti li Magnifici Mastridatti del Sagro Consiglio personaliter.

XVIIII.

Le liberazioni de' depositi e sequestri non si possono fare per mano di altri Mastridatti e Scrivani, se non di quelli, presso de' quali si ritrovano.

EX prouisione facta per Spectabilem D. Felicem De Lanzina y Vlloa, Regentem Collaterale Consilium, Regentem Regiam Cancellariam, Praesidentem Sacri Consilii, Viceque Protonotarium &c., etiam pro exsequutione aliorum ordinum, mandatur Magnificis Actuariis Sacri Regii Consilii, eorumque Scri-

Digitized by Google

Scribis, quatenus minime audeant procedere coram Delegatis ad liberationem depositorum, vel pecuniarum quantitatum sequestratarum, & deductarum coram Magnificis Consiliariis earumdem causarum respectiue, nisi ab Actuariis earumdem causarum, eorumque Scribis, penes quos respectiue reperiuntur depositа, & deductae vel sequestratae pecuniae praedictae, sub poena suspensionis officii & carcerum per sex menses, irremissibiliter exsequenda; quo in casu etiam teneantur Magnifici Actuarii, & Scribae, qui contrauenerint, soluere de proprio, vel depositare statim quantitates, quae fuerint liberatae, non obstante quouis praetextu.

Datum Neapoli, die 16. Ianuarii, 1677.

Vlloa Regens & Praeses.

Philippus Faluus Secretarius Sacri Consilii.

XX.

Facendosi incuse di obbliganze o pleggerie nel Sagro Consiglio, li Mastridatti subito debbono darne lo auiso al Segretario, per esiggere la pena del Fisco.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Sacrum Regium Consilium mandetur Scribis eiusdem Sacri Consilii praesentibus & succeſſiue futuris, sub poena ducatorum decem per quemlibet, Regio Fisco in casu contrarii adplicanda, & citra praeiudicium aliarum de praeterito incursarum, quatenus, quando fuerint incusatae poenae obligationum, & fideiussionum factarum & praestitarum penes acta dicti Sacri Regii Consilii, in continenti illas notificare debeant Magnifico Secretario ipsius Sacri Consilii, vt possit exigi poena debita Regio Fisco; & idem obseruare debeant circa alias poenas incursas & incurrendas, in causis in eodem Sacro Consilio vertentibus, seruata forma aliorum ordinum, & mandatorum, & regiarum pragmaticarum, & praesertim ordinis quondam Spectabilis Praesidentis Sacri Consilii Vincentii De Fran-

Digitized by Google

Franchis, expediti ſub die 26. menſis Mai, 1592. Nec ſecus faciant, alias &c.

Datum Neapoli, die 22. menſis Martii 1695.

Vlloa Regens & Praeſes.

Marcellus Figliola Secretarius.

XXI.

Ogni Maſtrodatti e Scrivano dee decretare le ſcritture appartenenti al ſuo uffizio, e Banca.

PEr ordine dello Spettabile Signor Preſidente del Sagro Regio Conſiglio, ſi fa mandato a tutti li Magnifici Maſtridatti di eſſo che neſſuno de' medeſimi ardiſca decretar ſuppliche, memoriali, o altra qualſiſia ſorta di ſcritture toccanti allo uffizio de gli altri, ma che ogni uno di eſſi decreti le ſcritture toccanti al ſuo uffizio, e Banca; e queſto anche in eſecuzione di altri ordini emanati del detto Spettabile Signor Preſidente. E per eſecuzione di ciò ſi ordina ad ogni uno di eſſi venga avanti di eſſo Signor Preſidente alla lettura delle ſuppliche, ed altro, come ſopra, toccante al ſuo uffizio. E ſe taluno di eſſi ſtaſſe impedito, o infermo, previa fede del Medico, per detto Signor Preſidente ſi ſoſtituirà altro in ſuo luogo. E mancando alcuno di eſſi nella lettura, come di ſopra, il Magnifico Franceſco Clarelli Affittatore del Segno delle ſuppliche in niun modo paghi le meſate, che toccano ad eſſi, ſe non gli ſarà ordinato da eſſo Signor Preſidente, ſotto pena di ritornare a pagar di nuovo.

Napoli, li 6. di Luglio, 1701.

Vlloa Regens, & Praeſes.

Marcellus Figliola Secretarius.

Vari

Digitized by Google

XXII.

Vari Ordini circa lo ſtilo ed attitare delli Maſtridatti, e Scrivani, del Sagro Conſiglio.

PHILIPPUS V. DEI GRATIA REX &c.

D. Franciſcus Gaſcon Altavas, Miles, Vtriuſque Iuris Doctor, Regius Conſiliarius, Pro-Praeſes Sacri Regii Conſilii, Viceque Protonotarius, &c.

AVendo la ſperienza fattoci conoſcere che, per la ſoverchia clemenza, ſi ſono in queſto Tribunale del Sacro Regio Conſiglio introdotti molti abuſi, in pregiudizio grandiſſimo del Pubblico, e quaſi poſte in oblivione le regie prammatiche, ed ordini più volte emanati da' noſtri Predeceſſori, non ſenza diſpreggio di quelli. Perloche, volendo in parte a quelli rimediare, per ora ordiniamo

I. Che debbiano oſſervarſi ed inviolabilmente eſeguirſi gli ordini generali più volte emanati da' noſtri Anteceſſori ſopra il governo e buon regimento di detto Supremo Tribunale, ſotto le pene in quelli contenute, da eſeguirſi inviolabilmente per il Magnifico Secretario del Sagro Regio Conſiglio.

II. Per oſſervanza della regia prammatica non ſi poſſa dalli Magnifici Maſtridatti del Sagro Conſiglio ricevere ſupplica alcuna, che contenga in ſe viziatura, raſura, o caſſatura in qualſivoglia parte di eſſa, ma che debba eſſere tutta ſcritta con lettere correnti, ed intelligibile, ed anche ſe prima non ſarà ſoſcritta da Dottore, con carattere chiaro, ed intelligibile.

III. Stante che per la troppo equità ſi è uſata per il paſſato nello eſiggere le pene contenute nelle regie prammatiche, ed ordini, *vt ſupra*, ſi è preſa molta licenza, particularmente nel commettere molte ſorrezioni nelle ſuppliche, in pregiudizio grandiſſimo delle parti; per il che ſi vede anche introdotto da pochi anni a queſta parte il dirſi nelle regie decretazioni *veris expoſitis*, quando per il rigore delle regie prammatiche dee ſupporſi che abbia da dirſi la verità. Onde, volen-

Digitized by Google

do affatto estinguere abuso così pregiudiziale, ordiniamo che per qualsivoglia supplica, dove non si sarà asserito il vero, e con ciò si sia ottenuta decretazione, o pure commissione di causa nel Sagro Regio Consiglio, che altrimenti non si sarebbero ottenute, che il Magnifico Segretario del detto Sagro Regio Consiglio, a semplice istanza delle parti, senz' altro ordine, ma solo in virtù del presente, debba farsi portare gli atti, e con ogni brevità riconoscere se vi è sorrezione nella supplica; e ritrovandola, debbia subito esiggere la pena di docati quindeci contenuta nelle regie prammatiche dallo Avvocato, o Dottore, che avrà quella firmata, o presentata; e poi farne relazione a noi, acciò si possa anche sospendere.

IIII. Essendosi per tanti ordini del nostro Predecessore ordinato che non si possano ritenere da' Magnifici Procuratori li processi, se non per lo spazio di giorni otto, e quelli restituire alla Banca, e ciò si vede anche trascurato, per non essersi esatte le pene contenute in detti ordini, e con ciò non solo si rendono le cause immortali, ma anche molti se ne disperdono. Perciò ordiniamo che, fra il termine di giorni sei da oggi, debbiano detti Magnifici Procuratori, ed altri detentori di processi, quelli restituire alle Banche; altrimenti detto termine elasso, si debbia da detto Magnifico Segretario esiggere irremisibilmente la pena di docati sei contenuta ne gli ordini altre volte emanati, e sotto la medesima pena sieno tenuti gli Scrivani ed Archivari delle Banche immediatamente dar nota al detto Magnifico Segretario di tutti li detti processi per lo effetto sudetto. E da oggi avanti non possano li detti Magnifici Procuratori tenere li processi delle cause correnti, se non per lo spazio di giorni otto, se sarà voluminoso, e se sarà meno di carte cento, per lo spazio di giorni quattro; li quali elassi, e non restituiti, si debbia dallo Scrivano dar nota al detto Magnifico Segretario per la esazione di detta pena, *vt supra*. E quando occorresse ricuperarsi qualche processo dalli Portieri con ordine nostro, o de' Signori Commessari, debbia prima il Portiere notificargli l' ordine; e dopo notificato, se sarà in mora il detentore, debbia costringerlo colla Guardia, a spese del medesimo detentore, sotto pena al Portiero di sospensione per un mese, ed altra a nostro arbitrio.

V. Che gli Scrivani del Sagro Consiglio subito debbiano con-

consegnare tutti li depositi, che si ritrovano in loro potere alli loro Magnifici Mastridatti; ne da oggi avanti debbiano li detti depositi stare nelle loro mani, sotto la pena della privazione del loro uffizio immediatamente eseguenda da' detti Magnifici Mastridatti. E più ordiniamo alli medesimi che li sudetti depositi non si possano ricevere in contanti, ma in fede di depositi, come sopra, di qualsisia somma che sia; e si abbiano da conservare per li sopradetti Magnifici Mastridatti, li quali secondo la loro obbligazione debbiano notarli nel libro particulare, che dovrà ciascuno Mastrodatti tenere per questo effetto.

VI. Che fra il termine di giorni otto debbiano far portare tutti li processi delle cause, che da essi si attitano, nello studio di essi loro Magnifici Mastridatti, o sieno antichi o moderni, sotto la medesima pena.

VII. Che li detti Scrivani non s' ingerischano nella esazione di danaro, o altri effetti, delle sudette cause, sotto la stessa pena.

VIII. Che non vadano a provedere nelle case de' Signori Consiglieri, se prima nelle comparse o memoriali, in dorso de' quali *etiam* si dica *Veniat Scriba*, se prima non sarà fatta in dette comparse, e memoriali, la presentata da essi Magnifici Mastridatti; eccetto solamente se a detto memoriale col *Veniat Scriba*, non sia preceduta comparsa, nella quale si sia domandata la stessa cosa, ed il Mastrodatti vi abbia fatta la presentata, sotto pena di carlini trenta immediatamente esiggenda dal Magnifico Segretario: e questo s' intenda anche nelle cause di Delegazione.

VIIII. Che li detti Scrivani non possano ne debbano, sotto qualsisia pretesto o colore, prendere, ne ritenere in loro potere, ne cucire nelli processi scrittura veruna, se prima in quella non vi sia fatta la presentata da' loro Mastridatti; e questo per evitare ogni fraude o nullità, che necessariamente dee nascere da un abuso sì grande, sotto pena della privazione del loro uffizio, immediatamente eseguenda da' detti Mastridatti.

X. Nessuna persona possa attitare da Mastrodatti assunto avanti qualsisia Giudice Delegato, o Arbitri, le cause, che si trovano introdotte nel Sagro Consiglio; e questo in esecuzione di molti ordini regali esecutoriati dal Regio Collateral

Digitized by Google

Consiglio, o che dette cause di loro natura spettino al detto Sagro Regio Consiglio, sotto pena di docati sei a benefizio del Regio Fisco, quante volte si contraverrà; oltre del pagamento de' diritti spettante al Mastrodatti del Sagro Consiglio, e di dette cause. E che gli Arbitri non possano eleggere Attuari assunti nelle cause introdotte nel Sagro Consiglio.

XI. Che nessuna persona possa attitare le cause di detto Sagro Regio Consiglio, se non li sei Scrivani ordinari delle Banche, e li due altri, che si chiamano Attitanti, servata la forma della regia prammatica, e risulte di molte visite; non ostante che alcuni, conforme ci è venuto a' notizia, abbiano ottenuto il *liceat* in piede di memoriali da essi dati a' nostri Predecessori, ripugnando ad essi le dette regie prammatiche, e risulte di visite, e questo per evitare ancora le nullità di detti atti, che si farebbero da persone illegittime; sotto pena a nostro arbitrio eseguenda, tanto contro di essi Scrivani, quanto contro de' loro Mastridatti, che da oggi avanti lasciassero attitare da' dette persone illegittime le dette cause.

XII. Che le controsupplicate non si abbiano da fare, se non sarà presentata prima la procura dello attore, a cui istanza si è commessa la causa, in conformità delle regie prammatiche.

XIII. Che le suppliche originali delle commesse della causa, e le suppliche di appellazioni delli decreti, che si fanno in casa, di riclamazione, e di restituzione *in integrum adversus* li decreti del Sagro Consiglio non si debbiano consegnare originalmente alle parti, ma si debbiano ritenere appresso gli Scrivani.

XIIII. Che non possano gli Scrivani ritenersi le scritture, che si presentano in loro potere, ma debbiano immediatamente metterle, e cucire nel processo, sotto pena di docati sei.

XV. Che le suppliche di appellazioni, riclamazioni, e restituzioni *in integrum*, non si possano ricevere, e farsi la presentata, in esecuzione delle regie prammatiche, se non lo stesso giorno, o il giorno seguente, che saranno decretate. E perciò debbiano li Magnifici Mastridatti fare la provista subito alle dette decretazioni; e che perciò sia necessario di nuovo nostro ordine, per riceverle.

XVI. Che li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consi-

glio

Digitized by Google

glio abbiano, in esecuzione delle regie prammatiche, d' assistere nel Consiglio nelle ore, che principia il Tribunale, regolandosi secondo l' ordine, che sta nella Camera del Magnifico Segretario del medesimo Sagro Consiglio.

Le pene di ciascheduno di detti capi si possono stabilire allo arbitrio del Signor Presidente. E si avverte a non trasgredire li sudetti ordini.

Napoli, li 17. di Aprile, 1703.

D. Franciscus Gascon & Altavas
Pro-Praeses Sacri Regii Consilii.

Marcellus Figliola Sacri Regii Consilii Secretarius.

XXIII.

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio debbono far registrare nello Uffizio del Percettore de' Proventi Fiscali le pene, che occorrono per le rescissioni de' contratti, ed incuse di obbliganze penes acta, *che si fanno in esso Tribunale.*

PEr mezzo della Camera della Sommaria ha saputo il Re che, col non notarsi nello Uffizio di Percettore de' Proventi Fiscali le rescissioni de' contratti, ed incuse di obblighi *penes acta*, che vi sono nel Consiglio, le pene non si esiggono, ne si transiggono. Quindi, acciò si dia riparo a tal disordine, ed inconveniente, si tolgano le occasioni di commettersi frodi, e si accerti non meno la indennità de' regali interessi, che ancora il buono, retto, e fedel disimpegno del sudetto Uffizio, il quale ora per disposizione della Camera medesima, si esercita interinamente dal di lei Pro-Razionale Prisco Letizia. Vuole Sua Maestà che codesto Tribunale imponga alli Mastridatti e Scrivani del medesimo che, sotto gravi pene, da esiggersi irremissibilmente contro ciascuno contraveniente, debbano far registrare nel menzionato Uffizio di Percettore de' Proventi Fiscali le pene, che occorrono per le rescissioni de' contratti, ed incuse de gli obblighi *penes acta*, che si fanno in esso Consiglio, ad oggetto di potersene far poi dal Percettore la dovuta esazione; onde potersi in tal modo supplire, per quanto più si potrà, alla sodisfazione di

di tanti pesi, che trovansi situati sopra li divisati proventi fiscali. E la Maestà Sua mi ha in seguito comandato prevenirne V. S. Illustrissima, per farsene in codesto Tribunale lo esatto adempimento.

Palazzo, 13. Agosto, 1772.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

A di 16. Agosto, 1772.

Il Magnifico Segretario passi copia di questo dispaccio alli Mastridatti del Consiglio, con ordine di doverne comunicare il tenore alli rispettivi Scrivani per lo esatto adempimento.

Cito &c.

Datae sunt copiae praesentis regalis diplomatis omnibus Magnificis Actorum Magistris Sacri Regii Consilii.

Die 24. Augusti, 1772.

Capobianco a Secretis.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XVIII.

Delle Relazioni della Gran Corte della Vicaria nel Sagro Consiglio.

I.

Nel giorno di relazione non si possono trattare altre cause nel Sagro Consiglio.

PHILIPPUS DEI GRAZIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collaterales, & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

OGni dì per parte del Regio Fisco ci sono fatte istanze, oltre che ci sono presentati diversi memoriali in nome di più particulari persone, esponendo che, tenendo alcune liti civili e criminali nella Gran Corte della Vicaria, delle quali se ne ha da far parola in questo Sacro Consiglio per virtù di supplicazioni, che si decretano *quod verbum faciat*, o per altre occasioni, si dilatano le relazioni predette, di maniera che non possono essere spediti colla brevità, che conviene; e tutto addiviene perche li dì, che sono stabiliti a questo predetto Sacro Consiglio per intendere le dette relazioni, non si attende solamente al predetto, ma ad altri negozi di questo predetto Sagro Consiglio. E come che sta segnalata la giornata in ciascuna settimana perche abbiate da intendere la detta Vicaria così Civile, come Criminale; volendo sopra ciò debbitamente provedere. Ci è parso, a tal che tanto le cau-

Digitized by Google

cauſe civili, quanto criminali, di detta Gran Corte, e particularmente quelle di carcerati, non ſieno differite, per non poterſi fare le dette relazioni, farvi la preſente, per la quale vi dicemo, ed ordinamo, che da quà avanti nelli dì, che ſono ordinati e ſtatuti intenderſi in queſto predetto Sagro Conſiglio la detta Vicaria, non debbiate attendere ad altro, che ad udire le dette relazioni, ed a provedere, inteſe che l'avrete, a quanto ſarà di giuſtizia. Che, per convenire così alla buona e preſta ſpedizione della giuſtizia predetta, tal' è noſtra volontà. Non facendo il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia e ſervigio di Sua Maeſtà.

Datum Neapoli, die 17. Septembris, 1574.

Antonius Cardinalis de Granvela.

Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Regens.
Vidit Salazar Regens.

Lobera Pro-Secretarius.
Al Sacro Conſiglio.

In Curiae Tomo 239.

Die 22. *Septembris*, 1574., *Neapoli*.

Praeſentes litterae Illuſtriſſimi & Reuerendiſſimi Domini Locumtenentis Generalis praeſentatae fuerunt in Sacro Regio Conſilio, & coram Excellente Ioanne-Andrea de Curte Preſidente, & aliis Magnificis Regiis Conſiliariis Sacri Conſilii, quibus viſis, fuerunt receptae ſupra caput, & paratos ſe obtulerunt regiis obedire mandatis.

Annibal Ceſarius Secretarius.

Si

II.

Si ordina che, in ogni Giovedì non feriato, il Sagro Consiglio si giunti nel luogo solito dopo pranso, per disbrigare le cause a relazione della Gran Corte della Vicaria.

PPILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Illustres & Magnifici Viri Collaterales Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

Essendo solito per molti litiganti darsi suppliche in questo Sacro Regio Consiglio, per impedire il corso di molte cause civili, che vertono nella Gran Corte della Vicaria, ed anche aggravarsi per dette suppliche, ed appellarne dalli Magnifici Giudici Civili della detta Gran Corte, e decretarsi le suppliche predette che se ne faccia parola in questo predetto Sagro Regio Consiglio, venendo li detti Giudici, conforme al detto solito, ogni Giovedì di ciascuna settimana di mattina, quando non sono giorni feriati; siamo stati informati che, per stare occupato il Consiglio predetto nel detto dì, tanto per le cause di quello, quanto per intendere li Magnifici Giudici delle cause criminali della detta Gran Corte, oltre delli detti Giudici Civili, non potete attendere ad intendere tutti li detti Giudici, e provedere a dette cause di aggravi, ed appellazioni della detta Vicaria Civile: dal che ne nasce che le cause civili si dilatano, e non si spediscono colla brevità, che si conviene. Per tanto, volendo sopra ciò provedere per quello conviene al buon governo, ed alla presta e buona spedizione delle dette cause. Vi dicemo ed ordinamo che ogni Giovedì, che non sarà feriato, dopoi di mangiare, finite che saranno le prossime ferie della santissima Natività di nostro Signore Gesù Cristo, vi debbiate giuntare nel luogo solito del detto Sagro Regio Consiglio, ed intenderete li detti Giudici Civili sopra le dette cause di aggravi, ed appellazioni, e provederete a quanto sarà di giustizia, a tal che per impedimento di non potersi fare le dette relazioni, non si lascino le dette cause di spedire, e le parti non sie-

Digitized by Google

no intertenute. E così lo eseguirete per insino ad altr' ordine nostro.

Datum Neapoli, die 22. Decembris, 1579.

Don Juan De Cuniga.

Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitano Regens.
Vidit Salazar Regens.

Bastida De Muriatone Secretarius.

Al Sagro Consiglio.

In Curiae primo Sacri Consilii, num. 5.

III.

Si prescrive che nel giorno di relazione della Gran Corte della Vicaria non si possono trattare altre cause nel Sagro Consiglio.

Muy Ilustre Señar.

SV Excellencia manda que, quando la Vicaria viene en Consejo, nò haga hazer V. S., si nò causas de la Vicaria.

De Cancillaria, à 20. de Julio, 1592.

Muy Ilustre Señor.

Besa las manos de V. S.

su servidor

Don Berardino Barion.

Señor Presidente del Consejo.

Molto Illustre Signore.

SUa Eccellenza comanda che, quando la Vicaria viene in Consiglio, V. S. non faccia fare altre cause, se non quelle della Vicaria.

Dalla Cancelleria, a' 20. di Luglio, 1592.

Bacia la mano di V. S.

il suo servidore

D. Berardino Barion.

Signor Presidente del Consiglio

Nel

LVII.

Nel giorno di relazione debbono gli Avocati e Procuratori assistere nel Sagro Consiglio, per la spedizione delle loro cause.

De mandato regio.

EX prouisione facta per Spectabilem Ioannem-Baptistam Valenzuela Velasquez, Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & officium Praesidis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarii.

Quoniam experientia docuit quod, elapsa prima hora diei relationum praetensorum grauaminum, siue adpellationum, quae fiunt a Magnificis Iudicibus Magnae Curiae Vicariae causarum ciuilium, multoties euenit quod Magnifici Iudices causarum criminalium non habent tot causas referendas, quae consument tempus duarum horarum, ob quod volentes Iudices causarum ciuilium referre causas elapsa dicta prima hora, non solent adesse Partes, neque eorum Procuratores, siue Aduocati, sed excusantur eo praetextu quod est elapsa prima hora causarum ciuilium, qua de causa retardatur expeditio causarum in magnum damnum litigantium. Ideo pro bono regimine, & celeri causarum expeditione, iniungitur & mandatur omnibus litigantibus, Procuratoribus, & Aduocatis defendentibus dictas causas adpellationum, quatenus tempore, quo dicti Magnifici Iudices accedunt ad Sacrum Consilium ad faciendum dictas relationes, debeant in eo adsistere non solum in dicta prima hora, sed etiam ea elapsa, donec & quousque permanserit in Sacro Consilio ille Iudex, qui est Commissarius illarum causarum, quas ipsi defendunt, & patrocinantur; alias procedatur ad expeditionem causarum praedictarum, ipsis vocatis, quamuis discesserint, aut non intrauenerint in Aulam Sacri Consilii, vbi relatio fiet, donec impletis tribus horis, aut statutis diebus quatuor horarum, Sacrum Consilium cessauerit in expeditione causarum.

Neapoli, 9. Ianuarii, 1624.

Ioannes-Baptista Valenzuela Velasquez,
Regens Regiam Cancellariam, & officium Praesidis
Sacri Consilii, Viceque Protonotarii.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

V.

Nelli giorni di relazione il Sacro Consiglio dee trattenersi un ora più del solito a sentire le relazioni de' Giudici della Gran Corte della Vicaria.

INformato il Re che le solite tre ore in sentirsi in un giorno della settimana dal Consiglio le relazioni della Vicaria Civile, e Criminale, non sono sufficienti per il disbrigo delle cause, di cui li Giudici debbono far parola. Vuole che il Consiglio in quel giorno, e in tutti li giorni di relazione di Vicaria, per tutto lo anno, si trattenga un ora più del solito a sentire le relazioni de' Giudici della Gran Corte. Di ordine sovrano lo prevengo a V. S. Illustrissima, a fin che disponga la esecuzione di questo sovrano volere.

Palazzo, 2. Settembre, 1752.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

Die 3. Septembris, 1752.
Exsequatur regalis ordo.
Danza Praeses.

Digitized by Google

TITOLO XX.

Del Ius Sententiae.

I.

Si ordina che non ſi eſigga il ius ſententiae *per il disvincolo del quarto delle partite, che dovrà darſi al Regio Fiſco.*

Eſſendoſi degnato il Re noſtro Signore accordare tra gli altri patti a' Nazionali Genoveſi, che poſſedono beni in queſto Regno, ed anno offerto tranſiggerſi colla Regia Corte per la perpetua eſenzione del valimento di eſſi, quello di che alle iſtanze di disvincoli delle partite poſſedute da' medeſimi ſi dia pronto eſito dal Conſiglio, ſenza eſiggere *ius ſententiae* per disvincolo del quarto delle partite, che dovrà darſi al Regio Fiſco. Di ordine della Maeſtà Sua lo partecipo a V. S. Illuſtriſſima, acciò diſponga che dal Conſiglio così ſi oſſervi.

Palazzo, 13. Settembre, 1748.

Il Marcheſe Tanucci.

Al Preſidente del Conſiglio.

Die 19. *Decembris*, 1748.

Exſequatur regalis ordo; & proinde Magnifico Secretario Sacri Conſilii.

Danza Praeſes,

Si

II.

Si ordina che in ogni meſe ſi mandi al Re il bilancio del prodotto del ius ſententiae .

DA una rappreſentanza, che , precedente regal ordine , ha umiliato al Re il Tribunale della Camera , ha rilevato Sua Maeſtà con ammirazione la notabile decadenza, che ha patito nel ſuo prodotto il *ius ſententiae*, ed il non piccolo divario , che ſi oſſerva nel fruttato del ſeſſennio precedente, che non andava per conto del Regal Erario , quando che non ſi ſa che ſia accaduta minorazione nel numero e qualità delle ti . Quindi inculcando ſempre più Sua Maeſtà alle Signorie loro Illuſtriſſime la vigilanza ed eſattezza nella regolare e conſueta eſazione di queſto Ramo della Regale Azienda . Mi comanda prevenirglielo per di loro governo ; mentre Sua Maeſtà ha ordinato al Tribunale della Camera di rimettere in ogni meſe una nota , o ſia bilancio diſtinto dello che ſi vada introitando , per la ſua ſovrana intelligenza .

Palazzo, 25. Maggio , 1765.

Giovanni Goyzuetta .

Signori Miniſtri Fiſcali del *ius ſententiae*.

III.

Eſſendoſi determinato dal Re doverſi introitare a beneſizio della Regia Corte il ius ſententiae, *ſi ſono ſtabiliti gli eſiti da farſene* .

IN adempimento della grazia accordata da Sua Maeſtà Cattolica , prima di partire da queſto Regno per la Monarchia di Spagna , dovendoſi introitare a beneſizio del Regal Erario , fra gli altri diritti , quello del *ius ſententiae* , aſſegnati prima a' Miniſtri del Sagro Regio Conſiglio , e poi incorporati alla Regia Corte , per lo aumento de' loro riſpettivi ſoldi . Si è

ſer-

Digitized by Google

ſervito ora il Re di ſtabilire e determinare un fiſſo ſiſtema da tenerſi nello avvenire, acciò la eſazione ſi faccia a dovere; ed ha riſoluto ancora gli eſiti, che debbono ammetterſi, o moderarſi.

In quanto a gli eſiti ſudetti, la ſua regal volontà è che ſi continuino a benefizio del Segretario del Sagro Regio Conſiglio gli annui ducati ducento a tenore del ſolito; come pure li ducati cento e cinque per la carta a V. S. Illuſtriſſima come Preſidente, a' Capiruota, Conſiglieri, ed altri, da ripartirſi come prima; ſiccome anche i ducati quindici per li Calendari, e Diari.

Per i ducati due al Parroco, quando va a benedire il Sagro Conſiglio; ducati ſei allo ſteſſo per la elemoſina della proceſſione del *Corpus Domini*; e carlini trenta a gli Alabardieri, che accodiſcono a que' Miniſtri nelle proceſſioni; comanda che ſi continuino e corriſpondano non già dal prodotto del *ius ſententiae*, ma dalle pene delle nullità, perche le dette ſpeſe riguardano il ſervigio di quel Tribunale; e perciò ſono più proprie ed adattate in queſto conto.

Che ſi continui anche il pagamento de gli annui ducati ſettantacinque per li due Aiutanti del Segretario del medeſimo Sagro Regio Conſiglio, perche debbono aſſiſtere e ſoffrire fatiche ed incomodi per la eſazione ſudetta. Circa poi a gli altri eſiti, come ſono annui ducati dieci per la carta e libri neceſſari per le Ruote e per la Segreteria; ducati venticinque al Portiero di eſſa; ducati ventiquattro al primo Aiutante della medeſima Segreteria; ducati tre per penne, oſtie, inchioſtro, ed arena; e ducati venticinque per lo ſcarſo di monete ne gl' introiti, portatura di eſſe alli Banchi, affitti di caleſſi al Portiere per andare firmando in caſa de' Miniſtri le conſulte, e per rinfreſco a' propri Miniſtri, in occaſione di doverſi trattenere la matina nel Tribunale per votare qualche cauſa. Tutti queſti eſiti vuole e comanda la Maeſtà Sua che ſi aboliſcano, perche debbono andare a peſo del Segretario, il quale tiene ſufficiente compenſo colli ſudetti ducati ducento, oltre de gli altri lucri del ſuo uffizio; e perciò la giuſtizia richiede ch' egli penſi alla carta, libri, ricognizione de' giovani, del Portiero, ed a tutto lo di più.

Per i ducati ventiſette al Capitano, e ſuo Aiutante, per le fatiche, che fanno in eſiggere da' renitenti il *ius ſententiae*, deb-

Digitized by Google

debbono anche abolirsi ; perche non vi è bisogno , quando la esazione si fa a dovere , cioè di non far uscire il processo dalla Segreteria , se prima non si paga il dritto ; perche in questa maniera la parte , alla quale preme dar corso alla sentenza , avrà la premura di portare il danaro in mano del Segretario , per non ritardarne la esecuzione .

Debbonsi ugualmente abolire li ducati dieci , che si danno di ricognizione a gli Uffiziali del Banco de' Poveri , dove si fa lo introito ed esito ; perche a' medesimi niente spetta , e niente possono pretendere , essendo tenuti di servire al Pubblico , e molto più alla Regia Corte ; e parimente li ducati tre per lo Portiero , che accodisce alla Ruota piccola , dove si trattano gli affari di *ius sententiae* , atteso li medesimi son tenuti di assistervi per l'obbligo del proprio uffizio. E finalmente si debbono abolire li ducati trenta al Portiero per esiggere li soldi de' Ministri , perche un tale incomodo bastantemente al medesimo viene ricompensato da gli stessi Ministri .

Circa poi la formazione di esiggere questo diritto ; informata distintamente la Maestà Sua delle leggi , e della di lui istituzione , ed indi della pratica ed osservanza , colla quale è regolata , e tuttavia si regola , essendosi fatta una coacervazione del fruttato dello ultimo decennio , giugne la rendita di ciascun anno a ducati undicimila cinquecento tre , e grana settantadue , ed allo incontro per il tempo decorso , dopoi lo aumento del soldo , cioè dal dì 29. Settembre fino al giorno di oggi , non si sono introitati più di questi diritti , che la sola somma di ducati cinquemila trecento nove , e grana ventuno ; su questo particolare essendosi rilevato da Sua Maestà con notabile riflessione la minorazione di tal prodotto . Mi ha comandato far sentire per mezzo di V. S. Illustrissima (come lo eseguisco già) al Sagro Regio Consiglio che , quantunque sia rimasta sommamente ammirata , ad ogni modo però spera dal ben noto zelo di que' Ministri che il prodotto del *ius sententiae* non abbia da essere minore oggi , ch' è interesse fiscale , di quel , ch'è stato nel tempo passato , quando era proprio interesse di que' Consiglieri ; e si è degnata perciò nello stesso tempo di destinare li Regi Consiglieri D. Gian-Battista Iannucci , e D. Francesco Rapolla , col nome di Delegati della Maestà Sua per la liquidazione del detto *ius sententiae* , colla facultà di dare tutti quegli ordini , che occorreranno per la det-

Digitized by Google

detta materia, ſpedire eſecutori, ed altro indipendentemente dal Sagro Regio Conſiglio, e per li loro incomodi e fatiche ſi è ſervita accordargli la gratificazione di annui ducati cinquanta per ciaſcheduno, dovendo li medeſimi determinare e ſtabilire la ſomma, che dovrà pagarſi per lo detto *ius ſententiae* in ogni cauſa, purche la medeſima non ecceda la ſomma di ducati diecimila, e purche nelle cauſe infra la detta ſomma non vi naſcano dubbi, che meritano diſcuſſione; perche, quando poi vi naſceſſero tali dubbi nelle cauſe, che non giungano al valore di detti ducati diecimila, e qualora la cauſa eccedeſſe la detta ſomma, in ciaſcuno di detti caſi, nel tempo, che ſi dovrà fiſſare o ſtabilire la quantità da pagarſi, debba intervenirvi lo Avocato Fiſcale de' conti del Tribunale della Regia Camera oggi D. Michele Colangelo, collo intervento del quale dovranno deciderſi e determinarſi tutti gli altri dubbi, che intorno alla eſazione predetta potranno naſcervi; e parimente che queſta eſazione debbaſi incaricare allo ſteſſo Segretario del Sagro Regio Conſiglio, ſiccome ſi è praticato per lo paſſato, il quale poi debba eſſer tenuto darne il conto in Regia Camera, e per un tale incomodo e fatica che ſe gli continuino gli iteſſi annui ducati ducento, come ſe gli ſono pagati per lo paſſato. Ed in ſua conſeguenza, eſſendoſi dati gli ordini corriſpondenti al Tribunale della Regia Camera, ed a' ſudetti due Regi Conſiglieri Delegati, come ſopra; mi ha impoſto la Maeſtà Sua prevenire tutto a V. S. Illuſtriſſima per ſua notizia, ed accioche faccia inteſi tutti li Regi Conſiglieri di queſta ſovrana determinazione, a fin che ogni uno per la ſua parte, che riſpettivamente gli tocca, diſponga il ſuo eſatto e dovuto adempimento. Nella intelligenza di che li ducati tremila ſecento e grana ottantaſette ſopravanzanti ſi è ſervita la Maeſtà Sua comandare che ſi ripartiſcano della maniera che ſegue, ed è. Alli cinque Miniſtri della Camera Reale, per la ultima rata, da Gennaio a tutto il dì 28. Settembre 1759., ducati mille quattrocento ottantotto, e grana novanta; cioè ducati duecento novantaſette e grana ſettantotto per ciaſcheduno. Al Conſigliere giubilato D. Franceſco-Maria Cavalieri per lo importo da Gennaio 1756. a tutto Settembre ſudetto 1759., ducati mille quattrocento ottantacinque, e grana ſeſſantanove, ed anche li ducati ducento ventiſei, e grana ottantotto, che nel calcolo formato vi ſono di avanzo. Ed al Conſigliere D. Saverio

Digitized by Google

verio Sabbatini, per la sua annata del 1756., ducati quattrocento. E rispetto a che li semplici Consiglieri non solamente anno ricevuto interamente il loro rispettivo pieno di annui ducati quattrocento per ciascheduno, da Gennaio 1747. a tutto il dì 28. Settembre 1759., ma si anno esatto li due ultimi giorni di Settembre, e la intera mesata di Ottobre 1759., e questo da essi indebbitamente esatto per il detto mese, e giorni due, ascende a ducati settecento ottantadue, e grana dieci, li quali per giustizia debbono restituirli, altrimenti verrebbero ad esiggere doppiamente, avendone ricevuto il compenso per la Tesoreria Generale col nuovo sistema dello aumento; perciò ha comandato la Maestà Sua alla Scrivania di Razione che da' primi di loro soldi, che dovrà liberare, desconti li sudetti ducati settecento ottantadue, e grana dieci, la porzione, che ogni uno rispettivamente dee restituire.

Palazzo, a' 24. Luglio, 1760.

Giulio-Cesare Di Andrea.

Signor Marchese D. Carlo Danza.

III.

Il dritto del ius sententiae *ne' contratti vitalizi si regola dal capitale, che risulterà nella decisione. Nello sbassamento delle annualità de' censi bollari non si dee.*

HO fatto presente al Re quanto V. S. Illustrissima ha esposto e sollecitato con rappresentanza de' 23. Giugno prossimo passato, toccante alli due dubbi insorti nella Giunta del *ius sententiae*; lo uno come debba tassarsi il deritto ne' vitalizi, e lo altro come tal deritto si debba tassare, quando a favore de' debbitori si sbassano le annualità, restando fermi li capitali, o sia la sorte principale. E Sua Maestà, dopo di aver inteso sopra lo assunto la Camera della Sommaria, conformandosi al parere della medesima; ha risoluto che, rispetto al primo punto, che tratta de' vitalizi, la maniera più spedita, accertata, e giusta debba essere quella di dare in simili casi il capitale a ciascun vitalizio, regolandolo a tenore delle regie pram-

Digitized by Google

prammatiche dal dieci fino al quattordici per cento, a proporzione della rispettiva età maggiore o minore di colui, che ottiene il vitalizio, e poi esiggerli il *ius sententiae* a misura di quel capitale, che verrà a risultare nella maniera espressata: perche il *ius sententiae*, che dee pagarsi sopra il capitale de' vitalizi, si dee calcolare e fissare alla sudetta ragione del dieci fino al quattordici per cento, a tenore delle regie prammatiche. E rispetto al secondo punto, Sua Maestà ha trovato regolare il sentimento di V. S. Illustrissima di non doversi esiggere il diritto *del ius sententiae*; perche, dovendosi un tal diritto esiggere sopra del capitale, che il litigante viene a guadagnare; e nel caso, che si propone, il debbitore non viene a guadagnare veruna minorazione del capitale, mentre collo sbassamento della sola annualità non viene affatto a minorarsi il capitale, ma resta egli debbitore di quella stessa intera sorte principale di prima; perciò non sembra giusto che il medesimo debba essere soggettato al peso di pagare il *ius sententiae*. Onde di regal ordine lo prevengo a V. S. Illustrissima, in risposta, per sua regola.

Palazzo, 11. Agosto, 1768.

Giovanni di Goyzueta.

Signor D. Domenico di Avena.

Digitized by Google

TITOLO XXI.

Del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e de' ſuoi Miniſtri.

I.

In riguardo alla precedenza di un Conſigliere Preſidente della Sommaria, e gli altri Conſiglieri, in occaſione di dover intervenire in quel Tribunale per aggiunti.

Haviendoſe tratado en Colateral de la differencia entre el Conſejero Salinas Preſidente de la Regia Camara, y los Conſejeros, por algunas ocaſiones van à aquel Tribunal à intervenir por adjuntos en algunos negocios, acerca el ſentarſe. Se ha reſuelto que el dicho Salinas ſe ſiente en la parte izquierda, donde ſuelen ſentarſe los Conſejeros, y entre ellos en el lugar, que le tocare por ſu antiguedad; y aſſi dize Su Excellencia que ſe execute. Lo aviſo à V. S., para

Essendosi trattato in Collaterale della differenza tra il Consigliero Salinas Presidente della Regia Camera, e li Consiglieri, per alcune occasioni, nelle quali vanno in quel Tribunale ad intervenire per aggiunti in alcuni negozi, in riguardo al federsi. Si è risoluto che il detto Salinas si seda nella parte sinistra, ove sogliono sedere li Consiglieri, e tra quelli nel luogo, che gli toccherà per la sua antichità; e così dice Sua Eccellenza che si esegua. Lo aviso

Digitized by Google

para que se tenga entendido en esse Sacro Consejo .

De Cancellaria , à 21. de Julio, 1623.

Fernando Rovito .

Señor Regente Valenzuela Presidente del Consejo .

so a V. S., a fin che il Sagro Consiglio stia in questa intelligenza .

Dalla Cancelleria , a' 21. di Luglio , 1623.

Ferdinando Rovito.

Signor Reggente Valenzuela Presidente del Consiglio .

II.

Concorrendo nella Sommaria Consiglieri , e Ministri della Gran Corte della Vicaria , per aggiunti , i Ministri della Vicaria sedono nel lato diritto dopo li Ministri della Sommaria .

EN consulta de 5. del corriente ha hecho présente al Rey la Camara de la Sumaria quan fuera de proposito e insubsistente sea , por los motivos y raçones , que en ella refiere , la pretencion , que han hecho el Juez de Vicaria Don Erasmo Ulloa , y el Fiscal de ella Don Joseph Romano , de querer sentarse en esse Tribunal , nò yà al lado derecho de todos los Presidentes y Abogados Fiscales de la misma Camara, si nò despues de los dos Consejeros , que con los referidos dos Ministros han sido destinados por adjuntos en la causa , que se deve tratar en la dicha Camara de la Sumaria, acerca de la inquisicion de D. An-

COn consulta de' 5. del corrente ha fatto presente al Re la Camera della Sommaria quanto fuor di proposito ed insussistente sia , per li motivi e ragioni, che in quella riferisce , la pretensione , che an fatto il Giudice di Vicaria D. Erasmo Ulloa , ed il Fiscale di quella D. Giuseppe Romano , di voler sedere in esso Tribunale non già al lato diritto di tutti li Presidenti ed Avocati Fiscali della medesima Camera, ma dopo delli due Consiglieri , li quali colli riferiti due Ministri sono stati destinati per aggiunti nella causa , che si dee trattare nella detta Camera della Sommaria, in riguardo alla inquisizione di D. Antonio Giordano

Digitized by Google

Antonio Giordano Credencero, que fue de la Aduana de Foxa. Y aunque Su Mageſtad haya conſiderado que la Camara de la Sumaria nò ſea Tribunal ſuperior à la Gran Corte de la Vicaria, toda via ſiendo un Tribunal mas digno, y que en todas las publicas y ſolemnes funciones el precede à la Vicaria; y que, ſi bien los dos enunciados Miniſtros de Vicaria Ulloa y Romano hayan ſido diputados por adjuntos en la mencionada cauſa, nò pueden però pretender de ſentarſe deſpues de los dos Conſejeros deſtinados, aſsì por que en tal conformidad precederian à ocho Miniſtros de la Camara, como por que gozarian aquellos miſmos honores, y prorogativas, que gozen los Conſejeros, y de que ellos nò pueden gozar, por que nò ſon Miniſtros de aquella graduacion, que ſon aquellos. Y pareciendo à Su Mageſtad juſto, conveniente, y proprio el expediente, que ha propueſto la Camara de la Sumaria en ſu expreſada conſulta. Ha reſuelto y determinado que los mencionados Miniſtros Ulloa y Romano ſienten con ſillas iguales à los demas Miniſtros al lado derecho, deſpues de todos los Preſidentes, y Fiſcales Togados, y de Capa Corta de la miſma Camara. Y me ha man-

dano Credenziero, che ſi della Dogana di Foggia. E ſe bene Sua Maeſtà abbia conſiderato che la Camera della Sommaria non ſia Tribunale ſuperiore alla Gran Corte della Vicaria, tutta volta eſſendo un Tribunale più degno, e che in tutte le pubbliche e ſolenni funzioni precede alla Vicaria; e che, ſe bene li due enunciati Miniſtri di Vicaria Ulloa e Romano ſieno ſtati deputati per aggiunti nella menzionata cauſa, non poſſono però pretendere di ſedere dopo li due Conſiglieri deſtinati, poiche in queſta guiſa precederebbono a otto Miniſtri della Camera, perche goderebbero di quelli medeſimi onori, e prerogative, de' quali godono li Conſiglieri, ed eſſi non poſſono godere, non eſſendo Miniſtri di quella graduazione, che ſon quelli. E ſembrando a Sua Maeſtà giuſto, conveniente, e proprio lo eſpediente, che ha propoſto la Camera della Sommaria nella ſua eſpreſſata conſulta. Ha riſoluto e determinato che li menzionati Miniſtri Ulloa e Romano ſedano con ſedie uguali a gli altri Miniſtri al lato diritto, dopo tutti li Preſidenti, e Fiſcali Togati, e di Cappa Corta della medeſima Camera. E mi ha comandato Sua Maeſtà

avi-

Digitized by Google

mandado Su Mageſtad lo avi-ſe à V. S., en reſpueſta de la citada conſulta, para que la Camara de la Sumaria ſe halle en eſta noticia, y en la de haverſe prevenido lo miſmo à los dos referidos Miniſtros de Vicaria, para ſu debido cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, y Noviembre 29., de 1736.

Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Luis Paternò.

aviſarſo a V. S., in riſpoſta della detta conſulta, a fin che la Camera della Sommaria ſi ritrovi in queſta notizia, ed in quella di eſſerſi prevenuto lo ſteſſo alli due riferiti Miniſtri della Vicaria, per il ſuo dovuto complimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 29. Novembre, 1736.

Giuſeppe-Gioacchino di Monteallegre.

Signor D. Luigi Paternò.

III.

Li Miniſtri della Sommaria godono la eſenzione da ogni altro Foro in tutte le loro cauſe.

DEſpues de haverme enterado llenamente y de haver conſiderado y ponderado con la mas ſeria madura reflexion quanto la Camara de Santa Clara me ha expueſto en conſulta de veinte y quatro de Enero de eſte año, y la Camara de la Sumaria en conſulta de treynta del miſmo, ſobre la competencia juridicional excitada ultimamente entre mis Tribunales del Conſejo de Santa Clara, y la expreſada Camara de la Sammaria, con motivo del pleyto, que vierte entre

DOpo eſſermi pienamente informato, ed aver conſiderato e ponderato colla più ſeria matura rifleſſione quanto la Camera di Santa Chiara mi ha eſpoſto con conſulta de' ventiquattro di Gennaio di queſto anno, e la Camera della Sommaria con conſulta de' trenta del medeſimo, ſopra la competenza giuridizionale eccitata ultimamente tra li miei Tribunali del Conſiglio di Santa Chiara, e la eſpreſſata Camera della Sommaria, con motivo della lite, che verte tra

D. Lui-

Digitized by Google

entre D. Luys Paternò Lugarteniente de eſte , y D. Antonio Cappella, ſobre ereccion de edificios ; he venido en declarar , y reſolver, que todos los Miniſtros, que componen y compuſieron el Tribunal de mi Camara de la Summaria, gozen de la exempcion del Fuero en todas ſus cauſas activas , y paſſivas , ſin que en ellas deva, ni pueda ingerirſe otro Tribunal alguno ; y que eſte privilegio ſe les mantenga , obſerve , y guarde ſin la menor alteracion, interpretacion , ni obſtaculo , ſiendo conveniente eſta independencia à mi major ſervicio , y à la mas puntual adminiſtracion de mi Real Patrimonio , ſin que mi concepto en ningun tiempo haya ſido diverſo de eſte por lo reſpectivo à los Miniſtros Camarales del referido Tribunal , ni entendido que fueſſen comprehendidos en lo general de la conſtitution , que mandè eſtablecer y publicar en 14. de Marzo del año proximo paſſado 1738. ; y en ſu conſequencia mando que la cauſa , de que ſe trata , y que ha dado motivo à la citada competencia , ſe vea , trate , y decida por los terminos de juſticia , que la correſponden en el miſmo Tribunal de la Camara de la Summaria , como Juez competente de todas las de ſus Miniſtros , ſean activas , ò paſ-

D. Luigi Paternò Luogotenente di queſta , e D. Antonio Cappella , ſulla erezione de gli edifizi ; ſon venuto a dichiarare e riſolvere che tutti li Miniſtri , li quali compongono e comporranno il Tribunale della mia Camera della Sommaria , godono della eſenzione del Foro in tutte le di loro cauſe attive, e paſſive , ſenza che in quelle debba ne poſſa ingerirſi alcun altro Tribunale , e che queſto privilegio ſe gli mantenga , oſſervi , e guardi ſenza la minore alterazione , interpetrazione , ne oſtacolo , eſſendo conveniente queſta indipendenza al mio maggior ſervigio , ed alla più puntuale amminiſtrazione del mio Regal Patrimonio , ſenza che la mia determinazione in neſſun tempo ſia ſtata diverſa da queſto per rapporto alli Miniſtri Camerali del riferito Tribunale , ne inteſo che foſſero compreſi nel generale della coſtituzione , la quale ordinai ſtabilire e pubblicare nel dì quattordici di Marzo dello anno proſſimo paſſato 1738. ; ed in conſeguenza di ciò, comando che la cauſa , della quale ſi tratta , e che ha dato motivo alla detta competenza , ſi veda , tratti , e decida per li termini di giuſtizia , che le corriſponde nel medeſimo Tribunale della Camera della Sommaria

Digitized by Google

paſſivas, y aſsì lo tendrà entendido la Camara de Santa Clara para ſu debido puntual cumplimiento en eſte, y en todos los demas caſos de eſta naturaleza, que en adelante puedan ofrecerſe, y para que en todos tiempos ſe tenga, y ſe haga preſente eſta mi real deliberacion para ſu exacta obſervancia, ſe anoterà y regiſtrarà en las partes, donde toca y convenga, por ſer eſta mi voluntad, y convenir à mi ſervicio.

Portici, 1. de Marzo, 1739.
D. Juan Brancacho.
A la Camara de Santa Clara.

maria, come Giudice competente di tutte le cauſe de' ſuoi Miniſtri, ſieno attive, o paſſive, e così lo terrà inteſo la Camera di Santa Chiara per il ſuo dovuto puntuale compimento in queſto, ed in tutti gli altri caſi di queſta natura, e che in avenire poſſano occorrere. Ed a fin che in tutti li tempi ſi tenga e faccia preſente queſta mia regale deliberazione per la ſua eſatta oſſervanza, ſi noterà e regiſtrerà nelle parti, dove tocca, e conviene, per eſſer queſta la mia volontà, e convenire al mio ſervigio.

D. Giovanni Brancaccio.
Portici, 1. di Marzo, 1739.
Alla Camera di Santa Chiara.

IIII.

Si ordina che la commeſſa del Cedolario, e tutte le altre tra Razionali, ſi mutino in ogni anno. E li negozi del Cedolario ſi attitino da quattro de gli Attuari li più probi ed inteſi, da deſtinarſi dal Luogotenente, dal Preſidente Decano, e dallo Avocato Fiſcale.

EN terado el Rey por el adjunto memorial de Joſeph Longo, de que, haviendo dado una denuncia contra el Duque de Mazanova Util Dueño de la Baronia de Facina, y contra el Colegio de Jeſuitas de Ca-

INformato il Re per mezzo dello ingiunto memoriale di Giuſeppe Longo che, avendo data una dinunzia contro il Duca di Maſſanova Utile Padrone della Baronia di Facina, e contro il Collegio de' Geſuiti

Digitized by Google

tampara , ha hecho el Racional N. N. , que lo es del Cedolario , una relacion muy afectada à favor de las partes , quando antecedentemente havia formado otra favorable al Fisco . Me ha mandado decir à la Camara ha merecido de Su Magestad summa desaprovacion la conducta del referido Racional en haver formado la citada relacion, propassando en ella à declarar insubsistente la denuncia à excluir las acciones del Fisco , y que las partes no se deban molestar , arrogandose de esta forma nò solo la defensa de los interesados , si nò tambien la facultad de decidir, que toca al Tribunal : quando su inspeccion debe vertirse solo à referir los hechos, que resultan de los libros fiscales , y de los documentos , que exhiben las partes , sin entrar en el merito , ni lusingar las mismas partes con semejantes relaciones . Por lo que quiere Su Magestad que la Camara reprehenda al citado Racional , y quite tales abusos, mandandome remitirle el mencionado memorial, para que, despues de haver el Abogado Fiscal reconocido la expresada relacion y los actos sobre esta denuncia , forme su instancia , y pase despues la Camara à decidir en justicia , oydo el Fisco , y las partes .

Al mismo tiempo ha resuelto

fiutì di Catanzaro , il Razionale N. N., il qual è del Cedolario , hà fatta una relazione molto affettata a favore delle parti , quando antecedentemente ne avea formata un altra favorevole al Fisco . Mi ha comandato dire alla Camera che ha meritato presso Sua Maestà somma disapprovazione la condotta del riferito Razionale in aver formata la detta relazione , oltre passando in quella a dichiarare insussistente la dinunzia per escludere le azioni del Fisco , e che le parti non si debbano molestare , arrogandosi in questa maniera non solamente la difesa de gl' interessati , ma eziandio la facultà di decidere , che tocca al Tribunale : quando la sua inspezione dee restringersi solamente a riferire li fatti , che risultano dalli libri fiscali , e dalli documenti , che esibiscono le parti , senza entrare nel merito , ne lusingare le medesime parti con simili relazioni. Per lo che vuole Sua Maestà che la Camera riprenda il detto Razionale , e tolga tali abusi , ordinandomi rimetterle il menzionato memoriale , a fin che , dopo di avere lo Avocato Fiscale riconosciuta la detta relazione , e gli atti su questa dinunzia , formi la sua istanza , e dopo passi la Camera

a de-

to Su Magestad, que assi la comesa del Cedolario, como todas las demas entre los Racionales, se muden impreteriblemente cada año, sin excepcion alguna, y que à thenor de lo prescripto en los articulos 8. y 15. de la real constitucion del año 1738., se prohiba à los Pro-Racionales el actitar causas de qualquiera especie; como tambien que todos los negocios pertenecientes al Cedolario se actiten por quatro de los Actuarios los mas probos, y entendidos, que deberan destinarse por el Lugarteniente, Presidente Decano, y Abogado Fiscal, con todo lo demas, que en el articulo 8. de la mencionada real constitucion se dispone en este asumpto, segun se previene con orden de esta misma fecha al Lugarteniente, quedando el Abogado Fiscal con el cargo de dar cuenta de la execucion de los dos expresadas articulos, y de qualquiera contravencion, que se cometiere. Lo que de real orden participo à la Camara, para su inteligencia. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 8. de Noviembre, 1743.

D. Juan Brancacho.

Señor D. Luis Paternò.

a decidere in termini di giustizia, inteso il Fisco, e le parti.

Nel medesimo tempo Sua Maestà ha risoluto che così la commessa del Cedolario, come tutte le altre tra li Razionali, si mutino impreteribilmente in ciascun anno, senza eccezione alcuna; e che, a tenore del prescritto ne gli articoli 8. e 15. della regal costituzione dello anno 1738. si proibisca alli Pro-Razionali le attitar cause di qualunque spezie, siccome ancora che tutti li negozi appartenenti al Cedolario si attitino da quattro de gli Attuari li più probi ed intesi, li quali dovranno destinarsi dal Luogotenente, dal Presidente Decano, e dallo Avocato Fiscale, con tutto il di più, che nello articolo 8. della detta regale costituzione si dispone in questo assunto, secondo si previene con ordine di questa medesima data al Luogotenente, restando lo Avocato Fiscale con il carico di dar conto della esecuzione delli due espressati articoli, e di qualunque controvenzione, che si commetterà. Il che di regal ordine partecipo alla Camera, per la di lei intelligenza.

Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 8. di Novembre, 1743.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

Digitized by Google

V.

Il Presidente Onorario della Sommaria anche gode il Foro Camerale.

ENterado el Rey de haverse propuesto en la Camara de Santa Clara un memorial de Domingo Lettieri, en que pidia que en la causa, que tiene con D. Genaro Solimena Possessor de la Tierra de Altavilla sobre la erecion de un molino, procediesse la Gran Corte de la Vicaria; y de que, nò obstante la instancia hecha por el Presidente D. Carlos Ruoti, para que procediesse en ella la Sumaria, por ser D. Genaro Solimena Presidente Onorario de la misma, y tocarle el privilegio del fuero, à tenor del real decreto, havia decretado la Camara de Santa Clara que nò pertenecia al Solimena el Fuero Camaral, y que procediesse el Juez ordinario. Ha resuelto y declara que los Presidentes Onorarios de Camara gozen y deban gozar del Fuero Camaral, como las demas Presidentes de exercicio, y que en esta consequencia nò corra la decretacion hecha por essa Real Camara de Santa Clara en la causa entre el mencionado Domingo Lettieri, y el Pre-

INformato il Re di essersi proposto nella Camera di Santa Chiara un memoriale di Domenico Lettieri, in cui domandava che nella causa, che tiene con D. Gennaro Solimena Possessore della Terra di Altavilla sulla erezione di un molino, procedesse la Gran Corte della Vicaria; e che, non ostante la istanza fatta dal Presidente D. Carlo Ruoti, a fin che procedesse in quella la Camera della Sommaria, per essere D. Gennaro Solimena Presidente Onorario della medesima, e toccarle il privilegio del foro, a tenor del regal decreto, avea decretato la Camera di Santa Chiara che non apparteneva al Solimena il Foro Camerale, ma che procedesse il Giudice ordinario. Ha risoluto e dichiara che li Presidenti Onorarii della Camera godano e debbano godere del Foro Camerale come gli altri Presidenti di esercizio, e che in questa conseguenza non corra la decretazione fatta da essa Regal Camera di Santa Chiara nella cau-

Digitized by Google

Presidente Onorario Solimena, en la qual manda Su Magestad que proceda la de la Summaria, y nò la Gran Corte de la Vicaria. Y de su real orden lo participo à V. S., para que essa Real Camara quede en esta inteligencia, y suspenda ò revoque la expressada decretacion. Dios guarde a V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, y Setiembre 13., de 1745.

D. Bernardo Tanucci.

Señores Presidente y Consejeros de la Camara de Santa Clara.

causa tra il mentovato Domenico Lettieri, ed il Presidente Onorario Solimena, nella quale comanda Sua Maestà che proceda quella della Sommaria, e non la Gran Corte della Vicaria. E di suo regal ordine lo partecipo a V. S., a fin che essa Regal Camera resti in questa intelligenza, e sospenda o rivochi la espressata decretazione. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 13. di Settembre, 1745.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

VI.

Dovendo andare il Luogotenente della Sommaria, o altri Capi di Tribunale, nella Camera di Santa Chiara, si stabilisce la maniera di sedere.

IL Re nostro Signore considera che que' Ministri, i quali sono stati deputati per trattare la controversia giuridizionale tra la Dogana di Foggia, e la Vicaria, per la eredità della Porta, debbono trattare una incombenza nativa dalla Camera di Santa Chiara, e che i Ministri non Capi Ruota, che di ordine della Maestà Sua si uniranno, sono aggiunti a quella Camera di Santa Chiara, a cui presede V. S. Illustrissima, come Presidente del Consiglio. Vuole perciò, ch' ella tenga solo la sedia ed il posto di Presidente di tutta quella unione, che si farà, la quale non sarà altro che la Camera di Santa Chiara aumentata, e che nella linea laterale, tra li Ministri, il primo luogo si dia al Luogotenente della Camera del-

la

la Sommaria come Capo di un riguardevole Tribunale; dopo il Luogotenente ſia tanto vuoto, quanto baſti a far conoſcere che tra lo ſteſſo Luogotenente, e il primo Caporuota della Camera di Santa Chiara, il quale ha da ſedere dopo quel vuoto, è tanta differenza di graduazione, quanto tra un Capo di Tribunale, e un membro di un' altro; potendo tal vuoto eſſere quanto capirebbe una ſedia uguale a quella, che vi ſi adopreranno. E mi ha comandato Sua Maeſtà comunicare a V. S. Illuſtriſſima queſta ſovrana ſua diſpoſizione, da oſſervarſi e in queſta occaſione, ed in tutte le altre, nelle quali i Capi di Tribunale ſi uniranno alla Camera di Santa Chiara.

Palazzo, a' 5. Marzo, 1747.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

VII.

Li Miniſtri della Sommaria anche nelle cauſe criminali attive e paſſive godono il Foro Camerale.

AVendo fatto preſente al Re ciò, che la Camera di Santa Chiara, in eſecuzione de' ſuoi regali ordini, gli fa preſente in conſulta de' 18. Luglio dello anno corrente, in ordine al furto ſeguito in perſona del Conte D. Berardino Bolza, e commeſſo da un ſuo volante, di una biancheria del valore di docati 600., per il qual furto il detto Conte Bolza come Preſidente della Regia Camera della Sommaria ſi avanzò colla intelligenza dello Attuario di detta Regia Camera Antonio Orſino a far carcerare ſino a undeci perſone tra uomini e donne, oltre il proprio volante ſuppoſto reo principale, con avere ſucceſſivamente ordinata la ſcarcerazione della maggior parte di dette perſone, le quali ſi gravarono in Vicaria così di queſta carcerazione, come delle ſomme, che furono obbligate a pagare, collo di più, che largamente riferiſcono. Mi comanda Sua Maeſtà dire alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime che ha conſiderato per generale la ragione, da cui ſi moſſe nello anno 1739. ad eſentare da' Tribunali ordinari li Miniſtri della Ca-

Digitized by Google

la Camera della Sommaria; e che anche le cause criminali si comprendano nella detta esenzione fondata sul non doversi divertire que' Ministri dalle importantissime incombenze del loro Tribunale, e dal non dover essi essere esposti alle giudicature de' Tribunali diversi, tra' quali è molto facile che abbiano delle avversità coloro, che ben servono al Fisco. Perciò dichiara compreso nel dispaccio del 1739. anche le cause criminali attive e passive.

Palazzo, a' 11. Dicembre, 1747.

Il Marchese Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

VIII.

Andando Ministri aggiunti nella Sommaria, e sieno quali si vogliano, sedono a mano sinistra.

*CO*n motivo de la real resolucion comunicada en villete de la Secretaria de mi Cargo de 6. corriente à la Camara, sobre el nombramento de los cinco Ministros subrogados à ella, que deben decidir el punto general de si los Ministros interesados en los Arrendamientos, ò que han sido Abogados de los mismos en las transaciones sobre derecho de recompra, pueden o nò intervenir en la causa pendiente con el Arrendamiento de Sales de Pulla, haze presente la Camara en consulta de oy la pratica, que se ha observado siempre quando concurren en ella Ministros de otros Tribunales de

COn motivo della regale risoluzione comunicata con viglietto della Segreteria del mio Carico de' 6. del corrente alla Camera, sopra la chiamata delli cinque Ministri sorrogati a quella, li quali debbono decidere il punto generale se li Ministri interessati ne gli Arrendamenti, o che sono stati Avocati delli medesimi nelle transazioni sopra il diritto di ricompra, possano o no intervenire nella causa pendente collo Arrendamento de' Sali di Puglia, fa presente la Camera con consulta di oggi la pratica, che si è osservata sempre quando concorrono in quella Ministri di altri Tribunali di se-

Digitized by Google

de ſentarſe todos eſtos al lado izquierdo, aunque fueſen Regentes del abolido Colateral, y aora Cabos de Rueda del Conſejo de Santa Clara, y todos los Camarales al derecho; en cuya conſequencia los referidos cinco Miniſtros ſubrogados en la preſente cauſa deberan ſentarſe todos al lado izquierdo, y el Preſidente Abogado Fiſcal Marques Mauri con uno de los de Capa y Eſpada, que ſegun los capitulos de reforma, y regias pragmaticas, debe ſiempre intervenir para la valididad de los actos, aunque nò tenga voto, al lado derecho, dexando vacante la ſilla del Decano, que nadie puede ocupar. Y haviendo yo referido todo al Rey; ha reſuelto y manda Su Mageſtad que ſe obſerve el ſolito, ſin hazerſe novedad alguna. Lo que de real orden participo à V. S., para intelligencia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 9. de Setiembre, de 1749.

El Marques Brancacho.

Señor Marques de Ferrante.

ſederſi tutti queſti al lato ſiniſtro, benche foſſero Reggenti dello abolito Collaterale, ed ora Capiruota del Conſiglio di Santa Chiara, e tutti li Camerali al diritto; in conſeguenza di che li riferiti cinque Miniſtri ſurrogati nella preſente cauſa dovranno ſedere tutti al lato ſiniſtro, ed il Preſidente Avocato Fiſcale Marcheſe Mauri con un di quelli di Cappa e Spada, il quale ſecondo li capitoli di riforma, e le regie prammatiche, dee ſempre intervenire per la validità de gli atti, benche non abbia voto, al lato diritto, laſciando vacua la ſede del Decano, la quale non ſi puo occupare da perſona alcuna. Ed avendo io riferito tutto al Re, ha riſoluto e comanda Sua Maeſtà che ſi oſſervi il ſolito, ſenza farſi novità alcuna. Il che di regal ordine partecipo a V. S., per intelligenza della Camera, e ſuo compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 9. di Settembre, del 1749.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signor Marcheſe di Ferrante.

Il

VIIII.

Li Preſidenti Sopranumerari di Cappa e Spada della Sommaria non poſſono pretendere i diritti di criſtalli e vitelle.

Haviendo hecho preſente al Rey los recurſos de los Preſidentes Supernumerarios de Capa y Eſpada de la Camara Don Tomas Farina, y Don Matheo de Sarno, el primero ſolicitando los criſtales de Mayo, y en ſu defecto las porciones de declaratorias, criſtales, y vitelas, y otros emolumentos, que gozan los demas Preſidentes ordinarios, y Supernumerarios; y el ſegundo pidiendo los criſtales de Mayo, y demas gages, y emolumentos, en el ſupueſto de que en tiempo del paſado govierno, reſpecto à los criſtales de Mayo, llegò el caſo de repartirſe en diez y ocho porciones, y que ſiendo aora diez y ſeis las, que ſe dividen, queda canimiento para entrar la ſuya. Y al miſmo tiempo haviendo referido à Su Mageſtad lo, que la Camara ha manifeſtado, en conſulta de 15. del corriente, ſobre la naturaleza, cantidad, y forma de la diſtribucion de los criſtales de Mayo, derechos de declaratorias, vitelas, y criſtales, que eſtan deſtinados, y ſubro-

Avendo fatto preſente al Re li ricorſi delli Preſidenti Sopranumerari di Cappa e Spada della Camera D. Tomaſo Farina, e D. Matteo di Sarno, il primo ſollecitando li criſtalli di Maggio, ed in difetto di quelli le porzioni delle dichiaratorie, criſtalli e vitelle, ed altri emolumenti, de' quali godono gli altri Preſidenti ordinari e ſopranumerari; ed il ſecondo domandando li criſtalli di Maggio, e gli altri lucri, ed emolumenti, nel ſuppoſto che in tempo del paſſato governo, riſpetto alli criſtalli di Maggio, portò il caſo di ripartirli in diciotto porzioni, e che eſſendo ora ſedici quelle, che ſi dividono, vi è ripugnanza per entrare la ſua. E nel medeſimo tempo avendo riferito a Sua Maeſtà quel, che la Camera ha manifeſtato, nella conſulta de' 15. del corrente, ſu la natura, quantità, e forma della diſtribuzione delli criſtalli di Maggio, diritti di dichiaratorie, vitelle, e criſtalli, che ſtanno deſtinati, e

Digitized by Google

ſubrogados para ſuplimiento del ſueldo de los Miniſtros Camarales; nò ha venido Su Mageſtad en lo, que piden los mencionados Preſidentes Supernumerarios, pues ha tenido preſente en ſu clementiſſima conſideracion que, aumentandoſe à mayor numero las porciones de los criſtales de Mayo, ſe refunderia en diminucion de las, que tocan à los Miniſtros proprietarios, que las gozan como parte de ſu ſueldo. Y en quanto à los otros derechos de declaratorias, criſtales, y vitelas, reſulteria el gravamen, que ſe infiere à las partes, con aumentarles el peſo de tales derechos. Y de orden de Su Mageſtad lo participo à V. S., para ſu noticia, y del Tribunal. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, a 17. de Setiembre, de 1749.

El Marques Brancacho.

Señor Marques de Ferrante.

ſurrogati per ſupplimento del ſoldo de' Miniſtri Camerali; non è venuta Sua Maeſtà in accordare quel, che domandano li menzionati Preſidenti Sopranumerari, poiche ha tenuto preſente nella ſua clementiſſima conſiderazione che, aumentandoſi a maggior numero le porzioni de' criſtalli di Maggio, ridonderebbe in diminuzione di quelle, che toccano alli Miniſtri proprietari, che ſi godono come parte del loro ſoldo. Ed in quanto a gli altri diritti di dichiaratorie, criſtalli, e vitelle, ne riſulterebbe il gravame, che ſi caggiona alle parti, con aumentarle il peſo di tali diritti. E di ordine di Sua Maeſtà lo partecipo a V. S., per ſua notizia, e del Tribunale. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 17. di Settembre, del 1749.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signor Marcheſe di Ferrante.

X.

Anche le famiglie de' Preſidenti di Camera godono il Foro Camerale.

EL Rey, en viſta del adjunto recurſo de Don Antonio Palomba Marques de Ceſa, Pre-

IL Re, in viſta dello aggiunto ricorſo di D. Antonio Palomba Marcheſe di Ceſa, Preſidente

Preſidente de Capa y Eſpada del Tribunal de la Camara, en que pide que ſobre las deudas contrahidas por Don Franciſco ſu hijo proceda la Camara, y nò otro Tribunal. Ha reſuelto y manda que, en conſequencia de ſu real decreto, por el qual eſta preſcripto que en todas las cauſas civiles y criminales de los Miniſtros Camarales ningun otro Miniſtro, ni Tribunal, pueda proceder, ſolo que el de la Camara de la Sumaria; la miſma Camara proceda en las cauſas de las deudas de Don Franciſco Palomba, que vive baxo la patria podeſtad, y reſguardan los intereſes y patrimonio del ſuplicante ſu padre: ſin que otro Juez, o Tribunal, ſe ingera en ellas. Y de real orden lo participo à V. S., para noticia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſo.

Palacio, à 16. de Diziembre, de 1750.

El Marques Brancacho.

Señor Marques de Ferrante.

dente di Cappa e Spada del Tribunale della Camera, in cui domanda che ſopra li debbiti contratti da D. Franceſco ſuo figlio proceda la Camera, e non altro Tribunale. Ha riſoluto e comanda che, in conſeguenza del ſuo regal decreto, dal quale ſta preſcritto che in tutte le cauſe civili e criminali delli Miniſtri Camerali neſſun altro Miniſtro, ne Tribunale, poſſa procedere, ma ſolamente quello della Camera della Sommaria; la medeſima Camera proceda nelle cauſe de' debbiti di D. Franceſco Palomba, il quale vive ſotto la patria poteſtà, e riguardano gl' intereſſi ed il patrimonio del ſupplicante ſuo padre: ſenza che altro Giudice, o Tribunale, s' ingeriſca in quelle. E di regal ordine lo partecipo a V. S., per notizia della Camera, e ſuo complimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 16. Dicembre, 1750.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signor Marcheſe di Ferrante.

Digitized by Google

XI.

Taſſa delli diritti, che li Miniſtri della Sommaria debbono pagare nella ſpedizione delle loro patenti.

ENterado el Rey aſsì de las dudas ocurridas al Perceptor de la Camara de Santa Clara Don Franciſco-Antonio Valle, ſobre la exaccion de derechos de los privilegios, que ſe expiden à los perſonas, que obtienen de la ſoberana clemencia de Su Mageſtad mercedes, dignidades, oficios vendibles, ò otras gracias, como de lo, que la Camara ha manifeſtado en conſulta de 19. del corriente, tocante à eſte aſumpto, Ha deliberado y manda que por cada privilegio de Preſidente Supernumerario, ſea con ſueldo, ò ſin el, ſe exiga el derecho de docientos ſetenta y dos ducados, y veinte y ſeis granos. Por cada privilegio de Racional, Racional Supernumerario, con ſueldo, ò ſin el, el de ciento quarenta y ſiete ducados y noventa y cinco granos. Por cada privilegio de Oficios Vendibles, que ſe conceden graciosamente, ſe exiga à raçon del onze por ciento, ademas del derecho de Secretaria, y Hoſpital. Y que toda gracia de poca cantitad ſe eſtienda

INformato il Re così delli dubbi occorſi al Percettore della Camera di Santa Chiara D. Franceſco-Antonio Valle, ſu la eſazione de' diritti de' privilegi, che ſi ſpediſcono alle perſone, che ottengono dalla ſovrana clemenza di Sua Maeſtà mercedi, dignità, uffizi vendibili, o altre grazie, ſiccome da quel, che la Camera ha manifeſtato con conſulta de' 19. del corrente, toccante a queſto aſſunto. Ha deliberato e comanda che per ciaſcun privilegio di Preſidente Sopranumerario, o che ſia con ſoldo, o ſenza quello, ſi eſigga il diritto di ducento ſettantadue docati, e venti ſei grana. Per ogni privilegio di Razionale, Razionale Sopranumerario con ſoldo, o ſenza, il diritto di cento quaranta ſette docati, e novantacinque grana. Per ogni privilegio di Uffizi Vendibili, che ſi concedono grazioſamente, ſi eſigga a ragione dello undeci per cento; oltre il diritto della Segreteria, e dell' Oſpedale. E che ogni grazia

di

da haſta veinte y ſiete ducados, y quarenta y cinco granos, que ſegun regla de proporcion tocan ſobre cien ducados de merced, por los quales deberan exigirſe onze ducados. Y de real orden lo participo à V. S., para inteligencia de la Camara, y diſponer lo coreſpondiente à ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 26. de Diziembre, de 1753.

El Marques de Valle Santoro.

Señor Marques Ferrante.

di poca quantità ſi eſtenda fino a ventiſette docati e quaranta cinque grana, che ſecondo la regola di proporzione toccano ſopra cento docati di mercede, per li quali dovranno eſiggerſi undeci docati. E di regal ordine lo partecipo a V. S., per intelligenza della Camera, e per diſporre il corriſpondente al ſuo compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 26. Dicembre, 1753.

Il Marcheſe di Valle Santoro.

Signor Marcheſe Ferrante.

XII.

La Regia Camera della Sommaria, dovendo far relazioni o conſulte al Re, dee diriggerle ſempre per la Segreteria di Azienda.

Siendo todas las dependencias de eſſa Camara de la peculiar y privativa inſpecion de eſta Secretaria de Hazienda de mi Cargo; y debiendo por el proprio canal recibir las ordenes y reſoluciones del Rey ſobre quales quiera negocios, aunque ſean de juſticia, que ſe le cometen, y occurra repreſentar. Ha deliberado y manda Su Mageſtad en eſte concepto que la

Eſſendo tutte le dipendenze di eſſa Camera della particulare e privativa inſpezione di queſta Segreteria di Azienda del mio Carico; e dovendo per il proprio canale ricevere gli ordini e riſoluzioni del Re ſopra qualſivogliano negozi, benche ſieno di giuſtizia, che ſe le commettono, ed occorre rappreſentare. Ha deliberato e comanda Sua Maeſtà

Digitized by Google

la Camara le diriga ſus conſultas, y le dè cuenta por eſta via de qualesquiera dependencias, y encargos, ſi bien aya recibido ò recibiere las ordenes para ello por el conducto de otras Secretarias, eſperando unicamente por la de Hazienda las reales reſoluciones, con dar la Camara ſolamente aviſo à aquella Secretaria, para donde hubiere recibido alguna orden, ò encargo, de haver ſatisfecho ò repreſentado por la de Hazienda. Y de real orden lo prevengo à V. S., para su inteligencia, y para que ſirva de regla general y govierno à eſte Tribunal, en sù puntual cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 9. de Mayo, de 1754.

El Marques de Valleſantoro.

Señor Lugarteniente de la Summaria.

tà in queſto diſpaccio che la Camera gli dirigga le ſue conſulte, e gli dia conto per queſta via di qualiſivogliano dipendenze, ed incarichi, ſe bene ne abbia ricevuto, o riceveſſe gli ordini per il camino delle altre Segreterie, aſpettando unicamente per quella di Azienda le regali riſoluzioni, con dar la Camera ſolamente aviſo a quella Segreteria, per la quale avrà ricevuto alcun ordine, o incarico, di aver ſodisfatto, o rappreſentato, per quella di Azienda. E di regal ordine lo prevengo a V. S., per ſua intelligenza, ed a fin che ſerva di regola generale e governo ad eſſo Tribunale, nel ſuo puntuale complimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 9. di Maggio, 1754.

Il Marcheſe di Valleſantoro.

Signor Luogotenente della Camera della Sommaria.

XIII.

Il Re crea un altro Avocato Fiſcale di Cappa e Spada nel Tribunale della Sommaria.

REflexionando el Rey que los negocios peculiares de la Cámara nò pueden evacuarſe por

RIflettendo il Re che li negozi particulari della Camera non poſſono ſpedirſi da un ſolo

Digitized by Google

por un ſolo Abogado Fiſcal de Capa y Eſpada, por la vaſtidad de cuentas, y reſultas. Y queriendo Su Mageſtad dar providencia, a fin que todas las cuentas ſean evacuadas con puntualidad, y las Univerſitades nò ſean atraſſadas. Ha venido en reſolver, cargando ſu Real Erario de un nuevo ueldo, que los Abogados Fiſcales de Capa y Eſpada ſean dos, para que, dividiendoſe entre ellos las incumbencias, ſe puedan con mayor facilidad fiſcalizar; y que, en auſencia ò enfermedad de uno, pueda ſuplir el otro. Y en ſu conſequencia ſe hà dignado eligir y nombrar por Abogado Fiſcal del referido Tribunal de la Camara de Capa y Eſpada al Preſidente Marques Sarno, y al Coadiutor Fiſcal Don Miguel Colangelo, apoyandoſe à uno, y à otro, las comeſas, que ſean rubricadas de mi mano; y en cada año ſe arreglarà V. S. la diſtribucion de las comeſas ſegun el ſolito, con repartir à los expreſados dos Abogados Fiſcales à proporcion y con regla, de modo que, ſiendo, el Marques Sarno algo avanzado en edad, nò venga muy recargado.

Al miſmo tiempo, atendiendo Su Mageſtad à los particulares meritos y buena conducta del Racional Don Nicolas de Creſ-

ſolo Avocato Fiſcale di Cappa e Spada, per la vaſtità de' conti, e riſulte. E volendo Sua Maeſtà dar providenza, a fin che tutti li conti ſieno disbrigati con puntualità, e le Univerſità non ſieno attraſſate. E' venuto in riſolvere, caricando il ſuo Regal Erario di un nuovo ſoldo, che gli Avocati Fiſcali di Cappa e Spada ſieno due, a ciò che, dividendoſi tra loro le incombenze, ſi poſſano con maggior facilità fiſcalizzare; e che in aſſenza o infermità di uno, poſſa ſupplire lo altro. Ed in conſeguenza di ciò ſi è degnato eleggere e nominare per Avocato Fiſcale del riferito Tribunale della Camera di Cappa e Spada il Preſidente Marcheſe Sarno, ed il Coadiutore Fiſcale D. Michele Colangelo, appoggiandoſi allo uno, ed allo altro, le commeſſe, che ſieno ſegnate di mia mano, ed in ciaſcun anno regolerà V. S. la diſtribuzion delle commeſſe ſecondo il ſolito, con ripartirle a gli eſpreſſati due Avocati Fiſcali, a proporzione, e con regola, in maniera che, eſſendo il Marcheſe Sarno alquanto avanzato in età, non venga molto caricato.

Nel medeſimo tempo, avendo riguardo Sua Maeſtà alli particulari meriti e buona con-

dot-

Digitized by Google

Crescencio, se ha servido nombrarlo por Presidente del proprio Tribunal de la Camara de Capa y Espada Supernumerario, con los lucros, gages, y emolumentos, que gozan los Presidentes del numero. Todo lo qual participo à V. S. de real orden, para inteligencia de la Camara, y su complimento. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 2. de Abril, de 1755.

El Marques Squilaci.

Señor Marques Cito.

dotta del Razionale D. Nicola di Crescenzo, si è servito nominarlo per Presidente del proprio Tribunale della Camera di Cappa e Spada Sopranumerario, colli lucri, paghe, ed emolumenti, che godono li Presidenti del numero. Il che partecipo a V. S. di regal ordine, per intelligenza della Camera, e suo compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 2. di Aprile, del 1755.

Il Marchese di Squillace.

Signor Marchese Cito.

XIIII.

Un Consigliere della Giunta di Sicilia essendo fatto Presidente della Sommaria, la di lui precedenza dee regolarsi nello stesso modo, che si è praticato nel Sagro Consiglio in simili casi.

INformado el Rey llenamente, por la larga consulta de ese Tribunal, en fecha de 14. del que corre, de toto lo, que media en el asumpto de la pretencion, que tiene el nuevo Presidente Don Onofrio Scassa, de preceder, como uno de los Consejeros de la Junta de Sicilia, à los Presidentes Caravita, y Mauri, con motivo de tratarse, que Scassa debe entrar

INformato il Re pienamente, per mezzo della lunga consulta di cotesto Tribunale, in data de' 14. del corrente, di tutto quel, che framezza nello assunto della pretensione, che tiene il nuovo Presidente D. Onofrio Scassa, di precedere, come uno delli Consiglieri della Giunta di Sicilia, alli Presidenti Caravita, e Mauri, con motivo di trattarsi che Scas-

Digitized by Google

entrar à tomar poſſeſſion en la Camara. Ha reſuelto y manda Su Mageſtad que deba arreglarſe eſta dependencia del miſmo modo y forma, que ſe ha praticado en el Sacro Conſejo; de manera que, ſi en dicho Sacro Conſejo ha tenido ſolo el lugar de la anzianidad de Conſejero, ſin conſideracion alguna al caracter de Miniſtro de la Junta de Sicilia, igualmente deba tomar en la Camara el lugar, que le pertenezca, ſegun la referida antiguedad de Conſejero. Y de real orden participolo à V. S., para noticia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Torre de Gueuara, 19. Febrero, 1758.

El Marques de Squilaci.

Señor Marques Cito.

Scaſſa dee entrare a prendere il poſſeſſo nella Camera. Ha riſoluto e comanda Sua Maeſtà che debba regolarſi queſta dipendenza del medeſimo modo e forma, che ſi è praticato nel Sagro Conſiglio; di maniera che, ſe nel detto Sagro Conſiglio ha avuto ſolamente il luogo dell' anzianità di Conſigliero, ſenza conſiderazione alcuna al carattere di Miniſtro della Giunta di Sicilia, ugualmente debba prendere nella Camera il luogo, che gli tocca, ſecondo la riferita antichità di Conſigliero. E di regal ordine lo partecipo a V. S., per notizia della Camera, e ſuo complimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Torre di Gueuara, a' 19. di Febbraro, 1758.

Il Marcheſe di Squillace.

Signor Marcheſe Cito.

XV.

Il Preſidente del Magiſtrato di Commercio, andando per aggiunto nella Sommaria, ſeda alla ſiniſtra del Luogotenente.

HO fatto preſente al Re la conſulta raſſegnatagli dalla Camera della Sommaria, concernente al luogo, che dee occupare il Preſidente del Magiſtrato di Commercio paſſando in codeſto Tribunale per votare nella cauſa, che ivi ſi dee trat-

Digitized by Google

tare tra il Marcheſe del Vaſto, e li creditori Viennesi, ſecondo le ſta ordinato. E Sua Maeſtà, in intelligenza delli vari eſempi, che la Camera adduce, convalidati anche colle regali determinazioni per dimoſtrare la pratica coſtantemente oſſervata nelli caſi di conſimili unioni, e concorrenza. Si è degnata Sua Maeſtà determinare che il mentovato Preſidente del Magiſtrato ſi abbia a trasferire per il diviſato effetto in codeſto Tribunale, e che in eſſo ſeda alla ſiniſtra del Luogotenente, così che però non faccia una figura ſeparata e diſtinta, anche nelle ſedie de gli altri Miniſtri, che occuperanno l'ala ſiniſtra, qualora vi ſieno Miniſtri del Sagro Regio Conſiglio per aggiunti. Ben inteſo che il Luogotenente deve rimanere nel ſuo luogo, ſenza minima novità; e non eſſendovi Miniſtri aggiunti del Sagro Conſiglio nella cauſa ſudetta, li Miniſtri della Camera ſedendo ſecondo il ſolito, ſederà anche eſſo Preſidente del Magiſtrato, con occupare il primo luogo a ſiniſtra del Luogotenente, ma con l'eſpreſſate diſtinzioni. Tutto ciò lo partecipo a V.S. Illuſtriſſima, per intelligenza e regola della Camera, nel tempo iſteſſo, che ſe ne paſſa il corriſpondente aviſo al ridetto Preſidente del Magiſtrato di Commercio.

Palazzo, a' 8. Novembre, 1759.

Giulio-Ceſare Di Andrea.

Signor Marcheſe Cito.

XVI.

Si ordina che un Razionale della Sommaria intervenga nella Caſſa della Teſoreria Generale, aſſiſtendo ivi per un intero meſe; e che tale aſſiſtenza vada in giro tra' Razionali.

Haviendo determinado el Rey que deſde primero de Diziembre proximo venturo en adelante venga deſtinado por interventor en la Caxa de la Theſoreria General un Racio-

AVendo determinato il Re che dal dì primo del meſe Dicembre proſſimo venturo in avanti venga deſtinato per intervenire nella Caſſa della Teſoreria Generale un Razionale

Digitized by Google

cional de eſſe Tribunal de la Camara de la Sumaria, para aſiſtir en la propria Caxa un intero mes, y nò yà una ſemana, como haſta aora ſe ha praticado; y que eſta aſiſtencia vaya en giro entre dichos Racionales. Quiere Su Mageſtad que V. S. les encargue e imponga la puntual obſervancia de lo preſcripto en el real deſpacho de 28. de Octubre del año proximo paſado, y de nò firmar reſcuentros del Racional, que le haya precedido en la aſiſtencia de la propria Caxa, pues ſolo deberan firmar aquellos del tiempo de la reſpectiva aſiſtencia, que cada uno preſtarà en la mencionada Caxa Militar.

Al miſmo tiempo quiere Su Mageſtad que V. S. imponga à los enunciados Racionales formen en cada ſemana una noticia del introito y exito, y la paſen à mis manos; y en cada fin de mes una clara y diſtinta relacion de todo el dinero introitado en Caxa, en el curſo del reſpectivo mes, que haveran intervenido en la expreſada Caxa, y de todos los pagamientos executados.

Y para que puedan formar eſtas noticias y relaciones con conocimento y fundamento, ſe paſſaran por eſſa Secretaria de mi Cargo à los proprios Racionales a mas del aviſo, que ſe

nale di coteſto Tribunale della Camera della Sommaria, per aſſiſtere nella propria Caſſa un intero meſe, e non già una ſettimana, ſiccome finora ſi è praticato; e che queſt' aſſiſtenza vada in giro tra li detti Razionali. Vuole Sua Maeſtà che V. S. a loro incarichi ed imponga la puntuale oſſervanza del preſcritto nel regal diſpaccio de' 28. di Ottobre dello anno proſſimo paſſato, e di non firmare riſcontri del Razionale, che gli abbia preceduto nell' aſſiſtenza della propria Caſſa; poiche ſolamente dovranno firmare quelli del tempo della riſpettiva aſſiſtenza, che ciaſcuno preſterà nella detta Caſſa Militare.

Nel medeſimo tempo vuole Sua Maeſtà che V.S. imponga a gli enunciati Razionali formino in ciaſcuna ſettimana una nota dello introito ed eſito, e la paſſino nelle mie mani; ed in ciaſcun fine di meſe una chiara e diſtinta relazione di tutto il danaio introitato in Caſſa nel corſo del riſpettivo meſe, che ſaranno intervenuti nella eſpreſſata Caſſa, e di tutti li pagamenti fatti.

Ed a fin che poſſano formare queſte note e relazioni con conoſcimento e fondamento, ſi paſſeranno per queſta Segreteria del mio Carico alli propri Razionali, coſlo aviſo

Digitized by Google

se los dà de los introitos la noticia de los pagamientos, que se iran disponiendo. Y para evitar el incesante incomodo de las partes, y el embarazo, que causa su continua asistencia, en solicitud del cobro de sus respectivos haveres. Ha determinado Su Magestad, y mandado al Thesorier General Baron de Sitizano, que à proporcion que se le vayan remitiendo las disposiciones de los pagamientos, haga formar una nota, y la haga fixar en la enunciada Caxa Militar, para que cada uno de los interesados sepa lo, que se ha dispuesto satisfacerle, a fin de evitar con este medio la desconfianza, que les produce, quando la satisfacion e deve solo executar en parte. De orden de Su Magestad lo comunico a V. S., para que haga observar su puntual cumplimiento, por la parte, que toca à los mencionados Racionales. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 25. Noviembre, 1759.

Julio-Cesar de Andrea.

Señor Marques Cito.

che lor si da de gl' introiti, la notizia de' pagamenti, che si andran disponendo. E per evitare lo incessante incomodo delle parti, e lo imbarazzo, che caggiona la loro continua assistenza in sollecitare la esazione de' loro rispettivi averi. Ha determinato Sua Maestà, e comandato al Tesoriere Generale Baron di Sitizzano, che a proporzione, che se gli van rimettendo le disposizioni de' pagamenti, faccia formare una nota, e la faccia affiggere nella detta Cassa Militare, a fin che ciascuno de gl' interessati sappia quel, che si è disposto sodisfarsi, per evitare con questo mezzo la diffidenza, che lor produce quando la sodisfazione si dee solamente fare in parte. Di ordine di Sua Maestà lo comunico a V. S., a ciò che faccia osservare il suo puntuale compimento, per la parte, che tocca alli menzionati Razionali. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 23. Novembre, 1759.

Giulio-Cesare di Andrea.

Signor Marchese Cito.

Digitized by Google

XVII.

Li Presidenti Sopranumerari di Cappacorta e di esercizio precedono sempre a gli Onorari.

SIn embargo de que à Don Gabriele-Maria Tipaldi nò se haya expedido aun el real diploma por el titulo de Presidente de Capa-Corta de essa misma Camara de la Sumaria, de que tubò à bien el Rey agraciarle ultimamente. Manda Su Magestad que se dè al mismo el correspondiente posesso de tal Presidente Onorario de Capa-Corta. Bien entendido que este acto no deve perjuzgar en la precedencia à otros, que huviessen anteriormente obtenido la propria gracia, y mucho menos à los Presidentes Supernumerarios de Capa-Corta con exercicio: pues estos deben gozar siempre la preferencia sobre los Presidentes simplemente Onorarios. Y lo prevengo à V. S. de real orden, para inteligencia y govierno de esse Tribunal. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 4. de Diziembre, 1759.

Julio-Cesar de Andrea.

Señor Marques Cito.

NOn ostante che a D. Gabriele-Maria Tipaldi non si sia ancora spedito il regal dispaccio per il titolo di Presidente di Cappa-Corta di cotesta medesima Camera della Sommaria, del che il Re ebbe di bene aggraziarlo ultimamente. Comanda Sua Maestà che si dia al medesimo il corrispondente possesso di tal Presidente Onorario di Cappa-Corta. Ben inteso che questo atto non dee pregiudicare nella precedenza a gli altri, li quali avessero prima ottenuto la propria grazia, e molto meno alli Presidenti Sopranumerari di Cappa-Corta con esercizio: poiche questi debbono godere sempre la precedenza sopra li Presidenti semplicemente Onorari. E lo prevengo a V.S. di regal ordine, per intelligenza e governo di cotesto Tribunale. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 14. Dicembre, 1759.

Giulio-Cesare di Andrea.

Signor Marchese Cito.

Do-

Digitized by Google

XVIII.

Dovendosi tener Tribunale in casa del Luogotenente della Regia Camera, e dandosi Consiglieri per aggiunti, questi intervengono vestiti di Campagna.

AVendo ella colli Consiglieri Pallante, e Patrizi, rappresentato non esservi esempio che i Consiglieri di Santa Chiara sieno andati in casa del Luogotenente a tener Tribunale con toga, e colle formalità solite, come si è preteso per la discussione delle nullità prodotte dallo Assentista de' letti D. Giovanni de Rosa, in cui V. S. Illustrissima e li retroscritti due Consiglieri sono stati dati per aggiunti. Il Re ha risoluto che, attenta la urgenza dello affare, si tratti subito nella Camera abbreviata in casa del Luogotenente in campagna, e quivi intervenga ella con gli altri due sopracennati Consiglieri vestiti di campagna. Ben inteso che, quando il Luogotenente si sia ritirato, vuole la Maestà Sua che il Luogotenente vada colli Ministri della Sommaria nel Tribunale della Camera, e quivi colli Ministri aggiunti si spedisca tal pendenza. Ne prevengo V. S. Illustrissima di real ordine, per lo adempimento nella parte, che le riguarda.

Palazzo, 8. Novembre, 1776.

Carlo Demarco.

Signor Consiglier Ferrante.

XVIIII.

Lo Uditore Generale de gli Eserciti precede al Presidente della Sommaria di Cappa-Corta.

COnformatosi il Re al parere rassegnatogli dalla Camera di Santa Chiara, in consulta del primo Marzo dello anno corrente, sulla controversia suscitata per precedenza di firma tra lo

Digitized by Google

lo Uditor Generale dello Esercito D. Niccola Pirelli, ed il Presidente D. Cesare Coppola; diede gli ordini correlativi perche lo Uditor Pirelli precedesse al Presidente Coppola. Avendomi ora imposto la Maestà Sua passare alle Signorie Vostre Illustrissime lo aviso, eseguisco l' ordine, per intelligenza e governo della stessa Camera.

Palazzo, 10. Settembre, 1768.

Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Real Camera.

XX.

Lo unico Giudice competente nelle cause, ov' è interesse de' Ministri Camerali, è il Tribunale della Sammaria.

IN conformità di quello, che ha proposto il Tribunale della Camera Reale, con consulta de' 9. Febbraio scorso; avendo il Re ordinato al Tribunale del Magistrato di Commercio a trasmettere subito nel Tribunale della Camera della Sommaria tutti gli atti fabbricati nella causa contro D. Andrea Acerbo debbitore per ragion di piggione di casa di D. Giuseppe Caravita Presidente ed Avocato Fiscale dello stesso Tribunale, per esser mente di Sua Maestà che la chiarissima sinodal determinazione de' 4. Marzo del 1738., con la quale il suo augustissimo Genitore dichiarò che lo unico Giudice competente nelle cause, dove vi è interesse de' Ministri Camerali, debbia essere il Tribunale della Camera, si osservi esattamente, senza che si vulneri in nessuna della sue parti un tal geloso privilegio, per il vantaggio e sicurezza de' suoi reali interessi, li quali senza una tal esatta osservanza potrebbero risentirne gravi pregiudizi. Lo prevengo di suo regal ordine a V.S. Illustrissima in risposta, per notizia della Camera Reale.

Palazzo, 1. Marzo, 1769.

Giovanni Goyzuetta.

Signor Marchese Cito.

Li

Digitized by Google

XXI.

Li Miniſtri della Sommaria non poſſono rinunziare al privilegio del Foro Camerale.

SUlla conſiderazione che, nel concederſi il privilegio del Foro Camerale a' Miniſtri dal Re Cattolico, il principale oggetto fu di non diſtrarli dalla cura de gl' intereſſi fiſcali; è concorſa coteſta Real Camera nel ſentimento che il Preſidente Figliola in niun modo poſſa rinunziare al Foro Camerale. Ed eſſendoſi Sua Maeſtà uniformata; mi ha comandato aviſarne le Signorie Voſtre Illuſtriſſime, per intelligenza loro.

Palazzo, 24. Agoſto, 1769.

Carlo Demarco.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Real Camera.

XXII.

Li Preſidenti, Razionali, o Attuari della Regia Camera della Sommaria, li quali negoziano, non poſſono godere il privilegio del Foro.

DOpo di aver inteſa il Re la ſupplica raſſegnatagli da D. Giovanni Vitelli, e D. Domenico-Antonio Maſſari, competitori in una cauſa d' intereſſi trattata nella Regia Camera della Sommaria con la Ragion Cantante di Lignola; acciò una tal cauſa veniſſe allo eſame della Camera Reale rimeſſa; ha dichiarato Sua Maeſtà che perſiſte nel non alterar l' ordine regolare. Solamente per lo avenire ha detto la Maeſtà Sua che li Preſidenti, o Razionali, o Attuari di Camera, che negoziano, non poſſano godere il privilegio del Foro. Lo che partecipo nel regal nome a V.S. Illuſtriſſima, per notizia del Tribunale, e adempimento.

Napoli, 29. Dicembre, 1773.

Giovanni de Goyzuetta.

Signor Marcheſe Cavalcanti.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXII.

Delle cauſe appartenenti alla Regia Camera della Sommaria.

I.

Si ordina che per la reviſione de' conti delle Univerſità ſi tenga due giorni in ciaſcuna ſettimana, nella ſeconda Ruota della Sommaria, una Camera abbreviata compoſta di un Preſidente Togato, di un altro di Cappa-Corta, del Fiſcale de' Conti, e di un Razionale.

PAra dar un metodo cierto y eſtable à la reviſion de las cuentas de las Univerſidades, y que eſto ſe haga con ſolicita exactitud. Ha reſuelto el Rey que infaliblemente en dos dias de cada ſemana à la tarde ſe tenga en la ſegunda Rueda del Tribunal de la Camara de la Sumaria una Camara abreviada, que ſe componga de un Preſidente Togado, y otro de Capa-Corta, del Fiſcal de Cuentas, y un Racional; con la circunſtancia que los Preſidentes deben ir en giro un mes por

PEr dare una metodo certa e ſtabile alla riviſione de' conti delle Univerſità, e che queſto ſi faccia con ogni eſattezza. Ha riſoluto il Re che infallibilmente in due giorni di ciaſcuna ſettimana al tardi ſi tenga nella ſeconda Ruota del Tribunale della Camera della Sommaria una Camera abbreviata, la quale ſi componga di un Preſidente Togado, e di un altro di Cappa-Corta, del Fiſcale de' Conti, e di un Razionale; colla circoſtanza che li Preſidenti debbo-

Digitized by Google

por cada uno, y que el Racional ſea aquel, que tenga cometida la Provincia de cuyas Univerſidades ſe trataran las cuentas; excluyendo de la diſpoſicion, que mira à los Preſidentes, al Marques D. Carlos Onofrio Buglio, por excuſarle la obligacion de ſu miniſterio en la Junta Conſultoria de Sicilia.

Tambien ha reſuelto Su Mageſtad que los Miniſtros, que componeran la Camara abreviada, deſpues de haver fixado una Tabela alomenos una ſemana antes en la puerta de la Rueda, en la qual ſe note la Univerſidad, cuyas cuentas ſe veran, las comienzen y cumplan ſin interupcion ſegun las irà remitiendo el Secretario de la Junta de Beneficio y Alivio de las Univerſidades del Reyno, examinando rigoroſamente las rentas de cada Univerſidad, aſſi las, que tenga, como las, que haya de tener, las fraudes, que haya havido, que perſonas las hayan cometido, ſi los exitos ſon juſtificados, ſi podran admitirſe, y hagan ſus reflexiones, à tenor del Eſtado de cada Univerſidad. Y que, examinando el todo menudamente, formen una diſtinta relacion, epilogando en ella quanto ocurra, y explicando el eſtado, en que quede cada Univerſidad; los in-

no andare in giro un meſe per ciaſcuno, e che il Razionale ſia quello, che tenga commeſſa la Provincia di quelle Univerſità, delle quali ſi tratteranno li conti, eſcludendo dalla diſpoſizione, che riguarda li Preſidenti, il Marcheſe D. Carlo-Onofrio Buglio, per iſcuſarlo la obbligazione del ſuo miniſtero nella Giunta Conſultoria di Sicilia.

In oltre ha riſoluto Sua Maeſtà che li Miniſtri, li quali comporranno la Camera abbreviata, dopo avere affiſſa una Tabella almeno una ſettimana avanti nella porta della Ruota, nella quale ſi noti la Univerſità, li conti della quale ſi vedranno, li comincino, e compiſcano ſenza interruzione, ſecondo li rimetterà il Segretario della Giunta del Benefizio ed Allevio delle Univerſità del Regno, eſaminando rigoroſamente le rendite di ciaſcuna Univerſità, così preſenti, come future, le frodi, che vi ſieno ſtate, quali perſone le abbiano commeſſe, ſe gli eſiti ſono giuſtificati, ſe potranno ammetterſi, e facciano le loro rifleſſioni, a tenore dello Stato di ciaſcuna Univerſità. E che, eſaminando il tutto minutamente, fórmino una diſtinta relazione, epilogando in quella quant' occorra, e ſpiegando lo ſtato,

in

introitos, los exitos, y los inconvenientes, que neceſiten de reparo, para alivio de los Pueblos, afin que en ſu viſta pueda reſolver Su Mageſtad lo, que mas convenga. Y de ſu real orden lo participo à V.S., afin que el Tribunal de la Camara de la Sumaria aſſi lo execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 28. de Febrero, de 1739.

D. Juan Brancacho.

Señor D. Luis Paternò.

in cui reſta ciaſcuna Univerſità; gl' introiti, gli eſiti, e gl' inconvenienti, li quali an biſogno di riparo, per allegerimento de' popoli, a fin che in viſta di quella poſſa riſolvere Sua Maeſtà quel, che più convenga. E di ſuo regal ordine lo partecipo a V. S., a fin che il Tribunale della Camera della Sommaria così oſſervi. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, 28. di Febbraio, del 1739.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

II.

Il Re ſtabiliſce il Lunedì e Venerdì di ciaſcuna ſettimana, ne' quali il Tribunale della Sommaria debba trattare le cauſe fiſcali.

ENtendido el Rey de los conſiderables perjuycios, que ſe originan à ſus reales intereſſes del atraſo, que ſe experimenta en la expedicion de las cauſas fiſcales, por ocupar todo el tiempo en las de las partes. Y queriendo Su Mageſtad reparar à tal inconveniente, ſeñalando las dias, en que ſe deban tratar unas y otras cauſas; ſe hà dignado eſtable-

INteſo il Re delli conſiderevoli pregiudizi, li quali ſi caggionano alli ſuoi regali intereſſi dallo attraſſo, che ſi ſperimenta nella ſpedizione delle cauſe fiſcali, per occupare tutto il tempo in quelle delle parti. E volendo Sua Maeſtà riparare a tale inconveniente, con iſtabilire li giorni, nelli quali ſi debbono trattare le une e le altre cauſe; ſi è de-

Digitized by Google

blecer y prefigir las dias de Lunes y Viernes de cada ſemana, para que la Camara trate y deſpache en ellas ſin falta alguna las cauſas, que unicamente conciernen al Fiſco, y las demas dias de la ſemana para tratar y deſpachar las de las partes. Cuyo ſiſtema es la voluntad de Su Mageſtad que de oy en adelante ſe obſerve, ſin que por ningun pretexto, ni motivo, ſe falte, ſi nò quando Su Mageſtad nò venga en diſpenſarlo, por algun motivo digno de sù ſoberana conſideracion. Y de real orden lo prevengo à V.S., para inteligencia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 6. de Junio, 1753.

El Marques Brancacho.
Señor Marques Ferrante.

gnato ſtabilire e preſiggere li giorni di Lunedì e Venerdì di ciaſcuna ſettimana, a fin che la Camera tratti e ſpediſca in quelli, ſenza mancanza alcuna, le cauſe, le quali unicamente riguardano il Fiſco, e gli altri giorni della ſettimana per trattare e ſpedire quelle delle parti. Il qual ſiſtema vuole Sua Maeſtà che da oggi in avanti ſi oſſervi, ſenza che per neſſun preteſto, ne motivo, ſi manchi, ſe non quando Sua Maeſtà non venga a diſpenſarlo, per alcun motivo degno della ſua ſovrana conſiderazione. E di regal ordine lo prevengo a V. S., per intelligenza della Camera, e ſuo compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 6. di Giugno, 1753.

Il Marcheſe Brancaccio.
Signor Marcheſe Ferrante.

III.

Si ordina che gli Avocati Fiſcali del Regal Patrimonio debbano tenere un libro, nel quale ſi notino tutte le cauſe fiſcali.

Siendo privativa y peculiar inſpeccion de los Abogados Fiſcales

Eſſendo privativa e particulare inſpezione de gli Avocati

cales del Real Patrimonio el tener y conservar un libro, en que se describan todas las causas fiscales, assì introducidas, como las, que se introduceren, para examinarse y discutirse en Rueda dos vezes al mes, y promover y solicitar su expedicion, segun requieran las circumstancias de cada una, à tenor de lo, que disponen y previenen las pragmaticas. Ha deliberado y manda el Rey que de oy en adelante se observe puntualmente por los Abogados Fiscales lo prescripto en las mencionadas pragmaticas, y se forme el libro, que se previene en ellas; y que la Camara en el ultimo Sabado de cada mes passe impreteriblemente à esta Secretaria de mi Cargo noticia distinta de todas las causas ficales, que se hallan introducidas, y desde que tiempo; de las providencias, que hubiere dado en ellas, y del estado de cada una, praticando lo mismo con las, que fueren por introducirse, para que con este conocimiento pueda Su Magestad determinar lo, que tubiere, mas conveniente à su real servicio, y al de las partes. Y de orden de Su Magestad lo participo à V. S., para inteligencia de la Camara, y su exacto cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Pala-

cati Fiscali del Regal Patrimonio il tenere e conservare un libro, in cui si descrivano tutte le cause fiscali così introdotte, come quelle, che s' introdurranno, per esaminarsi e discutersi in Ruota due volte il mese, e promuovere e sollecitare la spedizione di quelle, secondo richiederanno le circostanze di ciascuna, a tenore di quel, che dispongono e prevengono le prammatiche. Ha deliberato e comanda il Re che da oggi in avanti si osservi puntualmente da gli Avocati Fiscali il prescritto nelle menzionate prammatiche, e si formi il libro, che si previene in quelle; e che la Camera nello ultimo Sabato di ciascun mese passi impreteribilmente a questa Segreteria del mio Carico notizia distinta di tutte le cause fiscali, che si trovano introdotte, e da qual tempo; delle providenze, che avrà date in quelle, e dello stato di ciascuna, praticando lo stesso con quelle, che saranno per introdursi, a fin che con questa cognizione possa Sua Maestà determinare quel, che stimerà più conveniente al suo regal servigio, ed a quello delle parti. E di ordine di Sua Maestà lo partecipo a V. S., per intelligenza della Camera, e suo esat-

to

Digitized by Google

Palacio, 5. de Diziembre, 1753.

El Marques de Vallesantoro.

Señor Marques Ferrante.

to compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 5. Dicembre, 1753.

Il Marche di Vallesantoro.

Signor Marchese Ferrante.

IIII.

In tutte le decretazioni delle quistioni de' Tribunali, intervenga nella Regal Camera di Santa Chiara uno de gli Avocati Fiscali del Regal Patrimonio.

TEniendo resuelto el Rey, segun se participò à la Camara con villete de 30. del mes proximo passado, que el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, ò el Presidente, que haga sus vezes, intervenga en la Camara de Santa Clara, en todas las decretaciones de questiones de Tribunales, y questiones de Delegados de Arrendamientos y Bancos. Y considerando Su Magestad que al presente hay en la Camara dos Abogados Fiscales; ha resuelto, y manda, que entre los mismos se encarguen y dividan esta incumbencia; y que quando se halle impedido el uno, supla el otro, de modo que siempre assista uno de los Abogados Fiscales en dicho Tribunal de la Camara de Santa Clara. Y de real orden lo prevengo

AVendo risoluto il Re, secondo si partecipò alla Camera, con viglietto de' 30. del mese prossimo passato, che lo Avocato Fiscale del Regal Patrimonio, o il Presidente, che faccia le sue veci, intervenga nella Camera di Santa Chiara in tutte le decretazioni di quistioni di Tribunali, e quistioni di Delegati di Arrendamenti e Banchi. E considerando Sua Maestà che al presente sieno nella Camera due Avocati Fiscali; ha risoluto e comanda che tra li medesimi si carichi e divida questa incombenza; e che quando si ritrova impedito alcuno, supplisca lo altro, di modo che sempre assista uno de gli Avocati Fiscali nel detto Tribunale della Camera di Santa Chiara.

E di

vengo à V. S., para inteligencia de la Camara, y cumplimiento de esta real deliberacion. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 6. de Febrero, de 1754.

El Marques de Vallesantoro.

Señor Marques Ferrante.

E di regal ordine lo prevengo a V. S., per intelligenza della Camera, e compimento di questa regal deliberazione. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 6. di Febbraio, del 1754.

Il Marchese di Vallesantoro.

Signor Marchese Ferrante.

V.

Essendovi quattro Ministri nel Tribunale della Sommaria, e conoscendosi poter succedere parità, possono votare gli Avocati Fiscali Togati; purche non sia causa fiscale.

INformado el Rey por la representacion de V. S. de 7. del corriente, de que en los casos, en que, por ausencia ò enfermedad de algunos Ministros Togados, se reduce el numero de votantes en el Tribunal de la Camara de la Sumaria à quatro solamente, sucle nacer paridad en la decision de algunas causas, aun de poco momento, para dirimir las quales se necessitan Ministros adjuntos, y tratarse nuevamente, en el qual se pierde el tiempo, que se podria emplear en otras importantes causas del Fisco, y de las partes; y que para evitar este inconveniente en los casos, que occurra paridad

INformato il Re dalla rappresentanza di V. S. de' 7. del corrente che nelli casi, ne' quali, per assenza o infermità di alcuni Ministri Togati, si riduce il numero de' votanti nel Tribunale della Camera della Sommaria a quattro solamente, suol nascere parità nella decisione di alcune cause, se bene di poco momento, per dirimere le quali bisognano Ministri aggiunti, e trattarsi nuovamente, nel che si perde il tempo, il quale si potrebbe impiegare in altre importanti cause del Fisco, e delle parti; e che, per evitare questo inconveniente, ne' casi, ne' quali occorra parità nelle cause,

Digitized by Google

ridad en cauſas, que nò ſean de grave entidad, ni haya intereſes del Fiſco, ſe podria hazer votar à uno de los Abogados Fiſcales Togados del Real Patrimonio, para dirimir la paridad, por que hallandoſe los Miniſtros preſentes quando los Abogados de las partes hablan en Rueda, ò quando los Miniſtros votan, ſe hallan baſtantemente inſtruidos de los meritos de las cauſas, y nò neceſſitan de otro informe. Ha reſuelto y manda Su Mageſtad que, ſiempre que en la Camara los Miniſtros fueren quatro, y ſe conociere que pueda ſubçeder paridad de votos, ſiempre que en las cauſas, que ſe trataren, nò haya interes fiſcal, voten los dos Abogados Fiſcales Togados. Y de real orden lo participo à V. S., para inteligencia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Portici, 17. Junio, 1759.

El Marques de Squilaci.

Señor Marques Cito.

ſe, che non ſieno di grave importanza, ne vi ſia intereſſe del Fiſco, ſi potrebbe far votare uno de gli Avocati Fiſcali Togati del Regal Patrimonio, per dirimere la parità, a fin che ritrovandoſi li Miniſtri preſenti quando gli Avocati delle parti parlano nella Ruota, o quando li Miniſtri votano, ſi ritrovano baſtantemente informati delli meriti delle cauſe, e non biſogna altro informo. Ha riſoluto e comanda Sua Maeſtà che, ſempre quando nella Camera li Miniſtri foſſero quattro, e ſi conoſceſſe poter ſuccedere parità di voti, ſempre che nelle cauſe, le quali ſi tratteranno, non vi ſia intereſſe del Fiſco, votino li due Avocati Fiſcali Togati. E di regal ordine lo partecipo a V.S., per intelligenza della Camera, e ſuo compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Portici, 17. Giugno, 1759.

Il Marcheſe di Squillace.

Signor Marcheſe Çito.

Digitized by Google

VI.

Si ordina che per tutti li negozi appartenenti al Cedolario, li quali s' incaminano per via di risulte, o denunzie, si destinino soli quattro Attuari li più probi. Si prescrive ancora il sistema da tenersi per le dette cause.

EL Rey, en inteligencia de que ha referido esa Camara de la Sumaria, con representacion de 10. de este mes, en assumpto à las causas fiscales pendientes en la mencionada Camara. Me manda dezir à V. S. que ha merecido su real aprobacion el ver que ese Tribunal se aplica al remedio de tantos inconvenientes producidos de los Subalternos del mismo Tribunal, que fomentan resultas insubsistentes, con cuya aplicacion crèe se conseguirà el establecer lo, que conduzca al bien del Publico, sin dexar de vista con zelo y eficacia lo, que pueda pertenecer à los reales intereses; y que Su Magestad considera, y halla por muy conveniente y necessario la observancia de la real constitucion del 1738. sobre que à todos los negocios pertenecientes al Cedulario, que se encaminan por via de resultas, ò de denuncias, se acuerden solo quatro Actuarios los mas pro-

IL Re, nella intelligenza di quel, che ha riferito cotesta Camera della Sommaria, con rappresentanza de' 10. di questo mese, in assunto alle cause fiscali pendenti nella propria Camera. Mi comanda dire a V. S. che ha meritata la sua regale approvazione il vedere che cotesto Tribunale si applica al rimedio di tanti inconvenienti prodotti dalli Subalterni del medesimo Tribunale, li quali fomentano risulte insussistenti, colla quale applicazione crede si conseguirà quel, che conduce al bene del Pubblico, senza lasciar di vista con zelo ed efficacia quel, che possa appartenere alli regali interessi; e che Sua Maestà considera, e trova molto conveniente e necessaria la osservanza della regale costituzione del 1738., sopra che per tutti li negozi appartenenti al Cedolario, che s' incaminano per via di risulte, o di denunzie, si accor-

Digitized by Google

probos, de deſtinarſe de V. S. como Lugarteniente de la Camara, del Preſidente Decano, y del Abogado Fiſcal, ſin que ninguno de los otros Actuarios pueda mezelarſe en tales dependencias.

Al miſmo tiempo hallando Su Mageſtad regular el appuntamento, que hizò eſa Camara en el año de 1753., deque por ſemejantes reſultas nò ſe procedieſe à expedicion de ordenes de los Preſidentes Commiſſarios, que nò fueſen firmadas del Racional del Cedulario, que debe tener la atencion de reconocer los libros, para obſervar la ſubſiſtencia de las reſultas. Quiere Su Mageſtad que ſe haga obſervar puntualmente tal appuntamento, y que demas de la firma del Racional del Cedulario, ſea corroborada la reſulta de la firma del Abogado Fiſcal.

Y finalmente eſperando Su Mageſtad que eſa Camara con ſu aplicacion, y atencion procurarà deſcargar el origen de todo lo, que ſea perniciòſo al publico bien, y à los reales intereſes; y que dè cuenta en cada mes de todo lo, que vaya obſervando en eſta materia, para inteligencia de Su Mageſtad, manteniendo los libros, donde ſe notan las cauſas fiſcales con expreſſion del tiempo de ſu introducion; es ſu real volun-

dino ſoli quattro Attuari li più probi, da deſtinarſi da V. S. come Luogotenente della Camera, dal Preſidente Decano, e dallo Avocato Fiſcale, ſenza che neſſuno de gli altri Attuari poſſa intrometterſi in tali dipendenze.

Nel medeſimo tempo ritrovando Sua Maeſtà regolare lo appuntamento, che fece eſſa Camera nello anno 1753., che per ſimili riſulte non ſi procedeſſe ad eſpedizione di ordini de' Preſidenti Commeſſari, li quali non foſſero firmati dal Razionale del Cedolario, il quale dee avere l' attenzione di riconoſcere li libri per oſſervare la ſoſſiſtenza delle riſulte. Vuole Sua Maeſtà che ſi faccia oſſervare puntualmente tale appuntamento; e che, oltre la firma del Razionale del Cedolario, ſia corroborata la riſulta dalla firma dello Avocato Fiſcale.

E finalmente ſperando Sua Maeſtà che eſſa Camera colla ſua applicazione ed attenzione procure à diſcaricare la origine di tutto quel, che ſia perniciòſo al pubblico bene, ed alli regali intereſſi; e che dia conto in ciaſcun meſe di tutto quel, che vada oſſervando in queſta materia, per intelligenza di Sua Maeſtà, mantenendo li libri, ove ſi notano le cauſe fiſcali colla

eſpreſ-

Digitized by Google

voluntad que la mencionada Camara nò pierda tampoco de vista lo, que se le tiene mandado en punto al atraso de las Universidades, y conducta de los Perceptores, sobre lo que espera las noticias pedidas. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 27. de Diziembre, 1761.

Giovanni-Assenzio de Goyzueta.

Señor Marques Cito.

espression del tempo della loro introduzione; la sua regal volontà è che la sudetta Camera non perda di vista quel, che se l'è incaricato per rapporto allo attrasso delle Universitì, e condotta delli Percettori, su di che attende le notizie domandate. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 27. Dicembre, 1761.

Gian-Assenzio de Goyzueta.

Signor Marchese Cito.

VII.

Volendo gli Avocati Fiscali che le loro istanze s' inseriscano nelle consulte, che il Tribunale della Sommaria fa alla Maestà del Re, debbonsi quelle inferire.

TRovando il Re regolare e convenevole, per il maggior accerto del regal servigio, che sempre e quando gli Avocati Fiscali del Regal Patrimonio domandano che nelle consulte, che fa il Tribunale della Camera a Sua Maestà, s' inseriscano le loro istanze fiscali, e li motivi, ove le fondano, per la sovrana intelligenza, così si abbia a praticare, à fin che sia a notizia della Maestà Sua lo, che siesi addotto ed allegato per la ragion del Fisco. Lo partecipo di suo regal ordine a V. S. Illustrissima, per intelligenza della Camera, e adempimento.

Palazzo, 7. Febbraio, 1766.

Giovanni di Goyzueta.

Signor Marchese Cavalcanti.

Digitized by Google

VIII.

Le cauſe de' debbitori della Regia Corte ſono d'inſpezione della Regia Camera della Sommaria.

IN viſta della conſulta, che la Camera ha umiliata al Re, in data de' 20. del paſſato, relativa al paſſo irregolare, dato dal Preſide della Udienza di Salerno, di fare ſcarcerare Giuſeppe Monteſuſcolo debbitore della Regia Corte, ſollecitando ordinarſegli per i motivi in detta Conſulta addotti, che non s' ingeriſca in queſte materie. Si è fatto ſentire al Preſide ſudetto, in nome della Maeſtà Sua, che non s' ingeriſca ad abilitare coloro, che ſono debbitori della Regia Corte: eſſendo tali affari della inſpezione della Camera, o di chi ne abbia la commeſſione. Lo partecipo di ſuo regal ordine a V. S. Illuſtriſſima, per notizia del Tribunale.

Palazzo, 12. Aprile, 1766.

Giovanni di Goyzueta.

Signor Marcheſe Cavalcanti.

VIIII.

Nelli giorni di Tribunali un Preſidente Togato accudiſca ſempre nella ſeconda Ruota della Sommaria.

AFin che le dipendenze, ed affari, che ſi trattano nella ſeconda Ruota del Tribunale della Regia Camera, poſſano giornalmente riſolverſi ſenza ſperimentare attraſſo. Comanda il Re che impreteribilmente ne' giorni di Tribunali accudiſca un Miniſtro Togato nella ſeconda Ruota, per lo disbrigo de gli affari, li quali per eſſere relativi alli regali intereſſi, non è che di ſommo pregiudizio de gli ſteſſi ogni ritardo. E di ſuo regal ordine lo prevengo a V. S. Illuſtriſſima, a fin che la Camera ne diſponga la eſatta oſſervanza!

Palazzo, 5. Settembre, 1771.

Giovanni di Goyzueta.

Signor Marcheſe Cavalcanti.

Digitized by Google

TITOLO XXIII.

Del Supremo Magistrato di Commercio.

I.

Tariffa, o sia Pandetta, de' diritti da esiggersi per gli atti, ed altre spedizioni, che si fanno dal Supremo Magistrato di Commercio.

CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

PErche la Maestà del Re nostro Signore (che Dio sempre feliciti) si degnò nel suo regal editto della creazione di questo Supremo Magistrato di Commercio, prescrivergli di regolare e fissare una Tariffa de' diritti, che da esso lui dovran riscuotersi per le spedizioni, sentenze, decreti, atti, scritture, ed ogni altro; la qual Tariffa fosse di uno sborso assai minore di quello si fa in ogni altro Tribunale di questo Regno, volendo pure che colle spese rimanessero ancora diminuiti gl' incomodi de' litiganti. Ed avendo questo Supremo Magistrato adempiti li veneratissimi regali ordini della

Maest.

Digitized by Google

Maestà Sua nel formare la detta Tariffa, o sia Pandetta, de' diritti, bassandoli al quarto, al terzo, ed alla metà meno di ciò, che si paga ne gli altri Tribunali del Regno, secondo la qualità e diversità de gli affari, ed a proporzion del travaglio de' Subalterni, a riserva di alcuni pochi diritti, la di cui piccolezza non ha potuto ricever altra minorazione; con essersi stabilito ancora che, per lo disbrigo de' negozi, pagandosi il diritto del Mastrodatti, sia bastante nelle scritture la sola firma dello Attitante. Si è degnata la clemenza del Re nostro Signore, con biglietto per Segreteria di Stato e Guerra, in data de' sei del presente mese Dicembre, di benignamente approvare la detta Tariffa, la qual' è del tenor seguente, cioè:

TARIFFA, O SIA PANDETTA,

Formata e stabilita per li diritti da pagarsi, ed esiggersi, per gli atti, decreti, sentenze, scritture, ed altre spedizioni, che nel Supremo Magistrato di Commercio si faranno.

	Mastrodatti, li di cui diritti debbono introitarsi nella Percettoria.	Attitanti, li di cui diritti si debbono introitare nella Percettoria.	Suggello, li di cui diritti si debbono introitare nella Percettoria.	Segno, li di cui diritti si debbono introitare nella Percettoria.	Segretario, li di cui diritti debbono introitarsi nella Percettoria.
Per presentata di una scrittura, istanza, petizione, memoriale, articoli, o altra,					

Digitized by Google

	Mastrodatti.	Attitanti.	Suggello.	Segno.	Segretario.
tra, che fosse —	—	gr. dieci	—	—	—
Per presentata di più scritture fino al numero di due —	gr. dieci	gr. dieci	—	—	—
Presentandosi tre o più scritture per una causa in uno stesso tempo —	gr. dieci	gr. dieci	—	—	—
Per presentata di esame de' testimoni fatta tanto in Napoli, quanto fuori, non si esigga ne a carta, ne a numero de' testimoni, ma solamente si pagano carlini tre, cioè —	gr. venti	gr. dieci	—	—	—
Per procura *penes acta* —	—	gr. dieci	—	—	—
Per pleggeria di spese —	—	gr. dieci	—	—	—
Per la rivocazione di procura, e nuova costituzione di Procuratore —	—	gr. dieci	—	—	—
Per fede di procura —	—	gr. dieci	—	—	—
Per ciascun obligo —	gr. dieci	gr. dieci	—	—	—
Per dichiarazione *penes acta* —	—	gr. dieci	—	—	—
Per qualsivoglia					

Digitized by Google

	Mastro-datti.	Atti-tanti.	Sug-gello.	Segno.	Segre-tario.
voglia decreto semplice	gr. dieci	gr. dieci	—	—	—
Per ciascuna provisione semplice	—	gr. venti	gr. cinq.	—	—
Per lettura de' memoriali di commesse, o di rimedi, che si dimandano dalle parti	—	gr. dieci	—	gr. dieci	—
Per prima monizione, che si fa sopra la detta commessa chiamata controsupplicata	—	gr. dieci	—	—	—
Per citazione *ad testes*	—	gr. dieci	—	—	—
Per esame di ciascuno testimonio	—	gr. dieci	—	—	—
Per commessione *pro examinandis testibus*	—	gr. dieci	—	—	—
Per accesso in casa de' Signori Ministri	—	gr. venti	—	—	—
Per ciascuno decreto o sia voto *in Aula* fatto, che si deve registrare nel libro *Notamentorum* dal Segretario del Supremo Magistrato	—	gr. dieci	—	—	gr. venti

Per

	Maſtro-datti.	Atti-tanti.	Sug-gello.	Segno.	Segre-tario.
Per ciaſcuno decreto diffinitivo, così aſſolutorio, come di condanna, o pagamento, che ſi fa *domi* da' Signori Commeſſari, col qual decreto vien ordinato pagamento, o liberazione, che tiene lo effetto ſuo per non eſſervi rimedio in contrario, ſi dee pagare in potere del Percettore del Supremo Magiſtrato il *Ius Sententiae*, a ragione dell' uno per cento. Però, quando li ſuddetti decreti ſaranno interpoſti dal Tribunale del Magiſtrato, ſi debbia pagare l' uno per cento immediatamente	—	—	—	—	duc. uno per 100.
Per eſecutori, che ſi ſpediſcono, liberazioni, mandati a' Banchi,					

Digitized by Google

	Mastrodatti.	Attitanti.	Suggello.	Segno.	Segretario.
chi, intestazioni di robe, o immissione in possesso de' beni					
Da ducati 1. fino a dieci — *nihil*	gr. dieci	gr. dieci	gr. cinq.	—	—
Da ducati 10. fino a cinquanta ———	gr. dieci	gr. dieci	gr. dieci	—	—
Da ducati 50. fino a cento —	gr. venti	gr. venti	gr. venti	—	—
Da ducati 100. fino a trecento	car. cinq.	gr. venti	car. tre	—	—
Da ducati 300. fino a seicento	car. sette	car. tre	car. sei	—	—
Da ducati 600. fino a dieci mila ———	car. 12.	car. 5.	car. 10.	—	—
Passata detta somma di ducati diecimila —	car. 25.	car. otto	car. 20.	—	—
Per salvaguardia ———	gr. dieci	gr. dieci	gr. dieci	—	—
Per copia autentica di scrittura di un foglio ———	—	gr. dieci	—	—	—
Per copia autentica di processo, o di altre scritture più di un foglio, si debbono pagare	gr. dieci	gr. due a carta di righi 22. ciascuna carta	gr. cinq.	—	—
Per ciascuna incusa di obbligo per la Città di Napoli e suo distret-					

Digitized by Google

	Mastrodatti.	Attuanti.	Suggello.	Segno.	Segretario.
distretto —— ——		gr. cinq.	——	——	——
Detta *per extra* ——		gr. dieci	——	——	——
Per ciascuna provisione *pro consignanda possessione* ——— gr. venti		gr. venti	car. tre	——	——
Per ciascuna inibitoria —— gr. dieci		gr. dieci	gr. dieci	——	——
Per cessione de' beni, dazione *in solutum* di quelli, e moratorie Da ducati cinquanta in giù gr. venti		gr. venti	gr. dieci	——	——
Da cinquanta in su ——— car. tre		car. sei	gr. venti	——	——
Per pleggerie ——— uno, e mezzo per cento.					

Con avvertenza, che queste non correranno a rischio e pericolo del Mastrodatti, ma le persone, che si avranno da obbligare, debbono prima proporsi nel Magistrato, per ordinarsi al Mastrodatti che le riceva, conoscendoli sufficienti a pagare le pleggerie, che si offeriscono di fare

Digitized by Google

	Maſtrodatti.	Attitanti.	Suggello.	Segno.	Segretario.
Per cercatura di proceſſo, e ſcrittura di anni tre a queſta parte ——	——	gr. dieci	——	——	——
Più di detti anni tre ——	——	gr. venti	——	——	——
Per preſtatura di proceſſo —	——	gr. dieci	——	——	——
Per ogni privilegio, che doveſſe ſpedire il Magiſtrato. —	car. 5.	car. 10.	gr. cinq.	——	——
Per acceſſo *in partibus* fuori Napoli, per ciaſcuna giornata	——	car. 16.	——	——	——
Per ciaſcuna preſentata di conto ——	gr. dieci	gr. dieci	——	——	——
Per ciaſcuna declaratoria de' conti ——	——	car. ſei	——	——	gr. 20. per ciaſcuna oncia, che ſi computa duc. 6. ſopra del ſoldo, o altra ricognizione, che riceve colui, che ha preſentato il conto.
Per ſalvo condotto di Nave, Galeazza, ed altri legni groſſi maritimi mercantili ——	——	gr. venti	duc. 4.	——	
Per il regiſtro di ciaſcuna proviſione ——	——	——	——	——	gr. cinq.
Per il regiſtro de' privilegi —	——	——	——	——	gr. ſette e mezzo.
Per patente de' Conſoli, ed Aſſeſſori, tanto per Napoli, quanto					

Digitized by Google

	Mastro-datti.	Atti-tanti.	Sug-gello.	Segno.	Segre-tario.
to per fuori, inclusi tutti i diritti anche di suggello ——	——	——	——	——	duc. 10.
Per lettera di negozi ad istanza di parte —	——	——	——	——	car. 5.
Per notificazione di scrittura alli Portieri, grana cinque dentro Napoli; e dovendo andare in accesso, carlini sedici il giorno per le sole giornate naturali, che vacheranno ——					

Ed avendo parimente la Maestà Sua ordinato che questo Supremo Magistrato di Commercio dovesse pubblicare ed esattamente osservare la riferita Tariffa, con dichiarazione che, ad oggetto di non essere alterata giamai, dovessero tutti li deritti per intero introitarsi nella Regia Percettoria, tutto che stabiliti a benefizio de' Subalterni, mentre sopra tali lucri, o sien diritti, saranno assegnati alli detti Subalterni, ed Uffiziali, soldi fissi e determinati, per li rispettivi uffizi, ed impieghi, ch' eserciteranno, senza poter altro dimandare ne prendere dalle parti, sotto qualsivoglia pretesto.

Quindi è che col presente bando facciam noto e manifesto a tutti la sudetta Tariffa, o sia Pandetta, de' diritti stabiliti e fissati da questo Supremo Magistrato di Commercio, approvata dal Re nostro Signore. Ed a nome della Maestà Sua comandiamo così alle parti litiganti, come alli Subalterni ed Uffiziali, presenti e futuri, di questo Supremo Magistrato, che niuno ardisca di alterarla, o in altra forma giamai a quella controvenire; ma tutti, niuno eccettuato, la debbiano esattamente osservare, ed inviolabilmente eseguire, senza

Digitized by Google

ſenza la minima interpetrazione, in modo che s' intendano colla preſente Tariffa, o ſia Pandetta, tolti, aboliti, e corretti qualſivoglia pratica, ſolito, ed ogni altro, che per legge, ſtilo, uſo, coſtume, o altro ſi poteſſe ora e per lo avenire allegare ed addurre in contrario, li quali ſi abbian ſempre per nulli, invalidi, e di niuna ſuſſiſtenza, o vigore. Ed eſiggendoſi qualſivoglia ſomma grande, o piccola, che foſſe, contra lo ſtabilimento della riferita Tariffa, s' intenda commeſſa eſtorſione, non oſtante qualunque preteſto, colore, o cauſa, benche ſi allegaſſe pagata ſpontaneamente, ſotto la pena della privazione delle cariche, ed impieghi loro, a gli Uffiziali, ed altre pene ad arbitrio di queſto Supremo Magiſtrato.

Ed a ciò venga a notizia di tutti, e niuno poſs' allegar cauſa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente bando ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta Città di Napoli nella forma conſueta, e colla debbita relata torni a noi.

Dato da queſto Supremo Magiſtrato di Commercio, a' 22. Dicembre, 1739.

D. Franceſco Ventura Preſidente.

Il Duca di Termoli.
Il Duca di Corigliano.
D. Carlo Ruoti.
D. Gennaro-Antonio Brancaccio.
D. Anna Gian-Battiſta di Vaucoulleur Referendario.
Il Duca di Fragnito.
D. Matteo de Ferrante.
D. Pietro Contegna.
D. Donato Cangiano.

D. Giovanni Ruggiero Secretario.

A di 30. *Dicembre*, 1739.

Io Paſcale Moccia Lettore delli Regi Bandi dico di avere pubblicato il retroſcritto bando con li trombetta regali nelli luoghi ſoliti e conſueti di queſta fedeliſſima Città di Napoli.

Paſcale Moccia.

Le

Digitized by Google

LI.

Le cauſe del Tribunale della Fortificazione appartenenti alla Mattonata, ed Acque, ſi giudichino in grado di appellazione dal Magiſtrato di Commercio.

HAviendo reſuelto el Rey que las cauſas, que ſon de la inſpecion del Tribunal de la Fortificacion de eſta Capital, tocantes à la Matonada, y Aguas, ſe reconozcan y juzguen en grado de apelacion por el Supremo Magiſtrado de Comercio de eſte Reyno, por la connexion, que con eſta tiene la dependencia de las Aguas, y por convenir ſe halle informado de ella, para promover el comercio. Lo participo de real orden à V.S., para intelligencia de eſte Tribunal de la Camara de Santa Clara, y ſu cumplimiento en la parte, que le puede tocar. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 15. de Febrero, 1740.

El Marques de Salas.

Señor D. Joſeph Borgia.

AVendo riſoluto il Re che le cauſe, le quali ſono della inſpezione del Tribunale della Fortificazione di queſta Capitale, appartenenti alla Mattonata, ed Acque, ſi riconoſcano e giudichino in grado di appellazione dal Supremo Magiſtrato di Commercio di queſto Regno, per la connеſſione, che con queſta tiene la dipendenza delle Acque, e conviene che ſi ritrovi di quella informato, per promovere il commercio. Lo partecipo di regal ordine a V.S., per intelligenza di coteſto Tribunale della Camera di Santa Chiara, e ſuo compimento, nella parte, che gli puo appartenere. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 15. di Febbraro, 1740.

Il Marcheſe di Sala.

Signor D. Giuſeppe Borgia.

Eſſen-

Digitized by Google

III.

Essendo insorta controversia tra il Duca di Termoli, ed il Principe di Ardore Reggente della Gran Corte della Vicaria, circa la precedenza nel Supremo Magistrato di Commercio, il Re determinò doversi la precedenza al Duca di Termoli come Ministro Decano.

AVendo fatto presente al Re la consulta di questo Magistrato di Commercio de' 17. del caduto, circa la controversia di precedenza fra il Duca di Termoli, ed il Reggente della Vicaria Principe di Ardore, Si è servita Sua Maestà uniformarvisi; ed in conseguenza ha ordinato che al Reggente della Vicaria debba precedere il Duca di Termoli come Decano, restandogli per conseguenza la prima sede dopo quella del Presidente, la quale durante l'assenza del sudetto Duca resterà vuota; e che il Principe di Ardore come Reggente della Vicaria, e Capo di quel Tribunale, debba precedere a tutti gli altri Ministri. Lo che partecipo a V.S. Illustrissima, per la intelligenza e regola di questo Magistrato, e perche ne faccia consapevole le parti, a ciò il Principe di Ardore sia immediatamente messo in esercizio del suo uffizio.

Palazzo, 1. Luglio, 1740.

Il Marchese di Sala.

Signor D. Francesco Ventura.

Gli

Digitized by Google

IIII.

Gli assensi per causa di commercio si spediscono per il canale del Supremo Magistrato del medesimo.

HAviendo resuelto el Rey que, en donde se requiere e impetra el regio asenso, ò sea dispensa de la ley, que obsta quando se pide por raçon de negocio para securidad de los contractos entre los negociantes, ò por habilitar los deudores por causa de negocio, pase la expedicion de tales asenzos, para alienar, ò para obligarse, sean mugeres, sean hombres, y que el motivo mire al commercio, por la via del Supremo Magistrado del Commercio, para que los regle en aquella manera, que le parecerà oportuna y ventajosa à la negociacion, como se determinò por lo perteneciente à dar el exsequatur *à las escrituras forasteras, y à admitir al beneficio de la cession, ò al de la dilacion quinquenal, los deudores por causa de commercio, à fin de promoverlo; siempre mas removiendo los obstaculos, que se encuentran de pasar por otros Tribunales, y por los varios subterfugios, y tantas diversas leyes contrarias, que experimentan los litigantes. Me manda*

AVendo risoluto il Re che, dove si richiede e impetra il regio assenso, o sia dispensa della legge, che osta quando si domanda per ragion di negozio per sicurtà delli contratti tra li negozianti, o per abilitare li debbitori per causa di negozio, passi la spedizione di tali assensi per alienare, o per obbligarsi, o sieno donne, o uomini, e che il motivo riguarda il commercio, per la via del Supremo Magistrato di Commercio, a fin che si regoli in quella maniera, che gli sembrerà opportuna e vantaggiosa alla negoziazione, siccome si determinò per quel, che riguarda a dare lo *exsequatur* alle scritture forestiere, e ad ammettere al benefizio della cessione, o a quello della dilazione cinquennale, li debbitori per causa di commercio, a fine di promoverlo; sempre più rimovendo gli ostacoli, che s' incontrano di passare per altri Tribunali, e per li vari sotterfugi, e tante diverse leggi contrarie, che sperimentano li litiganti. Mi co-

Digitized by Google

de Su Mageſtad participarlo à V.S., para que, quedando eſſa Real Camara noticioſa de eſta ſu real determinacion, dè à la miſma la correſpondiente obſervancia: Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 6. de Setiembre, 1741.

Don Bernardo Tanucci.

Señores Preſidente y Conſejeros de la Camara de Santa Clara.

manda Sua Maeſtà parteciparlo alle Signorie Voſtre, à fin che, reſtando coteſta Regal Camera nella intelligenza di queſta ſua regal determinazione, dia alla medeſima la corriſpondente oſſervanza. Dio guardi alle Signorie Voſtre molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 6. di Settembre, 1741.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

V.

Nelle cauſe de' Matricolati dell' Arte della Lana, e delle altre Arti, procede il Magiſtrato di Commercio.

AVendo fatta preſente al Re la conſulta del Conſiglio di Santa Chiara de' 28. Aprile, toccante alla competenza nata tra il medeſimo, ed il Supremo Magiſtrato di Commercio, nella cauſa di Agoſtino Mezzacapo Matricolato dell' Arte della Lana. Ed eſſendoſi per ordine di Sua Maeſtà oſſervata dallo ſteſſo Magiſtrato, e collo intervento delle parti riconoſciuta e giudicata vera, la matricola del ſudetto Mezzacapo. Si è ſervita la Maeſtà Sua determinare, ed ordinare, che il Conſiglio di Santa Chiara ſi aſtenga da più procedere nella ſudetta cauſa, e rimetta immediatamente gli atti al Magiſtrato di Commercio, a ciò queſto continui a procedere, come in una cauſa, la quale, a tenore de' privilegi della ſudett' Arte della Lana (i quali dovrebbero eſſer noti al Conſiglio) e de' regali editti, bandi, e dichiarazioni di Sua Maeſtà, toccanti alle cauſe di Commercio, e delle Arti, e che ne meno il Conſiglio dovrebbe ignorare, è incontraſtabilmente della inſpezione di eſſo Magiſtrato di Commercio. Lo che

di

di regal ordine partecipo a V.S. Illuſtriſſima, per la ſua regola; e perche lo accennato Conſiglio di Santa Chiara eſegua eſattamente queſta regal determinazione: tenendola preſente in avvenire, per non procedere in cauſe, che non ſono della ſua inſpezione.

Palazzo, 9. Luglio, 1745.

Il Marcheſe di Sala.

Signor D. Vincenzo d' Ipolito.

Die 12. Iulii, 1745.
Exſequatur regalis ordo.
De Ipolito Praeſes.

VI.

Nelle lettere di cambio di piazze foreſtiere procede il Magiſtrato di Commercio. Quelle delle piazze interiori del Regno ſono d' inſpezione del Delegato de' Cambi.

Eſſendoſi ſervito il Re noſtro Signore dichiarare, ed ordinare, che le lettere di cambio, che ſi faranno nel Regno per le piazze ſtraniere, e quelle, che dalle medeſime piazze ſtraniere verranno in Regno, ſieno della giuriſdizione del Magiſtrato di Commercio; ed in oltre, che tutte le altre lettere di cambio, che ſi formeranno nel Regno per le piazze interiori del medeſimo, ſieno della inſpezione del Conſigliere D. Carlo Gaeta, a cui la Maeſtà Sua ha conceduta la Delegazione de' Cambi. Di ordine della Maeſtà Sua lo partecipo a V.S. Illuſtriſſima, a ciò col Conſiglio rimanga in queſta intelligenza.

Palazzo, a' 16. Novembre, 1746.

El Marques Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 17. Nouembris, 1746.
Magnifico Secretario Sacri Regii Conſilii.
De Ipolito Praeſes.

Digitized by Google

VII.

Nelle cauſe de' Matricolati dell' Arte della Seta tra Foreſtiero, e Regnicolo, proceda il Magiſtrato di Commercio.

INformado el Rey de quanto eſſa Real Camara le ha repreſentado en ſu conſulta de Noviembre del año proximo paſſado, en viſta de otra del Magiſtrado del Commercio, toccante al recurſo de Franciſco-Antonio Petti, el qual como Matriculado en la Arte de la Seda hà pretendido que deba proceder ſu Juez competente, y nò el referido Magiſtrado, en la cauſa de aſeguracion con la Raçon Cantante de Vallone y Norics de la Ciudad de Cadiz. Ha reſuelto Su Mageſtad que el Tribunal del Commercio proceda en eſta cauſa, por ſer de comercio externo entre foreſtero y ciudadeno; nò teniendo lugar la regla de devarſe ſeguir el fuero del reo, ſobre la qual calidad funda la Camara la preferencia del Arte de la Seda al Magiſtrado, pues actor ò reo que ſea el payſano, ſiempre tales cauſas eſtan reſervadas al Tribunal del Commercio; ni en el preſente caſo es fuero el Juzgado del Arte de la Seda. De real orden comunico à V. S. eſta ſoberana de-

INformato il Re di quanto coteſta Regal Camera gli ha rappreſentato con ſua conſulta di Novembre dello anno proſſimo paſſato, in viſta di un altra del Magiſtrato di Commercio, in riguardo al ricorſo di Franceſco-Antonio Petti, il quale come Matricolato nell' Arte della Seta ha preteſo che debba procedere il ſuo Giudice competente, e non il riferito Magiſtrato, nella cauſa di aſſicurazione colla Ragion Cantante di Velloni della Città di Cadice. Ha riſoluto Sua Maeſtà che il Tribunale di Commercio proceda in queſta cauſa, per eſſere di commercio eſterno tra foreſtiero e cittadino; non avendo luogo la regola di doverſi ſeguire il foro del reo, ſopra la quale qualità fonda la Camera la preferenza dell' Arte della Seta al Magiſtrato, poiche attore, o reo, che ſia il cittadino, ſempre tali cauſe ſon riſervate al Commercio; ne nel preſente caſo il foro competente è il Giudicato dell' Arte della Seta. Di regal ordine comunico a V.S.

Digitized by Google

determinacion, para intelligencia y govierno de essa Real Cámara. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Torre de Gueuara, 11. de Marzo, de 1751.

El Marques Fogliani.

Señor D. Francisco Rapolla.

a V.S. questa sovrana determinazione, per intelligenza e governo di cotesta Regal Camera. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Torre di Gueuara, a' 11. di Marzo, 1751.

Il Marchese Fogliani.

Signor D. Francesco Rapolla.

VIII.

Accadendo quistioni giuridizionali tra il Magistrato di Commercio, ed altri Tribunali, dee nella Regal Camera di Santa Chiara intervenire un Ministro del detto Magistrato; per qual effetto il Re destinò il Segretario di quello.

TUtte le volte, che nella Camera Reale di Santa Chiara accada procedersi allo esame delle quistioni, o sieno punti giuridizionali, delli quali ve ne sono molti pendenti, che insorgono tra il Magistrato di Commercio, ed altri Tribunali; ha trovato il Re per molto conveniente, e regolare, che nella medesima Camera intervenga ed assista uno de' Ministri del Magistrato stesso, onde questo facendo presente quanto occorrerà, e con le carte, che seco porterà, possa meglio istruire la Real Camera del vero stato de gli affari. E siccome ha anche Sua Maestà ordinato al Magistrato che destini su tal effetto il Segretario Togato di esso D. Vincenzo Boragine, che ha il voto e le commesse, nella conformità appunto, che si pratica con gli altri Ministri del detto Magistrato; così nel regal nome comunico ugualmente a V.S. Illustrissima questa sovrana dererminazione, per notizia e regola non meno sua, che della mentovata Real Camera, per lo adempimento nella parte, che le tocca.

Palazzo, 20. Gennaro, 1766.

Giovanni de Goyzuetta.

Signor Marchese Cito.

Digitized by Google

VIIII.

Il Re comanda che, andando il Segretario del Magiſtrato di Commercio nella Regal Camera di Santa Chiara per la deciſione de' punti giuridizionali di eſſo Magiſtrato, ſia il detto Segretario conſiderato e trattato al pari de' Fiſcali de gli altri Tribunali.

AVendo letta al Re la rappreſentanza, che gli ha fatta la Regal Camera di Santa Chiara, in data de' 19. Agoſto ſcorſo, circa al punto dell'aſſiſtenza del Segretario Togato del Magiſtrato di Commercio nella ſteſſa Regal Camera, allora quando ſi votano e decidono li punti concernenti alla giuridizione del Magiſtrato. La Maeſtà Sua, ſiccome ha riflettuto che, paſſando nella Regal Camera il detto Segretario, conforme trovaſi ſovranamente ſtabilito, va per ſoſtenere e difendere la giuridizione del proprio Tribunale, ed in conſeguenza fa le funzioni di Fiſcale; così ha riſoluto e vuole che in queſto atto, riputandoſi come Fiſcale del Magiſtrato, la Camera Regale lo tratti e conſideri perciò nella maniera medeſima, che ſi oſſerva con li Fiſcali. Di regal ordine intanto lo prevengo a V.S. Illuſtriſſima, per intelligenza della Regal Camera, ed adempimento.

Palazzo, 23. Ottobre, 1766.

Giovanni di Goyzueta.

Signor Marcheſe Cito.

X.

Il Re dichiara le cauſe appartenenti alla giuridizione del Supremo Magiſtrato di Commercio.

IL Re, volendo che ſenza la menoma gara e quiſtione tenga il Magiſtrato di Commercio baſtante campo da eſercitare quella giuridizione, che Sua Maeſtà Cattolica dichiarò che

Digitized by Google

che gli foſſe rimaſta colla grazia, che ne fece alla Città di Napoli, ed al Regno nel 1746. Ha riſoluto, dopo di avere anche intesa ſul propoſito la Regal Camera di Santa Chiara, che la grazia medeſima ſia nella più eſatta oſſervanza di reſtare riſtretta la giuridizione di tal Tribunale nelle ſole cauſe di mera mercatura eſteriore, cioè per que' negozianti di merci eſtere, che per commiſſione, o di Regnicolo, o di Foreſtiere, o pure a dirittura da foreſtieri ſi rimetteſſero a' loro corriſpondenti nel Regno; e per quelle merci del Regno, che li ſuoi ſudditi di loro volontà, o per commeſſione, rimetteſſero in paeſi foreſtieri, ed indi naſceſſe litigio. Della qual natura doveſſero altresì riputarſi tutte quelle manifatture foreſtiere, che dal foreſtiere dimorante in Napoli ſi teneſſero eſpoſte in vendita, come pure per tutte quelle lettere di cambio, che dalle piazze eſtere veniſſero pagabili nel Regno, o che da Regnicoli ſi traeſſero nelle piazze foreſtiere. Con reſtar eſcluſe dalla detta giuridizione del Magiſtrato tutte quelle cauſe, che naſceſſero da contratti di generi, o di manifatture del Regno, che non ſi rimettono ne' paeſi foreſtieri, ma ſi contrattano per dentro il Regno, ancorche ci appariſca o ci ſia lo intereſſe vero o ſimulato del foreſtiere; e che lo ſteſſo ſi pratichi per le anzidette lettere di cambio, come per lo appunto venne determinato e ſpiegato dalla Maeſtà Sua Cattolica. Con avere anche deliberato Sua Maeſtà, in aggiunzione, che il Magiſtrato proceda parimente in tutte quelle cauſe, nelle quali anticamente procedevano li Delegati delle Nazioni. E ſiccome quindi a coerenza ſe ne riſcontra il Magiſtrato, e ſe ne danno inſieme tutti gli altri ordini, che convengono; così nel regal nome lo ſignifico pure a V.S. Illuſtriſſima, per intelligenza e regola della Regal Camera; al tempo ſteſſo che, per evitarſi le competenze, vuole in oltre la Maeſtà Sua che il Preſidente del Magiſtrato ſudetto, e V. S. Illuſtriſſima, qual Preſidente del Sagro Conſiglio, ſecondo che di ordine ſovrano ne lo prevengo per lo adempimento, ſi uniſcano, e formino una Iſtruzione su queſto, e la riferiſcano per la ulteriore regal determinazione.

Palazzo, a' 10. Dicembre, 1772.

Giovanni Goyzueta.

Signor Marcheſe Cito.

Digitized by Google

TITOLO XXIIII.

Delli Conſolati.

I.

Regal Diſpaccio circa l' Arte della Seta.

DEſpues de haverſe el Rey enterado tanto del contenido de la conſulta, que en fecha de 25. de Febrero proximo paſado le ha formado el Tribunal de la Camara, en ſatisfacion al informe pedidoſele ſobre la ſuplica, que ſe le hizò aſsì en nombre de los Texedores de ropa de Seda de eſta Ciudad, como por parte de Paſqual Cimino, para que ſe dignaſe aprobar y deſtinar al miſmo Cimino por Adminiſtrador y Superintendente de la noble Arte de la Seda, à fin de reſtablecerla, reſpecto à hallarſe oy muy decayda por las fraudes, que ſe cometen por los Mercandes, con inteligencia de los Conſules, que la componen, en hazer fabricar las ropas de ſeda, oro, y plata de maliſima calidad, por cuyo

DOpo di eſſerſi il Re informato del contenuto nella conſulta, che in data de' 25. di Febbraio proſſimo paſſato gli ha formato il Tribunale della Camera, in ſodisfazione allo informo domandatogli su la ſupplica, che ſe gli fece così in nome de' Teſſitori di Seta di queſta Città, come per parte di Paſquale Cimino, a ciò ſi degnaſſe approvare e deſtinare il medeſimo Cimino per Amminiſtradore e Soprantendente della nobile Arte della Seta, a fine di riſtabilirla, ritrovandoſi oggi molto dicaduta per le frodi, che ſi commettono dalli Mercadanti, con intelligenza delli Conſoli, che la compongo, in far fabbricare le robe di ſeta, oro, ed argento di maliſſima qualità, per

Digitized by Google

cuyo motibo se ha perdido el comercio, en grave daño y perjuycio de la Real Hazienda, y de los suplicantes; como tambien de lo, que se ha expuesto, y parecer, que sobre este asumpto se ha dado por el Intendente D. Juan Brancacho. Haviendo Su Magestad considerado que el principal origen del mal, que se experimenta en esto, es el nò observarse puntualmente las leyes e instruciones de la mencionada Arte; de nò trabajarse la seda desde su principio de buena calidad, con traerse la mas sutil del Reyno, y la mayor parte en controbando, quedando solamente la gorda; el hazerse casi todos los generes adulterados assì por las falsedades de las tintas, especialmente de la negra, como por la hechura; los cortos jornales, que dan los Mercandes à los Artifices, y otros infinitos desordenes, que se cometen: pues es indispensable que, si se trabajasse con el metodo y reglas, que prescriven las leyes y instruciones de la referida Arte, sarian los generos de tan buena calidad, que nò vendrian de fuera Reyno, y lograrien todos los individuos de la misma Arte toda àquella conveniencia y utilidad, que experimentan los estrangeros; al paso, que me manda Su Magestad dezir à V.S., en respues-

ta,

per qual motivo si è perduto il commercio, in grave danno e pregiudizio della Regale Azienda, e de' supplicanti; siccome ancora di quel, che si è esposto, e del parere, che su questo assunto si è dato dallo Intendente D. Giovanni Brancaccio. Avendo Sua Maestà considerato che la principale origine del male, che si sperimenta in questo, è il non osservarsi puntualmente le leggi ed istruzioni della dett' Arte; di non lavorarsi la seta dal suo principio di buona qualità, con estrarsi la più sottile dal Regno, e la maggior parte in controbando, restando solamente la grossolana; il farsi quasi tutti li generi adulterati così per le falsità delle tinte, spezialmente della nera, come per la fattura; le scarse paghe giornali, che danno li Mercadanti a gli Artefici, ed altri infiniti disordini, che si commettono: poiche è indispensabile che, se si lavorasse colla metodo e regole, che prescrivono le leggi ed istruzioni della riferita Arte, sarebbero li generi di tanta buona qualità, che non verrebbero da fuori Regno, e lucrerebbero tutti gl' individui della medesima Arte tutta quella convenienza ed utilità, che sperimentano li forestieri; nel tempo, che mi comanda Sua

Digitized by Google

ta, que nò se haga novedad en ponerse el Superintendente, ò Administrador, que se ha pedido, me impone assi mismo prevenga à V.S. de los referidos desordenes y inconvenientes, para que el Tribunal de la Camara en esta inteligencia cuyde por aora en que se observen las Instrucciones, que tiene la dicha noble Arte; que los Consules cumplan en su obligacion; y que se hagan registrar los generos, para reconocerse si estan hechos segun las leyes; como tambien que nò subcedan los contrabandos de Seda, que sale en bruto, por hallarse prohibido; y que al proprio tiempo la misma Camara dè cuenta individual de las providencias, que creyere dar, para reparo de tanto mal; y que, en quanto al punto del comercio, Su Magestad proveerà. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Messina, y Abril 29., de 1735.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Marques de San Juan.

Maestà dire a V.S., in risposta, che non si faccia novità in mettersi il Sopraintendente, o Amministradore, che si è domandato, m' impone ancora prevenire a V.S. delli riferiti disordini ed inconvenienti, a fin che il Tribunale della Camera in questa intelligenza usi diligenza per ora che si osservino le Istruzioni, le quali tiene la detta nobile Arte; che li Consoli adempiscano la loro obbligazione; e che si facciano registrare li generi per riconoscersi se stan fatti secondo le leggi; siccome ancora che non succedano li contrabandi di Seta, li quali riescono malamente, per ritrovarsi proibiti; e che nel tempo proprio la medesima Camera dia conto individuale delle providenze, che crederà dare, per riparo di sì gran male; e che, in quanto al punto del commercio, Sua Maestà provederà. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Messina, a' 29. di Aprile, del 1735.

Giuseppe-Gioacchino di Montealegre.

Signor Marchese di San Giovanni.

Digitized by Google

II.

Tariffa, o sia Pandetta, per li diritti da esiggersi per gli atti, che si fanno dalli Consolati della Città di Napoli, e de' Luoghi del Regno,

LA somma clemenza della Maestà del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, avendo per sollievo e benefizio di questo suo Regno stabilito ed ordinato che si formassero li Consolati tanto in questa Capitale, quanto nelle altre Città, Terre, e Luoghi di frequente trafico, ed opportuni alla negoziazione di ciascuna delle dodeci Provincie del Regno, a ciò per mezzo della pronta e spedita giustizia, sulle materie al trafico appartenenti, venisse il commercio a fiorire, e mantenervisi per sempre; degnossi a tal riflesso ancora di commettere a questo Supremo Magistrato di Commercio che formasse una Tariffa per li diritti de gli atti, decreti, sentenze, scritture, ed ogni altra spedizione, che dovran pagarsi ed esiggersi ne' sudetti Consolati colla possibile restrizione e sbassamento, a ciò i litiganti fossero rilevati non meno dalle soverchie spese, che da gl' incomodi. Laonde fattasi, per esecuzione di tali veneratissimi regali ordini, la detta Tariffa; ed essendo stata dal Re nostro Signore approvata con biglietto per Segreteria di Stato e Guerra, in data de' sei del corrente mese Dicembre, ordinando a questo Magistrato di non solamente far pubblicare ed inviolabilmente osservare ed eseguire la detta Tariffa, ma eziandio che li diritti s' introitassero presso del Regio Percettore destinando, mentre sopra de'medesimi diritti, o sien lucri, sarà stabilito soldo fisso a ciascuno, secondo le rispettive Cariche ed Uffizi. Quindi è che, facendosi a tutti nota e manifesta la sopradetta Tariffa, la qual è del tenor seguente, ciò è:

Digitized by Google

TARIFFA, O SIA PANDETTA,

Formata e ſtabilita dal Supremo Magiſtrato di Commercio, per li diritti da pagarſi ed eſiggerſi per gli atti, decreti, ſentenze, ſcritture, ed altre ſpedizioni, che ſi faranno da' Conſolati tanto di queſta Capitale, quanto delle altre Città, Terre, e Luoghi del Regno.

	Conſolato	Aſſeſſore	Attitante	Suggello
PEr preſentata di una ſcrittura, iſtanza, petizione, memoriale, articoli, o altra, che foſſe	——	——	gr. 10.	——
Preſentata di più ſcritture fino al numero di due	——	——	gr. venti	——
Preſentata di tre o più ſcritture per una cauſa in uno ſteſſo tempo	——	——	car. tre	——
Preſentata di teſtimoniale, ed apertura del medeſimo	——	——	car. ſei	——
Procura *penes acta*	——	——	gr. 10.	——
Per rivocazione di procura, e nuova coſtituzione di Procuratore	——	——	gr. 10.	——
Per fede di procura	——	——	gr. 10.	——
Per dichiarazione *penes acta*	——	——	gr. 10.	——
Per incuſa di ciaſcun obbligo	——	——	gr. 10.	——
Per ciaſcuna pleggeria di ſpeſe	——	——	gr. 10.	——
Per ogni acceſſo da farſi per terra, fuori Napoli,				

Digitized by Google

	Consolato	Assessore	Attitante	Suggello
poli, cercandosi però dalla parte, si paghi per ogni dieta legale	car. 30.	—	car. 10.	—
Per ciascuna provisione *cum inserta forma*	—	—	gr. 20.	gr. cinq.
Per cercatura di processo, o scrittura di anni tre a questa parte	—	—	gr. 10.	—
Per più di detti anni tre	—	—	gr. 20.	gr. 10.
Per ogni inibitoria	gr. 10.	—	gr. 10.	—
Per copia autentica di scrittura di un foglio	—	—	gr. 10.	—
Per copia autentica di possesso, o di altra scrittura più di un foglio si debbono pagare	—	—	g. 2. a car. di rig. 22.	—
Per la citazione *ad testes*.	—	—	gr. 10.	—
Per commessione *pro examinandis testibus*	—	—	gr. 10.	—
Per esame de' testimoni, anche sopra più articoli	—	—	gr. 10. per ciasc. test.	—
Per ogni firma di qualsisia decreto, purche non sia diffinitivo	gr. 10.	gran. 10. quando sarà richiesto del suo voto.	gr. 10.	—
Per firma di decreto diffinitivo, o sentenza del Consolato, si esigga l'uno per cento	1. per 100.	—	—	—
Per esecutori, e liberazioni, fin a ducati dieci	—	—	gr. 10.	gr. 5.
Da ducati 10. fino a 50.	—	—	gr. dieci	gr. dieci
Da ducati 50. fino a 100.	—	—	gr. venti	gr. venti
Da ducati 100. fino a 150.	—	—	gr. 30.	gr. venti

Da

	Consolato	Assessore	Attitante	Suggello
Da ducati 150. fino a 300.	——	——	car. otto	can. 4.
Da ducati 300., e *vltra*	——	——	car. otto	car. 4.
Per andare a provedere in casa di uno de'Consoli, o Assessore	——	——	gr. dieci	——
Per accesso da farsi in mare sopra de' bastimenti per sequestro, ricognizioni, o altro, sempre che vien dimandato dalla parte, si paghi per ogni dieta legale	car. 30.	——	car. 5.	——
Per ogni atto di sequestro, consegna, ed obbligo	——	——	car. tre	——
Per le pleggerie si debba pagare l'uno e mezzo per cento.				
Con avertenza, che queste pleggerie non correranno a risico e pericolo del Mastrodatti, ma le persone, che si avranno da obbligare, debbono prima proporsi nel Consolato, per ordinarsi al Mastrodatti che le riceva, conoscendosi dal detto Consolato sufficienti a pagare le pleggerie, che si offeriscono di fare.				

Perciò col presente bando ordiniamo e comandiamo parimente a tutti di qualsivoglia grado, stato, e condizione, che senza la minima interpetrazione debbano la riferita Tariffa inviolabilmente ed esattamente osservare ed eseguire, per modo che, oltre de' diritti stabiliti e fissati nella medesima Tarif-

Digitized by Google

Tariffa, niuno ardiſca pretendere, dimandare, ed eſiggere qualſivoglia maggior ſomma, piccola o grande che ſia, ſotto qualſivoglia preteſto, cauſa, o colore, niuno eccettuato, ancorche ſi allegaſſe di eſſere ſtata pagata ſpontaneamente; intendendoſi colla ſudetta Taſſa tolte, abolite, amendate, e corrette tutte le pratiche, li ſoliti, ed ogni altro, che vi foſſe, o che in contrario ſi poteſſe addurre per legge, ſtilo, pandetta, coſtume, ed altro, le quali tutte reſtino di niun vigore e ſuſſiſtenza, ſotto la pena a' contravegnenti della privazione de' loro uffizi, e cariche, ed altre pene ad arbitrio di queſto Supremo Magiſtrato di Commercio.

Ed a ciò venga a notizia di tutti, e niuno poſs' allegar cauſa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente bando ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta fedeliſſima Città di Napoli nella forma conſueta, e colla debbita relata torni a noi.

Dato da queſto Supremo Magiſtrato di Commercio, a' 22. Dicembre, 1739.

D. Franceſco Ventura Preſidente.

Il Duca di Termoli.
Il Duca di Corigliano.
D. Carlo Ruoti.
D. Gennaro-Antonio Brancaccio.
D. Anna Gian-Battiſta di Vaucoulleur Referendario.
Il Duca di Fragnito.
D. Matteo de Ferranto.
D. Pietro Contegna.
D. Donato Cangiano.

D. Giovanni Ruggiero Secretario.

A dì 30. Dicembre, 1739.

Io Paſcale Moccia Lettore delli Regi Bandi dico di avete pubblicato il retroſcritto bando con li trombetta regali nelli luoghi ſoliti e conſueti di queſta fedeliſſima Città di Napoli.

Paſcale Moccia.

Si

III.

Si ordina che tutte le cauſe di commercio delli patentati di qualſivogliano Tribunali, o Miniſtri, non oſtante qualunque privilegio, o foro, ſi conoſcano dalli riſpettivi Conſolati del Regno, e ſi ubbidiſca alle ortatorie di quelli.

Haviendoſe ſervido el Rey declarar que, en conſeguencia de lo diſpueſto por el real edicto de la creacion del Conſulado de eſta Capital, que ſe halla publicado, todas las cauſas pertenecientes y dependientes del comercio de los patentados de qualeſquiera Tribunales, y Jueces, y Miniſtros, y de toda claſe de perſonas, nò obſtante qualquiera privilegio, y fuero, que gozen, ſe conoſcan y juzgan por los reſpectivos Conſulados del Reyno, y que ſe obedezcan ſus ortatorias. Me manda Su Mageſtad prevenir de ello à V. S., para intelligencia y cumplimiento de lo, que pueda tocar à eſſe Tribunal de Santa Clara. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 8. de Febrero, 1740.

El Marques de Salas.

Señor Don Joſeph Borgia.

Essendosi servito il Re dichiarare che, in conseguenza del disposto nel regal editto della creazione del Consolato di questa Capitale, che si ritrova pubblicato, tutte le cause appartenenti e dipendenti dal commercio de' patentati di qualsivogliano Tribunali, Giudici, e Ministri, e di ogni sorta di persone, non ostante qualunque privilegio, e foro, che godono, si conoscano e giudichino dalli rispettivi Consolati del Regno, e che si ubbidisca alle ortatorie di quelli. Mi comanda Sua Maestà prevenirne V. S., per intelligenza e compimento di quel, che puo appartenere a cotesto Tribunale di Santa Chiara. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 16. di Febbraro, 1740.

Il Marchese di Sala.

Signor D. Giuseppe Borgia.

Digitized by Google

IIII.

Si ordina che i Conſoli di Mare e Terra ſieno trattati come gli altri Miniſtri Regi de' Tribunali Collegiati.

HAviendo el Rey reſuelto que, à reguardo de los Conſules de los Conſulados de Mar y Tierra nuevamente eſtablecidos en eſte Reyno, ſe obſerven las miſmas leyes, y pragmaticas, que ſe guardan reſpecto à los demas Miniſtros Regios de los Tribunales Collegiados. Me ha mandado Su Mageſtad prevenirlo à V. S., para que eſa Audiencia en las cauſas de ſu inſpecion, y por las, que hayan de proveer contra los mencionados Conſules, nò deſpachen contra los miſmos execucion perſonal, ſin dar primero cuenta à Su Mageſtad; conteniendoſe con ellos en la miſma forma, que ſe uſa con los miſmos Miniſtros de las Audiencias. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Napoles, 22. Abril, 1740.

D. Bernardo Tanucci.
Señor Preſide de Catanzaro.

AVendo il Re riſoluto che a riguardo de' Conſolati di Mare e Terra nuovamente ſtabiliti in queſto Regno, ſi oſſervino le medeſime leggi e prammatiche, le quali ſi oſſervano riſpetto a gli altri Miniſtri Regi de' Tribunali Collegiati. Mi ha comandato Sua Maeſtà prevenirlo a V. S., a fin che coteſta Udienza nelle cauſe di ſua inſpezione, e per quelle, nelle quali abbiano da procedere li detti Conſoli, non iſpediſcano contro li medeſimi eſecuzione perſonale, ſenza dar prima conto a Sua Maeſtà; contenendoſi con quelli nella ſteſſa maniera, che ſi pratica colli medeſimi Miniſtri delle Udienze. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Napoli, a' 22. di Aprile, 1740.

D. Bernardo Tanucci.
Signor Preſide di Catanzaro.

Digitized by Google

V.

Si permette alli Conſoli delli Conſolati di Mare e Terra lo amminiſtrare Luoghi Pii, ed eſercitare altre Cariche; ma per le medeſime debbono ſtar ſoggetti alle Giuridizioni Ordinarie.

HAviendoſe ofrecido duda ſobre ſi los Conſules de los Conſulados de Mar y Tierra puedan exercitar, durante ſu miniſterio, la adminiſtracion de Lugares Pios, y otros Cargos publicos. Se ha ſervido declarar el Rey que nò ſe encuentra reparo en que puedan tenerlos, aunque dichos Cargos ſe les deſtinen antes, ò en el tiempo de ſu miniſterio. Bien entendido que, por lo, que toca à las mencionadas adminiſtraciones de Lugares Pios, y otros Oficios publicos, à dar ſus cuentas, y demas concernientes, han de eſtar ſugetos à las Juriſdiciones Ordinarias, de la miſma manera, que ſi nò fueſen Miniſtros de los Conſulados: mandando al miſmo tiempo Su Mageſtad que eſta deliberacion ſirva de regla por punto general. Y de ſu real orden lo aviſo à V.S. con la Camara de la Sumaria, à fin que ſe halle en eſta inteligencia. Dios guarde

ESſendo inſorto dubbio ſe li Conſoli delli Conſolati di Mare e Terra poſſano eſercitare, durante il loro uffizio, l' amminiſtrazione de' Luoghi Pii, ed altre pubbliche Cariche. Si è ſervito dichiarare il Re che non s' incontra riparo che poſſano tenerle, o che le dette Cariche a loro ſieno prima deſtinate, o nel tempo del loro uffizio. Ben inteſo che, per quel, che riguarda alle dette amminiſtrazioni de' Luoghi Pii, o altri Uffizi pubblici, a dare i loro conti, ed altro concernente, debbono ſtar ſoggetti alle Giuridizioni Ordinarie, della ſteſſa maniera, che ſe non foſſero Miniſtri de' Conſolati: ordinando nel medeſimo tempo Sua Maeſtà che queſta deliberazione ſerva di regola per punto generale. Di ſuo regal ordine lo aviſo a V.S. colla Camera della Sommaria, a fin che ſi ritrovi in queſta intelligenza.

Dio

Digitized by Google

de à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 27. de Julio, de 1742.

D. Juan Brancacho.

Señor D. Luis Paternò.

Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 27. di Luglio, del 1742.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

VI.

Non ſi concede lo exſequatur *a patenti di Conſoli o Viceconſoli ſtranieri, ſenza prima quelle preſentarſi nella prima Segreteria di Stato.*

DE real orden remito a V.S. el memorial adjuncto de Don Joſeph Ruſſo Conſul de la Nacion Siciliana en eſta Ciudad de Napoles, que ſolicita nò ſe admite la patente de Conſul de Liparotes, que ha expedido la de Lipari para la miſma de Napoles, como leſiva à los privilegios del Conſulado de Mar de Meſſina, y al derecho del ſuplicante, à fin que eſſa Camara de Santa Clara nò ſolo ſe abſtenga de dar el exſequatur *à dicha patente, ſi nò tambien à qualquiera otras de Conſules, ò Viceconſules, de qualquiera Nacion que ſean, debiendoſe primero preſentar en eſſa Secretaria de Eſtado de mi Cargo, para hazerlas eſaminar, y eſperar la real aprobacion, para darles deſpues el* exſequatur, *ſi conviniere. Bien entendido*

DI regal ordine rimetto a V. S. lo aggiunto memoriale di D. Giuſeppe Ruſſo Conſole della Nazione Siciliana in queſta Città di Napoli, il quale ſollecita che non ſi ammetta la patente di Conſole de' Liparoti, che ha ſpedito quella di Lipari per la medeſima di Napoli, come leſiva alli privilegi del Conſolato del Mare di Meſſina, e al diritto del ſupplicante, a fin che coteſta Camera di Santa Chiara non ſolo ſi aſtenga da dare lo *exſequatur* alla detta patente, ma eziandio a qualſivogliano altre de' Conſoli, o Viceconſoli, di qualunque Nazione, che ſieno, dovendoſi prima preſentare in queſta Segreteria di Stato del mio Carico, per farle eſaminare, ed aſpettare la regale approvazione, e darle

Digitized by Google

entendido que, faltando à dichas patentes de Conſules, y Viceconſules, la citada circunſtancia de la real aprobacion, y à eſtar eſtos en ſus reſpectivos deſtinos, nò ſe reputaran por tales. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Portici, 6. de Mayo, 1747.

El Marques Fogliani.
Señor D. Joſeph-Aurelio de Genaro.

dopo lo *exſequatur*, ſe converrà. Ben inteſo che, mancando alle dette patenti di Conſoli, e Viceconſoli, la detta circoſtanza della regale approvazione, ed a ſtar eſſi nelli loro riſpettivi deſtini, non ſi riputeranno per tali. Dio guardi a V.S. molti anni, come come deſidero.

Portici, a' 6. di Maggio, 1747.

Il Marcheſe Fogliani.
Signor D. Giuſeppe-Aurelio di Gennaro.

VII.

La Maeſtà del Re conferma a gli Eletti della Città di Napoli la facultà concedutagli di nominare li Conſoli della Nazione Napoletana.

Haviendoſe ſervido el Rey confirmar à los Electos de eſta fideliſſima Ciudad el real deſpacho de 7. Junio 1735. ſobre la facultad concedidales de nombrar los Conſules de la Nacion Napolitana. Manda que la Real Camara de Santa Clara ponga el regio exſequatur en las dos patentes de Conſules de la miſma Nacion, que los dichos Electos han expedido, una à Joſeph Montenegro por la Ciudad de Brindis, y la otra à Francisco Pignalver por los Rea-

Eſſendoſi ſervito il Re confermare a gli Eletti di queſta fedeliſſima Città il regal diſpaccio de' 7. di Giugno del 1735. ſu la facultà concedutagli di nominare li Conſoli della Nazione Napoletana. Comanda che la Regal Camera di Santa Chiara ponga il regio *exſequatur* nelle due patenti de' Conſoli della medeſima Nazione, che li detti Eletti anno ſpedito, una a Giuſeppe Montenegro per la Città di Brindeſi, e l'altra a Fran-

Digitized by Google

Reales Preſidios de Toſcana. Y de real orden lo participo à V.S., à fin que la Camara Real aſsi lo execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Caſerta, à 8. de Febrero, 1758.

El Marques de Squilaci.

Señor D. Franciſco Rapolla.

Franceſco Pignalver per li Regali Preſidi di Toſcana. Di regal ordine lo partecipo a V. S., a fin che la Camera Regale così lo eſegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Caſerta, a' 8. di Febbraro, 1758.

Il Marcheſe di Squillace.

Signor D. Franceſco Rapolla.

VIII.

Il Conſolato è competente ſolamente per le mercature eſſere paſſate fra Eſtero, e Regnicolo; o fra Eſtero, ed Eſtero dimoranti in Regno.

INformato pienamente il Re di tutte le circoſtanze da V.S. Illuſtriſſima eſpoſte con relazione delli 6. del corrente meſe, in ordine alle tre lettere di cambio preſentate in codeſta Sudelegazione da Franceſco Urſi, Rocco Azzella, e Giuſeppe Toma Izzi della Città di Ruvo, contro Franceſco Palmulli loro patriota, il quale volendo evitare la ſua giudicatura, girò le polizze ſudette al Raguſeo Luca Paſſaretti reſidente in Barletta, il dì cui Conſolato avea ſpedito contro de' preteſi debbitori il ſequeſtro, col dipiù, che ſu queſto propoſito ha V. S. Illuſtriſſima riferito circa la natura di tali polizze, che girano per la Puglia. La Maeſtà Sua ha diſpoſto ordinarſi al Conſolato di Barletta che non s'ingeriſca affatto in tali polizze di cambio abuſivamente così chiamate, almeno che non ſieno per mercatura eſtera paſſata fra Eſtero, e Regnicolo, o fra Eſtero, ed Eſtero dimoranti in Regno; e che, quando per le polizze girate dal Palmulli al Raguſeo Paſſaretti non ſi verifica che ſia per mercatura eſtera, o vi ſia intereſſe di Eſtero, il Conſolato non proceda ulteriormente nella eſpreſſata cauſa, e rimetta gli atti a V.S. Illuſtriſſima come Sudelegato de' Cam-

Digitized by Google

Cambi. Di ſuo ſovrano ordine glie lo prevengo, per ſua intelligenza e regolamento: eſſendoſi per lo adempimento di queſta regal deliberazione dato lo aviſo corriſpondente al Magiſtrato di Commercio.

Napoli, li 20. Settembre, 1760.

Giulio-Ceſare Di Andrea.

Signor Preſidente Belli.

VIIII.

Regale diſpaccio circa li Conſoli della Nazione Napoletana, e le loro facultà.

PEr evitare vari inconvenienti e conteſe, che ſpeſſo tra i Conſoli, che da queſta Città di Napoli venivano eletti in virtù de gli aſſerti di lei privilegi per i luoghi marittimi di queſti Regni, naſcevano ſullo eſercizio del loro impiego, ſenz' averne ottenuta la regia approvazione ſopra i diritti, ch' eſiggevano, e ſulla facultà di ſoſtituire, che taluni di eſſi dicevano di avere; furono in diverſi tempi e per più volte ſpediti da Sua Maeſtà Cattolica, allora quì felicemente Regnante ed ora in Iſpagna, ordini circolari ne' Regali Domìni, a fin che non vi ſi riconoſceſſero tali Conſoli, ne foſſe loro permeſſo lo eſercizio di funzione aliena conſolare, e molto meno la eſazione di verun diritto, ſe prima non aveſſero eſibite le riſpettive ſue patenti munite del regio *exſequatur*, che non veniva loro accordato. Ma avendo ultimamente la detta Città rappreſentato col motivo del carico ſe le fece, per aver tentato di rinovare, ſenza la regale intelligenza, le patenti a' Conſoli della medeſima col nome glorioſo del Re noſtro Signore, il poſſeſſo, in cui ſi ritrovava di nominarli, che tal privilegio era ſtato confermato dalla prefata Maeſtà Cattolica con diſpaccio ſpedito da Palermo in data de' 7. Giugno 1735., a condizione di doverſi interporre il regio *exſequatur* ſulle patenti di tali Conſoli, i quali altro titolo non poteſſero prendere,

re,

Digitized by Google

re, che quello di Conſole della Nazione Napoletana, ed a condizione altresì che in que' luoghi de' Paeſi eſteri, ove riſedono Conſoli e Viceconſoli Regi, dipender doveſſero da queſti, e dalle iſtruzioni, che i medeſimi gli daſſero, dovendoſi aſſolutamente regolare per tali iſtruzioni; e che ſucceſſivamente con altro regal diſpaccio de' 28. Febbraio 1758. le venne pure confermato lo uſo di tale facultà, con prevenzione ancora che le patenti de' Conſoli Napoletani per queſto Regno foſſero eſecutoriate dalla Regal Camera di Santa Chiara giuſta lo enunciato ordine de' 7. Giugno 1735.; onde ſupplicava Sua Maeſtà per la ſteſſa conferma. Informata la Maeſtà Sua di tutto, ed avendo preſenti le ſuppliche umiliate dalla medeſima Città, ſi è degnato riſolvere e comandare che ſi eſegua quanto ſù di ciò fu da Sua Maeſtà Cattolica ſuo Auguſtiſſimo Padre determinato con gli ordini mentovati de' 7. Giugno 1735., e de' 8. Febbraio 1758. Nella intelligenza però che, per i Conſoli deſtinerà la Città ne' Domini eſteri, eſſendoſi incontrata difficultà da' riſpettivi Sovrani di riconoſcere tali Conſoli, per eſſervi già li Conſoli Regi, dovrà prima aſſicurarſi di eſſervi ammeſſi; ſenza qual requiſito non ſi farà da Sua Maeſtà interporre il regio *exſequatur* alle patenti, che a tal fine dovranno preſentare in queſta Segreteria del mio Carico. E ben inteſo ancora che così li Conſoli Napoletani, che verranno deſtinati ne' Domini eſteri, come quelli, che ſi deſtineranno ne' Domini di Sua Maeſtà, debbano eſattamente oſſervare quanto da Sua Maeſtà Cattolica fu preſcritto ne gli additati regali ordini. Con dichiarazione però, che affatto non poſſano ne gli uni, ne gli altri, de' tali Conſoli eletti dalla Città eſiggere in Luogo alcuno verun diritto conſolare, ſotto qualunque titolo: mentre i ſudetti Conſoli ad altro principalmente non incombono, che per tenere raguagliata la Città delle notizie della pubblica ſalute, da cui ſe ne ritrova incaricata; e delle raccolte de' prezzi de' grani, oli, ed altri generi, per l'annona di detta Città: di che parimente eſſa ſta incaricata. E con dichiarazione finalmente, che di ogni diſordine, accadrà, ne prenderà la Maeſtà Sua ſtrettiſſimo conto; per dare in tal caſo le diſpoſizioni, che converranno.

E di regal ordine comunico a V. S. Illuſtriſſima queſta ſovrana dichiarazione, per notizia di coteſta Real Camera di Santa Chiara, e ſua regola nella ſpedizione, che previo regal

Digitized by Google

gal ordine per questa via farà dello *exsequatur* sulle patenti de' tali Consoli per questo Regno.

Napoli, 11. Gennaro, 1761.

Giulio-Cesare Di Andrea.

Signor D. Tomaso Varano.

X.

Si dichiara nelli casi, ne' quali li Consolati possono procedere per girata e cessione di crediti, secondo la regal determinazione de' 20. di Settembre del 1760., i Locati della Regia Dogana di Foggia non sono compresi nella detta regal determinazione, per lo special privilegio del Foro della medesima.

Ho riferito al Re il contenuto delle due carte di V. S. Illustrissima de' 11. e 18. del corrente, nelle quali ha rappresentato che dopo un anno, che la Mensa Arcivescovile di Nazaret della Città di Barletta convenne in codesto Tribunale a Gerardo Caronna della Terra di Oppido, e Locato di codesta Dogana, per il pagamento dello estaglio de' terreni della Mensa, che costui teneva in affitto, era entrato a procedere in questa causa il Consolato di Barletta, ad istanza di Atanasio Chiriachi negoziante Greco, cessionario della Mensa, fondato in che, essendo il credito, che contro di essa teneva, per tanta cera lavorata estera, e traendone per tal ragione di vero negoziante passato tra il Greco, ch' è forestiere, con la Mensa, poteva questa cedere al suo creditore un nome di debbitore per qualunque causa, ed il cessionario anche convenire nel suo foro competente il debbitore del cedente, secondo la regal determinazione de' 20. Settembre 1760. Ed avendo io dato conto di tutto ciò a Sua Maestà, come altresì di avere il Consolato destinato un Commessario e Militari nella masseria del Caronna, dove commettevano violenze, ed oppressioni. Si è degnata la Maestà Sua deliberare e comandare che, riguardo di trattarsi di causa della privativa spedizione della Dogana, desista immediatamente di procedere in essa: mentre

mentre non ha inteſo la Maeſtà Sua comprendere nel riſoluto punto generale delle cauſe di tali ceſſioni i Locati della Dogana, per lo ſpecial privilegio del foro della medeſima. E che, per eſſere ſtate della ſua regal diſapprovazione le violenze praticate dal Commeſſario, e Militari, nella maſſeria del Caronna, li faccia ſubito ritirare. Di ordine di Sua Maeſtà lo aviſo a V. S. Illuſtriſſima, per ſua notizia e governo.

Napoli, 30. Luglio, 1761.

Giovanni-Aſſenzio Goyzueta.

Signor D. Gennaro di Ferdinando.

XI.

Regali determinazioni circa l' Arte della Seta.

INformato pienamente il Re di quanto gli ha umiliato il Tribunale della Camera, in conſulta de' 20. del paſſato meſe Marzo, ſullo abuſo ed irregolarità ſin ora praticate da' Conſoli della nobil Arte della Seta, nello eſſerſi date le matricole, ſpedite le fedi a patentati per il godimento del foro, le cedole per immetterſi da' Matricolati in franchigia le ſete, e li generi della tinta, e fatte le viſite del corpo dell' Arte, e le particolari de' telari, boteghe, e fondachi, in occaſione di controvenzioni e frodi, ſenza lo intervento del Credenziero, in controvenzione delle Iſtruzioni emanate dal Tribunale della Camera nel 1602. Si è ſervita la Maeſtà Sua approvare il decreto interpoſto dalla Camera di dovere per lo avenire li Conſoli dell' Arte oſſervare eſattamente ed in tutte le ſue parti le ſudette Iſtruzioni, per evitarſi li diſordini ed inconvenienti ſin ora commeſſi nello eſſerſi ſpedite le matricole e le bollette per le franchigie, ſenza lo intervento e ſoſcrizione del Credenziere.

E perche non continui lo ſconcerto contro li regali intereſſi, ed il buon ordine della giuſtizia; vuole la Maeſtà Sua che di tutte le matricole, e bollette, che trovanſi ſpedite dalli Conſoli dell' Arte ſenza lo intervento e ſoſcrizione del Credenziere, ne debbano reſtar privi quelli, che le anno ottenute, come invalide, e fatte contro la forma delle Iſtruzio-

Digitized by Google

ni della Camera, a ciò non reſtino Matricolati coloro, a' quali non appartiene ne corriſponde di eſſerlo, e che ſi ſon fatti matricolare a ſol fine di eſſer franchi nella immiſſione delle ſete, e generi di tinta.

Che il ſudetto Credenziere debba in avenire andar partecipando alla Maeſtà Sua, per mezzo del Tribunale della Camera, tutti quelli, li quali ſi andranno matricolando, con tutta diſtinzione, e colle circoſtanze di ogni perſona, a chi ſi concederà la matricola.

E finalmente vuole la Maeſtà Sua che la Camera faccia raccogliere, e rimetta le note delle matricole, che mancano, a ciò poſſa venire in conoſcimento di quelli, che ſono nominati.

Di ſuo regal ordine lo prevengo a V. S. Illuſtriſſima, a fin che la Camera puntualmente così lo eſegua.

Palazzo, 24. Maggio, 1764.

Giovanni di Goyzueta.

Signor Marcheſe Cavalcanti.

Digitized by Google

XII.

Il Re comanda che li Consoli delle Potenze straniere non debbano esser esenti dalla giuridizione de' Tribunali Ordinari, ne possano inalberare armi ne dentro ne fuori le loro case.

FERDINANDVS QVARTVS
Dei Gratia Rex Vtriusque Siciliae & Ierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, & Magnus Princeps Hereditarius Etruriae.

Illustris Marchio D. Balthasar Citus, Praeses Sacri Regii Consilii, & Vice-Protonotarius, &c.

Fideles nobis dilecti.

AVendo Sua Maestà (Dio guardi) con regal dispaccio, per Segreteria di Stato de gli affari stranieri, in data de' 16. Agosto del corrente anno, comandato alla Regal Camera che ne gli *exsequatur* da darsi alle patenti de' Consoli e Viceconsoli delle Potenze straniere si debba esprimere che non debbano li detti Consoli e Viceconsoli esser esenti dalla giuridizione de' Tribunali Ordinari; ne che possano per conto veruno alzare armi, ne dentro le loro case, ne fuori di esse, ne su le porte, ne dentro delle medesime. E che, dove tali *exsequatur* sieno stati concessi senza tal espressione, formi la detta Regal Camera un circolare ordine fuori di questa Capitale, partecipando tale risoluzione. Che perciò abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo ed incarichiamo di far pubblicare questa sovrana deliberazione tanto in codesta Città di vostra residenza, quanto ne' Luoghi principali di codesta Provincia. Che tal' è nostra regal volontà.

Datum Neapoli, die 4. mensis Octobris, 1766.

Il Marchese Cito Presidente e Vice-Protonotario.

Dominus Rex mandauit mihi
Saluatori Spiriti a Secretis.
Francesco Cito.

Digitized by Google

XIII.

Regale determinazione circa li Conſoli de gli Ebaniſti, o ſieno Scrittoriali.

Giuſta il ſentimento di coteſta Regal Camera ha il Re ordinato che l' elezioni de' Conſoli de gli Ebaniſti, o ſieno Scrittoriali, ſi facciano in conformità delle capitolazioni roborate di regio aſſenſo; e per quelli, che aveſſero legale impedimento, doveſſero oſſervarſi le regie prammatiche. Ed in quanto allo eſſere due Italiani, e due Foreſtieri, già che oggi il numero de' foreſtieri non puo ſupplire ſoggetti adatti, per eſſer divenuto molto ſcarſo; ha la Maeſtà Sua reſcritto che da ora in avanti de' quattro Conſoli, tre ne ſieno Italiani, ed uno Foreſtiere. E mi ha comandato aviſarne le Signorie Voſtre Illuſtriſſime, a ciò ne ſieno conſapevoli.

Palazzo, 3. Agoſto, 1769.

Carlo Demarco.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera Regale.

XIIII.

Li Conſoli e Viceconſoli ſtranieri non poſſono eſercitare in queſto Regno le loro funzioni conſolari, ſenza prima ottenere il regio exſequatur.

Señor mio.

Haviendoſe dignado Su Mageſtad, en real deſpacho de 9. del corriente por la primera Secretaria de Eſtado, ordenar que, nò haviendo los Conſules eſtrangeros reſidentes en eſta Capital tomado aun el exſequatur *ſobre las reſpectivas ſus pate-*

Signor mio.

Eſſendoſi degnato Sua Maeſtà, con regal diſpaccio de' 9. del corrente per la prima Segreteria di Stato, ordinare che, non avendo li Conſoli foreſtieri reſidenti in queſta Capitale preſo ancora lo *exſequatur* ſopra le riſpettive pa-

ten-

patentes, à tenor de la formula ultimamente eſtablecida, hizieſſe la Real Camara entender à todos los Tribunales que los referidos Conſules, y mucho menos ſus Viceconſules, en todo el Reyno nò puedan exercer ſus funciones conſulares, y viceconſulares, quando nò hayan tomado el regio exſequatur. *De acuerdo de la dicha Real Camara, y en execucion de tal real orden, me doy la honra de participarlo à V. S., para que ſe ſirva con eſſe Tribunal del Sacro Regio Conſejo quedar en eſta inteligencia. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.*

De Caſa, à 24. de Abril, 1773.

Beſo las manos de V. S. ſu major ſervidor
Salvador Spiriti.

Señor Marques Preſidente del Sacro Conſejo.

tenti, a tenore della formola ultimamente ſtabilita, faceſſe la Regal Camera intendere a tutti li Tribunali che li riferiti Conſoli, e molto meno li loro Viceconſoli, in tutto il Regno non poſſono eſercitare le loro funzioni conſolari, e viceconſolari, quando non abbiano preſo il regio *exſequatur*. Di accordo della detta Regal Camera, ed in eſecuzione di tal regal ordine, mi do l'onore di parteciparlo a V. S., a fin che ſi ſerva con coteſto Tribunale del Sagro Regio Conſiglio reſtare in queſta intelligenza. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Da Caſa, a' 24. di Aprile, 1773.

Bacia la mano di V. S.
il ſuo maggior ſervidore
Salvadore Spiriti.

Signor Marcheſe Preſidente del Sagro Conſiglio.

Die 28. *Aprilis*, 1773.

Exſequatur, regiſtretur in libris Notamentorum Sacri Regii Conſilii, & detur copia Dominis Conſiliariis eiuſdem.

Citus Praeſes.

Die 28. *Aprilis*, 1773.

Praeſens regale reſcriptum fuit per me lectum in quatuor Aulis Sacri Regii Conſilii, & data copia omnibus Regiis Conſiliariis.

V. I. D. Conus Capiblancus Sacri Regii Conſilii per Sacram Regiam Maieſtatem a Secretis.

Digitized by Google

XV.

Il Re non permette alli ſuoi ſudditi lo eſercizio di Conſoli, o Viceconſoli, delle Nazioni ſtraniere.

AVendo D. Diego de Tomaſi di Gallipoli fatto preſente al Re di avere ottenuto fin dal 1726. la carica e la patente di Conſole della Nazione Romana, per quel porto e ſpiaggia; ha domandato lo *exſequatur*. E non permettendo Sua Maeſtà alli ſuoi ſudditi lo eſercizio di Conſoli o Viceconſoli delle Nazioni ſtraniere. Mi comanda prevenirlo a V.S. Illuſtriſſima nel ſuo regal nome, per intelligenza della Regal Camera.

Palazzo, 5. Febbraio, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

XVI.

Formola dello exſequatur *da accordarſi alle patenti di Conſole ſtraniero.*

AVendo la Corte di Francia dato alla patente del Conſole delle Sicilie in Marſiglia lo *exſequatur* nella maniera, che ſi vede nell' acchiuſa copia, corriſpondente a quello, che trovaſi accordato al Conſole di Francia nelle Sicilie. Lo partecipo nel regal nome alle Signorie Voſtre, per lo uſo, che convenga.

Portici, a' 16. Aprile, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.

De part du Roy.

SA Majeſté ayant vû & examiné la patente du Roy de huit

Da parte del Re.

SUa Maeſtà avendo veduta ed eſaminata la patente del Re

Digitized by Google

huit Août mil sept cent soixante sept, par laquelle Sa Majesté Sicilienne a nommé le Sieur Antoine di Giovanni e Medina son Consul à Marseille. Et voulant traiter favorablement le dit Sieur di Giovanni e Medina, elle lui a accordé & accorde la permission de l' effet du contenû en la dite patente; & elle ordonne à tous les Officiers Justiciers de la faire reconnoitre & obeir en la dite qualité de Consul des Nations Napolitaine & Sicilienne, & autres sujets du Roy des deux Siciles, & de le faire jouir de toutes les prééminences, privileges, franchises, & libertés attachées au dit employ. A la charge neanmoins qu' au cas, qu' il fasse quelque commerce, pour le quel il tombe dans des engaments, il pourrà être poursuivi, ainsi que l' on a accoutumé de faire, sans pouvoir y opposer le privilege attaché au Consulat. Mande Sa Majesté à Monsieur Duc de Penthievre Amiral de France de tenir la main à la execucion du present ordre, & à l' enregistrement de celuy au Greffe de l' Amirauté de Marseille.

Fait à Versailles, le trente & un Decembre, mil sept cent soixante treize.

Re delle due Sicilie di otto Agosto mille settecento sessanta sette, colla quale Sua Maestà Siciliana ha nominato il Signor Antonio di Giovanni e Medina suo Console a Marsiglia. E volendo favorevolmente trattare il detto Signor di Giovanni e Medina, gli ha accordata ed accorda la permissione di godere dello effetto del contenuto nella detta patente; ed ordina a tutti gli Uffiziali, che rendono giustizia, di farlo riconoscere ed ubbidire nella detta qualità di Console delle Nazioni Napoletana e Siciliana, ed altri sudditi del Re delle due Sicilie, e di farlo godere di tutte le premienze, privilegi, franchigie, e libertà attaccate al detto impiego. Con condizione però che, nel caso egli facesse qualche negozio, per cui cadesse in debbito, egli potrà essere perseguitato, siccome è stato solito farsi, senza potervi opporre il privilegio attaccato al Consolato. Comanda Sua Maestà al Signor Duca di Penthievre Almirante di Francia d' invigilare alla esecuzione del presente ordine, ed a registrarlo nel Registro dello Ammiraglio di Marsiglia.

Fatto in Versaglia, nel dì 31. Dicembre, del 1773.

Dispa-

Digitized by Google

XVII.

Dispaccio consimile.

AVendo il Ministro d' Inghilterra chiesto che si dia lo *exsequatur* alla patente del Console Brettannico in Messina Katin Kamp; si sono dati gli ordini corrispondenti in Sicilia di dare lo *exsequatur*, nella stessa maniera, che si è dato al Console di Francia. Lo partecipo di regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza della Regal Camera.

Portici, a' 16. Aprile, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signori Presidente e Consiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.

XVIII.

A nessuno particolare, o individuo matricolato di qualunque Arte, è lecito di andare ad incontrare le merci, che s' immettono nella Capitale, prima d' introdursi ne' magazini della Regia Dogana; o comprare le merci introdotte in maggior quantità di quella, che bisogni per proprio uso. Ma la facoltà di comprare le merci dalle Regie Dogane per uso delle Arti sia solamente de' Consoli delle medesime.

AVendo il Re inteso per mezzo di rappresentanze umiliate da V.S. Illustrissima, dal Prefetto dell' Annona, e dalla Camera Reale, il cattivo e pernicioso abuso, che si è introdotto da alcuni novelli Mercanti esercitanti Caseogli, che con monopolio, e ricatto, vanno ad incontrare le mercanzie, che vengono venturiere nel porto, e tal volta con portarsi fino a Vietri, e Pozzuoli, per comprarle, per cui poi ne alterano il prezzo, e le vendono a quella ragione, che ad essi piace in danno del Pubblico; informando la Camera Reale, è stata di parere che a nessuno particolare, o individuo Matricolato di qualunque

Digitized by Google

que Arte, ſia lecito di andare ad incontrare le merci, che tanto per mare, quanto per terra, s' immettono in queſta Capitale prima d' introdurſi ne' magazini della Regia Dogana, ſotto pena della perdita della roba, e di ducati cinquanta per ogni volta; e che a neſſuno particolare, o individuo Matricolato di qualunque Arte, ſia lecito ſotto le ſteſſe pene comperare le merci immeſſe ed introdotte ne' Magazini delle Regie Dogane in maggior quantità di quella, che biſogni per uſo ſuo, a riſerba di quelle merci, che ſi foſſero da lui commeſſe a dirittura per conto ſuo, e che ſolamente la facoltà di comperar queſte merci dalle Regie Dogane, per uſo delle Arti, l' abbiano i Conſoli delle medeſime, li quali con la intelligenza dello Eletto del Popolo le debbano ripartire poi a gl' individui delle ſteſſe Arti, ſecondo il biſogno di ciaſcuno, a quello ſteſſo prezzo, per cui ſi ſono da eſſi comprati; e per evitarſi ogni frode, e renderſi profittevole queſto ſtabilimento, ella la Camera Reale, uniformandoſi al ſentimento dello Eletto del Popolo, è ſtata di parere che i mezzani delle Regie Dogane, tanto di mare, quanto di terra, ſien tenuti dare ad eſſo Eletto del Popolo il raguaglio e lo avviſo delle merci immeſſe ed introdotte riguardanti l' Annona, a fin che dal medeſimo ſi commetta ſubito a i Conſoli di farne le compre neceſſarie per gl' individui delle Arti, per farſene poi il ripartimento colla ſua intelligenza. Si è uniformata la Maeſtà Sua col dettame della ſteſſa Camera Reale, aggiungendo alla comminazione della pena della perdita della roba, e di ducati cinquanta contro li traſgreſſori, che della cennata pena di ducati cinquanta, qualora ſi verifichi, ne debbano eſſere anche partecipi li Conſoli dell' Arte. E di regal ordine lo partecipo a V. S. Illuſtriſſima, per ſua notizia, governo, ed adempimento, che riſulta.

Palazzo, 25. Agoſto, 1774.

Giovanni di Goyzueta.

Signor D. Antonio Spinelli.

Die 29. menſis Auguſti, 1774. Neapoli.
Exſequatur regalis ordo.
Spinelli.

Poſitani a Secretis.

Digitized by Google

TITOLO XXV.

Della Gran Corte della Vicaria Civile, e de' Giudici di quella.

I.

Mancando il Reggente della Gran Corte della Vicaria, il Consigliere Caporuota più antico di quella fa da Pro-Reggente.

EL Cardenal mi Señor dize que, mientras dura la suspencion del Cargo del Regente de la Vicaria, V.S. como Consejero mas antiguo, que assiste en ella, sierva de Pro-Regente de la Vicaria, hasta otra orden de Su Señoria Illustrissima, que para ello da à V.S. toda la potestad, que ha menester. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

De Palacio, à 25. de Marzo, 1621.

Juan-Beltran de Ocacta.

IL Cardinal mio Signore dice che, mentre dura la sospensione della Carica del Reggente della Vicaria, V.S. come Consigliero più antico, che assiste in quella, serva da Pro-Reggente della Vicaria, fino ad altr' ordine di Sua Signoria Illustrissima, il quale per ciò da a V.S. tutta la potestà, che bisogna. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Da Palazzo, a' 15. di Marzo, del 1621.

Gian-Beltran di Ocacta.

Lo

Digitized by Google

II.

Lo uffizio di Procuratore Fiscale della Gran Corte della Vicaria non è vendibile.

DOn Aſcanio Criſpo Procurador Fiſcal de la Gran Corte ha hecho preſente al Rey la orden, que ha tenido del Tribunal de la Camara de la Sumaria, de inteſtar en ella dicho oficio, y pagar los derechos, baxo el ſupueſto de que dicho oficio ſea vendible. Y enterado Su Mageſtad de que dicho oficio nò es vendible. Ha reſuelto que nò ſe paguen por el los derechos, que la Camara de la Sumaria pretende. Y me ha mandado participarlo à V.S., à fin que la Camara ſe halle con la noticia de eſta real deliberacion, para ſu puntual cumplimiento. Dios guarde à U.S. muchos años, como deſeo.

Palacio, à 7. de Agoſto, 1743.

D. Juan Brancacho.

Señor D. Luis Paternò.

DA Aſcanio Criſpo Procurator Fiſcale della Gran Corte ha fatto preſente al Re l' ordine, che ha avuto dal Tribunale della Camera della Sommaria d' inteſtare in quella il detto uffizio, e pagare li diritti, ſul ſuppoſto che il detto uffizio ſia vendibile. Ed informato Sua Maeſtà che il detto uffizio non è vendibile. Ha riſoluto che non ſi paghino per quello li diritti, che la Camera della Sommaria pretende. E mi ha comandato parteciparlo a V.S., a fin che la Camera ſi ritrovi colla notizia di queſta regal deliberazione, per il ſuo puntual compimento. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 7. di Agoſto 1743.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

Digitized by Google

III.

Alli Giudici della Gran Corte della Vicaria corre il ſoldo in tempo del loro Sindicato.

Eccellentiſſimo Signore.

AVendo il Re riſoluto, per effetto della incomparabil ſua regal clemenza, accordare alli Giudici della Gran Corte della Vicaria Civile, e Criminale, la grazia che il loro ſalario corra anche nel tempo del Sindicato, qualora ſieno nuovamente eletti Giudici della Gran Corte. Lo prevengo a Voſtra Eccellenza di ordine di Sua Maeſtà, perche, intesa di queſta regal deliberazione, la comunichi alli Giudici della Gran Corte.

Palazzo, 29. Giugno, 1750.

Il Marcheſe Tanucci.

Eccellentiſſimo Signor Principe di Centola.

IIII.

Nelle ſpedizioni di patenti de' Giudici della Vicaria ſi eſigga una ſola volta il diritto allor che prendono il poſſeſſo del loro impiego, ſenza pagar altro nella conferma, che ottengono in ogni due anni.

Eccellentiſſimo Signore.

AVendo data ſupplica al Re li Giudici della Gran Corte della Vicaria Civile e Criminale, chiedendo a Sua Maeſtà la grazia della minorazione del pagamento de' diritti, che in ogni biennio dovranno fare per la ſpedizione delle loro patenti. Si è compiaciuta la Maeſtà Sua clementiſſimamente riſolvere che in avenire ſi eſigga da ogni Giudice di Vicaria la ſomma di ducati centocinquantuno, tarì tre, e grana tredici per una volta ſolamente, per tutte le ſpeſe e diritti, allorche prendono poſſeſſo del loro impiego, come ſe foſſe piaz-

Digitized by Google

za perpetua; e che non ſieno più tenuti a pagare altra ſomma, allorche Sua Maeſtà ſi compiace confermarli ne gli altri bienni ſuſſeguenti. Con che però in tutto il reſto ſieno e rimangano Giudici biennali, e non perpetui. E di ordine di Sua Maeſtà lo prevengo a Voſtra Eccellenza, perche diſponga che li Giudici della Gran Corte rimangano inteſi di queſta regale clementiſſima deliberazione.

Palazzo, 10. Agoſto, 1750.

Il Marcheſe Tanucci.

Eccellentiſſimo Signor Principe di Centola.

V.

Dovendo la Camera della Sommaria ſpedire ortatorie alli Giudici della Gran Corte della Vicaria, dee trattarli col titolo di Magnifici.

En conſulta de 29. del paſſado ha dado cuenta la Camara de que, haviendo expedido ortatoria à la Gran Corte de la Vicaria, para deſiſtir de proceder en la cauſa del Preſidente Marques D. Antonio Palomba, con Nicolas Cinquegrana, y Franciſco Minichino, y remitirle los autos formados en la miſma, nò ha querido recibir, ni dar execucion à tal ortatoria, pretendiendo los Juezes de Vicaria que, en lugar del tratamiento de Magnificos, *les competa el de* Señores. *Y enterado el Rey de lo referido, como de lo demas, que expreſa la Camara en eſta materia. Ha reſuelto que ſe obſerve y execute*

Con conſulta de' 29. del paſſato ha dato conto la Camera che, avendo ſpedita ortatoria alla Gran Corte della Vicaria per deſiſtere da procedere nella cauſa del Preſidente Marcheſe D. Antonio Palomba con Nicola Cinquegrana, e Franceſco Minichino, e rimetterle gli atti formati nella medeſima, non ha voluto ricevere, ne dar eſecuzione a tale ortatoria, pretendendo li Giudici di Vicaria che, in luogo del trattamento di *Magnifici*, a loro competa quello di *Signori*. Ed informato il Re del riferito, come del di più, che dice la Camera in queſta materia. Ha riſo-

Digitized by Google

te la formula ſolita y antigua del tratamiento de la Camara à los enunciados Juezes; y que el Marques Tanucci oyga de la Gran Corte en que fundan la novedad, y lo haga preſente à Su Mageſtad. Todo lo qual me manda participar à V.S., para noticia de la Camara, y ſu cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 1. de Diziembre, 1751.

El Marques Brancacho.

Señor Marques Don Matteo de Ferrante.

riſoluto che ſi oſſervi ed eſegua la formola ſolita ed antica del trattamento della Camera a gli enunciati Giudici; e che il Marcheſe Tanucci ſenta dalla Gran Corte in che fonda la novità, e lo faccia preſente a Sua Maeſtà. Tutto ciò mi comanda partecipare a V.S., per notizia della Camera, e ſuo compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a 1. Dicembre, 1751.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signor Marcheſe D. Matteo di Ferrante

VI.

Quando ſi trattano le cauſe nella Gran Corte della Vicaria, li Giudici debbano eſſere tutti applicati a ſentire le parti.

Eccellentiſſimo Signore.

Eſſendoſi fatto al Re preſente lo abuſo introdotto che, in tempo ſi trattano le cauſe nelle Ruote della Gran Corte, dovendo i Miniſtri eſſer tutti applicati a ſentir le parti, e ad appurare i fatti col proceſſo alle mani, per formare la vera idea de' punti della giuſtizia, poco o forſe niente a ciò ſi avvertiſca dal vederſi trattare i Miniſtri con Dottori, Scrivani, ed altre perſone, per negozi indifferenti. Mi comanda Sua Maeſtà dire a Voſtra Eccellenza che col ſuo zelo ed autorità procuri che ſi evitino sì fatti abuſi; e che, ſe gli Avocati ſi abuſano nel parlare con ſoverchie ed inutili dicerie, ſi avvertano ſeriamente alla brevità, ed alla preciſione.

Palazzo, 27. Novembre, 1753.

Il Marcheſe Tanucci.

Eccellentiſſimo Signor Principe di Centola.

Digitized by Google

VII.

Si ordina che li Giudici di Vicaria dieno il Sindicato in tempo delle Ferie Autunnali.

IN ſeguito della lettera di V.S. Illuſtriſſima del cadente, il Re non ſolamente accorda che il Giudice D. Franceſco Maſtellone dia il Sindicato nelle proſſime ferie autunnali, benche abbia già terminato il triennio; ma vuole che tutti li Giudici, per non far mancanza, dieno il loro Sindicato in tempo delle ferie autunnali. Di regal ordine lo prevengo, a fin che V.S. Illuſtriſſima diſponga che così ſi faccia.

Palazzo, 30. Agoſto, 1760.

Carlo Demarco.

Signor Duca di Ceriſano.

VIII.

Il Giudice onorario della Gran Corte della Vicaria non gode la precedenza alli Giudici ordinari della medeſima.

INformato il Re dalla conſulta della Camera di Santa Chiara della controverſia ſorta tra il Magiſtrato di Commercio, il Marcheſe Spiriti, e li Giudici della Gran Corte della Vicaria Civile; ſe il detto Marcheſe Spiriti, il quale avea gli onori di Giudice della Gran Corte fin dallo anno 1758., e pur di Conſigliere del ſudetto Magiſtrato col voto fin dallo anno 1759., debba precedere alli Giudici ordinari della Gran Corte, ora ch'è ſtato anch'eſſo eletto Giudice ordinario della medeſima. Sua Maeſtà ha riſoluto che non ha luogo la precedenza in Vicaria pretesa dal Marcheſe Spiriti. Di regal ordine lo prevengo alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, a fin che ſtieno in queſta intelligenza.

Palazzo, alli 9. Luglio, 1762.

Carlo Demarco

Signori Preſidente e Conſiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.

Andan-

Digitized by Google

VIIII.

Andando un Presidente della Sommaria nella Gran Corte della Vicaria per votare, dee sedere all' ala sinistra, e tutti li Giudici alla destra.

NOn essendo oggi più necessario lo intervento del Presidente Genise, e del Consigliere Carissimi, nella causa tra gli eredi di D. Chiara Giannattasio, ed il Monastero della Madre di Dio, già che trovansi nella Gran Corte sei Giudici ordinari; ha fatto Sua Maestà intendere alla Gran Corte medesima esser sufficienti che gli Avocati delle parti vadano ad informare in casa i nuovi Giudici della stessa. E rispetto alla controversia, se il Presidente Genise, intervenendo come Commessario nella causa del preambolo del fu Marchese di Auletta, debba nel sedere precedere a tutti li Ministri della Gran Corte, o no. Ha la Maestà Sua prevenuto alla Vicaria che vuole che, andando il Presidente Genise nella Gran Corte, debba sedere all'ala sinistra, e li Giudici occupar tutta l' ala destra; restando il campanello nelle mani del Giudice Decano. Ne riscontro di suo regal ordine le Signorie Vostre Illustrissime, a fin che stieno in questa intelligenza.

Palazzo, 30. Marzo, 1765.

Carlo Demarco.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara

X.

Li Giudici della Gran Corte della Vicaria per qualunque funzione facciano in propria casa non possano esiggere diete.

AFin che in niun tempo s' incontri dubbio rispetto allo esiggersi diete da' Giudici della Gran Corte, per funzioni, che facciano nelle proprie case. Il Re ha dichiarato per punto generale che li Giudici della Gran Corte per qualunque funzione facciano in esercizio delle loro cariche nelle proprie case, non

Digitized by Google

non possano esiggere diete, non ostante qualunque pratica in contrario, che la Maestà Sua considera come un'abuso contrario alle leggi. E mi ha comandato dire a V. S. Illustrissima, a fin che faccia di tal dichiarazione consapevole chi convenga, e disponga sia la medesima registrata ne' libri della Segreteria, dopo che sarà letta nelle Ruote del Tribunale.

Palazzo, 27. Gennaio, 1768.

Carlo Demarco.

Signor Duca di Cerisano Reggente.

XI.

Ogni Giudice della Gran Corte della Vicaria dee passare li processi colli voti in mano del Segretario della medesima.

PEr mezzo della Camera della Sommaria ha saputo il Re che, per non portarsi che di rado a notare e registrare nello uffizio della Segreteria della Vicaria da gli Scrivani Fiscali li voti, che si fanno dalla Gran Corte nelle Ruote Criminali, e si sogliono ad essi loro consegnare da' Giudici, ne derivi un sommo danno al Regio Fisco, poi che non si notano nel libro del Percettore le pene de' contumaci citati *ad informandum* in ducati 150., quella di tutti li beni de' rei contumaci citati *ad capitula*; l'altra di ducati mille contro li rei contumaci per delitto di colpo di schioppo; la pena de' spreti mandati, per li quali si spediscono le citazioni *ad formam iuris* di detti ducati 150.; o quella, che ne' detti mandati si assegna in maggior somma; e per conseguenza tali pene non si eliggono, ne si transiggono. Che simili inconvenienti si causano nella Vicaria Civile per le pene de' rescissori de' contratti, e liquidazioni d'istrumenti *via ritus*. Le pene di liquidazioni di obblighi, e li depositi di nullità di ordine, e giustizia. Che sia disordine altresì il non registrarsi nello uffizio di Percettore le grazie, che dal Reggente della Vicaria si fanno sulla pena di carlini dieci, alla quale per inconcussa pratica di tal Tribunale vengono per motivo di spreto mandato, e di contumacie *ad informandum*, ed altro, condannati

Digitized by Google

li Napoletani, e Calabresi. Quindi a ciò si dia riparo a tanti disordini ed inconvenienti, si tolgano le occasioni di commettersi frodi, e si accerti non meno la indennità de' regali interessi, che ancora il buono, retto, e fedele disimpegno del detto uffizio, il quale ora per disposizione della Camera medesima si esercita interinamente dal di lei Pro-Razionale Prisco Letizia. Sua Maestà, a consulta della stessa Camera ha risoluto e comanda che per lo avvenire ciascun Giudice di cotesta Gran Corte, tanto Civile, che Criminale, non possa ne debba passare in potere de gli Scrivani li processi colli voti, che si fanno in Ruota, ma che debba immediatamente farli passare presso il Segretario di cotesto Tribunale; e che costui in ciascuna settimana abbia a fare una distinta nota da lui sottoscritta *sub poena falsi*, nella quale descriver debba tutti que' voti, che si sono fatti in ordine alle pene, che si debbono esiggere, e consegnarla in mano del Percettore de' Proventi Fiscali, a fin che il medesimo possa indi a tempo proprio far la esazione delle corrispondenti pene. Che una simile nota debbasi fare ancora, e consegnare al Percettore, così dalli Mastridatti delle contumacie, come da tutti gli altri Mastridatti, Subalterni, e Scrivani di cotesta Gran Corte, colla precisa individuazione nelle dette note del nome e padria de' contumaci, e tutte le altre circostanze, che contengono. Con doversi tutto ciò eseguire sotto gravissime pene, da esiggersi irremissibilmente contro ciascuno contraveniente. E che in oltre le grazie, che si fanno da Vostra Eccellenza per il rilascio de' carlini dieci, alli quali dovrebbero soggiacere li Napoletani e Calabresi per la pena dello spreto mandato, e per le contumacie *ad informandum*, ed altro, debbano parimente farsi registrare nel libro del detto Percettore, a ciò in tal guisa resti legitimente discaricato il detto libro, qualora non si fanno tali esazioni per effetto delle espressate grazie. E mi ha in seguito la Maestà Sua comandato tutto prevenire alla Eccellenza Vostra, ed alla Gran Corte, per la dovuta esecuzione.

Palazzo, 13. Agosto, 1772.

Carlo Demarco.

Eccellentissimo Signor Principe di Marsico.

Digitized by Google

TITOLO XXVI.

Delli Subalterni della Gran Corte della Vicaria Civile.

I.

Determinazioni per rapporto alli Subalterni della Gran Corte della Vicaria Civile.

Essendo pervenuto a notizia di questa Gran Corte che da' Magnifici Mastridatti, Attuari, e Scrivani della medesima si sieno introdotti molti abusi non solo in sommo pregiudizio delle parti litiganti, per il mal ordine, che si osserva nella formazione delli processi delle cause da essi attitate, e per le nullità de gli atti, che in quelli si commettono, ma ancora in grave interesse del Regio Fisco, per il detrimento con tali abusi apportato al prezzo delle Banche di detta Gran Corte. Per ciò, per evitare in parte tali disordini, essendosi aggiuntate ambe le Ruote del detto Tribunale, si è dal medesimo ordinato, conforme in vigor del presente si ordina

I. Che non ardiscano gli Scrivani di detto Tribunale cucire ne gli atti e processi nessuna istanza, e scrittura, che dalle parti si presenteranno, se prima non vi saranno fatte da' loro Mastridatti, o Attuari *respective*, delle loro Banche le presentate; ne tan poco vi possano cucire decreti, o atti ordinatori, se quelli non saranno soscritti da' detti Mastridatti, o Attuari; ne debbano procedere ad atti successivi nelle cau-

Digitized by Google

ſe, ſe prima non ſaranno adempite nel modo predetto le precedenti ſcritture, e li primi decreti, ſotto pena di carlini dieci per ciaſcheduna volta, che in ciò ſi controverrà.

II. Che li detti Scrivani non ardiſcano ſare in nome e vece de' detti Maſtridatti ed Attuari le firme de' medeſimi nelle proviſioni, ne' decreti, o in altre ſcritture, nelle quali ſi richiede la firma de' detti Maſtridatti, ed Attuari, ſotto pena di carlini trenta per ciaſcheduna volta, che ſi controverrà, ed altre pene ad arbitrio di eſſa Gran Corte.

III. Che ciaſcheduno Scrivano debba attitare le ſue cauſe e negozi ſotto il Maſtrodatti o Attuario di quella Banca, dove ſi ritrova aggregato per Scrivano. Ed in caſo, che alcuno di loro, precedente conſenſo del Maſtrodatti, o Attuario, o con decreto de' Signori Giudici della detta Gran Corte, inteſo il Maſtrodatti, o Attuario *reſpettive*, dovеſſe in avvenire far paſſaggio da una Banca in un' altra, debba prima laſciare al Maſtrodatti, o Attuario di prima, inventario de gli atti e proceſſi delle cauſe e de' negozi nella di lui Banca introdotti, e ſotto della medeſima debba quelle e quelli ſeguitare ad attitare, ſotto pena di privazione di uffizio, e di carcere, ad arbitrio della detta Gran Corte.

IIII. Che neſſuno Maſtrodatti, o Attuario, poſſa firmare ſcritture de gli Scrivani di aliena Banca; però, in caſo d'infermità o aſſenza da queſta fedeliſſima Città, ſia lecito ad uno di eſſi ſupplire per lo infermo, o aſſente, durante la infermità, o aſſenza; ne poſſa prendere pleggerie di negozi introdotti in aliena Banca, e preciſamente quelle delle ferie eſtive, ſenza eſpreſſa rinunzia *in ſcriptis* di quel Maſtrodatti, o Attuario, nella cui Banca ſi ritrovano introdotti li detti negozi: purche altrimenti non veniſſe ordinato con decreto di alcuno de' Signori Giudici di eſſa Gran Corte, ſotto pena di carlini trenta per ciaſcheduna volta, che controverrà, ed oltre a ciò debba pagare il dritto di tal pleggeria a quel Maſtrodatti, o Attuario, a cui ſpettava prenderſi.

V. Che li detti Maſtridatti ed Attuari debbano aſſiſtere in Tribunale, ſotto pena di carlini trenta per ciaſcheduna volta, che contraveniſſero; purche non ſaranno legitimamente impediti.

VI. Che ne li detti Maſtridatti, ed Attuari, ne gli Scrivani, poſſano ricevere in danaro contante, ne in fede di cre-

Digitized by Google

credito, li depositi da qualvoglia persona faciendi, ma quelli debbano ricevere con fedi di deposito di pubblico Banco di questa Città, sotto pena di privazione di uffizio, e di carcere, ad arbitrio di essa Gran Corte: purche non si trattasse di somma di carlini dieci a basso, e di depositi di Regia Corte.

VII. Che li Magnifici Uffiziali de' Regi Suggelli di essa Gran Corte non debbano porre suggelli a verun decreto, provisione, o altra qualsivoglia spedizione da essa Gran Corte faciendi, se in quelli non vi farà la soscrizione del Mastrodatti, o Attuario, di propria mano de' medesimi, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che contraveniffero.

VIII. Che li quattordici Mastridatti *in capite* debbano tenere sotto di loro sette Scrivani ordinari, e gli Attuari solo tre, in conformità della costituzione delle dette Banche; ed oltre al numero predetto non ne possano tenere altri, sotto quelle pene, che parranno a' Signori Giudici di essa Gran Corte.

VIIII. Che da ora in avanti non si possano create nuovi Scrivani ordinari nelle dette Banche, nel caso vi mancassero dal numero sudetto, se prima non avranno accudito da Scrivani straordinari appresso qualche Mastrodatti, Attuario, o Scrivano ordinario, per lo spazio di un anno. E quando taluno de' detti Scrivani straordinari dovrà passare al numero de' detti Scrivani ordinari, debba produrre fede del Mastrodatti, o Attuario, o vero Scrivano ordinario, che abbia quegli accudito per il detto tempo di un anno. E nessuno Mastrodatti, o Attuario, possa far nomina di Scrivano ordinario in persona di chi non abbia accudito prima in Vicaria per il detto tempo di un anno per Scrivano straordinario; e prima di firmarsi il decreto, col quale dee ammettersi al detto uffizio di Scrivano ordinario, debba esaminarsi nella Ruota Decana di essa Gran Corte, conforme per il tempo passato si è praticato.

X. A fin che possa toglierfi lo abuso da' Mastrodatti, Attuari, e Scrivani introdotto di consegnare alle parti decreti di Curazie, distesi in bianco, a ciò possano le dette parti procurarsi di far eleggere Curatori a loro modo. Si ordina che da oggi in avanti nessuno Mastrodatti, Attuario, o Scrivano ardisca consegnare alle dette parti, o ad altra persona, tali decreti di Curazie in bianco; ma debbano essi loro portare a firmarli a' Ministri senza le parti, sotto pena di carlini trenta

per

per ciaſcheduna volta, che ſi controviene.

XI. E per ultimo ſi ordina che neſſuno Portiero di Vicaria poſſa tenere ſotto di ſe neſſuno Aiutante, e che quelli, che per il paſſato anno accudito per Aiutanti appreſſo li detti Portieri, non poſſano più venire in queſto Tribunale per lo effetto predetto, ſotto pena di due meſi di carcere, e carlini venti per ogni volta, che in ciò controveniſſero.

Ed a fin che il preſente ordine venga alla notizia di tutti, e neſſuno poſſa allegare cauſa d' ignoranza; ordiniamo che del medeſimo ſi affigga copia nelle Ruote di eſſa Gran Corte, ed in ciaſcheduna Banca della medeſima.

Napoli, a' 15. di Febbraro, 1731.

Roſa = De Onufrio = Barnaba = Perlongo = Ruggieri = Perrelli = Garofalo = Bruni.

De Nigris Segretario.
Mangione Archivario.

II.

Ne gli acceſſi de' Giudici della Vicaria Civile debbono intervenire li Portieri delle due Ruote.

RE ſpecto de haver recurrido al Rey Franciſco de Lauro, y Fabricio Sabatino, proprietarios de los oficios de Porteros de las dos Ruedas de la Vicaria Civil, repreſentandole que, haviendo comprado dichos oficios en la Camara de la Sumaria con los lucros, y emolumentos, entre los quales es el deber intervenir en todos los acceſſos, que ſe hazen por los Miniſtros de la Gran Corte, aſsì dentro, como fuera de eſta Capital, y que nò obſtante los anti-

ESſendo ricorſi al Re Franceſco di Lauro, e Fabrizio Sabatino, proprietari degli uffizi di Portieri delle due Ruote della Vicaria Civile, rappreſentandogli che, avendo comprati li detti uffizi nella Camera della Sommaria colli lucri ed emolumenti, tra li quali è il dover intervenire in tutti gli acceſſi, che ſi fanno dalli Miniſtri della Gran Corte, così dentro, come fuori coteſta Capitale, e che non oſtanti gli antichi ordini del ſup-

Digitized by Google

antiguos ordenes del ſuprimido Colateral, y de Su Mageſtad, para que en dichos acceſſos intervengan los expreſſados Porteros, y nò los Alguaciles, los quales ſe han uſurpado dicho derecho por la colluſion, que tienen con los Eſcribanos de la Vicaria, quedan perjudicados los recurrientes en ſus intereſes. Ha reſuelto Su Mageſtad que con efecto en los acceſſos, que huvieren de executar los Juezes de Vicaria Civil dentro y fuera de eſta Capital, hayan de intervenir y aſiſtir los ſolos dichos dos Porteros de las Ruedas de aquella claſe; y que de ellas ſean excluydos los Alguaciles de la Vicaria, que nò ſon oficios comprados, como los, que exercen los referidos Porteros, baxo las penas de 25 onces de oro, y de otras à arbitrio de la Gran Corte, a fin que los dichos dos Porteros ſean mantenidos an aquellos lucros, que expreſamente en la venta de ſus oficios ſe les acordaron, y la Regia Corte en los, que ahora en lo venidero en caſos de urgencia pueda abilitarſe nò ſolo del ſolito fruto, ſi nò tambien mayor de aquel, en que fueron vendidos los enunciados oficios; pudiendoſe en los acceſſos hazer las notificaciones por los miſmos Porteros, que han dado las debitas cautelas en la Camara, y exercen bien y rectamen-

ſuppreſſo Collaterale, e di Sua Maeſtà, a fin che nelli detti acceſſi intervengano gli eſpreſſati Portieri, e non li Birri, li quali ſi anno uſurpato il detto diritto per la colluſione, che tengono con gli Scrivani della Vicaria, reſtano pregiudicati li ricorrenti nelli loro intereſſi. Ha riſoluto Sua Maeſtà che con effetto ne gli acceſſi, che avranno da fare li Giudici della Vicaria Civile dentro e fuori di queſta Capitale, abbiano da intervenire ed aſſiſtere li ſoli detti due Portieri della Ruota di quella claſſe; e che da quelli ſieno eſcluſi li Birri della Vicaria, li quali non ſono uffizi comprati, ſiccome quelli, ch' eſercitano li riferiti Portieri, ſotto la pena di 25 once di oro, e di altre ad arbitrio della Gran Corte, a ciò che li detti due Portieri ſieno mantenuti in quelli lucri, che eſpreſſamente nella vendita de' loro uffizi ſi loro accordarono, e la Regia Corte in quelli, che da ora in avenire ne' caſi di urgenza poſſa abilitarſi non ſolo del ſolito frutto, ma ancora maggior di quello, nel tempo, che furon venduti li detti uffizi; potendoſi ne gli acceſſi fare le notifiche dalli medeſimi Portieri, li quali an date le dovute cautele nella Camera, ed eſercitano bene e rettamen-

Digitized by Google

tamente ſus empleos, las quales nò han dado los Alguaziles, que ſirven los ſuſos con patentes de los Regentes de Vicaria. Y me manda Su Mageſtad participarlo à V.S., à fin que diſponga que aſsì ſe execute indefectiblemente. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 25. de Junio, 1741.

D. Bernardo Tanucci.

Señor Regente de la Vicaria.

tamente li loro impieghi, le quali non an date li Birri, che ſervono alli ſopra detti con patenti delli Reggenti della Vicaria. E mi comanda Sua Maeſtà parteciparlo a V.S., a fin che diſponga che così impreteribilmente ſi oſſervi. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 25. di Giugno, 1741.

D. Bernardo Tanucci.

Signor Reggente della Vicaria.

III.

Varie determinazioni per li Maſtridatti e Scrivani della Gran Corte della Vicaria Civile.

Die 28. Septembris, 1751., Neapoli.

PEr Magnam Curiam Vicariae, iunctis Aulis, cum interuentu Spectabilis Regentis dictae Magnae Curiae, pro exſequutione regalis reſcripti per Secretariam Status Gratiae & Iuſtitiae, de die 13. currentis menſis, prouiſum, & decretum eſt, quod

I. In iudiciis nunciationis noui operis, quae promouentur ſeruata forma nouellae regalis conſtitutionis anni 1738., teneatur pars, quae nouum nunciat opus, intra menſem decurrendum a prima iuridica die poſt notificationem decreti inhibitionis, exhibere & praeſentare penes acta relationem Tabularii; quo termino elapſo inhibitio praedicta ablata prorſus remaneat, etiam ſi nullum praecedat decretum Iudicis.

II. Depoſita quaecumque, quae a partibus, ſiue ordine Iudicis, ſiue ſponte fiunt, fiant in Banco cum fide crediti; dictaque fides depoſiti ad diſpoſitionem dictae Magnae Curiae, non autem cum fide crediti, pro exſequutione regiae ſanctionis, tradatur tantummodo Actorum Magiſtris proprietariis dictae Ma-

Digitized by Google

Magnae Curiae, atque Actuariis proprietariis. Quae facultas concedatur etiam Magistris Actorum Magnae Curiae non proprietariis, dummodo intra mensem cautionem ducatorum mille praestent penes Secretarium Magnae Curiae, & vnus quisque eorum depositum receperit, teneatur in calce decreti interponendi pro expeditione saluaguardiae, & in calce dictae saluaguardiae adnotare depositum penes se exsistere, describendo Bancum, vbi factum fuerit; & teneantur ceteri Actorum Magistri, & Actuarii, ac Scribae, qui depositi actu conseruant, statim post praesentis decreti promulgationem illa exhibere & tradere vni ex supra dictis Actorum Magistris, & Actuariis. Si vero causa in Banca alicuius ex eis agitetur, dicta depositi fiant penes Actorum Magistrum, siue Actuarium causae, secus penes quemlibet ex dictis supra enunciatis. Quod si quis contra fecerit, statim Regio Fisco soluat ducatos vigintiquinque, fiscaliumque poenarum Perceptor de transgressione certior factus dictam quantitatem exigat ab eo, qui non obtemperarit, absque Iudicis iussu, quemadmodum & alias exigit poenas. Quod autem generaliter de depositis sancitum est, in illis depositis locum non habeat, quae facta sunt & in posterum fient a debitoribus, qui regia gaudebunt visitatione, pro quibus donec Actorum Magister Crispus officium dictae visitationis exerceat, poterit dicta depositi in pecunia numerata recipere. Verum in libro, quem vti dicti officii proprietarius penes se conseruat, nomen cognomenque debitoris, quantitatem depositi, nomenque creditoris describere teneatur, dictumque librum inspicere cuilibet permittatur.

III. Scribae extraordinarii dictae Magnae Curiae minime accedant ad Iudicum domos, siue negotia proponenda sint, siue scripturae signandae, aut subscribendae, sed id muneris obeant ordinarii Scribae, quorum est proprium; vt quae a Iudicibus mandantur, rite exsequantur, in facti quaestionibus consulti respondeant, & ea, quae decernuntur, recte percipiant, & rite concipiant. Si quis vero contra facere audeat, in carcerem statim coniiciatur, ibique continuo biduo detineatur. Verum permittatur Actorum Magistris & Actuariis idoneam habilemque personam constituere & deputare, pro proponendis causis, quae ab eis actitantur.

IIII. Quilibet Actorum Magister, Actuarius, & Scriba

Digitized by Google

nemini tradere audeat decreta non dum a Iudicibus ſubſcripta, ſed ipſe ea Iudici ſubſcribenda proponat, & exhibeat. Quoties contra fecerit, triginta carolenorum poenam ſubeat, a Preceptore modo, quo ſupra, exigendam, & a muneris exercitio integro ſemeſtre arceatur.

V. Nemo ad Actorum Magiſtri, Actuarii, Scribaeque munus admitti petens, admittatur, niſi praecedat inquiſitio de vita, & moribus, & interrogetur, examineturque circa ſtylum dictae Magnae Curiae, termini compilationem, & alia ſcitu neceſſaria a dicto Criſpo, & Vito, coram Iudicibus, iunctis Aulis, ſiue ab aliis a Magna Curia deputandis. Si quis vero in poſterum audeat decretum admiſſionis conſcribere, ac Iudicibus ſubſcribendum offerre, vti hactenus perperam fieri conſueuit, poenam ducatorum viginti-quinque Fiſco adplicandam ſtatim incurrat, quos Fiſcalium Prouentuum Perceptor iure ſuo exigat.

VI. Omnes Actorum Magiſtri & Actuarii intra decem dierum ſpatium, a praeſentis decreti publicatione decurrendum, Scribarum nomina edant, qui ipſis addicti ſunt, notulamque exhibeant, in qua fideliter deſcribantur; vt ſi numerum regia ſanctione definitum excedant, intra ordinem redigi poſſint.

VII. Nemo ex Magiſtris Actorum, & Actuariis, mandata procurationum ac ſcripturas quaſcumque in poſterum recipiat, niſi ab eo Procuratore exhibeantur, qui a Spectabili Praeſide Sacri Regii Conſilii ad id munus ſit adprobatus; & quoties de exhibitione ac productione ſcripturarum teſtificari inſuper teneantur, ſcripturam exhibitam ac praeſentatam fuiſſe a Procuratore N. N. adprobato. Quoties contra faciant, ſex ducatorum poenam ſubeant, vti ſupra ſancitum eſt, exigendam.

VIII. Scribae Iudicibus ſcripturas ſubſcribendas minime in poſterum exhibeant, niſi adimpleta ſint ea, quae regiis ſanctionibus continentur, ſubſcriptio nempe Magiſtri Actorum, ſiue Actuarii, eiuſque atteſtatio, a quo ſcriptura producta ac praeſentata fuerit. Quotieſcumque contra faciant, ſex ducatorum poenam ſubeant, & bimeſtri continuo ei muneris exercitio interdicatur; ſi bis contra fecerint, amplius non exerceant.

VIIII. Actuariis obligationes ſtipulari, cautioneſque recipere, in iis tantum cauſis permittitur, quae penes ipſos agitantur, non autem in iis, quae penes alios. Qui contra fecerit, de-

cem

Digitized by Google

tem ducatorum poena feriatur, Fisco, vt supra dictum est, adplicanda.

X. Actuarii, Actorumque Magistri, earum causarum tantum scripturas subscribant, & adimpleant, quae penes ipsos agitantur. Quicumque aliorum Scribarum, aliis Magistris Actorum & Actuariis addictorum, scripturas subscribat in posterum, decem ducatos Fisco poenae nomine persoluat, & bimestri continuo e muneris exercitio repellatur. Excepto tantum casu, quo ordinarius Magister Actorum vel Actuarius morbo, vel aliqua alia causa, impediatur; quo casu alteri Actuario, impediti voluntate subrogato, liceat id facere: dummodo nomine ordinarii absentis, infirmi, aut alias impediti id faciat. Qui contra fecerit, decem ducatis Fisco persoluendis mulctetur, & bimestri continuo muneris exercitio interdicatur.

XI. Magistri Actorum, & Actuarii, quoties de decretis praeambulis, aliisque decretis, quibus a Magna Curia declaratur bona, iura, ad aliquem spectauisse ac spectare, testificantur & fidem faciunt, specialem mentionem faciant loci, diei, quo testamenta rogata, & condita, ac contractus stipulati fuerint, & cuius Notarii manu, vt, si originalia decreta casu aliquo pereant, possint harum testificationum ope reparari.

XII. Hoc idem Iudices Magnae Curiae facere teneantur in exarandis huiusmodi decretorum formulis, quae vulgo vota nuncupantur.

Quae omnia, vt singulis, quorum interest, innotescant, nec ignorantiam quocumque tempore allegare valeant, decretum hoc typis mandari, & more consueto proponi, & publiri mandauimus.

Princeps Centulae Regens.

Ioseph de Rosa.	Nicolaus Rinaldi.
Dominicus Salomonius.	Fabritius de Ipolito.
Horatius Biscione.	Petrus Sentius.
Placidus Dentice.	Dominicus Caracciolus.

Digitized by Google

LIII.

Li Mastridatti debbono nominare persone abili ed onorate per gli uffizi di Scrivani della Vicaria; ne possono pretendere altra somma più di quella di docati venti da ogni uno, che nomineranno per li detti uffizi.

AVendo inteso il Re che alcuni Mastridatti della Gran Corte della Vicaria an voluto vendere gli uffizi di Scrivani delle loro Banche per la eccessiva somma di docati cento, e più, per ogni uno, nominando persone o non esperte, o non probe, e posponendo li giovani abili, ed onorati, che non possono pagare somme così eccessive. E volendo Sua Maestà occorrere al rimedio di uno così pernicioso abuso, proibisce da oggi in avanti a gli enunciati Mastridatti il poter pretendere, ne esiggere altra somma di quella di docati venti, per ogni uno de gli espressati uffizi di Scrivani; come anche il nominare persone, che non sieno abili, ed onorate, e della sodisfizione della Gran Corte della Vicaria: dovendole soggettare allo esame di essa Gran Corte, o ad altra qualunque disposizione, che su di ciò vi sia in quel Tribunale. Di ordine di Sua Maestà partecipo a V.S. Illustrissima questa sovrana deliberazione, per sua intelligenza, e della Camera, e praticare per la sua parte tutto ciò, che corrisponda alla puntuale osservanza della medesima; nello stesso tempo, che comunico anche la propria deliberazione alla Gran Corte, per sua notizia e governo.

Palazzo, 24. Luglio, 1760.

Giulio-Cesare Di Andrea.

Signor Marchese Cito.

Die 30. Iulii, 1760.

Registretur, & conseruetur.

Citus Magni Camerarii Locumtenens.

Con-

Digitized by Google

V.

Confimile dispaccio rimesso alla Gran Corte della Vicaria.

HA sentito il Re che alcuni Mastridatti della Gran Corte an voluto vendere gli uffizi di Scrivani delle loro Bancho per la eccessiva somma di cento e più docati per ogni uno, nominando persone o non esperte, o non probe, e posponendo li giovani abili ed onorati, che non possono pagar somme cosi eccessive. Volendo Sua Maestà rimediare ad un così pernicioso abuso, proibisce a gli enunciati Mastridatti di pretendere ed esiggere altra somma di quella di venti ducati da ogni uno de gli espressati uffizi di Scrivano; come anche di nominare persone, che non sieno abili ed onorate, e della sodisfazione della Gran Corte della Vicaria, dovendole soggettare allo esame di essa Gran Corte, o ad altra qualunque disposizione, che su di ciò vi sia in essa Gran Corte. Di ordine della Maestà Sua significo a V. S. Illustrissima questa sovrana risoluzione, a fin che disponga che la Gran Corte la faccia eseguire.

Palazzo, 28. Luglio, 1760.

Carlo Demarco.

Signor Duca di Cerisano.

VI.

Gli uffizi di Scrivani della Gran Corte della Vicaria si debbono conferire gratis a persone intelligenti e di probità, con preferirsi gli Allievi, o sieno Scrivanotti: *siccome nel 1758. Sua Maestà Cattolica ordinò per gli uffizi di Scrivani del Sagro Consiglio.*

VOlendo il Re abolita la scandalosa venalità de' Mastridatti della Gran Corte in far le nomine de gli Scrivani, e che tali uffizi si dieno *gratis* a persone intelligenti e di nota probità, con preferirsi gli Allievi appellati *Scrivanotti*: come nel

Digitized by Google

nel 1758. Sua Maestà Cattolica rescrisse al Consiglio. Ha Sua Maestà risoluto, e dati gli ordini, perche la Vicaria Civile osservi esattamente e rigorosamente tutto ciò, che fu dalla Maestà Sua Cattolica prescritto nel 1758., circa le nomine de gli Scrivani del Consiglio, e colle preferenze nel regal dispaccio enunciate. E mi ha comandato a tal' effetto dire a V.S. Illustrissima che faccia passare al Reggente della Gran Corte copia in forma valida così de' sudetti regali ordini del Re Cattolico, come delle istruzioni, che per esecuzione de' medesimi furono successivamente formate dal Presidente Marchese Danza, ed approvate dalla Maestà Sua, con ordine, che servissero per norma del Tribunale.

Palazzo, 10. Novembre, 1768.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 13. *Nouembris*, 1768.

Magnificus a Secretis det Illustri Domino Regenti Magnae Curiae Vicariae copiam authenticam enunciatorum regalium ordinum, & instructionum.

Citus Praeses.

Digitized by Google

TITOLO XXVII.

Regali Determinazioni in riguardo alle Cauſe della Gran Corte della Vicaria Civile.

I.

Pandetta delli diritti, che debbono eſiggere li Maſtridatti, Attuari, o vero Scrivani, per le cauſe, così civili, come criminali, e miſte, che ſi attitano nella Gran Corte della Vicaria.

CAROLVS

DEI GRATIA REX &c.

Cedula de Su Mageſtad al Duque de Montecalvo Regente de la Gran Corte de la Vicaria, guarde Dios.

SU Mageſtad con su real cedula de 1. de Octubre (cuya copia va con eſte firmada de mi mano) ſe ha ſervido prevenir al Marques mi Señor de las

Cedola di Sua Meſtà al Duca di Montecalvo Reggente della Gran Corte della Vicaria, che Dio guardi.

SUa Maeſtà con regal cedola del dì 1. di Ottobre (la cui copia va con queſta firmata da mia mano) ſi è ſervita prevenire al Marcheſe mio Signo-

Digitized by Google

las reſoluciones, que ha tomado ſobre los abuſos, que le preſentò el Regente Danes Caſati Viſidador, que fue en eſte Reyno, ſe havian introducido en eſte Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria, dando norma y regla de lo, que en lo venidero ſe ha da praticar. Y conveniendo que ſe execute indiſpenſablemente eſta real deliberacion. Me manda Su Excellencia remitirla à V.S., a fin de que eſta Gran Corte ſe teuga entendido, y cumpla lo, que Su Mageſtad ordena. Guarde Dios à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 17. Noviembre, 1684.

Don Diego Ortiz de Zarade.

Señor Reggente de la Gran Corte de la Vicaria.

Signore delle riſoluzioni, che ha preſe ſopra gli abuſi, che gli ſe preſenti il Reggente Danes Caſati, Viſitatore che fu in queſto Regno, eſſerſi introdotti in coteſto Tribunale della Gran Corte della Viçaria, dando norma e regola di quel, che in avenire ſi ha da praticare. E convenendo che ſi eſegua indiſpenſabilmente queſta regal deliberazione. Mi comanda Sua Maeſtà rimetterla a V.S., a fin che coteſta Gran Corte ſtia in tale intelligenza, e adempiſca quel, che Sua Maeſtà ordina. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 17. Novembre, 1684.

D. Diego Ortiz de Zarade.

Signor Reggente della Gran Corte della Vicaria.

Copia del V. Capo di detta regal cedola.

Reſiere el Viſidador que de la inobſervancia de las Pandectas ſe han llegado algunas quexas, non obſtante que eſten eſculpidas las dichas Pandectas en marmol, y en lugar publico, entre el Palacio de la Vicaria; però que por ſu antiguedad, y mucho concurſo de gente, à penas pueden leerſe; y ſobre eſte punto ſe ha reſuelto mandar renovar, como por la preſente mando

Copia del V. Capo della detta regal cedola.

Iferiſce il Viſitatore che della inoſſervanza delle Pandette ſon giunte alcune lagnanze, non oſtante che ſtanno ſcolpite le dette Pandette in marmo, ed in luogo pubblico, dentro il Palazzo della Vicaria; però per la di loro antichità, e molto concorſo di gente, a pena poſſono leggerſi; e ſopra queſto punto ſi è riſoluto ordinare rinovarſi,

Digitized by Google

do se renoven estas Pandectas; y engargaros y mandaros (como assi lo hago) deys las ordenes, que convengan, para que dichas Pandectas se pongan en publico, y en la parte, que con major facilidad y comodidad puedan leerse; y lo mismo se pratique en las Audiencias del Reyno, renovando tambien las pragmaticas, que prohiben exceder de los limites de dichas Pandectas, debaxo de las penas, que contienen; y los Escrivanos de Vicaria entreguen, como es de su obligacion, en el Archivo de dicho Tribunal todos los processos fenecidos, segun lo ordenado con la pragmatica 10., cap. 12., De officio Iudicum. Y os encargo y mando deis las ordenes convenientes para la puntual y inviolable observancia de lo, que sobre cada uno de los puntos referidos va espressado ya; à cuyo fin hareys se publique y registre este mi real despacho en las partes, donde toca, para que en ningun tiempo se controvenga à lo en el despuesto. Y me avisareys de su recivo.

De Madrid, 4. de Octubre, de 1684.

Yo el Rey.

Bustamante Secretario.

Con los señales del Consejo.

si, siccome per la presente ordino si rinovino coteste Pandette; ed incaricarvi e comandarvi, siccome fo, diate gli ordini convenienti, a fin che le dette Pandette si mettano in pubblico, e nella parte, che con maggior facilità e comodità possano leggersi; ed il medesimo si pratichi nelle Udienze del Regno, rinovando ancora le prammatiche, le quali proibiscono eccedere dalli limiti delle dette Pandette, sotto le pene, che contengono; e gli Scrivani di Vicaria consegnino, siccom' è della loro obbligazione, nello Archivio del detto Tribunale tutti li processi finiti, secondo l'ordinato colla prammatica 10., *cap.* 12., *De officio Iudicum*. E v' incarico e comando diate gli ordini convenienti per la puntuale ed inviolabile osservanza di quel, che sopra ciascuno de' riferiti punti sta già espresso; a qual fine farete pubblicare e registrare questo mio regal dispaccio nelle parti, ove appartiene, a fin che in nessun tempo si controvenga a quel, che si è disposto. E mi aviserete del ricevo della presente.

Da Madrid, a' 4. di Ottobre, del 1684.

Io il Re.

Bustamante Segretario.

Colli segni del Consiglio.

Digitized by Google

Pragmatica XXXVI. D. Petri a Toleto in anno 1531.

TABELLA, SEV PANDECTA MAGNAE CVRIAE VICARIAE.

1. ITem diciamo, ed ordiniamo, che li ſalari de gli Attuari Criminali e Civili, Subattuari, e di altri Scrivani, ſi debbano pagare, *vt infra*.

2. *Item* per ciaſcuna obbliganza pigliata nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria grana cinque, ed *extra* il Palazzo grana dieci; eccetto le obbliganze di laborindio, ſocietà, locazioni, porzionarie, ed altre cautele ardue e lunghe, per le quali ſi paghi grana dieci in Palazzo, ed *extra* il Palazzo più, ſecondo la importanza della coſa, ma non poſſa paſſare più di due carlini.

3. *Item* per accuſazione di obbliganze e commiſſioni ſpedite per dentro la Città di Napoli, e ſuoi territori, grana dieci, & *extra* territorio tarì uno.

4. *Item* per la commiſſione di eſecuzione *ex primo decreto* ſpedito, o per virtù d' iſtromento *de capiendo* per la Città predetta, e ſuo diſtretto, grana dieci; & *extra* la Città, e diſtretto, tarì uno.

5. *Item* per lo decreto di preambolo tarì uno.

6. *Item* per decreto di tutela tarì uno; e quando foſſe di grande importanza, più di tarì uno ad arbitrio del Giudice.

7. *Item* per lo decreto della cura de' beni tarì uno; e per la cura danda nella cauſa, grana dieci.

8. *Item* per preſentazione di una ſcrittura grana dieci; e per preſentazione di due ſcritture tarì uno; e per preſentazione di tre ſcritture ſeparate, *dummodo* ſi preſentino *vnico contextu* carlini tre; e ſe foſſero più di tre preſentate inſieme, non ſi paghi più di tre carlini, *etiam* che foſſero cento, ed il Maſtrodatti ſia tenuto farci le preſentate, riſpoſte, e repliche ſenz' altro ſalario.

9. *Item* per preſentazione di qualſiſia petizione, grana dieci.

10. *Item* per la citazione de' teſtimoni dentro la Città, e ſuo diſtretto, grana cinque; & *extra* la Città, grana dieci.

11. *Item* per ciaſcuna caſſatura di accuſato, *ſeu* condannato, *etiam* ſe foſſero mille per una citazione, *ſeu* accuſazione, ſe ſi caſſino ad un medeſimo tempo, grana dieci; e ſe ſi com-

Digitized by Google

compongono, e cassano separatamente in diversi tempi, per diverse composizioni e diversi ordini si paghino un carlino per uno.

12. *Item* per presentazione di articoli, *seu* eccezioni, grana dieci.

13. *Item* per esamina de' testimoni sopra gli articoli, che non passano il numero di venti, si paghi grana dieci per ciascuno testimonio dentro ed *extra* il Palazzo; e quando eccedono il numero di venti articoli, più di un carlino ad arbitrio del Giudice.

14. *Item* di tutte le risposte, ad atti, che si fanno nel tempo della contestazione della lite, non si paghi cosa alcuna.

15. *Item* per la comparsa, che si fa per li contumaci, poi retta la Corte, grana dieci per ciascuno di quelli, che compariscono separatamente, e similmente giunti; e se fossero li comparenti *vnico contextu* grana dieci.

16. *Item* per ciascuna pleggeria nelle cause civili, grana dieci.

17. *Item* per ciascuna pleggeria nelle cause criminali, *etiam* se fossero più gl' inquisiti, *dummodo* si faccia *vnico contextu*, grana dieci; e separati per ciascuno di loro, che da la pleggeria, grana dieci; e le pleggerie si debbano pigliare dentro il Palazzo di detta Gran Corte, e non *extra*, eccetto se di ordine del Reggente, o di uno delli Giudici, si pigliasse, fatta menzione nella pleggeria di ordine di chi si fa; e così si osservi nelle obbliganze: il qual ordine si annoti per uno delli Mastridatti Criminali senza salario.

18. *Item* per cercature delle obbliganze, quando si accusa *infra* un anno per mano di chi si voglia, non si paghi cos' alcuna; ma quando è più di un anno fatta di mano di altri, e non si sa il tempo, ch' è fatta, e bisogna rivoltare più libri per ritrovarla, si paghi quando grana cinque, e quando grana dieci, per la cercatura, secondo la fatica.

19. *Item* per lo salario dello Esaminatore destinando ad esaminare *extra* la Città per lo Regno, si paghi carlini otto il dì, e le spese.

20. *Item* per commissioni per esaminare testimoni, tari uno.

21. *Item* quando si presentano articoli allo Attuario, e

Digitized by Google

s' includono alla commissione, non si paghi la presentata della esamina; *alias* si paghi grana dieci.

22. *Item* per la copia del processo si osservi la forma ed ordine del Sagro Consiglio.

23. *Item* per la citazione sopra il decreto colla monizione, *seu* inserzione de gli atti, tarì uno.

24. *Item* per ciascun decreto, che si condanna alla pena contenuta nel mandato, o vero sopra la vendita di pegni esecuti, o dati in luogo di pegni, e simili, grana quindici.

25. *Item* per le lettere comminatorie *quod fiat iustitia alias* che la causa si avochi, tarì uno.

26. *Item* per ragione della sentenza nelle cause criminali, o vero decreti, che anno *vim definitiui*, giusta la qualità delli diritti, si paghi *arbitrio Iudicis*; *dummodo* non passi carlini venti.

27. *Item* per ragione della sentenza nelle cause civili, o vero per decreto secondo la quantità, si paghi *iuxta* gli ordini e tassa del Sagro Consiglio; perche per gli atti non si dee pagare cos' alcuna.

28. *Item* per la commissione delli delinquenti, che si pigliano, non si paghi cos' alcuna.

29. *Item* per lo decreto, che non si proceda alla querela, grana dieci.

30. *Item* per lo decreto della remissione con commina-zione alli Giudici inferiori, si paghi grana dieci.

31. *Item* per li decreti, ed incidenti, purche li testimoni si esaminino, e che il termine corra, e simili, non si paghi cos' alcuna.

32. *Item* per decreto contro gl' impertinenti si paghi grana dieci.

33. *Item* per presentazione d' istromento *viso pacto*, o presentazione di obbligaze in altro Tribunale fatta per accusare la pena di esso, non si paghi cos' alcuna.

34. *Item* per la commissione *super assecuratione iudicii*, presentazione d' istromento sopra la detta assecurazione, grana dieci.

35. *Item* per la commissione di pigliare la obbliganza *nomine Magnae Curiae Vicariae*, tarì uno; e questo medesimo si offervi per tutti li Subattuari; *verum* abbiano per ciascuna confermazione, e dichiarazione, tarì uno.

36. *Item*

Digitized by Google

36. *Item*, che tutti gli Attuari, e Scrivani, per ciascuna denunciazione, querela, presentazione di procura a denunciare, o querelare, e obbligazione di proseguire, non abbiano ne possano pigliare cos' alcuna.

37. *Item* per qualsisia citazione, mandato, e commissione *ad instantiam Fisci*, non si riceva cos' alcuna.

38. *Item* per informazione in Palazzo nella Città, ed *extra* in qualsivoglia parte del Regno, per verificare le dette querele, e denunciazioni, *vel* inquisizioni *ex officio*, non abbiano ne debbono pigliare cos' alcuna.

39. *Item* per remissione, grana dieci per ciascuno delinquente, se la remissione si fa in diversi dì, e tempi; *verum* se si fa *vnico contextu*, *etiam* che sieno più delinquenti, ed accusati, *seu* denuncianti, grana dieci nel Palazzo, per dentro Napoli grana quindici.

40. *Item* per contestazione di lite, tanto sopra li capitoli, come sopra la querela, inquisizione, o confessione, non abbiano da pigliare cos' alcuna.

41. *Item* per la copia delli capitoli, o vero della querela in luogo delli capitoli, non abbiano da pigliare cos' alcuna.

42. *Item* per la copia della confessione de gl' inquisiti, quando sono dati li capitoli, e quando si contesta la lite sopra la detta confessione, e si da la copia, non debbano pigliare cos' alcuna.

43. *Item* quando li delinquenti non fanno le defensioni, e si compongono, si paghino per detti delinquenti le fatiche al Mastrodatti, o Scrivano, ad arbitrio del Reggente, con voto di un Giudice; e quando anno fatto le defensioni, non si paghi cos' alcuna.

44. *Item* che nessuno de gli Attuari Criminali possa ne debba pigliare querela di parole ingiuriose, o di altri atti che non si proceda; e pigliandola, non debbano avere cos' alcuna di cassatura, ne di decreto; anzi sia tenuto alla emenda delle spese fatte.

45. *Item* quando gli Attuari, *seu* Scrivani Criminali, vanno *extra* la Città, o per lo Regno, a processare inquisiti, si fanno loro solamente le spese per lo Fisco, di cavalcatura, mangiare, e bere; e quando li delinquenti anno le defensioni si paghino da' detti inquisiti le giornate, che vacano in dette defensio-

Digitized by Google

fenſioni; e ſe ſi compongono ſenza far defenſioni, ſi paghino le giornate e fatiche per detti delinquenti ad arbitrio del Giudice; e quando ſi fanno defenſioni, non abbiano cos' alcuna per le dette giornate e fatiche ad iſtanza del Fiſco.

46. *Item* per preſentata di ciaſcuna petizione di allegazione di aſſenza, *etiam* ſe ſieno più perſone nominate in detta petizione, grana 10.

47. *Item* per preſentazione d' iſtromento d' infermità, e lettere del Medico, tarì uno; e ſe nello iſtromento ſono ſcritte le lettere del Medico, grana 10. *tantum*; e per reſtituzione di detto iſtromento e ſcritture non ſi paghi cos' alcuna.

48. *Item* per preſentazione d' iſtromento d' infermità, e lettere del Medico, tarì uno *tantum*.

49. *Item* per portare il proceſſo in caſa del Giudice non ſi paghi cos' alcuna.

50. *Item* ſe ſi fa querela di coſa, e delitto, che non venga pena di relegazione, ma *infra*; e ſe ſi fa la rivocazione *infra* li tre dì, la quale ha luogo come ſe foſſe caſſatura, e non ſi puo procedere, ſi paghi la rimiſſione, e caſſatura, grana dieci e non più.

51. *Item* per lo decreto del Giudice, che non ſi moleſtino gl' inquiſiti, grana dieci, quando ſi fa *vnico contextu*; ma quando ſi fa in diverſi tempi per diverſi Giudici, ed in diverſe cauſe, grana dieci per ciaſcuna volta; e così nelle rimiſſioni.

52. *Item* che tutti gl' indulti, e liberatorie, che ſi fanno in modo di commeſſione, *ſeu* privilegio, per cautela delle parti per detta Gran Corte per dignità, autorità, e preminenza di Gran Corte, ſi faccino e debbano fare in pergameno *in forma*, con ſottoſcrizione del Reggente, Giudice, ed Avocato Fiſcale, ſiccome è ſolito, volendola la parte per ſua cautela; e ſi debbano regiſtrare, e ſe ne paghi quando è aſſolutorio di delitto, che venga ad eſſere pena di ultimo ſupplicio un ducato; e di aſciſſione di membro tarì uno, e pecuniaria due tarì; e per la regiſtratura non ſi paghi cos' alcuna, ſotto pena d' un oncia di oro *irremiſſibiliter exigenda* da chi ſi controverrà.

53. *Item* per lo decreto, che ſi donino le defenſioni al delinquente non ſi paghi cos' alcuna, ma per la pleggeria, come ſi è detto di ſopra.

54. *Item*

Digitized by Google

54. *Item* per la citazione ſopra lo iſtromento, e per la preſentata di detto iſtromento, grana 10.

55. *Item* per ragione del decreto di rimiſſione fatta alli Giudici inferiori, *etiam* che li delinquenti ſieno più, ſi paghi la copia del proceſſo, come ſi è detto di ſopra.

56. *Item* per la preſentata nelle regie ſupplicazioni, che ſi faccia parola in Conſiglio, tanto civile, come criminale, non ſi paghi cos' alcuna; ma ſe nella proviſione ſi dice che ſi proceda, o ſi faccia parola, o che ſi porti la copia del proceſſo, grana dieci.

57. *Item* quando non ſi carcera ſenza querela, e ſenza informazione, o ſi eſamina, e libera ſenza pleggeria, e ſenza compoſizione, non ſi paghi cos' alcuna.

58. *Item* per la informazione *de minis abſolute* ſi paghi grana dieci per ciaſcuno teſtimonio; e per la rimiſſione, grana dieci.

59. *Item* per la cattura di qualſiſia delinquente *in Civitate*, grana dieci; ed *extra* la Città, tarì uno allo Algozino.

60. *Item* per accuſazione di contumaci, e dentro la Città, e diſtretto, due grana e mezzo per lo Napoletano; e per lo Foreſtiero, grana ſei.

61. *Item* per lo ſalario del Trombetta per qualſiſia citazione civile o criminale, ad iſtanza di parte, nella Città e diſtretto, come per lo Regno, e tanto ad iſtanza del cittadino, come del foreſtiero, grano uno, *etiam* ſe foſſero cento in una citazione, *ſeu* mandato.

62. *Item* quando ſi chiama qualche perſona illuſtre, ſi paghi al Trombetta grana dieci.

63. *Item* che al Trombetta *pro iure ſententiae*, o vero decreto, qnando ſi leggono in Banca per lo Eddomadario, ſi paghi grana 10. allo Algozino.

64. *Item* che li Cuſtodi delle Carceri dalli carcerandi, tanto per cauſa civile, come criminale, non poſſano pigliare per qualſivoglia cauſa, o queſito colore, eccetto che un carlino, grana tre, e denari due per ciaſcuna perſona, per ragione ad eſſo ſpettante, *etiam* da quelli, che ne lor voleſſero più dare ſpontaneamente, e che non poſſano negare, o allegare averli dati volontariamente.

65. *Item* che li prefati Cuſtodi, per ragione de gli Algozini, per li carcerati e carcerandi in dette carceri, per le cauſe crimi-

Digitized by Google

criminali, possano ricevere, e tenere per ciascuno catto e carcerato dentro la Città di Napoli un carlino; e dentro il Palazzo di detta Gran Corte grana cinque; e per quello, che si piglia *extra* la Città tarì uno *tantum*, da consegnarsi parimente da essi Custodi a gli Algozini, che si pigliano, e non più, ancorche sieno più Algozini.

Et vt praedicta omnia illum, quem volumus, sortiantur effectum, & inuiolabiliter ac inconcusse seruentur, mandamus Regenti & Iudicibus dictae Magnae Curiae, ceterisque aliis Officialibus eiusdem, vt omnia & singula supradicta, prout ad vnumquemque ipsorum spectant & pertinent, obseruent, obseruarique faciant ad vnguem, & contrarium non faciant, si, vltra poenas in supradictis capitulis contentas, iram & indignationem praefatae Catholicae Maiestatis, aliamque poenam grauiorem nostro arbitrio controuenienti pro qualibet vice inferendam, cupiunt euitare. Datum in Regio Palatio, Neapoli, die 22. Septembris, 1559. D. Perafan = Vidit Albertinus Regens = Vidit Reuerterius Regens = Vidit Villarus Regens = Dominus Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandauit mihi Ioanni de Soto.

Extracta est praesens copia a Pandecta sistente in Regia Secretaria Magnae Curiae Vicariae; & facta collatione concordat, meliori reuisione semper salua. Et in fidem &c. Neapoli, die 25. mensis Ianuarii, 1724.

Geruasi Magnae Curiae Vicariae Secretarius.

II.

Tariffa, o sia Pandetta de' diritti, che si esiggevano da' Mastridatti della Vicaria, al presente moderati.

PEr le Ruote aggiunte si esigggevano carlini trenta; moderati.

Per accesso carlini cinque, e per decreto carlini cinque, *in vnum* carlini dieci.

Per Giudice aggiunto si esiggevano carlini dieci; moderati.

Per

Digitized by Google

Per accesso carlini due, e per decreto carlini quattro, *in vnum* carlini dieci.

Per il *Clauis Curiae* si esiggevano carlini quattro; moderati in carlini due.

Per la dilazione *ad colligendum farcinulas* si esiggevano carlini quattro; moderati in carlini due.

Per commessione a' Portieri di Vicaria Civile per fare la esecuzione *in partibus* si esiggevano carlini cinque, moderati in carlini quattro.

Altri diritti, che si esiggevano, che si sono lasciati senz' alcuna moderazione.

Per grazia di contumacia a qualunque inquisito, grana dieci.

Per patente di birro di cataratta carlini tre.

Per patente di Portiere di Vicaria Civile, carlini tre.

Per licenza a Maestri Sonatori, carlini quattro.

Per licenza di armi non proibite, carlini dieci.

Per licenza di Comedie nel Carnevale, carlini dieci.

Per estratta a licenza di caccia, carlini due.

Per accesso e decreto di quistioni di Commessario, così civili, che criminali, carlini dieci.

Per possesso di Mastrodatti, o Scrivano Fiscale, carlini trenta.

Per possesso di Attuario di Vicaria Civile, carlini venti.

Per possesso di Scrivano di Vicaria Civile, carlini quindici.

Per possesso di Capitano di Giustizia, carlini trenta.

Per Sostituto, carlini dieci.

Al presente si è aggiunto altro diritto da esiggersi dal sudetto Mastrodatti dalle commesse civili, cioè quando non ecceda la somma di ducati venti, si esigga carlino uno.

Incombenze, che dovrà esercitare senz' alcuno diritto.

Per registro di dispacci *gratis*.

Per commessioni a Scrivani Fiscali, *gratis*.

Per commesse di relazioni de' Casali, *gratis*.

Per commesse a Scrivani di Vicaria Civile, *gratis*.

Per commesse a Scrivani Fiscali, *gratis*.

Digitized by Google

Per commesse a Capitani di Giustizia, *gratis*.
Per mutazioni di posti a Capitani di Giustizia, *gratis*.
Per assentare e sborrare sbirri, *gratis*.

III.

La Gran Corte della Vicaria riceva li gravami dalli decreti delle Corti inferiori, quando abbiano forza di diffinitivo.

Eccellentissimo Signore.

Avendo il Re risoluto che la Gran Corte della Vicaria riceva i gravami, che le parti possono produrre da' decreti delle Corte inferiori, quando i decreti sudetti abbiano forza di diffinitivo. Lo prevengo a Vostra Eccellenza di ordine della Maestà Sua, perche, intesa di questa regal determinazione, disponga che la Gran Corte della Vicaria così la esegua.

Palazzo, 24. Agosto, 1750.

Il Marchese Tanucci.

Eccellentissimo Signor Principe di Centola.

IIII.

Nelle cause di cinquecento docati in già si ammette l'appellazione dalla Gran Corte della Vicaria nel Sagro Regio Consiglio, in quanto allo atto devolutivo.

Ho fatta presente a Sua Maestà la relazione di V. S. Illustrissima, colla quale dice che per abuso si commettano nel Consiglio di Santa Chiara le cause di appellazione dalla Vicaria, in quanto allo atto sospensivo, da docati centocinquanta fino alla somma di docati cinquecento, a qual abuso è con-

Digitized by Google

contraria la prammatica 74. §. 3. *De officio Sacri Regii Consilii*. In vista mi comanda la Maestà Sua dire ad V.S. Illustrissima che la Maestà Sua vuole che si osservi la detta prammatica 74. *De officio Sacri Consilii*, non ostante lo abuso, col quale non si è costantemente osservata.

Palazzo, 5. Febbraio, 1753.

Il Marchese Tanucci.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 15. *Februarii*, 1753.
Exsequatur regalis ordo.
Danza Praeses.

Digitized by Google

TITOLO XXVIII.

Delle Giunte.

I.

Occorrendo tenersi Giunte in casa di Ministri, il Ministro più moderno vada nella casa del più antico.

HAviendo considerado Su Excellencia los inconvenientes, que resultan del embarazarse y detenerse algunos negocios graves, que dependen de las Juntas, que ha mandado formar de los Ministros de esse Sacro Consejo, por que los unos reparan yr à las casas de los otros. Y dessando remediarlos quanto fuere possibile, afin que nò se retarde la expedicion de los, que es el intento, para que Su Excellencia manda formar semejantes Juntas. Ha resuelto en Colateral que, quando occurriere haverse de tener alguna de los Ministros de esse Tribunal en casa de alguno de ellos, vaja el Consejer mas moderno en la de mas antiguo. Y assì lo aviso à V.S., para que

AVendo considerato Sua Eccellenza gl' inconvenienti, che risultano dallo imbarazzarsi e trattenersi alcuni negozi gravi, li quali dipendono dalle Giunte, che ha ordinato formare dalli Ministri di cotesto Sagro Consiglio, perche gli uni an riparo di andare alle case de gli altri. E volendo rimediarle per quanto sarà possibile, a fin che non si ritardi la spedizione di quelli, per li quali Sua Eccellenza comanda formar simili Giunte. Ha risoluto in Collaterale che, occorrendo doversi tenere qualche Giunta de' Ministri di cotesto Tribunale in casa di alcuno di essi, il Consigliero più moderno vada nella casa del più antico. Per ciò lo aviso a

Digitized by Google

que lo dè à entender à los Miniſtros de Su Rueda, afin que lo executen en eſſa conformedad. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 28. de Setiembre, 1652.

Geronimo Garcia De Venavarro.

Señor Conſejero Franciſco-Antonio Muſcettola.

so a V.S., a fin che lo faccia intendere alli Miniſtri della ſua Ruota, e lo eſeguano in queſta conformità. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 28. di Settembre, 1652.

Girolamo-Garzia Di Venavarro.

Signor Conſigliere D. Franceſco-Antonio Muſcettola.

II.

Nelle cauſe di occupazione di ſtrade procede la Giunta de' Ponti e Strade.

ENterado el Rey de lo, que la Junta de Puentes y Eſtradas ha informedo en ocho del corriente ſobre el recurſo de la Univerſidad del Caſal de Viſciano, eſponiendo haver los Padres Camaldulenſes de Santa Maria de los Angeles de Nola atentado de cerrar una eſtrada larguiſima, por la qual los ciudadenos del miſmo Caſal, y de otros convecinos, deſde mas un ſiglo han gozado el libre paſage, incorporandola los citados Padres à ſus territorios. Y habiendo los ciudadenos uſado de ſu raçon y derecho del libre paſage llenado, y tierallenado, los Religioſos, para ſoſte-

INformato il Re di quel, che la Giunta di Ponti e Strade ha rappreſentato nel dì 8. del corrente ſopra il ricorſo della Univerſità del Caſal di Viſciano, eſponendo aver li Padri Camaldoleſi di Santa Maria de gli Angioli di Nola attentato di ſerrare una ſtrada lunghiſſima, per la quale li cittadini del medeſimo Caſale, e di altri convicini, da più di un ſecolo an goduto il libero paſſaggio, incorporandola li detti Padri alli loro territorii, Ed avendo li cittadini fatto uſo della loro ragione e diritto del libero paſſaggio pieno di terra, li Religioſi, per ſoſte-

Digitized by Google

ſoſtener ſu idea, han querelado los ciudadenos ante al Conſejero D. Ferdinando Porcinari Delegado de los Camaldulenſes, baxo el pretexto de haver contravenido à los bandos, que cada Delegado de Lugares Pios ſuele de tiempo en tiempo emanar, prohibiendo de entrar en los predios de los mencionados Lugares, y dañificarlos; por lo que ſolicitan los ciudadenos que en eſta cauſa proceda la Junta de Puentes y Eſtradas, y nò el citado Delegado. Ha reſuelto y manda que la Junta de Puentes y Eſtradas proceda en la expreſada cauſa; y que el Conſejero Delegado de los referidos Camaldulenſes Don Fernando Porcinari ſe abſtenga abſolutamente de ingerirſe en la miſma. Y de real orden lo prevengo à V.S., para noticia de la Junta de Puentes y Eſtradas. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 17. de Noviembre, 1745.

Don Juan Brancacho.

Señor Don Luis Paternò.

ſoſtenere la loro idea, li an querelato avanti il Conſigliere D. Ferdinando Porcinari Delegato delli Camaldoleſi, ſotto il preteſto di aver controvenuto alli bandi, che ciaſcun Delegato di Luoghi Pii ſuole da tempo in tempo emanare, proibendo di entrare nelli fondi de' menzionati Luoghi, e dannificarli, per lo che ſollecitano i cittadini che in queſta cauſa proceda la Giunta de' Ponti e Strade, e non il detto Delegato. Ha riſoluto che la Giunta de' Ponti e Strade proceda nella detta cauſa; e che il Conſiglier Delegato delli detti Camaldoleſi D. Ferdinando Porcinari ſi aſtenga aſſolutamente da ingerirſi nella medeſima. E di regal ordine lo prevengo a V.S., per notizia della Giunta de' Ponti e Strade. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 17. di Novembre, 1745.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

Rega-

Digitized by Google

III.

Regali Determinazioni per la Giunta de' Lagni.

INformado el Rey de los exceſſivos gaſtos, que cada año haze eſſa Junta de Laños en las dietas de los Miniſtros, y Subalternos, quando van à hazer las medidas, y à reconocer los cavamientos, que ſe executan por los partidarios, ſegun ſus contratos con la Regia Corte, por el gran numero de perſonas, que la componen, y ſalen à los acceſſos, como por el modo, con que ſe les conſideran las dietas, ſiendo muchas mas del paſado, que nò ſolian llegar ò exceder de quarenta al año, de lo que reſulta el mayor diſpendio del Real Erario en los acceſſos, los quales, por quanto ſe conſideren utiles, nunca ſeran tan neceſſarios à confronto del exorbitante peſo, que cauſan, ademas de praticarſe ſin preventiva real inteligencia, ni conocimiento de lo, que ſe vaya à executar. Su Mageſtad, para dar un ſiſtema mas methodico à eſta dependencia, y manejarſe con otra economia, reformando aun entre los gaſtos fixos aquellos, que ſe conſideran ſuperfluos, y moderando otros, ſin cauſar por eſto atra-

INformato il Re dell' eccessive ſpeſe, che in ciaſcun anno fa coteſta Giunta de' Lagni nelle diete de' Miniſtri, e Subalterni, quando vanno a far le miſure, ed a riconoſcere li cavamenti, che ſi fanno da' partitari, ſecondo li loro contratti colla Regia Corte, per il gran numero di perſone, che la compongono, e vanno a gli acceſſi, come per il modo, con cui ſe gli conſiderano le diete, eſſendo molte più del paſſato, che non erano ſolite giungere, o eccedere di quaranta in ogni anno, dal che riſulta il maggior diſpendio del Regal Erario ne gli acceſſi, li quali per quanto ſi conſiderino utili, già mai faranno tanto neceſſari in confronto dello eſorbitante peſo, che caggionano, oltre di farſi ſenza la preventiva regale intelligenza, ne cognizione di quel, che ſi va a fare. Sua Maeſtà, per dare un ſiſtema più metodico a queſta dipendenza, e maneggiarſi con altra economia, riformando ancora tra le ſpeſe ſiffe quelle, che ſi conſiderano ſoverchie, e mode-

ran-

Digitized by Google

atraſo alguno de real ſervicio; ha tenido à bien tomar las providencias ſiguientes.

Primeramente, que la Junta, antes de reſolver y diſponer acceſſo alguno, deba dar cuenta à Su Mageſtad de lo, que ocurra, con expreſſar la calidad de la diligencia, que ſe habrà de praticar, en que parages, y con que Miniſtros, y numero de Subalternos, quantas dietas nacaran, y que gaſto importeran; para que, aprovandola Su Mageſtad, ſe execute deſpues.

II. Que de los dos Ingeñeros Camerales, que tiene la Junta, ha de quedar uno ſolo, però ſin ſueldo particular para eſta commiſion, reſpecto de deberſe ſervir para ella de un Ingeñero del numero de aquellos ſeis Camarales, que yà tienen ſueldo, y eſtan por eſto deſtinados à intervenir en todas las obras de la Regia Corte, como lo es tambien la de los Laños, ſin mayor emolumento, que el de las dietas naturales, eſtablecido para fuera del diſtricto de Napoles en la general real reſolucion ſobre eſte particular.

III. Que el Ingeñero Militar, que llevare con ſigo el Director Brigadier Bigotti para aſſiſterle, nò deba entrar en las

rando le altre, ſenza caggionar per ciò attraſſo alcuno al regal ſervizio; ha ſtimato di bene prendere le ſeguenti providenze.

I. Che la Giunta, prima di riſolvere e diſporre acceſſo alcuno, debba dar conto a Sua Maeſtà di quel, che occorra, con eſprimere la qualità della diligenza, che ſi dovrà praticare, con qual preparamento, con quali Miniſtri, e numero di Subalterni, quante diete vacheranno, e quali ſpeſe importeranno; a fin che, approvandola Sua Maeſtà, dopo ſi faccia.

II. Che delli due Ingegneri Camerali, che tiene la Giunta, ha da reſtar un ſolo, però ſenza ſoldo particulare per queſta commeſſa, a riguardo di doverſi ſervire per quella di un Ingegnero del numero di quelli ſei Camerali, che già tengono ſoldo, e ſtanno per ciò deſtinati ad intervenire in tutte le opere della Regia Corte, ſiccome la è ancora quella de' Lagni, ſenza maggior emolumento di quello delle diete naturali, ſtabilito per fuori il diſtretto di Napoli nella generale regal riſoluzione ſu queſto particulare.

III. Che lo Ingegnero Militare, che ſeco porterà il Direttore Brigadiere Bigotti, per aſſiſtergli, non debba entrare nelle

Digitized by Google

las dietas respecto de gozarlas este, quando va à los accessos, y aquellas raciones correspondientes.

IIII. Que quando, fuera de los accessos de la Junta, hayan de salir, precedente real probacion, los Ingeneros Militar, y Camaral, para hazer las medidas de los cavamientos de los Partidarios, y à quitar li Pelieri, *que se llaman aquellos señales, que se ponen, para conocer los cavamientos; se deban solo pagar al Ingeñero Camaral las jornadas, yà que el Militar goza de las correspondientes raciones, quando sale fuera empleado. Però las tales jornadas han de ser naturales, à tenor de la mencionada real resolucion general, sin considerarse, segun el establecimiento antiguo, por noventa dias el primero de estos accessos, y por diez el segundo.*

V. Que igualmente las dietas del Portero, Trompeta, y Soldados en los accessos de la Junta, y en qualquiera otra diligencia fuera del districto de la Capital, se les han de considerar por dietas naturales, y nò legales, como las pragmaticas lo prescriven.

VI. Que el Credenciero, que presentemente haze de Cassero de todas las reales rentas de los Laños, non deba exigir re-

nelle diete, in riguardo di goderle costui, quando va ne gli accessi, e quelle razioni corrispondenti.

IIII. Che quando, fuori de gli accessi della Giunta, abbiano da partire precedente regale approvazione gl' Ingegneri Militare e Camerale, per far le misure de' cavamenti de' Partitari, ed a togliere li *Pelieri*, che si chiamano quelli segnali, che si mettono per conoscere li cavamenti; si debbano solamente pagare allo Ingegnero Camerale le giornate, già che il Militare gode delle corrispondenti razioni quando esce fuora impiegato. Però tali giornate an da esser naturali, à tenor della menzionata regal risoluzione generale, senza considerarsi, secondo lo stabilimento antico, per novanta giorni il primo di questi accessi, e per dieci il secondo.

V. Che ugualmente le diete del Portiero, Trombetta, e Soldati ne gli accessi della Giunta, ed in qualunque altra diligenza fuori del distretto della Capitale, se loro anda considerare per diete naturali, siccome le prammatiche lo prescrivono.

VI. Che il Credenziero, il quale presentemente fa da Cassiero di tutte le regali rendite de' Lagni, non debba esig-

Digitized by Google

cognicion alguna de los Partidarios baxo titulo del tanto por ciento, como se entiende, y que lo executa en daño de la Junta; pues los Partidarios en tal conocimiento licitan y ponen à mayor racon el partido. Y para quitar del todo este abuso, se establece, y manda que el Cassero haya de aquì en adelante de depositar en publico Banco, y nombre de la Junta, y à su disposicion, las citadas rentas, conforme se introiten, y que se libren con mandatos de la misma Junta.

VII. Que las partes de Secretario en la misma Junta las haga, despues de los dias del actual Credencero, el Racional Commissario, que lleva la cuenta.

VIII., y ultimo. Que el Lugarteniente de la Camara, como Cabo de la Junta, deba firmar tambien los mandatos de pagamientos, para que este enterado de ellos, y pueda corregir qualquiera abuso, ò error, que tal vez pueda acaecer en la satisfacion de las dietas, ò jornadas, que se vacaren.

Y de real orden lo prevengo todo à V.S., para intelligencia de la Junta, y su puntual cumplimiento y observancia. Dios guar-

gere ricognizione alcuna dalli Partitari sotto il titolo del tanto per cento, siccome s' intende che lo fà in danno della Giunta; poiche li Partitari in tale intelligenza licitano, e mettono a maggior ragione il partito. E per togliere allo in tutto un tale abuso, si stabilisce e comanda che il Cassiero da oggi in avanti abbia da depositare in pubblico Banco in nome della Giunta, ed a disposizione della medesima, le dette rendite, siccome s' introitano, e che si liberino con mandati della medesima Giunta.

VII. Che le parti di Segretario nella medesima Giunta si facciano, dopo li giorni dello attual Credenziero, dal Razionnal Commessario, che porta il conto.

VIII., ed ultimo. Che il Luogotenente della Camera, come Capo della Giunta, debba firmare ancora li mandati de' pagamenti, a ciò stia di quelli inteso, e possa correggere qualunque abuso, o errore, che tal volta possa accadere nella sodisfazione delle diete, o giornate, che si vacheranno.

E di regal ordine lo prevengo interamente a V.S., per intelligenza della Giunta, e suo puntual compimento ed

osser-

Digitized by Google

guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Portici, 27. Setiembre, 1758.

El Marques de Squillaci, Señor Marques Cito.

offervanza. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Portici, a' 27. di Settembre, 1758.

Il Marcheſe di Squillace. Signor Marcheſe Cito.

IIII.

Tutti gli atti e ſcritture delle Giunte particolari, terminate le pendenze, debbono paſſarſi a gli Archivi delli riſpettivi Tribunali, a' quali tali pendenze ſarebbero ſpettate.

POr punto general ha reſuelto el Rey que todos los actos, proceſſos, y demas eſcrituras, que ſe han formado en las particulares Juntas, que por diverſas dependencias de importancia ſe eſtablecieren, terminadas las miſmas dependencias, ſe paſſen à los Archivios de los reſpectivos Tribunales, à los quales tales dependencias huvieren pertenecido, quando nò ſe huvieſen eſtablecido Juntas particulares por el examen y deciſion de las mencionadas dependencias y cauſas. Y queriendo Su Mageſtad que eſta ſoberana determinacion ſe ponga prontamente en pratica por todas las Juntas, que ſe encuentran terminadas, eſpecialmente del tiempo del feliciſſimo govierno de Su Mageſtad Catholica Su Auguſ-

PEr punto generale ha riſoluto il Re che tutti gli atti, proceſſi, e le altre ſcritture, le quali ſi ſon fatte nelle particulari Giunte, che per diverſe dipendenze d' importanza ſi ſtabilirono, terminate le medeſime dipendenze, ſi paſſino a gli Archivi de' riſpettivi Tribunali, a' quali tali dipendenze ſarebbero appartenute, quando non ſi foſſero ſtabilite Giunte particulari per lo eſame e deciſione delle menzionate dipendenze e cauſe. E volendo Sua Maeſtà che queſta ſovrana determinazione ſi metta prontamente in pratica per tutte le Giunte, le quali ſi ritrovano terminate, ſpezialmente nel tempo del feliciſſimo governo di Sua Maeſtà Cattolica ſuo Auguſtiſſimo Padre fin ora. M' impone co-

Digitized by Google

Augustissimo Padre hasta ahora. Me impone comunicarlo, à fin que por su parte dè las disposiciones convenientes, para que assi se execute, y que lo mismo se sigua en adelante. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 9. Agosto, 1760.

Julio-Cesáre De Andrea.

Señor Marques Cito.

municarlo a V.S., à fin che per la sua parte dia le disposizioni convenienti, a ciò così si esegua; e che lo stesso si osservi in avenire. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, 9. Agosto, 1760.

Giulio-Cesare Di Andrea.

Signor Marchese Cito.

Digitized by Google

TITOLO XXVIIII.

Della Suprema Giunta de gli Abusi.

I.

Istituzione della Giunta contro gli Abusi.

Avendo il Re nostro Signore, nel principio dell'amministrazione de' suoi Regni da lui felicemente intrapresa, voluto esaminare la economia interiore dello Stato, promovere tutto ciò, che possa influire alla maggior felicità de' suoi amatissimi Popoli, la quale forma l'oggetto principale delle sue provide cure; ha la Maestà Sua ascoltato con ramarico esserli introdotte ne gli ultimi tempi dalla studiosa ed occulta callidità varie inosservanze de' saggi stabilimenti dello Augustissimo suo Padre, ed alcuni abusi, i quali non curati potrebbero col tempo divenire sensibili, e crescere tanto, che i Popoli e lo Stato avrebbero a risentire danno grandissimo. Riguardano questi sinora la mancanza del circuito del danaro, alcune nuove forme di contrattazioni di Ordini Ecclesiastici Regolari, la condotta dell'amministrazione de' Banchi, la decadenza di alcune Popolazioni ed Università, la perdita dell'Annona, il rilasciamento della Marina, ed altre simili trasgressioni. E mosso il clementissimo regale animo da questo aspet-

aſpetto diſguſtoſo, per darci il più pronto ed efficace riparo colla ſua paterna cura, ed economica providenza, ha ſcelto alcuni Soggetti del ſuo Conſiglio di Stato, e del ſuo Miniſtero Togato, con cui ha formato una Giunta per informarſi, eſaminare, e proporre alla Maeſtà Sua. Dovrà queſta Giunta tenerſi nella Segreteria di Stato, nelle giornate, che ſaranno ſignificate a ciaſcuno de' Soggetti, che la compongono, dal Segretario di Stato, per il quale ſi dirigeranno a Sua Maeſtà le relazioni. Eſſendo V.S. Illuſtriſſima ſtata ſcelta dal Re per eſſer di queſta Giunta a promovere e ſoſtenere, quando occorrerà, le ragioni fiſcali. Le partecipo tutto ciò di regal ordine, per adempimento della parte, che le tocca.

Procida, 16. Settembre, 1767.

Bernardo Tanucci.

Signor D. Ferdinando De Leon.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXX.

Della Giunta di Guerra.

I.

Il Re manda alla Regal Camera di Santa Chiara, per intelligenza e regolamento della medesima, la Pianta della Giunta Consultiva di Guerra.

Haviendo oy rubricado el Rey un decreto dirigido al Duque de Charny, declarandolo Capitan General de sus Exercitos, Comandante General de todas sus Tropas en este Reyno, en el de Sicilia, y Presidios de Toscana, y Governador privativo de las Armas de este Reyno de Napoles; y assimismo firmado y rubricado tambien Su Magestad un Reglamento, y una Planta de una Junta de Guerra solo consultiva, que imediatamente deve formarse, señalando en el Reglamento las facultades, y prerogativas, que ha da tener assì el citado Duque de Charny, como los demas Comandantes de las Armas de los Reynos, y Do-

AVendo il Re oggi fatto un decreto diretto al Duca di Charny, dichiarandolo Capitan Generale de' suoi Eserciti, Comandante Generale di tutte le sue Truppe in questo Regno, in quello di Sicilia, e Presìdi di Toscana, e Governador privativo delle Armi di questo Regno di Napoli; e parimente fatto e soscritto Sua Maestà un Regolamento, ed una Pianta di una Giunta di Guerra solo consultiva, la quale immediatamente dee formarsi, distinguendo nel Regolamento le facultà, e prerogative, che ha d'avere il Duca di Charny, come gli altri Comandanti delle Armi de' Regni e Domìni di Sua Maestà, gl'

Digitized by Google

y Dominios de Su Mageſtad, los Inſpectores, Superintendente General, y demas Individuos Militares de todas claſes, y la Junta Conſultiva de Guerra à que ſe deve eſtender y reducir ſu conocimiento; paſo firmadas de mi mano à las de V.S. tres impreſos, en que ſe contiene à letra, aſsì en idioma Eſpañol, como en Italiano, las reſoluciones de Su Mageſtad, à fin que V.S., en inteligencia de todo, lo haga publicar en la Camara da Santa Clara, para que todos los dependientes de ella lo tengan entendido, y cada uno por ſu parte diſponga ſu cumplimiento en lo, que perteneciere y tocare à ſus inſpecciones. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 14. de Abril, de 1737.

D. Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Vincente De Ipolito.

gl' Inſpettori, Sopraintendente Generale, e gli altri Individui Militari di tutte le claſſi, e la Giunta Conſultiva di Guerra a che ſi dee eſtendere, e ridurre la ſua cognizione; paſſo firmati da mia mano in quella di V.S. tre originali ſtampati, ne' quali ſi contengono a lettera, così in lingua Spagnuola, come Italiana, le riſoluzioni di Sua Maeſtà, a fin che V.S., in intelligenza del tutto, lo faccia pubblicare nella Camera di Santa Chiara, perche tutti li dipendenti da quella ne ſtieno nella intelligenza, e ciaſcuno per la ſua parte diſponga il ſuo compimento in quel, che apparterrà e toccherà alle ſue inſpezioni. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 14. di Aprile, del 1737.

D Giuſeppe-Gioachino di Montealegre.

Signor D. Vincenzo d'Ipolito.

Si

Digitized by Google

II.

Si dichiara il Duca di Charny Capitan Generale de gli Eſerciti, Comandante Generale di tutte le Truppe, e Governador privativo delle Armi in queſto Regno di Napoli.

HAviendo conſiderado quanto ſea preciſo y conveniente al mayor bien de mi ſervicio, y cuſtodia de los Reynos, y Dominios, en cuya poſſeſion me hallo, formar un ſyſtema militar, que ſirva de regla fixa à la direccion y buena diſciplina de las Tropas, que ſe hallan à mi ſervicio; hè reſuelto eſtablecer en eſtos principios, para uniformidad, acierto, y mayor diligencia de las operaciones de guerra, el mando de todas mis Tropas en una perſona ſola. Y como para eſto ſe requiere neceſariamente que en ella concurran unidas las circunſtancias de grande experiencia, y pericia militar, de conſumada prudencia y valor, y de plena confiança mia, de ſu fidelidad, y amor à mi perſona, las quales, deſpues de muchos años de trato y conocimiento, hè podido obſervar bien aſeguradas en la de vos Don Manuel de Orleans, Duque de Charny. Por tanto hè deliberado nombraros y declararos Capitan Ge-

AVendo conſiderato quanto ſia neceſſario e conveniente al mio migliore ſervigio, ed alla cuſtodia de' Regni, e Domìni, di cui ſono in poſſeſſo, formare un ſiſtema militare, che ſerva di regola fiſſa alla direzione e buona diſciplina delle Truppe, che ſono al mio ſervigio; ho riſoluto di ſtabilire in queſti princìpi, per la uniformità, accerto, e maggior diligenza delle operazioni di guerra, il comando di tutte le mie Truppe in una ſola perſona. E come per ciò ſi richiede neceſſariamente che nella medeſima concorrano unitamente le circoſtanze di una grande eſperienza, e perizia militare, di una conſumata prudenza e valore, e di una piena mia confidenza nella ſua fedeltà, ed amore verſo la mia perſona, le quali circoſtanze, dopo molti anni di pratica e conoſcenza, ho potuto oſſervare ben ſicure in quella di voi D. Emanuele di Orleans, Duca di Charny. Per tan-

Digitized by Google

General de mis Exercitos, y Comandante General de todas mis Tropas, assì en Reyno de Napoles, como en el de Sicilia, y Presidios de Toscana, y assì mismo Governador privativo de las Armas de este mi Reyno de Napoles, con el sueldo de tal Capitan General empleado, que son doze mil excudos de vellon, y otros seis mil excudos mas de la misma moneda, como haveis gozado desde que os hallais en Italia, en la respectiva Thesoreria General de España. Es tambien mi voluntad que continueis à gozar del sobre sueldo, que haveis tenido sobre todos vuestros sueldos, en la misma Thesoreria, y que todas estas asistencias empiecen à correros por mi cuenta, y con la situacion en la Thesoreria General de estos mis Reynos, desde primero de Enero de este presente año. Y à mas de todo esto, es mi voluntad que sin novedad continueis à percibir los mismos emolumentos, que como Governador de las Armas de este Reyno de Napoles, y como mi Lugarteniente, que haveis sido de el, os tengo concedidos con ordenes particulares, unidamente con la tercera parte de los lucros, que os tendrè con la propriedad vitalicia de la Castellania de Castelamar de Palermo. Bien entendido, que estas

tanto ho deliberato di nominarvi e dichiararvi Capitano Generale de' miei Eserciti, e Comandante Generale di tutte le mie Truppe, tanto in questo Regno di Napoli, quanto in quello di Sicilia, e ne' Presidi di Toscana, come pure Governatore privativo delle Armi di questo mio Regno di Napoli, con il soldo di tale Capitano Generale impiegato, che sono dodicimila scudi di viglione, e di più altri seimila scudi della stessa moneta, come avete goduto da che siete in Italia nella respettiva Tesoreria Generale di Spagna. E' pure mia volontà che continuiate a godere il sopra soldo, che avete avuto sopra tutti li vostri soldi nella sudetta Tesoreria, e che tutti questi assegni comincino a correre a vostro vantaggio per mio conto, e con la situazione nella Tesoreria Generale di questi miei Regni, dal primo di Gennaio del presente anno. Ed oltre tutto questo è mia volontà che senza innovazione alcuna continuiate a percepire gli stessi emolumenti, che come a Governatore delle Armi di questo Regno di Napoli, e come a mio Luogotenente, qual siete stato del medesimo, vi ho concedutì con ordini particolari, unitamente con la terza parte de'

eſtas diſtinciones, mercedes, y gracias ſe refunden y reſtringen preciſamente en vueſtra perſona, pues declaro desde ahora que los, que os ſuccedieren en el comando de las Tropas de eſte mi Reyno de Napoles, ſolo han de gozar el ſueldo, que les correſponda ſegun el grado, que tubieren como empleados, y la tercera parte de los lucros, que ſon anexos al Comandante General, y Governador privativo de las Armas de eſte mi Reyno de Napoles, ſin que en tiempo alguno pueda ſervir de exemplar para otro lo, que ahora por los motivos expreſados hè venido en hacer por vos, ni fundar derecho de ninguna ſuerte para los, que os ſuccedieren, tanto en lo lucroſo, como en lo facultativo. Y como ſea tambien mi real animo diſpenſar à vueſtra perſona ſola, para mayormente honraros, diſtinguiros, y manifeſtaros mi confiança, diverſas preheminencias, y facultades, que ſe contienen y declaran en el Reglamento, que al miſmo tiempo hè mandado formar, y firmado de mi real mano ſe os remite adjunto, declaro que eſtas facultades, que oy me hè ſervido conferiros, nò ſe deben eſtender à los, que os ſuccedieren en la citada Comandancia, y Govierno privativo de las Ar-

de' lucri, che vi aſſegnai con la proprietà vitalizia della Caſtellania del Caſtellamare di Palermo. Ben inteſo, che queſte diſtinzioni, mercedi, e grazie ſi rifondano e reſtringano preciſamente nella voſtra perſona, mentre ſin da ora dichiaro che quelli, li quali a voi ſuccederanno nel comando delle Truppe di queſto mio Regno di Napoli, abbiano ſolamente da godere il ſoldo, che loro corriſponderà ſecondo il grado, che avranno come impiegati, e la terza parte de' lucri, che ſono anneſſi al Comandante Generale, e Governatore privativo delle Armi di queſto mio Regno di Napoli, ſenza che poſſa in tempo alcuno ſervire di eſempio per altri ciò, che preſentemente per gli accennati motivi ho determinato di fare per voi, ne dar diritto di ſorta alcuna per quelli, che vi ſuccederanno tanto nel lucroſo, come nel facoltativo. Ed eſſendo anche mia regal mente di diſpenſare alla voſtra ſola perſona, per maggiormente onorarvi, diſtinguervi, e manifeſtare la mia conſidenza, diverſe preminenze, e facoltà, che ſi contengono e dichiarano nel Regolamento, che nello ſteſſo tempo ho comandato di formarſi, e che vi ſi traſmette anneſſo firmato di mia re-

Digitized by Google

Armas de eſte mi Reyno, y que para eſtos ſeran ſolas aquellas, que les pertenezcan, como à tales Comandantes, ſin mayor extenſion; remitiendome en todo lo demas, que neceſita de mayor declaracion y expecificacion, à las citadas Inſtrucciones, ò ſea Reglamento, que os comunico adjunto, para que os entereis bien de las reglas, que en el me he ſervido preſcribir, y deben ſervir para vueſtra direccion, conducta, y govierno en los graves encargos, que os confio. Tendreislo entendido para vueſtra inteligencia, y cumplimiento.

regal mano, dichiaro che queſte facoltà, che oggi mi è piaciuto di conferirvi, non ſi debbano eſtendere a quelli, che vi ſuccederanno nel citato comando, e privativo governo delle Armi di queſto mio Regno, le quali non dovranno avere ſe non quelle, che loro appartengano come a tali Comandanti, ſenza maggior eſtenſione; rimettendomi per lo di più, che biſognaſſe di maggior dichiarazione e ſpiegazione alle mentovate Iſtruzioni, o ſia Regolamento, che vi comunico anneſſo, perche v' informiate bene delle regole, che in quelle mi è piaciuto preſcrivere, e debbono ſervire per voſtra direzione, condotta, e governo ne' gravoſi incarichi, che vi conſido. Lo che vi ſerva per voſtra intelligenza, e per la eſecuzione.

Señalado de la real mano de Su Mageſtad.

Firmato dalla regal mano di Sua Maeſtà.

En Napoles, à 14. de Abril, de 1737.

In Napoli, a' 14. di Aprile, del 1737.

Joſeph-Joachim de Montealegre.

Giuſeppe-Gioachino di Montealegre.

Al Duque de Charny.

Al Duca di Charny.

Diſpac-

Digitized by Google

III.

Diſpaccio al Duca di Charny per la Pianta della Giunta di Guerra.

DEſpues que, por el favor de la Divina Miſericordia, me hè viſto elevado al Throno de eſtos Reynos, ha ſido mi principal cuydado eſtablecer la adminiſtracion de la juſticia, dando forma y ſyſtema à los Tribunales, que immediatamente deben ſubminiſtrarla. Y haviendo por mi conſtitucion de 8. de Junio del año de 1735. decretos, y plantas correſpondientes eſtablecido y arreglado los Tribunales de la Camara de Santa Clara, del Conſejo de Santa Clara, de la Camara de la Summaria, de la Gran Corte de la Vicaria, y de las Audiencias de las Provincias de eſte Reyno; y atendido aſſimiſmo à eſtablecer, como yà lo eſtan, los Tribunales del Reyno de Sicilia, hè conſiderado que, haviendo tenido por conveniente para el mayor bien de mi ſervicio, y cuſtodia de eſtos Reynos, aumentar tan conſiderablemente las Tropas, que por lo paſado ſolia haver en ellos, pues oy ſe hallan ſobre el piè de quarenta Batallones de Infanteria, y diez y ocho Eſqua-

DOpo che, per il favore della Divina Miſericordia, mi ſon veduto inalzato al Trono di queſti Regni, è ſtata mia principal cura di ſtabilire l'amminiſtrazione della giuſtizia, dando forma e ſiſtema alli Tribunali, li quali debbono immediatamente ſomminiſtrarla. Ed avendo colla mia coſtituzione de gli 8. di Giugno dell'anno 1735., e con decreti e piante corriſpondenti, ſtabiliti e regolati li Tribunali della Camera di Santa Chiara, del Conſiglio di Santa Chiara, della Camera della Sommaria, della Gran Corte della Vicaria, e delle Udienze delle Provincie di queſto Regno; ed atteſo ugualmeute a ſtabilire, come già lo ſono, li Tribunali del Regno di Sicilia, ho conſiderato che, eſſendomi parſo conveniente per il mio miglior ſervigio, e per la cuſtodia di queſti Regni, di accreſcere tanto conſiderabilmente le Truppe, che in paſſato era ſolito ne' medeſimi tenerſi, poiche oggi ſono ſul piede di quaranta Battaglioni d'Infanteria, e dieci-

Digitized by Google

drones; nueve de Cavalleria, y nueve de Dragones, formado un considerable Cuerpo de Artilleria, el correspondiente de Ingeñeros, y aumentado; y estando en animo de mayormente aumentar las fuerças maritimas, y dado à estas clases los reglamentos correspondientes, para el regimen, direccion, y govierno de sus respectivas operaciones, hè considerado pues que conviene dar providencia à la mas recta administracion de la justicia en la Clase de Guerra, por el distincto fuero, que va anexo à la profession militar, y debe ser juzgada con diferente inspeccion. Y nò graduando por bastantes, ni competentes, para tan grave y basta materia, y casos tan diversos, los Juzgados de los Auditores Generales de Guerra y Marina de este Reyno, de el de Sicilia, y Presidios de Toscana, que por lo pasado eran suficientes para el corto numero de Tropas, que componían la dotacion de estos Reynos. Hè resuelto con madura reflexion, y para mas facil y acertado curso de la justicia, y que ni mi real servicio, ni mis vasallos, nò esten sugetos à los graves perjuycios, que les resultan, y siempre mayores pueden resultarles, por el atraxo y dilacion en el despacho de las causas y dependencias pertenecientes

ciotto Squadroni, nove di Cavalleria, e nove di Dragoni, formato un Corpo considerabile di Artiglieria, il corrispondente d'Ingegnieri, ed accresciuto; ed avendo intenzione di maggiormente accrescere le forze maritime, e dato a queste Classi li regolamenti corrispondenti per il buon ordine, direzione, e governo delle loro rispettive operazioni, ho poi considerato che conviene provedere alla più retta amministrazione della giustizia nella Classe di Guerra, per il foro distinto, che va annesso alla professione militare, e dee esser giudicata con differente inspezione. E non istimando bastanti, ne competenti, per così grave e vasta materia, e casi tanto diversi, li Giudicati de gli Uditori Generali di Guerra e di Marina di questo Regno, della Sicilia, e de' Presìdi di Toscana, che per lo passato erano sufficienti per il poco numero di Truppe, che erano assegnate a questi Regni. Ho risoluto con matura riflessione, e per un più facile ed accertato corso della giustizia, e perche ne il mio regal servigio, ne li miei vassalli, sieno soggetti alli gravi pregiudizi, che risultano, e sempre maggiori possono risultar loro, per lo attrasso e dilazione nella spedizione delle

tès à la Clase de Guerra, tanto de Mar, como de Tierra; y para que con mayor madurez, conocimiento, y reflexion puedan quedar digeridas y evacuadas, establecer y formar una Junta de Guerra, que deberà componerse de Militares, y de Togados, para tratar en ella los negocios de govierno y de justicia, pertenecientes y relativos à las fuerças de mar y tierra, declarando en los subsiguientes articulos los Ministros, de que ha de componerse, y las materias principales, que en ella deben discurrirse y tratarse, y las reglas, con que este Tribunal debe dirigirse y governarse por ahora: reservandome à añadir ò quitar de este Reglamento lo, que me pareciere conveniente segun fuere dando luz la experiencia, y lo, que el curso del tiempo pudiere demostrar, para el mayor acierto.

La expressada Junta se compondrà por à hora de un Presidente, el qual en las causas militares criminales, que se examinaren y votaren en la Junta de Guerra, y en las dependencias, que se procediere governativamente, proposiciones, que tubiere hazerme dicha Junta, y todas las demas materias, que directa ò indirectamente tubieren relacion à govierno, en quanto puede ofrecerse

le cause e dipendenze appartenenti alla Classe di Guerra tanto di mare, quanto di terra; ed a fin che con maggiore maturità, cognizione, e riflessione possano essere digerite ed evacuate, stabilire e formare una Giunta di Guerra, che dovrà comporsi di Militari, e di Togati, per trattare nella medesima li negozi di governo e di giustizia, appartenenti e relativi alle forze di mare e di terra, dichiarando ne' susseguenti articoli li Ministri, da' quali dee comporsi, e le materie principali, che vi si dovranno discorrere, e le regole, con cui questo Tribunale dee diriggersi e governarsi per ora: riservandomi di aggiungere o levare da questo Regolamento ciò, che mi paresse conveniente per un maggiore accerto, a misura de' lumi, che si acquistassero colla esperienza, e col tempo.

La detta Giunta si comporrà per ora di un Presidente, il quale nelle cause militari criminali, che si esamineranno e voteranno nella Giunta di Guerra, e nelle dipendenze, in cui si procederà per via di governo, proposizioni, che avesse da farmi la detta Giunta, e tutte le altre materie, che direttamente o indirettamente avessero relazione a Governo, in quanto può offe-

rirsi

Digitized by Google

ſe en algunas coſas de eſta eſpecie y claſſe, ha de tener voto de calidad, eſto es, que en caſo de paridad, que puede ſuceder facilmente, reſpecto de ſer ocho los Miniſtros Militares, y Togados, que por ahora hè reſuelto voten en ella, ſe conſidere del valor de dos votos el del Preſidente, y por conſequencia la parte, à que ſe aplicare, ha de ſer la, que decida. Però en las cauſas contenciosas, civiles, y de terminos de pura juſticia, ſolo tendrà el Preſidente un voto, como los demas Miniſtros; y ofreciendoſe en tales cauſas el caſo de la paridad, diſpenſo y mando que entre à votar el Fiſcal, y que ſu voto dirima la paridad, ſegun la parte, à que ſe aplicaſe.

Los demas Miniſtros, que con voto deciſivo deben componer la eſpreſada Junta, han da ſer ſiete, los cinco Militares, y los dos Togados, un Fiſcal letrado, y un Secretario.

Para Preſidente hè venido en nombrar al Duque de Charny Capitan General de mis Exercitos, Comandante General de todas mis Tropas, y Governador privativo de las Armas de eſte mi Reyno de Napoles; y por Miniſtros Militares à los Thenientes Generales Duque de Caſtropiñano Go-

rirſi in alcune coſe di queſta ſpezie e claſſe, dee avere voto di *qualità*, cioè che in caſo di parità di voti, che può ſuccedere facilmente a cauſa di eſſere otto li Miniſtri Militari, e Togati, che per ora ho riſoluto votino in eſſa, ſi conſideri del valore di due voti quello del Preſidente, e per conſeguenza la parte, a cui ſi applicherà il ſuo voto, ha da eſſere quella, che decida. Però nelle cauſe cotenziose, civili, e di termini di pura giuſtizia, il Preſidente avrà un ſolo voto come gli altri Miniſtri; e dandoſi in tali cauſe il caſo della parità de' voti, diſpenſo e comando che entri a votare il Fiſcale, e che il ſuo voto dirima la parità ſecondo la parte, a cui ſi applicaſſe.

Gli altri Miniſtri, che con voto deciſivo debbono comporre la mentovata Giunta, anno da eſſere ſette, cinque Militari, e due Togati, un Fiſcale Dottore, ed un Segretario.

Per Preſidente ho determinato di nominare il Duca di Charny Capitan Generale de' miei Eſerciti, Comandante Generale di tutte le mie Truppe, e Governatore privativo delle Armi di queſto Regno di Napoli; e per Miniſtri Militari li Tenenti Generali Duca di Caſtropignano Governa-

dore

Digitized by Google

Governador de la Plaza y Ciudadela de Mecina, y Don Nicolas de Sangro Governador de la Plaza de Capua, à los Mariſcales de Campo e Ynſpectores de la Infanteria Don Juan-Franciſco de Eſpinoſa, y al de la Cavalleria y Dragones Conde de Mahony, Governador del Caſtillo de Santo Elmo, y al Coronel y Comandante de la Eſquadra de Galeras Don Antonio de Zelaya; declarando que, en caſo de auſencia ò de enfermedad del Preſidente, ſiendo mi voluntad que nò dexe de celebrarſe la Junta en los dias ſeñalados, que deſpues ſe deſtinaran, deberà eſta ſiempre unirſe en caſa del Preſidente, y hazer ſus vezes el Theniente General mas antiguo, y por conſiguiente por ahora el Duque de Caſtropiñano. Y como puede ſucceder que en algunas ocaſiones los expreſados Oficiales Generales para otros aſumptos de mi ſervicio pueden eſtar empleados fuera de la Corte; hè reſuelto que en tales caſos ſe remplace el lugar de el, que, ò de los, que faltaren, con los Oficiales de mayor grado y antiguedad, que ſe hallaren preſentes en eſta Corte, reſervandome nò obſtante à nombrarlos, y entrando eſtos à ſentarſe en la Junta ſegun ſu grado y antiguedad, à fin de que en quanto ſea poſible, y en todos tiem-

dore della Piazza e Cittadella di Meſſina, e D. Nicola di Sangro Governadore della Piazza di Capua, li Mareſciallì di Campo ed Inſpettori della Infanteria D. Gian-Franceſco di Eſpinoſa, e quello di Cavalleria e Dragoni Conte Mahony, Governatore del Caſtello di Santo Elmo, ed il Colonnello e Comandante della Squadra delle Galere D. Antonio di Zelaya; dichiarando che, in caſo di aſſenza o infermità del Preſidente, eſſendo mia volontà che non ſi tralaſci di tenerſi la Giunta ne' giorni preciſi, che ſi deſtineranno, dovrà queſta ſempre unirſi in caſa del Preſidente, e far le ſue veci il Tenente Generale più antico, e conſeguentemente per ora il Duca di Caſtropignano. E come puo ſuccedere che in alcune occaſioni li mentovati Uffiziali Generali per altre coſe di mio ſervigio poſſano ritrovarſi impiegati fuora della Corte; ho riſoluto che in tali caſi ſi rimpiazzi il luogo di quello, o di quelli, che mancaſſero, con gli Uffiziali di maggior grado ed antichità, che ſi troveranno preſenti in queſta Corte, riſervandomi non oſtante a nominarli, ed entrando queſti a ſederſi nella Giunta ſecondo il loro grado ed antichità, a fin

Digitized by Google

tiempos, se halle completo el numero de los expresados cinco Militares de Tierra y de Mar yà nombrados. Bien entendido que esta sostitucion ha de ser interina y provisional, y hasta que el Proprietario se restituia à esta Corte; en cuyo caso bolverà à su lugar, y se retirarà el, que hubiere suplido por el. Y teniendose consideracion à que el Oficial Militar de Marina hà de ser sostituido por otro de su misma linea, el que yo nombrare.

Por Ministros Togados à los Consejeros de Santa Clara Don Francisco Crivelli, y Don Domingo Bruno, reservandome à declarar despues el Fiscal; y por Secretario à Don Bartholomè Odoardo Pighetti mi Secretario ad honorem, los quales con estos empleos nò deberan gozar sueldo alguno.

Esta Junta deberà congregarse en casa del Duque de Charny su Presidente, y deberà tenerse dos vezes à la semana por la tarde, en los dias Lunes y Viernes; y nunca deberà celebrarse sin la concurrencia y union de los Militares, y los Togados, à lo menos en el numero de dos de los primeros, y uno de los segundos con el Fiscal, numero suficiente para acor-

che per quanto sia possibile, ed in ogni tempo, sia compiuto il numero de gli espressati cinque Militari di Terra e di Mare già nominati. Ben inteso che questa sostituzione ha da essere interina, e provisionale, e fino a tanto, che il Proprietario si restituisca a questa Corte; nel qual caso ritornerà al suo luogo, e si ritirerà quello, che per lui avesse supplito. Con avvertenza che allo Uffiziale Militare di Marina ha da essere sostituito altro della medesima sua linea, quale io nominerò.

Per Ministri Togati li Consiglieri di Santa Chiara D. Francesco Crivelli, e D. Domenico Bruno, riservandomi a dichiarare in appresso il Fiscale; e per Segretario D. Bartolomeo Odoardo Pighetti mio Segretario *ad honorem*, li quali con questi impieghi non dovranno godere alcun soldo.

Questa Giunta dovrà unirsi in casa del Duca di Charny Presidente della medesima, e dovrà tenersi due volte la settimana, ne' giorni di Lunedì e Venerdì, il dopo pranzo; e mai dovrà tenersi senza la concorrenza ed unione de' Militari, e de' Togati, almeno nel numero di due de' primi, ed uno de' secondi con il Fiscale: essendo questo numero sufficiente

Digitized by Google

acordar qualquier conſulta, que nò ſea de tal gravedad, que pida el congreſo de toda la Junta.

Eſta Junta nò deroga en ninguna manera los Juzgados y Curias de los yà nombrados Auditores de Guerra y Marina de eſte Reyno, de el de Sicilia, y Preſidios de Toſcana; pues eſtos deberan continuar en ellas incumbencias de ſu inſpeccion, formacion de proceſos, prolacion de ſentencias &c. quedando reſervadas à la Junta las reviſiones de ellas, que yo le remetiere, para que me conſulte con ſu dictamen.

En eſta Junta, que ha de ſer puramente conſultiva, con la concurrencia de los Miniſtros de una y otra linea, ſe trataran todos los negocios y dependencias tocantes à Guerra, tanto de mis Exercitos de Tierra y Plazas, como los de Mar, y fuerças maritimas, y las dependencias de una y otra claſe. Però la juriſdiccion y conocimiento de la Junta ha de quedar reſtringida, y ſolo ha de eſtenderſe à lo contencioſo, y de juſticia, y lo, que de eſto y en ſu claſe por incidencia, conexion, y dependencia ſe ocaſionare, y reſultare governativo; en que van comprehendidas las cauſas civiles y criminales de todos y qualeſquiera

ciente per accordare qualunque conſulta, che non ſia di tale importanza, che richieda il congreſſo di tutta la Giunta.

Queſta Giunta non deroga in maniera alcuna alli Giudicati e Curie de' già mentovati Uditori di Guerra e di Marina di queſto Regno, di quello di Sicilia, e Presìdi di Toſcana; poiche queſti dovranno continuare nelle ſteſſe incombenze di loro inſpezione, formazione di proceſſi, prolazione di ſentenze &c., reſtando riſervate alla Giunta le riviſioni di quelle, che io le rimetteſſi, a fin che mi conſulti col ſuo parere.

In queſta Giunta, la quale ha da eſſere puramente conſultiva, con la concorrenza de' Miniſtri dell' una e dell' altra linea, ſi tratteranno tutti li negozi e dipendenze toccanti a Guerra, tanto de' miei Eſerciti di Terra e Piazze, come di Mare, e forze marittime, e le dipendenze dell'una ed altra claſſe. Però la giurisdizione e cognizione della Giunta ha da reſtare riſtretta, e ſolamente ha da eſtenderſi al contenzioſo, e di giuſtizia, ed a cio, che da queſto è nella ſua claſſe per incidenza, conneſſione, e dipendenze accadeſſe e riſultaſſe governativo; nel che van compreſe le cauſe civili e criminali di

Digitized by Google

leſquiera Militares de qualquier grado, y de las demas perſonas; que gozaren del fuero de la guerra de mis Exercitos, y Armadas. Y aſſimiſmo hà de conocer de todas las cauſas, y pleytos, que ſe excitaſen y moviеſen pertenecientes en lo militar y contravenciones de bandos, ordenanzas, ò capitulos de paces, y de comercio, y en las de preſas en la mar, armadores, y corſiſtas. Y finalmente hà de conocer la expreſſada Junta de todo lo contencioſo del univerſal inſtituto, y dependencia de la guerra por mar y por tierra; à excepcion de aquellas coſas, y caſos, que por la Inſtrucciones, que hè hecho formar, firmado, y mandado publicar en eſte dia, dejo declarados, ſobre las inſpecciones, que deben tocar y pertenecer à la Secretaria del Deſpacho de la Guerra, al Comandante General de mis Armas, à los Governadores privativos de ellas en eſte Reyno, en el de Sicilia, y en los Preſidios de Toſcana, à los Inſpectores, y al Super-Intendente General de mi Real Hazienda, y à los Juzgados de los Auditores Generales de Guerra y Marina. Però en inteligencia de que en las cauſas, en que ſe procedieſe contra algun Governador, u Oficial de grado ſobre entrega de alguna Plaza,

tutti e qualſiſieno Militari di qualunque grado, e delle altre perſone, che godeſſero del foro della guerra de' miei Eſerciti, ed Armate. Ed ugualmente ha da conoſcere tutte le cauſe, e liti, che ſi eccitaſſero, e moveſſero appartenenti nel militare a controvenzioni di bandi, ordinazioni, o capitoli di pace e di commercio, ed in quelle di prede in mare, armatori, e corſari. È finalmente la mentovata Giunta ha da conoſcere tutto il contenzioſo dello inſtituto univerſale e dipendenza della Guerra per mare e per terra; ad eccezione di quelle coſe, e di que' caſi, che nelle Iſtruzioni, che ho fatte formare, ed ho firmate, e comandato pubblicarſi in queſto giorno, ho dichiarato ſopra le inſpezioni, che debbono toccare ed appartenere alla Segreteria del Diſpaccio di Guerra, al Comandante Generale delle mie Armi, alli Governatori privativi delle medeſime in queſto Regno, in quello di Sicilia, e ne' Presìdi di Toſcana, a gl' Inſpettori, ed al Sopraintendente Generale della mia Regale Azienda, ed alli Giudicati di gli Uditori Generali di Guerra e di Marina. Però coll'avvertenza, che nelle cauſe, nelle quali ſi procedeſſe contro qualche Governatore,

Digitized by Google

za, mal logro de alcuna faccion de guerra, trato con enemigos, à otros excesos de esta gravedad ò naturaleza, en que se necesita tanto el conocimiento del derecho, quanto el de las reglas militares, y experiencias de guerra; y en las presas de bastimientos estrangeros, infraccion de capitulos de paces y comercio, y otros semejantes, en que pretendan interesarse otros Soberanos, ò qualesquiera otros, que nò sean mis vasallos; hà de poder la Junta, precediendo siempre mi orden, hazer instruir los procesos hasta que esten en estado de difinitiva sentencia; y en este, sin pasar à determinarlos, me ha de dar cuenta, para que informado de todo resuelva lo, que debe executar la dicha Junta, y si ha de pasar à determinarlos y sentenciarlos por si sola, ò con la concorrencia de otros Militares, y Ministros Legales, segun la gravedad de las materias, que se excitaren.

En esta Junta, que deberà tenerse, como queda dicho, dos dias à la semana yà señalados, se trataran y despacharan todos los negocios, dependencias, y pleytos de la calidad, que queda expresada. Y quando por la gran afluencia de negocios se

o Uffiziale di grado sopra la resa di qualche Piazza, disgrazia di qualche fazione di guerra, comunicazione con nemici, o altri eccessi di questa importanza o natura, in cui è necessaria tanto la cognizione delle leggi, quanto delle regole militari, ed esperienza di guerra, e nelle prese di bastimenti stranieri, infrazione di capitoli di pace, e di comercio, ed altre cose simili, nelle quali pretendano interessarsi altri Sovrani, o qualunque altro, che non sia mio vassallo; ha da potere la Giunta, precedenti sempre li miei ordini, far istruire li processi fino a che sieno in istato di sentenza definitiva; ed in ciò senza passare a determinarli, me ne ha da render conto, a fin che io, informato di tutto, risolva ciò, che dee eseguire la sudetta Giunta, e se ha da passare a determinarli e sentenziarli da se sola, o con la concorrenza di altri Militari, e Ministri Legali, secondo la importanza delle materie, che si eciteranno.

In questa Giunta, che dovrà tenersi ne' due prefissi giorni della settimana, come si è detto, si tratteranno e spediranno tutti li negozi, dipendenze, e liti della qualità accennata. E quando per la grande affluenza di negozi si

ſe experimentare algun atraſſo, de modo que ſe conozca que, para evacuarlas, y que mi real ſervicio, y las partes intereſadas nò padezcan grave perjuycio, ſe neceſita abſolutamente alguna otra ſeſion en la ſemana, ſe podran y deberan tener en otros dias de ella Juntas extraordinarias, que deſtinarà el Preſidente, ſegun lo juzgare conveniente, y para ellas ſe ſepararan los expedientes, que tocan à todo lo, que ocurriere de diſputas y queſtiones entre Oficiales de mis Tropas de qualquiera grado, que ſean, para conocerlas, decidirlas, y conſultarmelas, en conformidad de lo prevenido y diſpueſto en las Ordenanças de Eſpaña, que ſe publicaran de mi orden.

si ſperimentaſſe qualche attraſſo, di modo che ſi conoſca che, per evacuarli, ed a fin che il mio regal ſervigio e le parti intereſſate non patiſcano grave pregiudizio, ſia aſſolutamente neceſſaria qualche altra ſeſſione nella ſettimana, ſi potranno e dovranno tenere in altri giorni della medeſima delle Giunte ſtraordinarie, che ſi deſtineranno dal Preſidente, come lo giudicherà conveniente, e per queſte ſi ſepareranno gli eſpedienti toccanti a tutto ciò, che occorreſſe di diſpute e quiſtioni tra Uffiziali delle mie Truppe di qualunque grado che ſieno, per conoſcerle, deciderle, e conſultarmele in conformità del prevenuto e diſpoſto nelle Ordinanze di Spagna, che ſi pubblicheranno di mio ordine.

Y reſpecto del abuſo, que ay en el Fuero Militar, ſolicitandole muchos, que nò deben tenerle, embarazando por eſte motivo el uſo à la juriſdiccion ordinaria, y otras, y por conſequencia la buena adminiſtracion de la juſticia en grave daño de mi ſervicio, y de la vindicta publica; hè reſuelto revocar abſolutamente, como por el preſente decreto revoco, todo fuero militar concedida haſta aquì; y declarar, como declaro, los, que deben en adelante gozar de el, que han de ſer los

E riſpetto allo abuſo, che vi è nel Foro Militare, ſollecitandolo molti, che non debbono tenerlo, imbarazzando per queſto motivo lo uſo alla giuridizione ordinaria, ed altre, e per conſeguenza la buona amminiſtrazione della giuſtizia in grave danno del mio ſervigio, e della vendetta pubblica; ho riſoluto di rivocare aſſolutamente, come in virtù del preſente decreto rivoco, ogni foro militare conceduto ſino ad ora; e dichiarare, come dichiaro, quelli, che debbono in avve-

Digitized by Google

los Militares, que actualmente sirven y sirvieren en Tropas regladas, ò empleos, que subsisten con exercicio actual de guerra, y gozaren sueldos como tales Militares por la Thesoreria General; todos los Oficiales Militares de qualquier grado que sean, que sirvieren en la Marina, y exercicios navales con patentes mias y sueldos por la expresada Thesoreria; y assimismo los Militares, que con licencias y aprobacion mia se hubieren retirado del servicio, gozaren invalidos, y tubieren despachos mios.

La Milicia llamada comunmente en este Reyno Soldados Hombres de Armas, o Cavallos Ligeros, Soldados del Batallon, ò de la Saqueta, como tambien sus Oficiales respectivos, y en el de Sicilia Milicias Urbanas, continuaran por ahora à gozar del fuero, que hasta aquì se les ha guardado, y en la forma y tiempos, que estubiese y se hallase establecido en uno y otro Reyno; nò entendiendose derogar con este reglamento à las praticas fundadas sobre tal assumpto en uso inmemorial, y en pragmaticas, y cedulas reales.

Gozaran assimismo del Fuero de la Guerra los actuales Assentistas de provisiones de viberes, de

avvenire godere, che anno da essere li Militari, che attualmente servono e serviranno in Truppe regolate, o in impieghi; che sussistono con esercizio attuale di guerra, e godranno la paga come tali Militari della Tesorería Generale; tutti gli Uffiziali Militari di qualunque grado, che sieno, li quali serviranno nella Marina, ed esercizi navali con mie patenti e paghe per la detta Tesoreria; e così pure li Militari, che con licenza ed approvazione mia si saranno ritirati dal servigio, godranno gl' invalidi, ed avranno miei dispacci.

La Milizia comunemente chiamata in questo Regno Soldati Uomini di Armi, o Cavalli Leggieri, Soldati del Battaglione, o della Sacchetta, come pure li loro rispettivi Uffiziali, e nel Regno di Sicilia Milizie Urbane, continueranno per ora a godere del foro, che fin' ora si è loro accordato, e nella forma e tempo, che fosse e si trovasse stabilito nell' uno e nell' altro Regno: non intendendosi derogare con questo regolamento alle pratiche in questa materia fondate sopra tale assunto in uso immemorabile, in prammatiche, e cedole regali.

Godranno pure del Foro Militare gli attuali Assentisti delle provisioni de' viveri, di pol-

de polbora, de municiones, y koſpitales, de veſtuarios, remontas, fortificaciones, fabricas de navios, y galeras, y pertrechos correſpondientes; en general los Aſentiſtas de qualquier coſa, que toque à guerra, aſsì de tierra, como de mar, ſus Factores, y Oficiales, que tubieren titulos de tales en toda forma; però eſto ſolo por el tiempo, que duraren ſus aſientos, y comiſiones, y nò mas; y entendiendoſe que la inhibicion de eſte Fuero Militar para los Aſentiſtas, y ſus Oficiales, ſolo ſe ha de entender y verificar en lo, que fuere relativo y pertenecciente à los miſmos aſientos y ſus dependencias, y nò à otra coſa fuera dellas, de modo que en los delitos comunes à todos, como hurto, homicidio, y otros, nò deben eſtos gozar del Fuero Militar, por que tales aſumptos nò tienen relacion alguna con los delitos de eſta eſpecie, y ſe conocerà de ellos por las Juſticias Ordinarias, para ſu mas breve expedicion y ſatisfaccion de la vindicta publica; y eſto ſe tendrà entendido nò ſolo en la Junta, ſi nò es tambien en los Juzgados de los Auditores, y otros Tribunales, para nò embarazar con competencias inutiles el curſo de la juſticia.

polvere, di munizioni, ed oſpedali, di veſtiari, rimonte, fortificazioni, fabbriche di vaſcelli, e galere, ed attrezzi corriſpondenti; in generale gli Aſſentiſti di qualunque coſa concernente alla guerra, tanto di terra, come di mare, di ſuoi Fattori, ed Uffiziali, chè avranno titoli in buona forma di eſſere tali; però ſolamente per il tempo, che dureranno li loro aſſenti e le loro commiſſioni, e non più; ed intendendoſi che la inibizione di queſto Foro Militare per gli Aſſentiſti, e ſuoi Uffiziali, ſolamente ſi ha intendere e verificarſi in ciò, che foſſe relativo ed appartenente alli medeſimi aſſienti, e loro dipendenze, e non ad altra coſa fuori di quella, di modo che ne' delitti comuni a tutti, come furto, omicidio, ed altri, non debbono queſti godere del Foro Militare, perche tali coſe non anno relazione alcuna con li delitti di queſta ſpezie; la cognizione de' quali apparterrà alle Giuſtizie Ordinarie, per la più breve ſpedizione e ſodisfazione della pubblica vendetta; e queſto ſi avrà per inteſo non ſolo nella Giunta, ma anche ne' Giudicati de gli Uditori, ed altri Tribunali, per non imbarazzare il corſo della giuſtizia con inutili competenze.

Por

Per

Digitized by Google

Por lo, que toca à las cauſas civiles, y pleytos, que ſe originan entre Provehedores, Aſentiſtas, y Jus Oficiales, y Factores, en contractos, que celebran con perſonas particulares vaſallos mios, ſobre compra de granos, veſtuarios, y otros generos, portes, y otros mancjos, y diſpoſiciones, para el cumplimiento de ſus aſientos; declaro tambien que nò han de gozar del Fuero Militar, por obiar los perjuycios, y agravios, que muchos de mis vaſallos padeceràn en deſaforarlos y traherlos de todo el continente de eſtos Reynos y Dominios, para comparecer en la Junta de Guerra, reſpecto de los exorbitantes gaſtos, que ſe les ocaſionarian en ſus viages, y aſiſtencia mas diſpendioſa en la Corte, que en otra parte alguna del Reyno. Y aſsì encargo con eſpecialidad à la Junta de Guerra atienda con el mayor deſvelo à la puntual obſervancia de eſta mi reſolucion, tocante à la diſtincion, con que ſe ha de uſar del Fuero Militar, por lo, que conduce al mayor alivio de mis vaſallos, y buena adminiſtracion de la juſticia.

En eſta Junta ocuparan los aſientos de la mano derecha los Militares, y las de la izquierda los Togados, prefiriendo

Per ciò, che tocca alle cauſe civili, e liti, che naſcono fra Proveditori, Aſſentiſti, e loro Uffiziali, e Fattori, ne' contratti, che fanno con particolari miei vaſſalli, ſopra compra di grani, veſtiari, ed altri generi, condotte, ed altri maneggi, e diſpoſizioni, per lo adempimento de' loro aſſienti; dichiaro ugualmente che non anno da godere del Foro Militare, a fine di ovviare alli pregiudizi, ed aggravi, che molti de' mei vaſſalli patirebbero eſſendo levati dal loro foro, e ritirati da gli eſtremi del Regno per comparire avanti la Giunta di Guerra, a cauſa delle eſorbitanti ſpeſe, alle quali dovrebbero ſoggiacere, e per li viaggi, e per la loro aſſiſtenza aſſai più diſpendioſa nella Corte, che in alcun' altra parte del Regno. E per ciò incarico ſpecialmente alla Giunta di Guerra d'invigilare con la maggior attenzione alla puntuale oſſervanza di queſta mia riſoluzione, toccante la diſtinzione, con cui ſi ha da uſare del Foro Militare, per ciò, che conduce al maggior ſollievo de' miei vaſſalli, e buona amminiſtrazione della giuſtizia.

In queſta Giunta li Militari occuperanno li luoghi alla diritta, e li Togati alla ſiniſtra, preferendoſi ſempre quelli

Digitized by Google

do siempre aquellos à estos, aunque los Militares sean mas modernos en la expresada Junta, en la qual empezaran à votar los Togados, y à estos seguiran los Militares; verificandose siempre, que vote primero el mas moderno.

El Presidente de la Junta deberà prestar su juramento en manos del Marques de Arienzo Capitan de mi Compañia de Reales Guardias de Corps; y los Ministros y Secretario en las del Presidente; y à unos y otros se despacharan por mi Secretario del Despacho de la Guerra los titulos ò patentes correspondientes, y con las formalidades acostumbradas.

En caso de vacantes de Ministros Togados, se me propondran por toda la Junta de Guerra tres sujetos, à fin de proveherla; y se atenderà con especialidad para estas propuestas à los Letrados de mayor reputacion, probidad, y literatura, y que mas se hubiesen declarado por mi real servicio. Bien entendido, que los dos Ministros Togados han de ser siempre del Consejo de Santa Clara, y el Fiscal de los Juezes Civiles ò Criminales de la Gran Corte de la Vicaria.

En todo lo demas, que nò se toca ni declara en este Decreto,

a questi, ancorche li Militari sieno più moderni nella detta Giunta, in cui incomincieranno a votare li Togati, e dopo questi li Militari; verificandosi sempre, che voti prima il più moderno.

Il Presidente della Giunta dovrà prestare il suo giuramento nelle mani del Marchese di Arienzo, Capitano della mia Compagnia delle Regali Guardie del Corpo; e li Ministri, ed il Segretario, in quelle del Presidente; ed a gli uni, ed a gli altri, si spediranno dal mio Segretario del Dispaccio di Guerra li titoli, o Patenti corrispondenti, e con le formalità solite.

In caso di vacanza di Ministri Togati, mi si proporranno da tutta la Giunta di Guerra tre soggetti, a fine di provederla; e si avrà specialmente attenzione per tali proposte alli Giurisperiti di maggior riputazione, probità, e letteratura, e che maggiormente si fossero dichiarati per il mio regal servigio. Ben inteso, che li due Ministri Togati debbono essere sempre del Configlio di Santa Chiara, ed il Fiscale de' Giudici Civili o Criminali della Gran Corte della Vicaria.

In tutto il di più, che non si tocca ne dichiara in questo De-

Digitized by Google

Forma, y Planta de la Junta de Guerra, se recurrirà à las Ordenanzas de Eſpaña. Bien entendido, que las para Yntendentes, que hè mandado obſervar para govierno de la Super-Yntendencia General, quedan tambien en su fuerça y vigor en todo lo, que directamente nò ſe opuſiere à los articulos de eſta Planta de la Junta de Guerra, para reſolver qualquier duda, que pueda ofrecerſe. Y todo ſe tendrà muy preſente en la expreſſada Junta de Guerra, y en todos los Tribunales de eſta Capital, y de eſtos mis Reynos y Dominios, para su cumplimiento, y puntual obſervancia.

Decreto e Pianta di Giunta di Guerra, ſi avrà ricorſo alle Ordinanze di Spagna. Ben inteſo, che quelle per gl' Intendenti, che ho comandato oſſervarſi per governo della Soprintendenza Generale, reſtano parimente nella lor forza e vigore in tutto ciò, che direttamente non ſi opponeſſe a gli articoli di queſta Pianta della Giunta di Guerra, per riſolvere qualunque dubbio, che poſſa ſuccedere. E tutto ſi avrà ben preſente nella mentovata Giunta di Guerra, ed in tutti li Tribunali di queſta Capitale, e di queſti miei Regni e Domini, per la ſua eſecuzione, e puntuale oſſervanza.

Señalado de la real mano de Su Mageſtad.

Segnata dalla regal mano di Sua Maeſtà.

En Napoles, à 14. de Abril, de 1737.

In Napoli, a' 14. di Aprile, del 1737.

Joſeph-Joachin de Montealegre.

Giuſeppe-Gioacchino di Montealegre.

Al Duque de Charny.

Al Duca di Charny.

Digitized by Google

IIII.

Regolamento, o sia Istruzione, che si da alle dipendenze di Guerra.

EL REY.

Bien que sea mi real animo que las Tropas, que componen y compusieren en adelante mis Exercitos en todas clases, sean de Guardias de Corps, de Guardias de Ynfanteria Ytaliana, y Sviza, de Ynfanteria sencilla, de Artilleria, Marina, y de Ingeñeros, de Cavalleria, y Dragones, observen para su regimen, govierno, y disciplina, para su manutencion, y para direccion de las operaciones de guerra, las ultimas Ordenanzas de España, intituladas, para los primeros: Recopilacion de los Reglamentos y Ordenanzas del Rey, para el servicio, exercicio, y disciplina, paga, mando, y subordinacion de las Compañias de Guardias de Corps, y de Alabarderos, y de los Regimientos de Guardias de Ynfanteria &c.; *y para los demas*, Ordenanzas de Su Mageſtad para el regimen, disciplina, subordinacion, y servicio de la Ynfanteria, Cavalleria, y Dragones de sus Exer-

IL RE.

Benche sia mia regal mente che le Truppe, che compongono e comporranno in avvenire li miei Eserciti in ogni classe, sieno di Guardie del Corpo, di Guardie d'Infanteria Italiana, e Svizzera, di semplice Infanteria, di Artiglieria, Marina, e d'Ingegneri, di Cavalleria, e Dragoni, offervino per loro regola, governo, e disciplina, per loro manutenzione e direzione delle operazioni di guerra le ultime Ordinanze di Spagna, intitolate, per li primi: *Compilazione de' Regolamenti ed Ordinanze del Re, per il servigio, esercizio, e disciplina, paga, comando, e subordinazione delle Compagnie di Guardie del Corpo, e de gli Alabardieri, e de' Reggimenti di Guardie d'Infanteria &c.*; e per gli altri: *Ordinanze di Sua Maestà per il regolamento, disciplina, subordinazione, e servigio della Infanteria, Cavalleria, e Dragoni de' suoi Eserciti, in guarnigione, ed in campagna, &c.* intendendosi com-

Digitized by Google

Exercitos, en guarnicion, y en campaña, &c.; *entendiendose comprehendido, en quanto tubiere lugar, y se conformare con este Reglamento, el tom. 4. de dichas Ordenanzas, intitulado*: Recopilacion de los Reglamentos y Ordenanzas Militares, que incluye las Plantas del Consejo de Guerra &c.; *toda via considerando la diversidad de circunstancias de estos Reynos, y de esta Corte, y residencia mia, que necesariamente varia en muchas cosas esenciales el systema general de las citadas Ordenanzas Militares de España; he creydo indispensable, haziendome cargo de las principales dificultades, que pudieren ocurir, y dar lugar à diferentes dudas, y à varias interpretaciones, declarar mi voluntad, formando un Reglamento, que explique mi real animo, y el metodo, que he resuelto se observe, y siga en aquellos puntos, que mas pudieren ocasionar embarazos, y atrassar mi real servicio. Y assi haviendo deliberado establecer en estos principios, para uniformidad, acierto, y major diligencia de las operaciones de guerra, el mando de todas mis Tropas en una persona sola, y declarado por decreto de este dia, rubricado de mi mano, al Duque de Charny Capitan General de mis Exercitos, y* Co-

compreso, in quanto vi fosse luogo, e si conformasse con questo Regolamento, il tomo quarto di dette Ordinanze, intitolato: *Compilazione de' Regolamenti ed Ordinanze Militari, che include le Piante del Consiglio di Guerra &c.*; tutta volta considerando la diversità delle circostanze di questi Regni, e di questa Corte, e la mia residenza, che necessariamente varia in molte cose essenziali il sistema generale delle sudette Ordinanze Militari di Spagna; ho creduto indispensabile, atteso le principali difficoltà, che potrebbero occorrere, e dare occasione a diversi dubbi, ed a varie interpretazioni, dichiarare la mia volontà, formando un Regolamento, che spieghi la mia regal mente, ed il metodo, che ho risoluto si osservi, e segua in que' punti, che maggiormente potrebbero causare de gl' imbarazzi, e far restare in dietro il mio regal servigio. E così avendo deliberato di stabilire in questi princìpi, per la uniformità, accerto, e maggior diligenza delle operazioni di guerra, il comando di tutte le mie Truppe in una persona sola, e dichiarato con decreto di questo giorno, rubricato di mia mano, il Duca di Charny Capitano Generale de' miei Eserciti, e Coman-

dan-

Digitized by Google

Comandante General de todas mis Tropas, assi en este Reyno de Napoles, como en el de Sicilia, y Presidios de Toscana, y Governador privativo de las Armas de este mi Reyno de Napoles; he determinado al mismo tiempo arreglar las prerogativas de este nuevo encargo, con atencion à nò perjudicar otras, y evitar disputas y competencias, que son tan perjudiciales al bien del servicio; explicando en este Reglamento, ò sea Ynstruccion, nò solo las facultades, que hà de tener dicho empleo en toda su extension, sinò tambien prescribir los limites, en que debe contenerse; siguiendo, en quanto la diferencia de casos lo permitiere, el methodo de España, que en lo general es el, que ha de dar la ley.

dante Generale di tutte le mie Truppe, tanto in questo Regno di Napoli, quanto in quello di Sicilia, e ne' Presidi di Toscana, e Governatore privativo delle Armi di questo mio Regno di Napoli; ho determinato nel tempo stesso di regolare le prerogative di questa nuova carica, con attenzione di non pregiudicare alle altre, ed evitare le dispute e competenze, che sono tanto pregiudiziali al buon servigio; spiegando in questo Regolamento, o sia Istruzione, non solo le facoltà, che dee avere il detto impiego in tutta la sua estensione, ma anche prescrivere li limiti, dentro de' quali dee contenersi; seguendo, per quanto lo permetterà la diversità de' casi, la metodo di Spagna, la quale in generale è quello, che deve dare la legge.

ARTICULO I.

Es mi voluntad que el expresado Duque de Charny tenga el mando directo è immediato en las acciones de guerra de todas mis Tropas, en qualquier parte, que se hallen, sea en este mi Reyno de Napoles, sea en el de Sicilia, ò en los Presidios de Toscana, y de la Ysla de Elba, debiendo todos los Cabos Militares, assi Go-

ARTICOLO I.

E' mia volontà che lo accennato Duca di Charny abbia il comando diretto ed immediato nelle azioni di guerra di tutte le mie Truppe, in qualunque parte si trovino, sia in questo mio Regno di Napoli, sia in quello di Sicilia, e ne' Presidi di Toscana, e della Isola di Elba, dovendo tutti li Capi Militari, tanto Governa-

Digitized by Google

Governadores de Armas, como de Plazas, Coroneles, Comandantes de Artilleria, Yngeñeros, Directores en Gefe, y aſsì miſmo los demas Oficiales, è individuos dependientes de la milicia, de qualquier grado, y claſe, que ſean, obedecerle en todo, lo que les mandare de palabra, ò por eſcrito, recurriendo à el en todo lo, que fuere bien de mi ſervicio, para que me dè cuenta por el canal de Secretario del Deſpacho de la Guerra, que preſentemente lo es mi Conſeyero de Eſtado el Marques Don Joſeph-Joachin de Montealegre; y por el miſmo entienda mis reales deliberaciones, y reciva las ordenes mias, que debiere diſtribuir: ſiendo mi real animo que en cada uno de mis Reynos tenga el expreſado Duque de Charny la miſma autoridad para las referidas acciones de guerra, que tiene qualquiera Capitan General en ſu Exercito, ò Provincia. Bien entendido que, para qualquier diſputa, y competencia, que reſultare en puntos nò previſtos, ſe recurrirà à las citadas Ordenanzas y pratica de Eſpaña, para ſu deciſion.

Y, para mayormente prevenir qualeſquier embarazos, dudas, e inconvenientes, que pudieſen occurrir tocante al Reyno de Si-

tori delle Piazze, Colonnelli, Comandanti di Artiglieria, Ingegneri, Direttori in Capo, come pure gli altri Uffiziali, ed individui dipendenti dalla milizia, di qualunque grado e claſſe, che ſieno, ubbidirgli in tutto ciò, che a loro comandaſſero in voce, o in iſcritto, e ricorrere a lui in tutto ciò, che foſſe del mio buon ſervigio, a fin che me ne dia conto per il canale del mio Segretario del Diſpaccio di Guerra, che preſentemente lo è il mio Conſigliere di Stato Marcheſe D. Giuſeppe-Gioachino di Montealegre; e dal medeſimo intenda le mie regali deliberazioni, e riceva li miei ordini, che doveſſe diſtribuire: eſſendo mia regal mente che in ogni uno de' miei Regni tenga il mentovato Duca di Charny la medeſima autorità per le accennate azioni di guerra, che ha qualunque Capitano Generale nel ſuo Eſercito, o nella ſua Provincia, Ben inteſo che, per qualunque diſputa, e competenza, che ſuccedeſſe in punti non previſti, ſi debba ricorrere alle mentovate Ordinanze e pratica di Spagna, per la deciſione.

E, per maggiormente prevenire qualunque imbarazzo, dubbiò, ed inconveniente, che poteſſe ſuccedere toccante il Re-

gno

Digitized by Google

Sicilia, declaro que el Duque de Charny, como Comandante General de todas mis Tropas, despues de tomada mi orden por escrito, por la via de la Secretaria del Despacho de la Guerra, embiarà y distribuirà en derechura las suyas à los Governadores ò Comandantes de Armas de aquel Reyno. Però estas mismas ordenes mias, siempre que sean de gravedad y de importancia, se deberan noticiar al Virrey, por la via de la Secretaria del Despacho de la Guerra; y, ademas del dicho aviso, deberà tambien el Governador, y Comandante, ò Governadores, y Comandantes de las Armas de aquel Reyno pasar al expresado Virrey el suyo, dandole cuenta antes, ò inmediatamente despues, quando el tiempo nò permitiere hazerlo antes, de todos los movimientos, que de aquì se les ordenare, segun el tiempo y parage, en que se hallaren: pues debe saber todos los movimientos de guerra, que se hizieren en aquel Reyno, aunque nò para contrastarlos, ni oponerse à ellos en ninguna manera. Y ademas deberà el Comandante ò Governador de las Armas, que residiere en Palermo, tomar el santo del Virrey, y conservarle assì el honor, y subordinacion, que se le debe

gno di Sicilia, dichiaro che il Duca di Charny, come Comandante Generale di tutte le mie Truppe, dopo di aver presi li miei ordini in iscritto, per via della Segreteria del Dispaccio di Guerra, invierà e distribuirà a dirittura li suoi a' Governatori o Comandanti delle Armi di quel Regno. Però li detti miei ordini, ogni qual volta sieno gravi ed importanti, si dovranno significare al Vicerè, per via della stessa Segreteria del Dispaccio di Guerra; ed, oltre la detta notizia, dovrà pure il Governatore, e Comandante, o Governatori, e Comandanti delle Armi di quel Regno comunicare al Vicerè sudetto l' ordine, che avranno ricevuto, dandogli conto prima, o immediatamente dopo, quando il tempo non permetta di farlo prima, di tutti li movimenti, che di quà si ordinassero a loro, secondo il tempo e luogo, in cui si trovassero: poiche dee essere informato di tutti li movimenti di guerra, che si facessero in quel Regno, ancorche non per contrastarli, o opporvisi in alcuna maniera. Ed in oltre dovrà il Comandante, o Governatore delle Armi, che risedesse in Palermo, prendere il santo, o sia il nome del Vicerè, e rendergli ancora quell' onore, e quel-

Digitized by Google

debe como à tal, y como à Capitan General de aquel Reyno.

Y declaro desde ahora que, siendo mi animo que todas las facultades expresadas, que me hè servido dispensar al Duque de Charny, sean privativas à su persona, reservandome à restringirlas, segun creyere conveniente à mi servicio, en el, que le succediere; es mi voluntad que en tal caso las ordenes para todos los movimientos de guerra, que hubieren de executarse en el Reyno de Sicilia, y Presidios de Toscana, se han de encaminar directamente desde mi, por medio del Secretario del Despacho de la Guerra, à los Governadores ò Comandantes de las Armas de dichos Departimientos, y por duplicado las de entidad al Virrey y Capitan General del Reyno de Sicilia: quedando siempre à los Governadores y Comandantes de Armas del expresado Reyno la obligacion de darle parte de ellas antes, ò despues, como queda dicho, de su execucion, quando el tiempo nò permitiese lo executen inmediatamente.

quella subordinazione, che se gli dee come a tale, e come a Capitano Generale di quel Regno.

Dichiaro da ora che, essendo mia mente che tutte le facoltà sopra espresse, le quali mi è piaciuto dare al Duca di Charny, sieno privative alla sua persona, riservandomi a restringerle, come credessi conveniente al mio servigio, nel suo successore; è mia volontà che in tal caso gli ordini per tutti li movimenti di guerra, che avessero da eseguirsi nel Regno di Sicilia, e ne' Presìdi di Toscana, si debbano incaminare direttamente da me, per mezzo del Segretario del Dispaccio di Guerra, alli Governadori o Comandanti delle Armi de' detti Dipartimenti, e con duplicato quelli d' importanza al Vicerè e Capitan Generale del Regno di Sicilia: restando sempre alli Governatori e Comandanti di Armi nel sudetto Regno l' obbligo di dargli parte di quelli prima, o dopo, come si è detto, della loro esecuzione, quando il tempo non permettesse di farlo immediatamente.

ARTICULO II.

Deberà tener y tendrà el expresado Duque de Charny la facultad de proponerme, para to-

ARTICOLO II.

Dovrà avere ed avrà lo accennato Duca di Charny la facoltà di propormi per tutti li

Digitized by Google

todos los Goviernos y demas Empleos de los Eſtados Mayores de todas las Plazas de eſte Reyno de Napoles, los ſugetos, que graduare por mas capaces para ellas; y eſto lo executarà en calidad de Governador de las Armas privativo, que es de dicho mi Reyno. Y ſe tendrà entendido que las patentes y deſpachos reſpectivos ſe han de embiar en derechura de la Secretaria al referido Duque de Charny, para que las diſtribuya; reſervandoſe el Secretario del Deſpacho de la Guerra el arbitrio de comunicar, una vez hecha la gracia, el ſolito precedente aviſo de ella à los intereſados.

Governi, ed altri Impieghi de' Stati Maggiori di tutte le Piazze di queſto Regno di Napoli, li ſoggetti, che crederà più capaci per quelli; e farà ciò in qualità di Governatore privativo delle Armi del detto mio Regno. Ben inteſo che le patenti e riſpettivi diſpacci ſi anno da mandare a dirittura dalla Segreteria al ſudetto Duca di Charny, perche li diſtribuiſca; riſervandoſi al Segretario del Diſpaccio di Guerra lo arbitrio di comunicare, una volta che ſia fatta la grazia, il ſolito precedente aviſo della medeſima a gl' intereſſati.

ARTICULO III.

Es aſsì miſmo mi real voluntad, para dar al expreſado Duque de Charny una mas diſtincta prueva de la eſtimacion, y confiança, que hago de ſu perſona, que mi Secretario del Deſpacho de la Guerra le remita todas las propueſtas, que me hizieſen los Governadores de Armas del Reyno de Sicilia, y de los Preſidios de Toſcana, è Ysla de Elba, para los empleos de ſu juriſdiccion; y tambien deberan remitirſele por el enunciado mi Secretario del Deſpacho de la Guerra las propueſtas, que me hizieren los Yn-ſpe-

ARTICOLO III.

E' pure mia regal volontà, per dare al ſudetto Duca di Charny una più diſtinta prova della ſtima, e confidenza, che ho per la ſua perſona, che il mio Segretario del Diſpaccio di Guerra gli rimetta tutte le propoſte, che mi faceſſero li Governatori di Armi del Regno di Sicilia, e de' Presìdi di Toſcana, ed Iſola di Elba, per gl' impieghi di loro giuridizione; e dovranno parimenti rimetterſegli dallo accennato mio Segretario del Diſpaccio di Guerra le propoſte, che mi faceſſero gl' Inſpettori, e Colon-

Digitized by Google

ſpectores, y Coroneles, à Regimientos, y empleos en ellos, à fin de que, antes de ſubirmelas al deſpacho, me conſulte el citado Duque al piè de ellas con ſu dictamen. Y à eſte efecto quiero tambien diſtinguirle en que de la Secretaria del Deſpacho de la Guerra ſe le paſen copias de las libretas de ſervicios, calidades, vida, y coſtumbres de los Oficiales, que los Yniſpectores deben remitir en derechura à la citada Secretaria del Deſpacho de la Guerra. Y para mayor claridad ſe debe eſtar en la inteligencia de que las patentes ò proviſiones de los empleos militares del Reyno de Sicilia, y de los Preſidios de Toſcana, è Ysla de Elba, ſe deberan remitir en derechura de la Secretaria à aquellos reſpectivos Governadores de Armas, y eſtos tendran la prerogativa de ponerlas el cumplaſe, *cada uno en ſu juriſdiccion: reſervandoſe al Virrey de Sicilia el mandar, en viſta de la patente, y* del cumplaſe *reſpectivo del Comandante, dar la orden coreſpondiente, para que tenga ſu execucion lo, que el* Rey manda, *para que ſe forme el aſiento al Oficial, y para que, en conſequencia de las reviſtas de los Comiſarios de Guerra, ſe les hagan à ſu tiempo ſus pagamentos, de modo que el proviſto nò ſe ha de poner*

lonnelli, a' Regimenti, ed impieghi in quelli, a fin che, prima di portarmele al diſpaccio, mi conſulti il predetto Duca in piede delle medeſime col ſuo parere. Ed a queſto effetto voglio ancora diſtinguerlo in che dalla Segreteria del Diſpaccio di Guerra ſe gli mandino le copie de' libretti de' ſervigi, qualità, vita, e coſtumi de gli Uffiziali, che gl' Inſpettori debbono rimettere a dirittura alla ſudetta Segreteria del Diſpaccio di Guerra. E per maggiore chiarezza dee ſaperſi che le patenti o provilioni de gl' impieghi militari del Regno di Sicilia, e de' Preſidi di Toſcana, e della Iſola di Elba, dovranno mandarſi a dirittura dalla Segreteria a que' riſpettivi Governatori delle Armi, e queſti avranno la prerogativa di mettervi il *cumplaſe*, ogni uno nella ſua giuridizione: riſervandoſi al Vicerè di Sicilia il comandare, in viſta della patente, e del *cumplaſe* riſpettivo del Comandante, il darſi l' ordine corriſpondente, a fin che abbia eſecuzione ciò, che il *Re comanda*, a fin che ſi formi lo aſſento allo Uffiziale, ed a fin che, in conſeguenza delle riviſte de' Commeſſari di Guerra, ſi facciano loro a ſuo tempo li pagamenti, di modo che il proveduto non dee metterſi in poſſeſſo, ſe

Digitized by Google

*poner en poſeſion, ſin que preceda eſta circunſtancia, que ha de ſer en aquel Reyno la ultima formalidad de la patente, para que ſe verifique que el Virrey ha tenido la noticia precedente à la execucion. Y aſsi miſmo las patentes de los empleos militares del Exercito deberan remitirſe igualmente deſde la Secretaria en derechura à los Vnſpectores, para que eſtos las diſtribuyan à los Coroneles: ſiendo conſtante y regla general que las patentes, y deſpachos, que de las propueſtas reſultan, han de bolver por la miſma mano, del que encamina las propueſtas. Por manera que, en quanto toca à la ſegunda juriſdiccion relativa à los Vnſpectores, que incluye Vnfanteria, Cavalleria, y Dragones, y ſe eſtiende à policia, diſciplina, y economia interior de los Regimientos, que conſiſte en el detallo de quanto es gratificacion, gran maſa, repartimientos de caudales, ſervicios, y meritos particulares de los Oficiales, propueſtas de empleos, buena ò mala calidad de lo, que entra en la compoſicion de un Cuerpo, reformas, deſcartes, ymbalidos, licencias, que nò tienen nada de comun, ni con los Capitanes Generales, ni con las operaciones de guerra, deberan los Vnſpectores de mis Exercitos entenon precede queſta circoſtanza, che ha da eſſere in quel Regno la ultima formalità della patente, a fin che ſi verifichi che il Vicerè ha avuta la notizia precedente alla eſecuzione. Ed in oltre le patenti de gl' impieghi militari dello eſercito dovranno traſmetterſi a dirittura dalla Segreteria a gl' Inſpettori, perche le diſtribuiſcano alli Colonnelli: eſſendo regola conſtante e generale che le patenti, e diſpacci, che riſultano dalle propoſte, anno da ritornare per la medeſima mano di chi manda le propoſte. Di maniera che, in quanto tocca alla ſeconda giuridizione relativa a gl' Inſpettori, che include Infanteria, Cavalleria, e Dragoni, e ſi eſtende a polizia, diſciplina, ed economia interiore de' Reggimenti, che conſiſte nel dettaglio di quanto è gratificazione, gran maſſa, ripartimento di fondi, ſervigi, e meriti particolari de gli Uffiziali, propoſte per gl' impieghi, buona o cattiva qualità di ciò, che entra nella compoſizione di un Corpo, riforme, ſcarti, invalidi, licenze, che non anno niente di comune ne con li Capitani Generali, ne con le operazioni di guerra, dovranno gl' Inſpettori de' miei Eſerciti intenderſela a dirittura col Segretario del Diſpaccio

di

Digitized by Google

tenderſe en derechura con el Secretario del Deſpacho de la Guerra, con las excepciones, que quedan expreſadas à favor de las facultades, y autoridades, que hè venido en diſpenſar al Duque de Charny; dexando correr ſeñaladamente deſde el Secretario del Deſpacho de la Guerra con los Yngpectores todo lo, que es mecanica y economia de los Cuerpos, por ſer detalles enteramente diſtinctos de los manejos militares. Y en quanto al Cuerpo de Artilleria, y al de Yngenieros, que nò tienen Gefes declarados, ni de baſtante graduacion; deberan depender del Duque de Charny en todo lo, que es informar, conſultar, tener en ſu caſa Juntas particulares por ordenes mias; però nò en lo de dar por sì independientemente diſpoſiciones, pues eſtas deberan ſalir directamente del Secretario del Deſpacho de la Guerra, en conſequencia de lo, que deliberare: por ſer las, que mas ocaſionan deſperdicios en la Hazienda, como ſon eſtablecimiento de fundaciones, armerias, fabricas de polbora, areglamientos de calibres, reconocimientos, compras, y deſcartes de metales, calculos, y cuentas de fortificaciones.

di Guerra, coll' eccezioni, che ſono eſpreſſe a favore delle facoltà, ed autorità, che mi è parſo di accordare al Duca di Charny; laſciando correre ſpecificatamente a dirittura tra il Segretario del Diſpaccio di Guerra, e gl' Inſpettori, tutto ciò, che è meccanica ed economia de' Corpi, per eſſere dettagli totalmente diſtinti da maneggi militari. Ed in quanto al Corpo dell' Artiglieria, ed a quello de gl' Ingegneri, che non anno Capi dichiarati, ne di baſtante graduazione, dovranno dipendere dal Duca di Charny in tutto ciò, che è informare, conſultare, e tenere in ſua caſa Giunte particolari per miei ordini; ma non però in ciò, che ſia dare da ſe independentemente diſpoſizioni, poiche queſte dovranno uſcire direttamente dal Segretario del Diſpaccio di Guerra, in conſeguenza di ciò, che io deliberero: per eſſere quelle, che maggiormente cauſano diſpendi nell' Azienda, come ſono ſtabilimento di fonderie, armerie, fabbriche di polvere, regolamento di caliori, riconoſcimenti, compre, ſcarti di metalli, calcoli, e conti di fortificazioni.

Digitized by Google

ARTICULO IIII.

Quiero aſsì miſmo que los Ynſpectores, en los tiempos ſeñalados y convenientes, paſen ſus reviſtas; y donde ellos nò ſe hallaren preſentes, manden y diſpongan que las paſen los Subinſpectores; y los primeros deberan dar cuenta al expreſado Duque de Charny del eſtado y fuerça de los Regimientos, à tenor de las reviſtas, que paſaren aſsì ellos, como los Subinſpectores, en eſte Reyno, en el de Sicilia, y en los Preſidios de Toſcana, è Ysla de Elba, en la conformidad, que ſe previene en el libro 4., titulos 4., y 5., de las Ordenanzas para los Ynſpectores de la Ynfanteria, Cavalleria, y Dragones.

ARTICOLO IIII.

Voglio ancora che gl' Inſpettori, ne' tempi deſtinati e convenienti, facciano le loro riviſte; e dove eſſi non ſi trovaſſero preſenti, comandino e diſpongano che lo facciano li Sotto-Inſpettori; e li primi dovranno render conto al mentovato Duca di Charny dello ſtato e forza de' Reggimenti, a tenore delle riviſte, che faranno tanto eſſi, come li Sotto-Inſpettori, in queſto Regno, in quello di Sicilia, e ne' Preſidi di Toſcana, ed Iſola di Elba, nella forma, che ſi previene nel lib. 4., titoli 3., e 5., delle Ordinanze per gl' Inſpettori della Infanteria, Cavalleria, e Dragoni.

ARTICULO V.

En la miſma conformidad deberan los Comandantes y Comiſarios de Artilleria, Yngeñeros, Directores en Gefe, y otros qualeſquiera, entregar al expreſado Duque de Charny los eſtados, minutas, relaciones, proyetos, planos, perfiles, mapas, &c., que les fueren pedidos por el, à fin de que ſe halle con las noticias correſpondientes: por ſer mi animo que el referido Duque de Charny preſida en todas las Juntas, que

ARTICOLO V.

Nella medeſima conformità dovranno li Comandanti e Commeſſari di Artiglieria, Ingegneri, Direttori in Capo, e qualſiſia altro, conſegnare al ſudetto Duca di Charny gli ſtati, minute, relazioni, progetti, piante, profili, mappe, &c., che foſſero loro richieſte dal medeſimo, a fin che abbia le notizie corriſpondenti: per eſſere mia mente che il detto Duca di Charny preſeda in tutte le Giunte, che di mio ordi-

Digitized by Google

que de orden mia se tubieren sobre estas dos Clases de Guerra.

ARTICULO VI.

Haviendo igualmente bien considerado quàn perjudiciales son à mi servicio las frequentes ausencias, que sin la debida subordinacion, mi regularidad, solicitan y hazen, como assi mismo dispensan sin facultad para ello, algunos Oficiales de mis Tropas en sus Cuerpos, y destinos; declaro que todas las pretensiones de esta calidad, que segun las Ordenanzas de España necesitaren de mi licencia, me las deberà dirigir por el conducto de mi Secretario del Despacho de la Guerra el enunciado Duque de Charny, siempre que los Oficiales, que las piden, sean de las Tropas existentes en el Reyno de Napoles, ò los Governadores de Armas, y Comandantes respectivos de los Departimientos del Reyno de Sicilia, y Presidios de Toscana, y Longon, quando los dichos Oficiales existan en aquellos distrittos, pasando antes unas y otras, con la devida orden y subordinacion, por el conducto de sus Gefes immediatos. Previniendo que mi voluntad es que aun estas ultimas las pase mi Secretario del Despacho de la Guerra al referido Duque de Char-

ordine si faranno sopra queste due Classi di Guerra.

ARTICOLO VI.

Avendo ugualmente ben considerato quanto pregiudiziali sieno al mio servigio le frequenti assenze, che senza la dovuta subordinazione, e regolarità, sollecitano e fanno, come pure permettono senza facoltà, alcuni Uffiziali delle mie Truppe ne' loro Corpi, e destinazioni; dichiaro che tutte le pretensioni di simil natura, per le quali secondo le Ordinanze di Spagna fosse necessaria la mia licenza, dovrà il detto Duca di Charny a me diriggerle per via della mia Segreteria del Dispaccio di Guerra, ogni volta che gli Uffiziali, che le dimandano, sieno delle Truppe esistenti nel Regno di Napoli, o li Governatori delle Armi, e Comandanti rispettivi de' Dipartimenti del Regno di Sicilia, Presidi di Toscana, e Longone, quando li detti Uffiziali sieno in que' distretti, passando prima e le une e le altre, con il dovuto ordine e subordinazione, per il canale de' loro Capi immediati. Prevenendo essere mia volontà che anche queste sieno dal mio Segretario del Dispaccio di Guerra mandate al riferito Duca di Charny, a fin che m' in-

Digitized by Google

Charny, para que me informe de lo, que hallare por mas conveniente, antes de pasar à deliberar. Y tambien deberan los Ynspectores submministrarle las relaciones de semestres, para que me consulte su parecer al tiempo de pasarlas à mis manos por medio de mi expresado Secretario: reservando à los Ynspectores el reconocimiento, y la facultad de informar sobre las licencias de casarse los Oficiales.

Los pasaportes, que necesitasen los Oficiales, que debieren partir de esta Corte, se despacharan por la Secretaria del Despacho de la Guerra; y solo en casos urgentes, y que nò hubiere tiempo de acudir à ella; podrà despacharlos el Duque de Charny, ò el, que en lugar suyo mandare en Napoles. Però los itinerarios los expedirà el Duque de Charny, ò el, que mandare en su lugar: participando con tiempo al Secretario del Despacho de la Guerra haverlos despachado; por si à caso se necesitase alguna orden de el, para prevenir qualquiera inconveniente, ò confusion, que pudiese encontrarse en las Provincias.

El Secretario del Despacho de Estado y de la Guerra debe continuar à expedir y despa-

informi di ciò, che trovasse più convenevole, prima che io passi a deliberare. Ed ancora dovranno gl' Inspettori sommministrargli le relazioni de' semestri, a fin che mi dica il suo sentimento in tempo di passarle alle mie mani per mezzo del sopradetto mio Segretario, riserbando a gl' Inspettori la cognizione, e la facoltà d' informare sopra le licenze per maritarsi gli Uffiziali.

Li passaporti, di cui avessero bisogno gli Uffiziali, che dovessero partire da questa Corte, si spediranno dalla Segreteria del Dispaccio di Guerra; e solo ne' casi urgenti, e quando non vi fosse tempo di accudire alla medesima, potrà spedirli il Duca di Charny, o quello, che in di lui luogo comandasse in Napoli. Però gl' itinerarî si spediranno dal Duca di Charny, o da quello, che comandasse in suo luogo: partecipando in tempo al Segretario del Dispaccio di Guerra di averli spediti, a fin che possa, quando bisognasse, spedire gli ordini necessari per prevenire qualunque inconveniente, o confusione, che potesse incontrarsi nelle Provincie.

Il Segretario del Dispaccio di Stato e di Guerra dee continuare a spedire e dispac-

Digitized by Google

despachar las licencias para cavallos de postas, expedicion de correos, ò estafetas, &c.: estando los respectivos oficios subordinados inmediatamente à la Secretaria del Despacho de Estado, que oy tengo tambien puesta à su cargo; y, sin orden firmada de su mano, nò se usarà de cavallos de postas, ni se podran subministrar à persona alguna publica, ò privada, por los expresados oficios.

ciare le licenze per li cavalli da posta, spedizioni di corrieri, o stafette, &c.: essendo li rispettivi uffizi immediatamente subordinati alla Segreteria del Dispaccio di Stato, che oggi tengo ugualmente posta a suo carico; e, senza ordine sottoscritto di sua mano, non sarà permesso di servirsi di cavalli da posta, ne potranno somministrarsi da gli accennati uffizi a persona alcuna, sia pubblica, o privata.

ARTICULO VII.

Se debe establecer inmediatamente una Junta de Guerra compuesta de Militares, y Togados, para tratar en ella los negocios de justicia pertenecientes à la milicia de todos mis Reynos: segun se declara mas amplamente en las Ordenanzas de España, que hè mandado traducir en Ytaliano, y publicar. Y haviendo resuelto que recayga en la persona del Duque de Charny su direccion y presidencia; lo tendran assì entendido los Gefes, Cabos, y Oficiales Militares de mis Tropas y Plazas, à fin de que recurran à el, para todo lo, que perteneciere à los negociados de tal encargo.

ARTICOLO VII.

Si dee immediatamente stabilire una Giunta di Guerra co mposta di Militari, e Togati, per trattare in quella li negozi di giustizia appartenenti alla milizia di tutti li miei Regni: siccome più ampiamente si dichiara nelle Ordinanze di Spagna, le quali ho comandato tradursi in Italiano, e pubblicarsi. Ed avendo determinato che ricada in persona del Duca di Charny la direzione e presidenza della medesima; ne resteranno intesi tutti li Superiori, Capi, ed Uffiziali Militari delle mie Truppe e Piazze, a fin che a lui ricorrano per tutto ciò, che sarà appartenente alli negoziati di tale incarico.

Digitized by Google

ARTICULO VIII.

Deberan quedar en ſu fuerça y vigor los honores militares, que, ſegun las citadas Ordenanzas de Eſpaña, ſe hazen à los Capitanes Generales, y demas Oficiales eſpecificados en ellas; como tambien à los Grandes, Cardenales, Embaxadores, &c.; à excepcion de la perteneciente à eſta Capital, eſte yo auſente, ò preſente, por ſer la Corte y reſidencia mia; en la qual, aunque ſe repute por Plaza de Armas, ſe praticarà lo, que en las demas Cortes de Europa, que, ſiendo Plazas de Armas, tienen tambien el honor y prerogativas de ſer Cortes y reſidencias de ſus Soberanos; y por conſequencia nò ſe deben en ella diſpenſar honores tales, de modo que aun las Guardias, que ſe deben ſubſiſtir en diverſos pueſtos de eſta Capital, nò han de hazer honor alguno, que à ſola mi perſona.

En conformidad de eſta reſolucion los Oficiales Generales, y los demas exiſtentes en eſta Corte, à quienes, por raçon de la inſpeccion de ſus empleos, pudieren y debieren pertenecer, fuera de la Corte, ò en campaña, aſsì de Guardias de Corps, de Alabarderos de Reales Guardias de Ynfanteria, de Ynfanteria ſencilla, Cavalleria, y Dragones, Yngeñeros, Artil-

ARTICOLO VIII.

Dovranno reſtare nella loro forza e vigore gli onori militari, che, ſecondo le citate Ordinanze di Spagna, ſi fanno alli Capitani Generali, e ad altri Uffiziali ſpecificati nelle medeſime; come pure alli Grandi, Cardinali, Ambaſciatori, &c.; alla eccezione dello appartenente a queſta Capitale, ſia io preſente, o aſſente, per eſſere la Corte e reſidenza mia; in cui, ancorche ſi reputi per Piazza di Armi, ſi praticherà ciò, che nelle altre Corti di Europa, le quali, eſſendo Piazze di Armi, anno anche l'onore e prerogativa di eſſere Corti e reſidenze de' loro Sovrani; e per conſeguenza non ſi dovranno in quella diſpenſare onori tali, di modo che anche le Guardie, che debbono ſuſſiſtere in diverſi poſti di queſta Capitale, non anno da fare onore alcuno, che alla ſola mia perſona.

In conformità di queſta riſoluzione gli Uffiziali Generali, e gli altri eſiſtenti in queſta Corte, a' quali, per ragione della inſpezione de' loro impieghi, potrebbero e dovrebbero appartenere, fuori della Corte, o in campagna, tanto delle Guardie del Corpo, de gli Alabardieri, delle Guardie Regali d' Infanteria, d' Infanteria ſemplice, Cavalleria, e

Dra-

Digitized by Google

lleria, y Marina, Superintendente General, Comisarios Ordenadores, y de Guerra, assì de mi Marina, como de mis Exercitos, Contadores principales, Thesoreros Generales, Pagadores, y qualesquiera otros Ministros de la Clase de Hazienda, nò tendran guardia alguna en su casa, y unicamente se les permitiran las respectivas ordenanzas, y estas, por lo, que toca à Ministros de Hazienda, solo al Superintendente General; y gozaran solo, como gozan en la Corte de España, segun las respectivas Ordenanzas, de Jus Cuerpos los honores el Capitan de Guardias de Corps, el Capitan de Alabarderos, y los dos Coroneles de Guardias de Ynfanteria, y nò otro alguno.

Dragoni, Ingegnieri, Artiglieria, e Marina, Sopraintendente Generale, Commessari Ordinatori, e di Guerra, così della mia Marina, come de' miei Eserciti, Contadori principali, Tesorieri Generali, Pagatori, e qualsisieno altri Ministri della Classe di Azienda, non avranno guardia alcuna in loro casa, ed unicamente si permetteranno ad essi le rispettive ordinanze, e queste, per ciò, che tocca a' Ministri di Azienda, solo al Sopraintendente Generale; e solamente godranno, come godono nella Corte di Spagna, secondo le rispettive Ordinanze, dalli loro Corpi gli onori il Capitano di Guardie del Corpo, il Capitano di Alabardieri, e li due Colonnelli di Guardie d' Infanteria, e nessun altro.

ARTICULO VIIII.

Debiendose assì mismo considerar los manejos de Hazienda, y de caudales, que se emplean en la manutencion del Exercito, y se reducen al establecimiento y gastos de Hospitales, Quarteles, y utensilios, à reglamentos para forrages, asientos de pan, cevada, vestuarios, y qualquiera otro dispendio semejante, que se haga por cuenta mia, repuestos de Almazenes, viveres, reconocimiento de cuentas, de Yn-

ARTICOLO VIIII.

Dovendosi similmente considerare li maneggi di Azienda, e de'capitali, che s'impiegano nella manutenzione dello Esercito, e si riducono allo stabilimento e spese di Ospedali, Quartieri, ed utensili, a regolamenti per foraggi, assienti di pane, biada, vestiario, e di qualunque altro simile dispendio, che si faccia per mio conto, provisioni de' magazzini, viveri, ricognizioni de'

Digitized by Google

Yngeñeros del Cuerpo de la Artilleria, &c., reviſtas de Comiſarios, altas, y bajas, ajuſtes, y deſcuentas à las Tropas, diſtribuciones de preſt, pagas, &c., es una juriſdiccion, que directamente ha de tocar al Superintendente General de mi Real Hazienda, el qual ſobre todos eſtos aſumptos deberà entenderſe en derechura con el Secretario del Deſpacho de la Guerra; obſervando para eſte manejo la Ordenanza de 4. de Julio de 1718., formada para el eſtablecimiento e inſtruccion de Yntendentes, y para Theſorero General, Pagadores, y Contadores de Exercitos, y de Provincias.

conti, d' Ingegneri, e del Corpo dell'Artiglieria, &c., riviſte di Commiſſari, alte, e baſſe, regolamenti di conti e deſconti alle Truppe, diſtribuzioni del preſt, paghe, &c., è una giuridizione, che ha da toccare direttamente al Soprantendente Generale della mia Regale Azienda, il quale ſopra tutte queſte materie dovrà intenderſi a dirittura con il Segretario del Diſpaccio di Guerra; oſſervando per queſto maneggio la ordinanza de' 4. Luglio del 1718., formata per lo ſtabilimento ed iſtruzione de gl' Intendenti, Teſoriere Generale, Pagatori, e Contadori di Eſercito, e di Provincie.

Y por quanto es mi voluntad deliberada que eſte Reglamento ſe obſerve inviolablemente. Por tanto ordeno y mando al expreſado Duque de Charny, à la enunciada Junta de Guerra, que ha de formarſe, à los Comandantes, Governadores de las Armas, à los Ynſpectores de la Ynfanteria, Cavalleria, y Dragones, à los Tenientes Generales, y Mariſcales de Campo, à los Governadores y Comandantes de Plazas, y Brigadieres, Coroneles, Tenientes Coroneles, Sargentes Mayores, à los Comandantes y Comiſarios de Artilleria, Yngeñeros Directores en Geſe, y Ordinarios,

E perche è mia poſitiva volontà che queſto Regolamento ſi oſſervi inviolabilmente. Per ciò ordino e comando al mentovato Duca di Charny, all' accennata Giunta di Guerra, che dee formarſi, alli Comandanti, Governadori delle Armi, a gli Inſpettori dell'Infanteria, Cavalleria, e Dragoni, alli Tenenti Generali, e Mareſcialli di Campo, alli Governadori e Comandanti delle Piazze, ed alli Brigadieri, Colonnelli, Tenenti Colonnelli, e Sargenti Maggiori, alli Comandanti e Commeſſari di Artiglieria, Ingegneri, Direttori in Capo, ed Ordinari,

Digitized by Google

rios, y à todos los demas Oficiales y Soldados de mis Exercitos, y Marina, al Superintendente General, à los Comisarios Ordenadores, y de Guerra, y à las demàs personas, à quienes tocare, observen y guarden precisamente lo aqui expresado, sin interpretacion alguna, y sin contravenir à esta disposicion, nì alterarla en cosa alguna, sin orden expresa mia. Declarando però, que lo, que aquì nò se aya prevenido, y sobre que pudiere excitarse alguna duda, es mi animo se recurra à las Ordenanzas de España: por ser las mismas, que hè mandado observar aquì, para el regimen, disciplina, y buen govierno de las Tropas.

Y, para que llegue à noticia de todos, hè mandado despachar, y publicar la presente, firmada de mi mano, sellada con el sello de mis Armas, y referendada de mi infrascripto Consejero y Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.

e a tutti gli altri Uffiziali e Soldati de' miei Eserciti, e Marina, al Sopraintendente Generale, alli Commessari Ordinatori, e di Guerra, e ad altre persone, alle quali spetterà, che osservino e guardino precisamente il quì espresso, senza interpretazione alcuna, e senza controvenire a questa disposizione, ne alterarla in cosa alcuna, senza mio ordine espresso. Dichiarando io però, che per ciò, che quì non sia prevenuto, e sopra cui potesse eccitarsi qualche dubbio, è mia mente che si ricorra alle Ordinanze di Spagna: per essere le medesime, che ho comandato osservarsi quì per regola, disciplina, e buon governo delle Truppe.

Ed, a fin che giunga a notizia di tutti, ho comandato spedirsi e pubblicarsi la presente, sottoscritta di mia mano, suggellata col suggello delle mie Armi, e referendata dal mio sottoscritto Consigliere e Segretario di Stato e del Dispaccio di Guerra.

Dado en Napoles, à 14 de Abril, de 1737.

Dato in Napoli, a' 14. di Aprile, 1737.

YO EL REY.

IO IL RE.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXI.

Delle Delegazioni.

I.

Si rivocano tutte le Delegazioni, eccetto quelle de' Luoghi Pii; e si ordina che li Ministri, li quali prima erano Delegati, restino Giudici Ordinari.

Haviendo considerado el Duque mi Señor que de las Delegaciones, con que oy proceden los Ministros de esse Sacro Consejo, y de los demas Tribunales, en diversas causas, resultan muchos inconvenientes, y gran confusion. Y deseando Su Excellencia què en esta materia se camine con toda justificacion, y buena forma. Ha resuelto de revocar todas las Delegaciones, excepto però las de los Lugares Pios, las quales es voluntad de Su Excellencia nò comprehendan las causas, que estan compiladas ante otros Ministros, antes de las tales Delegaciones; por que estas

Avendo considerato il Duca mio Signore che dalle Delegazioni, colle quali oggi procedono li Ministri di cotesto Sagro Consiglio, e de gli altri Tribunali, in diverse cause, risultano molt' inconvenienti, e gran confusione. E desiderando Sua Eccellenza che in questa materia si camini con tutta la giustizia, e buona forma. Ha risoluto di rivocare tutte le Delegazioni, eccetto però quelle de Luoghi Pii, le quali la volontà di Sua Eccellenza è che non comprendano le cause, le quali stanno compilate avanti altri Ministri, prima di tali Delegazioni; poiche

Digitized by Google

eſtas es bien que quedan antes los miſmos Comiſarios, y en la miſma Rueda, donde eſtan compilados los proceſos; nò embargante que en las Delegaciones ſe haya dado, ò ſe diere, facultad de abocar las cauſas pendientes ante otros Comiſarios, haviendoſe de praticar eſta facultad en los proceſos non compilados. Y à reſpecto de las demas Delegaciones, que nò ſon de Lugares Pios, manda Su Excellencia que quedan los miſmos Comiſarios; però que procedan como Ordinarios, y nò como Delegados. Y eſto tambien ſe ha de obſervar, aunque los tales Delegados hayan paſado à otro Tribunal, à los quales V.S. les ha de ſeñalar un dia en la ſemana, en que puedan venir à referir en Conſejo, quando aſsì les fuere ordenado; ſin deſtornar las jornadas ordinarias de los otros Conſejeros. Demas de eſto dize Su Excellencia que de aquì adelante nò ſe admitan Delegaciones, ſi nò fueren deſpachadas por villetes del Eſcriptorio. Y aſsì lo aviſo à V.S, para que lo haze executar. Guarde Dios à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 10. de Marzo, 1628.

Diego Coſtanon.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

che è di bene che queſte reſtino avanti gli ſteſſi Comm eſſari, e nella medeſima Ruota, ove ſtanno compilati li proceſſi: non oſtante che nelle Delegazioni ſiefi data, o dieſi, facultà di avocare le cauſe pendenti avanti altri Commeſſari, dovendoſi praticare queſte facultà nelli proceſſi non compilati. Ed a riguardo delle altre Delegazioni, che non ſono di Luoghi Pii, comanda Sua Eccellenza che reſtino li medeſimi Commeſſari; però che procedano come Ordinari, e non come Delegati. E ciò ancora ſi ha da oſſervare, benche tali Delegati ſien paſſati in altro Tribunale, a' quali V.S. ha da ſtabilire un giorno nella ſettimana, in cui poſſano venire a riferire in Conſiglio, quando così a loro foſſe ordinato; ſenza diſturbare le giornate ordinarie de gli altri Conſiglieri. Oltre ciò dice Sua Eccellenza che da quì in avanti non ſi ammettano Delegazioni, ſe non ſaranno ſpedite con viglietti dello Scrittorio. E così lo aviſo a V.S., a fin che lo faccia oſſervare. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 10. di Marzo, 1628.

Diego Coſtanon.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Spie-

Digitized by Google

II.

Spiega della ſudetta regal determinazione.

LOs dias paſados eſcrivì à V.S., de orden del Duque mi Señor, ſobre la forma, en que han de quedar las Delegaciones, el villete del tenor ſiguiente =

Haviendo conſiderado el Duque mi Señor que de las Delegaciones, con que oy proceden los Miniſtros de eſte Sacro Conſejo, y de los demas Tribunales, en diverſas cauſas, reſultan muchos inconvenientes, y gran confuſion. Y deſeando Su Excellencia que en eſta materia ſe camine con toda juſtificacion, y buena forma. Ha reſuelto de revocar todas las Delegaciones, excepto però las de Lugares Pios, las quales es voluntad de Su Excellencia nò comprehendan las cauſas, que eſtan compiladas ante otros Miniſtros, antes de las tales Delegaciones; por que eſtas es bien que quedan ante los miſmos Comiſarios, y en la miſma Rueda, donde eſtan compilados los proceſos: nò embargante que en las Delegaciones ſe haya dado, ò ſe diere, facultad de abocar las cauſas pendientes ante otros Comiſarios, ha-

NElli giorni paſſati ſcriſſi a V.S., di ordine del Duca mio Signore, ſu la forma, in cui an da reſtare le Delegazioni, il viglietto del tenor ſeguente =

Avendo conſiderato il Duca mio Signore che dalle Delegazioni, colle quali oggi procedono li Miniſtri di coteſto Sagro Conſiglio, e de gli altri Tribunali, in diverſe cauſe, riſultano molt' inconvenienti, e gran confuſione. E deſiderando Sua Eccellenza che in queſta materia ſi camini con tutta la giuſtizia, e buona forma. Ha riſoluto di rivocare tutte le Delegazioni, eccetto però quelle de' Luoghi Pii, le quali la volontà di Sua Eccellenza è che non comprendano le cauſe, le quali ſtanno compilate avanti altri Miniſtri prima di tali Delegazioni; poiche è di bene che queſte reſtino avanti gli ſteſſi Commeſſari, e nella medeſima Ruota, ove ſtanno compilati li proceſſi: non oſtante che nelle Delegazioni ſieſi data, o dieſi, facultà di avocare le cauſe pendenti avanti altri Commeſ-

Digitized by Google

haviendose de praticar esta facultad en los procesos nò compilados. Y à respecto de las demas Delegaciones, que nò son de Lugares Pios, manda Su Excellencia que queden los mismos Consejeros; però que procedan còmo Ordinarios, y nò comò Delegados. Y esto tambien se ha de observar, aunque los tales Delegados hayan pasado à otro Tribunal, à los quales V.S. les ha de señalar un dia en la semana, en que puedan venir à referir en Consejo, quando assì les fuere ordenado; sin destornar las jornadas ordinarias de los otros Consejeros. Demas de esto dize Su Excellencia que de aquì adelante nò se admitan Delegaciones, si no fueren despachadas por villetes del Escriptorio. Y assì lo aviso à V.S., para que lo haze executar. Guarde Dios à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 10. de Marzo, 1628.

Diego Costanon.

Y por que ha entendido Su Excellencia que ha nacido alguna confusion acerca de la clausula, que trata de que los Comisarios Delegados hayan de quedar por Comisarios Ordinarios. Para declaracion de esto dize Su Excellencia que, à respecto de los Consejeros, que han

messari, dovendosi praticare questa facultà nelli processi non compilati. Ed a riguardo delle altre Delegazioni, che non sono di Luoghi Pii, comanda Sua Eccellenza che restino li medesimi Commessari; però che procedano come Ordinari, e non come Delegati. È ciò ancora si ha da osservare, benche tali Delegati sien passati in altro Tribunale, a' quali V.S. ha da stabilire un giorno nella settimana, in cui possano venire a riferire in Consiglio; quando così a loro fosse ordinato, senza disturbare le giornate ordinarie de gli altri Consiglieri. Oltre ciò dice Sua Eccellenza che da quì in avanti non si ammettano Delegazioni, se non saranno spedite con viglietti dello Scrittorio. E così lo avisò a V.S., a fin che lo faccia osservare. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 10. di Marzo, 1628.

Diego Costanon.

E perche ha inteso Sua Eccellenza che vi è nata alcuna confusione circa la clausola, la quale tratta che li Commessari Delegati abbiano da restare per Commessari Ordinari. Per dichiarazione di ciò dice Sua Eccellenza che, in riguardo alli Consiglieri, li quali son

Digitized by Google

ſhan paſado à otros Tribunales, e entienda por los, que ſon Delegados de Lugares Pios, los quales han de proceder con la miſma comiſion, ſin embargo que hayan paſado à otro Tribunal, en la forma, que lo declara el incluſo villete. Y por lo, que toca à las Delegaciones de los particulares, las quales ſe han revocado, con que quedan los miſmos Delegados por Juezes Ordinarios; ſe entienda por los Conſejeros, que nò han paſado à otro Tribunal. Y eſto, y lo demas contenido en el dicho preinſerto villete, dize Su Excellencia V.S. lo haga executar. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 31. de Marzo, 1628.

Diego Coſtanon.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

paſſati ad altri Tribunali, s' intenda per quelli, li quali ſon Delegati di Luoghi Pii, li quali an da procedere colla medeſima commeſſa, non oſtante che ſien paſſati ad altro Tribunale, nella forma, che lo dichiara lo incluſo viglietto. E per quel, che appartiene alle Delegazioni de' particulari, le quali ſono ſtate rivocate, e per ciò reſtano li medeſimi Delegati per Giudici Ordinari; s' intenda per li Conſiglieri, che non ſono paſſati ad altro Tribunale. E queſto, ed il di più contenuto nel detto preinſerto viglietto, dice Sua Eccellenza che V.S. lo faccia eſeguire. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 31. di Marzo, 1628.

Diego Coſtanon.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

III.

Si ordina che nelle cauſe, le quali dalla loro origine cominciarono in virtù di Delegazione, in avenire ſi abbia da procedere da gli ſteſſi Miniſtri per la via ordinaria.

HAviendoſe oydo en Colateral lo, que V.S. ha referido acerca la obſervancia, que ſe ha da tener de aquì en adelante

EStendoſi udito in Collaterale quel, che V.S. ha rifeto circa la oſſervanza, che ſi ha da tenere da quì in avanti nel-

Digitized by Google

te en las causas, que se ha caminado por Delegaciones, y han venido revocadas por la orden general. Se ha resuelto que en aquellas causas, que originariamente començaron en virtud de Delegaciones, y procedieren en ellos como Delegados, non en virtud de dicha orden, se haya de continuar ante los mismos Ministros via ordinaria.

Item, que las causas, que se delegaron en tiempo, que se procedia via ordinaria en ellas, y que ahora vienen revocadas por la dicha orden, tornen à los Ministros, que primero eran Comisarios en ellas, via ordinaria. Y en aquellas ordinarias, en que procedian algunos Ministros, y se delegaron à otros, y murieron despues los Ordinarios, y nò se han cometido à otros successores de ellos, y penden toda via ante dichos Delegados, continuen à proceder como Ordinarios, y enterados; para que nò vayan en manos de otros Ministros nò informados. Y assì me ha mandado Su Excellencia lo avise à V.S., para que se execute en esse Sacro Consejo.

De Cancellaria, à 11. de Octubre, 1633.

Fernando Rovito.

Señor Regente Valenzuela Presidente del Sacro Consejo.

nelle cause, che si sono incaminate per Delegazioni, e sono state rivocate dall' ordine generale. Si è risoluto che in quelle cause; le quali dalla loro origine cominciarono in virtù di Delegazioni, e procederono in quelle come Delegati, ora in virtù del dett' ordine si abbiano da continuare avanti li medesimi Ministri per la via ordinaria.

In oltre, che le cause, le quali si delegarono in tempo, in cui si procedeva per la via ordinaria in quelle, e che ora vengono rivocate col dett' ordine, ritornino alli Ministri, che prima erano Commessari in quelle, colla via ordinaria. Ed in quelle ordinarie, nelle quali procedevano alcuni Ministri, e si delegarono ad altri, e morirono dopo gli Ordinari, e non si son commesse ad altri successori di quelle, e pendono tutta via avanti li detti Delegati, continuino a procedere come Ordinari, ed informati; a fin che non vadano in mano di altri Ministri non informati. E così mi ha comandato Sua Eccellenza lo avisi a V.S., a fin che si esegua in cotesto Sagro Consiglio.

Dalla Cancelleria, a' 11. di Ottobre, 1633.

Ferdinando Rovito.

Signor Reggente Valenzuela Presidente del Consiglio.

Digitized by Google

IIII.

Dispaccio del Re di Spagna in riguardo alla rivoca delle Delegazioni, ed a quelle, che permise fossero rimaste.

EL REY.

Illustre Duque de Medina de las Torres, Principe de Stillano, Primo nuestro Sumiller de Corps, Thesorer General de la Corona de Aragon, y nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General.

A Los 22. de Enero, del año proximo passado de 1639., os mandè escrivir, para que se quitassen las Protecciones y Delegaciones de causas, la carta del tenor, que se sigue = El Rey = Illustre Duque de Medina de las Torres, Primo &c. = El Regente Don Alonso de la Carrera me ha remitido el papel incluso, en que se refieren los inconvenientes, que resultan de haverse introducido en esse Reyno las Protecciones y Delegaciones de causas en numero muy excessivo, contra lo dispuesto y mandado por las ordenes, que en esta materia se han dado, assì en tiempo de los Reyes mis Señores, Padres, y Abuelo, que hayan gloria, como en el mio,

IL RE.

Illustre Duca di Medina della Torre, Principe di Stigliano, Primo nostro Somigliero di Corpo, Tesoriero Generale della Corona di Aragona, e nostro Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

A' 22. di Gennaro, del prossimo passato anno 1639., vi feci scrivere, a fin che si togliessero le Protezioni e Delegazioni delle cause, la lettera del tenor seguente = Il Re = Illustre Duca di Medina della Torre, Primo &c. = Il Reggente D. Alonso della Carrera mi ha rimessa la inclusa carta, nella quale si riferiscono gl' inconvenienti, che risultano dallo essersi introdotte in questo Regno le Protezioni e Delegazioni delle cause in numero molto eccessivo, contro il disposto e stabilito da gli ordini, che in questa materia si son dati, così in tempo de' Re miei Signori Padre, ed Avo, che sieno in gloria, come

Digitized by Google

mio ; que prohiben expresamente el hazerse dichas Protecciones y Delegaciones. Y con ocasion de haverse visto este papel, se ha considerado ser muchos los inconvenientes, que resultan de hazerse las dichas Delegaciones, y se ha tenido ahora aun por mas conveniente la observancia de las dichas ordenes, por ver quan relaxada se halla esta materia ; y assì he querido remitiros el dicho papel, y deciros que mi voluntad expressa es que se quiten todas las Delegaciones, que huviere assì de Universidades, como de personas particulares, y Arrendamientos ; sobre lo qual dareis las ordenes necessarias luego que recibeis esta, sin que quede ninguna reservada. Y para que se vea lo, que se podrà hazer en quanto à las Protecciones y Delegaciones de Lugares Pios, y Bancos, formareis una Junta particular, donde se trate de esto, y de las, que han de quedar, y en que modo y forma, y de las, que pueden quitarse, de manera que cessen todos los abusos introducidos, e inconvenientes, que de ellos se siguen, y hareis que tambien se trate en dicha Junta de los Actuarios, que en estas causas huvieren de actitar, y que en ella se determinen las Protecciones, que estan pendientes entre el Secretario del Reyno, y Mastredatas del Con-

me nel mio ; li quali proibiscono espressamente il farsi le dette Protezioni e Delegazioni. Ed in occasione di essersi veduta questa carta, si è considerato esser molti gl' inconvenienti, li quali risultano dal farsi le dette Delegazioni, e si è avuto ora anche per più conveniente la osservanza delli detti ordini, per vedere quanto si ritrovi rilasciata questa materia ; e così ho voluto rimettervi la detta carta, e dirvi essermia espressa volontà che si tolgano le Delegazioni, le quali vi fossero così di Università, come di persone particulari, ed Arrendamenti ; su di che darete gli ordini necessari subito che riceverete questa, senza che nessuna ne restì riservata. Ed a fin che si veda quel, che si potrà fare in quanto alle Protezioni e Delegazioni de' Luoghi Pii, e Banchi, formerete una Giunta particulare, nella quale si tratti di questo, e di quelle, che an da restare, ed in qual modo e forma, e di quelle, che possono toglierfi ; di maniera che cessino tutti gli abusi introdotti, ed inconvenienti, che da quelli seguono ; e farete che nella Giunta si tratti ancora de gli Attuari, che in queste cause avranno da attitare, e che in quella si determinino le Protezioni, che pendono tra il Se-

gre-

Digitized by Google

Consejo de Santa Clara, y Camara de la Sumaria; avisandome con puntualidad de todo lo, que en esto se resolviere y hiziere: por que es bien que yo lo tenga entendido = De Madrid, à 22. de Febrero, de 1639. año = Yo el Rey = Carnero Secretarius = Con los señales del Consejo. Y si bien, por lo, que en la preinserta orden se manda, se entienden comprehendidas las Protecciones y Delegaciones, y que han de cessar las unas, y las otras, toda via, para mayor declaracion, y que cesse toda duda, he querido declarar que en la dicha orden se comprehendan assi las unas, como las otras; excepto las, que por mi parecer estan concedidas.

Y siendo justo que las Naciones estrangeras sean en alguna manera favorecidas, tengo por bien de permitirles que puedan tener Delegados, ò Comissarios, que conozcan de los negocios, que entre los mismos estrangeros se offrecieren, ò sea el negocio entre natural, y estrangero, ò sea actor, ò reo, procediendo en ellos simpliciter, & de plano, sine forma & figura iudicii. Però, haviendo de tratar pleyto, acudiran à los Tribunales, donde tocan.

Y siendo tambien justo que con el Hospital de la Anunziata,

gretario del Regno, e Maestradatti del Consiglio di Santa Chiara, e Camera della Sommaria; avisandomi con puntualità di tutto quel, che in questo si risolverà e farà: perchè è di bene che io ne stia inteso. = Da Madrid, a' 22. di Febbraro del 1639. = Io il Re = Carnero Segretario = Colli segni del Consiglio. E se bene, per quel, che nel preinserto ordine si comanda, s' intendono compresse le Protezioni e Delegazioni, e che an da cessare le une, e le altre; tuttavia, per maggior dichiarazione, e che cessi ogni dubbio, ho voluto dichiarare che nel dett' ordine si comprendano così le une, come le altre; eccetto quelle, che per mia espressa volontà stanno concedute.

Ed essendo giusto che le Nazioni forestiere sieno in qualche maniera favorite, stimo di bene permetterle che possano tener Delegati, o Commessari, che conoscano de gli affari, li quali occorreranno tra li medesimi forestieri, o che sia il negozio tra cittadino, e forestiero, o che sia attore, o reo, procedendo in quelli *simpliciter, & de plano, sine forma & figura iudicii*. Però, avendo da litigare, accudiranno alli Tribunali, a' quali appartiene.

Ed essendo ancora giusto che coll' Ospedale dell' Annunzia-

Digitized by Google

ta, y el de Sant Jago, ſe tenga alguna atencion; ha parecido que por ahora ſe les conſerven las Protecciones. Con que, en haviendo pleyto, ſe remitan à los Tribunales, donde tocare, y ſe proſigua en ellos en la forma ordinaria.

Y en quanto à los negocios de los demas Hoſpitales, Conventos, y Lugares Pios, y lo demas, que en la materia ſe offreciere, ſe guardaran y cumpliran inviolablemente aſsì la orden preinſerta, como otras qualeſquiera, que por lo paſſado ſe huvieren dado, para que ſe quiten las dichas Protecciones, y Delegaciones.

Y reſpecto de la dificultad, que ay en hazerſe las Juntas, ordinareis à los Miniſtros, que huviereles nombrado para la, que mandè ſe tubieſe donde ſe trataſe de eſta materia, y ſe vieſſe las Protecciones y Delegaciones de Lugares Pios, que podrian quedar, que os den ſus pareceres acerca de eſto, y me los remitireis luego juntamente con el vueſtro, à fin que viſtos, yo ordene lo, que convenga, ſin que por eſto ſe aya de retardar la execucion de lo, que tengo mandado: por que eſto ſe ha de executar luego, ſin ninguna dilacion.

Y por que en la preinſerta orden ſe os dize que en la Jun-

ta

ziata, e quello di S. Giacomo, ſi uſi qualche attenzione; è ſembrato che per ora ſe gli conſervino le Protezioni. Con che, avendo lite, ſi rimettano alli Tribunali competenti, e ſi profegua in quelli nella forma ordinaria.

Ed in quanto alli negozi degli altri Oſpedali, Conventi, e Luoghi Pii, ed il di più, che nella materia occorrerà, ſi oſſerveranno e adempiranno inviolabilmente così il preinſerto ordine, come qualſivogliano altri, che per il paſſato ſi faran dati, a fin che ſi tolgano le dette Protezioni, e Delegazioni.

E riſpetto alla difficultà, che vi è in farſi le Giunte, ordinerete alli Miniſtri, che avrò nominati, per quella, che io ordinai ſi teneſſe dove ſi trattaſſe di queſta materia, e ſi vedeſſero le Protezioni e Delegazioni di Luoghi Pii, che potrebbero reſtare, che vi dieno li loro pareri in riguardo a ciò, e me li rimetterete ſubito unitamente col voſtro, a fin che viſtili, io ordini quel, che convenga, ſenza che per queſto ſi abbia da ritardare la eſecuzione di quel, che ho ordinato: imperoche queſto ſi ha da eſeguire ſubito, ſenza neſſuna dilazione.

E perche nel preinſerto ordine vi ſi dice che nella det-

ta

Digitized by Google

ta se ha de tratar de las diferencias, que ay entre el Duque de Cayvano, y Mastredatas; ha parecido declarar que esto se ha de entender en lo, que yo no tengo determinado: por que en lo, que yà lo esta, nò sea de alterar, ni hazer novedad alguna.

De Madrid, à 12. de Abril, de 1640.

Yo el Rey.

Carnero Secretario.

Con los señales del Consejo.

ta Giunta si ha da trattare delle differenze, che sono tra il Duca di Caivano, e Mastridatti; ho stimato dichiarare che ciò si ha da intendere in quel, che io non ho determinato: perche in quel, che già lo sta, non si debba alterare, ne far novità alcuna.

Da Madrid, a' 12. di Aprile, del 1640.

Io il Re.

Carnero Segretario.

Colli segni del Consiglio.

V.

Il Vicerè manda copia del detto Dispaccio al Tribunale del Sagro Consiglio per la osservanza di quello.

DEspues de haver dado Su Magestad la orden, que V. S. avrà visto, por su real carta de 22. de Febrero del año proximo passado, para que se quiten las Delegaciones, y Protecciones, ha sido servido de dar nueva orden por otra carta de 12. de Abril de este año (cuya copia va con este) para que con efecto se quiten, quedando solamente las, que Su Magestad tiene concedidas, y las de los Hospitales de la Anunciada, y Sant Jago, y Naciones estrangeras, con las limitaciones, que se declaran en dicha carta; ordenando

DOpo aver dato Sua Maestà l' ordine, che V.S. avrà veduto nella sua regal carta de' 22. di Febbraro del prossimo passato anno, a fin che si tolgano le Delegazioni, e Protezioni, si è servito di dar nuovo ordine con altra carta de' 12. di Aprile di questo anno (la cui copia è la quì aggiunta) a fin che con effetto si tolgano, restando solamente quelle, che Sua Maestà ha concesse, e quelle de gli Ospedali dell' Annunziata, e di S. Giacomo, e quelle delle Nazioni straniere, colle limi-

Digitized by Google

nando, por lo, que toca à los negocios de los demas Hospitales, Conventos, y Lugares Pios, se reguarde lo dispuesto por la primera carta, y se le embie relacion de las, que de estos Lugares Pios deben quedar: como todo lo entenderà V. S. mas particularmente por la referida carta; cuya copia me ha mandado Su Excellencia remitir à V.S., para que lo tenga entendido, y dè orden se execute puntualmente por lo, que toca à las causas, que contra esta resolucion estubieren delegadas, debiendo passar por esse Sacro Consejo.

limitazioni, che si dichiarano nella detta carta; ordinando, per quel, che appartiene alli negozi de gli altri Ospedali, Conventi, e Luoghi Pii, si osservi il disposto per la prima carta, e se gli mandi relazione di quelle, che di cotesti Luoghi Pii debbono restare; siccome il tutto saprà V. S. più particularmente dalla riferita carta; la cui copia mi ha comandato Sua Eccellenza rimettere a V. S., a ciò ne abbia la intelligenza, e dia ordine si esegua puntualmente per quel, che appartiene alle cause, le quali contro questa risoluzione saranno delegate, dovendo passare per cotesto Sagro Consiglio.

Palacio, à 17. de Julio, 1640.

El Doctor Antonio Guallo.

Señor Presidente dal Sacro Consejo.

Palazzo, a' 17. di Luglio, 1640.

Il Dottor Antonio Guallo.

Signor Presidente del Consiglio.

VI.

Si ordina che li Delegati de' Luoghi Pii non s' intromettano nelle cause ordinarie.

Haviendose considerado el perjuycio, que sigue à la buena administracion de la justicia del abuso, que se ha introducido, que es, que algunos Mi-

Essendosi considerato il pregiudizio, che si reca alla buona amministrazione della giustizia dallo abuso, che si è introdotto, ciò è che alcuni

Digitized by Google

niſtros, à titula de Delegados de Lugares Pios, para ſus exigencias, y cauſas ſumarias, ſe introducen en las ordinarias, y de concurſo de acreedores, de que han reſultados inconvenientes de mucha conſideracion, pues ſe ha viſto que han hecho pagar à los poſteriores, contra toda raçon y derecho. Y deſſeando el Almirante que ceſe en ſu tiempo abuſo tan pernicioſo. Ha reſuelto que ningun Miniſtro Delegado ſe intrometa en las cauſas ordinarias, y de concurſo de acreedores, ſi nò que ſe acuda à los Comiſarios de ellas. De que aviſo à V. S., para que lo dè à entender à los Miniſtros de eſſe Tribunal, que tubieren Delegaciones de eſta calidad. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 14. de Setiembre, 1644.

Don Franciſco Bol.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

Miniſtri con titolo di Delegati di Luoghi Pii per l' eſiggenze, e cauſe ſommarie, s' introducono nelle ordinarie, e di concorſo di creditori, dal che ſon riſultati inconvenienti di molta conſiderazione, poiche ſi è veduto che an fatto pagare alli poſteriori contro ogni ragione e giuſtizia. E deſiderando lo Almirante che ceſſi ſubito un sì gran pernicioſo abuſo. Ha riſoluto che neſſun Miniſtro Delegato s' intrometta nelle cauſe ordinarie, e di concorſo di creditori, ma che ſi accudiſca alli Commeſſari di quelle. Del che aviſo a V.S., a fin che lo dia ad intendere alli Miniſtri di coteſto Tribunale, che avranno Delegazioni di queſta qualità. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 14. di Settembre, 1644.

D. Franceſco Bol.

Signor Preſidente del Sagro Conſiglio.

Exſequatur ordo Suae Excellenciae.

Marchefius Sacri Regii Conſilii Praeſes.

Si

VII.

Si ordina al Sagro Consiglio che rivochi tutte le Delegazioni date a' Ministri nelle Provincie, per esiggenze di persone particulari.

EL Duque mi Señor manda què por este Sacro Consejo se revoquen todas las Delegaciones, que se huvieren dado à Ministros en las Provincias, para cobranças de personas particulares; y què de aquì adelante nò se den mas sin particular orden de Su Excellencia. De que me manda avisar à V.S., para què dè la orden necessaria que assì se execute en esse Tribunal. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 5. de Agosto, 1646.

D. G. del Arco.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

IL Duca mio Signore ordina che da cotesto Sagro Consiglio si rivochino tutte le Delegazioni, che si fossero date a' Ministri nelle Provincie per esiggenze di persone particulari; e che da oggi in avanti non si dieno più senza particular ordine di Sua Eccellenza. Del che mi comanda avisare a V.S., a fin che dia l'ordine necessario che in cotesto Tribunale così si osservi. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 5. di Agosto, 1646.

D. G. del Arco.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Die 23. Augusti, 1646.

Praesens cedula fuit lecta ordine Spectabilis Praesidentis Sacri Regii Consilii in qualibet Aula Sacri Consilii.

Franciscus-Antonius De Mercati Secretarius.

Digitized by Google

VIII.

Dov' è conceduta la Delegazione tra particulari, il Miniſtro Delegato, dovendo decidere diffinitivamente, dee farne relazione in quella Ruota, ove riſede.

Haviendoſe referido en Colateral la carta de Su Mageſtad, ſu fecha à 9. de Diziembre del año paſado 1661., en que manda que en las Delegaciones, que tiene concedidas, y en las, que mandare conceder, por el conocimiento de cauſas entre particulares, aunque ſean con inhibicion à los Tribunales, à quien tocan; al tiempo de determinarſe en diffinitiva, ſe haya de hazer preciſamente relacion de ellas, por el Miniſtro Delegado, en la Rueda, donde reſidiere; y lo miſmo ſe haya de obſervar en los decretos interlocutorios. Ha reſuelto Su Excellencia que ſe execute; y que remita à V.S. el incluſo traslado, para que ſe tenga entendido en eſte Tribunal ſu determinada voluntad, y de la debida execucion. De que aviſo à V.S., à quien Dios guarde muchos años, como deſſeo.

Palacio, 18. de Enero, 1662.

El Duque de Caivano.

Señor Regente Preſidente del Sacro Conſejo.

Essendoſi riferito in Collaterale la carta di Sua Maeſtà, ſulla data de' 9. Dicembre del paſſato anno 1661., nella quale comanda che nelle Delegazioni, che ha concedute, ed in quelle che ordinerà concedere, per la cognizione delle cauſe tra particulari, ſe bene ſieno con inibizione alli Tribunali, a' quali appartengono; nel tempo di determinarſi diffinitivamente, ſe ne abbia da fare preciſamente relazione dal Miniſtro Delegato nella Ruota, ove riſederà; e lo ſteſſo ſi abbia da oſſervare nelli decreti interlocutori. Ha riſolto Sua Eccellenza che ſi eſegua; e che rimetta a V.S. la incluſa copia, a fin che coteſto Tribunale ſtia inteſo della ſua determinata volontà, e della dovuta eſecuzione. Del che aviſo a V.S., a cui Dio guardi molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 18. di Gennaro, 1662.

Il Duca di Caivano.

Signor Reggente Preſidente del Sagro Conſiglio.

Exſequatur.

Zuſia Regens, & Praeſes. *Diſ.*

Digitized by Google

VIIII.

Diſpaccio del Re di Spagna, con cui ſi ordina come ſopra.

EL REY.

Iluſtre Conde de Peñaranda, Pariente, Gentilhombre de mi Camara, de mi Conſejo de Eſtado, Preſidente en el del Indias, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General.

A Inſtancia de diferentes perſonas ſe han concedido por lo paſſado diverſas Delegaciones en cauſas pendientes entre particulares. Y para que con ellas nò ſe turbe la orden de la juſticia, y à todos ſe adminiſtre con igualidad, y entereza. Ha reſuelto que en las Delegaciones concedidas haſta aquì, y que ſe concedieren adelante, para el conocimiento de dichas cauſas entre particulares, aunque ſean con inhibicion à los Tribunales, à quien tocan; al tiempo de determinarſe en deſtnicion, ſe haya de hazer preciſamente relacion de ella por el Miniſtro Delegado, en la Rueda, donde reſidiere; y lo miſmo ſe ha de obſervar en los decretos interlocutorios, de que ſe ſupli-

IL RE.

Illuſtre Conte di Pegnaranda, Congiunto, Gentiluomo della mia Camera, del mio Conſiglio di Stato, Preſidente in quello delle Indie, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

AD iſtanza di diverſe perſone ſono ſtate conceſſe per lo paſſato diverſe Delegazioni in cauſe pendenti tra particulari. Ed a fin che con quelle non ſi turbi l' ordine della giuſtizia, ed a tutti ſi amminiſtri con uguaglianza, ed integrità. Ho riſoluto che nelle Delegazioni concedute fino ad ora, e che ſi concederanno in avanti, per la cognizione delle dette cauſe tra particulari, ſe bene ſieno con inibizione alli Tribunali, a' quali appartiene; nel tempo di determinarſi diffinitivamente, ſi abbia da fare preciſamente relazione di quella dal Miniſtro Delegato nella Ruota, nella quale riſederà; ed il medeſimo ſi abbia da oſſervare nelli decreti interlocutori, per li quali ſi ſuppli-

che-

Digitized by Google

ſuplicare en los caſos, que por derecho ha lugar. Y aſsì ſe tendrà entendido ſer eſta mi determinada voluntad, y reſolucion, la qual hareis notoria en los Tribunales, dando la orden, que convenga, para que ſe execute, y cumpla, nò obſtante que las Delegaciones ſean concedidas en ampla forma; como os lo encargo y mando, por ſer lo, que mas conviene. Y me aviſareis de haverlo executado, por que quiero tenerlo entendido.

De Madrid, à 9. de Diziembre, 1661.

Yo el Rey.

chera ne' caſi, che ſecondo le leggi ha luogo. E così ſi ſtarà nella intelligenza di eſſer queſta la mia determinata volontà, e riſoluzione, la quale farete notoria nelli Tribunali, dando l' ordine, che convenga, a ciò ſi eſegua, ed adempiſca, non oſtante che le Delegazioni ſieno concedute in ampia forma; ſiccome ve lo incarico e comando, per eſſer quello, che più conviene. E mi aviſerete di averlo eſeguito, perche voglio ſaperlo.

Da Madrid, a' 9. di Dicembre, 1661.

Io il Re.

Vidit Carolus De Mora Conſiliarius.
Vidit Sobremante Regens.
Vidit Anſalone Regens.
Vidit Trelles Regens.
Vidit Oca Regens.
Vidit Bellonus Regens.
Vidit Marinis Regens.

Carate Secretarius.

Die 13. menſis Ianuarii, 1662., Neapoli.

Illuſtriſſimus & Excellentiſſimus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis prouidet, decernit, atque mandat, quod infraſcriptae regales literae Suae Maieſtatis exſequantur iuxta ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem. Hoc ſuum &c.

Galeota Regens.
Muſcettola Regens.
Vlloa Regens.
Nauarra Regens.

Ioſeph Criuella Regius a mandatis Scriba.

Nel-

Digitized by Google

X.

Nelle Delegazioni concedute dal Re per grazia ſpeciale, mancando il Miniſtro Delegato, dee ricorrerſi alla Maeſtà Sua, per deſtinarſi l' altro.

EL REY.

Illuſtre Conde de Santiſtevan, Pariente, Virey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles.

Haviendoſe entendido aquì que, quando ſubcede que en las Delegaciones, que por gracia particular tengo concedidas, falte el Miniſtro nombrado por mi, que las exercia, ſe paſſe aſsì à nombrar por via de interin otro en ſu lugar, ſiendo novedad contra las reales ordenes, que prohiben las Delegaciones, à que ſolo yo puedo derogar, y de que podrian reſultar otros incombenientes. He tenido por bien declarar y mandar, como hago, que, aunque ſe trate de Delegaciones concedidas por mi, ſiempre que por qualquier acidente faltare el Miniſtro, que la exerce, deban las partes intereſadas acudir à pedirme aquì, que yo nombre otro en ſu lugar. Y es mi voluntad nò ſea valido ningun otro

IL RE.

Illuſtre Conte di Santo Steſino, Congiunto, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel mio Regno di Napoli.

Eſſendoſi inteſo quì che, quando ſuccede che nelle Delegazioni, le quali per grazia ſpeciale ho concedute, manchi il Miniſtro nominato da me, che l'eſercitava, ſi paſſi ancora a nominare per interino un altro nel ſuo luogo; eſſendo queſta novità contro li regali ordini, li quali proibiſcono le Delegazioni, alli quali io ſolo poſſo derogare, e da ciò potrebbero riſultare altri inconvenienti. Ho ſtimato di bene dichiarare e comandare, ſiccome ſo, che, ſe bene ſi tratti di Delegazioni concedute da me, ſempre che per qualunque accidente mancherà il Miniſtro, che la eſercita, debbano le parti intereſſate accudire a domandarmi quì, a ciò io nomini un altro in luogo di quello. Ed è mia

otro nombramiento, que nò haya ſido hecho por mi en eſta raçon. Y en eſta conformidad lo executareys, y los Vireyes, que os ſubcedieren en eſſe cargo; y hareys ſe note y regiſtre eſſa mi real orden en las partes, que conbenga, para que en manera alguna nò ſe contravenga à ella.

De Madrid, à 10. de Octubre, de 1688.

Yo el Rey.

Buſtamante Secretarius.

Con los ſeñales del Conſejo Supremo de Italia.

è mia volontà che non ſia valida neſſun' altra nomina, la quale non ſia ſtata fatta da me in queſto modo. Ed in tal conformità la eſeguirete voi, e li Vicerè, li quali vi ſuccederanno in queſta carica; e farete che ſi noti e regiſtri queſto mio regal ordine nelle parti, ove convenga, a fin che a quello in neſſuna maniera ſi controvenga.

Da Madrid, a' 10. di Ottobre, del 1688.

Io il Re.

Buſtamante Segretario.

Colli ſegni del Supremo Conſiglio d' Italia.

XI.

Si rimette al Sagro Conſiglio il diſpaccio inviato dal Re di Spagna, per la forma e regolamento delle Delegazioni dal Re concedute.

SU Mageſtad, Dios le guarde, con ſu real deſpacho de 27. de Julio del año corriente, cuya copia es la adjunta, ſe ſirve de renovar la orden dada, en 12. de Agoſto de 1670., ſobre la forma, en que han de correr las Delegaciones, incluyendo en eſta regla las concedidas por Su Mageſtad; reſolviendo por punto general que todas ſe reduzcan à la nueva forma y limitaciones,

SUa Maeſtà, che Dio guardi, con ſuo regal diſpaccio de' 27. di Luglio del corrente anno, la cui copia è l'aggiunta, ſi ſerve di rinovare l' ordine nel dì 12. di Agoſto del 1670., ſulla forma, in cui an da correre le Delegazioni, includendo in queſta regola le concedute da Sua Maeſtà; reſolvendo per punto generale che tutte ſi riducano alla nuova forma,

Digitized by Google

nes, que ſe preſcriven en la referida orden. Me manda Su Excellencia remitirla à V.S., como lo hago, a fin que, por lo, que toca à eſſe Sacro Conſejo, diſponga que ſe execute y cumpla la real deliberacion. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 18. de Setiembre, 1693.

Don Domingo Fiorito.

Señor Regente, Preſidente, D. Felix de Lanzyna y Ulloa.

ma, e limitazioni, che nel riferito ordine ſi preſcrivono. Mi comanda Sua Eccellenza rimetterla a V.S., ſiccome fo, a fin che, per quel, che tocca a coteſto Sagro Conſiglio, diſponga che ſi eſegua e compiſca la regal determinazione. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 18. di Settembre, 1693.

D. Domenico Fiorito.

Signor Reggente, Preſidente, D. Felice di Lanzina y Ulloa.

XII.

Diſpaccio del Re di Spagna per la forma e regolamento delle Delegazioni concedute.

EL REY.

Ilustre Conde de Santiſtevan, Pariente, Virey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles.

En deſpacho de 12. de Agoſto de 1670., renovado en 23. de Marzo de 1671., ſobre la forma, en que havian de correr las Delegaciones, que eſtavan concedidas en eſſe Reyno, reſolvio la Reyna mi Señora,

IL RE.

Illuſtre Conte di Santo Stefano, Congiunto, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel mio Regno di Napoli.

Con diſpaccio de' 12. di Agoſto del 1670., rinovato a' 23. di Marzo del 1671., ſu la forma, nella quale avean da correre le Delegazioni, che ſtavano concedute in coteſto Regno, riſolvette la Regina

Digitized by Google

ñora, y mi Madre, dar la orden del tenor ſiguiente = El Rey, y la Reyna Governadora = Iluſtre Don Pedro de Aragona, Gentilhombre de la Camara, del Conſejo de Guerra, Capitan de la Guardia Alemana, y Virey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles = Haviendo viſto vueſtra repreſentacion de 2. de Abril del año paſado del 1669., tocante à las Delegaciones, que en cauſas particulares ſe han de tiempo en tiempo concedido; y conſiderando las inconvenientes, que ſe ſiguen à la recta adminiſtracion de la juſticia con el numero dé ellas; y deſſeando que corran, quanto fuere poſſibie, las cauſas y pleytos de eſſe Reyno por los Tribunales Ordinarios, à quienes toca; y que, ſin cauſa muy grande, nò ſe permita Juez particular Delegado. Ha parecido eſcriviros, dando os la forma y regla, tanto por las Delegaciones, que han de quedar, quanto en la forma como havran de correr. Y os encargo y mando que procureis, como fio de vueſtro zelo, ſe guarde y obſerve eſta cedula inviolablemente, y que contra ella nò ſe conceda diſpenſacion alguna; y que, ocurriendo caſo muy particular, que os obligue à repreſentacion, me deis cuenta luego de los motivos, que ſe os ofre-

mia Signora e Madre dar l'ordine del tenor ſeguente = Il Re, e la Regina Governadrice = Illuſtre D. Pietro di Aragona, Gentiluomo di Camera, del Conſiglio di Guerra, Capitano della Guardia Tedeſca, e Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli = Avendo veduta la rappreſentanza de' 2. di Aprile del paſſato anno 1669., in riguardo alle Delegazioni, le quali in cauſe de' particolari ſi ſono da tempo in tempo concedute; e conſiderando gl'inconvenienti, che ſi recano alla retta amminiſtrazione della giuſtizia col numero di quelle; e deſiderando che corrano, per quanto ſarà poſſibile, le cauſe e le liti di coteſto Regno per li Tribunali Ordinari, a' quali appartengono; e che, ſenza cauſa molto grande, non ſi permetta Giudice particulare Delegato. Ho ſtimato ſcrivervi, dandovi la forma e la regola, così per le Delegazioni, che an da reſtare, come per la maniera, colla quale avran da correre. E v' incarico e comando che procuriate, ſiccome confido al voſtro zelo, ſi eſeguita ed oſſervi queſta cedola inviolabilmente, e che contro quella non ſi conceda diſpenſa alcuna; ed occorrendo caſo molto particulare, che vi obbli-

ghi

Digitized by Google

ofrecieren, para que vistos pueda determinar lo, que mas convenga; observando lo mismo vuestros subcessores en esse Cargo.

En primer lugar por las Delegaciones del Bancos publicos de la Ciudad de Napoles, que son reservadas à mi provision, considerando la precision de mantenerlas por ahora. Ha parecido confirmarlas en las personas de los Ministros, en quienes se hallaren provehidas, y en lo adelante por las, que vacaren de este genero, los, que fueren provehidos en ellas por vos, y por vuestros subcesores, hayan da sacar en breve termino confirmacion mia.

II. En las Naciones Florentina, Inglesa, y Veneziana, ha parecido ordenaros que se continuen hasta nueva orden. Però que los Delegados tan solamente procedan en las causas sumarias, y executivas, en que sean actores, y nò en las ordinarias, que han de quedar, y correr por los Tribunales, à quienes toca. Y si alguno de ellas, ò otra, tubiese pretencion mayor, en virtud de capitulos, ò contractos; me dareis cuenta luego, embiando juntamente copia de los papeles, en que se fundaren, para que pueda ordena-

ghi a rappresentanza, mi diate subito conto de' motivi, che vi occorrono, à fin che in vista di quelli io possa determinare quel, che più convenga, osservando il medesimo li vostri successori in cotesta Carica.

In primo luogo per le Delegazioni de' Banchi pubblici della Città di Napoli, le quali son riservate alla mia provista, considerando la premura di mantenerle per ora. Ho stimato confermarle nella persona de' Ministri, a' quali si troveranno provisti; ed in avenire per quelle, che vacheranno di questa sorta, coloro, li quali da voi e da' vostri successori saranno in quelle provisti, abbiano da ottenere in breve termine la mia conferma.

II. Nelle Delegazioni delle Nazioni Fiorentina, Inglese, e Veneziana, ho stimato ordinarvi che si continuino fino a nuovo ordine. Però che li Delegati procedano solamente nelle cause sommarie ed esecutive, nelle quali sieno attori, e non nelle ordinarie, che an da restare, e correre per li Tribunali, a' quali appartiene. E se alcuno di quelle, o altro, avesse pretensione maggiore, in virtù di capitoli, o contratti; me ne darete subito conto, mandandomi unitamente copia delle scritture, nelle

Digitized by Google

denaros lo, que mas convenga. Y por que por parte del Correo Mayor de eſſe Reyno ſe mi ha hecho inſtancia, para que ſe le mantenga la Delegacion en perſona de un Regente; como haſta ahora por los negocios tocantes y dependientes del dicho oficio; me informareis, por via del Conſejo Colateral, con vueſtro parecer dentro de quatro meſes, en el qual tiempo no hagais novedad, exceptuando ſolamente las cauſas, que huvieſe fiſcales, que ſe han de tratar preciſamente en el Tribunal de mi Real Camara.

quali ſi fondano, a fin che poſſa ordinarvi quel, che più convenga. E perche per parte del Corriere Maggiore di coteſto Regno mi è ſtata fatta iſtanza, a fin che ſe gli mantenga la Delegazione in perſona di un Reggente, ſiccome ſino ad ora per li negozi appartenenti e dipendenti dal detto uffizio; m' informerete, per la ſtrada del Conſiglio Collaterale, con voſtro parere tra quattro meſi, nel qual tempo non farete novità, eccettuando ſolemente le cauſe, che foſſero fiſcali, le quali ſi an da trattare neceſſariamente nel Tribunale della mia Regia Camera.

III. En las Delegaciones del Duque de Parma, del Rey de Polonia, y ſi las huviere de otros Principes, y de la Religion de Malta, las hareis continuar en la forma de ſus deſpachos haſta nueva orden mia. Como tambien las del Cardenal Arçobiſpo de Napoles, y otros Cardenales, à quienes eſtubieren concedidas. Con declaracion, que ſe entiendan por las cobranças, y cauſas ſumarias, executivas, en la forma, que os ordenè en las antecedentes Delegaciones.

III. Nelle Delegazioni del Duca di Parma, del Re di Polonia, e ſe ve ne foſſero di altri Principi, e della Religione di Malta, le farete continuare nella forma de' loro diſpacci, fino a nuovo mio ordine. Così ancora quelle del Cardinal Arciveſcovo di Napoli, o di altri Cardinali, a' quali ſaranno ſtate concedute. Con dichiarazione, che s' intendano per l' eliggenze, e cauſe ſommarie, ed eſecutive, nella maniera, che vi ordinai per le antecedenti Delegazioni.

IIII. Y por que el inconveniente mayor, que ſe ha conſiderado, es por las, que ſe hallan concedidas à Titulos y Caſas par-

IIII. E perche lo inconveniente maggiore, che ſi è conſiderato, è per quelle, che ſi ritrovano concedute a Titoli e Caſe particu-

Digitized by Google

particulares. Ha parecido ordenar generalmente que ceſen todas, y que las cauſas y pleytos ſe remitan à los Tribunales, à quienes toca; exceptuando tan ſolamente las, que eſtubieren concedidas con motivo de auſencia de eſſe Reyno, por eſtar en ſervicio actual mio: como la del Marques de los Balbaſes, Marques de Villafranca, Duque de Seſſa, Duque de Monteleon y Terranova, y Principe de Poimblin y Venoſa, que ſe han de continuar haſta nueva orden. Ordenando os tambien que la del Principe de Stillano, y Principe de Paleſtina, corran en la forma, que han corrido haſta ahora, en execucion de ſus contractos, en los quales ſe les permitio Delegado.

ticulari. Ho ſtimato ordinare generalmente che ceſſino tutte, e che le cauſe e le liti ſi rimettano alli Tribunali competenti; eccettuando ſolamente quelle, che ſi troveranno concedute per motivo di aſſenza da coteſto Regno, per eſſere nel mio attual ſervigio: ſiccom' è quella del Marcheſe de los Balbaſes, del Marcheſe di Villafranca, del Duca di Seſſa, del Duca di Monteleone e Terranova, e del Principe di Piombino e Venoſa, le quali ſi an da continuare fino a nuovo ordine. Comandanvi ancora che quella del Principe di Stigliano, e del Principe di Paleſtina, corrano nella forma, che ſon corſe fino ad ora, in eſecuzione de' loro contratti, ne' quali ſi lor permiſe il Delegato.

V. Y en quanto à lo, que toca à las Delegaciones de los Laños, de la Junta del Taraçanal, y de las Eſtradas, me informareis con vueſtro parecer, y con conſulta del Colateral; y entre tanto las hareis continuar en la conformidad de los deſpachos mios, que tubieren.

V. Ed in quanto a quel, che appartiene alle Delegazioni de' Lagni, della Giunta del Tarcinale, e delle Strade, m' informerete con voſtro parere, e con conſulta del Collaterale; e fra tanto le farete continuare nella conformità de' diſpacci miei, che avranno.

VI. Y reſpecto de los Lugares Pios, atendiendo à los motivos de piedad, que concurren, y à la neceſitad, que tienen de prompta cobrança, hareis continuar las Delegaciones à los, que por lo paſado las han tenido,

VI. E riſpetto a' Luoghi Pii, conſiderando li motivi di pietà, che concorrono, e la neceſſità, che tengono di pronta eſiggenza, farete continuare le Delegazioni a coloro, li quali per il paſſato le an tenute, tan-

Digitized by Google

nido, tanto por orden mia, quanto por proviſion vueſtra, y de vueſtros Anteceſſores. Con calidad expreſa que ſe hayan de entender en las cauſas ſumarias de cobrança tan ſolamente, y executivas, en las quales fueren actores, y nò de otra manera.

Y tendrais la mano en nò conceder nuebas Delegaciones à los, que por lo paſado nò las han tenido, fiando de vueſtro zelo la puntual execucion de eſte deſpacho, por lo, que conviene à la recta adminiſtracion de la juſticia; y me darè en ello por muy ſervida.

De Madrid, à 12. de Agoſto, de 1670.

Yo la Reyna.

Ortega Secretario.

Con los ſeñales del Conſejo.

Y ahora reconociendo que de las Delegaciones, que ſe permiten, y ſe han dado con mas eſtencion, puede reſultar en los pleytos perjuycio à las partes, y que la juſticia nò tenga ſu primer lugar. Hè reſuelto por punto general que todas las Delegaciones ſe reduzgan à la nueva forma, y limitaciones, que ſe diò en el deſpacho preinſerto de 12. de Agoſto de 1670., incluyendo en eſta regla las, que yo tengo concedidas con facultad de advocar aſsì las cauſas, y con otras eſtencio-

tanto per ordine mio, quanto per voſtra proviſta, e de' voſtri Anteceſſori. Con eſpreſſa condizione che ſi abbiano da intendere per le cauſe ſommarie di eſiggenza ſolamente, ed eſecutive, nelle quali ſaranno attori, e non di altra maniera.

E vi aſterrete da concedere nuove Delegazioni a coloro, che per il paſſato non le ànno avute, fidando al voſtro zelo la puntuale eſecuzione di queſto diſpaccio, per quel, che conviene alla retta amminiſtrazione della giuſtizia; e mi darò in ciò per molto ſervita.

Da Madrid, a' 12. di Agoſto, del 1670.

Io la Regina.

Ortega Segretario.

Colli ſegni del Conſiglio.

Ed ora riconoſcendo che dalle Delegazioni, le quali ſi permettono, e ſi ſon date con più eſtenſione, puo riſultare nelle liti pregiudizio alle parti, e che la giuſtizia non abbia il ſuo primo luogo. Ho riſoluto per punto generale che tutte le Delegazioni ſi riducano ad una nuova forma, e limitazioni, che ſi diedero nel preinſerto diſpaccio de' 12. di Agoſto del 1670., includendo in queſta regola quelle, che io ho concedute con facultà di avocare anche le cauſe, e

con

Digitized by Google

ciones, por lo, que importa à la buena adminiſtracion de la juſticia, y à la regularidad, que ſe deve tener con todos. Y para la execucion y cumplimiento de eſta mi deliberacion, os mando proveis, y deis las ordenes convenientes y preciſas à las partes, à quien tocare, nò obſtante qualeſquiera otra ordenes, ò Delegaciones, que eſtan concedidas con mas eſtencion; aviſandome del recibo de eſte deſpacho.

De Madrid, à 17. de Julio, de 1693.

Yo el Rey.

Zarate Secretarius.

Con los ſeñales del Conſejo.

Se diò execucion en el Colateral de 9. de Setiembre, 1693.

con altre eſtenſioni, per quel, che importa alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, ed alla regolarità, che ſi dee avere con tutti. E per la eſecuzione e compimento di queſta mia determinazione, vi comando il provedere e dare gli ordini convenienti e neceſſarii alle parti, alle quali apparterrà, non oſtanti qualſivogliano altri ordini, o Delegazioni, che ſtan concedute con maggior eſtenſione; aviſandomi il ricevo del diſpaccio.

Da Madrid, a' 27. di Luglio, 1693.

Io il Re.

Zarate Segretario.

Colli ſegni del Conſiglio.

Se gli diede eſecuzione nel Collaterale de' 9. di Settembre, 1693.

XIII.

A quelli dell'Arte grande e piccola della Conceria, e Zabatteria, ſi concede un Delegato, per gl' incendi, che ſogliono accadere nella Città.

ATendiendo el Conde mi Señor à la inſtancia, que le han hecho los hombres del Arte Pequeña y Grande de la Conciaria, y Zabatteria, para que ſe les deſtine un Delegado, a fin que proceda en todas las cauſas

CONſiderando il Conte mio Signore la iſtanza, che gli an fatta quelli dell'Arte Piccola e Grande della Conceria, e Zabatteria, a fin che ſe lor deſtinaſſe un Delegato, che proceda in tutte le cauſe de gl' in-

Digitized by Google

ſas de los incendios, que ſuelen ſubceder en eſta Ciudad. Ha ſido ſervido Su Excellencia nombrar al Regente de la Gran Corte de la Vicaria por Delegado de ellos, con la poteſtad de ordenar la taſſa y pagamiento de ella, ſin que en ellos ſe intrometa qualquier Tribunal, ſiendo eſta dependencia tan privilegiada. Però teniendo alguno de los intereſados gravamen ſobre del pagamiento, le permite Su Excellencia de recurrir à eſſe Sacro Conſejo, el qual proceda deſpues que hayan pagado el dinero taxado. Y me manda Su Excellencia ſe lo aviſe à V.S., à fin que en eſſe Sacro Conſejo ſe tenga entendido, y aſsì ſe execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 9. de Octubre, de 1711.

Don Joſeph Cavalieri.

Señor Regente, Preſidente del Sacro Conſejo.

incendi, che ſogliono accadere in queſta Città. Si è ſervita Sua Eccellenza nominare il Reggente della Gran Corte della Vicaria per loro Delegato, colla poteſtà di ordinare la taſſa ed il pagamento di quella, ſenza che in quelli s'intrometta qualunque Tribunale, per eſſer queſta dipendenza tanto privilegiata. Però eſſendo alcuno de gl' intereſſati gravato ſopra il pagamento, gli permette Sua Eccellenza di ricorrere a coteſto Sagro Conſiglio, il quale proceda dopo che abbiano pagato il danaro taſſato. E mi comanda Sua Eccellenza che ſe ne dia a V.S. lo aviſo, a fin che coteſto Sagro Conſiglio ſtia in queſta intelligenza, e così ſi eſegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 9. di Ottobre, del 1711.

D. Giuſeppe Cavalieri.

Signor Reggente Preſidente del Sagro Conſiglio.

XIIII.

I Delegati delle Nazioni conoſcano tutte le cauſe de' loro ſudditi.

EN cumplimiento de lo, que el Rey tiene reſuelto, que los

IN compimento di quel, che il Re ha riſoluto, che li De-

Digitized by Google

los Delegados de las Naciones hagan de conocer de todas las cauſas de ſus ſubditos ; ſe ha ſervido ordenar al Lugartenien-te de la Camara Don Luys Paternò Delegado de la Nacion Romana , continue à proceder en la cauſa del Marques Pieſquici Conſul de dicha Nacion en eſte Reyno , con Yſabel Furboli . Y me ha mandado Su Mageſtad aviſarlo à V.S. para que aſsì lo tenga entendido el Conſejo de Santa Clara. Dios guarde à V.S. muchos años , como deſſeo .

Palacio , à 16. Abril , de 1737.

Joſeph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Vincente de Ipolito.

Delegati delle Nazioni abbiano da conoſcere tutte le cauſe de' loro ſudditi; ſi è ſervito ordinare al Luogotenente della Camera D. Luigi Paternò , Delegato della Nazione Romana , che continui a procedere nella cauſa del Marcheſe Pieſquici Conſole della detta Nazione in queſto Regno , con Iſabella Furboli . E mi ha comandato aviſarlo a V.S., a fin che il Conſiglio di Santa Chiara ſtia in queſta intelligenza . Dio guardi a V.S. molti anni , come deſidero.

Palazzo , a' 16. di Aprile , del 1737.

Giuſeppe-Gioachino di Montealegre.

Signor D. Vincenzo d'Ipolito.

XV.

Le Delegazioni non ſi eſtendano più delle cauſe civili , eſecutive , e di eſiggenze.

HAviendo reſuelto el Rey , por punto general , que las Delegaciones nò ſe eſtendan mas del genero de cauſas civiles , executivas , y de cobrança : como yà ſe hallava eſtablecido por otras cartas reales . Me ha mandado Su Mageſtad participar à V.S. eſta ſu real deliberacion , para

AVendo riſoluto il Re , per punto generale , che le Delegazioni non ſi eſtendano più del genere delle cauſe civili , eſecutive , e di eſiggenza : ſiccome già ſi ritrovava ſtabilito da altri diſpacci regali . Mi ha comandato Sua Maeſtà partecipare a V.S. queſta ſua regal determi-

Digitized by Google

para que el Sacro Consejo y uede enterado de ella, y assi se observe, Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 24. de Julio, 1739.

Bernardo Tanucci.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

determinazione, a fin che il Sagro Consiglio resti di quella informato, e così si osservi. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 24. di Luglio, 1739.

Bernardo Tanucci.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Die 30. mensis Iulii, 1739.
Magnifico Secretario.
De Ipolito Praeses.

XVI.

Consimile dispaccio rimesso a tutti li Tribunali, ed Udienze.

Haviendo el Rey resuelto, por punto general, que las Delegaciones nò se estendan mas del genero de causas civiles, executivas, y de cobrança, nò criminales, nò ordenarias, y sotopuestas à termino ordinario: como yà se hallava establecido por otras cartas reales. Me ha mandado Su Magestad participar à V.S., como hago, esta su real deliberacion, para que essa Audiencia quede enterada de ella, y assì la observe. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Napoles, 1. Agosto, 1739.

Bernardo Tanucci.

Señor Preside y Audiencia de Cosencia.

Avendo il Re risoluto, per punto generale, che le Delegazioni non si estendano più del genere delle cause civili, esecutive, e di esazione, non criminali, ne ordinarie, e sottoposte a termine ordinario: come già si trovava stabilito da altre regali determinazioni. Mi ha comandato Sua Maestà partecipare a V.S., come fo, questa sua regale deliberazione, a fin che essa Udienza resti intesa di ciò, e così l'osservi. Dio guardi V.S. molti anni, come desidero.

Napoli, 1. Agosto, 1739.

Bernardo Tanucci.

Signor Preside e Udienza di Cosenza.

Li

Digitized by Google

XVII.

Li Tribunali di Napoli debbono dare le Sudelegazioni e commesse alli Ministri e Subalterni delle Provincie, ove debbono disimpegnarsi le dipendenze. E dovendosi per giusta causa dare a' Ministri o Subalterni di altra Provincia, se ne dee far relazione al Re.

TEniendo entendido el Rey que por los Tribunales de esta Capital, y sus Ministros, se cometen Subdelegaciones, y encargos particulares de negocios, à algunos Ministros Provinciales, que nò son de la Provincia, donde se deve desempeñar el negocio, que se les encarga, de que se siguen varios desconciertos, por nò poder los Ministros y Subalternos de una Provincia yr à exercer jurisdicion en otra, privando à los Auditores, y à otros Oficiales de las comesas y Subdelegaciones lucrosas, que pueden tener en la propria Provincia, para darlas à otros de agena; impidiendo tambien à los vassallos de Su Magestad el poder experimentar sus raçones, y reclamarse en los Tribunales de qualquier decreto, que puedan hazer los Subdelegados: pues que, publicandose los bandos por los Sindicados en la sola Provincia, donde el Oficial ha exercido el empleo, dificilmente pueden

AVendo inteso il Re che dalli Tribunali di questa Capitale, e da' Ministri di quelli, si commettono Sudelegazioni, e commesse particulari di negozi, ad alcuni Ministri Provinciali, li quali non sono della Provincia, dove si dee disimpegnare lo affare, che si loro incarica, dal che derivano vari sconcerti, per non poter li Ministri e Subalterni di una Provincia andare ad esercitare giuridizione in un' altra, privando gli Uditori ed altri Uffiziali delle commesse e Sudelegazioni lucrose, che possono avere nella propria Provincia, per darle ad altri fuori quella; con impedire ancora alli vassalli di Sua Maestà il potere sperimentare le loro ragioni, e richiamarsi ne' Tribunali da qualunque decreto, che possano fare li Sudelegati: poiche, pubblicandosi li bandi per li Sindicati nella sola Provincia, dove lo Uffiziale ha esercitato lo impiego, dif-

Digitized by Google

den de ello tener noticia los, que en otra Provincia hayan recibido agravios de los Subdelegados. Ha resuelto Su Magestad que los referidos Tribunales de esta Capital se valgan respectivamente, para las Subdelegaciones y comesas, de los Ministros y Subalternos de las Provincias, donde estan situadas las Ciudades, y Tierras, en las quales deben desempeñarse las dependencias; y que este mismo reglamiento se pratique por los Ministros particulares de qualquier Tribunal en las materias de sus Subdelegaciones, y incumbencias. Y que, estimando en algun caso por razon de suspicion, ò otra particular circunstancia, cometer alguna dependencia à Ministros y Subalternos de otra Provincia, hagan de ello relacion à Su Magestad, à fin que quede en esta intelligencia. Y de su real orden lo aviso à V.S. con el Tribunal de la Camara de la Summaria, para su cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 2. de Mayo, de 1741.

Don Juan Brancacho.

Señor D. Luys Paternò.

ficilmente possono averne notizia coloro, li quali in altra Provincia abbiano ricevuti aggravi dalli Sudelegati. Ha risoluto Sua Maestà che li riferiti Tribunali di questa Capitale si valgano rispettivamente, per le Delegazioni e commesse, de' Ministri e Subalterni delle Provincie, ove stan situate le Città e Terre, nelle quali debbono disimpegnarsi le dipendenze; e che questo medesimo regolamento si pratichi per li Ministri particolari di qualsivoglia Tribunale in riguardo alle loro Sudelegazioni, ed incombenze. E', stimando in alcun caso, per ragion di sospezione, o altra particulare circostanza, commettere alcuna dipendenza a' Ministri e Subalterni di altra Provincia, ne facciano relazione a Sua Maestà, a fin che resti in tale intelligenza. E di suo regal ordine lo aviso a V.S. col Tribunale della Camera della Sommaria, per il suo compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 2. di Maggio, 1741.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

Son

Digitized by Google

XVIII.

Son proibiti i Delegati e Commeſſari Generali de' privilegi de' Baroni.

HAn repreſentado al Rey Domingo Forria, y otros Plateros de eſta Capital, la cauſa, por la qual los carcerò la Corte de Vicoequenſe; y que, haviendo recurrido à la Gran Corte, y eſtando eſta procediendo en eſta cauſa, ha ſido dicha Gran Corte inhibida por el Conſeyero Boſco Delegado de los privilegios de aquel Baron. Y Su Mageſtad, en viſta de ello, me manda dezir à V.S. que advierta de eſto à todos los Conſejeros, y diſponga que nò ſe oygan mas tales inhibiciones de Delegados y Comiſarios Generales de privilegios, como Su Mageſtad lo tien mil vezes ordenado. Guarde Dios à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, y Junio 27., 1748.

Bernardo Tanucci.

Señor Preſidente del Sacro Conſejo.

AN' rappreſentato al Re Domenico Forria, e altri Orefici di queſta Capitale, la cauſa, per la quale li carcerò la Corte di Vicoequenſe; e che, eſſendo ricorſi alla Gran Corte, e ſtando queſta procedendo in tal cauſa, ſia ſtata detta Gran Corte inibita dal Conſigliere Boſco Delegato de' privilegi di quel Barone. E Sua Maeſtà, in viſta di ciò, mi comanda dire a V.S. che avverta di ciò a tutti li Conſiglieri, e diſponga che non ſi fentano più tali inibizioni di Delegati e Commeſſari Generali di privilegi, ſiccome Sua Maeſtà lo ha mille volte ordinato. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 27. Giugno, 1748.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die prima Iulii, 1748.

Exſequatur regalis ordo; pro cuius exſequutione Magnificus Secretarius de eo certiores faciat omnes Regios Conſiliarios.

Danza Praeſes.

Digitized by Google

Eodem die fuit per me infrascriptum lectum praesens regale diploma in omnibus quatuor Aulis Sacri Regii Consilii.
Porcelli Secretarius.

XVIIII.

Concedendosi la Delegazione, anche compete il gravame nel Sagro Consiglio.

CHiede collo ingiunto memoriale D. Nicola-Maria Loffredo che il Consigliere Marchese D. Erasmo de Ulloa-Severino proceda come Delegato nelle cause, che egli nel Consiglio di Santa Chiara tiene contro D. Giuseppe Loffredo suo fratello, nelle quali procede ora da Commessario il detto Consigliere. In vista dice il Re che, concedendosi la Delegazione, anche compete alle parti il produrre lo appello nel Consiglio; e che questo sia lo stesso, che procedersi come Delegato, o come Commessario; e perciò non è venuta la Maestà Sua a far la domandata Delegazione, e lascia che si proceda come Commessario in dette cause dal sudetto Consigliere. Ne prevengo V.S. Illustrissima di regal ordine, a ciò disponga che se ne stia colla intelligenza, e così si esegua.

Palazzo, 18. Novembre, 1753.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

Die 3. Decembris, 1753.
Exsequatur regalis ordo.
Danza Praeses.

Digitized by Google

XX.

Il Re con altro dispaccio incarica al Sagro Consiglio lo abolirsi le commesse de' privilegi baronali.

HA il Re saputo che, avendo Giuseppe Ponzo della Terra di S. Donato appellato dal decreto della Udienza di Cosenza, con cui fu condannato a morte, alla Gran Corte, abbia il Barone della sudetta Terra di S. Donato ottenute provisioni dal Consiglio, e dal Commessario de' privilegi, di rimettersi la causa alla Corte Locale. Sua Maestà ha molto mal sentita la provisione del Consiglio spedita dal Commessario Generale de' privilegi, avendo con molti dispacci proibite tali commesse di privilegi. Mi comanda in seguito dire a V.S. Illustrissima che faccia in tutte le Ruote un serio avvertimento.

Caserta, alli 8. Gennaio, 1757.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

XXI.

E con altro dispaccio ne ordina l' abolizione.

AVendo il Re sentito che si facciano a' Consiglieri delle commesse per farsi osservare i privilegi baronali. Mi comanda dire a V.S Illustrissima che rivochi tutte le commesse, che fossero di privilegi baronali, e che tali materie si lascino ne' loro casi particulari alla inspezione delle Udienze, e della Gran Corte, e dia conto distinto di quel, che avrà fatto in esecuzione di tal ordine, che si è sempre dato, e non è stato mai eseguito.

Palazzo, a' 31. Marzo, 1757.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

Per

Digitized by Google

XXII.

Per esecuzione del sudetto regal dispaccio, il Presidente del Sagro Consiglio con suo decreto abolisce tutte le commesse de' privilegi baronali.

Die 18. mensis Aprilis, 1757. Neapoli.

PEr Illustrem Marchionem Spectabilem Praesidentem Sacri Regii Consilii Dominum D. Carolum Danza, Vice-Protonotarium, &c., pro exsequutione retroscripti regalis diplomatis, fuit prouisum & decretum quod omnes commissiones praeteritis temporibus factae Magnificis Regiis Consiliariis super obseruantia priuilegiorum baronalium sint & intelligantur extinctae & reuocatae, prout praesenti decreto reuocantur; &, seruata forma eiusdem regalis diplomatis, omnia occurrentia in materia praedicta relinquantur in illorum casibus particularibus inspectioni Regiarum Audientiarum, & Magnae Curiae Vicariae. Hoc sunum, &c.

Danza Praeses.

Porcellius a Secretis.

De praesenti decreto fuerunt certiorati omnes Domini Consiliarii eodem die.

Porcelli Secretarius.

XXIII.

Con altro dispaccio il Re ordina che la facultà de' Ministri Delegati si ristringa solamente nelle cause esecutive, e di esazione.

DAlla consulta della Camera di Santa Chiara, de' 18. dello andato Settembre, ha il Re separata la controversia accesa tra la Casa Santa de gl'Incurabili, ed il Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, de'quali la prima pretende che nella causa

Digitized by Google

sa della eredità di D. Giuseppe-Maria di Franco proceda il Consigliere Caporuota Marchese Castagnola Delegato di essa Regal Casa, in vigor della grazia, che dice fatta dal Re Filippo IIII. dello anno 1644., ed in vigore di un decreto del Consiglio Collaterale del 1644.; ed il secondo, ciò è il Consigliere D. Giuseppe-Aurelio di Gennaro, pretende che proceda il Consiglio di Santa Chiara, in virtù de gli ordini generali del 1693., e de gli anni susseguenti, colli quali fu ristretta la facultà de' Delegati alle sole cause esecutive di esazione, e specialmente in virtù de' detti ordini rinovati, e replicati da Sua Maestà Cattolica. In seguito mi comanda Sua Maestà dire alle Signorie Vostre Illustrissime che si osservi la legge dello Augusto suo Padre, e che li Delegati procedano nelle sole cause esecutive, e di esazione.

Palazzo, 20. Novembre, 1760.

Carlo Demarco.

Signor Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

XXIIII.

Il Ministro Sudelegato dee dar conto al suo Delegante; ma, qualora la esecuzione di qualche decreto inferisse danno irreparabile, o importasse atto irretrattabile, possa in tal caso il Tribunale dare l' opportuno riparo, e riferire al Delegante.

INformato il Re de' disordini, e pregiudizi, che possono nascere alle parti litiganti dal non volere i Ministri, che anno Delegazioni, far parola *in Aula*, in caso di gravame; pretendendo che il gravato abbia obbligo di ricorrere al Delegante. Ha risoluto e comanda che nelle cause, nelle quali procede il Ministro come Sudelegato, debba dar conto de' suoi decreti al Delegante; ma, qualora la esecuzione di qualche decreto inferisse danno irreparabile, o importasse atto irretrattabile, possa in tal caso la Udienza dare quel riparo, che stimerà opportuno, e riferire al Delegante.

Napoli, 10. Luglio, 1762.

Carlo Demarco.

Signor Preside e Udienza di Cosenza.

Digitized by Google

XXV.

Dalli decreti del Sudelegato, per gli affari di Sopraintendenza, ſi puo produrre il verbum faciat *nel Tribunale.*

Illuſtriſſimo Signor mio, e Padrone Oſſervandiſſimo.

USando ſempre la Maeſtà del Re noſtro Signore del pietoſiſſimo animo verſo de' ſuoi fedeliſſimi vaſſalli, e per rilevarli da maggiori diſpendi, anzi non permettere che ſieno defatigati, ha comandato con regal diſpaccio, per Segreteria di Stato e di Azienda, della data de' 15. caduto, che doveſſi io, come Sopraintendente Generale, deſtinare le Udienze Provinciali per Sudelegate, le quali dovranno commettere, e dar corſo al gravame del *verbum faciat* in Tribunale delle providenze, e decreti, che proferiranno nelle cauſe i Sudelegati particolarmente deſtinati da me medeſimo per gl' intereſſi, che ſi amminiſtrano ſotto il governo di queſta Regale Sopraintendenza ſteſſa, nella forma regolare, e ne' termini, che competono, quante volte le parti voleſſero produrla. Quindi, comunicando a V.S. Illuſtriſſima una tal regal determinazione, e delegandoſi da me codeſta Regia Udienza, come ſpeciale Sudelegata, ne diſporrà colla medeſima lo adempimento, in conformità di quanto di ſopra. Ed al ſolito mi raffermo.

Di V.S. Illuſtriſſima

Napoli, 1. Ottobre, 1764.

Divotiſſimo ed obbligatiſſimo ſervitore
Giovanni di Goyzueta.

Signor Preſide di Coſenza.

Nelle

Digitized by Google

XXVI.

Nelle cauſe, che non ſono eſecutive, o di eſazione, i Miniſtri Delegati non poſſono avere ingerenza alcuna.

IN conformità della ſpiegazione, che Sua Maeſtà ha fatta, di eſſere la facultà de' Delegati ſolamente per le cauſe eſecutive, e di eſazione, uniformandoſi alla prammatica 1. e 2. *De Delegationibus*; ha riſoluto che nella cauſa tra' Padri Conventuali di Monteſarchio, e D. Franceſco Savoia, e li coniugi D. Franceſco-Antonio Foglia, e D. Giovanni Savoia, non debba il Delegato di eſſi Padri procedere, ma la Gran Corte Civile, ove il giudizio è introdotto, ed ove tal cauſa, che non è di eſazione, ſi dee conoſcere e decidere. Lo partecipo di ſuo regal ordine alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, a fin che ne ſieno inteſe.

Palazzo, 25. Agoſto, 1763.

Carlo Demarco.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

Digitized by Google

TITOLO XXXII.

Della Giuridizione dell' Alcaide; o sia Delegazione della Regal Casa, e Corte.

I.

Non si possono notificare ne eseguire decreti ed ordini di qualsivoglia Tribunale, o Giudice, dentro il Palazzo Regale.

EL Conde mi Señor ha visto lo, que V.S. le representa en papel de la data de oy, con motivo de la orden, que Su Excellencia se sirviò distribuirle con villete de la fecha de ayer noche, tocante à la poca atencion, que ayer tarde usò el Portero del Sacro Consejo nò solo en haver querido intimar al Secretario Don Gaspar De Quiros Oficial de esta Secretaria de Estado y Guerra, sin la permision de Su Excellencia, un decreto del Sacro Consejo sobre que se abstubiesse de

IL Conte mio Signore ha veduto quel, che V. S. gli rappresenta con relazione della data di oggi, con motivo dell' ordine, che Sua Eccellenza si servì distribuirgli con viglietto segnato con la data d' ieri la notte, in riguardo alla poca attenzione, che ieri la sera usò il Portiero del Sagro Consiglio non solo in aver voluto avanzarsi ad intimare al Segretario D. Gaspare de Quiros Uffiziale di questa Segreteria di Stato e Guerra, senza la permissione di Sua Eccellenza, un

Digitized by Google

de hazer una compra de una maſſeria, ſi nò la ignorante temeridad de executarlo dentro de eſte Real Palacio. Y nò dudando, y quedando muy perſuadido, Su Excellencia de la latenta veneracion de V.S. en a diſtribucion de la orden, que diò al miſmo. Me manda dezirle, como ſe le previnò à noche, que, hallandoſe arreſtado el miſmo en eſte Real Palacio, embie V. S. à tomarſele del Cuerpo de Guardia; y que ſe inſinue al Sugeto, que deſtinare el Ayudante General Conde Eſtaras, à fin de que ſe le haga entregar, ſegun la orden de Su Excellencia, quien nò duda que V.S. le caſtigarà con ſeveridad, y à proporcion del deſacato, y de haver faltado à la orden de V.S., que guarde Dios muchos años, como deſſeo.

un decreto del Sagro Conſiglio che ſi aſteneſſe da fare una compra di una maſſeria, ma la ignorante temerità di eſeguirlo dentro queſto Regal Palazzo. E non dubbitando, e reſtando perſuaſiſſimo, Sua Eccellenza dell' attenta venerazione di V.S. nella diſtribuzione dell' ordine, che diede al medeſimo. Mi comanda dirle, ſiccome ſe le prevenne nella notte, che, ritrovandoſi arreſtato il medeſimo in queſto Regal Palazzo, mandi V.S. a prenderſelo dal Corpo di Guardia; e che s' inſinui alla perſona, che deſtinerà lo Aiutante Generale Conte Eſtaras, a fin che ſe lo faccia conſegnare, ſecondo l' ordine di Sua Eccellenza, il quale non dubbita che V.S. lo caſtigherà con ſeverità, ed a proporzione della irriverenza, e di aver mancato all' ordine di V.S., che Dio guardi per molti anni, ſiccome deſidero.

Palacio, à 26. de Junio, de 1717.

D. Miguelor.

Señor Regente, Preſidente del Sacro Conſejo.

Palazzo, a' 26. di Giugno, 1717.

D. Miguelor.

Signor Reggente, Preſidente del Sagro Conſiglio.

Digitized by Google

II.

Il Re crea Delegato della ſua Regal Caſa e Corte il Conſigliere D. Giulio-Ceſare Di Andrea, e forma le Regali Iſtruzioni appartenenti alla Delegazione ſudetta.

DE orden del Rey paſo à manos de V.S. la adjunta firmada de mi mano copia à la letra de decreto rubricado de la real mano de Su Mageſtad, concerniente al fuero de los individuos de todas claſes de Su Real Caſa, y de ſus Sitios Reales, y de los familiares de los miſmos, y à la Delegacion de ſus cauſas apoyada al Conſejero del Supremo Magiſtrado de Comercio D. Julio-Ceſar De Andrea; à fin de que, quedando V.S. con el Conſejo enterado del contenido del expreſſado real decreto, tenga eſte ſu puntual cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 25. Julio, 1750.

El Marques Tanucci.

Señor Preſidente del Conſejo.

DI ordine del Re paſſo in mano di V.S. l' aggiunta copia firmata da mia mano, uniforme al decreto ſoſcritto dalla regal mano di Sua Maeſtà, concernente al foro de gl' individui di ogni ceto della ſua Regal Caſa, e Siti Regali, e de' familiari de' medeſimi, ed alla Delegazione delle loro cauſe incaricata al Conſigliere del Supremo Magiſtrato di Commercio D. Giulio-Ceſare Di Andrea; a fin che, reſtando V.S. col Conſiglio informato del contenuto nello eſpreſſo regal decreto, abbia il medeſimo la puntuale eſecuzione. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 25. di Luglio, 1750.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 29. menſis Iulii, 1750.

Magnificus Secretarius Sacri Regii Conſilii conſeruet praeſens regale diploma, & incluſum exemplum regalis decreti, in libris Notamentorum Sacri Regii Conſilii; & de eo certiores faciat omnes Regios Conſiliarios.

Danza Praeſes.

Fue-

Digitized by Google

Fuerunt per me infraſcriptum Secretarium Sacri Conſilii tradita exempla regalis incluſi decreti omnibus Regiis Conſiliariis, & Praefectis quatuor Aularum Sacri Regii Conſilii.
Porcelli Secretarius.

III.

Regali Iſtruzioni per il foro de gl' Individui della Regal Caſa, e Corte.

I. *QUe todos aquellos, que ſe hallaren en atual ſervicio mio, en qualquiera de las claſes de mi Real Caſa, y los familiares, y dependientes de los miſmos, deban gozar del privilegio de ſer reclamados en lo general ante su Juez competente en todas ſus cauſas, ſean civiles, ſean criminales, ò ſean mixtas, ſiempre que en las cauſas hagan la figura de reos; reſpecto de que en las, que hagan la de actores, deban ſeguir el fuero del reo, ſegun ſe pratica por lo tocante à los Eccleſiaſticos, y Militares.*

II. *Que de eſta regla general deban entenderſe exceptuados los dependientes de mi Real Caſa y Sitios Reales, quando ſean deudores de mi Real Erario, ò que hayan cometido alguna fraude contra mi Real Hazienda; pues en eſtos caſos non deban gozar del fuero, però ſi eſtar ſugetos à los Tribunales Ordinarios.*

III. *Que*

I. CHe tutti quelli, che ſi ritroveranno nel mio attual ſervigio, in qualſivoglia ceto della mia Regal Caſa, e li familiari, e dipendenti da' medeſimi, debbano godere del privilegio di eſſer richiamati generalmente avanti il loro Giudice competente in tutte le di loro cauſe civili, criminali, e miſte, ſempre che nelle cauſe facciano la figura di rei; imperoche, dove ſono attori, debbano ſeguire il foro del reo, ſecondo ſi pratica per gli Eccleſiaſtici, e Militari.

II. Che da queſta regola generale debbano intenderſi eccettuati li dipendenti dalla mia Regal Caſa, e Siti Regali, quando ſieno debbitori del mio Regal Erario, o che abbiano commeſſa alcuna fraude contro la mia Regale Azienda; poiche in tali caſi non debbano godere del foro, ma eſſer ſottopoſti alli Tribunali Ordinari.

III. Che

Digitized by Google

III. Que los individuos de las diferentes claſſes de mi Real Caſa deban igualmente eſtar ſugetos à los Tribunales Ordinarios en las cauſas, ſean civiles, ſean criminales, que ſe hallan introducidas en ellos deſde antes de haver ſido admitidos al ſervicio de mi Real Perſona, Caſa, y Corte.

III. Che gl' individui delle diverſe claſſi della mia Regal Caſa debbano ſtare ugualmente ſoggetti alli Tribunali Ordinari nelle cauſe così civili, come criminali, che ſi trovano in quelli introdotte prima di eſſere ſtati ammeſſi al ſervigio della mia Regal Perſona, Caſa, e Corte.

IIII. Que aſsì miſmo en los litigios ſobre ſucceſſion à alguna herencia, ſea por el todo, ò por ſola alguna parte, de los mayorazgos, ò fideicomiſſos, nò deba proceder el Juez Delegado de mi Real Caſa, y Corte; ſi nò que los dependientes de mi Real Caſa, de qualquier grado y condicion, que ſean, han de eſtar ſugetos al juycio de los Tribunales Ordinarios, à tenor de lo reſuelto tambien por lo reſpecto à los Militares.

IIII. Che parimente nelle cauſe di ſucceſſione a qualche eredità, o in tutto, o in parte, de' maggiorati, o fedecommeſſi, non debba procedere il Giudice Delegato della mia Regal Caſa, e Corte; ma che li dipendenti dalla mia Regal Caſa, di qualunque grado e condizione, abbiano da ſtar ſoggetti al giudizio de' Tribunali Ordinari, a tenor del riſoluto ancora per rapporto alli Militari.

V. Y finalmente, que en todas las cauſas, que ſe promovan, ò ſean feudales, ò anexos à los feudos, en juycio de aſſiſtencia, concurſos de acrehedores, de lodaciones in autores, y en todas las demas de ſu naturaleza particulares, ò ſean individuas, y univerſales, en las quales venga convenido, bienque ſea con el individuo de mi Real Caſa, el payſano, deban mis Gentiles Hombres de Camara de exercicio, y de entrada, Mayor-Domos de ſemana de mi Real Caſa, que por ſu cali-

V. E finalmente, che in tutte le cauſe, che ſi promoveranno, o feudali, o anneſſe a feudi, in giudizio di aſſiſtenza, concorſi di creditori, lodazioni in autore, ed in tutte le altre di lor natura particolari, o ſieno individue, ed univerſali, nelle quali vengano convenuti gl' individui della mia Regal Caſa, debbano li miei Gentiluomini di Camera di eſercizio, e di entrata, Maggiordomi di ſettimana della mia Regal Caſa, che per il loro carattere godeſſero il privile-

Digitized by Google

calidad gozaſſen el privilegio de Baron, aducir ſus raçones en los Tribunales Ordinarios, ſegun eſtà diſpueſto aſsì por las leyes, como por las pragmaticas del Reyno.

El Marques Tanucci.

vilegio di Barone, addurre le loro ragioni ne' Tribunali Ordinari, ſecondo ſta diſpoſto così dalle leggi, come dalle prammatiche del Regno.

Il Marcheſe Tanucci.

IIII.

Gli Aggenti de gl' Individui della Real Caſa, e Corte, non godono il foro della Delegazione.

AVendo data al Re l' acchiuſa riverente ſupplica D. Luigi De Sene, chiedendo che il Conſigliere D. Giulio-Ceſare Di Andrea Miniſtro Delegato della Caſa Regale, e non già il Conſiglio, proceda nella cauſa de' crediti, che contro di lui rappreſenta Filippo, Giacomo, Giuſeppe, e Marianna Taſſone, eſſendo egli Aggente Generale del Duca di Soreto Gentiluomo di Camera di Sua Maeſtà. Mi comanda Sua Maeſtà dire a V.S. Illuſtriſſima diſponga che il Conſiglio continui a procedere in detta cauſa; non eſſendo compreſi gli Aggenti de gl' Individui della Regal Caſa, e Corte, nel godimento del foro della Delegazione.

Palazzo, 5. Marzo, 1751.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Sagro Conſiglio.

Die 8. *Martii*, 1751.
Exſequatur regalis ordo.
Danza Praeſes.

Digitized by Google

V.

Il Delegato della Regal Casa e Corte puo spedire inibitorie a gli altri Tribunali.

AVendo la Camera di Santa Chiara informato il Re, ed assicurato affermativamente, che dovendo i Delegati de' Banchi e de' Luoghi Pii procedere privativamente, a tenore de' regali ordini, nelle cause esecutive, e di esazione, appartenenti a' medesimi Luoghi Pii, de' quali tengono la Delegazione, in tali casi vengono ad essere Giudici competenti, e conseguentemente incompetente qualunque altro Tribunale; e che così, per la ragione della Delegazione, anno sempre spedito e spediscono le inibitorie nelle dette cause a tutti li Tribunali, nella conformità, che lo praticano li Delegati delle Nazioni straniere. E volendo la Maestà Sua che non goda minor prerogativa il Delegato della Regal Casa e Corte. Ha risoluto che, non ostanti li suoi regali antecedenti ordini comunicati alla Gran Corte della Vicaria per questa Segreteria del mio Carico, possa il sudetto Giudice Delegato da oggi in avanti spedire a qualunque Tribunale inibitorie di procedere in tutte e qualsivogliano cause, che, a tenore del regal decreto de' 23. Luglio del prossimo passato anno, toccano alla Delegazione del di lui incarico, e che ad istanza di qualcheduna delle parti si fosse introdotta in qualunque Tribunale. Di ordine di Sua Maestà lo prevengo a V. S. Illustrissima, perche disponga che il Consiglio rimanga inteso di questa deliberazione.

Palazzo, 9. Luglio, 1751.

Il Marchese Tanucci.

Signor Presidente del Consiglio.

Digitized by Google

VI.

Li Servitori del Regal Palazzo non godono il foro della Casa e Corte Regale.

HA resuelto el Rey que la classe de agentes de sus Criados nò gozen del privilegio del fuero de la Delegacion de su Real Casa y Corte. Y de real orden lo prevengo à V.S., à fin que el Consejo quede en inteligencia de ello. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 6. Julio, 1754.

El Marques Tanucci.
Señor Presidente del Consejo.

HA risoluto il Re che il ceto de' suoi Creati non godano del privilegio del foro della Delegazione della sua Regal Casa e Corte. E di regal ordine lo prevengo a V.S., a fin che il Consiglio ne resti nella intelligenza. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 6. di Luglio, 1754.

Il Marchese Tanucci.
Signor Presidente del Consiglio.

Die 8. Iulii, 1754.

Exsequatur regalis ordo, de quo Magnificus Secretarius certiores faciat omnes Dominos Regios Consiliarios.

Danza Praeses.

VII.

Il Re permise al Calzettaro della Regina, e de' suoi Regali Infanti, lo ereggere le Armi Regali sulla porta della sua bottega; ma senza che per quest' onore potesse ne egli, ne la di lui bottega, goderè esenzione di foro alcuno.

EN consideracion al honor, que tiene el Calzetero Francisco Sta-

IN considerazione dell' onore, che ha il Calzettaro Fran-

Digitized by Google

Staracce de ſervir de medias à la Reyna nueſtra Señora, y à los Sereniſſimos Señores Infantes; ha venido el Rey en concederle ſu real permiſo para que pueda poner ſobre la porta de ſu tienda el eſcudo de las Reales Armas; ſin que por eſte honor pueda gozar exempcion de fuero alguno, de ſuerte que cada Tribunal competente tenga juriſdicion para proceder contra el, y ſu tienda. Y aſsì lo participo à V.S. de orden de Su Mageſtad, por inteligencia y govierno del Sacro Conſejo. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

ceſco Starace di ſervire di calzette alla Regina noſtra Signora, ed alli Sereniſſimi Signori Infanti; è venuto il Re in concedergli il ſuo regal permeſſo, a ciò che poſſa mettere ſulla porta della ſua bottega lo ſcudo delle Regali Armi; ſenza che per queſt' onore poſſa godere eſenzione di foro alcuno, in maniera che ciaſcun Tribunale competente abbia giuridizione per procedere contro lui, e la ſua bottega. E così lo partecipo a V.S. per ordine di Sua Maeſtà, per intelligenza e governo del Sagro Conſiglio. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palacio, 20. de Agoſto, de 1756.

Palazzo, a' 20. di Agoſto, del 1756.

El Marques Tanucci.

Il Marcheſe Tanucci.

Señor Marques Danza.

Signor Marcheſe Danza.

VIII.

Il Delegato della Regal Caſa e Corte non ha giuridizione ſu gli Uffiziali delle Regali Segreterie.

VUole il Re che V.S. Illuſtriſſima ſia nella intelligenza che contro gli Uffiziali delle Regali Segreterie di Stato il Delegato della Regal Caſa e Corte non ha giuridizione, ſe non gli è delegata da' riſpettivi Segretari, ne' caſi, che occorrano

Gli

Digitized by Google

Gli lo prevengo di regal ordine, per intelligenza e governo di coteſta Delegazione.

Portici, 26. Aprile, 1766.

Bernardo Tanucci.

Signor Principe Dentice.

Concordat cum ſuo originali regali diplomate; & facta collatione concordat, meliori reuiſione ſemper ſalua. Et in fidem, &c. Datum Neapoli, die ſeptima menſis Iulii, 1774.

Caietanus Bova Actorum Magiſter.

VIIII.

Le Dame di Corte godono il foro della Regal Caſa e Corte.

Avendo il Re con ſovrana riſoluzione delli 30. dello ſcorſo Maggio riſoluto che, poiche la Principeſſa di Sanſevero ſi trova nello attuale regal ſervigio in qualità di Dama di Corte, proceder debba il Giudice della Regal Caſa, non già il Magiſtrato di Commercio, per alcuni creditori, che l'aveano convenuta al pagamento de' ſuoi debbiti. Lo ſignifico io di regal ordine a coteſta Regal Camera, in ſeguito delle iſtanze, che ne ha fatte la mentovata Principeſſa con lo incluſo ſuo memoriale, in occaſione di certa quiſtione de' Tribunali in eſſa pendente, a fin che ſe ne ſerva di ſua regola e governo nel decidere la quiſtione, che ſieſi in eſſa introdotta.

Palazzo, 22. Settembre, 1772.

Carlo Demarco.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Regal Camera.

Digitized by Google

TITOLO XXXIII.

Della Delegazione de' Cambi.

I.

Le cauſe di lettere di cambio ſono di privativa cognizione del Delegato de' Cambi, ſenza che verun altro Tribunale ſi poſſa in quelle intromettere.

AL Cardenal mi Señor ha repreſentado D. Juſepa Papa, Proprietaria del Oficio del Regio Canciler de Cambios en eſte Reyno, como haviendoſe, à relacion del Señor Regente Marques de Acerno Comiſario General de Cambios, conſiderado maduramente en el Conſejo Colateral la materia de la controverſia de procederſe en las cauſas de Negociantes de Cambios, en 10. de Enero del año paſado por el Señor Conde de Daun, predeceſor de Su Eminencia, ſe reſolvio por el miſmo Colateral que nò ſe hubieſen intromitido en la cognicion de las cauſas de dichas letras de cambio, y dependientes de tal

AL Cardinale mio Signore ha rappreſentato D. Giuſeppa Papa, Proprietaria dello Uffizio del Regio Cancelliere de' Cambi in queſto Regno, che eſſendoſi, a relazione del Signor Reggente Marcheſe di Acerno Commeſſario Generale de' Cambi, conſiderato maturamente nel Conſiglio Collaterale la materia della controverſia di procederſi nelle cauſe de' Negozianti de' Cambi, a' 10. di Gennaro dello anno paſſato dal Signor Conte di Daun, predeceſſore di Sua Eminenza, ſi riſolvette per mezzo del medeſimo Collaterale che non ſi foſſero intromeſſi nella cognizione delle cauſe delle

det-

Digitized by Google

tal materia, aſsì el Sacro Conſejo, còmo el Tribunal de la Camara, y Aduana de Foxa, ni otros qualeſquiera del Reyno; à los quales ſe les encarga que hizieſen acudir las partes al referido Señor Regente Comiſario General deſtinado para tal efecto, y à aquellos, que ſe deſtinaran en futuro, penes acta *del Canciler de dichas cauſas. Y que todas las letras executoriales, que ſe hubieren expedido, ò que en futuro ſe expidieren, y otros autos, que ſe hizieſen en la materia de letras de cambio, y dependientes de ellas, nò ſe tubieſe raçon alguna, como expedidas de Juez incompetente. Yeſto citra perjuycio de las penas incuridas de los Maſtredatas, y Actuarios, y Eſcrivanos, que han atitado dichas cauſas en contravencion de las regias pragmaticas, y ordenes dadas en tal negocio; y eſto, nò obſtante qualquiera orden en contrario. Y aunque el Tribunal de la Camara hizieron conſulta, y relacion la Regia Aduana de Foxa, al Señor Conde de Daun, expreſando lo, que ocurria en eſta materia; en viſta de ellas, y de las eſcrituras, que remiſieron, en data de 31. de Marzo del miſmo año, ſe les encargò la obſervancia de las regias pragmaticas, y ordenes dadas, aun à reſpecto de todas las*

dette lettere di cambio, e dipendenti da tal materia, così il Sagro Configlio, come il Tribunale della Camera, e la Dogana di Foggia, ne altri qualſivogliano del Regno; a' quali s' incarica che faceſſero accudire le parti al riferito Signor Reggente Commeſſario Generale per tal effetto, ed a quelli, che ſi deſtineranno in avvenire, *penes acta* del Cancelliero delle dette cauſe. E che di tutte le lettere eſecutoriali, che ſi ſaranno ſpedite, o che in avvenire ſi ſpediranno, e de gli altri atti, che ſi faceſſero in materia di lettere di cambio, e dipendenti da quelle, non ſi teneſſe ragione alcuna, come ſpedite da Giudice incompetente. E ciò ſenza pregiudizio delle pene incorſe dalli Maſtridatti, Attuari, e Scrivani, li quali anno attitate le dette cauſe in controvenzione alle regie prammatiche, ed ordini dati in tal negozio; e ciò, non oſtante qualunque ordine in contrario. E ben che il Tribunale della Camera fece conſulta, e la Regia Dogana di Foggia relazione, al Signor Conte di Daun, eſprimendo quel, che occorreva in queſta materia; in viſta di quelle, e delle ſcritture, che rimiſero, in data de' 31. di Marzo del medeſimo anno, ſi loro incaricò la oſſervanza delle regie pram-

Digitized by Google

las cauſas. de negocios de cambios pertenecientes à los ſubditos de la Aduana de Foxa; nò obſtante la opoſicion contenida en la conſulta del dicho Tribunal de la Camara. En coroboracion de lo qual Su Mageſtad, Dios le guarde, con su real deſpacho, de la data de 10. de Junio proximo paſado, ſe ha ſervido ordenar que, reſpecto de nò tocar à la Camara la deciſion de la controverſia mencionada, encarga à Su Eminencia diſtribuya la orden conveniente para lo diſpueſto por ſu Predeceſor, por Colateral, à quien pertenèce la determinacion de tal materia, ſegun la forma de la pragmatica primera de Cambios; nò obſtante la conſulta hecha por el Tribunal de la Camara contra el pacto prometido por el Regio Fiſco; y que nò ſe moleſte dicho oficio en la poſeſion, que tiene, en virtud de las enunciadas ordenes, y contractos; à cuyo real deſpacho de Su Mageſtad, en fecha de 19. del caydo, ſe ha dado por Conſejo Colateral el debido exſequatur. *Y me manda Su Eminencia dezir à V.S. diſponga que por el Sacro Conſejo ſe obſerve puntualmente lo, que Su Mageſtad ha mandado en dicho real deſpacho, en obſervancia de las regias pragmaticas, y ordenes dadas precedentemente del Señor Conde de Daun,*

prammatiche, ed ordini dati, anche a riguardo di tutte le cauſe di negozi de' cambi appartenenti alli ſudditi della Dogana di Foggia; non oſtante la oppoſizione contenuta nella conſulta del detto Tribunale della Camera. In conferma di che, Sua Maeſtà, che Dio guardi, con ſuo regal diſpaccio, in data de' 10. di Giugno proſſimo paſſato, ſi è ſervito ordinare che, non appartenendo alla Camera la deciſione della menzionata controverſia, incarica a Sua Eminenza che diſtribuiſca l'ordine conveniente ſecondo il diſpoſto dal ſuo Predeceſſore, per mezzo del Collaterale, a cui appartiene la determinazione di tal materia, ſecondo la forma della prammatica I. de' Cambi, non oſtante la conſulta fatta dal Tribunale della Camera contro il patto promeſſo dal Regio Fiſco; e che non ſi moleſti il detto uffizio nel poſſeſſo, che tiene, in virtù de gli enunciati ordini, e contratti; al quale regal diſpaccio di Sua Maeſtà, in data del caduto, ſi è dato dal Conſiglio Collaterale il dovuto *exſequatur*. E mi comanda Sua Eminenza dire a V.S. diſponga che dal Sagro Conſiglio ſi oſſervi puntualmente quel, che Sua Maeſtà ha comandato nel detto regal diſpaccio, in oſſervanza

Digitized by Google

Daun, afin que la expresada D. Jusepa Papa nò sea defraudada en su oficio. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 1. de Agosto, 1709.

Domingo Fiorito.

Señor Regente Presidente del Sacro Consejo.

vanza delle regie prammatiche, e de gli ordini dati precedentemente dal Signor Conte di Daun, a fin che la detta D. Giuseppa Papa non sia defrodata nel suo uffizio. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a 1. di Agosto, 1709.

Domenico Fiorito.

Signor Reggente, Presidente del Sagro Consiglio.

II.

Con altro regal ordine lo stesso si conferma.

CAROLVS

DEI GRATIA REX, &c.

Illustres & Magnifici Viri Regii Collaterales Consiliarii, fideles dilectissimi.

Essendosi a relazione dello Illustre Reggente Nicolas Gascon y Alxavas, Marchese de Acerno, Commessario Generale de' Cambi maturamente considerato nel Regio Collateral Consiglio la materia della controversia del procedersi nelle cause de' negozi de' Cambi sotto li 10. di Gennaro del caduto anno 1708., dallo Illustre nostro Predecessore fu risoluto nel Regio Collateral Consiglio che non si fosse intromesso nella cognizione delle cause di dette lettere di cambi, e dipendenti da quelle, così cotesto vostro Tribunale, come quello della Regia Camera della Sommaria, Regia Dogana di Foggia, ed altri qualsivogliano del Regno, a' quali s' incaricò che facessero accudire le parti al detto Illustre Reggente Marchese di Acerno Commessario Generale destinato per tal effetto, ed a quelli, che si destineranno *in futurum & penes acta* del Can-

Digitized by Google

celliero di dette cauſe; e tutte le lettere eſecutoriali forſe ſpedite, o che *in futurum* ſi ſpediranno, ed altri atti, che ſi faceſſero in detta materia di dette lettere di cambio, e dipendenti da quelle, non ſe ne aveſſe ragione alcuna, come ſpedite da Giudice incompetente; e queſto citra pregiudizio delle pene incorſe da gli Attuari, Maſtridatti, e Scrivani, che anno attitate le dette cauſe, in controvenzione della regia prammatica, ed ordini *alias* dati in tal negozio: dichiarandoſi ſin d' allora incorſi li controvenienti alla pena di docati cinquecento per ciaſcheduno a benefizio del Regio Fiſco, oltre la nullità de gli atti; e ciò non oſtante qualſivoglia ordine in contrario. Ed avendo il Tribunale della Regia Camera, e Regia Dogana di Foggia, fatta conſulta e relazione *reſpective* al detto Illuſtre Predeceſſore di quello le occorreva in tal materia, con viſta di eſſe, e delle ſcritture rimaſtegli, in data de' 31. Marzo di detto anno 1708. ſe le incaricò la oſſervanza della regia prammatica, e delli detti ordini dati, anche a riſpetto di tutte le cauſe de' negozi de' cambi pertinenti alli ſudditi di detta Regia Dogana di Foggia, non oſtanti le oppoſizioni contenute nella detta conſulta fatta dalla detta Regia Camera, e relazione della Regia Dogana di Foggia. Avutoſene ricorſo dalla Magnifica D. Giuſeppa Papa proprietaria dello uffizio del Cancelliero de' Cambi a Sua Maeſtà, che Dio guardi, e rappreſentatole tutto ciò, ed il patto promeſſorio fattole dal Regio Fiſco nella compra del detto uffizio, ed altro; con ſuo regal diſpaccio, della data de' 10. di Giugno di queſto corrente anno, ſi è ſervita ordinare che, riſpetto di non toccare al detto Tribunale della Regia Camera la deciſione della controverſia ſudetta, ci ha incaricato daſſimo l'ordine conveniente per la oſſervanza del diſpoſto dal detto Illuſtre noſtro Predeceſſore per Collaterale, a chi tocca la determinazione di tal materia ſecondo la forma della prammatica I. *de Cambiis*, la quale diſpone che il Giudice privativo di eſſe cauſe de' Cambi, con ſue dipendenze, ſia il Regio Collateral Conſiglio, e Commeſſario Generale deputato e deputando, non oſtante la conſulta della detta Regia Camera contro il patto promeſſo per il Regio Fiſco; e che non ſi moleſti la detta Magnifica D. Giuſeppa nella poſſeſſione, che tiene di detto uffizio, in virtù di detti ordini e contratti. Colla quale regal carta ſotto la data de' 10. Luglio ſta dato da

noi

Digitized by Google

noi e Regio Collateral Consiglio il debbito *exsequatur*. Che però vi facciamo la presente, colla quale vi diciamo ed incarichiamo che dobbiate puntualmente osservare, e far osservare, ed eseguire quanto dal detto Illustre nostro Predecessore sta disposto, e di sopra espressato, e confermato con detta regal cedola da Sua Maestà, che Dio guardi; che tal' è la nostra volontà.

Datum Neapoli, die 10. mensis Augusti, 1709.

El Cardinal Grimani.

Vidit Gascon Regens. Vidit Cito Regens.
Vidit Andrea Regens. Vidit Gaeta Regens.

D. Franciscus Ardia Secretarius.

In Partium 9., fol. 153.

Longobardus. Mastellonus.

Al Sacro Regio Consiglio Vostra Eminenza incarica ch' eseguа quanto di sopra sta espressato.

III.

La Maestà del Re risolve il dubbio proposto dal Sagro Consiglio in riguardo alle lettere di cambio, le quali si ritrovano ne' patrimoni, e nell' credità.

EL REY.

Magnifici Spectables, fieles, y amados nuestros.

EN vista de vuestra consulta de 11. de Octubre de este año, en que con motivo de la orden, que tubè por bien de dar, tocante al conocimiento y decision de las causas de las letras de cambios, me representais la jurisdicion, que os compete en los casos de hallarse en

IL RE.

Magnifici Spettabili, fedeli, ed amati nostri.

IN vista della vostra consulta de' 11. di Ottobre di questo anno, in cui con motivo dell' ordine, che stimai dare per rapporto alla cognizione e decisione delle cause delle lettere di cambio, mi rappresentaste la giuridizione, che vi compete ne' casi di ritrovarsi

Digitized by Google

en los patrimonios, y herencias, creditos de letras de cambios. Hè dado la providencia conveniente, como lo entendereis de la copia adjunta de despacho, que en ocasion se dirige al Cardenal Grimani, la qual hè querido que os remita, para vuestra inteligencia.

De Barcellona, à 24. de Diziembre, de 1709.

YO EL REY.

D. Antonio Romeo y Anderas.

ne' patrimoni, e nell' eredità, crediti di lettere di cambio. Ho data la providenza conveniente, siccome lo intenderete dalla ingiunta copia del dispaccio, che in occasione si dirige al Cardinal Grimani, la quale ho voluto che vi si rimetta per vostra intelligenza.

Da Barcellona, a' 24. Dicembre, 1709.

IO IL RE.

D. Antonio Romeo y Anderas.

Registretur, & exsequutioni mittatur.
Rubinus Regens & Praeses.

IIII.

Ordina per tanto la Maestà del Re che, ritrovandosi nelli concorsi de' patrimoni, e di eredità, crediti in virtù di lettere di cambio; li creditori, dopo ottenute le lettere esecutoriali avanti il Delegato de' Cambi, accudiscano nel Sagro Consiglio presso gli atti de' patrimoni, e dell' eredità, per la sodisfazione.

EL REY.

Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

*CO*n motivo de lo, que tubè por bien de ordenar, por despa-

IL RE.

Molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Grimani, mio carissimo ed amatissimo amico, del mio Consiglio di Stato, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli.

CO*n* motivo di quel, che stimai di bene ordinare, con dispac-

Digitized by Google

pacho de 10. de Junio de eſte año, tocante à que en las cauſas de Cambios fueſſe el Colateral y el Delegado Juez privativo, y de lo, que ſobre eſta hiziſtes prevenir por el Colateral y por la Secretaria de Juſticia à eſte mi Conſejo de Santa Clara; me ha repreſentado el miſmo Conſejo que la expreſada orden podria dar ocaſion à que ſe le impidieſe la juriſdicion, que le compete en muchos patrimonios y herencias, en cuyos concurſos ſe hallan tambien acrehedores de letras de Cambio, los quales deben comparecer en el miſmo Conſejo à los actos de concurſo, deſpues de haver obtenido las letras executoriales. Y en viſta de ellas conſiderando quanto combiene, para evitar competencias y controverſias juriſdicionales, deſvanecer qualquier duda, que pudieſe ofrecerſe contra la authoridad, que pertenece al referido Conſejo de Santa Clara en ſemejantes caſos. He venido en declarar, como declaro, que mi real intencion nò ha ſido en la expreſada orden perjuzgar en manera alguna à la juriſdicion, que compete al dicho Conſejo, en los concurſos, en los quales quiero ſe obſerve lo, que haſta ahora ſe ha praticado; y que los acrehedores, deſpues de haverſeles expedido las letras executoria-

diſpaccio de' 10. di Giugno di queſto anno, per rapporto a che nelle cauſe de' Cambi foſſe il Collaterale ed il Delegato Giudice privativo, e di quel, che ſopra ciò faceſte prevenire dal Collaterale e dalla Segreteria di Giuſtizia a cotesto mio Conſiglio di Santa Chiara; mi ha rappreſentato il medeſimo Conſiglio che il dett' ordine potrebbe dare occaſione a che ſe gl' impediſſe la giuridizione, che gli compete in molti patrimoni, ed eredità, ne' concorſi de' quali ſi trovano ancora creditori di lettere di cambio, che debbono comparire nel medeſimo Conſiglio preſſo gli atti del concorſo, dopo di aver ottenute le lettere eſecutoriali. Ed in viſta di quelle conſiderando quanto conviene, per evitare competenze e controverſie giuridizionali, togliere qualunque dubbio, che poteſſe occorrere contro l' autorità, la quale appartiene al riferito Conſiglio di Santa Chiara in ſimili cali. Son venuto a dichiarare, ſiccome dichiaro, che la mia regale intenzione non è ſtata nello eſpreſs' ordine pregiudicare in maniera alcuna alla giuridizione, che compete al detto Conſiglio ne' concorſi, nelli quali voglio che ſi oſſervi quel, che finora ſi è praticato; e che li creditori, dopo

di

Digitized by Google

toriales ante el Delgado de los Cambios, acudan al miſmo Conſejo de Santa Clara, para obtener la ſatisfacion. Y en eſſa conformidad os encargo y mando prevengais lo combeniente, para que nò ſe inove nada en eſte punto; y, obſervandoſe el eſtilo antiguo del dicho Conſejo, ſe contenga y aregle à el el Canciller de los Cambios. Que es quanto ſe ofrece deſiros en eſta materia. Y ſea, muy Reverendo in Chriſto Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado amigo, nueſtro Señor en vueſtra continua guardia.

De Barcelona, à 24. de Diziembre, 1709.

YO EL REY.

Don Juan-Antonio Romeo y Anderaz.

di eſſerſigli ſpedite le lettere eſecutoriali avanti il Delegato de' Cambi, accudiſcano al medeſimo Conſiglio di Santa Chiara, per ottenere la ſodisfazione. Ed in queſta conformità v' incarico e comando prevenire il conveniente, a fin che niente s' innovi in queſto punto; ed, oſſervandoſi lo ſtilo antico del detto Conſiglio, ſi contenga e regoli ſecondo quello il Cancelliere de' Cambi. Ch' è quanto occorre dirvi per queſta materia. E ſia, molto Reverendo in Criſto Padre Cardinal Grimani, mio cariſſimo ed amatiſſimo amico, il noſtro Signore nella voſtra continua guardia.

Da Barcellona, a' 24. Dicembre, 1709.

IO IL RE.

D. Gian-Antonio Romeo y Anderaz.

Die 4 menſis Februarii, 1710.

Illuſtriſſimus & Eminentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis prouidet, decernit, atque mandat quod retroſcriptae regales litterae Sacrae Catholicae Maieſtatis exſequantur iuxta illarum ſeriem, continentiam, & tenorem. Hoc ſuum; & regiſtrentur.

Gaetà Regens. = Roſa Regens. = Argento Regens.

In litterarum Suae Maieſtatis 2., fol. 138.

Concuerda con ſu original, que ſe conſerva con los demas papeles de eſta Secretaria del Rey, à que me remito, ſalva meyor comprobacion: de que certifico yo Don Ignacio Torrenteros criado de Su Mageſtad, y Oficial mayor de ella.

Napoles, à 10. de Febrero, de 1710.

Don Ignacio Torrenteros.

La

Digitized by Google

V.

La Maestà del Re, facendo uso della sua regal clemenza, comandò che li carcerati per debbiti di lettere di cambio si visitassero fino alla somma di cento docati.

ATendiendo el Rey à los muchos presos, que por causa de deudas de letras de cambio se hallan en las carceles de esse Tribunal, ha venido à usar de su real clemencia con ellos; resolviendo que V.S., como Subdelegado de Cambios, visite à los referidos carcelados hasta la summa de cien ducados, con reservarse la providencia en lo venidero, se pur conviendrà al publico comercio. Y me ha mandado Su Magestad avisarlo à V.S., para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Napoles, à 9. de Julio, de 1738.

Don Juan Brancacho.

Señor Don Trojano de Filippis.

AVendo riguardo il Re alli molti carcerati, li quali per caggion di debbiti di lettere di cambio si ritrovano ne' carceri di cotesto Tribunale, è venuto ad usare la sua regal clemenza verso costoro, risolvendo che V.S., come Sudelegato de' Cambi, visiti li riferiti carcerati fino alla somma di cento docati, con riservarsi la providenza in avenire, se pur converrà al pubblico commercio. E mi ha comandato Sua Maestà avisarlo a V.S, per sua intelligenza e compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Napoli, a' 9. di Luglio, del 1738.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Troiano De Filippis.

Nel-

Digitized by Google

VI.

Nelle cambiali procede sempre il foro del girante, anche rispetto alli Militari.

IN proposito delle controversie insorte tra D. Potito Autilia, e D. Antonio Parrini, rispetto al procedersi dal Consolato di Barletta per que' contratti cambiali e lettere di cambio formate da essi loro, e dalla Delegazione de' Cambi. Ha il Re risoluto per punto generale, seguitando le orme dello Augusto suo Padre, che in simili casi si proceda sempre presso il foro del girante; e che abbia luogo anche con Militari. E mi ha comandato prevenirne V.S. Illustrissima, per di lei intelligenza, e per la puntuale esecuzione.

Palazzo, 2. Agosto, 1766.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Exsequatur, & conseruetur in libris Notamentorum Sacri Regii Consilii, & detur copia per Magnificum a Secretis unicuique ex Regiis Consiliariis.

Citus Praeses.

VII.

La Maestà del Re è stata solita accordare la dilazione a' Locati di Foggia debbitori per ragion di erbaggi comprati, in virtù di cambiali, concorrendovi le giuste e ragionevoli circostanze.

IL Presidente di Foggia Marchese Granito, informando sopra una istanza della Generalità de'Locati di Foggia, che domandò accordarsele dilazione per lo, che debbono pagare a' particolari, per ragion di erbaggi comprati, ha rassegnato al Re che; essendo sussistente il motivo addotto da essa Generalità di aver pagati gli erbaggi a prezzi cari, e di esserle questi mancati per difetto delle acque, che non sono

cadu-

Digitized by Google

cadute in abbondanza ne nello autunno, ne nello inverno, era preciso, per i debbiti de' Locati, per la ragione suddetta, accordarsi qualche dilazione, ne darsi conseguentemente corso all' esecutoriali senza sua intesa: come si dispose due anni sono. E Sua Maestà in tale intelligenza ha risoluto che V. S. Illustrissima, ed il mentovato Marchese Granito, per lo espressato motivo, regolino lo affare con una prudente equità e proporzione, siccome si praticò e si prescrisse al di lei predecessore defunto Consiglieré Carissimi due anni addietro in 15. Luglio, 1768., e secondo le varie circostanze, che concorsero. Onde, essendosi di questa stessa conformità passati i relativi al suddetto Ministro; lo partecipo di regal ordine a V. S. Illustrissima, per sua notizia e adempimento.

Palazzo, 28. Maggio, 1770.

Giovanni Di Goyzueta.

Signor D. Ippolito Porcinari.

VIII.

Consimile dispaccio.

AVendo fatto presente al Re una rappresentanza del Presidente Governadore di Foggia Marchese Granito, con la quale ha domandato prescriversi a cotesta Delegazione Generale de' Camoi che in occasione di esecutori contro di Locati, per debbito di erbaggi straordinari, vi si dovesse apporre la clausola di non eseguirsi, che sodisfatta prima la Regia Corte, o inteso esso Presidente Governatore; e ciò a motivo della istanza fattale da' Locati, la quale avea ritrovata fondata in ragione per i prezzi alteratissimi, a cui an pagato tali erbaggi. La Maestà Sua in tale intelligenza è venuta in risolvere, e vuole, che V.S. Illustrissima per tale assunto pratichi lo stesso, che le fu ordinato in 28. Maggio, 1770. Onde di regal ordine glie lo partecipo, a fin che così lo esegua.

Palazzo, 12. Marzo, 1772.

Giovanni Goyzueta.

Signor D. Ippolito Porcinari.

Digitized by Google

VIIII.

I Militari, per le lettere di cambio, son soggetti alla Delegazione de' Cambi.

IN vista di quanto V.S. Illustrissima ha manifestato per la cambiale falsa presentata in cotesta Delegazione dal negoziante D. Benedetto Candido; Ha il Re risoluto, che lo Uditore del Castello di Trani desista dal procedere ulteriormente nella causa di tal cambiale presentata dal Capitano de gl' Invalidi D. Nicola Siniscalchi al detto Candido; e che ella, a cui privativamente corrisponde conoscer questa causa, continui a procedere nella medesima, non ostante che il Siniscalchi sia Militare. E mi ha comandato prevenirgliclo, per lo adempimento.

Napoli, 17. Giugno, 1773.

Carlo Demarco.

Signor Consigliere Porcinari.

TITOLO XXXIII.

Della Soprantendnzae Generale della Regale Azienda.

I.

Si ordina dal Re la Soprantendenza Generale della Regale Azienda ſeparatamente dalla Regia Camera della Sommaria.

HA tenido el Rey por conveniente reſolver por ahora, y haſta otra orden, que el Tribunal de la Camara con ſu Lugarteniente preſida ſin la menor novedad en aquel metodo de govierno, en que Su Mageſtad ſe ha hallado eſtablecido, y que continue à exercitar las miſmas funciones, que por lo paſado, y haſta el dia de oy, han ſido de ſu incumbencia. Y como que Su Mageſtad ha conſiderado que la exiſtencia del expreſado Lugarteniente en el exercicio del Tribunal de la Regia Camara nò ſolo nò ſon incompatibles con el empleo y autoridad del Superentendente de reàles rentas, ſi nò que antes bien las funciones de eſte ſu

HA ſtimato conveniente il Re riſolvere per ora, e fino ad altr' ordine, che il Tribunale della Camera col ſuo Luogotenente ſi ſtabiliſca ſenza minor novità in quel metodo di governo, in cui Sua Maeſtà ſi è ritrovato ſtabilito, e che continui ad eſercitare le medeſime funzioni, le quali per il paſſato, e fino al giorno di oggi, ſono ſtate della ſua incombenza. E perche Sua Maeſtà ha conſiderato che la eſiſtenza del detto Luogotenente nello eſercizio del Tribunale della Regia Camera non ſolamente non è incompatibile collo impiego ed autorità del Sopraintendente delle regali rendite, ma eziandio che

Digitized by Google

suponen las de aquellos, y por consequencia su continuacion. Manda Su Magestad que separadamente, y sin confundir en un mismo Ministro uno y otro empleo, exerza Don Juan Brancacho la Superentendencia, ò Entendencia General de rentas, con facultades tales, que todos los expresados Ministros de la Regia Camara, y los demas, que en qualquier clase lo fueren en este Reyno de la Real Hazienda, esten subordinados y sugetos en todo y por todo sus operaciones à la inspecion del dicho Don Juan Brancacho, de modo tal, que à qualquier llamada suya esten promptos para ir à su casa, y saber quanto le ocurre prevenirles del servicio del Rey, y assi mismo à subministrarles sin reserva alguna todos los documentos, papeles, noticias, y luces, que necesitare para enterarse llenamente de los introitos de este Real Patrimonio, del methodo de su administracion, y de las aplicaciones, y exitos actuales de sus fondos, por manera que nada pueda faltar al referido Ministro para formar una cabal y llenissima idea de la entrada y de la salida, ni del modo, en que se govierna.

Ha

le funzioni di questo, suppongono quelle di quelli, e per conseguenza la continuazione di esse. Comanda Sua Maestà che separatamente, e senza confondere in un Ministro e l'uno e l'altro impiego, eserciti D. Giovanni Brancaccio la Soprintendenza, o sia Intendenza Generale delle rendite, con facultà tali, che tutti li sudetti Ministri della Regia Camera, e gli altri, che in qualunque classe saranno in questo Regno della Regale Azienda, stieno subordinati e soggetti per tutte le di loro operazioni alla inspezione del detto D. Giovanni Brancaccio, in maniera tale che a qualunque sua chiamata stieno promti per andare alla sua casa, e sapere quanto gli occorre ad essi prevenire per il servigio del Re, ed a somministrargli senza veruna riserba tutti li documenti, carte, notizie, e lumi, che bisogneranno per informarsi pienamente de gl' introiti di questo Regal Patrimonio, della metodo dell' amministrazione di quello, e de gl' impieghi ed esiti attuali de' fondi del medesimo, in maniera che niente possa mancare al riferito Ministro per formare una perfetta e pienissima idea dello introito e dello esito, ne del modo, in cui si governa.

Ha

Digitized by Google

Ha reſuelto aſsì miſmo Su Mageſtad que todas las conſultas, que la Camara hiziere ſobre materias de Hazienda, que nò ſean contencioſas y de puro litigio, paſen en derechura à manos del mencionado Superentendente; còma aſsì miſmo todos los pagamientos, que por qualquier titulo ſe hizieren, y de qualquier ramo de rentas ò fondos del Real Erario, para deſpues paſarlos à manos de Su Mageſtad con ſu dictamen por el ſolito canal de eſta Secretaria de mi Cargo, à fin de que Su Mageſtad las reſuelva. Y en eſta forma, y nò en otra, tengan ſu curſo los negocios.

Se hà ſervido aſsì miſmo Su Mageſtad reſolver que el citado Don Juan Brancacho con eſte ſu empleo goze el ſueldo anual de quatro mil ducatos moneda de eſte Reyno, y que empieze à gozarlo deſde el dia 25. de Noviembre proximo paſado, en que Su Mageſtad le declarò tal Superentendente; à cuyo efecto ſe ha dado yà la orden à la Eſcrivania de Racion, para que le haga el aſiento. Y de ſu real orden lo prevengo à V.S., para que con eſe Tribunal ſe hallen en eſta inteligencia, y reconozcan en el referido Don Juan Brancacho toda la ſuperioridad y facultades, que Su Mageſtad le ha con-

Ha riſoluto ancora Sua Maeſtà che tutte le conſulte, che la Camera farà ſopra materie di Azienda, che non ſieno contenzioſe e di puro litigio, paſſino a dirittura in mano del detto Sopraintendente; ſiccome ancora tutti li pagamenti, che per qualunque titolo ſi faranno, e di qualunque ramo di rendite o fondi del Regal Erario, per dopo paſſarli in mano di Sua Maeſtà col loro parere per il ſolito canale di queſta Segreteria del mio Carico, a fin che Sua Maeſtà le riſolva. Ed in queſta forma, e non in altra, abbiano li negozi il loro corſo.

Si è ſervito ancora Sua Maeſtà riſolvere che il detto D. Giovanni Brançaccio con queſto ſuo impiego godà il ſoldo di annui quattromila ducati moneta di queſto Regno, e cominci a goderlo dal dì 25. di Novembre proſſimo paſſato, in cui Sua Maeſtà lo dichiarò tal Sopraintendente; a qual effetto ſi è dato già l'ordine alla Scrivania di Razione, a ciò gli faccia lo aſſento. E di ſuo regal ordine lo prevengo a V.S., a fin che con coteſto Tribunale ſi trovino in queſta intelligenza, e riconoſcano nel riferito D. Giovanni Brancaccio tutta la ſuperiorità e facultà, che Sua

Mae-

Digitized by Google

conferido, y nò encuentre el menor embarazo, ni dificultad, en la pratica mas libre de ellas: siendo este el animo de Su Magestad. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 31. de Diziembre, de 1734.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Marques de Sant Juan.

Maestà gli ha conferito, e non incontri il minor imbarazzo, ne difficultà, nella pratica ed uso più libero di quelle: essendo questa la volontà di Sua Maestà. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 31. Dicembre, 1734.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

Signor Marchese di S. Giovanni.

II.

Il Re vuole essere informato mese per mese del danaio, che proviene dal suo patrimonio.

QUeriendo el Rey estar informado mes por mes de todo el dinero, que entrare del Real Patrimonio, con la distincion de que efectos, y por que tiempo, y de los pagamientos fuerçosos, que se hizieren, à quienes, y por que causa. Me ha mandado diga à V.S. que indefectiblemente remita à mis manos, cada principio de mes, una nota individual de la suma, que se hubiere introitado y exitado en el mes antecedente, con la distincion expresada, segun lo tenìa, y ha prevenido à V.S. tiempo haze, y aun non lo ha executado; procurando estar

VOlendo il Re stare informato mese per mese di tutto il danaio, che entrerà dal Regal Patrimonio, colla distinzione di quali effetti, per qual tempo, e de' pagamenti forzosi, che si faranno, a quali persone, e per qual causa. Mi ha comandato dica a V.S. che indispensabilmente rimetta nelle mie mani, nel principio di ciascun mese, una nota individuale della somma, che si sarà introitata ed esitata nel mese antecedente, colla distinzione espressa, secondo l' avea, ed ha prevenuto a V.S. tempo fa, e non ancora lo ha eseguito; pro-

Digitized by Google

estar con el mayor cuydado en cumplirlo assi puntualmente, para que pueda pasar su contenido à la real noticia de Su Magestad. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 31. de Diziembre, de 1734.

Encargo mucho à V.S. que en esto se procure tener el mayor cuydado, y se execute al principio de cada mes, con la mayor distincion y claridad.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor Marques de Sant Juan.

procurando stare colla maggiore attenzione in adempirlo con tutta la puntualità, a fin che possa passare il contenuto di quella alla regal notizia di Sua Maestà. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 31. Dicembre, 1734.

Incarico molto a V.S. che in questo si procuri usare la maggior attenzione, e si eseguа nel principio di ciascun mese, colla maggior distinzione e chiatezza.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

Signor Marchese di S. Giovanni.

III.

Dalla Regale Sopraintendenza della Regale Azienda si appella alla Regia Camera della Sommaria nelli soli decreti definitivi, o che anno forza di definitivo, o che contengono danno irreparabile nel definitivo, non già ne' decreti interlocutori.

Haviendo resuelto el Rey por punto general que tan solamente tengan lugar en el Tribunal de la Camara las apelaciones, que se producieron de los decretos definitivos de la Superentendencia General de la Real Hazienda, y nò de los, que son interlocutorios, como se executa en España, y se re-

Avendo risoluto il Re per punto generale che abbiano solamente luogo nel Tribunale della Camera le appellazioni, che si produrranno dalli decreti diffinitivi della Sopraintendenza Generale della Regale Azienda, e non de gl' interlocutori, siccome si osserva in Ispagna, e si riconosce dalla

Digitized by Google

conoce por la cedula real expedida al Señor Don Joseph Patiño de Superentendente General de la Real Hazienda, con fecha de 14. de Octubre de 1726. ; à reserva de aquellos decretos interlocutorios, en que despues de executados no quedaria reparo con la sentencia definitiva, ò que tubieren fuerça de decretos definitivos, en cuyos precisos casos se admitiran las apelaciones: pues de lo contrario resultarian graves daños y perjuycios al real servicio, à la justicia, y al Publico. Lo prevengo à V.S. de orden de Su Magestad, para que el dicho Tribunal se halle con esta noticia, para su regla y govierno en su cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 10. de Mayo, de 1736.

Joseph-Joachin de Montealegre.

Señor D. Ludovico Paternò.

cedola regale spedita al Signor D. Giuseppe Patigno di Sopraintendente Generale della Regale Azienda in data de' 14. di Ottobre 1726. ; a riserba di que' decreti interlocutori, ne' quali dopo eseguiti non resterebbe riparo colla sentenza diffinitiva, o che avranno forza di decreti definitivi, ne' quali precisi casi si ammetteranno le appellazioni: poiche dal contrario risulterebbero gravi danni e pregiuizi al regal servigio, alla giustizia, ed al Pubblico. Lo preveugo a V.S. per ordine di Sua Maestà, a fin che il detto Tribunale si trovi con questa notizia, per sua regola e governo nel suo compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 10. di Maggio, 1736.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

Signor D. Ludovico Paternò.

Digitized by Google

LIII.

Si ordina alla Sopraintendenza Generale della Regale Azienda che li soli bastimenti, li quali navigano con patente o commessa dello Almiragliato di Francia godano le immunità e prerogativa della Bandiera Francese; non già gli altri, li quali, se bene vadano colla detta Bandiera, non abbiano tali requisiti.

QUedando yà convenido y ajustado con la Corte de Francia, segun en carta de 17. Mayo proximo pasado avisa el Principe de Ardor Ambaxador extraordinario del Rey en aquella Corte, y resulta de la copia de carta, que incluye del Conde de Marepas Ministro y Segretario de Marina de aquella Corona, que los bastimientos, que deben gozar de las imunidades y prerogativas de la Bandera Francese, sean y se entiendan solos los, que navegan con patente ò comision del Almiraldado de Francia, por ser esta la expresa voluntad del Rey Christianissimo. Me manda Su Magestad participarlo à V.S., para que la Superentendencia General de su parte assì lo execute y observe, hazendo registrar esta orden en los libros de esa Real Superentendencia; y en su consequencia que estan sugetos al ma-

REstando già convenuto ed aggiustato colla Corte di Francia, siccome con lettera de' 17. Maggio prossimo passato avisa il Principe di Ardore Ambasciadore straordinario del Re in quella Corte, e risulta dalla copia della carta, che include del Conte di Marepas Ministro e Segretario di Marina di quella Corona, che li bastimenti, li quali debbono godere delle immunità e prerogative della Bandiera Francese, sieno e s' intendano solamente quelli, che navigano con patente o commessa dello Ammiragliato di Francia: per esser questa la espressa volontà del Re Cristianissimo. Mi comanda Sua Maestà parteciparlo a V.S., a fin che la Sopraintendenza Generale da sua parte così lo esegua ed osservi, facendo registrare quest' ordine nelli libri di cotesta Regale Sopraintendenza; ed in

Digitized by Google

manifiesto , revision , y todas las demas diligencias y dacios aquellos bastimientos , que , aunque con Bandera Francese, nò tienen patente ni comision de aquel Almirandado. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 27. de Agosto , de 1748.

El Marques Brancacho.

Señor Superentendente de la Real Hazienda.

conseguenza che stan soggetti al manifesto , revisione , ed a tutte le altre diligenze e dazi quelli bastimenti , li quali , se bene con Bandiera Francese , non anno patente ne commessa di quello Ammiragliato , Dio guardi a V.S. molti anni , come desidero.

Palazzo, a' 27. di Agosto, 1748.

Il Marchese Brancaccio.

Signor Sopraintendente Generale della Regale Azienda.

V.

Dovendo la Sommaria spedire provisioni per franchigie della Regia Dogana, o per altro, dee diriggerle sempre al Sopraintendente Generale della medesima; anche per quel, che riguarda alli Doganieri, ed a gli altri Uffiziali delle Dogane nel Regno.

ENterado el Rey, por representacion del Superentendente y Administrador General de la Regia Aduana de esta Ciudad Marques de Valle-Santoro, de que las provisiones, que expide la Camara sobre franquencias de Aduana, las dirige con la formula de: A tutti e singoli Uffiziali della Dogana. *Ha resuelto y manda que de oy en adelante diriga la Camara las mencionadas provisiones al citado Marques Vallesantoro Mac-*

INformato il Re dalla rappresentanza del Sopraintendente ed Amministratore Generale della Regia Dogana di questa Città Marchese di Valle-Santoro che le provisioni, le quali spedisce la Camera sopra le franchigie di Dogana, le dirigge colla formola: *A tutti e singoli Uffiziali della Dogana*. Ha risoluto e comanda che da oggi in avanti dirigga la Camera le dette provisioni al detto Marchese di Vallesantoro

Maeſtre Racional del Tribunal del Real Patrimonio del Reyno de Sicilia, y Superentendente General de la Aduana de eſta Capital, con la formula, que le compete, como à Miniſtro titulado, ſin clauſulas, ni terminos ordinativos.

Aſsì miſmo ha deliberado Su Mageſtad que todas las veces, que ſe ofrezca à la Camara expedir ordines y proviſiones à los Aduaneros y demas Oficiales de las Aduanas del Reyno, que ſon filiales y dependientes de la Aduana de eſta Capital, deba dirigirlas al expreſado Marques de Valleſantoro, à fin que por ſu conducto ſe comuniquen à los Subalternos, ſi no ſe ocurriere reparo, en cuyo caſo lo deberà repreſentar à Su Mageſtad por eſta via. Todo lo qual participo à V. S. de ſu real orden, para inteligencia de la Camara, y ſu obſervancia y cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 16. de Marzo, 1749.

El Marques Brancacho.

Senor Marques Ferrante.

toro Maſtro Razionale del Tribunale del Regal Patrimonio del Regno di Sicilia, e Sopraintendente Generale della Dogana di queſta Capitale, colla formola, che gli compete, come a Miniſtro titolato, ſenza clauſole, ne termini ordinativi.

Parimente ha determinato Sua Maeſtà che ogni volta, che occorrerà alla Camera ſpedire ordini e proviſioni alli Doganieri, ed a gli altri Uffiziali delle Dogane del Regno, che ſon filiali e dipendenti dalla Dogana di queſta Capitale, debba diriggerle allo eſpreſſato Marcheſe di Valleſantoro, a fin che per la ſua condotta ſi comunichino alli Subalterni, quando non v' incontrerà riparo, nel qual caſo lo dovrà rappreſentare a Sua Maeſtà per queſta via. Tutto ciò partecipo a V.S. di ſuo regal ordine, per intelligenza della Camera, e ſua oſſervanza e compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 16. di Marzo, 1749.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signor Marcheſe Ferrante.

Digitized by Google

chos años, como deſſeo.

Palacio, à 24. de Agoſto, de 1750.

El Marques Brancacho.

Señores Don Juan Angel de Goyzueta, y Don Juan de Echeveria.

Y me impone Su Mageſtad participarlo todo à V. S. para inteligencia de la Camara, y que la miſma cuyda de ſu puntual obſervancia y cumplimiento; haviendoſe paſado tambien la orden, que reſulta à la Contaduria Principal. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 24. de Agoſto, de 1750.

El Marques Brancacho.

Señor Marques de Ferrante.

ti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 24. di Agoſto, del 1750.

Il Marcheſe Brancaccio.

Signori D. Giovan-Angelo di Goyzueta, e D. Giovanni di Ecceveria.

E m' impone Sua Maeſtà partecipar tutto a V. S. per intelligenza della Camera, e che la medeſima p ocuri la ſua puntuale oſſervanza e compimento; eſſendoſi paſſato ancora l' ordine, che riſulta alla Contadoria Principale. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 24. Agoſto, del 1750.

Il Marcheſe Brancaccio,

Signor Marcheſe di Ferrante.

Digitized by Google

TITOLO XXXV.

Delli Sopraintendenti.

I.

Li Nobili, li quali ſtanno colla Sopraintendenza, non poſſono contrarre debbiti ſenza il permeſſo de' Sopraintendenti, e del Re.

PAra dar el Rey un juſto ſiſtema à las caſas de algunas nobles y diſtintas familias de eſta Ciudad, à las quales ſe hallan dados Miniſtros por Superentendentes. Se ha ſervido Su Mageſtad reſolver que los miſmos nò puedan contraher nuevas deudas ſin el permiſo de ſus Superentendentes, y de Su Mageſtad; de forma que todos los contractos, que ſe formaren de ſimil natura, deſpues de la publicacion de la conſtitucion, ſean invalidos y nulos. Y me manda Su Mageſtad remitir à V.S. quatro adjuntas copias de dicha conſtitucion, para que la Camara ſe halle con eſta noticia.

PEr dare il Re un giuſto ſiſtema alle caſe di alcune nobili e diſtinti famiglie di queſta Città, alle quali ſi ritrovano dati Miniſtri per Sopraintendenti. Si è ſervita Sua Maeſtà riſolvere che le medeſime non poſſono contrarre nuovi debbiti ſenza il permeſſo de' loro Sopraintendenti, e di Sua Maeſtà; in maniera che tutti li contratti, li quali ſi formeranno di ſimil natura, dopo della pubblicazione della coſtituzione, ſieno invalidi e nulli E mi comanda Sua Maeſtà rimettere a V.S. quattro copie quì aggiunte della detta coſtituzione, a fin che la Camera

cia. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

ra ſi trovi con queſta notizia: Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palacio, à 22. de Abril, de 1749.

Palazzo, a' 22. di Aprile, del 1749.

El Marques Brancacho.

Il Marcheſe Brancaccio.

Señor Marques Ferrante.

Signor Marcheſe Ferrante.

II.

Quando i creditori compariſcono in altro Tribunale contro i debbitori, che ſono in Sopraintendenza, il Tribunale ſe lo dee intendere col Sopraintendente.

COme frequentemente li creditori di ſoggetti, che ſono in Sopraintendenza, ricorrono avanti a' Giudici Ordinari, anche con loro pregiudizio, avvenendo ſpeſſo che per tal caggione ſono più tardi ſodisfatti. Il Re ha riſoluto per punto generale che, quando accada che da'creditori ſi deducano azioni in alcun Tribunale contro de' loro debbitori, che ſieno in Sopraintendenza, debba eſſo Tribunale intenderſi col Sopraintendente, per poterſi più ſpeditamente fare la giuſtizia, che a' creditori ſi appartenga. E mi ha comandato comunicare a V.S. Illuſtriſſima tal ſua ſovrana determinazione, perche ne renda conſapevole il Conſiglio per lo adempimento nelle cauſe di ſua inſpezione.

Palazzo, 15. Novembre, 1766.

Carlo Demarco.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 17. Nouembris, 1766.

Exſequatur regalis ordo, & detur copia omnibus Regiis Conſiliariis, ac conſeruetur praeſens regale diploma in libris Nouamentorum Sacri Regii Conſilii.

Citus Praeſes.

Digitized by Google

III.

Li Sopraintendenti anno ſolamente il diritto di regolare la economia delle rendite, e non altre giuridizioni.

ATtenta la relazione di V.S. Illuſtriſſima, Sua Maeſtà non è venuta a deferire alla ſupplica del Marcheſe di Santo Lucido di farſi diriggere le cauſe dello Stato di Fondi dal Sopraintendente Preſidente D. Giuſeppe Caravita : poiche i Sopraintendenti debbano ſoltanto regolare la economia delle rendite. Le ſignifico ciò di regal ordine, perche ſe ne ſtia nella intelligenza.

Palazzo, 15. Giugno, 1760.

Carlo Demarco.

Signor Duca di Ceriſano.

Digitized by Google

TITOLO XXXVI.

Del Grande Almirante del Regno.

I.

Si ordina che, non oſtante la creazione del Tribunale di Commercio, il Giudice e Corte del Grande Almirante ſia il foro competente dell' Arte de gl' Impeciatori di Navi.

*CO*n motivo del nuevo ſiſtema dado al Supremo Magiſtrado del Comercio, y haver paſado todas las Artes y Gremios à las Delegaciones del fuero del Magiſtrado, ſuplicò al Rey el Arte de Calafates, ſe ſirvieſe ordenar que el Juez del Gran Almirante procedieſe en todas ſus cauſas, y le ſirvieſe de Delegado, en la forma, que praticava en lo paſado antes de la eccion del dicho Magiſtrado. Y haviendoſe dignado Su Mageſtad de condeſcender à eſta inſtancia; ha ordenado al Juez y Corte del Gran Almirante que proceda en las cauſas del dicho Arte de Calafates, ſegun y como en lo paſado, y demas, que

COl motivo del nuovo ſiſtemà dato al Supremo Magiſtrato di Commercio, e di aver paſſate tutte le Arti e Collegi alle Delegazioni del Foro del Magiſtrato, ſupplicò al Re l' Arte de gl' Impeciatori delle Navi che ſi ſerviſſe ordinare che il Giudice del Grande Almirante procedeſſe in tutte le ſue cauſe, e le ſerviſſe da Delegato, nella forma, che praticava per il paſſato prima della erezione del detto Magiſtrato. Ed eſſendoſi degnato Sua Maeſtà di condiſcendere a tal domanda; ha ordinato al Giudice e Corte del Grande Almirante che proceda nelle cauſe della dett' Arte d' Impeciatori di Navi, nel modo

Digitized by Google

que era ſolito. Y de ſu real orden lo prevengo à V. S., à fin que con el Tribunal lo tenga entendido. Guarde Dios à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, y Octubre 29., 1747.

El Marques Tanucci.

Señor Preſidente del Conſejo.

modo e forma, che ſi è praticato per il paſſato. E di ſuo regal ordine lo prevengo a V.S., a fin che col Tribunale ſtia in queſta intelligenza. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 29. Ottobre, 1747.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 20. Nouembris, 1747.

Magnificus Secretarius conſeruet praeſens diploma in libris Notamentorum Sacri Conſilii, & certiorem faciat Dominum Commiſſarium Generalem Artis introſcriptae.

De Ipolito Praeſes.

II.

Per la morte del Duca di Seſſa ſenza ſucceſſione maſchile, ſi dichiara devoluto alla Regia Corte lo Uffizio e Dignità di Grande Almirante del Regno.

Essendo paſſato all' altra vita fin da' 20. del paſſato Maggio 1750. il Duca di Seſſa ſenza aver laſciata ſucceſſione maſcolina, per il di cui motivo è rimaſto devoluto alla Regia Corte lo Uffizio e Dignità di Grande Ammiraglio di queſto Regno, in vigore della eſpreſſa condizione, colla quale il Re Filippo III. lo concedè nello anno 1614. a D. Luigi Bernandez di Cordova Duca di Seſſa e Baena in quel tempo; ſi è ſervita Sua Maeſtà approvare le diſpoſizioni date dalla Camera della Sommaria di ſequeſtrare il ſoldo, lucri, e diritti, e tutto ciò, che apparteneva alla detta Dignità e Uffizio di Grande Ammiragliato, come decaduto alla Corte; e nel medeſimo tempo ha la Maeſtà Sua riſoluto che ſi mantenga e continui ſenza novità alcuna la ſudetta Dignità ed Uffizio di

Digitized by Google

Grande Ammiraglio del Regno, e che ſi continui a reggere ed amminiſtrare il Tribunale della Corte del Grande Ammiraglio con tutte le facultà, giuridizioni, autorità, ed altro, che in vigore di privilegi era conceduto al detto Uffizio, nella ſteſſa forma, che ſi è eſercitato per il paſſato in tempo, che lo Uffizio ſudetto e Dignità è ſtata nella caſa di detti Duchi di Seſſa, e altri particolari; eſercitandoſi però preſentemente in nome di Sua Maeſtà come padrone del ſudetto Uffizio e Dignità. E lo prevengo alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, perche la Camera ne rimanga inteſa, e di avere la Maeſtà Sua deliberato che nella Delegazione de' Privilegi per detto Uffizio continui il Preſidente della Camera della Sommaria D. Domenico Caravita, e nello impiego di Giudice della Corte del Grande Ammiraglio lo Uditor di Marina D. Ferdinando Dattilo.

Palazzo, 7. Agoſto, 1750.

Il Marcheſe Tanucci.

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXVII.

Dello Uffizio del Corriere Maggiore.

I.

Gli Uffiziali, Condottori, e gli altri ſervienti e ſudditi del Regio Uffizio del Corriere Maggiore ſon tenuti a pagare le gabelle, taſſe, e gli altri peſi univerſali in benefizio delle Univerſità, delle quali ſono fuochi o bonatenenti, al pari di ogni altro fuoco o bonatenente.

HE dado cuenta al Rey de la conſulta, que le ha reſignado el Tribunal de la Camara de la Sumaria en 14. del corrente, ſobre haverſe decidido la cauſa entre la Univerſidad de Caſtelforte, y Andrea Mattei ſu ciudadeno, por haver rehuſado pagar los peſos ordinarios y extraordinarios, à que havia ſido taxado, baxo pretexto de ſer afitador de la Poſta de Garigliano; y que, como ſubdito del Oficio de Correo Mayor, ſe le devia la inmunidad y franquicia, en virtud de privilegios. Examinadoſe antes de la deciſion aſsì las conſultas,

HO dato conto al Re della conſulta, che gli ha raſſegnata il Tribunal della Camera della Sommaria nel dì 14. del corrente, ſullo eſſerſi deciſa la cauſa tra la Univerſità di Caſtelforte, ed Andrea Mattei ſuo cittadino, per aver ricuſato pagare li peſi ordinari e ſtraordinari, a' quali era ſtato taſſato, ſotto il preteſto di eſſere affittatore della Poſta di Garigliano; e che, come ſuddito dello Uffizio di Corriero Maggiore, ſe gli dovea la immunità e la franchigia, in virtù di privilegi. Eſaminateſi prima della deciſione così le conſul-

Digitized by Google

tds, que en el asumpto formò el Delegado de dicho Oficio de Correo Mayor, y la representacion, que hizò el Duque de Fragnito Administrador de el; como tambien los dos puntos, que este propusò de mantenerse à los empleados de la Posta en la possession de las franquicias, pendiente la decision de la causa; y que, antes de publicarse la sentencia, se diese cuenta à Su Magestad con la explicacion de los votos contrarios, y los huviese manifestado la Camara muy por extenso las raçones de justicia y de govierno, que han tenido los Ministros, que la componen, para decidir unanimes que à los Oficiales de Posta, y Subditos del mencionado Oficio, ninguna imunidad o franquicia les tocava en sus respectivas Patrias, y para decretar: Officiales, conductores, aliique seruientes atque subditi Regii Officii Cursoris Maioris soluant gabellas, taxas, & omnia alia onera vniuersalia in beneficium Vniuersitatum, quarum sunt foculares aut bonatenentes, ad instar aliorum ciuium aut bonatenentium, ac proinde Vniuersitas Castrifortis vtatur iure suo contra heredes quondam Andreae Mattei pro exactione taxarum; & fiat consultatio Sacrae Regiae Maiestati, *solicitando el real oraculo*

sulte, le quali nello assunto formò il Delegato del detto Ussizio di Corriere Maggiore, e la rappresentanza, che fece il Duca di Fragnito Amministrador di quello; siccome ancora li due punti, che costui propose, di mantenersi gl' impiegati della Posta nel possesso delle franchigie, pendente la decisione della causa; e che, prima di pubblicarsi la sentenza, si dasse conto a Sua Maestà colla spiega de' voti contrari, e gli avesse manifestate la Camera tutte per esteso le ragioni di giustizia e di governo, che an mossi li Ministri, che la compongono, per decidere uniformi che a gli Ussiziali di Posta, e Sudditi del detto Ussizio, nessuna immunità o franchigia competeva nelle di loro rispettive Patrie, e per decretare: *Officiaciales, conductores, aliique seruientes atque subditi Regii Officii Cursoris Maioris soluant gabellas, taxas, & omnia alia onera universalia in beneficium Vniversitatum, quarum sunt foculares aut bonatenentes, ad instar aliorum ciuium aut bonatenentium, ac proinde Vniuersitas Castrifortis vtatur iure suo contra heredes quondam Andreae Matthei pro exactione taxarum; & fiat consultatio Sacrae Regiae Maiestati*, sollecitando il regale oracolo se dovrà

Digitized by Google

culo por ſi deberà publicarſe eſte decreto. Y enterado de todo Su Mageſtad, ha venido en conformarſe con la deciſion de eſſe Tribunal, y manda ſe publique y ſe execute ſu decreto. Lo que de real orden aviſo por medio de V. S. à la Camara, para ſu cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 21. de Marzo, de 1742.

Don Juan Brancacho.

Señor Don Luys Paterno.

vrà pubblicarſi queſto decreto. Ed informato di tutto Sua Maeſtà ſi è uniformato alla deciſione di coteſto Tribunale, e comanda che ſi pubblichi ed eſegua il ſuo decreto. Il che di regal ordine aviſo per mezzo di V. S. alla Camera, per il ſuo compimento. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 21. di Marzo, del 1742.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

II.

Si dichiarano le lettere e li pieghi, li quali ſono franchi del porto dello Uffizio del Corriere Maggiore; e ſi proibiſce lo abuſo di coloro, i quali non debbono godere tal franchigia.

SIendo uno de los motivos, que han ocaſionado haſta ahora conſiderable deterioracion en el produto de la renta de Correos de eſte Reyno, el de la imunidad y exempcion, que abuſivamente han desfrutado infinitas perſonas de los portos de ſus cartas y pliegos, embiando los y recibiendo los por el conducto de los Capitanios Generales de Mar y Tierra, e Ynſpectores Generales de la Infanteria, Cavallèria,

ESſendo uno delli motivi, li quali an caggionato ſin ora conſiderevole perdita al prodotto della rendita de' Corrieri di queſto Regno, quello della immunità ed eſenzione, della quale abuſivamente an goduto infinite perſone col porto delle di loro lettere e pieghi, mandandoli e ricevendoli per il condotto de' Capitani Generali di Mare e Terra, ed Inſpettori Generali d' Infanteria, Cavalleria, e Dragoni, ſotto

Digitized by Google

ria, y Dragones, baxo cubierta de los individuos de ellas, y de Miniſtros, que por inſtituto de ſus empleos gozan franquicia de cartas para ſus correſpondencias, en aſumptos, que conciernen al real ſervicio. Y conveniendo reparar à tan grave y perjuycial abuſo; ha deliberado y manda el Rey que de oy en adelante en las Secretarias del Deſpacho ſe admitan ſolamente las cartas y pliegos, que fueren de oficio, y de los Oficiales de las miſmas, y que ſe pratique lo proprio en las Capitanias e Yn-ſpecciones Generales, y por los Miniſtros, que gozan franquicia, prohibiendoſe expreſſamente la admiſion y direccion de las cartas y pliegos, que nò ſean del real ſervicio; y que unas y otros, recibiendoſe para particulares por los miſmos conductos, ſe embien con cubierta al Ynterventor de Correos Don Galeazo Mariſcoti, para que diſponga ſe ſe cobren ſus portes. Y de real orden lo participo à V.S., para ſu inteligencia y cumplimiento, en la parte, que le toca. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 10. de Febrero, de 1754.

El Marques de Valleſantoro.

Senor Marques Ferrante.

ſotto il nome de gl' individui di quelle, e de' Miniſtri, che per iſtituto de' loro impieghi godono franchigia di lettere per le di loro corriſpondenze, in affari, che riguardano il regal ſervigio. E convenendo riparare a sì grave e pregiudiziale abuſo; ha deliberato e comanda il Re che da oggi in avanti nelle Segreterie del Diſpaccio ſi ammettano ſolamente le lettere e pieghi, che ſaranno di uffizio, e de gli Uffiziali delle medeſime, e che ſi pratichi lo ſteſſo ne gli uffizi di Capitani ed Inſpezioni Generali, e per li Miniſtri, li quali godono franchigia, proibendo eſpreſſamente lo ammettere e diriggere lettere e pieghi, che non ſieno del regal ſervigio; e che le une e gli altri, ricevendoſi in riguardo a particulari per le medeſime vie, ſi mandino con ſopracarta allo Interventore D. Galeazzo Mareſcotti, a fin che ſe n' eſigga il porto. E di regal ordine lo partecipo a V.S., per ſua intelligenza ed eſecuzione nella parte, che le appartiene. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, 10. di Febbraro, del 1754.

Il Marcheſe di Valleſantoro.

Signor Marcheſe Ferrante.

Si

Digitized by Google

III.

Si ordina che per tutte le cause attinenti allo Uffizio del Corriere Maggiore, da trattarsi nel Tribunale della Sommaria, si destini un solo Ministro Commessario, ed un Attuario abile e probo.

TRovando il Re molto regolare e conveniente insieme al suo regal servigio che per tutte le cause attinenti allo Uffizio di Corriero Maggiore, da trattarsi nel Tribunale della Regia Camera, si destini un solo Ministro Commessario. Ha risoluto e comanda che da V. S. Illustrissima si faccia Commessario fisso delle cause sudette il Presidente Genise; e si nomini e destini parimente un Attuario abile e probo, il quale le attiti, e possa rispondere e dar conto in ogni tempo de' processi, e delle scritture relative alle stesse cause.

Palazzo, 31. Agosto, 1765.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Cavalcanti.

Digitized by Google

TITOLO XXXVIII.

Del Regio Uffizio di Montiere Maggiore.

I.

Per li Patentati dello Uffizio di Montiere Maggiore le patenti debbono spedirsi e sottoscriversi dal Presidente Commessario, non dallo affittatore, dandosi a que' soli, li quali sono assolutamente necessari per lo attual servigio del detto Uffizio; e registrarsi.

CAROLVS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA

Romanorum Imperator semper Augustus, & Hispaniarum Rex.

Illustres & Magnifici Viri Regii Fideles dilectissimi.

ABbiamo vista la vostra relazione in data de' 7. del passato Luglio, e con quella restiamo intesi di essere ricorso dal Giudice Cavalieri Nicola Circusta contro Francesco-Antonio Ciano servitore di livrea dello Attuario Giuseppe Guaranta, e contro Anna Napolitano sua moglie, per alcune gravi ingiurie, e di essere stato appostato dal sudetto Ciano con ispada; per la qual causa essendosi dal detto Giudice Cavalieri ordinata la infor-

ifformazione, ordinò parimente che intanto se gli fossero fatti li mandati *ad invicem de non offendendo, & de quiete vivendo*, il che inteso dal mentovato Ciano, rispose dicendo che lui era suddito della Regia Camera per essere patentato dello affittatore del Regio Uffizio di Montiere Maggiore, e che non stava soggetto a questo Tribunale, esibendo la patente inviataci, col di più, che ci avete rappresentato. Onde, consideratosi da noi il tutto in questo Regio Collateral Consiglio, ci è parso far la presente, colla quale vi diciamo ed ordiniamo che nella suddetta causa dobbiate procedere e far giustizia, procedendo ancora alla carcerazione del Ciano, atteso abbiamo ordinato alla Camera che faccia relazione, e fratanto non faccia più spedire patenti dallo affittatore, ma bensì le faccia spedire e sottoscrivere dal Presidente Commessario, dandosi solamente per quel poco numero, che è assolutamente necessario per li soli, che sono nello attual servigio, e registrandosi; che tal è nostra volontà.

Datum Neapoli, die 14. mensis Augusti, 1728.

El Cardenal Portocarrero.

Vidit Mazzaeara Regens. Vidit Castelli Regens.
Vidit Pisacane Regens. D. Nicolaus Fraggianni.
Vidit Ventura Regens. Mastellonus.
Vidit Vlloa Regens.

Alla Gran Corte della Vicaria ch' esegua quanto da Sua Eminenza se le ordina.

II.

Nelle cause de' Patentati dello Uffizio di Montiere Maggiore procede privativamente il Tribunale della Sommaria, ed il Presidente Delegato.

Haviendo representado al Rey el Montero Mayor del Reyno los insultos, heridas, y arresto, que las familias de la Corte de Cardito han executado en persona de Berardino

Avendo rappresentato al Re il Montiero Maggiore del Regno gl' insulti, ferite, ed arresto, che li servienti della Corte di Cardito an fatti in persona di Berardino di Mar-

nò de Marco afitador del ius prohibendi *de la Caza del Caſal de Frata Mayor, y patendado del Oficio de Montero Mayor, y que en perjuycio de ſus privilegios la Gran Corte pretende proceder contro los dichos inquiſidos, ſin haver querido obedecer à la inhibitoria, que le ha expedido el Tribunal de la Camara, ſuplicando à Su Mageſtad ordene que eſta proceda, y que la Gran Corte ſe abſtenga de ingerirſe en la citada y en las demas cauſas de tal naturaleza, en fuerça de los enunciados privilegios. Se ha ſervido Su Mageſtad reſolver, precedente conſulta del Tribunal de la Camara, que, reſpecto de que conſtan los privilegios alegados por el Montero Mayor, el expreſo pacto convenido en la compra de ſu Oficio, y ſu puntual obſervancia, la Gran Corte nò ſe intrometa ne proceda aſsì en la expreſada cauſa, como en dichas conſimiles, que puedan ocurir; dando prompta execucion à las inhibitorias del Preſidente Delegado de dicho Oficio, para que al miſmo ſe mantengan en obſervancia los privilegios, que ſe le tienen concedidos y acordados en la venta del citado oficio, y que le han ſido confirmados por Su Mageſtad, atento tambien el interes, que en ello tiene el Regio*

co affittatore del *ius prohibendi* della Caccia del Caſale di Fratta Maggiore, e patentato dello Uffizio di Montiere Maggiore; e che, in pregiudizio de' ſuoi privilegi, la Gran Corte pretende procedere contro li dett' inquiſiti, ſenz' aver voluto ubbidire alla inibitoria, che le ha ſpedito il Tribunale della Camera, ſupplicando a Sua Maeſtà a ciò ordinaſſe che queſta proceda, e che la Gran Corte ſi aſtenga da ingerirſi nella detta e nelle altre cauſe di tal natura, in forza de gli enunciati privilegi. Si è ſervita Sua Maeſtà riſolvere, precedente conſulta del Tribunale della Camera, che coſtando già li privilegi allegati dal Montiere Maggiore, lo eſpreſſo patto convenuto nella compra di un tale Uffizio, e la puntuale oſſervanza di quelli, la Gran Corte non s' intrometta ne proceda così nella eſpreſſa cauſa, come nelle conſimili, che poſſano occorrere; con dare pronta eſecuzione alle inibitorie del Preſidente Delegato del detto Uffizio, a fin che il medeſimo ſi mantenga nella oſſervanza de' privilegi, che gli ſono ſtati conceduti ed accordati nella vendita del detto Uffizio, e che gli ſono ſtati confermati da Sua Maeſtà, attento ancora lo intereſſe, che in quello

ha

Digitized by Google

Regio Fiſco, reſpecto el derecho, que le compete de la recompra del miſmo Oficio. Y Su Mageſtad me manda aviſare V.S., à fin que la Gran Corte lo tenga entendido, y aſsì lo execute. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 29. de Diziembre, 1743.

Bernardo Tanucci.

Señor Regente de la Vicaria.

ha il Regio Fiſco, in riguardo al dritto, che gli compete della ricompra del mentovato Uffizio. E Sua Maeſtà mi comanda aviſare a V.S., a fin che la Gran Corte ſtia in tale intelligenza, e così lo eſegua. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 29. Dicembre, 1743.

Bernardo Tanucci.

Signor Reggente della Vicaria.

III.

Il Re Ferdinando IIII., confermando la legge del ſuo Auguſto Genitore, comanda che gli affari e cauſe di Caccia, e de' riſpettivi Arrendamenti, o altri addetti allo Uffizio di Montiere Maggiore, ſieno privativamente ſottopoſti al Foro del Delegato del detto Uffizio, e de' riſpettivi Arrendamenti.

AVendo il Re dichiarato doverſi oſſervare la regola generale del ſuo Auguſto Genitore dello anno 1738. che gli affari e cauſe di Caccia, e de' riſpettivi Arrendamenti, o altri addetti allo Uffizio di Montiere Maggiore, o de' riſpettivi Arrendamenti, ſien ſottopoſti al foro del Delegato del ſudetto Montiero Maggiore, e de' riſpettivi Arrendamenti, ma non ad altro. Lo prevengo di ſuo regal ordine a V.S. Illuſtriſſima, per intelligenza della Gran Corte, e di chi altri convenga, onde abbia effetto la eſpreſſata dichiarazione di Sua Maeſtà.

Palazzo, 23. Settembre, 1765.

Carlo Demarco.

Signor Duca di Ceriſano.

Le

Digitized by Google

IIII.

Le patenti de' Patentati del Montiere Maggiore, perche questi non fanno uso di armi proibite, non occorre registrarsi presso del Reggente, ne del Commessario di Campagna; e che non abbia ad alterarsi il numero già stabilito di tali Patentati ne' diversi ripartimenti a loro destinati.

GIusta il sentimento di cotesta Regal Camera ha il Rè risoluto, e dati gli ordini, che per li patentati del Montiere Maggiore, perche non fanno uso di armi proibite, non occorre registrarsi le loro patenti presso del Reggente, ne del Commessario di Campagna, e che non si abbia a fare restrizione del numero fisso e stabilito già di tali patentati ne' diversi ripartimenti a loro destinati. E mi ha comandato passarne alle Signorie Vostre lo aviso, a ciò stieno in questa prevenzione.

Palazzo, 7. Ottobre, 1769.

Carlo Demarco.

Signori Presidente e Consiglieri della Regal Camera.

Digitized by Google

TITOLO XXXVIIII.

Dello Uffizio del Regio Protomedicato.

I.

Nella visita delle Spezierie non si esiggano diritti maggiori di quelli, che sono stabiliti.

HAviendo entendido el Rey nuestro Señor que en las visitas, que se hazen de las Boticas del Reyno, se cometen muchas extorciones, exigiendose mas derechos de los, que estan extablecidos, y que nò se executan con la diligencia y cuydado, que conviene. Me ha mandado Su Magestad dezir à V. S., y à essa Audiencia, invigilen mucho sobre que las dichas visitas se hagan con la exactitud, disinteres, y aplicacion, que previenen las pragmaticas. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Napoles, 13. de Octubre, de 1734.

Ioseph-Ioachin de Montealegre.

Señor Preside y Audiencia de Cosencia.

AVendo inteso il Re nostro Signore che nelle visite, le quali si fanno delle Spezierie del Regno, si commettono molt' estorsioni, esiggendosi diritti maggiori di quelli, chè sono stabiliti, e che non si fanno con quella diligenza ed attenzione, che conviene. Mi ha comandato Sua Maestà dire a V.S., e ad essa Udienza, che invigilino molto su di ciò, che le dette visite si facciano con esattezza, disinteresse, ed applicazione, che prevengono le prammatiche. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Napoli, a' 13. di Ottobre, del 1734.

Giuseppe-Gioachino di Montealegre.

Signor Preside ed Udienza di Cosenza.

Le

Digitized by Google

II.

Le Spezierie poſte ne' Palazzi Veſcovili ſon ſoggette alla viſita del Regio Protomedico.

ENterado el Rey de lo, que V.S. repreſenta en papel de 7. del corriente, ſobre el recurſo de Antonio Mango Arrendador General del Arrendamiento del Regio Protomedicato de eſte Reyno, tocante à la Botica, que el Obiſpo de Nola ha hecho abrir de baxo de ſu Palacio, y pretiende nò hazerla viſitar, ſegun las Inſtrucciones de dicho Arrendamiento. Me ha mandado Su Mageſtad dezir à V.S. que, como Delegado de la Real Juriſdicion haga al referido Obiſpo las decentes inſinuaciones, para que con efecto la citada Botica quede ſugeta à la viſita preſcripta en las Inſtrucciones del Protomedicato, ſin dar ningun impedimento al Arrendador de poderla executar en la forma ſolita. Dios guarde à V.S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 20. de Marzo, de 1739.

Don Gaetano-Maria Brancone.

Señor Don Horacio Rocca.

INformato il Re di quel, che V. S. rappreſenta con conſulta de' 7. del corrente, ſopra il ricorſo di Antonio Mango Arrendatore Generale dello Arrendamento del Regio Protomedicato di queſto Regno, in riguardo alla Spezieria, che il Veſcovo di Nola ha fatto aprire ſotto il ſuo Palazzo, e pretende non farla viſitare, ſecondo le Iſtruzioni del detto Arrendamento. Mi ha comandato Sua Maeſtà dire a V.S. che, come Delegato della Regale Giuridizione, faccia al riferito Veſcovo le decenti inſinuazioni, a fin che con effetto la detta Spezieria reſti ſoggetta alla viſita preſcritta nelle Iſtruzioni del Protomedicato, ſenza dar neſſuno impedimento allo Arrendatore di poterla fare nella forma ſolita. Dio guardi a V.S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 20. di Marzo, 1739.

D. Gaetano-Maria Brancone.

Signor D. Orazio Rocca.

La

Digitized by Google

III.

La incombenza della Corte del Protomedicato si ristringe solamente a che nessuno eserciti da Medico, Cerusico, o Speziale di Medicina, senza il dovuto privilegio; ed alla visita delle Spezierie. Ma, accadendo controversie fra Speziali concernenti alle Capitulazioni della loro Arte, si debbano trattare e decidere nel Sagro Consiglio, dove si ritrova destinato un Consigliere Commessario Generale.

AVendo il Re risoluto che nella causa della controversia del foro fra Bernardo Palumbo, e Michele di Rosa e Apollonia Scoppa, toccante alla compra di una Spezieria di Medicina, continui a procedere il Consiglio di Santa Chiara non già la Corte del Protomedicato, restringendosi la incombenza della Corte sudetta sol tanto a che non si eserciti senza il debbito privilegio, e alla visita delle Spezierie sudette, invigilando che i medicamenti sien fatti a dovere, e secondo le regole dell'Arte; laonde le liti e controversie, che nascono fra i Speziali di Medicina concernenti alle capitolazioni dell'Arte loro, siccome è la presente controversia tra Bernardo Palumbo, e Michele de Rosa e Apollonia Scoppa, si abbiano da vedere e decidere dal Consiglio di Santa Chiara, ove si ritrova destinato un Consigliere Commessario Generale per la osservanza delle dette capitolazioni. Lo prevengo a V.S. Illustrissima di ordine della Maestà Sua, perche intesa di questa regal deliberazione disponga che il Consiglio così lo eseguisca.

Palazzo, 21. Aprile, 1752.

Il Marchese Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

Die 19. *Mai*, 1752.

Exsequatur regalis ordo, & proinde Domino Commissario Generali.

Danza Praeses.

Digitized by Google

IIII.

Li Luoghi Eccleſiaſtici e Pii li quali tengono Spezierie, debbono inteſtarle a perſone ſecolari privilegiate, colla piena libertà al Protomedico di viſitarle a qualunque ora; altrimenti debbano ſerrarle.

ENterado el Rey llenamente de las raçones alegadas y controvertidas ante el Delegado de la Real Juriſdiccion Marques Fraggianni, por parte de los Lugares Eccleſiaſticos y Pios, que tienen Boticas, y de los Boticarios Seglares, aſsi tocante à la ordenada inteſtacion de ellas en perſonas ſeglares, como en punto à la concluſion de la puerta de la comunicacion interior de los primeros, propueſtas por el Protomedico del Reyno Don Franciſco Buonocore. Ha deliberado y manda que los mencionados Lugares Eccleſiaſticos y Pios inteſten ſus Boticas en perſonas ſeglares privilegiadas, en la miſma forma, y con las proprias condiciones, con que el Convento de Santo Eſpiritu de Palacio ha inteſtado la ſuya à Felice Gentile. Y que, hecha tal inteſtacion, nò ſe les obligue à cerrar la puerta de la comunicacion interior, ni à abrir otra à la calle, para introducirſe en ſus Boticas; pues, ſiem-

INformato il Re pienamente delle ragioni allegate e controvertite avanti 'l Delegato della Regale Giuridizione Marcheſe Fraggianni; per parte de' Luoghi Eccleſiaſtici e Pii, li quali tengono Spezierie, e de gli Speziali Secolari, in riguardo così alla ordinata inteſtazione di quelle a perſone ſecolari, ſiccome al punto di chiuderſi la porta della comunicazione interiore de' primi, propoſte dal Protomedico del Regno D. Franceſco Buonocore. Ha deliberato e comanda che li ſudetti Luoghi Eccleſiaſtici e Pii inteſtino le di loro Spezierie a perſone ſecolari privilegiate, nella medeſima forma, e colle ſteſſe condizioni, colle quali il Convento di Santo Spirito di Palazzo ha inteſtato la ſua a Felice Gentile. E che, fatta una tale inteſtazione, non ſieno obbligati a ſerrare la porta della comunicazione interiore, ne ad aprir l'altra alla ſtrada, per intro-

Digitized by Google

siempre que el Protomedico quiera praticar la visita de ellas, podrà executarla à qualquiera hora, à tenor de lo dispuesto en el Concordado. Y de orden de Su Magestad lo participo à V.S., para inteligencia de la Camara. En el concepto de que, quando los Lugares Eclesiasticos y Pios nò quieran interestar sus Boticas en personas seglares privilegiadas, y nò sugetarse à la visita, y à todo lo demas, à que estan sugetas las Boticas de los seglares, deberan desde luego cerrarlas. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, 12. de Setiembre, 1754.

El Marques de Vallesantoro.

Señor Marques Cito Lugarteniente.

introdursi nelle di loro Spezierie; poiche, sempre e quando il Protomedico voglia farne la visita, potrà farla a qualunque ora, a tenor del disposto nel Concordato. E di ordine di Sua Maestà lo partecipo a V.S., per intelligenza della Camera. Nella intelligenza che, quando li Luoghi Ecclesiastici e Pii non vogliano intestare le di loro Spezierie a persone secolari privilegiate, e non soggettarsi alla visita, ed a tutto il di più, al quale stan soggette le Spezierie de' Secolari, dovranno subito serrarle. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 12. di Settembre, 1754.

Il Marchese di Vallesantoro.

Signor Marchese Cito Luogotenente.

V.

Nella Tasse ed esiggenze delle visite de' Medici e Cerusici procedono i Tribunali Ordinari, non già la Corte del Protomedicato.

Eccellentissimo Signore.

Avendo umiliata al Re l' acchiusa supplica il Procuratore del Cerusico Marcello Sorice di Avella, chiedendo che la Corte del Protomedicato, non già la Vicaria, proceda alla tassa delle visite da lui fatte a Vito-Ciro Petillo. Mi comanda Sua Maestà dire a Vostra Eccellenza disponga che

Digitized by Google

la Gran Corte continui a far giuſtizia; e ſtia nella intelligenza che in ſimili cauſe non ha giuridizione la Corte del Protomedicato, ma debbono procedere i riſpettivi ordinari Tribunali.

Palazzo, 8. Settembre, 1755.

Il Marcheſe Tanucci.

Eccellentiſſimo Signor Principe di Centola.

VI.

Le viſite delle Spezierie ſi facciano da gli affittatori del Protomedicato collo intervento del Governadore e Sindaci del Luogo.

Illuſtriſſimo Signor mio e Padrone Oſſervandiſſimo.

PEr li continui ricorſi, che tutto giorno generalmente vengono raſſegnati a Sua Maeſtà, e dalla Maeſtà Sua rimeſſi in queſta Regal Sopraintendenza, da' Speziali di Medicina de' Luoghi e Terre del Regno, per le oppreſſioni ed eſtorſioni, che in ogni anno ſe gli commettono da gli aſſittatori e ſubaffittatori del Regio Protomedicato in occaſione delle viſite delle loro Speziarie, è ſtata eſſa Regal Sopraintendenza nella neceſſità di meditare il più proprio eſpediente per evitare al poſſibile ſomiglievoli inconvenienti e doglianze. Quindi prevengo a V. S. Illuſtriſſima, collo accordo della medeſima, a ſpedire un banno per tutti i luoghi di coteſta e l' altra Provincia di ſua Giuridizione che, capitando a ciaſcheduna Terra tali aſſittatori e ſubaffittatori del Protomedicato per fare le viſite delle Spezierie, debbano queſte ſeguire collo intervento del Governatore Regio e locale, e de' Sindaci del Paeſe, li quali debbano invigilare che non ſortiſcano ulteriori eſtorſioni per la mentovata viſita, ſenza che i ſudetti Sindaci e Governadori pretender poſſano ricognizione o pagamento alcuno per una tale aſſiſtenza. Con preſcriverſi nello iſteſſo tempo a' ſudetti affittatori, e ſubaffittatori, e di loro Protomedico, che nel caſo eſſi incontreranno generi di medicamenti guaſti, o non buoni, per cui credono eſiggerne pena, debba-

Digitized by Google

debbano riponerli in una ſcatola con ſuggellarla, e quì traſmetterla per farſene la ricognizione e giudicatura in queſta Regale Sopraintendenza da' periti, e ſeguentemente ſomminiſtrarſi alla una ed all' altra parte il dovuto complimento di giuſtizia; inculcando V.S. Illuſtriſſima a' Governadori delle riſpettive Terre la eſatta ed inviolabile oſſervanza di queſta determinazione, che ugualmente ſarà da queſta Regal Sopraintendenza notificata allo affittatore generale dello Arrendamento. E reſto baciandole divotamente le mani.

Di V.S. Illuſtriſſima

Portici, li 22. Aprile, 1758.

Divotiſſimo ed obbligatiſſimo ſervitore
Il Marcheſe di Squillaci.

Signor D. Domenico de Lettieri Preſide in Lucera.

VII.

Con diſpaccio generale ſi ordina che le controverſie con gli Speziali di Medicina, per ragion di medicamenti ſomminiſtrati, o con Medici e Cerufici per aſſiſtenza preſtata, ſi trattino ne' Tribunali Ordinari de' Luoghi; ed in caſo di gravame ſi dia l' appellazione, che corriſponde.

A Fin che non vengano ſtraordinariamente diſpendiati coloro, che avranno controverſie con gli Speziali di Medicina per ragion di medicamenti ſomminiſtrati, o con Medici o Cerufici per aſſiſtenza preſtata; ha determinato il Re che ſimiglianti cauſe ſieno della cognizione de' Governatori de' riſpettivi Luoghi, ove accadranno; così che debbano li detti Speziali di Medicina, Medici, e Cerufici produrre per tali dipendenze le loro iſtanze avanti le Corti Ordinarie, le quali procederanno a quanto di giuſtizia convenga, ed in caſo di gravame dien luogo all' appellazione, che corriſponde. Quindi di regal ordine paſſo a V.S. Illuſtriſſima la notizia di tal regale riſoluzione, e per ſuo governo, e per gli ordini corriſpondenti, che convengono darſi.

Napoli, 17. Novembre, 1764.

Carlo Demarco.

Signor Commeſſario di Campagna.

Li

Digitized by Google

VIII.

Li Luoghi Eccleſiaſtici, e Pii Laicali, li quali tengono Spezierie, debbono inteſtarle a perſone ſecolari privilegiate; e ſon ſoggette alla viſita del Protomedico, ed a tutto ciò, a cui ſon ſoggette le Spezierie de' Secolari.

Signore e Padrone Oſſervandiſſimo.

INformato il Re noſtro Signore delle ragioni allegate e controvertite tra' Luoghi Eccleſiaſtici e Pii, che tengono Spezierie, e gli Speziali Secolari, determinò con ſua ſovrana determinazione de' 12. Settembre 1754., per la Segreteria di Stato e della Regale Azienda, che i mentovati Luoghi Eccleſiaſtici e Pii inteſtaſſero le di loro Spezierie a perſone ſecolari privilegiate, nella medeſima forma, e colle condizioni ſteſſe, con cui il Convento di Santo Spirito di Palazzo di queſta Città avea inteſtata la ſua a Felice Gentile; e che, fatta tale inteſtazione, non ſi obbligaſſero a chiudere la porta della interiore comunicazione, ne ad aprire altra in iſtrada per introdurſi nelle dette Spezierie: poiche, quante volte il Protomedico voleſſe viſitarle, potrebbe farlo in qualſivoglia ora, a tenore del diſpoſto nel Concordato. Che ſe i Luoghi Eccleſiaſtici e Pii non voleſſero inteſtare le di loro Spezierie a perſone ſecolari privilegiate, e ſoggettarle alla viſita, e a tutto ciò, che ſono ſoggette le Spezierie de' Secolari, doveſſero chiuderle incontinente. Quindi, in ſeguela di tal regale determinazione e di altro regal biglietto, fu ricordato a gli Arciveſcovi e Veſcovi del Regno, a fin che in oſſervanza di quella ſi ſoggettaſſero le Spezierie de' Luoghi Pii alla viſita ed alle leggi del Protomedicato, guardandoſi di dare imbarazzo allo affittatore del Regio Protomedicato nello eſercizio della ſua incombenza. A ricorſo però di eſſo affittatore ſi ſerviranno le Signorie Voſtre Illuſtriſſime ripetere a tutti coloro, a' quali occorra, le diviſate regie inſinuazioni. E mi raffermo

Delle Signorie Voſtre

Napoli, il dì 22. Agoſto, 1767.

Affezio-

Digitized by Google

Affezionatiſſimo ſervitore obbligatiſſimo
Il Cavaliere Vargas-Macciucca.

Regiſtrata
Carulli.

A' Signori della Regia Udienza dell' Aquila.

Die 16. Septembris, 1767. Aquilae.

Per hanc Regiam Audientiam in Conſilio ipſius, lecta retro ſcripta littera miſſiua Domini Delegati Regalis Iuriſdictionis, fuit dictum quod exſequatur iuxta &c. pro cuius exſequutione fiat ordinata inſinuatio quibus opus fuerit, ſeruata forma eiuſdem epiſtolae, & regalium ordinum. Et ita &c.

Marchio de Santo Antonio.

F. Soria.

Vidit Fiſcus &c.

Caeleſtinus Paparo pro Magnifico Secretario.

VIIII.

La Sopraintendenza Generale della Regale Azienda procede in ciò, che appartiene alle funzioni del Protomedico, ed alle prerogative dello Arrendamento del Protomedicato. Il Commeſſario de gli Speziali procede nelle cauſe particulari tra Speziali, o tra queſti, e privati.

IN ſeguito della riſoluzione, che ſi ſervì il Re prendere ed io comunicai a V. S. Illuſtriſſima nel dì 30. Marzo proſſimo paſſato, a ciò che la Sopraintendenza Generale della Regale Azienda doveſſe procedere in quanto ſi apparteneſſe alle funzioni del Protomedico, ed alle prerogative dello Arrendamento del Protomedicato, ſenza intromettervisi il Conſiglio, ne il Conſigliere D. Ippolito Porcinari Commeſſario de gli Speziali di Medicina, come eraſi per lo addietro praticato; ma che la giuriſdizione di coſtui doveſſe in avvenire riſtringerſi nelle differenze particulari, che inſorgeſſero tra Speziali, o tra queſti e privati, ed alla economia della di loro Cappella; e non già in altro, che aveſſe rapporto a gl' intereſſi dello

Digitized by Google

dello Arrendamento. Vuole ora la Maestà Sua che lo enunciato Consiglio ed il Consigliere Porcinari trasmettano alla descritta Sopraintendenza Generale della Regale Azienda tutti gli atti, che si ritrovino compilati in ciò, che concerne le mentovate funzioni del Protomedicato e preminenze dello Arrendamento. E mi ha comandato significarlo a V.S. Illustrissima, a ciò disponga che il Tribunale del Consiglio prontamente eseguа li sovrani ordini.

Palazzo, 16. Maggio, 1772.

Per la indisposizione del Signor D. Carlo Demarco
Giovanni Goyzuetta.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 20. *Mai*, 1772.
Exsequatur regalis ordo, & conseruetur in actis.
Citus Praeses.

X.

La Facultà Medica è stata sempre conosciuta e riputata per una delle più nobili e pregevoli dalle più culte Nazioni, in alcuna delle quali è esercitata con applauso dalla stessa Nobiltà.

Avendo la Facultà Medica esposto al Re la ripugnanza di alcune Comunità Religiose di questa Capitale in ammettere figli, figlie, sorelle, o nipoti di Medici, mentre ammettono senza difficultà quelli de gli Avocati, Dottori, e Negozianti; non ha potuto la Maestà Sua non sentire con maraviglia e rincrescimento questo irragionevole ostacolo, che incontra una Facultà non solamente per se stessa utilissima e salutare a gli uomini, e per ciò distinta con quei privilegi e prerogative, che le leggi le accordano più giustamente, come le medesime leggi si spiegano di qualunque altra Professione; e perciò anche riputata e tenuta in sommo pregio dalle più culte Nazioni, in alcuna delle quali è esercitata con applauso dalla stessa Nobiltà; ma degna altresì e meritevole di stima particolare, così per la profonda cognizione

Digitized by Google

ne di tutte le Scienze più ſublimi, e di tutto ciò, che ſi è potuto fin' ora indagare colle più difficili e aſtruſe ricerche in tutta la eſtenſione della natura; come ancora per la penetrazione e per la vivezza inſieme dello ſpirito, e per la maturità della rifleſſione, che tutte debbono concorrere a formare talenti capaci di conoſcere e regolare le caggioni mecaniche della vita, e correggerne per quanto ſi poſſa il diſordine. Vedendo dunque Sua Maeſtà non eſſere corriſpondente alla felicità del ſuo governo, e alla luce del Secolo, una opinione così ſvantaggioſa di queſta illuſtre Facultà, tanto importante e benemerita del genere umano. Mi ha impoſto comunicare a V.S. Illuſtriſſima queſti ſuoi regali ſentimenti, per lo uſo, che convenga.

Palazzo, a' 20. Gennaro, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 24. Ianuarii, 1774.

Exſequatur, legatur in Aulis Sacri Regii Conſilii, & conſeruetur in Officio a ſecretis eiuſdem Sacri Conſilii.

Citus Praeſes.

Digitized by Google

TITOLO XXXX.

Del Prefetto dell' Annona.

I.

Li Caprettari e Pellettieri debbono dedurre le loro azioni avanti il Prefetto dell' Annona.

Avendo il Re risoluto di non darsi retta alla domanda de' Guantari di obbligarsi li Caprettari di consegnare ad essi le pelli de gli Agnelli, come insussistente tal pretensione, ed analoga a quella de' Pellettieri, per la quale dispose lo Augustissimo suo Genitore con regal Dispaccio de' 29. Giugno 1757. di non doversene più parlare. Lo partecipo a V. S. Illustrissima di ordine della Maestà Sua, perche ne prevenga il Consiglio, ed il Delegato dell' Arte; già che, qualora avesse la medesima cosa da addurre, dee comparire avanti il Prefetto dell' Annona, ch' è il Giudice competente de' Caprettari.

Palazzo, 7. Luglio, 1770.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 10. *Iulii*, 1770.

Pro exsequutione regalis ordinis ostendatur Magnifico Commissario Generali Delegato.

Citus Praeses.

Le

II.

Le Assise sopra li viveri non si possono stabilire da gli Eletti della Città di Napoli, senza la determinazione del Re.

AL tempo stesso, che ho proposto al Re le consulte della Camera Regale di Santa Chiara de' 16. e 30. dello scorso Ottobre, relative così al disordine ed attrasso, che risulta alla spedizione de gli affari in non intervenire V.S. Illustrissima, attenta la sospezione, che se gli trova data per la causa del terzo rimedio domandato dalla Città contro li due decreti della Camera, sulla controversia della bonatenenza tra Napoli ed Aversa, come alla controversia suscitatasi per la imposizione dell' assisa della carne vaccina, e al non essersi per parte de gli Eletti della Città fatto accudire nello appuntato giorno de' 30. di detto passato mese in essa Regal Camera a produrre le giustificazioni necessarie per lo esatto esame de' carichi datisi contro lo Eletto di questo fedelissimo Popolo, secondo Sua Maestà le teneva ordinato; ho fatto altresì presente alla Maestà Sua l' annessa relazione de gli Eletti di questa fedelissima Città, colla quale sostenendo di non avere ne il Prefetto dell' Annona, ne lo Eletto del Popolo, il dritto di non potersi stabilire ne alterazioni ne minorazioni di assise senza il di loro intervento, qual dritto dicono di appartenersi privativamente a gli Eletti, secondo le antiche determinazioni e la pratica, an sollecitato che nella discussione da farsi così di questo punto, come de' sudetti carichi, non vi si faccia intervenire il Prefetto dell' Annona, e che si dieno almeno tre Ministri Aggiunti, per non votarvi ne V.S. Illustrissima, ne il Caporuota Ferri.

Informata dunque la Maestà Sua di tutto, ha primieramente considerato che la sospezione, che trovasi data a V.S. Illustrissima per la espressata causa della bonatenenza tra Napoli ed Aversa, e per cui ella si è astenuta da intervenire, non ha alcuna connessione collo stato della presente pendenza, e per ciò ha risoluto Sua Maestà che debba V.S. Illustrissima intervenirvi, e fare quelle funzioni, che gli apparten-

Digitized by Google

gono nel di lei esame, come nelle altre dipendenze, che occorrono nella Regal Camera.

Per quel, che riguarda lo intervento del Prefetto dell' Annona D. Domenico Salomone, siccome si trova aver egli spiegato il suo sentimento solamente per il punto dello intervento del Prefetto dell' Annona, e dello Eletto del Popolo nella formazione dell' assisa, così ha Sua Maestà determinato che lo enunciato Ministro si astenga da intervenire soltanto nello esame e discussione del cennato punto dell' assisa; per il quale in luogo del Caporuota Ferri, che si dice non intervenire, ha Sua Maestà surrogato il Presidente D. Gennaro De Ferdinando. Ma la sua precisa regal volontà è quella, che tanto il punto sudetto, quanto tutti gli altri de' carichi contro lo Eletto del Popolo, si discutano senza la minor perdita di tempo; sì che debba la Camera Regale dar conto a Sua Maestà delle risulte prima del prossimo immediato Giovedì 18. del corrente, avendo comandato che da me se le debban rassegnare nel Consiglio del sudetto giorno. E mi ha imposto prevenirlo a V.S. Illustrissima, per intelligenza della Camera di Santa Chiara, e adempimento; nel concetto di che se n' è dato di ciò aviso a gli Eletti della Città, a fin che possano accudire a far le parti, che gli convengano, onde eseguirsi il volere di Sua Maestà. E con tal motivo se gli è ordinato che nel doversi per lo avenire fare stabilimenti di assise sopra qualunque genere, che occorra farsi alterazione o minorazione di esse, lo facciano essi Eletti presente a Sua Maestà; ne lo pubblichino, se prima la Maestà Sua non ispieghi la sua sovrana determinazione.

Palazzo, 11. Novembre, 1773.

Giovanni Goyzuetta.

Signor Marchese Gito.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXXI.

Del Tribunale della Salute.

I.

Per evitarsi lo inconveniente d' imbarcarsi e disbarcarsi li forestieri in Regno senza passaporto; si ordina che gli Osti in ogni sera dieno al Comandante del Castello la nota di tutti li forestieri, che alloggiano nelle loro osterie.

Para evitarse los inconvenientes, que puedan resultar de embarcarse y desembarcarse pasageros forasteros, sin el debido pasaporto. Ha resuelto y manda el Rey que el Governador Politico pro tempore *de essa Ciudad haga obligar los dueños de las osterias à embiar cada noche al Comandante del Castillo un raporte de los forasteros, que lleguen à sus posadas, como se pratica en todas las Plazas; à fin que sepa quienes sean, y si vienen con passaportes. Y de orden de Su Magestad lo prevengo à V.S., para que disponga su cum-*

Per evitarsi gl' inconvenienti, che possono risultare dallo imbarcarsi e disbarcarsi passaggeri forestieri senza il dovuto passaporto. Ha risoluto e comanda il Re che il Governator Politico *pro tempore* di cotesta Città faccia obbligare li padroni delle osterie a portare in ogni sera al Comandante del Castello la nota de' forestieri, che perverranno nelli di loro alloggiamenti, siccome si pratica in tutte le Piazze; a fin che sappia chi sieno, e se vengono con passaporto. Di ordine di Sua Maestà lo prevengo a V. S.

cumplimiento. Dios guarde à V.S. muchos años, como deseo.

Napoles, 23. de Diziembre, de 1758.

El Marques Squillace.

Señor Governador Politico de la Ciudad de Manfredonia.

V.S., a fin che disponga la sua esecuzione. Dio guardi a V.S. per molti anni, come desidero.

Napoli, 23. Dicembre, 1758.

Il Marchese Squillace.

Signor Governatore Politico della Città di Manfredonia.

II.

Come, e da chi, si dee concedere la pratica a' bastimenti soggetti a contumacia.

A Fine di evitarsi ogni irregolarità, ed inconveniente, nel concedersi la pratica a bastimenti, che dovessero soggettarsi a contumacia, comanda Sua Maestà che li Presidi e le Udienze di questo Regno in avvenire non si appartino dalle Istruzioni di Sanità, e non ardiscano specialmente di far concedere la pratica a qualsivogliano bastimenti, a' quali stimino i Deputati della Salute de' rispettivi Luoghi delle Provincie per qualunque motivo sospenderla, ma che lascino i medesimi in libertà di eseguire le accennate Istruzioni, facendone relazione alla Sopraintendenza Generale della Salute, per attenderne dalla medesima la risoluzione conveniente; mentre, se bene li Presidi e le Regie Udienze Provinciali sono come Sudelegati della detta Sopraintendenza, pure la loro facultà si ristringe in que' soli casi, che non vi è tempo di ricevere gli ordini corrispondenti dalla medesima: come per esempio sarebbero i casi di naufragio, di disbarchi furtivi, o simili, potendo soltanto in questi dare quelle providenze istantanee, che stimeranno più proprie ed accertate per la sicurezza della salute, e dopo far del tutto la partecipazione conveniente alla stessa Sopraintendenza per il più, che convenga. Il che

di

Digitized by Google

di regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima, a fin che in cotesto ripartimento di suo carico così esattamente lo adempisca.

Napoli, 24. Aprile, 1760.

Giulio-Cesare Di Andrea.

Signor Comandante di Teramo.

III.

Regal ordine in riguardo alla semina de' risi, a ciò non rechi danno alla salute de' naturali ed abitatori de' Luoghi.

NOn potendo ulteriormente dubbitarsi che lo abuso introdotto di seminare li risi troppo prossimi a gli abitati riesca funesto alla salute de' poveri naturali, quando altronde i terreni possono benissimo attualmente impiegarsi ad altro genere d' industria. Ha il Re nostro Signore risoluto per sistema generale, da osservarsi inviolabilmente in codesta Provincia, che non si possa ne si debba permettere la semina de' risi, se non se ne' territori, che sieno distanti da gli abitati due miglia misurati per gradi, ed a linee rette, non già oblique, come sogliono essere le strade, che conducono da gli abitati sudetti alli campi, in maniera che ne' territori siti dentro la distanza de' sudetti due miglia la semina del riso non fia affatto permessa.

Però quando in qualche Terra tra li luoghi, dove si semina il riso, e lo abitato, vi si framezzino monti sollevati ed eminenti, li quali possono riparare ed impedire che l'esalazioni perniciose passino allo abitato; in tal caso può non farsi così esattamente osservare la rigorosa distanza delle due prescritte miglia, ma tolerarsi e permettersi, ancorche vi sia qualche poco meno delle due miglia dal luogo della semina allo abitato. Ma dove non concorre la sudetta circostanza de' monti, che framezzino, dovrà farsi sempre esattamente osservare la precisa ordinata distanza di due miglia.

E perche resti prevenuta ogni equivoca interpretazione, che mai possa darsi a questo generale stabilimento, Sua Maestà dichiara

Che

Che la distanza delle miglia due debba intendersi ed osservarsi dallo abitato, cioè a dire dalla Città, Terra, o Casale di qualunque numero o piccolo o grande di fuochi, che lo componga; ma che non debba intendersi, per osservarsi la prescritta distanza delle due miglia, di quelle capanne, o case di campagna, dove abita la Gente addetta alla coltura de' terreni, o per altro motivo, ancorche tali luoghi vengano composti da numero di tre o quattro fuochi.

Questa, che è una legge immutabile e perpetua, intendendosi fatta dalla Maestà Sua per regola delle semine future, non è applicabile per l'annata corrente, in cui dovrà permettersi la raccolta de' risi alli padroni, ancorche siesi fatta dentro la distanza de' prescritti due miglia; restando con ciò per sempre escluso ogni altro espediente, che possa dipendere dallo interesse o da volontà de gli uomini, per indurli la menoma innovazione contro a questo stabilimento, il quale dovrà essere generale e comune a tutte le popolazioni di cotesta Provincia, use alla industria del riso, se non che conoscendosi in qualche caso particolare (che rade volte potrà succedere) di conoscerci circostanze, le quali meritano speciale considerazione, o providenza, Sua Maestà comanda che debba umiliarsene il rapporto, senza che fratanto si tolleri o permetta novità alcuna a quel, che ora di suo regal ordine vengo a far noto a V.S. Illustrissima, per risoluzione di tutte le rappresentanze, che a questo proposito sieno state finora da cotesto Tribunale dirette alla Maestà Sua, la quale comanda che lo attuale stabilimento nelle consuete solenni maniere si renda noto a tutti li Luoghi della Provincia, dove la semina de' risi si professa.

Napoli, 16. Luglio, 1763.

Giovanni de Goyzuetta.

Signor Comandante ed Assessore di Teramo.

Digitized by Google

TITOLO XXXXII.

Dello Uffizio del Regio Portolano.

I.

Nelle cauſe di Portolania ſi appella al Tribunale della Sommaria.

RE ſpecto de tocar privativamente à la Camara de la Sumaria, en grado de apelacion, el conocimiento de las cauſas, que en primitiva inſtancia ſe deciden en las Portulanias. Ha deliberado y manda el Rey que eſſa Audiencia remita luego à la citada Camara los autos relativos à la cauſa, que pende en ella por gravamen producido por el Beneficiado de Santa Maria de la Gracia, por haver diſpueſto el Portulano de la Tierra de Meſagne, con formal pericia de expertos, que ſe abrieſſe nuevamente un camino publico ſito en territorio feudal del Marques de Meſagne Don Joſeph Bar-

TOccando privativamente alla Camera della Sommaria, in grado di appellazione, la cognizione delle cauſe, le quali in prima iſtanza ſi decidono nelle Portolanie. Ha deliberato e comanda il Re che coteſta Udienza rimetta ſubito al detto Tribunale della Sommaria gli atti relativi alla cauſa, che in quella pende in grado di gravame prodotto dal Beneficiato di Santa Maria della Grazia, per aver diſpoſto il Portolano della Terra di Meſagne, con formal perizia de gli eſperti, che ſi apriſſe nuovamente una ſtrada pubblica ſita in un territorio feudale del Marcheſe

Digitized by Google

Barretta. Y de real orden lo prevengo à V.S. à fin que assi lo execute.

Napoles, 11. Majo, 1754.

El Marques Tanucci.

Señor Presidè y Audiencia de Leche.

di Mesagne D. Giuseppe Barretta. E di regal ordine lo prevengo a V. S., a fin che così lo eseguа.

Napoli, a' 11. di Maggio, 1754.

Il Marcheſe Tanucci.

Signor Preſide e Udienza di Lecce.

Die decimo octauo menſis Mai, 1754., Litii &c. Per Sacram Regiam Hydruntinam Audientiam, lecto retroſcripto regali reſcripto, fuit dictum quod exſequatur iuxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem, pro cuius exſequutione tranſmittantur enunciata acta ad Regiam Cameram Summariae. Et ita &c.

Il Marcheſe Cinciglia.

Polini. *De Auguſtino.*

Giannetti. *Vidit Fiſcus.*

B. Correale Proſecretarius.

Concordat cum ſuo originali, meliori &c., ad fidem &c.

Baſilius Correale Proſecretarius.

Locus ✠ Signi.

II.

Ne la Camera Regale, ne il Prefetto dell' Annona, ne qualunque altro Tribunale, o Giudice, poſſono ingerirſi nelle pendenze di Portolania; eccetto ſolamente il Tribunale della Sommaria, a cui dee il Portolano ubbidire.

SUlle lagnanze di Giacchino Ricchezza, per eſſere ſtato rimoſſo per diſpoſizione del Prefetto dell' Annona da un poſto, in cui vendeva verdume nel Quartiere della Loggia, la Camera della Sommaria ha riferito di eſſere ſtato ciò praticato

Digitized by Google

cato indebbitamente, essendo giustizia di farlo reintegrare, e che per lo interesse, che tiene il Fisco sullo uffizio di Portolano di questa Città, non dovesse ingerirsi ne il Prefetto dell' Annona, ne la Camera Regale, in materia di Portolonia, la di cui Corte dee ubbidire solamente a gli ordini della riferita Camera della Sommaria. Il Re informato di tutto ha risoluto che ne la Camera Regale, ne il Prefetto dell' Annona, s' ingerischano affatto in veruna maniera in simili pendenze spettanti alla Portolania di questa fedelissima Città; e che il Portolano in tali materie ubbidisca solamente a gli ordini della Camera della Sommaria, e non di qualunque altro Giudice, o Tribunale. Lo che di regal ordine partecipo a V.S. Illustrissima, per notizia, governo, ed ademplimento della Camera Regale.

Palazzo, 26. Settembre, 1771.

Giovanni Di Goyzuetta.

Signor Marchese Cito.

III.

Si proibiscono le nuove Tariffe della Portolania fatte di ordine della Regia Camera di questa Capitale.

DOpo essersi dal Re sovranamente ordinato che dal Consigliere Caporuota Pallante si fossero allo istante fatte defiggere le nuove Tariffe pubblicate ed affisse per la Città, per disposizione del Tribunale della Camera, sulle note emergenze de' diritti della Portolania; e dopo essersi dalla Maestà Sua ascoltato ciò, che lo stesso Tribunale con consulta de' 22. dello andante ha prodotto in suo discarico, tutto in sustanza riducendosi in confessare apertamente lo errore, e con attestare che la sua vera idea era stata quella di sollevare il Pubblico dalle esazioni alterate ed eccessive, che per tali diritti si facevano; ma che poi in veduta delle Tariffe avea trovato con gli effetti il contrario, e per ciò avea stimato disporre la osser-

Digitized by Google

vanza del ſolito, ſino a che foſſe ſtato in grado di eſaminar tutto, ridurre gli antichi diritti a ſomma più moderata, ed abolire le alterazioni, che ſi erano con effetto ritrovate nelle nuove Tariffe. Mi ha impoſto la Maeſtà Sua dire a V. S. Illuſtriſſima che per gravi ragioni non vuole che ſi faccia dalla Camera altro in queſta materia che laſciarla per ora come è ſtato fino al giorno de gli editti, parte inconſiderati, e parte procurati malizioſamente; e che la ſteſſa Camera in aſſunto di Portolania non faccia altro preſentemente che riferire lo ſtato della cauſa, che da tanto tempo verte tra il Regio Fiſco, e la Città di Napoli, della quale ſono già molti anni, che ſe ne fece ſperare la più celere ſpedizione. Vuole ancora il Re che in una sì grave e ſeria emergenza, nella quale ha dovuto neceſſariamente concorrere lo inganno, la corrottela, e la frode de' Subalterni, che ne ſono ſtati incaricati; lo ſteſſo Tribunale verifichi colla maggior diligenza ed eſattezza i rei, e proponga il più preſto alla Maeſtà Sua il gaſtigo che meritano, bilanciandolo colle circoſtanze de' tempi, e colle conſeguenze, che ne potevano derivare in pregiudizio della pubblica tranquillità.

Palazzo, 27. Maggio, 1772.

Giovanni Di Goyzuetta.

Signor Marcheſe Cavalcanti.

IIII.

Il Re comanda che tutti li poſti fiſſi ed amovibili, ſporte, ed altri, che ſtanno nello ſpiazzo avanti la Chieſa di S. Ferdinando, e quelli nel tratto della ſtrada di Toledo ſino alla Galitta, vengano ſituati nella ſtrada di Santa Brigida, ed in quella parte del Largo del Caſtello, che ſi diſtende allo angolo della Guardiola, e del Cafè.

INclinando il Re in che lo ſpazio avanti la Chieſa di S. Ferdinando reſti ſgombrato, come attualmente ſi ritrova, da tutte le baracche e poſti volanti di venditori, che prima vi erano,

Digitized by Google

no, per le diverſe funzioni, che occorrono nel ſuo Regal Palazzo; e conſiderando Sua Maeſtà che, volendoſi far rimuovere quegli altri poſti fiſſi ed amovibili, ſituati ſotto le nuove caſe della detta Chieſa, e dargli altra ſituazione, vi ſarebbe, come ha eſpoſto il Portolano, la emulazione per quelli, che verrebbero a rimanere nello altro tratto di ſtrada ſino alla Galitta, per la facilità, che queſti ultimi avrebbero di vendere li di loro generi; per tali motivi la Maeſtà Sua è venuta in appigliarſi al ſentimento di eſſo Portolano, qual' è quello, che tutti li poſti fiſſi e volanti, ſporte, ed altri, che ſtavano nel detto ſpiazzo, e quelli, che ora eſiſtono nel tratto della enunciata ſtrada di Toledo ſino alla Galitta, vengano ſituati nella ſtrada di Santa Brigida, continuando in giù, ed in quella parte del Largo del Caſtello, che ſi diſtende ſino allo angolo della Guardiola, e del Cafè; con ripartirſi con quella proporzione, che conviene, circoſcrivendoſi que' limiti, ne' quali ciaſcun venditore dee permanere. Mentre, per quel, che riguarda il punto della giuridizione della Città e Portolano, e contribuzione de' ſoliti dritti di Piazza alla Città, e di ogni altro di ſpettanza alla Portolania, continueranno riſpettivamente ad eſercitarla, e ad eſiggerli nella ſteſſa conformità e maniera, che gli appartiene, e che ſono in poſſeſſo di praticare, ſenza venire turbati ne nell' una, ne gli altri, così dal Caſtellano, come dal Fondo de' Lucri, a cui Sua Maeſtà lo fa ſentire per lo canale della Segreteria di Guerra. E le previene ancora che, nel caſo di appartenergli alcun dritto per lo ingombramento dello enunciato ſito, ſe ne proceda alla liquidazione dello importo, perche Sua Maeſtà diſporrà che gli ſi paghi dal ſuo Regal Erario: trattandoſi di un beneſizio per la Città, e per lo Pubblico. Partecipo intanto di regal ordine queſta ſovrana deliberazione a Voſtra Eccellenza, per ſua intelligenza e governo; mentre ſi danno quelli, che riſultano per lo adempimento.

Palazzo, 17. Novembre, 1774.

Giovanni Di Goyzuetta.

Eccellentiſſimi Signori Eletti di queſta Fedeliſſima Città.

Ne

Digitized by Google

Ne passiamo intanto, in adempimento del nostro dovere, la notizia all' Eccellenze Vostre, alle quali facciamo divotissima riverenza.

Da S. Lorenzo, li 19. Novembre, 1774.

Divotissimi Servitori

Gli Eletti di questa Fedelissima Città.

Il Marchese di Ganzarano.

Il Duca di S. Pietro Maio.

Andrea Carmignano.

Il Cavaliere Marco-Antonio Carafa di Traetto.

Domenico Macedonio.

Antonio Spinelli.

Eccellentissimi Signori Deputati dello Uffizio di Regio Portolano.

Digitized by Google

TITOLO XXXXIII.

Della Giuridizione del Delegato del Regal Recluſorio de' Poveri della Città di Napoli.

I.

Il Delegato del Regal Recluſorio de' Poveri non ha altra giuridizione, ſe non quella della eſazione de' debbiti civili eſecutivi.

Eccellentiſſimo Signore.

AVendo il Re ſentito dalla conſulta della Gran Corte delli 21. dello andato Febbraio che, procedendo eſſa Gran Corte contro Gabriello Calmori Cuoco del Regale Albergo de' Poveri, che a colpi di mazza ferì mortalmente Franceſco Cicco, già ſtata inibita dal Conſigliere Maione Delegato del detto Regal Albergo. Mi comanda la Maeſtà Sua dire a Voſtra Eccellenza diſponga che la Gran Corte continui; poiche non è ſtata conceſſa al Delegato del Recluſorio tal giuridizione, ma quella ſola della eſazione de'debbiti civili eſecutivi.

Caſerta, 1. Marzo, 1759.

Bernardo Tanucci.

Eccellentiſſimo Signor Principe di Centola.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXXIIII.

Di quel, che si prescrive a' Ministri di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

I.

Tutti li Capi de' Tribunali nel principio di ogni anno debbono prestare il giuramento de silentio tenendo, & secreto seruando.

Muy Ilustre Señor.

POr un capitulo de la pragmatica de Suspiciones, como sabe V.S., esta establecido que el primer dia del año, que sea de negocios, hayan de jurar las Cabeças de los Tribunales en mano de Su Excellencia de silentio tenendo, & secreto seruando. *Y en execucion de ello es servido Su Excellencia ordenar que venga V.S. oy Lunes en Colateral à la hora solida,*

Molto Illustre Signore.

IN un capitolo della prammatica delle Sospezioni, come sa V.S., si legge stabilito che nel primo giorno di ciascun anno, che sia di Tribunale, abbiano da giurare li Capi de' Tribunali in mano di Sua Eccellenza *de silentio tenendo, & secreto seruando*. Ed in esecuzione di ciò si è servito Sua Eccellenza ordinare che venga V.S. oggi Lunedì in Collate-

da, à dar el dicho juramento.

De Cancillaria, à 9. de Enero, 1595.

Beſa las manos à V.S.
ſu ſervidor
Don Berardino De Barrion.
Muy Illuſtre Señor
Señor Preſidente del Conſejo.

laterale alla ora ſolita, per dare il detto giuramento.

Dalla Cancelleria, a' 9. di Gennaro, 1595.

Bacia la mano a V. S.
il ſuo ſervitore
D. Berardino de Barrion.
Molto Illuſtre Signore
Signor Preſidente del Conſiglio.

II.

Nel dare un tal giuramento ſi ordina oſſervarſi la ſteſſa forma ſolita, che ſi pratica quando li Conſiglieri prendono il poſſeſſo del di loro uffizio.

Muy Illuſtre Señor.

SU Excellencia es ſervida ordenar que, acerca del modo de dar el juramento en el Sacro Conſejo de guardar el ſecreto, en execucion del capitulo de la pragmatica de las Suſpiciones, ſe guarde la forma ſolita, que ſe ſuele tener quando los Señores Conſejeros toman poſeſion de ſu oficio.

De Cancillaria, à 9. de Enero, 1595.

Beſa las manos à V.S.
ſu ſervidor
Don Berardino de Barrion.
Muy Illuſtre Señor
Señor Preſidente del Conſejo.

Molto Illuſtre Signore.

SUa Eccellenza ſi è ſervito ordinare che, in riguardo alla maniera di dare il giuramento nel Sagro Conſiglio di cuſtodire il ſegreto, in eſecuzione del capitolo della pramatica delle Soſpezioni, ſi oſſervi la forma, che è ſolito tenerſi quando li Signori Conſiglieri prendono il poſſeſſo del di loro uffizio.

Dalla Cancelleria, a' 9. di Gennaro, 1595.

Bacia la mano a V. S.
il ſuo ſervitore
D. Berardino De Barrion.
Molto Illuſtre Signore
Signor Preſidente del Conſiglio.

Digitized by Google

III.

Si ordina che li Reggenti del Collaterale, li Miniſtri della Cancelleria, il Preſidente e li Conſiglieri del Sagro Regio Conſiglio, il Luogotenente, li Preſidenti Dottori e lo Avocato Fiſcale della Sommaria, e li Giudici e lo Avocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria debbano portare le toghe, e non altri. Si proibiſce eſpreſſamente a tutti li Dottori, ed a qualſivoglia altra perſona il portarle.

PHILIPPVS

DEI GRATIA REX &c.

Illuſtres & Magnifici Viri Collaterales & Conſiliarii Regi fideles dilectiſſimi.

DAlla Maeſtà del Re noſtro Signore per ſua regal lettera de' 12. del proſſimo paſſato meſe Febbraro 1596. ci viene ſcritto come, avendoſi conſiderato che dal non portare li Miniſtri di Giuſtizia di queſto Regno le toghe, come ſolevano, ed in vigore delle regie prammatiche ſopra di ciò fatte, per non eſſerno conoſciuti da molti ſenza di quelle così nello andare per la Città, come per altri Luoghi, ne potriano ſuccedere molti inconvenienti. E che ſe bene alcuna volta è ſtato ordinato che li Miniſtri predetti doveſſero portare le dette toghe, tutta volta ſi ſono alcuni di eſſi ſcuſati collo eſempio di non portarle li Magnifici e Circoſpetti Reggenti della Cancelleria, e Capi di Tribunali, e colorando anche con dire che tutti gli Avocati le portano. Ed eſſendo il portar delle toghe parte di tanto decoro e convenienza, a ciò li Miniſtri quanto più preminenti tanto più ſieno conoſciuti, e vadano differenziati da gli altri, che non lo ſono, già che per queſto ſteſſo riſpetto s' introduſſe il medeſimo nelli Regni di Spagna, cominciando dal Preſidente del Conſiglio Regale delli Regni di Caſtiglia, e procedendo per tutti gli altri de gli altri Tribunali, li Preſidenti delli quali

Digitized by Google

quali ſono Dottori; eſempio, che da ogni uno ſi dee imitare. Ci comanda perciò la Maeſta Sua doveſſimo provedere, che da quì avanti ſi oſſervi lo ſteſſo in queſti Regi Tribunali, cominciando dalli detti Reggenti della Regale Cancelleria, ſenza eccettuarne neſſuno, e proibire a gli Avocati e Dottori, ed a qualſivoglia altra perſona, che non ſarà Miniſtro della Maeſtà Sua, il portare lo abito predetto di toga, e che quelle le abbiano da portare ſolamente li detti Reggenti della Cancelleria, Preſidente, e Conſiglieri del Sagro Regio Conſiglio di Capuana, Luogotenente e Preſidente della Regia Camera della Sommaria, che ſono Dottori, e lo Avocato Fiſcale di quella, li Giudici della Gran Corte della Vicaria, mentre eſerciteranno gli uffizi predetti, e lo Avocato Fiſcale di eſſa, e non altri. E volendo noi, come ſiamo tenuti, che gli ordini di Sua Maeſtà abbiano la loro debbita eſecuzione; ci è parſo farvi la preſente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che dal primo del proſſimo futuro meſe Luglio avvertiate tanto il Magnifico e Circoſpetto Preſidente, come li Magnifici Conſiglieri di queſto Sagro Conſiglio di Capuana, debbano portare le toghe predette, come la Maeſtà Sua lo comanda, ſenza replica, o eſcuſazione alcuna. Proibendo, ſiccome per queſta proibimo, ed ordinamo a tutti e qualſivogliano Dottori, e ad altre perſone, che non debbano ne alcuno di eſſi debba tanto per queſta fedeliſſima Città di Napoli, come in qualſivoglia altro Luogo del preſente Regno, portare toga, eccetto che li predetti Miniſtri Regi, ſotto pena di once cento per ciaſcuna volta, che controverranno. E così ſi eſegua, che tal' è la noſtra volontà ed intenzione.

Datum Neapoli, die 22. Iunii, 1596.

El Marques de Olivares.

Vidit Ribera Regens. Vidit Goroſtiola Regens. Barrion.

Al Sagro Regio Conſiglio di Capuana.

Digitized by Google

IIII.

Si manda al Presidente del Consiglio il dispaccio venuto da Spagna, in cui si ordina la deposizione di certi Ministri dal loro uffizio, per aver mancato al di loro dovere.

HAviendo Su Magestad, que Dios guarde, dirigido al Marques mi Señor el despacho, cuya copia es l' adjunta firmada de mi mano; me ha mandado Su Excellencia remitirla à V.S., y dezirle, como lo hago, que luego publique en el Sacro Consejo, y disponga se dè por lo, que toca, la puntual execucion à la resolucion de Su Magestad. Guarde Dios à V.S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 19. de Julio, de 1677.

De Bustamante.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

AVendo Sua Maestà, che Dio guardi, diretto al Marchese mio Signore il dispaccio, la di cui copia è l' aggiunta firmata dalla mia mano; mi ha comandato Sua Eccellenza rimetterla a V.S., e dirle, siccome fo, che subito pubblichi nel Sagro Consiglio, e disponga che si dia per quel, che a lui appartiene, la puntuale esecuzione alla risoluzione di Sua Maestà. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 19. di Luglio, del 1677.

De Bustamante.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Dispac-

Digitized by Google

V.

Dispaccio venuto da Spagna, con cui si depongono dal Ministero due Consiglieri del Consiglio di Santa Chiara, due Presidenti della Regia Camera della Sommaria, tre Giudici ed il Fiscale della Gran Corte della Vicaria, per aver mancato al di loro dovere.

EL REY.

Illustre Marques de la Velez, Primo, Virey, Lugarteniente, y Capitan General en nuestro Reyno de Napoles.

DEbiendo yo satisfacer à la obligation, en que Dios nuestro Señor me ha puesto, de atender con toda vigilancia à la recta administracion de la justicia en beneficio de los vassallos en todos mis Dominios. Y' costandome que algunos de los Ministros de esse Reyno nò cumplen, como deberian, con el exercicio de sus puestos. He resuelto que D. N. N., D. N. N. Consejeros de mi Consejo de Santa Clara, D. N. N. Presidente en el Tribunal de la Camara de la Sumaria, D. N. N., D. N. N., y D. N. N. Juezes de la Gran Corte de la Vicaria, y el Fiscal D. N. N. se les depongan

IL RE.

Illustre Marchese de la Velez, Primo, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel nostro Regno di Napoli.

DOvendo io sodisfare alla obbligazione, in cui Dio nostro Signore mi ha posto, di attendere con tutta la vigilanza alla retta amministrazione della giustizia in benefizio delli vassalli in tutti li miei Domìni. E costandomi che alcuni Ministri di cotesto Regno non adempiscono, siccome dovrebbero, collo esercizio delle loro cariche. Ho risoluto che D. N. N., e D. N. N. Consiglieri del mio Consiglio di Santa Chiara, D. N. N. Presidente nel Tribunale della Camera della Sommaria, D. N. N., D. N. N., e D. N. N. Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed il Fiscale D. N. N. sie-

gan de las plazas, que firven. Y os encargo y mando deys las ordenes convenientes, para que eſta mi reſolucion ſe execute y cumpla; y me embiareys nomines, conforme à ſtilo, de Sugetos, para las plazas des Conſejeros, Preſidentes de Camara, Juezes y Fiſcal de la Vicaria, para ſubrogar en eſtos Tribunales los, que me pareceren mas à propoſito.

N. ſieno depoſti dalle piazze, nelle quali ſervono. E v' incarico e comando che diate gli ordini convenienti, a fin che queſta mia riſoluzione ſi eſegua e adempiſca; e mi manderete ſecondo lo ſtilo le nomine de' Soggetti per le piazze de' Conſiglieri, Preſidenti di Camera, Giudici e Fiſcale di Vicaria, per ſurrogare in coteſti Tribunali coloro, che mi ſembreranno più a propoſito.

De Madrid, à 23. de Junio, de 1677.

YO EL REY.

Buſtamante Secretarius.

Con los ſeñales del Conſejo.

Da Madrid, a' 23. di Giugno, del 1677.

IO IL RE.

Buſtamante Segretario.

Colli ſegni del Conſiglio.

Concuerda con el real deſpacho de Su Mageſtad, de donde ſe exarò.

Napoles, à 19. de Julio, de 1677.

De Buſtamante.

Concorda col regale diſpaccio di Sua Maeſtà, donde ſi è copiato.

Napoli, a' 19. di Luglio, del 1677.

De Buſtamante.

VI.

Si ordina che non ſia frequente la uſcita de' Conſiglieri del Sagro Conſiglio in acceſſi, ſe non nelli caſi di preciſa urgenza, e di ſomma importanza.

EL Cardenal mi Señor me manda dezir à V.S. que, ſiendo del mucho perjuycio al real ſer-

IL Cardinal mio Signore mi comanda dire a V.S. che, eſſendo del molto pregiudizio al

ſervicio, y aun al de las partes, la frequente auſencia de los Miniſtros del Tribunal del Sacro Conſejo, impida el que nò ſean tan frequentes los acceſſos, ſi nò en los caſos de preciſa urgencia y neceſſidad, y por negocios de ſuma importancia, para que ſe evite el inconveniente expreſſado. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, 22. de Junio, de 1723.

Antonio Diez y Guemes.

Señor Regente, Preſidente del Sacro Conſejo.

al regal ſervigio, ed anche delle parti, la frequente aſſenza delli Miniſtri dal Tribunale del Sagro Conſiglio, impediſca che non ſieno tanto frequenti gli acceſſi, ſe non nelli caſi di preciſa urgenza e neceſſità, e per negozi di ſomma importanza, a fin che ſi eviti lo eſpreſſato inconveniente. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 22. di Giugno, 1723.

Antonio Diaz y Guemes.

Signor Reggente, Preſidente del Sagro Conſiglio.

XVII.

Si ordina che dalli Tribunali di Napoli non ſi commettano frequentemente incombenze a' Miniſtri delle Udienze Provinciali, le quali li obbligaſſero a partire dalla di loro reſidenza, ed in particulare alli Delegati de gli Arrendamenti; a' quali ſi aggiugne che, dovendo uſcire, ſoſtituiſcano altri per li negozi de gli Arrendamenti.

Haviendo obſervado el Cardenal mi Señor el ſummo perjuycio, que reſulta hazia el deſpacho en las Provincias de las cauſas de juſticia de la frequente ſalida de los Miniſtros de ſus reſidencias. Me manda dezir

Avendo oſſervato il Cardinale mio Signore il ſommo pregiudizio, che riſulta nelle Provincie al disbrigo delle cauſe di giuſtizia dalla partenza de' Miniſtri dalle di loro reſidenze. Mi comanda dire a V.S.

Digitized by Google

dezir à V. S. que el Tribunal del Sacro Consejo en esta inteligencia, y en la de que conviene, sea por su parte mas parco en dar las semejantes incumbencias, y se contenga en esta conformedad en adelante: pues, para que se obre uniformemente en evitar el inconveniente expresado, se haze la misma prevencion à los Tribunales de la Camara y Vicaria, como tambien à los Delegados de Arendamientos, à los quales se añade substituian otras personas por los negocios de los Arendamientos. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, 22. de Junio, de 1723.

Antonio Diaz y Guemes.

Señor Regente, Presidente del Sacro Consejo.

V.S. che il Tribunale del Sagro Consiglio in questa intelligenza, ed in quel, che conviene, sia per la sua parte più parco in dare le simili incombenze, e si contenga in questa conformità in avenire: poiche, a ciò si operi con uniformità in evitare lo inconveniente espressato, si fa la medesima prevenzione alli Tribubunali della Camera e della Vicaria, siccome ancora alli Delegati de gli Arrendamenti, a' quali si aggiugne che sostituiscano altre persone per li negozi de gli Arrendamenti. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero.

Palazzo, a' 21. di Giugno, del 1723.

Antonio Diaz y Guemes.

Signor Reggente, Presidente del Sagro Consiglio.

Digitized by Google

TITOLO XXXXV.

Dello Stilo di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

I.

Li Tribunali di Napoli non possono commettere alli Ministri delle Regie Udienze negozi da disimpegnarsi fuori il Luogo della loro residenza senza il permesso del Re.

PHILIPPVS

DEI GRATIA REX CASTELLAE, ARAGONVM, VTRIVSQVE SICILIAE &c.

Illustres & Magnifici Viri Collaterales & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

PErche cumple al servigio di Sua Maestà che gli Uditori e gli Avocati Fiscali delle Provincie del Regno non si partano dalli Luoghi, dove fa residenza la Regia Udienza; e, secondo siamo informati, per questo Regio Consiglio si commettono molte cause a gli Uditori ed Avocati Fiscali predetti fuora del Luogo, nel quale le dette Udienze risedono, per lo che sono costretti lasciare la Udienza; e li negozi, che in quella succedono, non si possono spedire, e le cause de' carcerati se interteneno, e molti ne muorono in carcere per lo effetto predetto. Pertanto per le cause predette, e per altre, che complono al detto regio servigio, vi dicemo ed ordinamo che, quando occorrerà aversi da commettere per questo

Digitized by Google

predetto Sagro Consiglio alcuna commissione ad alcuno delli predetti Uditori, o Avocati Fiscali, per averla da eseguire fuora del Luogo della residenza della Udienza, non ce la debbiate commettere, senza prima farne relazione a noi, ed ottenerne la licenza nostra. E così la eseguirete: che tal' è nostra volontà.

Datum Turri, die 21. mensis Maï, 1569.

Don Perafan de Ribera.

Vidit Villanus Regens. Vidit Reuerterius Regens.

Vidit Bermudez Regens.

Lobera Pro-Secretarius.

Al Sagro Regio Consiglio.

Die secundo mensis Iunii, 1569., Neapoli.

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Viceregis fuerunt praesentatae & lectae in Sacro Regio Consilio, & coram Excellente Vtriusque Iuris Doctore Thoma Salernitano Regio Consiliario & Presidente, ac aliis Magnificis Regiis Consiliariis ipsius Sacri Consilii; per quos fuerunt receptae supra caput, & paratos se obtulerunt regiis obedire mandatis.

Annibal Cesarius Secretarius.

II.

Conferma Regal Determinazione.

PHILIPPVS

DEI GRATIA REX CASTELLAE, ARAGONVM, VTRIVSQVE SICILIAE &c.

Illustres & Magnifici Viri Collaterális & Consiliarii Regii, fideles dilectissimi.

NElli Tribunali delle Regie Udienze delle Provincie di questo Regno si ritrovano infinite cause così civili, come criminali, e particolarmente di carcerati e poveri. Ed essendo

ſendo in detti Tribunali deputati gli Uditori, che attendono alla ſpedizione delle dette cauſe, ſiamo ſtati informati che per queſto Sagro Regio Conſiglio ſono ſtate ſpedite e ſi ſpediſcono alcune commeſſioni, commettendo a' detti Uditori, *ſeu* ad alcuno di eſſi, che vada in alcuni Luoghi, fuora di quello, dove riſede la Regia Udienza a pigliare informazione, ed a fare altri atti, per lo che anno laſciato e laſciano di far quello, che tocca allo eſercizio de' loro uffizi; dal che n' è ſucceſſo e ſuccede che la giuſtizia ſi dilata in detti Tribunali, e li carcerati ſi vengono a macerare in carcere. E volendo debbitamente provedere, non convenendo che li detti Uditori laſcino quello, che ſono obbligati a fare per ragion de' detti loro uffizi. Ci è parſo farvi la preſente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che in modo alcuno debbiate da quì avanti commettere neſſuna commiſſione ad Uditore di Provincia, fuori del Luogo del ſuo Tribunale, ſenza prima farcene relazione a noi, a ciò che parendoci poſſiamo darvi licenza di potere commettercela, e ſcrivere ed ordinare a quello Uditore che ci vada. Avertendovi che abbiamo ſcritto a tutte le predette Regie Udienze che neſſuno Uditore ſi parta dal Luogo, dove il Tribunale della Udienza riſede, per commiſſione di altro Tribunale ſenza noſtra licenza *in ſcriptis*. E così la eſeguirete, non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia e ſervigio regio.

Datum Neapoli, die 28. Nouembris, 1579.

Don Juan de Cuñiga.

Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitano Regens.
Vidit Salazar Regens.

Baſtida de Muriatone Secretarius.

Al Sagro Regio Conſiglio.

In Curiae primo.

Die tertio menſis Decembris, 1759. *Neapoli.*

Praeſentes litterae Illuſtriſſimi Domini Proregis praeſentatae fuerunt in Sacro Regio Conſilio, & coram Illuſtre & Magnificis Praeſidente & Regiis Conſiliariis dicti Sacri Conſilii, per quos receptae fuerunt cum ea, qua decet reuerentia, & paratos ſe obtulerunt regiis obedire mandatis.

Annibal Ceſarius Secretarius.

Digitized by Google

III.

Si manda il dispaccio del Re di Spagna al Sagro Consiglio, in cui si ordinano vari punti.

POr la inclusa copia de carta de Su Magestad, que escrive al Duque mi Señor, verà V. S. lo, que ordena para que los Ministros del Consejo, que pasaren à la Sumaria, ò Vicaria, nò se detengan las causas, de que fueren Comisarios, si nò que se cometan al subcesor en la Rueda; y otros puntos, que tambien verà V. S.. Y Su Excellencia me ha mandado avisarlo à V. S., para que lo tenga entendido, y se execute la orden de Su Magestad.

Palacio, 28. Febrero, 1629.

Domingo de Halteluy Gamboa.

Señor Presidente del Consejo.

DAlla inclusa copia del dispaccio di Sua Maestà, che scrive al Duca mio Signore, vedrà V. S. quel, che ordina, a fin che li Ministri del Consiglio, che passeranno alla Sommaria, o Vicaria, non si detengano le cause, delle quali saranno Commessari, ma si commettano al successore nella Ruota; ed altri punti, li quali ancora vedrà V. S.. E Sua Eccellenza mi ha comandato avisarlo a V. S., a fin che ne resti intesa, e si esegua l' ordine di Sua Maestà.

Palazzo, a' 28. di Febbraro, 1629.

Domenico di Halteluy Gamboa.

Signor Presidente del Consiglio.

Praesens cedula cum inclusis litteris Sacrae Catholicae Maiestatis fuit lecta in Sacro Regio Consilio, iunctis Magnificis Consiliariis quatuor Aularum, coram praefato Spectabile Praeside Sacri Consilii.

Die secunda Martii, 1629.

De Mercati Secretarius.

Dispac-

IIII.

Dispaccio della Maestà del Re di Spagna, nel quale fra le altre cose si proibisce a' Ministri ricevere cos' alcuna per gli altri negozi, che gli si commettessero, ne in occasione di esser Arbitri o Avocati in alcune cause, ancorche lor si dia spontaneamente.

In oltre, passando i Ministri da un Tribunale ad un altro, non possono ritenere le cause del Tribunale, che lasciano, ma quelle si debbono commettere al successore nella Ruota; eccetto se qualche causa rimanesse solamente da decidersi, nel qual caso gli si può dar licenza di votare in quella. Si danno ancora gli ordini circa il libro, in cui si registrano i voti.

EL REY.

Illustre Duque de Alba, Primo de nuestro Consejo de Estado, nuestro Virey, Lugarteniente, y Capitan General.

EN carta de 12. de Agosto pasado me escrive el Visitador General que por una orden de 19. de Marzo de 1620. está prohibido que à los Ministros de esse Reyno se les pueda dar licencia por mis Vireyes, con assistencia de mi Consejo Colateral, para que por razon de causas y negocios, que se les cometen, fuera de la obligacion de sus oficios, puedan llevar y recibir de las partes hasta en cantidad de ducientos ducados por cada causa

IL RE.

Illustre Duca di Alba, Primo del nostro Consiglio di Stato, nostro Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

CON dispaccio de' 12. del passato Agosto mi scrive il Visitatore Generale che con un ordine de' 19. Marzo del 1620. sta proibito che alli Ministri di cotesto Regno si può dar la licenza dalli miei Vicerè, coll' assistenza del mio Consiglio Collaterale, che per ragion delle cause e de' negozi, che a loro si commettono fuori della obbligazione de' di loro uffizi, possano ricevere dalle parti fino alla quan-

Digitized by Google

causa en un año, con calidad que en todas nò se exceda la cantidad del salario, que en el mismo año han de haver; y que por otra orden de 18. de Mayo de 1625. he mandado que los Consejeros de mi Consejo de Santa Clara, ni otros Ministros, nò puedan recibir nada con ocasion de ser Arbitros ni Abogados en algunas causas, aunque sea con licencia de mis Vireyes; y refiere los inconvenientes, que se siguen de que à los dichos mis Ministros se les prohibe recibir nada de las partes, aunque se les dè expontaneamente. Y teniendo esto por muy esencial e importante à mi servicio. He mandado al dicho mi Visitador que en quanto à lo pasado nò les haga cargo à los dichos Ministros mas que de aquello, en que hubiere contravenido à las dichas ordenes respectivamente cada una en su tiempo; y que, si hallan algo de este genero antes de las dichas ordenes, nò lo visite. Y por que es bien cessen los inconvenientes, que hasta aquì se han experimentado, os encargo y mando proveais y deys la, que convenga, para que se execute la, que està dada por la dicha carta de 18. de Mayo de 1625, assì en vuestro tiempo, como en el de los demas mis

quantità di duecento docati per ogni causa in ogni anno, con condizione che in tutte non si ecceda la quantità del salario, che nel medesimo anno an d' avere; e che con altr' ordine de' 18. di Maggio del 1625. ho ordinato che ne li Consiglieri del mio Consiglio di Santa Chiara, ne altri Ministri, possano ricevere cos' alcuna con occasione di esser Arbitri o Avocati in alcune cause, benche sia con licenza delli miei Vicerè; e riferisce gl' inconvenienti, li quali seguono perche alli detti miei Ministri si permette di non ricevere cos' alcuna dalle parti, ben che a lor si dia spontaneamente. Ed avendo ciò per molto essenziale ed importante al mio servigio. Ho ordinato al detto mio Visitatore che in quanto al passato non si faccia carico alli detti Ministri più di quello, in cui si sarà controvenuto alli detti ordini, a ciascuno di quelli respettivamente nel suo tempo; e che, ritrovandosi alcuno di questa sorta prima delli detti ordini, non sia visitato. Ed essendo conveniente che cessino gl' inconvenienti, li quali fin ora si sono sperimentati, v' incarico e comando, provediate e diate quell' ordine, che convenga, a ciò che si esegua quello,

Digitized by Google

mis Vireyes, que os ſubcedieren en eſſe cargo : pues importa tanto que mis Miniſtros vivan con la limpieza, que deben, y es bien quitarles todo genero de ocaſion para lo contrario.

Tambien he entendido que, quando ſubcede paſſar à la Camara de la Sumaria por Preſidentes ò Fiſcales, ò à la Vicaria, algunos Miniſtros del Conſejo de Santa Clara, debiendo dexar las cauſas, de que ſon Comiſarios en el dicho Conſejo, para que ſe cometan à otros, no lo hazen, ſi nò que ſe retienen muchas con diſpenſacion de mis Vireyes, ò de mi Conſejo Colateral, de que reſultan inconvenientes conſiderables, y algunas vezes con eſtas ocaſiones faltan à ſu principal obligacion. Y por que mi voluntad es que eſto ceſe de aquì adelante; os encargo y mando que vos, ni ninguno de vueſtros ſubceſores en eſe cargo, ni mi Conſejo Colateral, no podeis diſpenſar, ni diſpenſen en que los Miniſtros del dicho mi Conſejo de Santa Clara, que paſaran à la Camara, ò Vicaria, retengan

quello, ch' è ſtato ſtabilito col detto diſpaccio de' 18. di Maggio del 1625., così nel voſtro tempo, come in quello de gli altri miei Vicerè, che vi ſuccederanno in cotesta carica : poiche importa molto che li miei Miniſtri vivano colla nettezza, che debbono, ed è di bene togliergli ogni genere di occaſione per il contrario.

In oltre ho inteſo che, quando accade paſſare alla Camera della Sommaria per Preſidenti o Fiſcali, o alla Vicaria, alcuni Miniſtri del Conſiglio di Santa Chiara, dovendo laſciar le cauſe, delle quali ſono Commeſſari nel detto Conſiglio, a fin che ſi commettano ad altri, non lo fanno, ma ne ritengono molte con diſpenſa delli miei Vicerè, o del mio Conſiglio Collaterale, dal che riſultano inconvenienti conſiderabili, ed alle volte con queſte occaſioni mancano alla di loro principale obbligazione. E perche la mia volontà è che queſto ceſsi da quì in avanti ; v' incarico e comando che ne voi, ne neſſuno de' voſtri ſucceſſori in queſta carica, ne il mio Conſigli Collaterale, poſsiate diſpenſare, ne diſpenſino in che li Miniſtri del detto mio Conſiglio di Santa Chiara, che

tengan las cauſas de que fueren Comiſarios, ſi nò que ſe cometan al ſubceſor en la Rueda. Con declaracion que, ſi alguna de ellas eſtuviere introducida con el Miniſtro, que paſſarà à la Camara, ò Vicaria, de ſuerte que nò falte, ſi nò ſentenciarla; que vos en vueſtro tiempo, y vueſtro ſubceſor en el ſuyo, podrais dar licencia que vote en ella; y en eſta conformidad lo hareis declarar en el dicho Conſejo, para que ſe tenga noticia de eſſe mi orden, y ſe execute aſsì en todo tiempo.

che paſſeranno alla Camera, o alla Vicaria, ritengano le cauſe, delle quali foſſero Commeſſari, ma che ſi commettano al ſucceſſore nella Ruota. Con dichiarazione che, ſe alcuna di quelle ſarà introdotta col Miniſtro, che paſſerà alla Camera, o Vicaria, in maniera che non reſti altro, che ſentenziarla; voi nel voſtro tempo, ed il voſtro ſucceſſore nel ſuo, potrete dar licenza che voti in quella; ed in queſta conformità lo farete dichiarare nel detto Conſiglio, a fin che ſi abbia notizia di queſto mio ordine, e così ſi eſegua in ogni tempo.

El libro, que es coſtumbre haya en el dicho Conſejo, donde ſe aſientan los voitos de negocios, que ſe tratan, que eſta à cargo del mas moderno de cada Rueda, me aviſa el dicho Viſitador que le tienen en ſus caſas los Conſejeros, à quien toca eſcrivir los dichos voitos, y que allì los eſcriven quando quieren, con que ſe puede ocaſionar que haya en eſſo muchas faltas, y poco ſecreto; proponiendo que ſeria bien ordenar que en la meſa de cada Rueda del Conſejo haya un caſon, cuya llave tenga el mas moderno de ella, y en el eſta el libro de los voitos, con obligacion de eſcribirlos al miſmo tiempo que ſe trataren las cauſas,

Il libro, il quale è ſolito ſia nel detto Conſiglio, in cui ſi regiſtrano li voti delle cauſe, che ſi trattano, il quale ſta a carico del più moderno di ciaſcuna Ruota, mi aviſa il detto Viſitatore che lo tengono nelle di loro caſe li Conſiglieri, a' quali tocca ſcrivere li detti voti, e che ivi li ſcrivono quando vogliono, dal che puo accadere che in queſto ſieno molte mancanze, e poco ſegreto, proponendo che ſarebbe di bene ordinare che nel banco di ciaſcuna Ruota del Conſiglio ſia una caſſa, la di cui chiave ſi tenga dal più moderno di quella, e nella detta caſſa ſtia il libro de' voti, colla obbligazione di ſcri-

Digitized by Google

causas , y en presencia de sus compañeros , à los quales les lea lo , que se huviere escripto , para que quede con mas satisfacion , y mayor ajustamiento ; y que este libro por ningun caso salga del Consejo , ni se puedan escrivir fuera de los voitos . Y antes de resolver este punto , me ha parecido encargaros le comuniqueis con mi Consejo Colateral , y con el dicho Visitador , y me informeis de lo , que à los unos y à los otros parecie-re se deve hazer en este caso , para que visto yo pueda ordenar lo , que tubiere por mas conveniente à mi servicio.

A N. N. Subactuario de la Vicaria parece se le ha hecho cargo de una falsedad , que ha cometido , por la qual dize el Visitador que podria ser privado del oficio , y que le ha sequestrado la Banca , y advierte por que Gregorio Briazano ha dado à entender que tres mes antes le tenia comprado el oficio en mil y cien ducatos , y dado ducientos à cuenta , con obligacion de llevar confirmacion mia , de que se este con cuydado aquì para nò concederle el assenso ; y que lo mismo se haga respecto de los Oficiales Regios de los interceptos

scriverli nel medesimo tempo in cui si tratteranno le cause, ed in presenza de' suoi compagni, a' quali si legga quel, che si sarà scritto , a fin che resti con più sodisfazione , e maggior sistema ; e che questo libro per nessun caso esca fuori del Consiglio , ne in quello si possa altro scrivere fuori de' voti . E prima di risolvere questo punto , mi è parso incaricarvi che lo comunichiate col mio Consiglio Collaterale , e col detto Visitatore , e m' informerete di quel , che a gli uni ed a gli altri sembrerà si dee fare in questo caso , a ciò visto io possa ordinare quel, che stimerò più conveniente al mio servigio.

Ad N. N. Subattuario della Vicaria sembra essersi fatto un carico di una falsità , che ha commessa , per la quale dice il Visitatore che potrebbe esser privato dello uffizio, e che gli ha sequestrata la Banca , ed avverte che Gregorio Briazano ha dato ad intendere che tre mesi prima gli avea comprato un tale uffizio per mille e cento docati, e dati duecento a conto , con obbligo di ottenere la mia conferma , per cui avverta a non concedergli lo assenso ; e lo stesso si faccia rispetto a gli Uffiziali Regi de gl' intercetti

ceptos de la regia gabela del vino à garafa de eſſa Ciudad, que ſon cinco con el Eſcrivano de dichos interceptos, reſpecto de eſtar inquiſidos, y muy cargados en la viſita. Y ſi bien he mandado que en mi Secretaria de eſſe Reyno ſe tenga cuydado de que nò ſe deſpachen aſenſos de las ventas de eſtos oficios, como el Viſitador lo aduierte; ha pareciò conveniente que tambien lo tengais entendido, y que ordeneys al Conſejo Colateral que nò ſe les concedan yà los dichos aſenſos, y al Viſitador le he ordenado que en lo demas eſte con cuydado, y ſe haga juſticia.

Concuerda con ſu original.

En Napoles, à 28. Febrero, 1629.

Domingo de Halteluy Gamboa.

della regia gabella del vino a carafa di coteſta Città, li quali ſono cinque collo Scrivano delli detti intercetti, in riguardo di ſtare inquiſiti, e molto caricati nella viſita. E ſe bene io abbia ordinato che nella mia Segreteria di coteſto Regno ſi badi a non iſpedire aſſenſi di vendita di tali uffizi, ſiccome il Viſitatore lo avverte; mi è parſo conveniente che anche ne ſtiate nella intelligenza, e che ordiniate al Conſiglio Collaterale che non ſe gli concedano più li detti aſſenſi, ed ho ordinato al Viſitatore che nel di più ſtia con attenzione, e ſi faccia uſo della giuſtizia.

In Napoli, a' 28. di Febbraro, 1629.

Concorda col ſuo originale.

Domenico di Halteluy Gamboa.

V.

Lo ſteſſo ſi preſcrive per li Miniſtri, che paſſano da una Ruota all' altra.

SU Mageſtad ha mandado por ſu real carta, cuya copia va con eſſe, que, quando los Conſejeros de eſſe Sacro Conſejo paſſaren à la Camara de la Sumaria, ò à la Vicaria, nò ſe

SUa Maeſtà ha comandato con ſuo regal diſpaccio, la cui copia va con queſto, che, quando li Conſiglieri di coteſto Sagro Conſiglio paſſeranno alla Camera della Sommaria

se dispense en que queden Comisarios de las causas, de que lo eran antes que pasassen à los dichos Tribunales, si nò es en los casos contenidos en dicha real carta; y manda Su Excellencia que assì se execute. Y haviendose considerado que las mismas raçones militan quando passa un Consejero de una Rueda à otra. Manda Su Excellencia que en este caso se observe lo mismo que Su Magestad manda en dicha real carta, quedando la causa al subcesor en aquella Rueda, de donde se parte. Declarando que lo mismo se entienda en las causas, que tubieren como Comisarios Generales de alguna Arte, ò otra cosa semejante. De que aviso à V. S., para que assì se execute.

De Cancillaria, à 30. de Marzo, 1629.

El Baron de Santo Arcangel Duque de Caivano.

Señor Presidente del Consejo.

ria, o alla Vicaria, non si dispensi in che restino Commessari delle cause, delle quali erano prima di passare alli detti Tribunali, eccetto nelli casi contenuti nel detto regal dispaccio, e comanda Sua Eccellenza che così si esegua. Ed essendosi considerato che le medesime ragioni militano quando passa un Consigliero da una Ruota all' altra; comanda Sua Eccellenza che in questo caso si osservi il medesimo, che Sua Maestà comanda nel detto regal dispaccio, restando la causa al successore in quella Ruota, dalla quale si parte. Dichiarando che il medesimo s' intenda nelle cause, che terranno come Commessari Generali di alcun' Arte, o di altra simil cosa. Del che aviso a V. S., a fin che così si esegua.

Dalla Cancelleria, a' 30. di Marzo, 1629.

Il Baron di Santo Arcangelo Duca di Cavano.

Signor Presidente del Consiglio.

Digitized by Google

VI.

Con altro diſpaccio lo ſteſſo ſi conferma, ciò è che li Miniſtri, li quali paſſano da una Ruota all' altra, non poſſono ritenere le cauſe della Ruota, che laſciano.

SU Excellencia dize que la orden, que eſta dada por villete de 30. de Marzo paſſado por execucion de real carta de que, quando los Conſejeros del Sacro Conſejo paſaren à la Camara de la Sumaria, ò à la Vicaria, non ſe diſpenſe en que quedan Comiſarios de las cauſas, de que lo eran antes que paſaſſen à los dichos Tribunales; y que aſsì miſmo ſe obſervaſſe en caſo, quē paſſaren de una Rueda à otra. La dicha orden nò ſolo ha de comprehender los negocios y cauſas, que ocurrieren deſpues de ſu publicacion, ſi nò tambien las pendientes, que con diſpenſacion ò ſin ella eſtubieren en poder de Comiſarios, que han paſsado en otras Ruedas, ò Tribunales: aſsì como Su Mageſtad manda en otra real carta de 16. de Julio de eſte año, cuya copia va con eſte. Y Su Excellencia es ſervido dezir que por ſu execucion V. S. dè la orden neceſſaria, para que aſsì ſe obſerve en eſſe Sacro Regio Con-

SUa Eccellenza dice che l' ordine, il quale ſta dato con viglietto del dì 30. di Marzo paſſato per eſecuzione del regal diſpaccio che, quando li Conſiglieri del Sagro Conſiglio paſſeranno alla Camera della Sommaria, o alla Vicaria, non ſi diſpenſi in che reſtino Commeſſari di quelle cauſe, delle quali erano prima di paſſare alli detti Tribunali; e che lo ſteſſo ſi oſſervaſſe nel caſo, che paſſeranno da una Ruota all' altra. Il dett' ordine non ſolamente ha da comprendere li negozi e le cauſe, che occorreranno dopo la pubblicazione di quelli, ma eziandio le pendenti, che con diſpenſa, o ſenza quella, ſaranno in potere de' Commeſſari, li quali ſon paſſati in altre Ruote, o Tribunali: ſiccome Sua Maeſtà ordina con altro regal diſpaccio de' 16. di Luglio di queſto anno, la di cui copia va con queſto. E Sua Eccellenza ſi è ſervito dire che per eſecuzione di quel-

lo

Consejo, y se haga nota de ello.

lo V. S. dia l' ordine necessario, a fin che così si osservi in cotesto Sagro Regio Consiglio, ed in quello si registri.

De Cancillaria, à 22. de Diziembre, 1629.

El Duque De Caivano.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

Dalla Cancelleria, a' 22. Dicembre, 1629.

Il Duca di Caivano.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Praesens cedula cum inclusis litteris regiis fuit lecta in Sacro Regio Consilio.

VII.

Dispaccio venuto da Spagna in riguardo a ciò; in cui si dichiara intendersi la regal determinazione non solamente per le cause future, ma ancora per le presenti.

EL REY.

Illustre Duque de Alcalà, Primo del mio Consejo de Estado, mio Virey, Lugarteniente, y Capitan General.

EN carta de los 21. de Noviembre del año pasado de 1628. os mandè escrivir acerca de que los Consejeros, que passavan à la Camara, ò Vicaria, nò retengan las causas, de que son Comisarios, el capitulo del tenor siguiente.

Tambien he entendido que, quando subcede passar à la Camara

IL RE.

Illustre Duca di Alcalà, Primo del mio Consiglio di Stato, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

NEl dispaccio de' 21. di Novembre del passato anno 1628. comandai scrivervi per rapporto a che li Consiglieri, li quali passavano alla Camera, o Vicaria, non ritengano le cause, delle quali sono Commessari, il capitolo del tenor seguente.

Parimente ho inteso che, quando succede passare alla Came-

Digitized by Google

mara de la Sumaria por Preſidentes ò Fiſcales, ò à la Vicaria, algunos Miniſtros del Conſejo de Santa Clara, debiendo dexar las cauſas, de que ſon Comiſarios en el dicho Conſejo, para que ſe cometan à otròs, nò lo hazen, ſi nò que ſe retienen muchas con diſpenſacion de mis Vireyes, ò de mi Conſejo Colateral, de que reſultan inconvenientes conſiderables, y algunas vezes con eſtas ocaſiones faltan à ſu principal obligacion. Y por que mi voluntad es que eſto ceſe de aquì adelante; os encargo y mando que vos, ni ningun de vueſtros ſubceſſores en eſſe Cargo, ni mi Conſejo Colateral, nò podais diſpenſar, ni diſpenſen, en que los Miniſtros del dicho mi Conſejo de Santa Clara, que paſſaran à la Camara, ò Vicaria, retengan las cauſas, de que fueren Comiſarios, ſi nò que ſe cometan al ſubceſſor en la Rueda. Con declaracion que, ſi alguna de ellas eſtuviere introducida con el Miniſtro, que paſſarà à la Camara, ò Vicaria, de ſuerte que nò falte ſi nò ſentenciarla, que vos en vueſtro tiempo, y vueſtro ſubceſſor en el ſuyo, podais dar licencia que vote en ella. Y en eſta conformidad lo hareis declarar en el dicho Conſejo, para que ſe tenga

Camera della Sommaria per Preſidenti o Fiſcali, o alla Vicaria, alcuni Miniſtri del Conſiglio di Santa Chiara, dovendo laſciar le cauſe, delle quali ſon Commeſſari nel detto Conſiglio, a fin che ſi commettano ad altri, non lo fanno, ma ne ritengono molte con diſpenſa delli miei Vicerè, o del mio Conſiglio Collaterale, dal che riſultano inconvenienti conſiderevoli, ed alcune volte con queſte occaſioni mancano alla di loro obbligazione. E perche la mia volontà è che queſto ceſſi da ora in avanti; v' incarico e comando che ne voi, ne neſſuno de' voſtri ſucceſſori in cotesta Carica, ne il mio Conſiglio Collaterale, non poſſiate diſpenſare, ne diſpenſino, che li Miniſtri del detto mio Conſiglio di Santa Chiara, li quali paſſeranno alla Camera, o Vicaria, ritengano le cauſe, delle quali ſaranno Commeſſari, ma che ſi commettano al ſucceſſore nella Ruota. Con dichiarazione che, ſe alcuna delle cauſe ſi ritroverà introdotta col Miniſtro, il quale paſſerà alla Camera, o Vicaria, in maniera che non reſti altro che ſentenziarla; voi nel voſtro tempo, ed il voſtro ſucceſſore nel ſuo, potrete dar licenza che voti in quel-

Digitized by Google

tenga noticia de eſta mi orden, y ſe execute aſsi en todo tiempo.

Y por que eſto ſe ha de entender tambien con los Conſejeros, que paſſan de una Rueda à otras en el miſmo Conſejo; ha parecido para major inteligencia declarar que, ſiempre que los dichos Conſejeros paſſaren de una Rueda à otras, han de dexar en la miſma Rueda à ſus ſubceſores los proceſos, de que fueren Comiſarios; excepto en caſo, que nò falte ſi nò ſolo la ſentencia, conforme à la pragmatica, que trata de eſto. Y aſsi os encargo y mando lo hagays executar y cumplir, y que ſe regiſtre eſta orden en el mi Conſejo Colateral, y en el dicho Conſejo de Santa Clara, para que ſe obſerve en todos tiempos. Y, para mayor eſtabilidad y firmeza, es mi voluntad que mis Vireyes, ni mi Conſejo Colateral, nò puedan diſpenſar en eſtos caſos. Y con declaracion que eſta orden nò ſolo ha de comprehender los negocios y cauſas, que occurrieren de ſu publicacion, ſi nò tambien las pendientes, que con diſpenſacion ò ſin ella eſtubieren en poder de Comiſſarios, que hayan paſſado en otras

quella. Ed in queſta conformità lo farete dichiarare nel detto Conſiglio, a fin che ſi abbia notizia di queſto mio ordine, ed in queſta maniera ſi eſegua in ogni tempo.

E perche queſto ſi ha da intendere ancora colli Conſiglieri, li quali paſſano da una Ruota alle altre nel medeſimo Conſiglio; mi è parſo per maggiore intelligenza dichiarare che, ſempre che li detti Conſiglieri paſſeranno da una Ruota alle altre, an da laſciare nella medeſima Ruota alli di loro ſucceſſori le cauſe, delle quali ſaranno Commeſſari; eccetto nel caſo che non manchi altro che la ſentenza, conforme alla pramatica, la quale tratta di queſto. E così v' incarico e comando lo facciate eſeguire e adempire, e che queſt' ordine ſi regiſtri nel mio Conſiglio Collaterale, e nel detto Conſiglio di Santa Chiara, a ciò ſi oſſervi in tutt' i tempi. E per maggiore ſtabilimento e fermezza voglio che ne li miei Vicerè, ne il mio Conſiglio Collaterale, non poſſano diſpenſare in queſti caſi. E con dichiarazione che queſt' ordine non ſolamente ha da comprendere li negozi e le cauſe, le quali occorreranno dalla pubblicazione del medeſimo, ma eziandio le pen-

otras Ruedas, ò Tribunales; ordenando en todo caso que desde luogo se comience à praticar lo referido, sin dar lugar à lo contrario.

De Madrid, à 16. de Julio, de 1629.

YO EL REY.

pendenti, che con dispensà o senza saranno in potere de' Commessari, li quali sieno passati in altre Ruote, o Tribunali; ordinando in ogni caso che da ora si cominci a praticare quel, che si è ordinato, senza dar luogo al contrario.

Da Madrid, a' 16. di Luglio, del 1629.

IO IL RE.

Vidit De Neapoli Regens.
Vdit Torresilla Regens.
Vidit Valenzuela Regens.
Vidit Carrero Regens.
Vidit Corsus Regens.
Mezienzo Secretarius.

VIII.

Con altro dispaccio si prescrive che in tutto ciò non possano dispensare li Reggenti del Collateral Consiglio.

SU Excellencia, en execucion de la carta de Su Magestad de 16. Julio 1629., dize que, quando los Consejeros de esse Sacro Consejo passaren à la Camara, ò à la Vicaria, nò pueden quedar Comisarios de las causas, que lo eran antes que pasassen à los dichos Tribunales, ni que se les cometan otras nuevas. Y que assì mismo se haga quando passaren de una Rueda à otra; à lo qual

SUa Eccellenza, in esecuzione del dispaccio di Sua Maestà de' 16. di Luglio 1629., dice che, quando li Consiglieri di cotesto Sagro Consiglio passassero alla Camera, o alla Vicaria, non possono restare Commessari delle cause, delle quali erano prima di passare alli detti Tribunali, ne che gli si commettano altre nuove cause. E che lo stesso si pratichi quando passeranno da una Ruo-

Digitized by Google

qual nò se pueda dispensar por los Señores Regentes. Avisolo à V. S., para que assì se execute en esse Sacro Consejo.

Palacio, à 6. de Diziembre, 1631.

El Duque de Caivano.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

Ruota all' altra; al che non si può dispensare dalli Signori Reggenti. Lo aviso a V. S., a fin che così si esegua in cotesto Sagro Consiglio.

Palazzo, a' 6. Dicembre, del 1631.

Il Duca di Caivano.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Exsequatur.

Vrsinus Praeses.

VIIII.

Si prescrive che nel votarsi le cause ciascun Ministro dee votare nel luogo, che gli toccherà, senza interromperssi l' uno all' altro. Ed occorrendogli cosa d' avvertire, ne domandi la licenza al Capo del Tribunale.

SU Magestad con su real carta ha mandado que en los Tribunales de esta Ciudad y Reyno se guarden inviolablemente las ordenes, que estan dadas acerca el votar las causas y negocios, votando cada Ministro en el lugar, que le tocare, sin interromperse el uno al otro. Que, ofreciéndosele que advertir en el negocio, pida licencia para ello à la Cabeza del Tribunal con palabras decentes y modestas. Y assì dize Su Excellencia que V. S. dè la orden, que convenga,

SUa Maestà con suo regal dispaccio ha comandato che nelli Tribunali di questa Città e Regno si osservino inviolabilmente gli ordini, li quali stanno dati in riguardo al votar le cause, e li negozi, votando ciascun Ministro nel luogo, che gli toccherà, senza interromperssi l' uno all' altro. Ed, occorrendogli cosa d' avvertire nella causa, ne domandi licenza al Capo del Tribunale con parole decenti e modeste. E così dice Sua Eccellenza che V. S. dia l' ordi-

Digitized by Google

venga, para que en esse Sacro Consejo se observe esto puntualmente en todo tiempo. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo.

Palacio, à 1. de Setiembre, 1638.

El Duque de Caivano.

Señor Presidente del Sacro Consejo.

ne, che convenga, a fin che in cotesto Sacro Consiglio questo si osservi in ogni tempo. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Palazzo, nel dì 1. di Settembre 1633.

Il Duca di Caivano.

Signor Presidente del Sagro Consiglio.

Praesens cedula fuit lecta in Sacro Regio Consilio iunctis Magnificis Consiliariis quatuor Aularum coram Spectabile D. Petro-Iordano Vrsino Praesidente Sacri Consilii, Viceque Protonotario, per quos fuit recepta supra caput, & promptos se obtulerunt regiis obedire mandatis.

Die 15. Septembris, 1633.

Franciscus-Ianuarius De Mercati Secretarius.

X.

Li Tribunali di Napoli debbono commettere li negozi a' Ministri e Subalterni di quella Provincia, nella quale sono siti li Luoghi, ove debbonsi disimpegnare le dipendenze.

INformado el Rey de los prejudicios, que siguen à las Audiencias de este Reyno, concediendose subdelegaciones, y encargandose de otros negocios, que por los Tribunales de esta Capital se dan à Ministros, que nò son de la Provincia, donde se debe desempeñar la incumbencia, que se les comete, quando los Ministros y Subalternos de una Provincia nò pueden

INformato il Re delli pregiudizi, li quali si caggionano alla Udienze di questo Regno, concedendosi sudelegazioni, ed incaricandosi di altri negozi, li quali dalli Tribunali di questa Capitale si danno a' Ministri, che non sono della Provincia, ove si dee disimpegnare la incombenza, che a lor si commette, quando li Ministri e Subalterni di una Pro-

Digitized by Google

pueden ni deben executar justicia, ni desempeñar incumbencias, que se les encargen por Tribunales superiores en otra Provincia, aunque sea de real permiso de Su Magestad, sin antes participarlo al Preside de la misma Provincia, privando à los Ministros y Subalternos de un Tribunal de las comissiones y delegaciones lucrosas, que pueden tener en la propria Provincia, impidiendose tambien à los vassallos de Su Magestad el poder experimentar sus raçones en los Sindicados, y reclamar en los Tribunales de qualquiera decreto, que se haze por los Subdelegados; pues que, publicandose los bandos por los Sindicandos en la sola Provincia, donde el Oficial ha exercido el empleo, dificilmente pueden tener las noticias los, que en sus Provincias han recibido los gravamenes. Se ha dignado Su Magestad mandar à los Tribunales de esta Capital que por las subdelegaciones y comesas se valgan de los Ministros y Subalternos de las Provincias, donde estan situadas las Ciudades y Tierras, en las quales se deben desempeñar las dependencias. Y me ha mandado dezir à V. S que, debiendo los Ministros y Subalternos de esse Tribunal por el desem-

Provincia non possano ne debbono eseguire giustizia, ne disimpegnare incombenza, che gli s'incarica dalli Tribunali superiori in altra Provincia, benche sia di regal permesso di Sua Maestà, senza prima parteciparlo al Preside della medesima Provincia, privando li Ministri e li Subalterni di un Tribunale delle commesse e delegazioni lucrose, che possono avere nella propria Provincia, con impedirsi ancora alli vassalli di Sua Maestà il potere sperimentare le di loro ragioni nelli Sindicati, e richiamare nelli Tribunali da qualunque decreto, che si fa dalli Sudelegati; poiche, pubblicandosi li bandi per li Sindicandi nella sola Provincia, ove lo Uffiziale ha esercitato lo impiego, difficilmente possono avere le notizie coloro, li quali nelle di loro Provincie an ricevuti li gravami. Si è degnato Sua Maestà comandare alli Tribunali di questa Capitale che per le sudelegazioni e commesse si valgano delli Ministri e Subalterdelle Provincie, ove son situate le Città e Terre, nelle quali si debbono disimpegnare le dipendenze. E mi ha comandato dire a V. S. che, dovendo li Ministri e Subalterni di cotesto Tribunale per il disimpegno di alcuna incombenza passare

desempeño de alguna incumbencia passar à otra Provincia en execucion de comessas, y ordenes de Tribunal de esta Capital, à que se les ordene con real carta de Su Magestad, den de ella la noticia al Presidente de la Provincia, donde deben passar. Dios guarde à V.S. muchos años, como desseo.

Napoles, à 6. de Mayo, 1741.

Don Bernardo Tanucci.

Señores Presidente y Auditores de Cosencia.

ad altra Provincia in esecuzione di commesse ed ordini del Tribunale di questa Capitale, del che gli si ordini con regal dispaccio di Sua Maestà, ne dieno notizia al Presidente della Provincia, nella quale debbono passare. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Napoli, a'6. di Maggio, 1741.

D. Bernardo Tanucci.

Signori Presidente ed Uditori di Cosenza.

XI.

Le commesse da' Tribunali di Napoli si debbono dirigere alli Presidi, non già alli Ministri particulari delle Udienze.

INformato il Re che da' Tribunali di questa Capitale si commetta a particulari Ministri delle Udienze del Regno la esecuzione di alcuni negozi in pregiudizio delle autorità de' Presidi, i quali anno la facultà di commettere il disimpegno de gli affari delle di loro rispettive Provincie a' Ministri, che stimano più propri per eseguire le dette commesse. Mi comanda Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima disponga che da quì avanti si astengano i Ministri del Consiglio di spedire sì fatte particulari commesse, volendo la Maestà Sua che queste si distribuiscano da' Presidi, come informati de gli affari delle di loro rispettive Provincie.

Palazzo, 10. Agosto, 1746.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Sagro Consiglio.

Noi

Digitized by Google

XII.

Non ostante che il Paese sia distante dalla Udienza, non si possono dalli Tribunali di Napoli commettere li negozi alla Udienza vicina, per non confondersi i limiti giuridizionali delle Udienze.

Aunque ha recurrido al Rey la Universidad de la Terza, suplicando que las ordenes, que devran expedir los Tribunales de esta Capital en las dependencias y pleytos de aquel Publico con el Baron, se dirigan à la Audiencia de Matera, y nò à la de Leche, nò obstante que sea esta la Audiencia de aquella Provincia, por ser dicha Audiencia de Leche distante de aquel Lugar 85. millas. Considerando però Su Magestad que la raçon, que alega la dicha Universidad de la mayor cercania à la otra Audiencia de la Provincia convicina, puede ser comun à muchos Lugares del Reyno; y queriendose tener reguardo à esto, se vendrian à confundir los limites de las jurisdiciones de las Audiencias. Ha resuelto Su Magestad que nò tenga lugar esta peticion. Y de su real orden lo prevengo à V.S.; para inteligencia y noticia de la Camara de esta real resolucion.

BEnche sia ricorsa al Re la Università della Terza, supplicando che gli ordini, li quali dovranno spedire li Tribunali di cotesta Capitale nelle dipendenze e liti di quel Pubblico col Barone, si diriggano alla Udienza di Matera, e non a quella di Lecce, non ostante che questa sia la Udienza di quella Provincia, per essere la detta Udienza di Lecce distante da quel Luogo ottantacinque miglia. Considerando però Sua Maestà che la ragione, la quale allega la detta Università della maggior vicinanza all' altra Udienza della Provincia convicina, puo esser comune a molti Luoghi del Regno; e volendosi questo riguardare, si verrebbero a confondere li limiti delle giuridizioni delle Udienze. Ha risoluto Sua Maestà che non abbia luogo questa domanda. E di suo regal ordine lo prevengo a V. S., per intelligenza e notizia della Camera di questa regale risoluzione.

Dio

cion . Dios guarde à V.S. muchos años , como deſſeo .
Palacio , à 29. de Febrero , 1752.
El Marques Brancacho.
Señor Marques Ferrante.

Dio guardi à V. S. molti anni , come deſidero .
Palazzo , a' 29. di Febbraro , 1752.
Il Marcheſe Brancaccio .
Signor Marcheſe Ferrante .

XIII.

I Tribunali di Napoli debbono dirigere le commeſſe alle Corti , e Tribunali Regi , non alle Corti Baronali .

HO fatto preſente al Re la relazione del Conſiglio de' 22. dello andato Marzo , in cui ſi partecipa lo affronto fatto da N. N. della Rotonda , in Provincia di Coſenza , al Conſiglio , maltrattando il Serviente della Corte di Caſtrovillari , che gli avea notificate alcune proviſioni del ſudetto Conſiglio . Ha Sua Maeſtà in viſta approvata la determinazione del Conſiglio di prenderſi informazione da un Miniſtro , che vuole Sua Maeſtà che ſia lo Avocato Fiſcale della Udienza , a cui ſi ſon dati gli ordini ; e di carcerarſi i rei , coſtato che ſarà il delitto . Però dice Sua Maeſtà che dal Conſiglio non dovea farſi commeſſa a Governatori Baronali , avendo più di una volta e per punto generale la Maeſtà Sua vietato alli Tribunali commettere a Corti Baronali ciò , che dee eſeguirſi in territori di altri Baroni , e comandato che tali commeſſe ſi facciano a Corti o Tribunali Regi ; e ciò per evitare ſimili inconvenenti . Vuole perciò che tal ordine ſi tenga e ſi oſſervi , perche in caſo di controvenzione la Maeſtà Sua punirà a ſuo arbitrio il Miniſtro , che avrà controvenuto . Di regal ordine lo comunico a V. S. Illuſtriſſima , a fin che diſponga che il Conſiglio eſegua gli ordini di Sua Maeſtà .

Palazzo , 8. Aprile , 1752.
Il Marcheſe Tanucci .
Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio .

Die 14. Aprilis , 1752.
Exſequatur regalis ordo ; & Domino cauſae Commiſſario .
Danza Praeſes . *Quan-*

Digitized by Google

XIIII.

ando le cauſe rimangono ſolamente da deciderſi, poſſono i Miniſtri intervenire nelle deciſioni di quelle, ancorche paſſino da una Ruota all' altra, o da uno ad un altro Tribunale.

COlla prammatica 84. *De Offic. Sacri Conſilii* fu diſpoſto che ne da' Vicere ne dallo abolito Conſiglio Collaterale poteſſe diſpenſarſi che li Miniſtri del Conſiglio, li quali paſſaſſero alla Camera, o alla Vicaria, riteneſſero le cauſe, delle quali foſſero Commeſſari, ma quelle ſi commetteſſero al ſucceſſore della Ruota; con dichiarazione che ſe alcuna di eſſe ſi trovaſſe introdotta col Miniſtro, che paſſaſſe alla Camera, o alla Vicaria, in guiſa che non mancaſſe, che ſentenziarla, poteſſe accordarſigli la licenza che in eſſa votaſſe, loche doveſſe anche intenderſi per li Conſiglieri, che paſſaſſero da una Ruota ad un' altra nello ſteſſo Conſiglio; dichiarando per maggior intelligenza che ſempre li detti Conſiglieri paſſaſſero da una Ruota ad un' altra, doveſſero laſciare nella ſteſſa Ruota a' loro ſucceſſori le cauſe, delle quali foſſero Commeſſari, eccetto nel caſo che non mancaſſe, ſe non ſolamente la ſentenza. Ed a fin che in avvenire ſi foſſe tolta ogni occaſione a' litiganti con porre in dubbio la interpetrazione della prammatica premenzionata di dilatare la ſpedizione dalle cauſe, che foſſero già in procinto di votarſi, e pretendere che la diſpenſa foſſe anche neceſſaria, allor che un Conſigliere paſſaſſe da una Ruota del Conſiglio ad un' altra, per acquiſtare così tempo, ed intorbire lo ſtato delle coſe; ſi ſervì Sua Maeſtà con regal carta de' 14. Giugno dello anno 1740. dichiarare e ſtabilire che, nel caſo di paſſare un Conſigliere da una Ruota ad un altra, poteſſe intervenire a votare nella Ruota da lui laſciata in quelle cauſe, delle quali era Commiſſario in detta Ruota, o pure era intervenuto nel tempo che ſi erano trattate ed appuntate da votarſi, alle quali non mancaſſe altro che

che deciderſi, ſenza che vi foſſe alcuna neceſſaria diſpenſa, la quale a tenore della medeſima prammatica foſſe neceſſaria ove il Miniſtro paſſaſſe dal Conſiglio ad un altro Tribunale. Ma poiche la ragione della prammatica va a ravviſarſi la ſteſſa, tanto nel primo, quanto nel ſecondo capo; e ſembrando molto conveniente che per maggior accerto della giuſtizia la deciſione ſegua con tutt' i Miniſtri, con li quali ſi è trattata la cauſa. Ha riſoluto Sua Maeſtà di ampliare la detta prammatica 84. *De Off. Sacri Conſilii*, ſiccome fece nel ſecondo caſo di paſſare i Miniſtri da una Ruota ad un' altra, anche nel primo caſo della detta prammatica; ed a tal effetto ordina per punto generale che, paſſando ad un altro Tribunale un Miniſtro del Conſiglio, il quale ſia intervenuto in qualche cauſa nel tempo che ſi è trattata, parlata, ed appuntata di votarſi, ne rimanga altro che deciderſi, poſſa impetrarſi dalla Maeſtà Sua la diſpenſa, perche intervenga nella deciſione di quella. Di ordine ſovrano ſignifico a V. S. Illuſtriſſima queſta ſua ſovrana riſoluzione, a fin che ſe ne poſſa far uſo da' litiganti.

Caſerta, alli 8. Marzo, 1758.

Bernardo Tanucci.

Signor Marcheſe Preſidente del Conſiglio.

Die 10. *Martii*, 1758.

Exſequatur regalis ordo, & de eo certiores fiant omnes Domini Regii Conſiliarii.

Danza Praeſes.

Fuerunt certiores facti omnes Domini Regii Conſiliarii.

Porcelli a Secretis.

XV.

Quando la cauſa non ſia ne' termini preſcritti dalla prammatica, ciò è che altro non reſti che deciderſi, il Miniſtro, il quale paſſa ad altro Tribunale, non puo in quella continuare.

HA chieſto D. Andrea Acerbo che il Conſigliere D. Franceſco Carfora, non oſtante il paſſaggio alla carica di Caporuota della Gran Corte Criminale, continui a procedere nella

nella causa, che ha in Consiglio col Marchese Saracino. Ma il Re informato che la causa non è ne' termini della prammatica, la quale permette soltanto la dispensa al Ministro, che passa ad altro Tribunale, d' intervenire nella causa da esso proposta, e parlata dalle parti, sì che altro non manchi che la decisione. Mi comanda dire a V. S. Illustrissima che la supplica di Acerbo non ha luogo; e che perciò la causa passi al successore del Consigliere Carfora.

Caserta, alli 8. di Febbraro, 1759.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Presidente del Consiglio.

XVI.

Li Ministri non possono votare in quella Ruota, nella quale accidentalmente passano.

AVendo il Re trovato lo abuso che i Ministri, li quali accidentalmente da una Ruota passano in altra, per non poter votare in qualche causa, che si tratti nella loro, votino volendo nelle cause, che si decidono quella matina nella Ruota, ove son passati; ed avendone conosciute le dannose risulte, specialmente la gravissima del ritardo della decisione delle cause colle domande, che ne vengono, che quel tal Ministro accidentalmente intervenuto seguiti a votare. Ha la Maestà Sua per tali riflessi sovranamente deliberato che da oggi in avanti non possano i Consiglieri, che passano per qualche impedimento in altra Ruota, votare nelle cause, che alla di loro presenza si trattano. E mi ha imposto comunicare a V. S. Illustrissima, com' eseguo, questa sua regal determinazione, a fin che la faccia nota a chiunque convenga per la esatta osservanza.

Palazzo, 8. Marzo, 1766.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 10 *Martii*, 1769.

Exsequatur regale rescriptum; & certiorentur omnes Domini Consiliarii. *Citus Praeses.*

Digitized by Google

XVII.

Li Tribunali di Napoli, dovendo ſpedire ordini da diſimpegnarſi in Giuridizione o Provincia da' Miniſtri non di quella, debbono umiliarne conſulta al Re; e, conſeguendone l' approvazione, prevenirne li Preſidi della Provincia, nella quale dovranno li detti ordini diſimpegnarſi.

Essendosi dal Re ſcorte le irregolarità e diſordini, che avvengono dal darſi da' Tribunali di Napoli indiſtintamente ordini alli Miniſtri di altra Giuridizione o Provincia, ſenza che prima il tutto ſi faccia preſente alla Maeſtà Sua, e ſi ottenga la ſovrana approvazione. Ha Sua Maeſtà determinato che li Tribunali di Napoli, dovendo ſpedire ordini da diſimpegnarſi in taluna Giuridizione o Provincia da Miniſtro non di quella, debbano prima umilarne conſulta alla Maeſtà Sua; e, conſeguendone la regale approvazione, debbano prevenirne li Preſidi delle Provincie, ove dovranno li detti ordini diſimpegnarſi, che non dieno veruno impedimento allo incaricato per la eſecuzione de' medeſimi. Tanto prevengo di ſovrano comando a coteſto Tribunale, a ciò nelle occorrenze di tal natura oſſervi la eſpreſſata regale deliberazione.

Palazzo, 8. Aprile, 1769.

Carlo Demarco.

Signor Preſidente del Conſiglio.

Die 9. Aprilis, 1769.

Exſequatur regalis ordo, & proinde legatur per Magnificum Secretarium Sacri Conſilii in quolibet Aula; & detur copia eiuſdem cuilibet ex Dominis Conſiliariis.

Citus Praeſes.

Conſi-

XVIII.

Confimile regal determinazione.

Essendosi dal Re scorte le irregolarità e disordini, che avvengono dal darsi da' Tribunali di questa Capitale indistintamente ordini a Ministri di altra Giuridizione o Provincia, senza che il tutto prima si faccia presente alla Maestà Sua, e si ottenga la sovrana approvazione. Mi ha comandato di nuovo comunicare a V. S. Illustrissima ed al Consiglio la sua regale determinazione, che li Tribunali di Napoli, dovendo spedire ordini da disimpegnarsi in taluna Giuridizione o Provincia da Ministri non di quella, debbano prima umiliarne consulta a Sua Maestà; e, conseguendone la regale approvazione, debbano prevenire li Presidi della Provincia, ove dovranno li detti ordini disimpegnarsi, che non dieno veruno impedimento allo incaricato per la esecuzione de' medesimi. Tanto prevengo di sovrano comando a cotesto Tribunale, a ciò nelle occorrenze di tal natura osservi la espressata regale deliberazione.

Palazzo, 6. Agosto, 1774.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 8. Augusti, 1774.
Exsequatur regalis ordo, legatur in aulis Sacri Regii Consilii, & detur copia Dominis Regiis Consiliariis.
Citus Praeses.

Digitized by Google

XVIIII.

Lo Avocato della Regal Corona dee difendere le regali risoluzioni, la legge comune, ed il sollievo de' Popoli, contro lo abuso, la rapacità, e la violenza de' Prepotenti dello uno e dello altro Foro.

Avendo io dato conto al Re di tutto ciò, che rappresenta V. S. Illustrissima con carta de' 25. dello scorso, toccante la causa tra la Università della Pio, ed il Principe di Arianello, per ragione di pagamento di laudemio, che si vorrebbe dal Principe esiggere a ragione del dieci per cento, nella qual causa dice V. S. Illustrissima che non ha avuto alcuna parte, per essersi dalla Regal Camera riputato affare non appartenente allo Avocato della Corona. Mi comanda la Maestà Sua dire a V. S. Illustrissima che faccia le parti della Corona, difendendo la risoluzione presa ed osservata dal Re, la legge comune, il sollievo de' Popoli; il bene pubblico: essendo in questo il principale della Corona, di cui lo Avocato è contro lo abuso, la rapacità, la violenza de' Prepotenti dello uno e dello altro Foro.

Palazzo, 4. Luglio, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signor Duca di Turitto Avocato della Regal Corona.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXXVI.

Di quel, che si prescrive a' Commessari e Subalterni di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

I.

I Commessari e Subalterni de' Tribunali superiori debbono domandare la licenza al Tribunale della Provincia, nella quale debbono la loro incombenza discaricare.

Illustre Señor.

CO nveniendo dar remedio à los inconvenientes, que acaecen para l' abuso introducido por los Escrivanos de querer dar cumplimiento à sus incunbencias sin preceder el permiso del Tribunal, como es solito. He resuelto ordenar à V. S. y à esa Audiencia dispongan en esa Provincia el conveniente, a fin de que los Escrivanos y Comisarios de qualquier Tribunal superior no puedan executar sus incunbencias sin la licencia de ese Tribunal. Dios guarde à V. S.

Illustre Signore.

CO nvenendo dare rimedio a gl' inconvenienti, che accadono per lo abuso introdotto da gli Scrivani e Commessari di voler disimpegnare le di loro incombenze senza precedere il permesso del Tribunale, secondo il solito. Ho risoluto ordinare a V. S. ed a cotesta Udienza dispongano in cotesta Provincia il conveniente, a fin che gli Scrivani e Commessari di qualunque Tribunale superiore non possano eseguire le di loro incombenze senza la licen-

V. S. muchos años, como deſſeo.

Napoles, à 17. Noviembre, 1727.

El Cardenal Althan.

Señor Preſide y Audiencia de Trani.

licenza di cotesto Tribunale. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Napoli, nel dì 17. di Novembre, 1727.

Il Cardinal Althan.

Signor Preside e Udienza di Trani.

II.

Neſſun Commeſſario di qualunque Tribunale anche ſuperiore puo eſeguire la commeſſa ſenza preſentarla alla Poteſtà, che regge la Provincia; nel qual ordine vanno incluſi li Procuratori, Sollecitatori Fiſcali, Segretari, Percettori, e Razionali. E dovendo proceſſare qualche Miniſtro, o prendere informo contro le procedure delle Udienze, ſi dia aviſo alla Poteſtà, che regge la Provincia, di non ingerirſi nello incarico dato alla perſona deſtinata ad eſeguire la commeſſa.

INformado el Rey de que contra las diſpoſiciones del Jus Comun baxo titulo del Cod. De Conſtitutionibus Principum, *y del Jus Municipal en la pragmatica* De Commiſſariis, *de que ningun Comiſſario pueda executar los encargos, que ſe le dieren en las Provincias de eſte Reyno, ſin manifeſtar antes à la Poteſtad, que governa y rege la Provincia, el thenor de ſu comiſſion, ſea la dicha ley malamente obſervada, pues la mayor parte de los Subalternos de los Tribunales Supremos*

INformato il Re che contro le diſpoſizioni del Dritto Comune ſotto il titolo del *Cod. De Conſtitutionibus Principum*, e del Dritto Municipale nella prammatica *De Commiſſariis*, che neſſun Commeſſario puo eſeguire gl' incarichi, che gli ſi daranno nelle Provincie di queſto Regno, ſenza prima manifeſtare alla Poteſtà, che governa e regge la Provincia, il tenore della commeſſa, ſia la detta legge malamente oſſervata, poiche la maggior parte de' Tribunali ſupremi di queſta

mos de esta Capital, y otros, que son de una Gerarquia y caracter inferior à los Ministros, però mas elevados de los Subalternos, como son Procuradores y Solicitadores Fiscales, Segretarios, Perceptores, y Racionales, los quales, pretendiendo passar por la Gerarquia de Ministros, piensan nò ser obligados à manifestar à los Presides y à las Audiencias las comissiones, que vienen à executar; de cuya pernicioſa introducion pueden resultar infinitos desordenes, abrogandose algunos de ellos la autoridad, que nò tienen; ademas que, ignorando los Presides la comission, que se les apoya, nò pueden subministrarles el ayuda y favor, que necessitan, añadiendose à tal inconveniente el de las infinitas extorciones, que se cometen en prejuycio de las Universidades, y de los particulares. Se hà dignado Su Magestad resolver que todos los Ministros de los Tribunales de esta Capital, en ocasion de destinar persona por qualquier comision, prescrivan à los Comisarios de dar parte al Presidè ò Potestad, que govierna, del encargo, que fueren à executar. Y en caso de deverse processar algun Ministro de qualquier Tribunal, ò tomar informe contra los procederes de las Audiencias, dispensandose de la

sta Capitale, ed altri, che sono di una Gerarchia e carattere inferiore alli Ministri, però più alti delli Subalterni, come sono Procuratori e Sollecitatori Fiscali, Segretari, Percettori, e Razionali, li quali pretendendo passare per la Gerarchia de' Ministri, pensano non essere obbligati a manifestare alli Presidi ed alle Udienze le commesse, che vanno ad eseguire; dalla quale pernicioſa introduzione possono risultare infiniti disordini, arrogandosi alcuni di quelli l' autorità, che non anno; oltre che non sapendo li Presidi la commessa, che gli si appoggia, non possono somministrargli lo aiuto e favore, che a loro bisogna; aggiugnendosi a tale inconveniente quello delle infinite estorsioni, che si commettono in pregiudizio delle Università, e de' particulari. Si è degnata Sua Maestà risolvere che tutti li Ministri de' Tribunali di questa Capitale, in occasione di destinare persona per qualunque commessa, prescrivano alli Commessari di dar parte al Preside o Potestà, che governa, dello incarico, che dovranno disimpegnare. E nel caso di doversi processare qualche Ministro di qualunque Tribunale, o prendere informo contro le procedure delle Udienze, dispensandosi della obbligazione di manifestare la com-

Digitized by Google

la obligacion de manifeſtar la comiſſion, ſe aviſe al Preſide, ò con real carta de Su Mageſtad, ò con otra de à quel Miniſtro, ò Cabo de Tribunal, que expide la comiſſion, de nò ingerirſe en el encargo, que ſe ha dado à la perſona deſtinada à executar tal comiſion. Y de orden de Su Mageſtad comunique à V. S. eſta real reſolucion, para que el Tribunal de la Camara ſe halle con eſta noticia, para que en lo venidero aſsì lo execute y cumpla. Dios guarde à V. S. muchos años, como deſſeo.

Palacio, à 16. de Febrero, de 1742.

D. Juan Brancach.

Señor D. Luys Paternò.

commeſſa, ſi ne dia aviſo al Preſide, o con regal diſpaccio di Sua Maeſtà, o con altra carta di quel Miniſtro, o Capo del Tribunale, che ſpediſce la commeſſa, di non ingerirſi nello incarico, che ſi è dato alla perſona deſtinata ad eſeguire tal commeſſa. E di ordine di Sua Maeſtà comunico a V. S. queſta regal riſoluzione, a fin che il Tribunale della Camera ſi ritrovi in queſta intelligenza, e nello avenire così lo eſegua e adempiſca. Dio guardi a V. S. molti anni, come deſidero.

Palazzo, a' 16. di Febbraro, 1742.

D. Giovanni Brancaccio.

Signor D. Luigi Paternò.

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXXVII.

Delle Regali Determinazioni in riguardo all' Ordine Giudiziario de' Tribunali di Napoli.

I.

Li Miniſtri deſtinati a dirimere una parità poſſono fare un voto differente da quelli, ne' quali la parità eſiſte.

Suborta difficultate in Sacro Regio Conſilio. An ii, qui Iudices fuerint adiuncti in cauſis, in quibus fuit paritas votorum, debeant inherere vni ex dictis votis, vel poſſint vota dare differentia ab omnibus votis praedictis, in quibus paritas exſtitit?

Die ſecundo menſis Iunii, 1610., Neapoli.

COngregato dicto Sacro Conſilio pro deciſione difficultatis praedictae, habitaque matura diſcuſſione ſuper ea, intertenientibus ſubſcriptis, videlicet Magnifico & Circumſpecto Domino Ioanne Sances De Luna Regio Conſiliario & Pro-Praeſidente, ac Magnificis Regiis Conſiliariis Fabio Riccardo, Felice De Ianuario, Carolo Tappia, Iacobo De Franchis, D. Aloyſio Xarava, Marco-Antonio Morra, Didaco Pareſa, Aloyſio De Valcarcel, Rodorico Aibar, Ioanne-Andrea Georgio, Ambroſio Santiago De Villalobos, Didaco Saſines, & Caeſare Alderiſio.

Fuit per idem Sacrum Regium Conſilium communi voto declaratum poſſe dictos adiunctos in cauſis praedictis, in quibus

bus fuerit paritas votorum, & singulorum ipsorum, dare eorum vota, pro vt melius de iure eis videbitur, absque obligatione adherendi vni seu alteri ex votis datis per alios Iudices, qui prius votauerant. Hoc suum.

Don Ioannes Sanchez De Luna Pro-Praeses.

Fabius Riccardus
Felix de Ianuario
Carolus Tappia
Iacobus De Franchis
D. Aloysius Xarava
Marcus-Antonius Morra
Didacus De Paresa
Aloysius De Valcarcel
Rodoricus De Aibar
Ioannes-Andreas Georgius
Ambrosius Santiago De Villalobos
Didacus Salines
Caesar Alderisius

Annibal Cesarius Secretarius.

II.

Ne' Tribunali supremi, dopo due decreti uniformi, non si dia luogo ad altro richiamo; eccetto ne gli atti ordinatori.

IN conformità della consulta della Camera di Santa Chiara de' 12. dello andato Settembre, Sua Maestà ha risoluto che tanto nella Camera sudetta, quando nel Sagro Consiglio, e nella Camera della Sommaria, Tribunali, che nel giudicare anno le prerogative del Prefetto del Pretorio, si osservi esattamente il disposto delle prammatiche del Regno, ciò è che, qualora proferitosi il primo decreto, o sentenza, quello sia stato confermato, o in grado di restituzione *in integrum*, o di nullità, o di riclamazione; non si ammetta altro richiamo di qualunque sorta. Dichiarando Sua Maestà per abuso da non doversene aver ragione alcuna per qualunque esempio, o giudicatura in contrario, che si sia fatta, come quella, che, essendo opposta alla chiara disposizione delle leggi, è nulla di sua

ſua natura . Col doverſi ſoltanto intendere eccettuati i caſi , quando dopo il primo decreto , o ſentenza , prodottoſi il rimedio della reſtituzione *in integrum* , ſieſi detto *non eſſe locum* ; e quando il rimedio concerne gli atti ordinatori : perche allora non è vietato di produrre qualunque altro rimedio avverſo il decreto proferito intorno la cauſa principale . Di ordine di Sua Maeſtà ſignifico alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime queſta ſovrana riſoluzione , a fin che la Camera di Santa Chiara la eſegua in tutte le ſue parti .

Palazzo , 20. Settembre , 1759.

Carlo Demarco .

Signori Preſidente e Conſiglieri della Camera di Santa Chiara .

III.

Deciſa una parità colli Miniſtri aggiunti , e producendoſi avverſo il decreto la reſtituzione in integrum , *queſta ſi decide colli Miniſtri ordinari , ſenza gli aggiunti .*

AVendo inteſo il Re quanto ha eſpreſſato V. S. Illuſtriſſima , informando ſul ricorſo della Univerſità della Terra di Alberona , col quale chieſe che nella deciſione , che ſi farà , della reſtituzione *in integrum* , che ha prodotto nella cauſa , che tiene col Poſſeſſore della detta Terra , circa la pertinenza di una montagna di quel territorio , e dritti di fida , non debbano intervenire per aggiunti a coteſto Tribunale que' Miniſtri , che furono deſtinati a dirimere la parità , che ſi fece nella prima deciſione di tal cauſa . Ha determinato Sua Maeſtà che nella deciſione del cenanto rimedio della reſtituzione *in integrum* non intervengano per aggiunti li Miniſtri ſudetti ; ma ſi tratti e decida dalli ſoli attuali Miniſtri ordinari di coteſta Camera ; per intelligenza e regola della quale do a V. S. Illuſtriſſima di regal ordine queſto aviſo .

Palazzo , 15. Aprile , 1761.

Carlo Demarco .

Signor Marcheſe Cito .

Digitized by Google

IIII.

Nella discussione delle seconde nullità avverso il decreto che le prime ostano, intervengano li medesimi Ministri aggiunti dati nella discussione delle prime.

VEduta il Re la consulta della Camera di Santa Chiara delli 21. dello andato Maggio, in cui si stima che nella discussione delle seconde nullità, che si proponessero avverso il decreto, con cui si dichiara che le prime nullità ostano, debbano intervenire li medesimi Aggiunti, che si fossero dati nella prima discussione. Mi comanda dire alle Signorie Vostre Illustrissime che la Maestà Sua rimane informata con approvazione.

Palazzo, alli 10. Giugno, 1762.

Carlo Demarco.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

V.

Facendosi parità, non si possono dare per aggiunti li Ministri della stessa Ruota a dirimerla, li quali avessero votato nel primo decreto, ancorche non avessero votato nel richiamo, ove cadde la parità.

MAnifestatosi da me al Re il sentimento di cotesta Regia Camera che i Consiglieri Paoletti e Capecelatro destinati per aggiunti col Caporuota Gaeta dal Presidente a dirimere la parità seguita nella causa tra D. Nicola Losito, e D. Gaetano Fabbricatore, intervengano e votino in detta parità, non ostante la opposizione del Losito di avere li detti due Consiglieri votato nella causa principale, perche, non essendo i medesimi intervenuti nella parità, non vi è legge ne prammatica, che si op-

ſi opponga alla decretazione del Preſidente. La Maeſtà Sua mi comanda ſignificare alle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, che non rimane perſuaſa. Vuole per ciò ſi dieno nuovi aggiunti a dirimere la parità fatta in tal cauſa, ritrovando prevenuti coloro, che ſi ſono dati, per aver votato nella medeſima cauſa nel primo decreto, ancorchè non foſſero intervenuti nella diſcuſſione del richiamo, nella quale ſeguì la parità; e vuole che così in avvenire ſi oſſervi.

Palazzo, 1. Marzo, 1766.

Carlo Demarco.

Signor Marcheſe Spiriti.

VI.

Il Re comanda che in qualunque deciſione, che riguardi o la cauſa principale, o gl' incidenti, ſi ſpieghi la ragione, ſulla quale è appoggiata.

Che le deciſioni non ſi fondino ſulle nude autorità de' Dottori, ma ſulle leggi eſpreſſe del Regno, o Comuni. E quando non vi ſia legge eſpreſſa per lo caſo, di cui ſi tratta, e ſi abbia da ricorrere alla interpetrazione o eſtenſione della legge; le due premeſſe dello argomento ſieno ſempre fondate ſulle leggi eſpreſſe e letterali. E quando il caſo ſia tutto nuovo, o dubbio, che non poſſa deciderſi ne colla legge, ne collo argomento della legge; ſi riferiſca alla Maeſtà Sua, per attendere il ſuo ſovrano oracolo.

Che le deciſioni così ragionate ſi ſtampino nella Stamperia Regale; altrimenti ſi abbiano per non fatte.

E che, dopo ſtampate, ſieno ſottoſcritte dal Giudice, o dal Commeſſario della cauſa, e dallo Scrivano, o Attitante, per la ſolennità della notifica.

CON regale diſpaccio, per via del Signor Marcheſe Tanucci, mi ſi è partecipato che, continue eſſendo le querele de' litiganti, o prevenuti dal proprio diritto, o impegnati a prolungare i giudizi; ha finalmente riſoluto il Re di darvi il più efficace riparo, ed il più proprio, per togliere alla malignità

gnità, o alla frode qualunque pretesto ; ed assicurare nella opinione del Pubblico la esattezza e la religiosità de' Magistrati.

Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio e sullo uso de' Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl' incidenti, fatta da qualunque Tribunale di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimovere quanto più si possa da' giudizi lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che ani pur troppo, colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. E quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpetrazione o estensione della legge ; vuole il Re che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa deciderfi ne colla legge, ne collo argomento della legge ; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo.

Nel tempo istesso, poiche Sua Maestà ha proveduto al decoro de' Magistrati, col risolvere ed ordinare, che le decisioni così ragionate si stampino, ha pensato ancora al minor dispendio delle parti ; volendo che se ne faccia la stampa privativamente dalla sua Stamperia Regale, col pagamento di un carlino per ogni dieci copie stampate, quando la decisione non passi il mezzo foglio ; e così a proporzione di uno o più fogli, e di maggior numero di copie, che bisognassero alle parti. E colla prevenzione ancora, che, quando gli atti si faranno *gratis* per la povertà del litigante, la qual cosa si dee spiegare nel fondo della decisione, anche la stampa si farà *gratis*.

Ed a fin che questa sovrana risoluzione sia esattamente offervata ; vuole il Re che la decisione, la quale non sia così stampata, non faccia mai passaggio in cosa giudicata, e si abbia per non fatta. Dichiarando ancora Sua Maestà che, per la solennità delle notifiche di tali decisioni così stampate, debbano le stampe essere sottoscritte dal Giudice, o dal Commessa-

Digitized by Google

meſſario della cauſa, e dallo Scrivano, o Attitante.

Ed io di regal comando partecipo tutto ciò a V. S. Illuſtriſſima ed al Conſiglio, per la eſecuzione.

Palazzo, 23. Settembre, 1774.

Carlo Demarco.

Signor Preſidente del Conſiglio.

VII.

Il Re, ſulla rappreſentanza del Delegato de' Cambi, dichiara che la ſopra detta ſua regale determinazione riguarda le deciſioni, che ſi fanno con cognizione di cauſa, e conteſtazione giudiziale.

HA il Re aſcoltata la rappreſentanza di V. S. Illuſtriſſima del primo corrente, ſulla intelligenza del diſpaccio de' 23. dello ſcorſo, che preſcrive doverſi nelle deciſioni ſpiegare la ragione di decidere, e ſtamparſi; ed ha la Maeſtà Sua veduto che ella ha ben interpretato che a quelle lettere di cambio, le quali anno la eſecuzione parata, non appartiene la carta regale, che parla di deciſioni fatte con cognizione di cauſa, e conteſtazione giudiziale. Ed io lo partecipo in regal nome a V S. Illuſtriſſima, per ſuo governo, e per lo adempimento.

Palazzo, 8. Ottobre, 1774.

Carlo Demarco.

Signor Conſigliere Porcinari.

VIII.

La Maeſtà del Re manda il corriſpondente della ſopra deſcritta ſua regal dichiarazione a tutti li Tribunali di queſta Capitale.

AVendo il Delegato de' Cambi Conſigliere Porcinari rappreſentato, per la intelligenza del diſpaccio de' 23. dello ſcorſo,

Digitized by Google

so, che prescrive doversi nelle decisioni spiegare da' Tribunali la ragione di decidere, e stamparsi. Sua Maestà ha veduto che lo stesso Delegato avea ben interpetrato che a quelle lettere di cambio, le quali anno la esecuzione parata, non appartiene la carta regale, *che parla di decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziale.*

E mi ha comandato significare ciò anche a V. S. Illustrissima, per intelligenza e norma del Consiglio.

Palazzo, 8. Ottobre, 1774.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 15. Octobris, 1774.

Exsequatur, & detur copia Dominis Consiliariis.

Citus Praeses.

VIIII.

La Maestà del Re risolve i nove dubbi propostigli dal Sacro Regio Consiglio per rapporto alla esecuzione della detta sua regal determinazione, ed in quella resta fermo.

MI previene il Signor Marchese Tanucci, di regal ordine, che ha il Re veduta la prolissa rappresentanza del Consiglio de' 25. Ottobre, che non è venuta alla Maestà Sua prima de' 14. di Novembre, sulla intelligenza de' due dispacci de' 23. Settembre, e 8. Ottobre, con cui si prescrive doversi da' Tribunali nelle loro decisioni spiegar la ragione di decidere, e stamparsi; ed ha la Maestà sua ascoltati li nove dubbi proposti dal Consiglio, il quale, supponendo che col dispaccio delli 8. Ottobre siesi ristretta la sovrana risoluzione a' soli giudizi ordinari, ne' quali dice avere propriamente luogo la vera cognizione di causa, e la vera contestazione di lite; e supponendo ancora che il Re gli abbia proposte per esempio le decisioni della Rota Romana, dopo essersi lungamente diffuso in dimostrare la differenza tra lo Stilo Romano, e quello del Regno, in cui non usandosi ne il *Sommario* per li fatti, lo appu-

appuramento de' quali dice il Consiglio non poter riuscire ne pure alli Commessari di fissare, per la malizia de' litiganti; ne usandosi la *Concordia del Dubbio* per gli articoli legali, si dee la legge ed il fatto rintracciare nelle *voluminose allegazioni* de gli Avocati; chiede

I. Se nelle sentenze debbano spiegarsi il fatto, e la legge: la qual cosa crede il Consiglio essere indecorosa per un Magistrato Supremo. O basti, come sinora si è usato, lo accennare nel *Visis* le petizioni, sulle quali cade la giudicatura, e li fatti principali, che ne an costituito il merito di decidere.

II. Dovendosi, a tenor della prammatica e di più ordini regali, stendere e registrare la sentenza, o nella matina istessa, in cui si decide la causa, o al più nel giorno seguente; e supponendo il Consiglio esser ciò impossibile, quando si abbiano a spiegare nella sentenza il fatto e la legge. Chiede come debbano regolarsi li Commessari.

III. Non notificandosi in Regno le sentenze, ma avendosi per pubblicate col *lecta lata* nel giorno stesso, in cui s'interpongono, e dal qual giorno cominciano a correre i dieci giorni, tra i quali dee presentarsi la istanza per la riserva del gravame non sospensivo, e adempirsi alla pleggeria *in casu retractationis*; e notificandosi soltanto terminati li dieci giorni il *mandato de parendo*, dalla cui notifica cominciano a correre i quaranta giorni, per produrre li rimedi sospensivi. Chiede il Consiglio se debbano notificarsi e stamparsi anche le sentenze, o i soli *mandati de parendo*; e da qual giorno comincino li fatali, se dal giorno della notifica della sentenza, o dal giorno, in cui si è interposta.

IIII. Essendovi nelle leggi comuni, e patrie, molte antinomie e discordanze; e trovandosi per ciò prescritto nella costituzione del 1738. che, per rimuovere le controvertite opinioni d'infiniti articoli non meno della legge comune, che delle municipali del Regno, si unissero quattro volte l'anno le Ruote del Consiglio a farne la conclusione, da approvarsi dal Re. Ed allo incontro ordinatosi ora che le decisioni si fondino, non già sulle nude autorità de' Dottori, ma sulle leggi espresse del Regno o Comuni. Chiede il Consiglio se, pendente la nuova legislazione, possa continuare a far uso delle controvertite opinioni de' Commentatori dell' uno e

Digitized by Google

dell' altro Diritto, e de' Trattatisti più rinomati.

V. Se nelle controvertite opinioni, e dove non sia legge espressa, che determini un caso controverso, possa continuare a far uso delle proprie decisioni, e delle decisioni di altri esteri Tribunali.

VI. Quale norma debba tenere nel giudicare de' casi, che non dipendono dalla legge espressa, ma dalla ragionata consuetudine di giudicare fondata sulla opinione de' Dottori, e sulle decisioni de' Tribunali: com' è il gravame nel prezzo del feudo; l'azione personale coattiva a vendere il feudo per li creditori senz'assenso; la liquidazione de' paragi; il Consiglio di Oltrado; la Teorica di Cumano; le Cautele di Socino; e simili ammesse e canonizzate dallo uso del Foro.

VII. Qual maniera debba tenersi nelle cause, che consistono in puro fatto, ed in quelle, che dipendono dalle interpretazioni delle ultime volontà, nelle quali dovendosi esporre le prove di fatto, e le congetture, dovrà nelle sentenze inferirsi per quelle tutto il processo; e per queste, spezialmente ne' maggiorati, e nelle primogeniture ignote nelle antiche leggi, ed in quelle del Regno, ricorrersi alle opinioni de' Dottori, allo uso di giudicare, ed al buon senso del Magistrato.

VIII. Ordinandosi che, quando non vi sia legge espressa, e si abbia a ricorrere alla interpretazione ed estensione della legge, questo si faccia in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. Chiede il Consiglio come debba intendersi, supponendo che, per esser ragionata la decisione, debba contenere tre parti, delle quali la prima, e la seconda non possano esser fondate sulle leggi, ma una ha da fondare la proposizione di Diritto, l'altra contenere il fatto controverso, si che poi la terza parte, colla decisione, ch' esprima del fatto controverso, conchiuda lo argomento.

VIIII. Dicendosi che, quando il caso sia tutto nuovo, o totalmente dubbio, che non possa decidersi ne colla legge, ne collo argomento della legge, si riferisca al Re per attendere il sovrano oracolo. Chiede il Consiglio se debba proporre il solo dubbio, per attendere la sovrana risoluzione; o unito nelle quattro Ruote, a tenor della costituzione del

Digitized by Google

del 1738., esaminare lo articolo, e proporne la decisione per la sovrana approvazione.

Tutto ciò ha il Re ascoltato. E siccome aveva finora creduto che, non potendo il Consiglio decidere se non che sopra fatti appurati, e leggi certe, agevole gli sarebbe riuscito il manifestare que' fatti stessi, e quelle leggi, sulle quali aveva deciso; così ora con suo gran rincrescimento ha veduto nella ingenua confessione fatta dal Consiglio, colla sua rappresentanza, che ne il fatto ne la legge si esamina; anzi, per l' opposto, conosciuto che in tutto ha regnato lo arbitrio illimitato de' Giudici, per occultare il quale si è fatto e vuol continuarsi a fare un mistero della verità e della ragione. Onde tanto più necessaria ed opportuna ha trovata la sovrana sua risoluzione di doversi nelle decisioni spiegare il fatto e la legge, per riparare seriamente alli molti abusi, che osserva esser corsi finora nella maniera tenuta nel giudicare. Vuol dunque la Maestà Sua primieramente che il Consiglio abbia per massima:

Che la Verità e la Giustizia, che li Popoli conoscono e vedono nelle decisioni de' Giudici, è il vero decoro de' Magistrati, non quello stilo di Oracoli, che non dubbita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio: essendo il Genere Umano pur troppo portato a sospettare e maledire quello, che non intenda facilmente.

Che la legislazione è tutta della Sovranità.

Che il Consiglio non è che un Giudice; e che i Giudici sono esecutori delle leggi, e non autori.

Che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario.

Che la sua Regal Mente è stata di frenare col dispaccio de' 23. Settembre lo arbitrio nel giudicare: oggetto così chiaramente spiegato nel dispaccio de' 23. Settembre, che non fa vedere il Re come il Consiglio abbia potuto supporre che fiesi ristretto alli soli giudizi ordinari, col dispaccio delli 8. Ottobre.

Rappresentò il Delegato de' Cambi ch' egli non credea che la carta regale appartenesse a quelle lettere di cambio, che avevano la esecuzione parata, e non avean perduta la via esecutiva; e soggiunse che ad ogni modo egli aveva sospeso il corso a tutte le lettere di cambio. Il Re, per di-

moſtrargli quanto inopportuna e non neceſſaria foſſe la ſua rappreſentanza in un punto già dichiarato col precedente diſpaccio, e che non ammetteva ragione alcuna di dubbitare; gli reſcriſſe che aveva egli ſteſſo bene interpretato per quella ſola parte, non per tutto il di più, che fuor di propoſito rappreſentava. E per maggior dichiarazione ſi aggiunſe che la carta regale parlava di deciſioni fatte con cognizione di cauſa, e conteſtazione giudiziale; contraponendo così quelle cauſe, che an biſogno di termine ordinario, o ſommario, (ſucceduti in Regno alla conteſtazione della lite) a quelle, ſu cui cadeva il dubbio del Delegato, nelle quali, o per diſpoſizione di legge, o per natura loro, ſi procede colla ſtretta via eſecutiva, ſenz' altro termine o prova: non ammettendo eccezione in contrario, o gravame, che ne impediſca o ſoſpenda la eſecuzione.

Per toglier dunque ogni equivoco, vuole il Re che ſi oſſervi il diſpaccio de' 23. Settembre in tutte le cauſe, o ordinarie, o ſommarie, eccettuate le ſole eſecutive.

Ne ha di che temere il Conſiglio per lo ritardo delle cauſe nello eſeguirlo, non alterando quel, che ſinora ſi è fatto, o dovea farſi, queſta ſovrana diſpoſizione, in cui non ha fatta il Re menzione alcuna di quella Ruota Romana, ſulla quale così lungamente ſi è il Conſiglio, e così inutilmente, diffuſo.

Ed avendo la Maeſtà Sua unicamente voluto che quel fatto, e quella legge, con cui ſi è ſuppoſto e dee ſupporſi che abbia ſinora giudicato il Conſiglio, ſi ſpieghino in quegli ſteſſi decreti, che dee proferire, decidendo collegialmente tanto nella cauſa principale, quanto ne gl' incidenti, che influiſcono o poſſono far pregiudizio alla cauſa principale. Poſta in queſto aſpetto ſempliciſſimo la ſovrana diſpoſizione, e dichiarata la regal intenzione di volere non ſolamente tolti gli arbitri, ma allontanato anche il ſoſpetto da' ſuoi Magiſtrati; decoroſiſſimo rieſce per lo Conſiglio il ſaperſi dal Pubblico la dottrina, la ſaviezza, la ponderazione, con cui procede in qualunque ſua deciſione un Tribunale così riſpettabile, e che dee dar la norma e lo eſempio a tutti gli altri Tribunali del Regno.

Riguardo poi alla maniera di eſeguirlo, che forma il primo dubbio, non trova il Re alcuna incoerenza di ſpiegarſi i fatti nel *Viſis*; e faciliſſimo rieſce dopo il *Viſis* così dettaglia-

to,

Digitized by Google

to, come il Configlio propone, e che dee effer parte della ſentenza, il ſoggiungere la ſolita formola della deciſione, con apporvi la legge, ſulla quale è fondata.

Ne trova il Re ſuſſiſtenza alcuna nel ſecondo Dubbio, in cui ſi eſagera la impoſſibilità di ſtenderſi, o nella ſteſſa matina, o per lo dì ſeguente, la ſentenza. Poiche, ſe neſſuna difficultà s' incontra ora nello ſtendere il *Viſis* colla formola della deciſione, non sa concepirſi qual nuova eſorbitante applicazione richieda il dilatare alquanto il fatto, che già al Commeſſario dee eſſere ben preſente, quando abbia fatto il ſuo dovere nello appurarlo preventivamente, e nel proporlo con quella preciſione, che conviene, ſenz' aver biſogno ne delle *volumineſe allegazioni* de gli Avocati, ne delle lunghe parlate in Ruota, dalle quali per lo più naſce il ritardo delle cauſe, e lo inviluppo de' fatti. E molto meno dee imbarazzare lo apporre nella deciſione la legge eſaminata prima, e diſcettata, e diſcuſſa nella Ruota ſteſſa.

Sul Dubbio III. Se debbano notificarſi le ſentenze, o li *mandati de parendo*. Ripete il Re, che non ha voluto ne vuole alterare il ſolito ordine giudiziario; ne trova inconveniente alcuno nel farſi le ſentenze ragionate, come già ſi è ſpiegato, o la mattina ſteſſa, o per lo dì ſeguente, e regiſtrarſi ſecondo il ſolito, ſenza che vi ſia neceſſità di notificarſi, ne di ſtamparſi, per cominciare a correre li fatali: baſtando la notifica delli *mandati de parendo* dopo li dieci giorni, ſecondo lo ſtilo. Con doverſi però queſti ſtampare, per la oſſervanza del diſpaccio de' 23. Settembre, col quale ſoltanto ſi preſcrive che quelle deciſioni fatte nelle cauſe ordinarie, o ſommarie (colla dichiarazione e le limitazioni di ſopra eſpreſſe), le quali ſecondo lo ſtilo ſi debbono notificare, ſi notifichino ſtampate. Ne ha di che temere il Configlio, ne le parti, per lo ritardo nella Stamperia Regale, dove ſi ſon date le opportune providenze di farſi colla maggiore prontezza.

Nel IIII. Dubbio propone il Configlio, ſe pendente la nuova legislazione, da andarſi facendo a tenor della coſtituzione del 1738., poſſa far uſo delle controvertite opinioni, su gli articoli legali o del Comune o del Patrio Diritto, delle autorità de' Commentatori, o di altri Scrittori. Queſto dubbio rammenta con diſpiacere al Re la inoſſervan-

ſervanza di quella regal coſtituzione con tanta ſaviezza diſpoſta dal ſuo Auguſtiſſimo Padre, per togliere appunto la incertezza del Diritto, e lo arbitrio nel giudicare, prodotto dal farſi uſo da' Tribunali delle opinioni de' Dottori.

Seguendo dunque la Maeſtà Sua le tracce ſempre luminoſe del ſuo Gran Genitore; e prevedendo dalla paſſata la inoſſervanza futura, ſe continuaſſe a laſciarſene allo arbitrio del Conſiglio la eſecuzione. Vuole e comanda che il Conſiglio non poſſa far uſo, nelle opinioni controvertite de gli articoli legali, de' Commentatori, o di altri Scrittori; ma, quando occorra il caſo, ſi uniſca nelle quattro Ruote, concluda, e e proponga al Re la concluſione per la ſovrana approvazione: tenendo ferma la regola, che il far le leggi, ed il decidere le ambiguità, appartiene al Sovrano, non alli Privati.

Lo ſteſſo avverte il Re al Conſiglio ne' Dubbi quinto e ſeſto, ſe nelle controvertite opinioni, o in que' caſi, che non dipendono da legge eſpreſſa, ma dalla ragionata conſuetudine di giudicare, fondata ſulla opinione de' Dottori, e ſulle decilioni de' Tribunali, ſi poſſa far uſo delle proprie deciſioni del Conſiglio, o di altri Tribunali eſteri; e tenerſi per regole nel giudicare le opinioni ammeſſe e canonizzate dallo uſo del Foro: volendo il Re che queſte ſteſſe deciſioni ſinodali ſi propongano alla Maeſtà Sua, con formarſi un foglio diſtinto di tutti quelli punti, che ora non anno altro appoggio, che lo uſo del Foro, e la privata autorità ammeſſa da' Tribunali nel giudicare; perche divengano altretante leggi del Regno, ed abbiano l' autorità loro dal Trono, che ſolamente puo e dee dar loro forza e vigore di Diritto certo, ſtabile, uniforme, e ſicuro.

Sul ſettimo Dubbio, che riguarda le cauſe, che dipendono da puro fatto, e dalla interpretazione delle ultime volontà; non ſa vedere il Re qual difficultà poſſano incontrare uomini perſpicaci, dotti, e verſati nella lettura de gli antichi Giureconſulti, e de' libri delle leggi, quali reputa Sua Maeſtà li ſuoi Miniſtri, ed eſercitati nelle coſe del Foro, di ſpiegare in breve e con chiarezza il riſultato dalle prove di un fatto, o dalle congetture, che muovono un Giudice nello interpretare le volontà dei defunti: eſſendo pieni li libri del Diritto Comune di leggi, che ne ſomminiſtrano gli eſempi e le regole. Ne altro ſono o poſſono eſſere i maiorati, e le primogeni-

ture,

Digitized by Google

ture, che fedecommessi stabiliti e regolati colle leggi del Dritto Comune. Ne altro, che leggi dello stesso Dritto Comune, son le Dottrine di Oltrado, di Cumano, di Soccino, o argomenti composti da quelle leggi. Ne altro possono essere le Decisioni dello stesso Consiglio.

Nel Dubbio ottavo, non puo il Re non maravigliarsi che il Consiglio mostri di non intendere che non puo darsi argomento legale, in cui non sieno due leggi, delle quali una formi la spezie decisa, e l'altra contenga la regola legale, o la ragion di ristringere o di ampliare la spezie decisa, per conchiuder poi lo argomento nella conseguenza, adattando la spezie decisa, e la ragion di restringerla o di ampliarla, alla spezie proposta a decidersi. Poiche, per trarre il caso deciso al non deciso, vi è necessaria un' altra ragione, che li unisca e combini; e questa ragione ha da essere un' altra legge, non la opinione de' Dottori.

Per lo ultimo Dubbio, già il Re ha dichiarato che il Consiglio si unisca, a tenor della costituzione del 1738. e proponga la conclusione, per essere dalla Maestà Sua approvata.

Tutto ciò ha imposto il Re di avvertire al Consiglio, nel suo regal nome, per intelligenza e governo del medesimo nello esatto adempimento delle sue regali disposizioni.

E, dopo questi elementissimi avvertimenti, perdona per ora la Maestà Sua gli escogitati sofismi alla fragilità umana dell' assuefazione; e spera che la esatta osservanza ed ubbidienza de' suoi Ministri preverrà e disarmerà la Giustizia indivisibile dalla Sovranità.

E vuole Sua Maestà e comanda che questo dispaccio si legga dal Presidente stesso in ciascuna Ruota del Consiglio.

La quale sovrana dichiarazione comunicatami dal Signor Marchese Tanucci, con dispaccio del dì 21. del corrente, la significo di regal ordine a V. S. Illustrissima ed al Consiglio, per la esecuzione dovuta.

Palazzo, 26. Novembre, 1774.

Carlo Demarco.

Signor Presidente del Consiglio.

Die 29. *Nouembris*, 1774.

Exsequatur, & detur copia Dominis Consiliariis.

Citus Praeses.

Die

Digitized by Google

Die 29. Nouembris, 1774.

Supraſcriptum regale diploma lectum eſt in quatuor Aulis Sacri Regii Conſilii per Illuſtrem Marchionem Dominum D. Balthaſſarem Cito, Spectabilem Praeſidem Sacri Regii Conſilii, pro exſequutione regalis ordinis.

V.I.D. Conus Capiblancus Sacri Regii Conſilii per Suam Maieſtatem a Secretis.

X.

Ordina ancora il Re alle Corti locali che decidano ſecondo le leggi, e non ſecondo le opinioni.

AGoſtino Altiero, Marco Ciompi, e Paſquale di Micco paſſati Uffiziali della Confraternità di S. Giovan-Battiſta, eſſendo ricorſi al Re colla quì anneſſa ſupplica, eſponendo le ragioni, per le quali credono di non eſſer tenuti al pagamento delle mozzette delli Confratelli, che furono rubate. Mi comanda la Maeſtà Sua incaricare a V. S. Illuſtriſſima che faccia colla ordinaria giuridizione quel, che convenga, e ſia regolare, e di giuſtizia, e colle leggi, e non colle opinioni.

Caſerta, 23. Dicembre, 1774.

Bernardo Tanucci.

Signor D. Domenſco Dattolini Governatore di Caſerta.

Con

Digitized by Google

XI.

Con altro dispaccio si ordina che li Tribunali nel giudicare, deposto lo arbitrio, osservino le leggi.

NOn è venuta Sua Maestà in approvare che cotesta Camera di Santa Chiara abbia arbitrati gl' indizi, che concorrono contro li coniugi N. N., ed N. N., dell' omicidio in persona del Parroco N. N.; e che per questa via, rivocando la condanna di tortura decretata dalla Udienza di Cosenza, abbia condannato il N. ad anni quindeci di Galea, e la N. ad anni sette di penitenza, collo sfratto del Regno a tutti e due. Mi ha quindi ordinato di rescrivere alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza ed esecuzione, che la Camera di Santa Chiara, deposto lo arbitrio ne' giudizi, osservi le leggi.

Palazzo, a' 28. Gennaio, 1775.

Carlo Demarco.

Signori Presidente e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE I.

De' Titoli del Primo Tomo della Seconda Parte della Collezione de' Regali Dispacci, che appartiene al Civile.

TIT. I. Della Sagra Maestà del Re nostro Signore, che Dio sempre conservi e feliciti. *pag.* 1

TIT. II. Delli Segretari di Stato. *pag.* 25.

TIT. III. Della Pianta della Regal Camera, e del Sagro Regio Consiglio, di Santa Chiara. *pag.* 43

TIT. IIII. Delle Precedenze e Trattamenti de' Ministri della Regal Camera di Santa Chiara, per rapporto così a loro, come a gli altri Ministri. *pag.* 57.

TIT. V. Delli Subalterni della Segreteria della Regal Camera di Santa Chiara. *pag.* 61

TIT. VI. Delli Diritti del Registro, ed altri, della Regal Camera di Santa Chiara. *pag.* 67

Tit. VII. Delle Cause appartenenti alla Regal Camera di Santa Chiara. *pag.* 72

TIT. VIII. Del Presidente e Consiglieri del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara. Delle loro precedenze e trattamenti; e de gli altri Ministri, i quali debbono in quello intervenire. *pag.* 87.

TIT. VIIII. Del Segretario del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 109

TIT. X. Delli Tavolari del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 113

TIT. XI. De gli Esaminatori del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 145

TIT. XII. Delli Mastridatti del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 153

TIT. XIII. De gli Scrivani del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 169

TIT. XIIII. Delli Portieri del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 181

TIT. XV. Del Suggello del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 191

TIT. XVI. Del Luogo, ove risede il Tribunale del Sagro Regio Consiglio. *pag.* 198

TIT. XVII. Dello Stilo del Sagro Regio Consiglio in generale; e per rapporto al Presidente e Consiglieri di quello. *pag.* 211

TIT. XVIII. Dello Stilo del Sagro Regio Consiglio per rapporto alli Mastridatti, Scrivani, ed altri Subalterni di quello; ed a gli Avocati e Procuratori. *pag.* 254

TIT. XVIIII. Delle Relazioni della Gran Corte della Vicaria nel Sagro Regio Consiglio. *pag.* 287

TIT. XX. Del Ius Sententiae. *pag.* 293

TIT. XXI. Del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e de suoi Ministri. *pag.* 300

Digitized by Google

TIT. XXII. Delle Cauſe appartenenti alla Regia Camera della Sommaria. pag. 329
TIT. XXIII. Del Supremo Magiſtrato di Commercio. pag. 341
TIT. XXIIII. Delli Conſolati. pag. 360
TIT. XXV. Della Gran Corte della Vicaria Civile, e de' Giudici di quella. pag. 386
TIT. XXVI. Delli Subalterni della Gran Corte della Vicaria Civile. pag. 395
TIT. XXVII. Regali Determinazioni in riguardo alle Cauſe della Gran Corte della Vicaria Civile. pag. 407
TIT. XXVIII. Delle Giunte. pag. 420
TIT. XXVIIII. Della Suprema Giunta de gli Abuſi. pag. 429
TIT. XXX. Della Giunta di Guerra. pag. 431
TIT. XXXI. Delle Delegazioni. pag. 470
TIT. XXXII. Della Giuriſdizione dell' Alcaide; o ſia Delegazione della Regal Caſa e Corte. pag. 508
TIT. XXXIII. Della Delegazione de' Cambi. pag. 518
TIT. XXXIIII. Della Sopraintendenza Generale della Regale Azienda. pag. 531
TIT. XXXV. Delli Sopraintendenti. pag. 543
TIT. XXXVI. Del Grande Almirante del Regno. pag. 546
TIT. XXXVII. Dello Uffizio del Corriere Maggiore. pag. 549
TIT. XXXVIII. Del Regio Uffizio di Montiere Maggiore. pag. 554
TIT. XXXVIIII. Dello Uffizio del Regio Protomedicato. pag. 559
TIT. XXXX. Del Prefetto dell' Annona. pag. 570
TIT. XXXXI. Del Tribunale della Salute. pag. 573
TIT. XXXXII. Dello Uffizio di Regio Portolano. pag. 577
TIT. XXXXIII. Della Giuridizione del Delegato del Regal Reciuſorio de' Poveri della Città di Napoli. pag. 583
TIT. XXXXIIII. Di quel, che ſi preſcrive a' Miniſtri di tutti li Tribunali della Città di Napoli. pag. 584
TIT. XXXXV. Dello ſtilo di tutti li Tribunali della Città di Napoli. pag. 593
TIT. XXXXVI. Di quel, che ſi preſcrive a' Commeſſari e Subalterni di tutti li Tribunali della Città di Napoli. pag. 621
TIT. XXXXVII. Delle Regali Determinazioni in riguardo all' Ordine Giudiziario de' Tribunali di Napoli. pag. 625

IN.

Digitized by Google

INDICE II.

Delli Regali Diſpacci, li quali ſi contengono nel Primo Tomo della Seconda Parte della Collezione, che riguarda il Civile.

Il primo numero Romano dinota il Diſpaccio, il ſecondo Arabico la pagina.

TITOLO I.

Della Sagra Maeſtà del Re noſtro Signore, che Dio ſempre conſervi e feliciti.

Eſſendo venuta la Maeſtà di Carlo Borbone al dominio e governo de' Regni delle due Sicilie, aſſunſe il Regal Titolo nel diſpaccio contenuto. diſp. I., pag. 1

Ne' giorni di Baciamani, i Miniſtri nello entrare debbono laſciare fuori la cappa; fuorche i Capi di Ruota della Camera di Santa Chiara, o altri Miniſtri, che aveſſero tal prerogativa. II., 2

Per la morte del Re Cattolico Ferdinando Seſto fratello del Re Carlo Borbone noſtro Signore; Sua Maeſtà, come ſucceſſore legitimo immediato alla Corona di Spagna, ordina che, fino a nuova ſua regal determinazione, ſi chiami col titolo di Re Cattolico e Noſtro Signore. III., 3

Per la eſaltazione della Maeſtà del Re Carlo Borbone al Trono di Spagna, ſi ordina il Baciamano e Gala. IIII., 3

Si ordinano ancora i luminari per la Città e Caſtelli, per tre giorni. V., 4

Il Re Carlo III. Re di Spagna cede tutti li Regni, Stati, e Beni Italiani a Ferdinando ſuo degniſſimo Figlio Terzogenito, oggi noſtro feliciſſimo Regnante. VI., 5

Per la eſaltazione della Maeſtà di Ferdinando al Trono de' Regni delle due Sicilie, ſi ordinano gale e luminari per tre giorni, e la uſcita in forma pubblica a viſitare il glorioſo S. Gennaro. VII., 10

Con regal diſpaccio rimeſſo alla Regia Camera della Sommaria comanda la Maeſtà del Re Ferdinando noſtro Signore che li ſuoi Regali Titoli ſieno gli ſteſſi uſati in queſti Regni dal ſuo Auguſtiſſimo Padre. VIII., 11

Con altro regal diſpaccio ſi ordina lo ſteſſo al Sagro Regio Conſiglio. VIIII., 12

Relazione della feliciſſima eſaltazione e proclamazione al Trono e Monarchia delle Spagne della Maeſtà di Carlo III. X., 12

Si

Si stabilisce il numero de' *Compleannos* Regali: XI. 20
Si stabilisce ancora che due soli sono i Sovrani, che si anno a festeggiare, il Re Cattolico, ed il Re nostro Signore delle due Sicilie. XII., 21
Nelli giorni solenni di *Compleannos* della Maestà del Re nostro Signore, ed altri di pubblica letizia, si ammettono in casa del Preside e dello Uditor Decano delle Regie Udienze Provinciali, anche li Dottori ed Avocati, a mostrare l'ossequio dovuto al Sovrano. XIII., 21
Si prescrive la metodo da tenersi da' Ministri delle Regie Udienze Provinciali, circa il trattamento, nelli giorni di *Compleannos*, e di altre funzioni regali. XIIII. 22

TITOLO II. 25

Delli Segretari di Stato.

Dispaccio, con cui si rimette alla Regal Camera di Santa Chiara il decreto della istituzione di quattro Segretari di Stato. I., 25
Decreto della creazione di quattro Segretari di Stato. De gli affari, che a ciascuno di essi rispettivamente appartengono indipendentemente lo uno dallo altro. E della maniera, colla quale così da' Tribunali, come dalle parti, a quelli si diriggono. II., 26
Occorrendo farsi dispaccio dalle Regali Segreterie, che porti dispensa di legge, deesi in quello esprimere che il Re dispensa. III., 34
Regale Determinazione fatta dalla Maestà del Re Cattolico Carlo Terzo, prima della sua partenza per le Spagne, per li quattro Segretari di Stato. IIII., 35
Consimile dispaccio rimesso alla Regia Camera della Sommaria. V., 35
Occorrendo ad alcuno de' Segretari di Stato, per materia della propria inspezione, notizie o consulte di affari attinenti ad altra Segreteria, da' Tribunali non dipendenti dalla propria; debba diriggerne la richiesta non già al Tribunale, che potrà darle, ma al rispettivo Segretario di Stato, da cui quel tal Tribunale dipenda. VI. 37
Dispaccio, con cui si manda al Sagro Regio Consiglio la regal determinazione che non solamente li Ministri, i loro figli, e congiunti fino al quarto grado, ed i loro servitori; ma eziandio li Segretari di Stato, e gli Uffiziali delle Regali Segreterie, non possano accettar procure di sorta alcuna. VII., 38
Dispaccio della Maestà del Re su tale assunto, VIII., 39
Si ordina che gli Uffiziali delle Regali Segreterie, al pari di tutti gli Uffiziali Regi, e di qualunque carattere, non possono esercitare Aggenzie. VIIII. 40

TIT.

TITOLO III. 43

Della Pianta della Regal Camera, e del Sagro Regio Consiglio, di Santa Chiara.

Il Re Carlo oggi Monarca delle Spagne, avendo formata la Pianta della Regal Camera e del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara, e le leggi, colle quali debbonsi questi due Supremi Tribunali dirigere e governare, ne rimise la copia al Presidente, che allora destinò, per la esecuzione ed osservanza. I., 43

Nuova Pianta della Regal Camera, e del Sagro Consiglio, di Santa Chiara. II., 44

Il Re concede al Segretario della Regal Camera di Santa Chiara il titolo, gli onori, e le preminenze di Giudice della Gran Corte della Vicaria. III., 46

Per ricevere la parola regia il Re destina il Segretario della Regal Camera di Santa Chiara. IIII., 47

Per ricevere il giuramento di fedeltà, e omagio, si destina il Segretario della Regal Camera di Santa Chiara. V., 48.

Si ordina che dalli diritti, che si esiggono per il regal suggello della Regal Camera, si provvegga alla spesa della carta, libri, ed altro, per servigio de' Ministri ed Uffiziali della Regal Camera di Santa Chiara. VI., 48

Si ordina che al Presidente e Capirnota della Camera di Santa Chiara si somministrino in ciascun anno ducati quaranta per ragion del porto delle lettere, relazioni, e scritture; ed annui ducati sessanta al Segretario di quella, per la medesima causa. VII., 50

Si stabilisce la formola, colla quale il Segretario in nome della Regal Camera nelle occasioni dee scrivere al Reggente della Gran Corte della Vicaria. VIII., 50

Maniera, colla quale il Presidente della Regal Camera, e del Sagro Regio Consiglio, di Santa Chiara dee prestare il giuramento nella sua promozione. VIIII., 51

Maniera, colla quale tutti li Capi di Tribunali nel principio di ciascun anno debbono dare il giuramento. X., 52

La dieta del Segretario della Regal Camera di Santa Chiara nelle occorrenze è di docati sei, uguale a quella di Giudice della Gran Corte della Vicaria. XI., 53

Il Re crea nella Regal Camera lo Avocato Fiscale della Regal Corona. XII., 54

Il Re comanda che lo Avocato Fiscale della Regal Corona sia inteso di tutto ciò, che si tratti, concluda, e consulti dalla Regal Camera senza eccezione alcuna. XIII., 53

Il Re crea ancora il Promotor Fiscale della Regal Corona, il quale di concerto collo Avocato della Corona assista per le cause de' Padronati Regi. XIIII., 56

Digitized by Google

TITOLO IIII.

Delle Precedenze e Trattamenti de' Miniſtri della Regal Camera di Santa Chiara, per rapporto così a loro, come a gli altri Miniſtri.

Il Re comanda che allo Avocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria ſi dia nella Regal Camera ſedia uguale a quella de gli altri Conſiglieri. I., 57

Nella Regal Camera il Segretario di quella, il Fiſcale e lo Avocato de' Poveri della Gran Corte della Vicaria, dovendo ivi convenire, ſedono in ſedie uguali a quelle de' Capiruota. II., 58

Il Re ha dichiarato che il Caporuota della Regal Camera, ed il Conſultore della Giunta di Sicilia, ſono di ugual rango e graduazione; e perciò, dovendo queſti concorrere, la precedenza ſeguiti l' anzianità. III., 59

I Capiruota Onorari della Camera di Santa Chiara non anno precedenza. IIII., 59

Lo Avocato della Regal Corona e Fiſcale della Regal Camera di Santa Chiara gode tutte le preminenze, che godono gli altri Miniſtri della medeſima. V., 60

Lo Avocato della Regal Corona nel Magiſtrato di Commercio precede a tutti li Miniſtri di quel Tribunale, fuori del Preſidente. Nella Giunta di Stato non precede al Decano. VI., 60

TITOLO V.

Delli Subalterni della Segreteria della Regal Camera di Santa Chiara.

Il Re comanda che nella Segreteria della Regal Camera di Santa Chiara ſieno tre Uffiziali, e due Aiutanti, per la ſpedizione de gli affari, che accadranno in Idioma Spagnuolo; un altro Uffiziale per gli affari in Idioma Italiano, e quattro Portieri. I., 61

Si permette alla Regal Camera di Santa Chiara il ſervirſi di alcuni Subalterni di quelli, ch' erano nello abolito Collaterale, per caggione della loro pratica nello attitare, interporre decreti, ed altro, che potrebbe accadere. II., 63

Stabilimento del ſoldo alli ſudetti Uffiziali, Aiutanti, e Portieri. III., 64

Li Subalterni della Regal Camera di Santa Chiara per tutte le cauſe, che riguardano il loro Uffizio ed Impiego, ſon ſoggetti alla Regal Camera, per tutte le altre, alli Tribunali Ordinari. IIII., 66

TI-

Digitized by Google

TITOLO VI.

Delli Diritti del Regiſtro, ed altri, della Regal Camera di Santa Chiara.

Il Re comanda che da gli Uffiziali del Regiſtro della Regal Camera di Santa Chiara, nella eſazione de' diritti, ſi oſſervi la prammatica II. *De Officio Secretarii*, eſiggendoſi li diritti di due tarì per ciaſcun foglio in pergamena, e di un tarì per ciaſcun foglio in carta corrente; benche ivi ſi contengano diverſe perſone, e diverſi negozi: non oſtante qualunque poſſeſſo, o providenza contraria. E che di tali diritti ſi formi una Nota, ſi ſtampi, e ſi tenga perpetuamente affiſſa in pubblico, nello Uffizio del Regiſtro. I., 67

Il Re comanda che ſi eſigga il diritto per la parola regia. II., 70

TITOLO VII.

Delle Cauſe appartenenti alla Regal Camera di Santa Chiara.

La Regal Camera, nel formare le conſulte e nel dare il parere al Re, dee ſpiegare i motivi, le ragioni, e le circoſtanze, ſulle quali lo fonda. I., 73

Il Re comanda che per disbrigarſi le dipendenze criminali ſi tenga in ciaſcuna ſettimana una Camera ſtraordinaria: non baſtando li due giorni ſtabiliti in ciaſcun meſe, per poterle disbrigare. II., 74

Conſimile regale determinazione. III., 75

Il Re con altra ſua regal determinazione comanda che la Camera ſi tenga tre giorni in ciaſcuna ſettimana, delli quali uno ſia ſempre aſſegnato per le cauſe criminali. IIII., 75

La Regal Camera, dovendo ſentire le parti per conſultare al Re, lo faccia da ſe, ſenza regal ordine. V., 77

In qualunque unione della Camera di Santa Chiara ſi faccia indiſpenſabilmente nella medeſima, alla prima ora, la lettura de' memoriali da gli Attitanti; dando ſpezialmente corſo a gli aſſenſi dotali. VI., 78

Il Re con altro diſpaccio incarica la oſſervanza della ſudetta ſua regale determinazione, in riguardo alla lettura de' memoriali, e ſpedizione de gli aſſenſi dotali. VII., 78

Per la più pronta ſpedizione delli memoriali e de gli aſſenſi dotali, il Re comanda che la lettura, ſpedizione, e firma di quelli poſſa farſi collo intervento di due ſoli Capiruota, benche il Preſidente non intervenga. VIII., 79

La Regal Camera, nel conſultare al Re ſulle competenze giuridizionali tra' Tribunali Laicali, opure tra un Tribunale Laicale, ed un Eccleſiaſtico, dee ſentire le parti, e diriggere la conſulta per il canale di quel Segretario, a cui ſarà aggiudicato il Tribunale, che abbia da procedere;

Digitized by Google

cedere ; benche l' ordine di trattarsi la competenza giurisdizionale sia stato dato alla Regal Camera da altro Segretario di Stato : nel qual caso se gli manderà dal Segretario della Regal Camera il solo viglietto di aviso. VIIII., 81

In tempo di Ferie la Regal Camera si unisca una volta la settimana. X., 83

Il Re comanda che dalla Regal Camera di Santa Chiara si separino li negozi e cause, che avea prima a se tirate lo abolito Collaterale, e si rimettano a que' Tribunali, a' quali rispettivamente appartengono. XI., 84

La Regal Camera di Santa Chiara, per la spedizione di certi memoriali, basta ottenere, per mezzo della lista, la licenza e l' abilitazione dal Re per la Segreteria di Stato e del Dispaccio di Grazia e Giustizia. Ma della lista dee mandare copia alle altre tre Segreterie. XII., 85

Accadendo competenze giurisdizionali tra gli altri Tribunali, e quello della Camera della Sommaria ; il Re comanda che, per facilitare il disbrigo delle medesime, assista nella Regal Camera di Santa Chiara, nel tempo della decisione di tali competenze, un Presidente della Camera della Sommaria, facendo da Fiscale le parti del suo Tribunale. E, bisognando, la Regal Camera abbia ancora la facultà di chiamare lo intervento dello Avocato Fiscale della Prima Ruota della Gran Corte della Vicaria. XIII., 86

Li giorni destinati, ne' quali deesi unire la Regal Camera, sono il Martedì, il Giovedì, ed il Sabbato. XIIII., 88

S' incarica la osservanza della regale determinazione di dovere la Regal Camera, nella risoluzione delle competenze giurisdizionali, rimettere la consulta e le scritture a quella Segreteria, alla quale sta aggiudicato il Tribunale, che si è consultato dovere procedere. XV., 89

Il Re comanda che le cause criminali si trattino indispensabilmente due volte in ogni settimana nella Regal Camera. XVI., 91

Li Ministri della Regal Camera di Santa Chiara per le Sopraintendenze e Delegazioni, che rispettivamente tengono, non possono riferire li gravami nella Regal Camera ; ma debbono riferirli e proporli nella Ruota del Sagro Consiglio, nella quale riseggono. XVII., 92

A fin che non si tralasci il disbrigo delle cause criminali, dovendo un Ministro della Regal Camera, nel giorno stabilito per la unione della medesima, andare in qualche Giunta ; una si tenga di matina, e l' altra dopo il mezzo dì. XVIII., 93

Con altro dispaccio il Re comanda che la Regal Camera si tenga una volta la settimana, in tempo delle Ferie. XVIIII., 94

Con altro dispaccio il Re comanda che nelle Ferie Autunnali la Regal Camera fissamente ed ordinariamente si tenga una volta la settimana ; e, bisognando, si unisca ancora altra volta straordinariamente. XX., 94

Il Re comanda per punto generale che in tutte le cause, che nella Regal Camera si trattano collo intervento dello Avocato Fiscale del Regal Patrimonio, nelle quali creda la Regal Camera nella decisione doversi appartare dalle istanze fiscali, si debbano sempre trattare collo intervento del detto Avocato Fiscale, ed udire a voce ciò, che gli occorre allegare. XXI., 95

Lo Avocato della Regal Corona, per le Delegazioni particulari, che tiene, dee proporre li gravami in quella stessa Ruota del Sagro Consiglio, ove stava prima di essere promosso a tal Carica. XXII., 96

TI-

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Del Presidente e Consiglieri del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara. Delle loro precedenze e trattamenti; e degli altri Ministri, i quali debbono in quello intervenire.

Si rimette al Sagro Regio Consiglio il regal dispaccio, per rapporto alla precedenza circa il sedere i Presidenti di Camera, quando si univano per qualche causa nel Consiglio Collaterale. I., 97

Il Re comandò che, giuntandosi in Collaterale li Consiglieri del Sagro Regio Consiglio, e li Presidenti della Regia Camera della Sommaria, quelli tengano la mano diritta, e questi la sinistra. II., 98

In assenza del Presidente del Sagro Consiglio, il Consigliere più antico eserciti da Pro-Presidente. III., 99

In qualunque luogo li Consiglieri del Sagro Consiglio precedano alli Presidenti della Regia Camera della Sommaria. IIII., 100

Un Consigliere del Sagro Regio Consiglio, essendo Presidente della Regia Camera della Sommaria, ed andando in Consiglio per la spedizione di qualche causa, o per aggiunto; precede alli Consiglieri, li quali an preso il possesso dopo di lui. V., 101

Si conferma con altro dispaccio che li Consiglieri precedano alli Presidenti della Sommaria. VI., 102

Il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria in concorso precede al Pro-Presidente del Sagro Consiglio. VII., 104

Il Consigliere Ordinario precede all' Onorario, così nel votare, come nelle altre funzioni. VIII., 105

Il Re ha destinata la Sagristia della Chiesa della Pace per luogo di darsi li giuramenti da tutti li Capi di Tribunali. VIIII., 106

Il distribuir le sedi a' Consiglieri è libero del Presidente del Sagro Consiglio. X., 106

Dovendo il Promotor Fiscale della Regal Corona intervenire nel Sagro Consiglio, è trattato nella stessa maniera, colla quale è trattato il Procuratore Fiscale della Regia Camera della Sommaria. XI., 107

TITOLO VIIII.

Del Segretario del Sagro Regio Consiglio.

Il Segretario del Sagro Consiglio al solo Scrivano della causa dee consegnare il processo col voto del decreto fatto dal detto Tribunale, con farsi fare da quello la ricevuta. I., 109

Le cause del Segretario del Sagro Consiglio si debbono trattare nel Sagro Consiglio. II., 110

Digitized by Google

I regali dispacci, che si mandano al Sagro Consiglio, debbono dal Presidente passare immediatamente al Segretario, il quale nella prima ora dee leggerli rispettivamente in ogni Ruota. III., 111

Il Dottor D. Cono Capobianco fu promosso allo uffizio di Segretario del Sagro Consiglio, col peso di annui ducati secento. IIII., 111

TITOLO X.

Delli Tavolari del Sagro Regio Consiglio.

Le cause d' inspezione delli Tavolari si debbono commettere in primo luogo alli Tavolari, in secondo luogo la revisione di quelle al Primario; e quando dal Primario si riclama, il Commessario della causa riveda le relazioni del Primario, e de' Tavolari; senza fare intromettere altre persone non privilegiate ed approvate nelle cause spettanti alli detti Uffizi. I., 113

Con altr' ordine del Regio Collaterale Consiglio si conferma l'antecedente determinazione. II., 116

E dopo con altr' ordine del sudetto Regio Collaterale Consiglio. III., 119

Con decreto del Presidente del Sagro Consiglio si ordina la osservanza delle sopradette determinazioni del Regio Collaterale Consiglio; e che li Tavolari non si possano intromettere nelle cause al loro uffizio appartenenti, se non per mezzo della bussola. IIII., 124

Con altro decreto si conferma lo stesso; e si ordina che li Mastridatti e Scrivani non ricevano le relazioni da' Tavolari, ne da qualunque altra persona, se non sarà preceduta la bussola. E che li memoriali, li quali si danno per commettersi gli apprezzi *in partibus*, per caggione di povertà, o picciolezza di causa, non si possano eseguire, senza prima sentirsi i Tavolari. V., 126

Con altro decreto del Presidente del Sagro Consiglio si conferma lo stesso, e se ne ordina la esecuzione. VI., 130

E con altro decreto lo stesso si conferma. VII., 133

E se ne ordina la notificazione a tutti li Mastridatti, e Scrivani. VIII., 135

Per esecuzione delli sudetti decreti si ordina che tutti li Tavolari, li quali avranno fatti gli apprezzi contro la determinazione della regia prammatica, e delli detti decreti, ne consegnino la copia in potere del Segretario del Sagro Consiglio. VIIII., 136

Con altro decreto del Presidente del Sagro Consiglio si confermano li sopra registrati decreti. X., 138

I Tavolari, li quali vanno in accesso per servigio di Sua Maestà, debbono essere rifatti delle cause di bussola nel loro ritorno. XI., 140

Le piazze de' Tavolari del Sagro Consiglio si provedano per concorso. XII., 141

Digitized by Google

TITOLO XI.

De gli Esaminatori del Sagro Regio Consiglio.

Si ordina che gli Esaminatori possano esaminare li testimoni per tutte le cause di dentro e di fuori la Città, vertenti nel Sagro Consiglio, con farsene tra loro la divisione per buffola. I., 142

Si ordina che toccata per sorte la causa ad uno Esaminatore, questi possa cederla ad un altro Esaminatore alle parti non sospetto, ma con decreto del Presidente del Sagro Consiglio. II., 144

Gli Scrivani del Sagro Consiglio in nessun modo possono commettere gli esami *in partibus*, ne pure di cause minime, le quali possono rinunziarsi; ne intrometterssi in tali esami, senza intelligenza de gli Esaminatori. III., 146

Nelle cause de gli Esaminatori procede il Sacro Consiglio. IIII., 149

Con altro altro decreto si ordina che li Mastridatti, Scrivani, e qualsivogliano altri Attitanti del Sagro Consiglio in nessun modo ardiscano intromettersi ne gli esami delle cause in detto Supremo Tribunale vertenti, anche con Delegazione; ne ad altri commetterli senza la intelligenza delli Regi Esaminatori: ancorche vi fosse il consenso de' litiganti. V., 150

Ma colla prammatica del 1738, nel § 3. *Per il Sagro Regio Consiglio*, num. 5., fu stabilito che il Commessario della causa puo commettere lo esame de' testimoni in Regno a chi stimerà, nelle cause di docati tremila a basso. Nelle cause più di tremila è ancora in di lui arbitrio, quando lo Esaminatore eletto non volesse uscire. E questi esaminando, non puo esiggere più di due carlini per ogni testimonio. VI., 151

TITOLO XII.

Delli Mastridatti del Sagro Regio Consiglio.

Li Mastridatti *in capite* del Sagro Regio Consiglio precedano alli Sostituti o Affittatori de gli altri uffizi di Mastridatti, osservandosi fra loro la prerogativa della priorità del possesso. Rispetto alli negozi, i Sostituti o Affittatori esercitino quelli, che alli loro principali competono. Ed in ultimo luogo coloro, li quali amministrano in nome della Regia Corte, in occasione di vacanza. I., 153

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio, nello entrare li Consiglieri nelle Ruote, debbano tutti trovarsi pronti nelle loro rispettive Banche. II., 154

Li Mastridatti del Sagro Consiglio non possono esiggere più di carlini cinque per ciascuna volta ne gli accessi dentro Napoli, ancorche le parti volessero dargli volontariamente somma maggiore. III., 155

Si

Si ordina che si formi la Tariffa delli diritti, che debbono esiggere li Mastridatti e gli Scrivani del Sagro Consiglio, e di tutti li Tribunali di questa Capitale; e si tenga affissa nelle porte di quelli, per intelligenza di tutti. IIII., 156
Dispaccio venuto da Spagna su tale assunto. V., 158
Nelle liti tra Mastridatti e Mastridatti del Sagro Consiglio, riguardo all' appartenenza de' negozi delle loro rispettive Banche, procede il Presidente del Sagro Consiglio, non già la Regia Camera della Sommaria. VI., 161
Lo stesso con altro regal dispaccio si conferma. VII., 162
Alle Banche de' Mastridatti del Sagro Consiglio si debbono mantenere senza diminuzione alcuna tutte le Delegazioni, e negozi addetti e radicati nelle medesime, nel tempo della vendita. Le cause nuove si possono introdurre ove si voglia. VIII., 163
Con altro regal dispaccio lo antecedente si conferma. VIIII., 164
E con altro dispaccio ancora. X., 166
Si conferma lo stesso con altra regale determinazione. XI., 166
Si conferma con altra regale determinazione; e si ordina ancora doversi alle Banche reintegrare tutti li negozi forse dismembrati in occasione della vacanza di quelle. XII., 167

TITOLO XIII.

De gli Scrivani del Sagro Regio Consiglio.

Nessuno Scrivano del Sagro Consiglio puo attitare cause fuori della Banca, in cui risede, ed in nome di altro Mastrodatti, sotto la pena della privazione dello uffizio. I., 169
Ciascun Mastrodatti del Sagro Consiglio non puo tenere più di sei Scrivani nella sua Banca. II., 170
Si conferma lo stes' ordine. III., 172
Gli Scrivani del Sagro Consiglio non possono esercitare da Scrivani di Vicaria. IIII., 173
Con altr' ordine si stabilisce che gli Scrivani del Sagro Consiglio non attitino cause fuori delle loro Banche. V., 174
I luoghi di Scrivani del Sagro Consiglio vacanti si dieno *gratis* colla intelligenza del Presidente a persone abili e costumate, preferendo gli allievi, chiamati *Scrivanotti*, i figli de gli Scrivani, e i loro stretti congiunti. VI., 175
Regali Istruzioni per conferirsi li luoghi de' Scrivani del Sagro Consiglio. VII., 176
Con regal dispaccio si approvano le Istruzioni sudette. VIII., 178
Le regali determinazioni di doversi alle Banche mantenere li negozi, che si trovano radicati in tempo della vendita, riguardano li Mastridatti proprietari; ma non sono da estendersi a gli Scrivani, li quali graziosamente e senza dispendio occupano i luoghi de' loro antecessori: eccetto le cause de' patrimoni. VIIII., 179

Digitized by Google

TITOLO XIIII.

Delli Portieri del Sagro Regio Consiglio.

Ciascuno de' Portieri del Sagro Consiglio, il quale sarà di guardia, dee conservare le chiavi delle Ruote, ed aver cura di tutte le scritture, sedie, panni, ed altre robe, che in quelle si conservano. I., 181

Ne gli accessi de' Consiglieri alle parti del Regno dee intervenire un Portiero del Sagro Consiglio, per giro, ed ordine di anzianità. II., 182

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono servire a due a due in ciascuna settimana in casa del Presidente. III., 182

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono subito disimpegnare le notificazioni. IIII., 183

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono servire personalmente a due a due nelle Ruote; uno avanti la porta della Ruota, e lo altro in chiamar le cause sullo scabello. V., 184

Ne gli accessi de' Consiglieri dee intervenire un Portiero del Sagro Consiglio. Non si ammettono relate, se non fatte dalli Portieri del detto Tribunale. Tutti li sequestri si debbono fare dalli sudetti Portieri. Ne si ammettono rinunzie de' medesimi in piedi di qualunque scrittura, se quella non sarà soscritta dal Portiere Decano. VI., 185

Li Portieri del Sagro Consiglio, e della Vicaria, quando vanno a fare esecuzioni nelli Luoghi del Regno, non possono esiggere per diete più di carlini dodici il giorno; ed essendo più esecutori e debbitori in un medesimo Luogo, si dee fare il ratizzo fra quelli. VII., 187

Benche col sudetto dispaccio si fosse ordinato che li Portieri del Consiglio, e quelli della Vicaria, non possano esiggere più di carlini dodici per le diete; tutta volta, avendosi riguardo che tali uffizi del Consiglio sono vendibili, si ordina che li Portieri del Consiglio solamente possano esiggere carlini sedici. VIII., 188

Li Portieri del Sagro Consiglio debbono esercitare di persona il loro uffizio, non per mezzo di altri. VIIII., 189

TITOLO XV.

Del Suggello del Sagro Regio Consiglio.

Pandetta del Regio Suggello del Sagro Regio Consiglio, secondo la diminuzione dello anno 1649. I., 191

Si manda al Sagro Consiglio il Regal Suggello, per farne uso nelle spedizioni, che occorrono farsi. II., 194

Il Re comanda che nel Sagro Consiglio si assegni un luogo separato allo affittatore del Regio Suggello, ove stia affissa stampata la Tariffa sudetta, la quale inviolabilmente si osservi; e che in tutti li giorni giuridici

Digitized by Google

ci del detto Tribunale debba ivi intervenire, vicino a quello abitare, ed in ogni Sabbato fino al tardi assistere in casa del Presidente del detto Tribunale. III., 195

Per esecuzione del sudetto regal dispaccio, con decreto del Presidente si assegna lo angolo dalla parte sinistra della Cappella del detto Tribunale per luogo di residenza allo affittatore del Regal Suggello; collo incarico di dover eseguire tutto il di più, che nel detto regal dispaccio si contiene. IIII., 197

TITOLO XVI.

Del Luogo, ove risede il Tribunale del Sagro Regio Consiglio

Nelle Banche delli Mastridatti e Scrivani non possono sedere altre persone ne meno gli Avocati e Procuratori. I., 198

Li Cocchieri non possono entrare colle carozze nel Cortile del Tribunale; eccetto solamente quelle de' Ministri ed Uffiziali del Tribunale. II., 199

Altr' ordine per lo stesso. III., 200

Nessuno puo passare o trattenersi nel Correturo, o ne' camerini, o per la camera del Segretario entrare o passare per le Ruote, eccetto li Consiglieri, e Giudici della Vicaria. IIII., 201

Non si puo entrare con armi in detto Tribunale. V., 202

Si proibisce il buttare immondezze, e tirar pietre alle finestre del detto Tribunale, sotto le comminate pene. VI., 202

Si proibisce potere entrare con armi nel detto Tribunale. VII., 203

Altr' ordine che li Cocchieri non possano entrare colle carozze nel Cortile del Tribunale, eccetto quelle de' Ministri. VIII., 206

Con altr' ordine si dice che nessuno, di qualunque grado sia, possa trattenersi nel luogo chiamato il Correturo, ne nelli camerini attaccati alle Ruote; eccetto i Ministri, ed il Segretario del Sagro Consiglio. VIIII., 207

Si proibisce il giocare a qualunque sorta di gioco nel Cortile, e sulle grada, del Tribunale. X., 208

Si dichiara che l' ordine spedito contro coloro, li quali entrano con armi nel Tribunale del Sagro Consiglio, s' intenda anche contro coloro, che entrassero con pugnali. XI., 209

Nelli calamari, sedie, e porte de' Tribunali si mettano le Armi Regali. XII., 209

Ed ancora ne gli apparati della Messa e Cappella del Saro Consiglio, e dovunque potranno stare con decenza e venerazione. XIII., 210

Digitized by Google

TITOLO XVII.

Dello Stilo del Sagro Regio Consiglio in generale; e per rapporto al Presidente e Consiglieri di quello.

Ne gli esecutori da spedirsi delle sentenze del Sagro Consiglio si mettano queste due clausole : *Quid quid exsequetur tam pro debito principali, quam pro expensis, debeat adnotari in dorso ipsarum litterarum exsequutorialium*. L' altra : *Dummodo per talem exsequutionem nullo modo inducatur diuisio feudi*. I., 211

Si ordina che le cause de' Monasteri si ripartiscano tra li Consiglieri, senza che vi sia per tali cause special Commessario. II., 212

Per il disbrigo delle cause di appellazioni dalla Vicaria nel Sagro Consiglio, si ordina che il detto Tribunale si tenga anche nel Giovedì la sera. III., 213

Essendo il Presidente del Consiglio sospetto nel votare in una causa, puo decretare le suppliche così per la commessa, come per li gravami, che accadono proporsi dalle parti ; purche non sia sospetto per causa di nemicizia, o perche si trattasse di suo interesse. IIII., 214

Essendo il Presidente del Consiglio sospetto *etiam in delegando*, si ordina da chi e come si debbano provedere le suppliche. V., 215

Delle sentenze del Sagro Consiglio non puo dirsi *Verbum faciat*, se non per via di restituzione *in integrum* di persona privilegiata presente in giudizio. Così delli decreti interlocutori, purche non partoriscano pregiudizio irreparabile nella diffinitiva ; e nelle cause criminali, se non quando il decreto è difforme da quello della Vicaria. VI., 217

Le cause commesse non si possono togliere a' Consiglieri Commessari senza legitima causa. VI., 217

Le cause de' Consiglieri, o di sospezione data contro di essi, non si commettono nella Ruota, ove essi assistono ; ne in quella puo farsene relazione dalla Vicaria, quando accadesse. VII., 219

Vari regolamenti per li Consiglieri, Portieri del Sagro Consiglio, e per li Procuratori. VIII., 220

Orario stabilito per il Tribunale del Sagro Consiglio. VIIII., 221

Essendo li Consiglieri entrati nelle Ruote, debbono gli Avocati e Procuratori assistere nella sala del Sagro Consiglio, per essere chiamati. X., 223

Le suppliche da leggersi avanti il Presidente del Sagro Consiglio debbono essere soscritte da gli Avocati, che le formano. XI., 224

Le suppliche, le quali si danno al Presidente del Sagro Consiglio, debbano essere soscritte da gli Avocati o dalli Procuratori de' litiganti. XII., 225

Non si possono eseguire dal Sagro Consiglio lettere ortatoriali spedite fuori Regno, e qui venute per la implorazione del braccio, senza cognizione di causa. XIII., 226

In assenza del Presidente, li quattro Capi di Ruota dispacciano le suppliche. XIIII., 227

In tempo, che si celebra la Messa nella Cappella del Sagro Regio Consiglio, non si puo negoziare. XV., 228

Finita la Messa nella Cappella del Sagro Regio Consiglio, gli Avocati debbonsi ritrovare pronti per la spedizione delle cause. XVI., 228

Ordini circa li processi del Sagro Consiglio. XVII., 229

Digitized by Google

Si ordina la spedizione delle cause, e che se ne consultino al Re i mezzi, e gli espedienti. XVIII., 232
Si propongono al Re gli espedienti per la spedizione delle cause. XVIIII., 234
S' incarica al Sagro Consiglio la spedizione delle cause. XX., 238
Ne gli ultimi sette giorni precedenti alle ferie di Carnevale dee tenersi il Tribunale del Sagro Consiglio per quatt' ore. XXI., 239
Nelle suppliche, le quali si danno al Presidente del Sagro Consiglio, si metta il titolo, e si dica *Sagra Regia Maestà*. XXII., 240
Il Sagro Consiglio, nel mandare le consulte alla Maestà del Re, dee rimandare anche li ricorsi, e tutte le scritture. XXIII., 241
Occorrendo doversi unire due Ruote del Sagro Consiglio, la ultima dee unirsi colla prima; la prima colla seconda; la seconda colla terza; e la terza colla quarta ed ultima. E vacando alcuna Piazza di Caporuota, si ottano le altre secondo l' antichità, e nella ultima subentra il nuovo provisto dalla Maestà del Re. XXIIII., 242
Regali determinazioni per la spedizione delle cause. XXV., 243
Dovendo passare un Consigliere da una Ruota all' altra, ed essendosi appuntata una causa per votarsi, puo intervenire nella decisione di quella. XXVI., 247
Il Sagro Consiglio, dovendo inibire il Magistrato del Commercio, si serva d' imbasciate e di ortatorie. XXVII., 248
Il Sagro Consiglio puo procedere nelle pendenze criminali annesse alle cause civili ivi introdotte, e da quelle dipendenti: come sarebbero lesione di giuridizioni, danneggiamenti di territori, ed altri simili attentati; purche non contengano omicidio, tumulto, o altro grave eccesso. XXVIII., 249
Nelle porte delle Ruote del Sagro Consiglio si dee affiggere la nota delle cause, che dovran proporsi nella settimana. XXVIIII., 250
Le consulte non si formino da' Subalterni attitanti le cause, ma da' Commessari. XXX., 250
Accadendo infermità del Presidente, la Ruota Decana del Sagro Consiglio fa le sue veci. XXXI., 251
Si ordina che lo stesso debba praticarsi nella morte del Presidente; e la Regal Camera di Santa Chiara si tenga nella Ruota piccola del Consiglio. XXXII., 252
Nel Sagro Consiglio gli appuntamenti, per le consulte da farsi al Re, debbono registrarsi. XXXIII., 252
Quando il mandato *de parendo* non puo notificarsi personalmente alle parti; si notifica personalmente al Procuratore costituito ne gli atti. XXXIIII., 253

TITOLO XVIII.

Dello Stilo del Sagro Regio Consiglio per rapporto alli Mastridatti, Scrivani, ed altri Subalterni di quello; ed a gli Avocati e Procuratori.

Li Mastridatti ed Attitanti del Sagro Consiglio nelle commesse in persona de' Subalterni e Commessari dal detto Tribunale destinandi, debbano mettere le clausole nel qui descritto ordine contenute. I., 254
Le pleggerie si debbono subito registrare da' Mastridatti nel libro da conservarsi in potere del Segretario. II., 255

Li

Digitized by Google

Li Mastridatti nel registrare lo atto del *lecta lata* delle sentenze, debbano ivi notare ancora i testimoni, in presenza de' quali si è fatta la lettura. III., 257

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio subito debbono portare li decreti interposti *facto verbo* al Segretario, a fine di registrarsi. IIII., 257

Incusandosi le pene delle obbliganze, e pleggerie, fatte e prestate presso gli atti del Sagro Consiglio, o pure dovendosi esiggere altre pene incorse nelle cause in quello vertenti; i Mastridatti subito debbono darne aviso al Presidente, o al Segretario, per potersi esiggere la pena a benefizio del Regio Fisco. V., 258

Con altr' ordine si prescrive che li Mastridatti debbano indispensabilmente registrare *per extensum* nelli processi, e nel libro separato, le obbliganze e pleggerie. VI., 259

Li Calcolatori debbono fare le relazioni di tutto ciò, che dalli processi appariscе, così a favore come contro de gli attori, ancorche per parte de' rei non fossero informati. VII., 260

Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio non possono portare provisioni di *controsupplicata* per firmarsi da' Consiglieri, senza prima aversi la commessa firmata di propria mano del Presidente nella supplica.

Si ordina ancora doversi accomodare, o sia prestare, li processi solamente alli Procuratori costituiti ne' processi, e non ad altri.

In oltre, che le presentate nelle istanze, memoriali, ed altre scritture, debbano farsi solamente di propria mano de' Mastridatti, e non di altri. VIII., 261

Si ordina che li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio nello stendere le obbliganze e pleggerie, debbano subito farle soscrivere da gli obbligati, e fedeiussori; e non lasciarvi il vacuo, per poi farle soscrivere. VIIII., 263

Si ordina che tutte le commessioni per eseguire, che si spediscono così dal Sagro Regio Consiglio, come dalla Regia Camera della Sommaria, si registrino dal rispettivo Segretario delli detti Tribunali, dopo tassate le giornate nel corpo delle stesse commessioni. Così ancora tutte le sentenze diffinitive, obbliganze, e pleggerie, così civili, come criminali. X., 264

Li depositi non si ricevano in contanti, ma per mezzo de' pubblici Banchi di questa Capitale. XI., 265

Si ordina che li Mastridatti del Sagro Consiglio debbano subito consegnare allo ultimo Consigliere di ciascuna Ruota tutte le sentenze, che si proferiscono, il quale tiene il libro per notare li voti. Ed in fine di ciascun mese ogni uno di essi consegni la lista delle sentenze, che si fanno presso loro, al Presidente. XII., 266

Li Commessari anche del Sagro Consiglio debbono mostrare le loro commesse alli Governadori de' Luoghi, ne' quali debbono esercitarle; purche non vi sia cosa segreta, o indizi, delli quali per qualche strada potesse giugnere lo aviso alli debbitori, o delinguenti. XIII., 267

Si ordina che tutte le sentenze e pleggerie si registrino dal Segretario. XIIII., 268

Si ordina che gli Scrivani del Sagro Consiglio non ardiscano proporre cause avanti li Consiglieri, se non saranno Commessari, o legitimi successori nelle commesse. XV., 269

Con altr' ordine si dice doversi tutte le sentenze, fedeiussioni, ed obbliganze consegnare al Segretario per registrarsi; e di non doversi proporre cause a' Consiglieri, se non sono Commessari, o legitimi successo-

Digitized by Google

ri nelle cause. XVI. 269
Vari ordini circa lo stilo del Sagro Consiglio. XVII. „ 270
Con altr' ordine si dice che li Mastridatti debbano subito notare il *lecta lata* nelle sentenze. XVIII., 278
Le liberazioni de' depositi e sequestri non si possono fare per mano di altri Mastridatti e Scrivani, se non di quelli, presso de' quali si ritrovano. XVIIII., 278
Facendosi incuse di obbliganze o pleggerie nel Sagro Consiglio, li Mastridatti subito debbono darne lo aviso al Segretario, per esiggere la pena del Fisco. XX., 279
Ogni Mastrodatti e Scrivano dee decretare le scritture appartenenti al suo uffizio, e Banca. XXI. 280
Vari Ordini circa lo stilo ed attitare delli Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio. XXII., 281
Li Mastridatti e Scrivani del Sagro Consiglio debbono far registrare nello Uffizio del Percettore de' Proventi Fiscali le pene, che occorrono per le rescissioni de' contratti, ed incuse di obbliganze *penes acta*, che si fanno in esso Tribunale. XXIII., 285

TITOLO XVIIII.

Delle Relazioni della Gran Corte della Vicaria nel Sagro Regio Consiglio.

Nel giorno di relazione non si possono trattare altre cause nel Sagro Consiglio. I., 287
Si ordina che in ogni Giovedì non feriato il Sagro Consiglio si giunti nel luogo solito dopo pranso, per disbrigare le cause a relazione della Gran Corte della Vicaria. II., 289
Si prescrive che nel giorno di relazione della Gran Corte della Vicaria non si possono trattare altre cause nel Sagro Consiglio. III., 290
Nel giorno di relazione debbono gli Avocati e Procuratori assistere nel Sagro Consiglio, per la spedizione delle loro cause. IIII., 291
Nelli giorni di relazione il Sagro Consiglio dee trattenersi un ora più del solito a sentire le relazioni de' Giudici della Gran Corte della Vicaria. V., 292

TITOLO XX.

Del Ius Sententiae.

Si ordina che non si esigga *il ius sententiae* per il disvincolo del quarto delle partite de' Genovesi, che dovrà darsi al Regio Fisco. I., 293
Si ordina che in ogni mese si mandi al Re il bilancio del prodotto del *ius sententiae*. II., 294
Essendosi determinato dal Re doversi introitare a benefizio della Regia Corte il *ius sententiae*, si sono stabiliti gli esiti da farsene. III., 294
Il dritto del *ius sententiae* ne' contratti vitalizi si regola dal capitale, che risulterà nella decisione. Nello sbassamento delle annualità de' censi bollari non si dee. IIII., 298

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXI.

Del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e suoi Ministri.

In riguardo alla precedenza di un Consigliere Presidente della Sommaria, e di altri Consiglieri, in occasione di dover intervenire in quel Tribunale per aggiunti. I., 300
Concorrendo nella Sommaria Consiglieri, e Ministri della Gran Corte della Vicaria, per aggiunti, i Ministri della Vicaria sedono nel lato diritto dopo li Ministri della Sommaria. II., 301
Li Ministri della Sommaria godono la esenzione da ogni altro Foro in tutte le loro cause. III., 303
Si ordina che la commessa del Cedolario, e tutte le altre tra Razionali, si mutino in ogni anno. E li negozi del Cedolario si attitino da quattro de gli Attuari li più probi ed intesi, da destinarsi dal Luogotenente, dal Presidente Decano, e dallo Avocato Fiscale. IIII., 305
Il Presidente Onorario della Sommaria anche gode il Foro Camerale. V., 308
Dovendo andare il Luogotenente della Sommaria, o altri Capi di Tribunale, nella Camera di Santa Chiara, si stabilisce la maniera di sedere. VI., 309
Li Ministri della Sommaria anche nelle cause criminali attive e passive godono il Foro Camerale. VII., 310
Andando Ministri aggiunti nella Sommaria, e sieno quali si vogliano, sedono a mano sinistra. VIII., 311
Li Presidenti Sopranumerari di Cappa e Spada della Sommaria in riguardo al pretendere i diritti di cristalli e vitelle. VIIII., 313
Anche le famiglie de' Presidenti di Camera godono il Foro Camerale. X., 314
Tassa delli diritti, che li Ministri della Sommaria debbono pagare nella spedizione delle loro patenti. XI., 316
La Regia Camera della Sommaria, dovendo far relazioni o consulte al Re, dee diriggerle sempre per la Segreteria di Azienda. XII., 317
Il Re crea un altro Avocato Fiscale di Cappa e Spada nel Tribunale della Sommaria. XIII., 318
Un Consigliere della Giunta di Sicilia essendo fatto Presidente della Sommaria, la di lui precedenza dee regolarsi nello stesso modo, che si è praticato nel Sagro Consiglio in simili casi. XIIII., 320
Il Presidente del Magistrato di Commercio, andando per aggiunto nella Sommaria, seda alla sinistra del Luogotenente. XV., 321
Si ordina che un Razionale della Sommaria intervenga nella Cassa della Tesoreria Generale, assistendo ivi per un intero mese; e che tale assistenza vada in giro tra' Razionali. XVI., 322
Li Presidenti Sopranumerari di Cappacorta e di esercizio precedono sempre a gli Onorari. XVII., 325
Dovendosi tener Tribunale in casa del Luogotenente della Regia Camera, e dandosi Consiglieri per aggiunti, questi intervengono vestiti di campagna. XVIII., 326
Lo Uditore Generale de gli Eserciti precede al Presidente della Sommaria di Cappa-Corta. XVIIII., 326
Lo unico Giudice competente nelle cause, ov' è interesse de Ministri Camerali,

merali, è il Tribunale della Sommaria. XX., 327
Li Miniſtri della Sommaria non poſſono rinunziare al privilegio del Foro Camerale. XXI., 328
Li Preſidenti, Razionali, o Attuari della Regia Camera della Sommaria, li quali negoziano, non poſſono godere il privilegio del Foro. XXII., 328

TITOLO XXII.

Delle Cauſe appartenenti alla Regia Camera della Sommaria.

Si ordina che per la reviſione de' conti delle Univerſità ſi tenga due giorni in ciaſcuna ſettimana, nella ſeconda Ruota della Sommaria, una Camera abbreviata compoſta di un Preſidente Togato, di un altro di Cappa-Corta, del Fiſcale de' Conti, e di un Razionale. I., 329
Il Re ſtabiliſce il Lunedì e Venerdì di ciaſcuna ſettimana, ne' quali il Tribunale della Sommaria debba trattare le cauſe fiſcali. II., 331
Si ordina che gli Avocati Fiſcali del Regal Patrimonio debbano tenere un libro, nel quale ſi notino tutte le cauſe fiſcali. III., 332
In tutte le decretazioni delle quiſtioni de' Tribunali, intervenga nella Regal Camera di Santa Chiara uno de gli Avocati Fiſcali del Regal Patrimonio. IIII., 334
Eſſendovi quattro Miniſtri nel Tribunale della Sommaria, e conoſcendoſi poter ſuccedere parità, poſſono votare gli Avvocati Fiſcali Togati; purche non ſia cauſa fiſcale. V., 335
Si ordina che per tutti li negozi appartenenti al Cedolario, li quali s' incaminano per via di riſulte, o denunzie, ſi deſtinino ſoli quattro Attuari li più probi. Si preſcrive ancora il ſiſtema da tenerſi per le dette cauſe. VI., 337
Volendo gli Avocati Fiſcali che le loro iſtanze s' inſeriſcano nelle conſulte, che il Tribunale della Sommaria fa alla Maeſtà del Re, debbonſi quelle inſerire. VII., 339
Le cauſe de' debbitori della Regia Corte ſono d' inſpezione della Regia Camera della Sommaria. VIII., 340
Nelli giorni di Tribunale un Preſidente Togato accudiſca ſempre nella ſeconda Ruota della Sommaria. VIIII., 340

TITOLO XXIII.

Del Supremo Magiſtrato di Commercio.

Tariſſa, o ſia Pandetta, de' diritti da eſiggerſi per gli atti, ed altre ſpedizioni, che ſi fanno dal Supremo Magiſtrato di Commercio. I., 341.
Le cauſe del Tribunale della Fortificazione apppartenenti alla Mattonata, ed Acque, ſi giudichino in grado di appellazione dal Magiſtrato di Commercio. II., 351.
Eſſendo inſorta controverſia tra il Duca di Termoli, ed il Principe di Ardore Reggente della Gran Corte della Vicaria, circa la precedenza nel Supremo Magiſtrato di Commercio, il Re determinò doverſi la precedenza al Duca di Termoli come Miniſtro Decano. III., 352
Gli aſſenſi per cauſa di commercio ſi ſpediſcono per il canale del Supremo Magiſtrato del medeſimo. IIII., 353
Nelle cauſe de' Matricolati dell' Arte della Lana, e delle altre Arti, pro-

Digitized by Google

cede il Magistrato di Commercio. V., 354
Nelle lettere di cambio di piazze forestiere procede il Magistrato di Commercio. Quelle delle piazze interiori del Regno sono d' inspezione del Delegato de' Cambi. VI., 355
Nelle cause de' Matricolati dell' Arte della Seta tra Forastiere, e Regnicolo, procede il Magistrato di Commercio. VII., 356
Accadendo quistioni giuridizionali tra il Magistrato di Commercio, ed altri Tribunali, dee nella Regal Camera di Santa Chiara intervenire un Ministro del detto Magistrato; per qual effetto il Re destinò il Segretario di quello. VIII., 357
Il Re comanda che, andando il Segretario del Magistrato di Commercio nella Regal Camera di Santa Chiara per la decisione de' punti giuridizionali di esso Magistrato, sia il detto Segretario considerato e trattato al pari de' Fiscali de gli altri Tribunali. VIIII., 358
Il Re dichiara le cause appartenenti alla giuridizione del Supremo Magistrato di Commercio. X., 358

TITOLO XXIIII.

Delli Consolati.

Regal Dispaccio circa l' Arte della Seta. I., 360
Tariffa, o sia Pandetta, per li diritti da esiggersi per gli atti, che si fanno dalli Consolati della Città di Napoli, e de' Luoghi del Regno. II., 363
Si ordina che tutte le cause di commercio delli patentati di qualsivogliano Tribunali, o Ministri, non ostante qualunque privilegio, o foro, si conoscano dalli rispettivi Consolati del Regno, e si ubbidisca alle ortatorie di quelli. III., 368
Si ordina che i Consoli di Mare e Terra sieno trattati come gli altri Ministri Regi de' Tribunali Collegiati. IIII., 369
Si permette alli Consoli delli Consolati di Mare e Terra lo amministrare Luoghi Pii, ed esercitare altre Cariche; ma per le medesime debbono star soggetti alle Giuridizioni Ordinarie. V., 370
Non si concede lo *exsequatur* a patenti di Consoli o Viceconsoli stranieri, senza prima quelle presentarsi nella prima Segreteria di Stato. VI., 371
La Maestà del Re conferma a gli Eletti della Città di Napoli la facultà concedutagli di nominare li Consoli della Nazione Napoletana. VII., 372
Il Consolato è competente solamente per le mercature essere passate fra Estero e Regnicolo, o fra Estero ed Estero, dimoranti in Regno. VIII., 373
Regale dispaccio circa li Consoli della Nazione Napoletana, e loro facultà. VIIII., 374
Si dichiara che nelli casi, ne' quali li Consolati possono procedere per girata e cessione di crediti, secondo la regal determinazione de' 20. di Settembre del 1760, i Locati della Regia Dogana di Foggia non sono compresi nella detta regal determinazione, per lo special privilegio del Foro della medesima. X., 376
Regali determinazioni circa l' Arte della Seta. XI., 377
Il Re comanda che li Consoli delle Potenze straniere non debbano esser essenti dalla giuridizione de' Tribunali Ordinari, ne possano inalberare armi ne dentro ne fuori le di loro case. XII., 379
Regale determinazione circa li Consoli de gli Ebanisti, o sieno Scrittoriali. XIII., 380

Digitized by Google

Li Consoli e Viceconsoli stranieri non possono esercitare in questo Regno le di loro funzioni consolari, senza prima ottenere il regio *exsequatur*. XIIII., 380
Il Re non permette alli suoi sudditi lo esercizio di Consoli, o Viceconsoli, delle Nazioni straniere. XV., 382
Formola dello *exsequatur* da accordarsi alle patenti di Console straniero. XVI., 382
Dispaccio consimile. XVII., 384
A nessuno particolare, o individuo matricolato di qualunque Arte, è lecito di andare ad incontrare le merci, che s' immettono nella Capitale, prima d' introdursi ne' magazini della Regia Dogana; o comprare le merci introdotte in maggior quantità di quella, che bisogni per proprio uso. Ma la facultà di comprare le merci dalle Regie Dogane per uso delle Arti sia solamente de' Consoli delle medesime. XVIII., 384

TITOLO XXV.

Della Gran Corte della Vicaria Civile, e de' Giudici di quella.

Mancando il Reggente della Gran Corte della Vicaria, il Consigliere Caporuota più antico, che assiste in quella, fa da Pro-Reggente. I., 386
Lo Uffizio di Procuratore Fiscale della Gran Corte della Vicaria non è vendibile. II., 387
Alli Giudici della Gran Corte della Vicaria corre il soldo in tempo del di loro Sindicato. III., 388
Nelle spedizioni di patenti di Giudici della Vicaria si esigge una sola volta il diritto allor che prendono il possesso del di loro impiego, senza pagar altro nella conferma, che ottengono in ogni due anni. IIII., 388
Dovendo la Camera della Sommaria spedire ortatorie alli Giudici della Gran Corte della Vicaria, dee trattarli col titolo di *Magnifici*. V., 389
Quando si trattano le cause nella Gran Corte della Vicaria, li Giudici debbano essere tutti applicati a sentire le parti. VI., 390
Si ordina che li Giudici di Vicaria dieno il Sindicato in tempo delle Ferie Autunnali. VII., 391
Il Giudice onorario della Gran Corte della Vicaria non gode la precedenza alli Giudici ordinari della medesima. VIII., 391
Andando un Presidente della Sommaria nella Gran Corte della Vicaria per votare, dee sedere all' ala sinistra, e tutti li Giudici alla destra. VIIII., 392
Li Giudici della Gran Corte della Vicaria per qualunque funzione facciaciano in propria casa non possano esiggere diete. X., 392
Ogni Giudice della Gran Corte della Vicaria dee passare li processi colli voti in mano del Segretario della medesima. XI., 393

TITOLO XXVI.

Delli Subalterni della Gran Corte della Vicaria Civile.

Determinazioni per rapporto alli Subalterni della Gran Corte della Vicaria Civile. I., 395
Ne gli accessi de' Giudici della Vicaria Civile debbono intervenire li Portieri delle due Ruote. II., 398

Varie

Digitized by Google

Varie determinazioni per li Maſtridatti e Scrivani della Gran Corte della Vicaria Civile. III., 400
Li Maſtridatti debbono nominare perſone abili ed onorate per gli uffizi di Scrivani della Vicaria ; ne poſſono pretendere altra ſomma più di quella di docati venti da ogni uno , che nomineranno per li detti uffizi. IIII., 404
Conſimile diſpaccio rimeſſo alla Gran Corte della Vicaria. V., 405
Gli uffizi di Scrivani della Gran Corte della Vicaria ſi debbono conferire *gratis* a perſone intelligenti e di probità , con preferirſi gli Allievi , o ſieno *Scrivanotti* : ſiccome nel 1758. Sua Maeſtà Cattolica ordinò per gli uffizi di Scrivani del Sagro Conſiglio. VI., 405

TITOLO XXVII.

Regali Determinazioni in riguardo alle Cauſe della Gran Corte della Vicaria Civile.

Pandetta delli diritti , che debbono eſiggere li Maſtridatti , Attuari , o vero Scrivani , per le cauſe , cosi civili , come criminali , e miſte, che ſi attitano nella Gran Corte della Vicaria . I., 407
Tariffa o ſia Pandetta de' diritti , che ſi eſiggevano da' Maſtridatti di Vicaria , al preſente moderati. II., 416
La Gran Corte della Vicaria riceve li gravami dalli decreti delle Corti inferiori , quando abbiano forza di diffinitivo. III., 418
Nelle cauſe di cinquecento docati in giù ſi ammette l' appellazione dalla Gran Corte della Vicaria nel Sagro Regio Conſiglio , in quanto allo atto devolutivo. IIII., 418

TITOLO XXVIII.

Delle Giunte.

Occorrendo tenerſi Giunte in caſa di Miniſtri , il Miniſtro più moderno vada nella caſa del più antico. I., 420
Nelle cauſe di occupazione di ſtrade procede la Giunta de' Ponti e Strade. II., 421
Regali Determinazioni per la Giunta de' Lagni. III., 423
Tutti gli atti e ſcritture delle Giunte particolari , terminate le pendenze, debbono paſſarſi a gli Archivi delli riſpettivi Tribunali , a' quali tali pendenze ſarebbero ſpettate. IIII., 427

Digitized by Google

TITOLO XXVIIII.

Della Suprema Giunta de gli Abusi.

Istituzione della Giunta contro gli Abusi. I., 429

TITOLO XXX.

Della Giunta di Guerra.

Il Re manda alla Regal Camera di Santa Chiara, per intelligenza e regolamento della medesima, la Pianta della Giunta Consultiva di Guerra. I., 431
Si dichiara il Duca di Charny Capitan Generale de gli Eserciti, Comandante Generale di tutte le Truppe, e Governatore privativo delle Armi in questo Regno di Napoli. II., 433
Dispaccio al Duca di Charny per la Pianta della Giunta di Guerra. III., 437
Regolamento, o sia Istruzione, che si da alle dipendenze di Guerra. IIII., 452

TITOLO XXXI.

Delle Delegazioni.

Si rivocano tutte le Delegazioni, eccetto quelle de' Luoghi Pii; e si ordina che li Ministri, li quali prima erano Delegati, restino Giudici Ordinari. I., 470
Spiega della suderta regal determinazione. II., 472
Si ordina che nelle cause, le quali dalla loro origine cominciarono in virtù di Delegazione, in avenire si abbia da procedere da gli stessi Ministri per la via ordinaria. III., 474
Dispaccio del Re di Spagna in riguardo alla rivoca delle Delegazioni, ed a quelle, che permise fossero rimaste. IIII., 476
Il Vicerè manda copia del detto Dispaccio al Tribunale del Sagro Consiglio per la osservanza di quello. V., 480
Si ordina che li Delegati de' Luoghi Pii non s' intromettano nelle cause ordinarie. VI., 481
Si ordina al Sagro Consiglio che rivochi tutte le Delegazioni date a' Ministri nelle Provincie, per esiggenze di persone particulari. VII., 483

Dov' è

Digitized by Google

Dov' è conceduta la Delegazione tra particulari, il Ministro Delegato, dovendo decidere diffinitivamente, dee farne relazione in quella Ruota, ove risede. VIII., 484
Dispaccio del Re di Spagna, con cui si ordina come sopra. VIIII., 485
Nelle Delegazioni concedute dal Re per grazia speciale, mancando il Ministro Delegato, dee ricorrersi alla Maestà Sua, per destinarsi l'altro. X., 487
Si rimette al Sagro Consiglio il dispaccio inviato dal Re di Spagna, per la forma e regolamento delle Delegazioni dal Re concedute. XI., 488
Dispaccio del Re di Spagna per la forma e regolamento delle Delegazioni concedute. XII., 489
A quelli dell' Arte grande e piccola della Conceria e Zabatteria si concede un Delegato, per gl' incendi, che sogliono accadere nella Città. XIII., 495
Li Delegati delle Nazioni conoscano tutte le cause de' loro sudditi. XIIII., 496
Le Delegazioni non si estendano più delle cause civili, esecutive, e di esiggenze. XV., 497
Consimile dispaccio rimesso a tutti li Tribunali, ed Udienze. XVI., 498
Li Tribunali di Napoli debbono dare le Sudelegazioni e commesse alli Ministri e Subalterni delle Provincie, ove debbono disimpegnarsi le dipendenze. E dovendosi per giusta causa dare a' Ministri o Subalterni di altra Provincia, se ne dee far relazione al Re. XVII., 499
Son proibiti i Delegati e Commessari Generali de' privilegi de' Baroni. XVIII., 501
Concedendosi la Delegazione, anche compete il gravame nel Sagro Consiglio. XVIIII., 502
Il Re con altro dispaccio incarica al Sagro Consiglio lo abolitsi le commesse de' privilegi baronali. XX., 503
E con altro dispaccio ne ordina l'abolizione. XXI., 503
Per esecuzione del sudetto regal dispaccio, il Presidente del Sagro Consiglio con suo decreto abolisce tutte le commesse de' privilegi baronali. XXII., 504
Con altro dispaccio il Re ordina che la facultà de' Ministri Delegati si ristringa solamente nelle cause esecutive, e di esazione. XXIII., 504
Il Ministro Sudelegato dee dar conto al suo Delegante; ma, qualora la esecuzione di qualche decreto inferisse danno irreparabile, o importasse atto irretrattabile, possa in tal caso il Tribunale dare l' opportuno riparo, e riferire al Delegante. XXIIII., 505
Dalli decreti del Sudelegato, per gli affari di Sopraintendenza, si può produrre il *verbum faciat* nel Tribunale. XXV., 506
Nelle cause, che non sono esecutive, o di esazione, i Ministri Delegati non possono avere ingerenza alcuna. XXVI., 507

Digitized by Google

TITOLO XXXII.

Della Giuridizione dell' Alcaide ; o sia Delegazione della Regal Casa e Corte.

Non si possono notificare ne eseguire decreti ed ordini di qualsivoglia Tribunale , o Giudice , dentro il Palazzo Regale. I. , 508
Il Re crea Delegato della sua Regal Casa e Corte il Consigliere D. Giulio-Cesare Di Andrea , e forma le Regali Istruzioni appartenenti alla Delegazione sudetta. II. , 510
Regali Istruzioni per il foro de gl' Individui della Regal Casa , e Corte. III. , 511
Gli Aggenti de gl' Individui della Regal Casa , e Corte , non godono il foro della Delegazione. IIII. , 513
Il Delegato della Regal Casa e Corte puo spedire inibitorie a gli altri Tribunali. V. , 514
Li Servitori del Regal Palazzo non godono il foro della Casa e Corte Regale. VI. , 515
Il Re permise al Calzettaro della Regina , e de' suoi Regali Infanti , lo ereggere le Armi Regali sulla porta della sua bottega ; ma senza che per quest' onore potesse ne egli , ne la di lui bottega , godere esenzione di foro alcuno. VII. , 515
Il Delegato della Regal Casa e Corte non ha giuridizione su gli Uffiziali delle Regali Segreterie. VIII. , 516
Le Dame di Corte godono il foro della Regal Casa e Corte. VIIII. , 517

TITOLO XXXIII.

Della Delegazione de' Cambi.

Le cause di lettere di cambio sono di privativa cognizione del Delegato de' Cambi , senza che verun altro Tribunale si possa in quelle intromettere. I. , 518
Con altro regal ordine lo stesso si conferma. II. , 521
La Maestà del Re risolve il dubbio proposto dal Sagro Consiglio in riguardo alle lettere di cambio , le quali si ritrovano ne' patrimoni , e nell' eredità. III. , 523
Ordina per tanto la Maestà del Re che , ritrovandosi nelli concorsi de' patrimoni , e di eredità , crediti in virtù di lettere di cambio ; li creditori , dopo ottenute le lettere esecutoriali avanti il Delegato de' Cambi , accudiscano nel Sagro Consiglio presso gli atti de' patrimoni e dell' eredità , per la sodisfazione. IIII. , 524
La Maestà del Re , facendo uso della sua regal clemenza , comandò che li

Digitized by Google

Li carcerati per debbiti di lettere di cambio si visitassero fino alla somma di cento docati. V., 527
Nelle cambiali procede sempre il foro del girante, anche rispetto alli Militari. VI., 528
La Maestà del Re è stata solita accordare la dilazione a' Locati di Foggia debbitori per ragion di erbaggi comprati, in virtù di cambiali, concorrendovi le giuste e ragionevoli circostanze. VII., 528
Consimile dispaccio. VIIII., 529
I Militari, per le lettere di cambio, son soggetti alla Delegazione de' Cambi. VIIII., 530

TITOLO XXXIIII.

Della Sopraintendenza Generale della Regale Azienda.

Si ordina dal Re la Sopraintendenza Generale della Regale Azienda separatamente dalla Regia Camera della Sommaria. I., 531
Il Re vuole essere informato mese per mese del danaio, che proviene dal suo patrimonio. II., 534
Dalla Regale Sopraintendenza della Regale Azienda si appella alla Regia Camera della Sommaria nelli soli decreti definitivi, o che anno forza di definitivo, o che contengono danno irreparabile nel definitivo; non già ne' decreti interlocutori. III., 535
Si ordina alla Sopraintendenza Generale della Regale Azienda che li soli bastimenti, li quali navigano con patente o commessa dello Almiragliato di Francia godano le immunità e prerogativa della Bandiera Francese; non già gli altri, li quali, se bene vadano colla detta Bandiera, non abbiano tali requisiti. IIII., 537
Dovendo la Sommaria spedire provisioni per franchigie della Regia Dogana, o per altro, dee diriggerle sempre al Sopraintendente Generale della medesima; anche per quel, che riguarda alli Doganieri, ed a gli altri Uffiziali delle Dogane nel Regno. V., 538
Si prescrive la maniera di rendersi li conti della Tesoreria Generale. VI., 540

TITOLO XXXV.

Delli Sopraintendenti.

Li Nobili, li quali stanno colla Sopraintendenza, non possono contrarre debbiti senza il permesso de' Sopraintendenti, e del Re. I., 543
Quando i creditori compariscono in altro Tribunale contro i debbitori, che sono in Sopraintendenza, il Tribunale se la dee intendere col Sopraintendente. II., 544
Li Sopraintendenti anno solamente il diritto di regolare la economia delle rendite, e non altre giuridizioni. III., 545

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXVI.

Del Grande Almirante del Regno.

Si ordina che, non ostante la creazione dal Tribunale di Commercio, il Giudice e Corte del Grande Almirante sia il foro competente dell' Arte de gl' Impeciatori di Navi. I., 546

Per la morte del Duca di Sessa senza successione maschile, si dichiara devoluto alla Regia Corte lo Uffizio e Dignità di Grande Almirante del Regno. II., 547

TITOLO XXXVII.

Dello Uffizio del Corriere Maggiore.

Gli Uffiziali, Conduttori, e gli altri servienti e sudditi del Regio Uffizio del Corriere Maggiore son tenuti a pagare le gabelle, tasse, e gli altri pesi universali in benefizio delle Università, delle quali sono fuochi o bonatenenti, al pari di ogni altro fuoco o bonatenente. I., 549

Si dichiarano le lettere e li pieghi, li quali sono franchi del porto dello Uffizio del Corriere Maggiore; e si proibisce lo abuso di coloro, i quali non debbono godere tal franchigia. II., 551

Si ordina che per tutte le cause attinenti allo Uffizio del Corriere Maggiore, da trattarsi nel Tribunale della Sommaria, si destini un solo Ministro Commessario, ed un Attuario abile e probo. III., 553

TITOLO XXXVIII.

Del Regio Uffizio di Montiere Maggiore.

Per li Patentati dello Uffizio di Montiere Maggiore le patenti debbono spedirsi e sottoscriversi dal Presidente Commessario, non dallo affittatore, dandosi a que' soli, li quali sono assolutamente necessari per lo attual servigio del detto Uffizio; e registrarsi. I., 554

Nelle cause de' Patentati dello Uffizio di Montiere Maggiore procede privativamente il Tribunale della Sommaria, ed il Presidente Delegato. II., 555

Il Re Ferdinando IIII., confermando la legge del suo Augusto Genitore, comanda che gli affari e cause di Caccia, e de' rispettivi Arrendamenti, o altri addetti allo Uffizio di Montiere Maggiore, sieno privativamente sottoposti al Foro del Delegato del detto Uffizio, e de' rispettivi

Digitized by Google

tivi Arrendamenti. III., 557

Le patenti de' Patentati del Montiere Maggiore, perche questi non fanno uso di armi proibite, non occorre registrarsi presso del Reggente, ne del Commessario di Campagna; e che non abbia ad alterarsi il numero già stabilito di tali Patentati ne' diversi ripartimenti a loro destinati. IIII., 558

TITOLO XXXVIIII.

Dello Uffizio del Regio Protomedicato.

Nella visita delle Spezierie non si esiggano diritti maggiori di quelli, che sono stabiliti. I., 559

Le Spezierie poste ne' Palazzi Vescovili son soggette alla visita del Regio Protomedico. II., 560

La incombenza della Corte del Protomedicato si restringe solamente a che nessuno eserciti da Medico, Cerusico, o Speziale di Medicina, senza il dovuto privilegio, ed alla visita delle Spezierie. Ma, accadendo controversie fra Speziali concernenti alle Capitolazioni della di loro Arte, si debbano trattare e decidere nel Sagro Consiglio, dove si ritrova destinato un Consigliere Commessario Generale. III., 561

Li Luoghi Ecclesiastici e Pii, li quali tengono Spezierie, debbono intestarle a persone secolari privilegiate, colla piena libertà al Protomedico di visitarle a qualunque ora; altrimenti debbono serrarle. IIII., 562

Nelle Tasse ed esiggenze delle visite de' Medici e Cerusici procedano i Tribunali Ordinari, non già la Corte del Protomedicato. V., 563

Le visite delle Spezierie si facciano da gli affittatori del Protomedicato collo intervento del Governatore e Sindaci del Luogo. VI., 564

Con dispaccio generale si ordina che le controversie con gli Speziali di Medicina, per ragion di medicamenti somministrati, o con Medici e Cerusici per assistenza prestata, si trattino ne' Tribunali Ordinari de' Luoghi; ed in caso di gravame si dia l' appellazione, che corrisponde. VII., 565

Li Luoghi Ecclesiastici, e Pii Laicali, li quali tengono Spezierie, debbono intestarle a persone secolari privilegiate; e son soggette alla visita del Protomedico, ed a tutto ciò, a cui son soggette le Spezierie de' Secolari. VIII., 566

La Sopraintendenza Generale della Regale Azienda procede in ciò, che appartiene alle funzioni del Protomedico, ed alle prerogative dello Arrendamento del Protomedicato. Il Commessario de gli Speziali procede nelle cause particolari tra gli Speziali; o tra questi, e privati. VIIII., 567

La Facultà Medica è stata sempre conosciuta e riputata per una delle più nobili e pregevoli dalle più culte Nazioni, in alcuna delle quali è esercitata con applauso dalla stessa Nobiltà. X., 568

TI-

Digitized by Google

TITOLO XXXX.

Del Prefetto dell' Annona.

Li Caprettari e Pellettieri debbono dedurre le di loro azioni avanti il Prefetto dell' Annona. I., 570
Le Assise sopra li viveri non si possono stabilire da gli Eletti della Città di Napoli, senza la determinazione del Re. II., 571

TITOLO XXXXI.

Del Tribunale della Salute.

Per evitarsi lo inconveniente d' imbarcarsi e disbarcarsi li forestieri in Regno senza passaporto; si ordina che gli Osti in ogni sera dieno al Comandante del Castello la nota di tutti li forestieri, che alloggiano nelle di loro osterie. I., 573
Come, e da chi, si dee concedere la pratica a' bastimenti soggetti a contumacia. II., 574
Regal ordine in riguardo alla semina de' risi, a ciò non rechi danno alla salute de' naturali ed abitatori de' Luoghi. III., 578

TITOLO XXXXII.

Dello Ussizio del Regio Portolano.

Nelle cause di Portolania si appella al Tribunale della Sommaria. I., 577
Ne la Camera Regale, ne il Prefetto delll Annona, ne qualunque altro Tribunale, o Giudice, possono ingerirsi nelle pendenze di Portolania; eccetto solamente il Tribunale della Sommaria, a cui dee il Portolano ubbidire. II., 578
Si proibiscono le nuove Tariffe della Portolania fatte di ordine della Regia Camera per questa Capitale. III., 579
Il Re comanda che tutti li posti fissi ed amovibili, sporte, ed altri, che stanno nello spiazzo avanti la Chiesa di S. Ferdinando, e quelli nel tratto della strada di Toledo sino alla Galitta; vengano situati nella strada di Santa Brigida, ed in quella parte del Largo del Castello, che si distende allo Angolo della Guardiola, e del Cafè. IIII., 580

Digitized by Google

TITOLO XXXXIII.

Della Giuridizione del Delegato del Regal Recluſorio de' Poveri della Città di Napoli.

Il Delegato del Regal Recluſorio de' Poveri non ha altra giuridizione, ſe non quella della eſazione de' debiti civili eſecutivi. I., 583

TITOLO XXXXIIII.

Di quel, che ſi preſcrive a' Miniſtri di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

Tutti li Capi de' Tribunali nel principio di ogni anno debbono preſtare il giuramento *de ſilentio tenendo, & ſecreto ſeruando*. I., 584

Nel dare un tal giuramento ſi ordina oſſervarſi la ſteſſa forma ſolita, che ſi pratica quando li Conſiglieri prendono il poſſeſſo del di loro uffizio. II., 585

Si ordina che li Reggenti del Collaterale, li Miniſtri della Cancelleria, il Preſidente e li Conſiglieri del Sagro Regio Conſiglio, il Luogotenente, li Preſidenti Dottori, e lo Avocato Fiſcale della Sommaria, e li Giudici e lo Avocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria debbano portare le toghe, e non altri. Si proibiſce eſpreſſamente a tutti li Dottori, ed a qualſivoglia altra perſona il portarle. III., 586

Si manda al Preſidente del Conſiglio il diſpaccio venuto da Spagna, in cui ſi ordina la depoſizione di certi Miniſtri dal di loro uffizio, per aver mancato al di loro dovere. IIII., 588

Diſpaccio venuto da Spagna, con cui ſi depongono dal Miniſtero due Conſiglieri del Conſiglio di Santa Chiara, due Preſidenti della Regia Camera della Sommaria, tre Giudici ed il Fiſcale della Gran Corte della Vicaria, per aver mancato al di loro dovere. V., 589

Si ordina che non ſia frequente la uſcita de' Conſiglieri del Sagro Conſiglio in aeceſſi, ſe non nelli caſi di preciſa urgenza, e di ſomma importanza. VI., 590

Si ordina che dalli Tribunali di Napoli non ſi commettano frequentemente incombenze a' Miniſtri delle Udienze Provinciali, le quali li obbligaſſero a partire dalla di loro reſidenza, ed in particulare alli Delegati de gli Arrendamenti; a' quali ſi aggiugne che, dovendo uſcire, ſoſtituiſcano altri per li negozi de gli Arrendamenti. VII., 591

Digitized by Google

TITOLO XXXXV.

Dello Stilo di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

Li Tribunali di Napoli non possono commettere alli Ministri delle Regie Udienze negozi da disimpegnarsi fuori il Luogo della di loro residenza senza il permesso del Re. I., 593
Consimile Regal Determinazione. II., 594
Si manda il dispaccio del Re di Spagna al Sagro Consiglio, in cui si ordinano vari punti. III., 596
Dispaccio della Maestà del Re di Spagna, nel quale fra le altre cose si proibisce a' Ministri ricevere cos' alcuna per gli altri negozi, che gli si commettessero, ne in occasione di esser Arbitri o Avocati in alcune cause, ancorche a lor si dia spontaneamente.
In oltre, passando i Ministri da un Tribunale ad un altro, non possono ritenere le cause del Tribunale, che lasciano, ma quelle si debbono commettere al successore nella Ruota; eccetto se qualche causa rimanesse solamente da decidersi, nel qual caso gli si puo dar licenza di votare in quella. Si danno ancora gli ordini circa il libro, in cui si registrano i voti. IIII., 597
Lo stesso si prescrive per li Ministri, che passano da una Ruota all' altra. V., 602
Con altro dispaccio lo stesso si conferma, ciò è che li Ministri, li quali passano da una Ruota all' altra, non possono ritenere le cause della Ruota, che lasciano. VI., 604
Dispaccio venuto da Spagna in riguardo a ciò; in cui si dichiara intendersi la regal determinazione non solamente per le cause future, ma ancora per le presenti. VII., 605
Con altro dispaccio si prescrive che in tutto ciò non possano dispensare li Reggenti del Collateral Consiglio. VIII., 608
Si prescrive che nel votarsi le cause ciascun Ministro dee votare nel luogo, che gli toccherà, senza interrompersi l'uno all' altro. Ed occorrendogli cosa d'avvertire, ne domandi la licenza al Capo del Tribunale. VIIII., 609
Li Tribunali di Napoli debbono commettere li negozi a' Ministri e Subalterni di quella Provincia, nella quale sono siti li Luoghi, ove debbonsi disimpegnare le dipendenze. X., 610
Le commesse da' Tribunali di Napoli si debbono diriggere alli Presidi, non già alli Ministri particulari delle Udienze. XI., 610
Non ostante che il Paese sia distante dalla Udienza, non si possono dalli Tribunali di Napoli commettere li negozi alla Udienza vicina, per non confondersi i limiti giuridizionali delle Udienze. XII., 613
I Tribunali di Napoli debbono diriggere le commesse alle Corti e Tribunali Regi, non alle Corti Baronali. XIII., 614
Quando le cause rimangono solamente da decidersi, possono i Ministri intervenire nelle decisioni di quelle, ancorche passino da una Ruota all' altra, o da uno ad un altro Tribunale. XIIII., 615
Quando la causa non sia ne' termini prescritti dalla prammatica, ciò è che

Digitized by Google

che altro non resti che decidersi, il Ministro, il quale passa ad altro Tribunale, non puo in quella continuare. XV., 616

Li Ministri non possono votare in quella Ruota, nella quale accidentalmente passano. XVI., 617

Li Tribunali di Napoli, dovendo spedire ordini da disimpegnarsi in Giurisdizione o Provincia da' Ministri non di quella, debbono umiliarne consulta al Re; e, conseguendone l'approvazione, prevenirne li Presidi della Provincia, nella quale dovranno li detti ordini disimpegnarsi. XVII., 618

Consimile regal determinazione. XVIII., 619

Lo Avocato della Regal Corona dee difendere le regali risoluzioni, la legge comune, ed il sollievo de' Popoli, contro lo abuso, la rapacità, e la violenza de' Prepotenti dello uno e dello altro Foro. XVIIII., 620

TITOLO XXXXVI.

Di quel, che si prescrive a' Commessari e Subalterni di tutti li Tribunali della Città di Napoli.

I Commessari e Subalterni de' Tribunali superiori debbono domandare la licenza al Tribunale della Provincia, nella quale debbono la di loro incombenza discaricare. I., 621

Nessun Commessario di qualunque Tribunale anche superiore puo eseguire la commessa senza presentarla alla Potestà, che regge la Provincia; nel qual ordine vanno inclusi li Procuratori, Sollecitatori Fiscali, Segretari, Percettori, e Razionali. E dovendo processare qualche Ministro, o prendere informo contro le procedure delle Udienze, si dia avviso alla Potestà, che regge la Provincia, di non ingerirsi nello incarico dato alla persona destinata ad eseguire la commessa. II., 622

TITOLO XXXXVII.

Delle Regali Determinazioni in riguardo all' Ordine Giudiziario de' Tribunali di Napoli.

Li Ministri destinati a dirimere una parità possono fare un voto differente da quelli, ne' quali la parità esiste. I., 625

Ne' Tribunali supremi, dopo due decreti uniformi, non si dia luogo ad altro richiamo; eccetto ne gli atti ordinatori. II., 626

Decisa una parità colli Ministri aggiunti, e producendosi avverso il decreto la restituzione *in integrum*, questa si decide colli Ministri ordinari, senza gli aggiunti. III., 627

Nella

Digitized by Google

Nella discussione delle seconde nullità avverso il decreto che le prime ottano, intervengano li medesimi Ministri aggiunti dati nella discussione delle prime. IIII., 628

Facendosi parità, non si possono dare per aggiunti li Ministri della stessa Ruota a dirimerla, li quali avessero votato nel primo decreto, ancorche non avessero votato nel richiamo, ove cadde la parità. V., 628

Il Re comanda che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl' incidenti, si spieghi la ragione, sulla quale è appoggiata.

Che le decisioni non si fondino sulle nude autorità de' Dottori, ma sulle leggi espresse del Regno, o Comuni. E quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpetrazione o estensione della legge; le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o dubbio, che non possa decidersi ne colla legge, ne collo argomento della legge; si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il suo sovrano oracolo.

Che le decisioni così ragionate si stampino nella Stamperia Regale; altrimenti si abbiano per non fatte.

E che, dopo stampate, sieno sottoscritte dal Giudice, o dal Commessario della causa, e dallo Scrivano, o Attitante, per la solennità della notifica. VI., 629

Il Re, sulla rappresentanza del Delegato de' Cambi, dichiara che la sopra detta sua regale determinazione riguarda le decisioni, che si fanno con cognizione di causa, e contestazione giudiziale. VII., 631

La Maestà del Re manda il corrispondente della sopra descritta sua regal dichiarazione a tutti li Tribunali di questa Capitale. VIII., 631

La Maestà del Re risolve i nove dubi propostigli dal Sagro Regio Consiglio per rapporto alla esecuzione della detta sua regal determinazione, ed in quella resta fermo. VIIII., 632

Ordina ancora il Re alle Corti Locali che decidano secondo le leggi, e non secondo le opinioni. X., 640

Con altro dispaccio si ordina che li Tribunali nel giudicare, deposto lo arbitrio, osservino le leggi. XI., 641

Fine dello Indice del Primo Tomo della Materia Civile.

INVENTARIO
N.° 8074

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google